XVIII LEGISLATURA

BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

Comitato per la legislazione	*Pag.*	3
Commissioni riunite (V e VI)	»	9
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni (I)	»	40
Giustizia (II)	»	76
Affari esteri e comunitari (III)	»	82
Difesa (IV)	»	95
Bilancio, tesoro e programmazione (V)	»	99
Finanze (VI)	»	154
Cultura, scienza e istruzione (VII)	»	156
Ambiente, territorio e lavori pubblici (VIII)	»	169
Trasporti, poste e telecomunicazioni (IX)	»	184
Attività produttive, commercio e turismo (X)	»	212
Lavoro pubblico e privato (XI)	»	238

Il fascicolo contiene anche il BOLLETTINO DELLE DELEGAZIONI PRESSO LE ASSEMBLEE PARLAMENTARI INTERNAZIONALI – N. 16.

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: MoVimento 5 Stelle: M5S; Lega - Salvini Premier: Lega; Partito Democratico: PD; Forza Italia - Berlusconi Presidente: FI; Fratelli d'Italia: FdI; Liberi e Uguali: LeU; Misto: Misto; Misto-Civica Popolare-AP-PSI-Area Civica: Misto-CP-A-PS-A; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling.; Misto-Noi con l'Italia-USEI: Misto-NcI-USEI; Misto-+Europa-Centro Democratico: Misto-+E-CD; Misto-MAIE - Movimento Associativo Italiani all'Estero: Misto-MAIE; Misto-Sogno Italia-10 Volte Meglio: Misto-SI-10VM.

Affari sociali (XII) . . . . . *Pag.* 246
Agricoltura (XIII) . . . . . » 250
Politiche dell'Unione europea (XIV) . . . . . » 256
Commissione parlamentare per le questioni regionali . . » 271
Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere . . . . . » 281
Commissione parlamentare di controllo sulle attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale . . . . . » 282

INDICE GENERALE . . . . . *Pag.* 286

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

S O M M A R I O

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-*BIS*, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO:

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, recante disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici. C. 1898 Governo, approvato dal Senato (Parere alla Commissione VIII) *(Esame e conclusione – Parere con condizione, osservazione e raccomandazioni)* 3

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 16-*BIS*, COMMA 6-*BIS*, DEL REGOLAMENTO:

Deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché di semplificazione. C. 1603-*bis* (Parere alla Commissione VII) *(Esame e conclusione – Parere con osservazioni)* 6

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-*BIS*, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO

Martedì 11 giugno 2019. — Presidenza del presidente Paolo RUSSO.

La seduta comincia alle 12.50.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, recante disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici.
C. 1898 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla Commissione VIII).

(Esame e conclusione – Parere con condizione, osservazione e raccomandazioni).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Alberto STEFANI, *relatore*, dopo aver illustrato sinteticamente i contenuti del provvedimento, formula la seguente proposta di parere:

« Il Comitato per la legislazione,

esaminato il disegno di legge n. 1898 e rilevato che:

sotto il profilo della specificità, dell'omogeneità e dei limiti di contenuto previsti dalla legislazione vigente:

il decreto-legge, originariamente composto da 30 articoli, risulta incrementato, a seguito dell'esame al Senato, a 49 articoli; in termini di commi si è passati dagli 115 originari a 232; sulla base del preambolo il provvedimento appare riconducibile a due finalità, quella di semplificare la disciplina dei contratti pubblici e di accelerare la realizzazione degli interventi infrastrutturali; dall'altro lato quella di accelerare la realizzazione di interventi di rigenerazione urbana e i processi di ricostruzione di aree del Paese colpite da eventi sismici; andrebbe approfondita la coerenza con questo perimetro delle disposizioni di cui agli articoli 1, commi da 27 a 29, concernenti la società Sport e Salute Spa; 2-*bis*, commi 2 e 3, concernenti la composizione del collegio sindacale nelle società a responsabilità limitata e 5-*septies*, concernenti i sistemi di

videosorveglianza a tutela dei minori e degli anziani;

con riferimento al rispetto del requisito dell'immediata applicabilità delle norme contenute nei decreti-legge, di cui all'articolo 15, comma 3, della legge n. 400 del 1988, si segnala che dei 232 commi complessivi 40 rinviano, per l'attuazione delle disposizioni, a provvedimenti successivi; il numero complessivo di provvedimenti attuativi previsti è 49; è prevista in particolare l'adozione di un decreto del Presidente della Repubblica; 16 DPCM, 9 decreti ministeriali e 23 provvedimenti di altra natura (quali linee guida, convenzioni, atti, ordinanze o provvedimenti dei commissari straordinari); in 9 casi sono previste forme di coinvolgimento delle autonomie territoriali (intese o pareri della Conferenza unificata o Stato-regioni; pareri degli enti territoriali coinvolti);

sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:

alcune disposizioni del testo si caratterizzano per una partizione interna di difficile leggibilità; si segnala in particolare il comma 20 dell'articolo 1 che è suddiviso in ben 26 lettere, la maggioranza delle quali a loro volta suddivise in numeri e, in alcuni casi in sottonumeri; lettere, numeri e sottonumeri introducono novelle spesso consistenti in sostituzioni di specifici commi di articoli del codice dei contratti pubblici (decreto legislativo n. 50 del 2016) a loro volta suddivisi in lettere; in proposito si segnala l'opportunità di avviare per il futuro, ai fini della comprensione dei testi, una riflessione su quale possa essere il numero massimo di lettere e di numeri in cui un comma recante novelle ad un testo legislativo può essere ripartito (si potrebbe ad esempio ipotizzare non più di cinque lettere a loro volta ripartite in non più di tre numeri);

il numero 4 della lettera *gg)* del comma 20 dell'articolo 1 prevede che nelle more dell'approvazione del nuovo regolamento di attuazione del codice dei contratti pubblici, alcune linee guida "rimangono in vigore o restano efficaci [...] in quanto compatibili con il presente codice e non oggetto delle procedure di infrazione nn. 2017/2090 e 2018/2273"; tale formulazione appare per un verso non chiara, in quanto la differenza tra il mantenimento in vigore e il mantenimento dell'efficacia non risulta, nello specifico contesto, di immediata evidenza e, per altro verso, vaga nel rinvio sintetico alle procedure di infrazione;

la lettera *a)* del comma 1 dell'articolo 3 prevede che "le opere realizzate con materiali e sistemi costruttivi disciplinati dalle norme tecniche in vigore, prima del loro inizio, devono essere denunciate dal costruttore allo sportello unico tramite posta elettronica certificata"; al riguardo, andrebbe valutata una possibile specificazione della formulazione della norma, al fine di chiarire l'ambito applicativo della disposizione; ciò anche in considerazione della rilevanza, anche penalistica, della norma (per il caso di omessa denuncia delle opere) nel sistema del Testo unico in materia edilizia (decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001), al fine di garantire l'osservanza del principio costituzionale di determinatezza e tassatività delle fattispecie di reato;

l'articolo 5-*septies* reca uno stanziamento volto all'installazione di sistemi di videosorveglianza presso i servizi per l'infanzia e le scuole dell'infanzia nonché presso le strutture che ospitino anziani e disabili. In base al comma 3, lo stanziamento costituisce limite di spesa entro il quale un "apposito provvedimento normativo" provvederà a dare attuazione agli interventi previsti; al riguardo andrebbe valutata l'opportunità di specificare meglio – anche attraverso l'approvazione di un apposito atto di indirizzo – la fonte giuridica del futuro provvedimento e se essa debba essere di rango primario, potendosi trattare di incidere sulle garanzie necessarie per il rispetto sostanziale della disciplina di protezione dei dati nonché alla luce dell'esigenza di realizzare un bilanciamento tra interessi giuridici di primario rilievo costituzionale;

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente

la procedura di nomina dei numerosi commissari straordinari previsti dal provvedimento (si vedano in particolare gli articoli 4, 4-*ter*, 4-*quinquies*, 4-*septies*, 6) risultano derogatorie, peraltro in modo solo implicito, rispetto al modello di carattere generale indicato dall'articolo 11 della legge n. 400 del 1988 (nomina con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri);

appare suscettibile di approfondimento, in alcuni casi, la definizione di funzioni e poteri dei commissari; in particolare, il comma 3 dell'articolo 4 prevede che i commissari straordinari per le opere infrastrutturali possano operare in deroga alle disposizioni di legge in materia di contratti pubblici, fatti salvi, tra le altre cose, "i vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza dell'Unione europea", espressione che non appare dotata di forte cogenza sul piano giuridico; il comma 9 dell'articolo 4-*ter* affida a un decreto del Ministro dell'interno l'individuazione di speciali misure amministrative di semplificazione per il rilascio, nell'ambito dei lavori per la messa in sicurezza dell'acquifero del Gran Sasso, affidati a un Commissario straordinario, della documentazione antimafia, anche in deroga alle relative norme; al riguardo, andrebbe valutato se la formulazione della disposizione non prefiguri un'impropria delegificazione (non riconducibile cioè al modello delineato dall'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988) della disciplina antimafia di rango legislativo che risulterebbe suscettibile di deroga ad opera di un decreto ministeriale; il comma 2 dell'articolo 7 prevede che i commissari straordinari per la ricostruzione possano agire tramite propri atti, nel rispetto della Costituzione e dei principi generali dell'ordinamento giuridico; al riguardo, appare meritevole di approfondimento l'utilizzo dell'espressione "atti" che appare indeterminata (usualmente i commissari straordinari agiscono attraverso ordinanze); andrebbe altresì specificato come enucleare i "principi generali dell'ordinamento giuridico" che non potrebbero essere derogati e se si intenda in questo modo consentire una deroga – che pure presenta margini di indeterminatezza – ad ogni altra normativa, anche primaria; si segnala infine che il riferimento al rispetto della Costituzione appare pleonastico, perché ovvio; il comma 8-*bis* dell'articolo 13 prevede che con atto emanato ai sensi del ricordato articolo 7, comma 2, sono individuate le modalità con le quali acquisire i necessari pareri e nulla osta da parte degli organi competenti per le attività di ricostruzione, anche mediante apposita conferenza dei servizi; al riguardo, andrebbe valutato se la formulazione non consenta un'impropria "delegificazione" della normativa sulla conferenza dei servizi recata dalla legge n. 241 del 1990, da parte di una fonte atipica quali gli "atti" dei Commissari straordinari; con riferimento ai poteri dei commissari straordinari, si ricorda peraltro che, nella XVII Legislatura la Commissione parlamentare per la semplificazione, nel documento conclusivo dell'indagine conoscitiva sulle semplificazioni possibili nel superamento delle emergenze, approvato nella seduta del 24 febbraio 2016, aveva segnalato la necessità, a fronte delle criticità già allora frequentemente riscontrabili, di individuare una disciplina semplificata da applicare in maniera stabile ed uniforme in caso di eventi emergenziali – sia pure con riferimento specifico a quelli di protezione civile – graduando questi ultimi in base alla loro gravità (si dovrebbe insomma stabilire "a monte" in modo omogeneo a quali norme è possibile derogare in presenza di proclamazione di situazioni di emergenza);

ai 16 DPCM previsti dal provvedimento sono inoltre attribuiti in molti casi funzioni normative e comunque la definizione di aspetti rilevanti per l'attuazione della disciplina recata dal provvedimento; al riguardo si ricorda che tuttavia il DPCM rimane allo stato nell'ordinamento una "fonte atipica";

il provvedimento, nel testo presentato al Senato, non risulta corredato né della

relazione sull'analisi tecnico-normativa (ATN) né della relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione (AIR), nemmeno nella forma semplificata consentita dall'articolo 10 del regolamento in materia di AIR di cui al DPCM n. 169 del 2017; la relazione illustrativa non dà conto della sussistenza delle ragioni giustificative dell'esenzione dall'AIR previste dall'articolo 7 del medesimo regolamento;

formula, per la conformità ai parametri stabiliti dagli articoli 16-*bis* e 96-*bis* del Regolamento, la seguente condizione:

sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:

si provveda, per le ragioni esposte in premessa, a chiarire, anche attraverso l'approvazione di un idoneo atto di indirizzo, che l'"apposito provvedimento normativo" di cui all'articolo 5-*septies*, comma 3, avrà natura legislativa;

il Comitato osserva altresì:

sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:

valuti la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'opportunità di approfondire la formulazione degli articoli 1, comma 20, lettera *gg)*, numero 4 e 3, comma 1, lettera *a)*;

il Comitato formula infine le seguenti raccomandazioni:

provveda il Legislatore ad avviare una riflessione, ai fini della comprensione dei testi legislativi, su quale possa essere il numero massimo di lettere e, all'interno delle lettere, di numeri e di sottonumeri, in cui un singolo comma recante novelle a un testo legislativo può essere suddiviso (potrebbe essere ad esempio preso in considerazione un numero massimo di cinque lettere, a loro volta ripartite in non più di tre numeri e di tre sottonumeri);

provveda il Legislatore ad avviare una riflessione sulle procedure di nomina dei commissari straordinari che oramai appaiono sovente derogare al modello previsto dall'articolo 11 della legge n. 400 del 1988, anche considerando l'opportunità di una riforma di tale disposizione, ormai così poco attuata nella prassi;

provveda il Legislatore, alla luce delle criticità evidenziate con riferimento agli articoli 4, comma 3; 4-*ter*, comma 9; 7, comma 2; 13, comma 8-*bis*, ad avviare una riflessione sulla definizione di poteri e funzioni dei commissari straordinari anche prendendo in considerazione l'ipotesi, avanzata nella XVII Legislatura dalla Commissione parlamentare per la semplificazione nel documento conclusivo sull'indagine conoscitiva sulle semplificazioni possibili nel superamento delle emergenze, approvato il 24 febbraio 2016, di "codificare" in un testo legislativo tutte le disposizioni normative a cui i commissari straordinari in caso di emergenza possono derogare;

provveda il Legislatore ad avviare una riflessione sullo strumento del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, che allo stato rappresenta ancora – nonostante il suo frequente utilizzo nell'ordinamento – una fonte atipica, anche prendendo in considerazione l'ipotesi di un'integrazione, a tal fine, del contenuto della legge n. 400 del 1988."

Il Comitato approva la proposta di parere.

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 16-*BIS*, COMMA 6-*BIS*, DEL REGOLAMENTO

Deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché di semplificazione.
C. 1603-*bis*.
(Parere alla Commissione VII).

(Esame e conclusione – Parere con osservazioni).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Carlo SARRO, *relatore,* illustra sinteticamente i contenuti del provvedimento e formula la seguente proposta di parere:

"Il Comitato per la legislazione,

esaminato il disegno di legge n. 1603-*bis* e rilevato che:

sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:

l'articolo 1, comma 1, lettera *b)* prevede, nell'ambito della delega per il riordino del CONI, il coordinamento del testo delle disposizioni legislative vigenti, anche apportando le opportune modifiche "volte a garantire o migliorare la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa"; la medesima formulazione è utilizzata dall'articolo 5, comma 1, lettera *b)*, nell'ambito della delega per il riordino della professione di agente sportivo; al riguardo si ricorda che la Corte costituzionale ha affermato che "qualora la delega abbia ad oggetto [...] la revisione, il riordino e l'assetto di norme preesistenti, queste finalità giustificano un adeguamento della disciplina al nuovo quadro normativo complessivo, conseguito dal sovrapporsi, nel tempo, di disposizioni emanate in vista di situazioni ed assetti diversi. L'introduzione di soluzioni sostanzialmente innovative rispetto al sistema legislativo previgente è, tuttavia, ammissibile soltanto nel caso in cui siano stabiliti principi e criteri direttivi idonei a circoscrivere la discrezionalità del legislatore delegato" (Sentenze nn. 239 del 2003 e 170 del 2007); poiché il riferimento al miglioramento della coerenza giuridica, logica e sistematica sembra indicare la volontà di innovare la legislazione vigente appare quindi opportuno specificare ulteriormente il principio di delega;

l'articolo 1, comma 1, lettera *d)* include nell'ambito della delega la definizione degli ambiti di attività, tra gli altri, degli organismi sportivi; al riguardo andrebbe specificato a quali enti si faccia riferimento;

gli articoli 1, comma 2; 4, comma 2; 5, comma 2; 12, comma 3; 13, comma 3 e 14, comma 2, prevedono che qualora i termini per l'espressione dei pareri parlamentari scadano nei trenta giorni che precedono la scadenza dei rispettivi termini di delega o successivamente, tali termini siano prorogati per un periodo di novanta giorni (cd. "tecnica dello scorrimento"); si tratta di una norma procedurale presente in molti provvedimenti di delega e che – come segnalato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 261 del 2017 – pur consentendo di individuare comunque il termine di delega, presenta "una formulazione ed una struttura lessicale oggettivamente complessa"; al riguardo si ricorda che, in precedenti analoghe circostanze, il Comitato ha segnalato l'opportunità di prevedere, in luogo dello scorrimento del termine di delega, termini certi entro i quali il Governo deve trasmettere alle Camere gli schemi dei decreti legislativi (quali ad esempio, trenta, sessanta o novanta giorni prima della scadenza della delega);

l'articolo 2, comma 2, prevede che con regolamento siano stabilite le modalità di funzionamento dei centri sportivi scolastici; al riguardo potrebbe risultare opportuno chiarire se si faccia riferimento ad un unico regolamento adottato dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca ovvero a più regolamenti approvati da ogni istituzione scolastica;

alcune disposizioni del provvedimento recano come principi e criteri direttivi di delega enunciazioni che indicano piuttosto l'oggetto della delega in contrasto con il paragrafo 2, lettera *d)*, della circolare del Presidente della Camera del 20 aprile 2001 sulla formulazione tecnica dei testi legislativi; in particolare le lettera *c)* e *g)* del comma 1 dell'articolo 4 indicano tra i principi della delega in materia di riordino e riforma degli enti sportivi e professionistici dilettantistici, rispettivamente, tra le altre cose, la "definizione della [...] disciplina in materia assicurativa, previdenziale e fiscale" dei lavoratori sportivi e il

"riordino della disciplina della mutualità nello sport professionistico";

non appare chiaro cosa si intenda, all'articolo 4, comma 1, lettera *h)*, con l'espressione "riconoscimento giuridico della figura del laureato in scienze motorie e dei soggetti forniti di titoli equipollenti", dato che i titoli di studio richiamati sono già riconosciuti dall'ordinamento;

l'articolo 14, comma 1, lettera *b)*, numero 1), contiene la specificazione, con riferimento all'obbligo di utilizzo del casco, che tale obbligo "ai sensi della legislazione vigente è disposto soltanto per i minori di quattordici anni"; tale specificazione appare priva di contenuto normativo; essa, inoltre, non risulta esaustiva in quanto a legislazione vigente all'interno delle aree sciabili aventi più di tre piste, servite da almeno tre impianti di risalita, i comuni individuano nelle giornate in cui non si svolgono manifestazioni agonistiche, i tratti di pista da riservare, a richiesta, agli allenamenti di sci e snowboard agonistico e tutti coloro che frequentano tali aree devono essere muniti di casco protettivo omologato, ad eccezione dell'allenatore (articolo 2 della legge n. 363/2003);

il provvedimento, nel testo precedente allo stralcio, non risulta corredato né della relazione sull'analisi tecnico-normativa (ATN) né della relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione (AIR); la relazione illustrativa non dà conto della sussistenza delle ragioni giustificative dell'esenzione dall'AIR previste dall'articolo 7 del medesimo regolamento;

formula, alla luce dei parametri stabiliti dall'articolo 16-*bis* del Regolamento, le seguenti osservazioni:

valuti la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'opportunità di:

specificare ulteriormente i principi di delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *b)*; 5, comma 1, lettera *b)*;

chiarire, all'articolo 1, comma 1, lettera *d)*, quali enti siano ricompresi tra gli "organismi sportivi" citati;

evitare, agli articoli 1, comma 2; 4, comma 2; 5, comma 2; 12, comma 3; 13, comma 3 e 14, comma 2, il ricorso alla "tecnica dello scorrimento", individuando, in alternativa, un termine ultimo per la trasmissione alle Camere degli schemi di decreto legislativo (ad esempio sessanta giorni prima della scadenza del termine della delega);

chiarire, all'articolo 2, comma 2, se a disciplinare il funzionamento dei centri sportivi scolastici debba provvedere un regolamento unico adottato dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca ovvero più regolamenti approvati da ogni istituzione scolastica;

riformulare i principi di delega di cui all'articolo 4, comma 1, lettere *c)* e *g)*;

chiarire la formulazione dell'articolo 4, comma 1, lettera *h)*;

sopprimere, all'articolo 14, comma 1, lettera *b)*, numero 1), le parole: "che, ai sensi della legislazione vigente, è disposto soltanto per i minori di quattordici anni" ».

Il Comitato approva la proposta di parere.

La seduta termina alle 13.10.

COMMISSIONI RIUNITE

V (Bilancio, tesoro e programmazione) e VI (Finanze)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

DL 34/2019: Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi. C. 1807 Governo *(Seguito dell'esame e rinvio)* 9

ALLEGATO 1 (Proposte emendative approvate) 27

SEDE REFERENTE:

DL 34/2019: Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi. C. 1807 Governo *(Seguito dell'esame e rinvio)* 16

ALLEGATO 2 (Proposta emendativa riformulata nel corso della seduta, non posta in votazione) 39

SEDE REFERENTE

Martedì 11 giugno 2019. — Presidenza del presidente della V Commissione, Claudio BORGHI, indi della presidente della VI Commissione, Carla RUOCCO. — Intervengono la Viceministra per l'economia e le finanze Laura Castelli e il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico Davide Crippa.

La seduta comincia alle 10.40.

DL 34/2019: Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi. C. 1807 Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 10 giugno 2019.

Claudio BORGHI, *presidente*, comunica che, come preannunciato informalmente nella serata di ieri, le Presidenze ritengono inammissibili per estraneità di materia le seguenti proposte emendative dei relatori:

I Relatori 2.06, che esenta da imposte le somme corrisposte in esecuzione di sentenze di condanna della Corte europea dei diritti dell'uomo o conseguenti a forme di definizione stragiudiziale delle controversie previste dal Regolamento della Corte. Tali somme non sono pertanto considerate indennità tassabili ai sensi del Tuir;

I Relatori 17.09, che prevede modifiche all'articolo 93 del Codice della strada al fine di superare alcune problematiche applicative derivanti dal nuovo testo dell'articolo 93, come modificato dall'articolo 29-*bis*, comma 1, lettera *a)*, n. 1) del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132. In particolare la disposizione è volta ad estendere ai veicoli

immatricolati nella Repubblica di San Marino, nella Città del Vaticano, nella Confederazione elvetica e nel Principato di Monaco le disposizioni di cui al comma 1-*ter* in materia di circolazione di veicoli immatricolati nell'Unione europea o nello spazio economico europeo concessi in *leasing* o in locazione senza conducente. È inoltre diretta ad escludere dall'ambito applicativo delle nuove disposizioni, concernenti il divieto di circolazione dei veicoli immatricolati all'estero per chi ha stabilito la residenza in Italia da oltre sessanta giorni e dalle altre disposizioni introdotte in tema di esterovestizione ai sensi dei commi 1-*ter* e 1-quater dell'articolo 93, alcune specifiche fattispecie che, in ragione della loro natura, giustificano una deroga all'applicazione del nuovo e più restrittivo regime giuridico;

I Relatori 25.5, in quanto estende alle aziende per l'edilizia residenziale (IACP) gli obblighi di trasmissione al Ministero dell'economia e delle finanze (previsti dall'articolo 2, comma 222, della legge 23 dicembre 2009, n. 191), già previsti per gli enti inseriti nel conto economico della P.A. che utilizzano o detengono, a qualunque titolo, immobili di proprietà dello Stato o di proprietà di soggetti pubblici, dell'elenco identificativo dei predetti beni ai fini della redazione del rendiconto patrimoniale delle Amministrazioni pubbliche a valori di mercato;

I Relatori 26.29, in quanto interviene sulla disciplina introdotta dalla legge di bilancio per il 2019 che regola le modalità di erogazione di contributi da parte dello Stato a società a partecipazione pubblica, fino a 50 milioni di euro recanti la dicitura « comprensivo di IVA », sopprimendo la norma che ne prevede l'applicazione subordinatamente alla preventiva autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 395 della direttiva n. 112/2006/CE che detta norme relative alla disciplina comune dell'IVA;

I Relatori 36.013, in quanto reca norme in materia di assicurazione RC auto, estendendo l'operatività di alcune misure premiali in favore dei conducenti virtuosi;

I Relatori 49.045, che interviene sulle funzioni di ENIT disciplinate dall'articolo 16, comma 2 del decreto-legge n. 83 del 2012, prevedendo che ENIT stesso affidi in concessione, a soggetti qualificati, le attività di realizzazione, distribuzione di una carta di pagamento denominata « carta del turista »;

I Relatori 49.046, che prevede la nomina di un Commissario straordinario per la realizzazione degli interventi inerenti al campionato europeo di calcio UEFA Euro 2020 e ne disciplina funzioni e facoltà.

Le Presidenze sottopongono, infine, all'attenzione delle Commissioni l'articolo aggiuntivo 41.010 dei Relatori, che, pur non essendo strettamente riconducibile alle finalità del provvedimento, appare meritevole di esame, in quanto interviene in materia di benefici previdenziali riconosciuti ai lavoratori esposti all'amianto, estendendo il diritto alla pensione di inabilità (conseguibile con un requisito contributivo di almeno 5 anni) anche ai lavoratori e agli ex lavoratori che risultano ammalati con patologia asbesto correlata accertata e riconosciuta a norma di legge, compresi: i lavoratori e gli ex lavoratori che in seguito alla cessazione del rapporto di lavoro, siano transitati in una gestione previdenziale diversa dall'INPS, compresi coloro che per effetto della ricongiunzione contributiva non possano far valere contribuzione nell'AGO (Assicurazione generale obbligatoria); i titolari del sussidio di accompagnamento alla pensione che entro il 2020 optano per la pensione di inabilità.

Ove i gruppi concordino, si potrebbe procedere all'esame della predetta proposta emendativa.

Silvia FREGOLENT (PD) concorda sul fatto che l'articolo aggiuntivo 41.010 dei Relatori tratti di un tema molto sensibile. Rileva che finora i criteri di ammissibilità adottati per il decreto-legge in esame sono stati estremamente ampi, come è accaduto

ad esempio per gli articoli della proposta di legge sulle semplificazioni fiscali C. 1074 confluiti nel provvedimento. Auspica quindi che anche per le proposte emendative riguardanti Radio Radicale possano essere adottati criteri altrettanto ampi.

Andrea MANDELLI (FI) dichiara il parere favorevole del gruppo di Forza Italia sulla possibilità di procedere all'esame dell'articolo aggiuntivo 41.010 dei Relatori ed auspica che anche per le altre proposte emendative vengano utilizzati analoghi criteri di giudizio. Ci sono infatti temi che toccano la sensibilità di qualcuno e temi che toccano la sensibilità di altri. Ritiene che al riguardo le opposizioni siano state poco ascoltate.

Claudio BORGHI, *presidente*, assicura che i criteri di giudizio relativi all'ammissibilità delle proposte emendative sono sempre stati ragionevolmente ampi e sono stati sempre gli stessi. In particolare, quando ci si è trovati di fronte a temi sensibili, si è fatto ricorso al giudizio dei gruppi parlamentari componenti la Commissione e, nel caso degli emendamenti riguardanti Radio Radicale, come è noto, l'unanimità richiesta non è stata raggiunta.

Roberto GIACHETTI (PD) sottolinea che le osservazioni fatte dai colleghi non si riferivano al sistema di valutazione dell'ammissibilità messo in atto dalle Presidenze, quanto piuttosto al concorso delle forze politiche. Auspica quindi che si possa tener conto anche di altre esigenze, reali e drammatiche quanto quelle dei lavoratori esposti all'amianto.

Claudio BORGHI, *presidente*, comunica che, non essendovi obiezioni, si procederà all'esame dell'articolo aggiuntivo 41.010 dei Relatori. Comunica altresì che gli articoli aggiuntivi Gusmeroli 14.04 e Ruocco 14.05 sono stati ritirati.

Raphael RADUZZI (M5S), *relatore per la V Commissione*, chiede di conoscere il termine di presentazione dei ricorsi avverso la pronuncia di inammissibilità avente ad oggetto le proposte emendative dei relatori.

Claudio BORGHI, *presidente*, comunica che il termine per i ricorsi è fissato per le ore 18 della giornata odierna.

Luigi MARATTIN (PD) chiede di sapere se il Governo e i relatori abbiano intenzione di presentare ulteriori proposte emendative.

Giulio CENTEMERO (Lega), *relatore per la VI Commissione*, avverte che con ogni probabilità i relatori presenteranno una ulteriore proposta emendativa.

Stefano FASSINA (LeU) invita i relatori ed anche il Governo a fornire la relazione tecnica e quella illustrativa dell'emendamento 38.39 dei Relatori, emendamento molto complesso, nel quale vi sono, a suo avviso, alcuni punti poco chiari.

Raphael RADUZZI (M5S), *relatore per la V Commissione*, si riserva di fornire quanto prima le relazioni richieste dal collega Fassina.

Giulio CENTEMERO (Lega), *relatore per la VI Commissione*, con riferimento alle proposte emendative presentate all'articolo 14, anche a nome del relatore per la V Commissione, esprime parere favorevole sugli emendamenti Boldi 14.4 e Trano 14.2, a condizione che siano riformulati nei termini riportati in allegato *(vedi allegato 1)*.

Con riferimento alle proposte emendative presentate all'articolo 15, anche a nome del relatore per la V Commissione, formula un invito al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, sugli articoli aggiuntivi Prestigiacomo 15.04, 15.05 e 15.01, propone l'accantonamento dell'articolo aggiuntivo Bianchi 15.020 ed esprime parere favorevole sugli identici articoli aggiuntivi Gusmeroli 15.034 e Ruocco 15.033 nonché sugli identici articoli aggiuntivi Ruocco 15.035 e Gusmeroli 15.036.

La Viceministra Laura CASTELLI concorda i pareri espressi dai relatori.

Claudio BORGHI, *presidente*, avverte che l'articolo aggiuntivo Bianchi 15.020 è accantonato.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli articoli aggiuntivi Prestigiacomo 15.04, 15.05 e 15.01 e approvano gli identici articoli aggiuntivi Gusmeroli 15.034 e Ruocco 15.033 nonché gli identici articoli aggiuntivi Ruocco 15.035 e Gusmeroli 15.036 *(vedi allegato 1)*.

Giulio CENTEMERO (Lega), *relatore per la VI Commissione*, passando all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 16, anche a nome del relatore per la V Commissione, esprime parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Molinari 16.01. Avverte, altresì, che l'articolo aggiuntivo Trano 16.045 è stato ritirato dai presentatori. Formula inoltre un invito al ritiro, altrimenti esprimendo parere contrario, sugli identici articoli aggiuntivi Gebhard 16.08, Pastorino 16.030 e Ciaburro 16.060, nonché sugli articoli aggiuntivi Ungaro 16.015, Pastorino 16.017, Schullian 16.021, Zucconi 16.047 e Boschi 16.033. Esprime, altresì, parere favorevole sugli identici articoli aggiuntivi Fornaro 16.022, D'Alessandro 16.025 e Golinelli 16.042, a condizione che siano riformulati nei termini riportati in allegato *(vedi allegato 1)*. Esprime quindi parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Trano 16.045, a condizione che lo stesso sia riformulato nel medesimo testo dell'articolo aggiuntivo Molinari 16.01 *(vedi allegato 1)*, ed esprime parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Trano 16.053.

La Viceministra Laura CASTELLI concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

Le Commissioni approvano gli identici articoli aggiuntivi Molinari 16.01 e Trano 16.054, come riformulato *(vedi allegato 1)*.

Luca PASTORINO (LeU) esprime rammarico per il parere contrario espresso sull'articolo aggiuntivo a sua prima firma 16.030, osservando come il corollario naturale della introduzione della fatturazione elettronica dovrebbe essere rappresentato da un intervento di reale semplificazione degli adempimenti comunicativi previsti a carico degli operatori.

La Viceministra Laura CASTELLI segnala che la contrarietà del Governo sugli identici articolo aggiuntivi Gebhard 16.08, Pastorino 16.030 e Ciaburro 16.060, aventi ad oggetto l'abolizione delle comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche sul valore aggiunto, si basa su prevalenti ragioni di merito, fermo restando che dalla attuazione delle stesse proposte emendative potrebbero anche determinare potenziali effetti in termini di minor gettito per l'erario.

Luigi MARATTIN (PD) chiede alla rappresentante del Governo elementi di maggior dettaglio in merito alla presunta perdita di gettito riconducibile alle proposte emendative in commento, fermo restando che l'introduzione della fatturazione elettronica dovrebbe naturalmente comportare la soppressione dei vari obblighi di comunicazione attualmente previsti a carico degli operatori.

La Viceministra Laura CASTELLI precisa che, allo stato, la contrarietà del Governo sulle citate proposte emendative costituisce il frutto di una scelta politica ponderata, ricordando come il tema della abolizione delle comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche ai fini IVA è stato già ampiamente dibattuto presso la competente VI Commissione finanze della Camera in occasione dell'esame della proposta di legge Ruocco C. 1074 in materia di semplificazione fiscale, laddove a suo avviso è stato raggiunto il più avanzato punto di compromesso in materia. Fa peraltro presente che intenzione del Governo è quella di mantenere costante la sua attenzione sul predetto tema, nell'ottica di pervenire in un prossimo futuro alla individuazione delle soluzioni auspicate.

Luca PASTORINO (LeU), nel prendere atto delle posizioni testé espresse dalla rappresentante del Governo, confida che sul tema in argomento possa giungersi in tempi rapidi ad una soluzione positiva.

Silvia FREGOLENT (PD) ricorda che il tema della abolizione delle comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche ai fini IVA è stato oggetto di specifiche richieste formulate, nel corso delle audizioni svolte sul provvedimento in esame, in particolare dalle piccole e medie categorie, tanto più in considerazione del fatto che la fatturazione elettronica, oltre ad essere uno strumento assai utile di contrasto all'evasione fiscale, dovrebbe altresì implicare l'adozione di misure finalizzate ad assicurare una effettiva semplificazione degli adempimenti previsti a carico dei contribuenti. Auspicando un supplemento di istruttoria da parte del Governo, preannunzia quindi sulla materia la presentazione di un apposito ordine del giorno in Assemblea.

Andrea MANDELLI (FI) si dichiara non soddisfatto dalle dichiarazioni rese dalla rappresentante del Governo nella seduta odierna, tenuto conto che le istanze al riguardo formulate dai soggetti interessati nel corso delle audizioni svolte sul provvedimento in esame appaiono difficilmente non condivisibili, giacché il tema in oggetto riveste una indubbia rilevanza e, come tale, richiederebbe l'individuazione di soluzioni efficaci e concrete. In tale contesto, considera la presentazione di un ordine del giorno in Assemblea un utile punto di avvio, fermo restando che, a suo giudizio, rimane imprescindibile sul tema un impegno diretto da parte del Governo.

Gian Mario FRAGOMELI (PD) evidenzia come, già a partire dagli interventi contemplati dalla delega fiscale avviati sul finire del 2014, la realizzazione di un'efficace politica di *tax compliance* richiederebbe la contestuale adozione di misure di semplificazione in materia di comunicazione dei dati attualmente richiesti agli operatori del settore. In tale quadro, ritiene indispensabile, a seguito dell'introduzione della fatturazione elettronica, procedere nella direzione auspicata, in modo tale da ridurre il più possibile gli adempimenti gravanti sui contribuenti, ciò anche in ragione del fatto che oramai l'Agenzia delle entrate esercita un monitoraggio pressoché totale sui dati relativi alle operazioni IVA.

Alberto Luigi GUSMEROLI (Lega) si limita a rammentare che, in occasione dell'esame della proposta di legge Ruocco C. 1074 in materia di semplificazione fiscale, si era comunque condivisa l'opportunità di considerare il 2019 come un anno ancora di sperimentazione, prima di valutare concretamente l'eventuale superamento dell'attuale regime di comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche sul valore aggiunto. In tale contesto, ritiene comunque condivisibile la presentazione di un apposito ordine del giorno in Assemblea in materia.

Giovanni CURRÒ (M5S) fa presente che obiettivo condiviso dalle forze politiche è quello di pervenire alla progressiva eliminazione della comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche sul valore aggiunto, fermo restando che già esistono dichiarazioni precompilate che in qualche modo possono rappresentare un sussidio per le imprese tenute agli adempimenti.

Gianluca BENAMATI (PD) ritiene essenziale ridurre quanto più possibile gli aggravi a carico delle aziende, giacché anche gli obblighi di comunicazione si traducono di fatto in una sorta di tassa occulta. Segnala infatti che, a seguito della introduzione della fatturazione elettronica, era lecito attendersi una riduzione degli obblighi accessori a carico delle aziende. Pur considerando condivisibile la presentazione in Assemblea di uno specifico ordine del giorno, ritiene tuttavia indispensabile che sul tema in esame venga formalmente acquisito l'impegno diretto da parte del Governo, laddove invece la posizione espressa oggi dalla Viceministra Castelli lascia piuttosto trasparire una

mancanza di volontà reale a procedere in tempi brevi nella direzione di una effettiva semplificazione fiscale a beneficio dei contribuenti.

Le Commissioni respingono gli identici articoli aggiuntivi Gebhard 16.08, Pastorino 16.030 e Ciaburro 16.060.

Massimo UNGARO (PD), nell'illustrare l'articolo aggiuntivo 16.015 a sua prima firma, in materia di riduzione dell'IVA sui prodotti igienici femminili, ricorda che tale tema era già stato affrontato recentemente dalla Commissione finanze e dall'Assemblea in occasione dell'esame della proposta di legge n. 1074, in materia di semplificazione fiscale. Ricorda che in quella occasione il Governo ha bocciato tutte le proposte emendative presentate dalle opposizioni, ribadendo che il tema restava comunque una priorità politica dell'Esecutivo. Segnala che, relativamente alla riduzione dei costi dei prodotti igienici femminili, altri Paesi europei hanno fatto notevoli passi in avanti, alcuni anche azzerando l'IVA su tali prodotti. Fa presente, inoltre, che il tema della riduzione dell'IVA sui prodotti igienici femminili si inserisce in quello più ampio della cosiddetta « tassazione rosa ». Rileva, infatti, che le donne sono costrette in molti casi a sostenere spese maggiori rispetto agli uomini, nonostante ricevano mediamente stipendi più bassi rispetto ai colleghi di sesso maschile. Chiede, pertanto, quale sia la ragione che impedisce al Governo di affrontare seriamente questo tema.

Silvia FREGOLENT (PD) ricorda che in occasione dell'esame della proposta di legge n. 1074 l'Assemblea aveva approvato all'unanimità un ordine del giorno che impegnava il Governo a ridurre l'IVA sui prodotti igienici femminili. Auspica, pertanto, che il Governo voglia dare seguito a tale ordine del giorno. Segnala, inoltre, che è dimostrato che una maggiore attenzione al mondo femminile, che è lo scopo dell'articolo aggiuntivo Ungaro 16.015, può avere effetti anche in termini di incremento del prodotto interno lordo. Pertanto, auspica che la proposta emendativa in esame trovi il consenso di tutti i gruppi parlamentari.

Stefania PRESTIGIACOMO (FI) chiede alla rappresentante del Governo di chiarire come l'Esecutivo intenda affrontare il tema sollevato dall'articolo aggiuntivo Ungaro 16.015, anche alla luce del fatto che in occasione della discussione della proposta di legge n. 1074 la Presidente della Commissione finanze, onorevole Ruocco, aveva assicurato che l'argomento sarebbe stato affrontato in occasione dell'esame del decreto-legge sulla crescita.

La Viceministra Laura CASTELLI, nell'assicurare che la contrarietà del Governo non riguarda il merito della proposta emendativa, segnala che al momento non vi è una disponibilità di risorse finanziarie tale da permettere di ridurre l'IVA sui prodotti igienici femminili.

Luca PASTORINO (LeU), preso atto della mancanza di risorse evidenziata dalla Viceministra Castelli, chiede che la rappresentante del Governo assicuri che il tema della riduzione dell'IVA sui prodotti igienici femminili sarà affrontato con la prossima legge di bilancio.

Massimo UNGARO (PD) ritiene che l'intervento della Viceministra Castelli evidenzi che la parità tra i sessi e le misure a favore dei giovani non rappresentano una priorità per questo Governo. Fa presente, infatti, che le proposte emendative delle opposizioni recanti misure a favore delle donne e dei giovani sono state bocciate con la giustificazione che non vi sono risorse finanziarie disponibili, mentre per altri interventi nell'interesse delle categorie meno disagiate le risorse finanziarie sono state trovate.

La Viceministra Laura CASTELLI, nell'osservare che neanche i Governi precedenti avevano trovato risorse per la riduzione dell'IVA sui prodotti igienici femminili, fa presente che non si può impostare una programmazione economica, che

comporta oneri elevati, nel mese di giugno. In proposito, evidenzia che la sede più opportuna per una misura come quella proposta dall'articolo aggiuntivo Ungaro 16.015 è la legge di bilancio. Nel ricordare che il provvedimento in esame è stato impostato dal Governo con la collaborazione delle associazioni di categoria, riconosce che il tema posto dall'articolo aggiuntivo Ungaro 16.015 è importante, ma non si dice sicura che una riduzione dell'IVA comporterà automaticamente una riduzione dei prezzi dei prodotti igienici femminili. In proposito, fa presente che il tema della famiglia è fondamentale per il Governo, ma occorre affrontarlo con l'obiettivo di una reale riduzione dei prezzi.

Andrea MANDELLI (FI), associandosi alla richiesta formulata precedentemente dall'onorevole Prestigiacomo, chiede alla Viceministra Castelli di chiarire come il Governo intenda affrontare il tema sollevato dall'articolo aggiuntivo Ungaro 16.015, anche alla luce delle rassicurazioni date dalla Presidente della Commissione finanze, onorevole Ruocco, in occasione dell'esame della proposta di legge n. 1074.

Silvia FREGOLENT (PD) innanzitutto segnala che, a differenza di quanto affermato dalla Viceministra Castelli, secondo cui si possono prevedere spese solo in occasione della legge di bilancio, il decreto-legge in esame comporta già degli oneri che il Governo ha provveduto a coprire. Inoltre, considerato che secondo la Viceministra la riduzione dell'IVA non comporterà necessariamente una riduzione dei prezzi dei prodotti igienici femminili, ritiene che il Governo non dovrebbe avere alcuna remora a consentire l'incremento dell'IVA come previsto dalle vigenti clausole di salvaguardia, poiché, in base alle parole della Viceministra, la riduzione o l'aumento dell'IVA non comporterebbe riflessi sul prezzo dei prodotti. Osserva, infine, che il Governo ha trovato le necessarie risorse finanziarie per nominare un Ministro della famiglia, ma non trova risorse adeguate per dare attuazione alle misure proposte dalle opposizioni in favore della famiglia.

Gianluca BENAMATI (PD), considerando che l'intervento della Viceministra Castelli esprime la posizione del Governo sul tema sollevato dall'articolo aggiuntivo Ungaro 16.015, ritiene che dalle parole della Viceministra si possa ricavare la vera lettura del provvedimento in esame. Segnala, infatti, che dall'intervento della Viceministra emerge che nel provvedimento non sono previste le risorse finanziarie necessarie a consentire una reale crescita del Paese, che si trova attualmente in una fase di stagnazione a causa delle scelte dell'attuale Governo. Ricorda che il provvedimento in esame era atteso dalle imprese del nostro Paese, che auspicavano una notevole iniezione di risorse finanziarie nel sistema. Tuttavia, ritiene che il decreto-legge in esame contenga solo piccoli interventi (peraltro copiati dalle iniziative dei Governi precedenti), rispetto ai quali sono previste scarse risorse finanziarie, non in grado di far ripartire la crescita economica del nostro Paese.

Gian Mario FRAGOMELI (PD), contestando quanto affermato dalla Viceministra Castelli, ritiene che se il provvedimento in esame non riguarda misure che comportano oneri rilevanti, allora non dovrebbe contenere neanche il cosiddetto « superammortamento ». Ritiene, inoltre, che, se il Governo avesse valutato meritevole il tema sollevato con l'articolo aggiuntivo Ungaro 16.015, avrebbe potuto sostenerlo fissando al 2020 l'entrata in vigore dello stesso e rinviando alla legge di bilancio il compito di trovare le necessarie risorse finanziarie.

Francesca Anna RUGGIERO (M5S), associandosi all'intervento della Viceministra Castelli, ritiene che la riduzione dell'IVA potrebbe non comportare automaticamente la riduzione dei prezzi dei prodotti igienici femminili. In proposito, ritiene più opportuno trovare un modo per garantire che tutte le donne abbiano accesso a tali prodotti, che rappresentano beni di prima necessità. Pertanto, ritiene sia necessaria una compartecipazione dello Stato alla spesa relativa a tali beni in favore delle

donne con difficoltà finanziarie, prevedendo al contempo un migliore smaltimento di questi prodotti che consenta di abbattere i costi relativi allo stesso smaltimento.

Luca PASTORINO (LeU) ricorda che la proposta di legge Ruocco C. 1074 in materia di semplificazione fiscale prevedeva, nel suo testo iniziale, agevolazioni fiscali per i prodotti destinati alle donne e all'infanzia, che, nel testo definitivo, sono state espunte. Chiede quindi alla rappresentante del Governo di assumere un impegno per l'inserimento di dette agevolazioni nella prossima legge di bilancio.

Massimo UNGARO (PD), rispondendo all'onorevole Ruggiero, che ha sottolineato come i prodotti per l'igiene femminile siano beni di prima necessità, segnala la mancanza di coerenza dell'attuale maggioranza, la quale non fa discendere alcuna conseguenza, in termini di trattamento fiscale, dal riconoscimento di tale carattere di bene di prima necessità. In ordine poi all'asserita mancanza di copertura dell'articolo aggiuntivo a sua prima firma 16.015, osserva come la maggioranza riesca a trovare risorse finanziarie per gli interventi che giudica prioritari, come i condoni e i prepensionamenti. Ritiene infine che una riduzione dell'aliquota IVA avrà necessariamente una conseguenza in termini di riduzione del prezzo finale del prodotto, anche se non esattamente corrispondente alla riduzione dell'imposta dovuta.

Gian Mario FRAGOMELI (PD), in relazione a quanto emerso nel dibattito relativo all'articolo aggiuntivo Ungaro 16.015, ritiene che il presente provvedimento abbia lo scopo di preparare gli italiani all'aumento dell'IVA, sostenendo che detto aumento avrà un impatto quasi nullo sul livello dei prezzi.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli articoli aggiuntivi Ungaro 16.015 e Pastorino 16.017.

Carla RUOCCO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta pomeridiana già convocata per le ore 15.30.

La seduta termina alle 12.05.

SEDE REFERENTE

Martedì 11 giugno 2019. — Presidenza del presidente della V Commissione, Claudio BORGHI. — Interviene la Viceministra per l'economia e le finanze Laura Castelli.

La seduta comincia alle 15.40.

DL 34/2019: Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi. C. 1807 Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella odierna seduta antimeridiana.

Claudio BORGHI, *presidente*, comunica che il deputato Erik Umberto Pretto sottoscrive l'emendamento 43.2 Comaroli. Avverte inoltre che la deputata Faro ritira l'emendamento a propria firma 22.2; il deputato Zolezzi ritira l'emendamento a propria firma 26.5; il deputato Invidia ritira l'emendamento a propria firma 32.12; la deputata Andreuzza ritira l'emendamento a propria firma 34.4; il deputato Bellachioma ritira l'emendamento a sua prima firma 23.7; la deputata Bordonali ritira la proposta emendativa a sua prima firma 30.037; la deputata Lucchini ritira l'emendamento a sua prima firma 47.4; il deputato D'Uva ritira la proposta emendativa a sua prima firma 34.08.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli articoli aggiuntivi Schullian 16.021, Zucconi 16.047 e Boschi 16.033.

Claudio BORGHI, *presidente*, prende atto che i rispettivi presentatori accettano

la riformulazione – proposta dai relatori nella odierna seduta antimeridiana e condivisa dalla rappresentante del Governo – degli identici articoli aggiuntivi Fornaro 16.022, D'Alessandro 16.025 e Golinelli 16.042.

Le Commissioni, con distinte votazioni, approvano gli identici articoli aggiuntivi Fornaro 16.022, D'Alessandro 16.025 e Golinelli 16.042, nel testo riformulato *(vedi allegato 1)*, nonché l'articolo aggiuntivo Trano 16.053 *(vedi allegato 1)*.

Claudio BORGHI, *presidente*, prende atto che i presentatori accettano la riformulazione – proposta dai relatori nella odierna seduta antimeridiana e condivisa dalla rappresentante del Governo – dell'emendamento Trano 14.2, che risulta quindi riformulato in un testo identico all'emendamento Boldi 14.4.

Le Commissioni approvano gli identici emendamenti Boldi 14.4 e Trano 14.2, così come riformulato *(vedi allegato 1)*.

Raphael RADUZZI (M5S), *relatore per la V Commissione*, anche a nome del relatore per la VI Commissione, passando all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 19 ed ancora oggetto di accantonamento, formula un invito al ritiro, altrimenti esprimendo parere contrario, sull'articolo aggiuntivo Foti 19.05, mentre esprime parere favorevole sugli identici articoli aggiuntivi Gusmeroli 19.011 e Ruocco 19.010.

La Viceministra Laura CASTELLI esprime parere conforme a quello del relatore.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono l'articolo aggiuntivo Foti 19.05 ed approvano gli identici articoli aggiuntivi Gusmeroli 19.011 e Ruocco 19.010 *(vedi allegato 1)*.

Giulio CENTEMERO (Lega), *relatore per la VI Commissione*, anche a nome del relatore per la V Commissione, passando all'esame delle proposte emendative riferite gli articoli 20 e 22 ed ancora oggetto di accantonamento, propone di mantenere accantonati gli identici emendamenti Ciaburro 20.1, Pastorino 20.2, Mandelli 20.3, Gebhard 20.4 e Faro 20.5. Formula invece un invito al ritiro, altrimenti esprimendo parere contrario, sugli articoli aggiuntivi Lupi 20.01 e Fregolent 20.05. Esprime, infine, parere favorevole sull'emendamento Faro 22.3, a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato *(vedi allegato 1)* mentre formula un invito al ritiro, altrimenti esprimendo parere contrario, sull'emendamento Epifani 22.6.

La Viceministra Laura CASTELLI esprime parere conforme a quello del relatore.

Claudio BORGHI, *presidente*, avverte che gli identici emendamenti Ciaburro 20.1, Pastorino 20.2, Mandelli 20.3, Gebhard 20.4 e Faro 20.5 sono pertanto da intendersi ancora accantonati.

Le Commissioni respingono l'articolo aggiuntivo Lupi 20.01.

Luigi MARATTIN (PD) illustra le finalità dell'articolo aggiuntivo Fregolent 20.05, di cui è cofirmatario, volto ad estendere l'ambito temporale di applicazione del credito d'imposta in formazione 4.0, che rappresenta un tassello di fondamentale importanza, complementare alle misure di adeguamento dello *stock* di capitale delle imprese contenute nel piano meglio noto come *Industria 4.0*.

Massimo UNGARO (PD) chiede delucidazioni circa le ragioni sottostanti il parere contrario espresso sull'articolo aggiuntivo Fregolent 20.05, che appare invece ispirato da finalità di assoluto buon senso, posto che nell'ambito del presente provvedimento risultano del tutto carenti misure volte a favorire un reale investimento nella formazione professionale degli addetti al sistema industriale italiano.

Gianluca BENAMATI (PD) osserva che il credito d'imposta in formazione 4.0 costituisce l'esempio di una lungimirante politica industriale messa in campo dai Governi della scorsa legislatura, che ha prodotto risultati assai incoraggianti, consentendo al contempo di ridurre significativamente il *gap* dell'Italia rispetto a Paesi quali la Germania e la Francia, valorizzando in particolare uno dei principali pilastri dell'economia italiana, vale a dire l'industria manifatturiera. Ricorda che l'adozione nella scorsa legislatura del piano *Industria 4.0* è stato il frutto di un lavoro molto intenso svolto dal Parlamento, anche all'esito di un'ampia indagine conoscitiva orientata a predisporre le condizioni ottimali per l'ulteriore sviluppo della manifattura italiana, in particolare concentrando l'attenzione sul nesso tra processi, da un lato, di automazione industriale e, dall'altro, di digitalizzazione delle attività lavorative. Evidenzia come, in tale contesto complessivo, appare quindi del tutto centrale l'investimento realizzato dalle imprese nella formazione professionale degli addetti ai comparti più innovativi, mentre il Governo con le sue scelte dimostra ancora una volta di non essere realmente interessato all'adozione di misure utili alla complessiva crescita economica del nostro Paese.

Pietro Carlo PADOAN (PD), intervenendo sull'articolo aggiuntivo Fregolent 20.05, in relazione al quale i suoi colleghi hanno già illustrato le importanti misure per la crescita in esso contenute, invita il Governo a non lasciarsi sfuggire, almeno per una volta, l'occasione per essere coerente.

Richiamando quanto dichiarato dal Ministro Tria, nel corso dell'informativa urgente appena svoltasi in Assemblea, e cioè che l'Italia rispetterà gli obblighi imposti dall'Unione europea essenzialmente riducendo le risorse e restringendo ulteriormente lo spazio fiscale del Paese – senza voler entrare nel merito delle affermazioni rese – ritiene che, per rendere compatibile tale impostazione con la ricerca di una maggiore crescita, il Governo debba decidere quali misure finanziare. Rammenta, a tale proposito, che nella precedente legislatura il presidente Borghi sollecitava l'Esecutivo a insistere sulle voci di spesa che hanno un alto moltiplicatore, soprattutto nel medio termine.

Ribadisce quindi che le misure contenute nell'articolo aggiuntivo Fregolent 20.05 porterebbero alla crescita del sistema produttivo nazionale.

Gian Mario FRAGOMELI (PD) evidenzia che la formazione è un elemento fondamentale per accrescere la produttività di un sistema economico, e in particolare di quello italiano che è basato su piccole e medie imprese. Rilevato che l'Italia ha un *gap* rispetto agli altri Paesi europei sia in termini di PIL che in termini di produttività, sottolinea la necessità di investire non solo sull'efficientamento dei macchinari a disposizione delle imprese, ma anche sulla formazione del personale. Rileva, infatti, che in assenza di tale investimenti non si potrà colmare il *gap* principale dell'Italia rispetto agli altri Stati europei sul piano della produttività. Invita, pertanto, i relatori e il Governo a rivedere il parere espresso sull'articolo aggiuntivo Fregolent 20.05.

Pietro NAVARRA (PD) sottolinea che l'Italia tradizionalmente investe poche risorse sul principale fattore di sviluppo economico rappresentato dal capitale umano. Ritiene che l'introduzione del credito d'imposta nella formazione 4.0, alla quale mira l'articolo aggiuntivo in esame, sia necessaria per evitare che, in assenza di un adeguato investimento nella formazione del personale, le risorse spese per incrementare la capacità tecnologica delle aziende siano sostanzialmente vanificate.

Le Commissioni respingono l'articolo aggiuntivo Fregolent 20.05.

Marialuisa FARO (M5S) accetta la riformulazione dell'emendamento a sua prima firma 22.3.

Le Commissioni approvano l'emendamento Faro 22.3, come riformulato *(vedi allegato 1)*.

Luca PASTORINO (LeU), intervenendo sull'emendamento Epifani 22.6 di cui è cofirmatario, ne richiama la finalità di provvedere, sulla base dell'articolo 20 della cosiddetta legge Madia, alla stabilizzazione del personale non dirigenziale degli enti locali che abbia prestato almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni, nelle zone del cratere. Chiede pertanto per quali motivi i relatori e il Governo abbiano formulato un invito al ritiro.

La Viceministra Laura CASTELLI fa presente che su tale emendamento vi è la contrarietà del Dipartimento della funzione pubblica.

Luigi MARATTIN (PD) lamenta il fatto che la rappresentante del Governo, in questa, come in altre occasioni, non abbia fornito in realtà alcuna spiegazione sui motivi di merito posti alla base del parere contrario espresso dal Governo sulle proposte emendative in esame.

La Viceministra Laura CASTELLI propone di accantonare l'emendamento Epifani 22.6 al fine di poter acquisire ulteriori elementi istruttori dal Dipartimento della funzione pubblica.

Luca PASTORINO (LeU) concorda con la proposta di accantonamento avanzata dalla Viceministra Castelli.

Claudio BORGHI, *presidente*, dispone l'accantonamento dell'emendamento Epifani 22.6.

Giulio CENTEMERO (Lega), *relatore per la VI Commissione*, propone di mantenere accantonati gli emendamenti Varrica 23.3, Bellachioma 23.8, gli identici emendamenti Lucaselli 23.2 e Giacomoni 23.6, nonché gli identici emendamenti Comaroli 23.1 e Gusmeroli 23.4.

Passando agli emendamenti riferiti all'articolo 24, propone di mantenere accantonato l'emendamento Daga 24.3 e formula un invito al ritiro, altrimenti esprimendo parere contrario, dell'articolo aggiuntivo Navarra 24.06.

La Viceministra Laura CASTELLI esprime parere conforme a quello dei relatori.

Claudio BORGHI, *presidente*, avverte che gli emendamenti Varrica 23.3, Bellachioma 23.8, gli identici emendamenti Lucaselli 23.2 e Giacomoni 23.6, gli identici emendamenti Comaroli 23.1 e Gusmeroli 23.4, nonché l'emendamento Daga 24.3 sono pertanto da intendersi ancora accantonati.

Le Commissioni respingono l'articolo aggiuntivo Navarra 24.06.

Giulio CENTEMERO (Lega), *relatore per la VI Commissione*, passando alle proposte emendative riferite all'articolo 26, avverte che l'emendamento Zolezzi 26.5 è stato ritirato. Esprime parere favorevole sull'emendamento Gusmeroli 26.1, purché sia riformulato nei termini riportati in allegato *(vedi allegato 1)*; formula un invito al ritiro, altrimenti esprimendo parere contrario, degli emendamenti Labriola 26.14 e 26.6; esprime parere favorevole sugli identici emendamenti Benvenuto 26.7 e Pettarin 26.18, purché siano riformulati nei termini riportati in allegato *(vedi allegato 1)*. Propone di mantenere temporaneamente accantonati gli identici emendamenti Comaroli 26.2 e Gusmeroli 26.16. Esprime, inoltre, parere favorevole sugli identici articoli aggiuntivi Ruocco 26.022 e Gusmeroli 26.024, purché siano riformulati nei termini riportati in allegato *(vedi allegato 1)*, nonché sugli identici articoli aggiuntivi Ruocco 26.023 e Gusmeroli 26.025, purché siano riformulati nei termini riportati in allegato *(vedi allegato 1)*.

La Viceministra Laura CASTELLI esprime parere conforme a quello dei relatori.

Claudio BORGHI, *presidente*, prende atto che i presentatori dell'emendamento Gusmeroli 26.1 ne accettano la riformulazione.

Le Commissioni, con distinte votazioni, approvano l'emendamento Gusmeroli 26.1, nel testo riformulato *(vedi allegato 1)* e respingono gli emendamenti Labriola 26.14 e 26.6.

Claudio BORGHI, *presidente*, prende atto che i presentatori degli identici emendamenti Benvenuto 26.7 e Pettarin 26.18 accettano la riformulazione dei rispettivi emendamenti.

Le Commissioni approvano gli identici emendamenti Benvenuto 26.7 e Pettarin 26.18, nel testo riformulato *(vedi allegato 1)*.

Claudio BORGHI, *presidente*, prende atto che i presentatori degli identici articoli aggiuntivi Ruocco 26.022 e Gusmeroli 26.024, nonché degli identici articoli aggiuntivi Ruocco 26.023 e Gusmeroli 26.025 accettano le riformulazioni proposte dai relatori.

Le Commissioni, con distinte votazioni, approvano gli identici articoli aggiuntivi Ruocco 26.022 e Gusmeroli 26.024, nel testo riformulato *(vedi allegato 1)* e gli identici articoli aggiuntivi Ruocco 26.023 e Gusmeroli 26.025, nel testo riformulato *(vedi allegato 1)*.

Giulio CENTEMERO (Lega), *relatore per la VI Commissione*, con riferimento agli emendamenti riferiti all'articolo 27, esprime parere favorevole sull'emendamento Gusmeroli 27.3 nonché sull'emendamento Vallascas 27.2, purché riformulato nell'identico testo dell'emendamento Gusmeroli 27.3.

La Viceministra Laura CASTELLI esprime parere conforme a quello dei relatori.

Claudio BORGHI, *presidente*, prende atto che i presentatori dell'emendamento Vallascas 27.2 ne accettano la riformulazione.

Leonardo DONNO (M5S) sottoscrive l'emendamento Vallascas 27.2, come riformulato.

Le Commissioni approvano gli identici emendamenti Gusmeroli 27.3 e Vallascas 27.2, come riformulato *(vedi allegato 1)*.

Giulio CENTEMERO (Lega), *relatore per la VI Commissione*, anche a nome del collega Raduzzi, invita al ritiro, altrimenti esprimendo parere contrario, dell'emendamento Boccia 28.3.

La Viceministra Laura CASTELLI esprime parere conforme a quello dei relatori.

Le Commissioni respingono l'emendamento Boccia 28.3.

Raphael RADUZZI (M5S), *relatore per la V Commissione*, anche a nome del collega Centemero, esprime parere favorevole sull'emendamento Vallascas 29.4, purché sia riformulato nei termini riportati in allegato *(vedi allegato 2)*. Avverte che dall'approvazione dell'emendamento Vallascas 29.4 nel testo riformulato risulterebbero assorbiti gli emendamenti Liuzzi 29.2 e Masi 29.5. Propone di mantenere accantonati gli emendamenti Mandelli 29.10, De Toma 29.6 e Bellachioma 29.1. Ricorda che l'articolo aggiuntivo Capitanio 29.011 è stato ritirato. Propone di mantenere accantonato l'articolo aggiuntivo Liuzzi 29.010.

La Viceministra Laura CASTELLI esprime parere conforme a quello dei relatori.

Claudio BORGHI, *presidente*, avverte che gli emendamenti Mandelli 29.10, De Toma 29.6 e Bellachioma 29.1 e l'articolo aggiuntivo Liuzzi 29.010 rimangono accantonati.

Stefania PRESTIGIACOMO (FI), intervenendo sull'ordine dei lavori, chiede alle presidenze di farsi carico di richiedere la presenza della Ministra per il Sud, Barbara Lezzi, quando sarà discusso l'articolo aggiuntivo 38.030 dei relatori affinché possa chiarire la posizione del Governo rispetto a tale proposta emendativa, anche alla luce dell'accordo recentemente siglato dall'Esecutivo con la Regione siciliana.

Claudio BORGHI, *presidente*, anche a nome della presidente della VI Commissione, assicura che si farà carico di veicolare la richiesta dell'onorevole Prestigiacomo al Governo.

Maria Elena BOSCHI (PD) chiede ai relatori di chiarire come l'emendamento Masi 29.5 possa considerarsi assorbito dall'approvazione del testo riformulato dell'emendamento Vallascas 29.4. Chiede, pertanto, di sottoscrivere l'emendamento Masi 29.5 e che questo sia posto in votazione in modo autonomo.

Claudio BORGHI, *presidente*, rispondendo alla richiesta dell'onorevole Boschi, chiarisce che l'emendamento Masi 29.5 sarebbe da considerarsi precluso dall'approvazione del testo riformulato dell'emendamento Vallascas 29.4, poiché questo sopprime la lettera *b)* del comma 7 dell'articolo 29, su cui l'emendamento Masi 29.5 interviene.

Maria Elena BOSCHI (PD), prendendo atto dei chiarimenti del presidente, chiede ai relatori di valutare un'ulteriore riformulazione dell'emendamento Vallascas 29.4 che tenga conto del contenuto dell'emendamento Masi 29.5, il quale è volto a garantire maggiore accessibilità ai beni culturali in favore dei soggetti portatori di *handicap*.

La Viceministra Laura CASTELLI, condividendo la finalità dell'emendamento Masi 29.5, chiede che esso sia accantonato insieme agli emendamenti Vallascas 29.4 nel testo riformulato e Liuzzi 29.2. In proposito, ricorda che il rifinanziamento del Fondo per la crescita sostenibile operato dal comma 8 dell'articolo 29 non aveva la finalità prevista dall'emendamento Masi 29.5. Pertanto, rinnova la richiesta di accantonamento per svolgere un'ulteriore riflessione.

Giulio CENTEMERO (Lega), alla luce della richiesta della rappresentante del Governo, propone di accantonare gli emendamenti Vallascas 29.4 nel testo riformulato, Liuzzi 29.2 e Masi 29.5.

Claudio BORGHI, *presidente*, avverte che gli emendamenti Vallascas 29.4 nel testo riformulato, Liuzzi 29.2 e Masi 29.5 sono da intendersi accantonati.

Raphael RADUZZI (M5S), *relatore per la V Commissione,* anche a nome del collega Centemero, propone di mantenere accantonato l'emendamento Bellachioma 30.1. Esprime parere favorevole sull'emendamento Muroni 30.12. Propone di mantenere accantonato l'emendamento Comaroli 30.2 e l'articolo aggiuntivo Critelli 30.025, specificando che quest'ultimo sarà votato unitamente all'emendamento Vallascas 48.3. Esprime parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Pella 30.026. Esprime, infine, parere favorevole sugli identici articoli aggiuntivi Ruocco 30.038 e Gusmeroli 30.039, purché siano riformulati nella parte relativa alla copertura finanziaria, prevedendo che ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal presente decreto.

La Viceministra Laura CASTELLI esprime parere conforme a quello dei relatori.

Claudio BORGHI, *presidente*, avverte che gli emendamenti Bellachioma 30.1 e Comaroli 30.2 e l'articolo aggiuntivo Critelli 30.025 rimangono accantonati.

Le Commissioni, con distinte votazioni, approvano l'emendamento Muroni 30.12 e l'articolo aggiuntivo Pella 30.026.

Roberto GIACHETTI (PD), intervenendo per dichiarazione di voto sugli identici articoli aggiuntivi Ruocco 30.038 e Gusmeroli 30.039, in materia di agevolazioni per la promozione dell'economia locale mediante la riapertura e l'ampliamento di attività commerciali, artigianali e di servizi, evidenzia che la riformulazione proposta dai relatori non incide sul comma 3 dell'articolo 30-*bis* che si intende inserire nel provvedimento, il quale esclude dalle agevolazioni introdotte le attività di compro oro, le sale per scommesse e i *sex shop*. Chiede, pertanto, ai proponenti il motivo dell'esclusione dall'agevolazione delle attività di vendita di articoli sessuali.

Alberto Luigi GUSMEROLI (Lega), replicando all'onorevole Giachetti, fa presente che il testo proposto dagli identici articoli aggiuntivi Ruocco 30.038 e 30.039 a sua prima firma ricalcano un articolo già approvato all'unanimità dall'Assemblea della Camera e contenuto nella proposta di legge n. 1074 in materia di semplificazione fiscale. Inoltre, evidenzia che la disposizione ha la finalità di escludere dalle agevolazioni quelle attività commerciali che a livello locale sono percepite come divisive.

Roberto GIACHETTI (PD) conferma che il gruppo del Partito Democratico ha votato in modo favorevole l'articolo della proposta di legge n. 1074 riproposto con gli identici articoli aggiuntivi Ruocco 30.038 e Gusmeroli 30.039 poiché ritiene condivisibili molte delle disposizioni contenute in quell'articolo. Ricorda, tuttavia, che durante l'esame in Commissione finanze della proposta di legge n. 1074 l'onorevole Ungaro aveva presentato un emendamento volto a sopprimere il comma 3, che è stato respinto. Non comprendendo cosa ci sia di divisivo in attività commerciali legittime, come i *sex shop*, ritiene che la ragione per la quale si vogliono escludere i sex shop dalle agevolazioni previste dagli identici articoli aggiuntivi Ruocco 30.038 e Gusmeroli 30.039 sia meramente di tipo moralistico.

Massimo UNGARO (PD), condividendo l'intervento dell'onorevole Giachetti, ritiene che la disposizione che esclude i *sex shop* dalle agevolazioni previste dagli identici articoli aggiuntivi Ruocco 30.038 e Gusmeroli 30.039 rappresenti una visione retrograda che il suo gruppo ha intenzione di contrastare.

Luigi MARATTIN (PD) chiede quale sia l'opinione del Governo sulla questione sollevata dall'onorevole Giachetti.

Alberto Luigi GUSMEROLI (Lega), ricordando che gli identici articoli aggiuntivi Ruocco 30.038 e 30.039 a sua prima firma recano disposizioni applicabili ai comuni con popolazione fino a 20.000 abitanti, ribadisce che in questi territori la questione è più sentita rispetto alle grandi città. Ciò premesso, fa presente di essere disposto ad accettare una riformulazione che non escluda le attività di vendita di articoli sessuali dalle agevolazioni previste dalla sua proposta emendativa.

Giulio CENTEMERO (Lega), *relatore per la VI Commissione,* anche a nome del collega Raduzzi, propone di accantonare gli identici articoli aggiuntivi Ruocco 30.038 e Gusmeroli 30.039.

Claudio BORGHI, *presidente*, avverte che gli identici articoli aggiuntivi Ruocco 30.038 e Gusmeroli 30.039 sono da intendersi accantonati.

Gian Mario FRAGOMELI (PD), intervenendo sugli identici articoli aggiuntivi Ruocco 30.038 e Gusmeroli 30.039, evidenzia l'esigenza di operare una diversificazione in ordine agli esercizi commerciali di cui all'articolo 4, comma 1, lettere *d)* ed *e)* del decreto legislativo 21 marzo 1998 n. 114, al fine di salvaguardare gli esercizi commerciali più piccoli, impedendone la scomparsa. Ritiene infatti che in relazione agli esercizi di vicinato si pongano esigenze di tutela diverse da quelle inerenti alle medie strutture di vendita. Infine, si chiede se una eventuale riformulazione degli identici articoli aggiuntivi

Ruocco 30.038 e Gusmeroli 30.039 possa recare problematiche sotto il profilo finanziario.

Claudio BORGHI, *presidente*, rileva che una eventuale ulteriore riformulazione degli identici articoli aggiuntivi Ruocco 30.038 e Gusmeroli 30.039 – sui quali è in corso un approfondimento da parte dei relatori – non dovrebbe presentare criticità sotto il profilo delle coperture finanziarie. Fa presente, in ogni caso, che occorre passare all'esame degli identici emendamenti Gusmeroli 26.16 e Comaroli 26.2, precedentemente accantonati.

Giulio CENTEMERO (Lega), *relatore per la VI Commissione,* anche a nome del relatore per la V Commissione, esprime parere favorevole sugli identici emendamenti Gusmeroli 26.16 e Comaroli 26.2, a condizione che siano riformulati nei termini riportati in allegato *(vedi allegato 1).*

La Viceministra Laura CASTELLI esprime parere conforme a quello espresso dai relatori.

Claudio BORGHI, *presidente*, prende atto che i presentatori degli identici emendamenti Gusmeroli 26.16 e Comaroli 26.2 accettano la riformulazione proposta.

Le Commissioni approvano gli identici emendamenti Gusmeroli 26.16 e Comaroli 26.2, nel testo riformulato *(vedi allegato 1).*

Claudio BORGHI, *presidente*, avverte che si tornerà ora ad esaminare gli identici articoli aggiuntivi Ruocco 30.038 e Gusmeroli 30.039 precedentemente accantonati.

Giulio CENTEMERO (Lega), *relatore per la VI Commissione,* anche a nome del relatore per la V Commissione, esprime parere favorevole sugli identici articoli aggiuntivi Ruocco 30.038 e Gusmeroli 30.039 a condizione che siano ulteriormente riformulati nei termini riportati in allegato *(vedi allegato 1).* Fa presente che l'ulteriore riformulazione proposta mira a includere nelle agevolazioni fiscali gli esercizi commerciali che svolgono attività di vendita di articoli sessuali.

Claudio BORGHI, *presidente*, prende atto che i presentatori degli identici articoli aggiuntivi Ruocco 30.038 e Gusmeroli 30.039 accettano la riformulazione proposta.

Le Commissioni approvano gli identici emendamenti Ruocco 30.038 e Gusmeroli 30.039, come riformulati *(vedi allegato 1).*

Giulio CENTEMERO (Lega), *relatore per la VI Commissione,* anche a nome del relatore per la V Commissione, esprimendo il parere sulle proposte emendative riferite all'articolo 31, propone di mantenere accantonato l'emendamento Molinari 31.1. Esprime quindi parere favorevole sull'emendamento Paxia 31.6.

La Viceministra Laura CASTELLI esprime parere conforme a quello espresso dai relatori.

Claudio BORGHI, *presidente*, avverte che l'emendamento Molinari 31.1 rimane accantonato.

Le Commissioni approvano l'emendamento Paxia 31.6 *(vedi allegato 1).*

Giulio CENTEMERO (Lega), *relatore per la VI Commissione,* anche a nome del relatore per la V Commissione, esprimendo il parere sulle proposte emendative riferite all'articolo 32, propone di mantenere accantonati gli identici emendamenti Ciaburro 32.5, Gusmeroli 32.13 e Incerti 32.30, esprimendo parere favorevole sugli emendamenti Gallinella 32.11 e Martina 32.21. Propone quindi di mantenere accantonati gli emendamenti Paxia 32.10, Scalfarotto 32.36 e Lupi 32.35 nonché l'articolo aggiuntivo Paxia 32.010.

La Viceministra Laura CASTELLI esprime parere conforme a quello espresso dai relatori.

Claudio BORGHI, *presidente*, avverte che gli identici emendamenti Ciaburro 32.5, Gusmeroli 32.13 e Incerti 32.30, gli emendamenti Paxia 32.10, Scalfarotto 32.36 e Lupi 32.35 nonché l'articolo aggiuntivo Paxia 32.010 rimangono accantonati.

Le Commissioni, con distinte votazioni, approvano gli emendamenti Gallinella 32.11 e Martina 32.21 *(vedi allegato 1)*.

Giulio CENTEMERO (Lega), *relatore per la VI Commissione*, anche a nome del relatore per la V Commissione, propone di mantenere accantonati gli emendamenti Epifani 33.29, Murelli 33.23, Iezzi 33.4, gli identici emendamenti Pella 33.34 e Pastorino 33.40, nonché gli articoli aggiuntivi Lorenzin 33.08 e 33.09.

Claudio BORGHI, *presidente*, avverte che gli emendamenti Epifani 33.29, Murelli 33.23, Iezzi 33.4, gli identici emendamenti Pella 33.34 e Pastorino 33.40, nonché gli articoli aggiuntivi Lorenzin 33.08 e 33.09 rimangono accantonati.

Giulio CENTEMERO (Lega), *relatore per la VI Commissione*, anche a nome del relatore per la V Commissione, esprimendo i pareri sulle proposte emendative riferite all'articolo 34, invita al ritiro dell'articolo aggiuntivo Prestigiacomo 34.06, auspicando la presentazione di un ordine del giorno in Assemblea. Propone di mantenere accantonato l'articolo aggiuntivo Comaroli 34.020.

La Viceministra Laura CASTELLI esprime parere conforme a quello espresso dai relatori.

Claudio BORGHI, *presidente*, prende atto che i presentatori dell'articolo aggiuntivo Prestigiacomo 34.06 lo ritirano e avverte che l'articolo aggiuntivo Comaroli 34.020 rimane accantonato.

Giulio CENTEMERO (Lega), *relatore per la VI Commissione*, anche a nome del relatore per la V Commissione, esprimendo i pareri sulle proposte emendative riferite all'articolo 35, esprime parere favorevole sull'emendamento Perantoni 35.8. Propone di mantenere accantonato l'articolo aggiuntivo Magi 35.02, per la parte ammissibile.

La Viceministra Laura CASTELLI esprime parere conforme a quello espresso dai relatori.

Le Commissioni approvano l'emendamento Perantoni 35.8 *(vedi allegato 1)*.

Claudio BORGHI, *presidente*, avverte che l'articolo aggiuntivo Magi 35.02, per la parte ammissibile, rimane accantonato.

Giulio CENTEMERO (Lega), *relatore per la VI Commissione*, anche a nome del relatore per la V Commissione, propone di mantenere accantonate le proposte emendative riferite agli articoli 36, 38, 39, 40 e 41.

Claudio BORGHI, *presidente*, avverte che le proposte emendative riferite agli articoli 36, 38, 39, 40 e 41 rimangono accantonate.

Giulio CENTEMERO (Lega), *relatore per la VI Commissione*, anche a nome del relatore per la V Commissione, esprimendo i pareri sulle proposte emendative riferite all'articolo 43 propone di mantenere accantonati gli emendamenti Iezzi 43.15, Piccoli Nardelli 43.30, Macina 43.5, 43.10 e 43.9, esprimendo parere favorevole sull'emendamento Comaroli 43.2 a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato *(vedi allegato 1)*. Propone quindi di mantenere accantonati gli emendamenti Macina 43.13 e 43.14, nonché l'articolo aggiuntivo Sensi 43.011. Propone altresì di mantenere accantonati gli identici articoli aggiuntivi Sensi 43.08 e Brunetta 43.05 nonché gli identici articoli aggiuntivi Brunetta 43.06 e Sensi 43.09.

La Viceministra Laura CASTELLI esprime parere conforme a quello espresso dai relatori.

Claudio BORGHI, *presidente*, avverte che gli emendamenti Iezzi 43.15, Piccoli Nardelli 43.30, Macina 43.5, 43.10 e 43.9 rimangono accantonati.

Silvana Andreina COMAROLI (Lega) nell'accettare la riformulazione sul suo emendamento 43.2 ne raccomanda l'approvazione. Fa notare che la proposta emendativa, come riformulata, estende la proroga dei termini dell'adeguamento degli statuti anche ai soggetti del terzo settore.

Le Commissioni approvano l'emendamento Comaroli 43.2, come riformulato *(vedi allegato 1)*.

Claudio BORGHI, *presidente*, avverte che gli emendamenti Macina 43.13 e 43.14, gli identici articoli aggiuntivi Sensi 43.08 e Brunetta 43.05 nonché gli identici articoli aggiuntivi Brunetta 43.06 e Sensi 43.09, così come l'articolo aggiuntivo Sensi 43.011 rimangono accantonati.

Giulio CENTEMERO (Lega), *relatore per la VI Commissione*, anche a nome del relatore per la V Commissione, propone di mantenere accantonate le proposte emendative riferite agli articoli 44 e 46.

Claudio BORGHI, *presidente*, avverte che le proposte emendative riferite agli articoli 44 e 46 rimangono accantonate.

Giulio CENTEMERO (Lega), *relatore per la VI Commissione*, anche a nome del relatore per la V Commissione, esprimendo i pareri sulle proposte emendative riferite all'articolo 47, esprime parere favorevole sull'emendamento Gallinella 47.1.

La Viceministra Laura CASTELLI esprime parere conforme a quello espresso dai relatori.

Le Commissioni approvano l'emendamento Gallinella 47.1 *(vedi allegato 1)*.

Giulio CENTEMERO (Lega), *relatore per la VI Commissione*, anche a nome del relatore per la V Commissione, esprimendo il parere sull'unica proposta emendativa riferita all'articolo 48 propone di mantenere accantonato l'emendamento Vallascas 48.3.

Claudio BORGHI, *presidente*, avverte che l'emendamento Vallascas 48.3 rimane accantonato.

Giulio CENTEMERO (Lega), *relatore per la VI Commissione*, anche a nome del relatore per la V Commissione, esprimendo i pareri sulle proposte emendative riferite all'articolo 49, invita al ritiro, altrimenti esprimendo parere contrario, dell'emendamento Lupi 49.5, e propone di mantenere accantonati gli articoli aggiuntivi Fassina 49.013 e 49.012.

La Viceministra Laura CASTELLI esprime parere conforme a quello espresso dai relatori.

Claudio BORGHI, *presidente*, avverte che gli articoli aggiuntivi Fassina 49.013 e 49.012 rimangono accantonati.

Le Commissioni respingono l'emendamento Lupi 49.5.

Giulio CENTEMERO (Lega), *relatore per la VI Commissione*, anche a nome del relatore per la V Commissione, esprimendo il parere sull'unica proposta emendativa riferita all'articolo 50 esprime parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Schullian 50.01.

La sottosegretaria Laura CASTELLI esprime parere conforme a quello espresso dai relatori.

Le Commissioni approvano l'articolo aggiuntivo Schullian 50.01 *(vedi allegato 1)*.

Claudio BORGHI, *presidente*, ritiene opportuno sospendere i lavori, rinviando il prosieguo dell'esame alla giornata di domani.

Luigi MARATTIN (PD) chiede delucidazioni sull'organizzazione dei lavori per

la giornata di domani, tenuto conto che, in caso di posizione della questione di fiducia, il suo gruppo sarebbe contrario rispetto all'ipotesi di lavorare in deroga.

Claudio BORGHI, *presidente*, fa presente che la Commissione è già convocata per la giornata di domani alle ore 14 e che comunque le modalità di organizzazione dei lavori in Commissione saranno meglio definite una volta presa contezza dell'andamento dei lavori in Assemblea. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 17.15.

ALLEGATO 1

DL 34/2019: Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi. C. 1807 Governo.

PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE

Sostituire l'articolo 14 con il seguente:

ART. 14.

(Enti associativi assistenziali)

1. All'articolo 148, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: « Per le associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, sportive dilettantistiche, nonché per le strutture periferiche di natura privatistica necessarie agli enti pubblici non economici per attuare la funzione di preposto a servizi di pubblico interesse, non si considerano commerciali » sono sostituite dalle seguenti: « Per le associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona, nonché per le strutture periferiche di natura privatistica necessarie agli enti pubblici non economici per attuare la funzione di preposto a servizi di pubblico interesse, non si considerano commerciali ».

2. Il comma 4 dell'articolo 89 del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, è sostituito dal seguente:

« *4.* All'articolo 148, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: "Per le associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona, nonché per le strutture periferiche di natura privatistica necessarie agli enti pubblici non economici per attuare la funzione di preposto a servizi di pubblico interesse" sono sostituite dalle seguenti: "Per le associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, sportive dilettantistiche, nonché per le strutture periferiche di natura privatistica necessarie agli enti pubblici non economici per attuare la funzione di preposto a servizi di pubblico interesse" ».

*** 14. 4.** Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Locatelli, Panizzut, Tiramani, Ziello.

*** 14. 2.** *(Nuova formulazione)* Trano, Faro.

ART. 15.

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

ART. 15-*bis*.

(Efficacia delle deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali)

1. All'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 15 è sostituito dal seguente:

« *15*. A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e

tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Per le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e delle città metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall'anno d'imposta 2021 »;

b) dopo il comma 15 sono inseriti i seguenti:

« 15-*bis*. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime.

15-*ter*. A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.

15-*quater*. A decorrere dall'anno di imposta 2020, i regolamenti e le delibere di approvazione delle tariffe relativi all'imposta di soggiorno e al contributo di sbarco di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, al contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera *e)*, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché al contributo di cui all'articolo 1, comma 1129, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, hanno effetto dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della loro pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede alla pubblicazione dei regolamenti e delle delibere di cui al periodo precedente entro i quindici giorni lavorativi successivi alla data di inserimento nel portale del federalismo fiscale.

15-*quinquies*. Ai fini della pubblicazione di cui all'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, le delibere di variazione dell'aliquota dell'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore sono trasmesse con le modalità di cui al comma 15 ».

2. Il comma 2 dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è abrogato.

3. Le amministrazioni interessate provvedono alle attività relative all'attuazione del presente articolo nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

*** 15. 034.** Gusmeroli, Ruocco, Cavandoli, Trano, Covolo, Aprile, Ferrari, Cancelleri, Gerardi, Caso, Alessandro Pagano, Currò, Paternoster, Giuliodori, Tarantino, Maniero, Martinciglio, Migliorino, Ruggiero, Zanichelli, Zennaro, Spadoni.

*** 15. 033.** Ruocco, Gusmeroli, Trano, Cavandoli, Aprile, Covolo, Cancelleri, Ferrari, Caso, Gerardi, Currò, Alessandro Pagano, Giuliodori, Paternoster, Maniero, Tarantino, Migliorino, Martinciglio, Ruggiero, Zennaro, Zanichelli, Spadoni.

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

ART. 15-*bis*.

(Misure preventive per sostenere il contrasto dell'evasione dei tributi locali)

1. Gli enti locali competenti al rilascio di licenze, autorizzazioni, concessioni e dei relativi rinnovi, alla ricezione di segnalazioni certificate di inizio attività, uniche o condizionate, concernenti attività commerciali o produttive possono disporre, con norma regolamentare, che il rilascio o il rinnovo e la permanenza in esercizio siano subordinati alla verifica della regolarità del pagamento dei tributi locali da parte dei soggetti richiedenti.

**** 15. 035.** Ruocco, Gusmeroli, Trano, Cavandoli, Aprile, Covolo, Cancelleri, Ferrari, Caso, Gerardi, Currò, Alessandro Pagano, Giuliodori, Paternoster, Maniero, Tarantino, Migliorino, Martinciglio, Ruggiero, Zennaro, Zanichelli, Spadoni.

**** 15. 036.** Gusmeroli, Ruocco, Cavandoli, Trano, Covolo, Aprile, Ferrari, Cancelleri, Gerardi, Caso, Alessandro Pagano, Currò, Paternoster, Giuliodori, Tarantino, Maniero, Martinciglio, Migliorino, Ruggiero, Zanichelli, Zennaro, Spadoni.

ART. 16.

Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

ART. 16-*bis*.

(Riapertura dei termini per gli istituti agevolativi relativi ai carichi affidati agli agenti della riscossione)

1. Salvo che per i debiti già compresi in dichiarazioni di adesione alla definizione di cui all'articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, presentate entro il 30 aprile 2019, il debitore può esercitare la facoltà ivi riconosciuta rendendo la dichiarazione prevista dal comma 5 del citato articolo 3 entro il 31 luglio 2019, con le modalità e in conformità alla modulistica che l'agente della riscossione pubblica nel proprio sito *internet* nel termine massimo di cinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. In tal caso, si applicano, con le seguenti deroghe, le disposizioni dell'articolo 3 del citato decreto-legge n. 119 del 2018, ad eccezione dei commi 21, 22, 24 e 24-*bis*:

a) in caso di esercizio della predetta facoltà, la dichiarazione resa può essere integrata entro la stessa data del 31 luglio 2019;

b) il pagamento delle somme di cui al comma 1 dell'articolo 3 del citato decreto-legge n. 119 del 2018 è effettuato alternativamente:

1) in unica soluzione, entro il 30 novembre 2019;

2) nel numero massimo di diciassette rate consecutive, la prima delle quali, di importo pari al 20 per cento delle

somme complessivamente dovute ai fini della definizione, scadente il 30 novembre 2019, e le restanti, ciascuna di pari ammontare, scadenti il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2020; in tal caso, gli interessi di cui al comma 3 dell'articolo 3 del citato decreto-legge n. 119 del 2018 sono dovuti a decorrere dal 1° dicembre 2019;

c) l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate, e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse, sono comunicati dall'agente della riscossione al debitore entro il 31 ottobre 2019;

d) gli effetti di cui alla lettera *a)* del comma 13 dell'articolo 3 del citato decreto-legge n. 119 del 2018 si determinano alla data del 30 novembre 2019;

e) i debiti di cui al comma 23 dell'articolo 3 del citato decreto-legge n. 119 del 2018 possono essere definiti versando le somme dovute in unica soluzione entro il 30 novembre 2019, ovvero nel numero massimo di nove rate consecutive, la prima delle quali, di importo pari al 20 per cento, scadente il 30 novembre 2019, e le restanti, ciascuna di pari ammontare, scadenti il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre degli anni 2020 e 2021. In caso di pagamento rateale, gli interessi di cui al comma 3 dell'articolo 3 del citato decreto-legge n. 119 del 2018 sono dovuti a decorrere dal 1° dicembre 2019.

2. Salvo che per i debiti già compresi in dichiarazioni di adesione alle definizioni di cui all'articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, e ai commi da 184 a 198 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, presentate entro il 30 aprile 2019, il debitore può rendere la dichiarazione prevista dal comma 189 del citato articolo 1 della legge n. 145 del 2018 entro il 31 luglio 2019, con le modalità e in conformità alla modulistica che l'agente della riscossione pubblica nel proprio sito *internet* nel termine massimo di cinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. In tal caso, si applicano le disposizioni dei commi da 184 a 198 dell'articolo 1 della citata legge n. 145 del 2018, nonché quelle del comma 1, lettere *a)* e *d)*, del presente articolo.

3. Le disposizioni del presente articolo:

a) si applicano anche alle dichiarazioni di adesione alle definizioni ivi indicate presentate successivamente al 30 aprile 2019 e anteriormente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto;

b) non si applicano alla definizione di cui all'articolo 5 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136.

*** 16. 01.** Molinari, Gusmeroli, Cavandoli, Covolo, Ferrari, Gerardi, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

*** 16. 054.** *(Nuova formulazione)* Trano, Faro.

Al capo I è aggiunto il seguente articolo:

ART. 16-*bis*.

(Interpretazione autentica in materia di IMU sulle società agricole)

1. Le agevolazioni tributarie riconosciute ai fini dell'imposta municipale propria, alle condizioni previste dal comma 2 dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, si intendono applicabili anche alle società agricole di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99. La presente disposizione ha carattere interpretativo ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212.

*** 16. 022.** *(Nuova formulazione)* Fornaro, Fassina, Pastorino.

*** 16. 025.** *(Nuova formulazione)* D'Alessandro, Gadda, Cenni, Cardinale, Critelli, Dal Moro, Incerti, Portas.

*** 16. 042.** *(Nuova formulazione)* Golinelli, Bubisutti, Coin, Gastaldi, Liuni, Lolini, Lo Monte, Viviani.

Al capo I, dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

ART. 16-*bis*.

(Stralcio dei debiti fino a mille euro affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2010)

1. Al comma 1 dell'articolo 4 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Gli enti creditori, sulla base dell'elenco trasmesso dall'agente della riscossione, adeguano le proprie scritture contabili entro la data del 31 dicembre 2019, tenendo conto degli eventuali effetti negativi già nel corso della gestione e vincolando allo scopo le eventuali risorse disponibili alla data della comunicazione ».

16. 053. Trano, Faro.

ART. 19.

Dopo l'articolo 19 aggiungere il seguente:

ART. 19-*bis*.

(Norma di interpretazione autentica in materia di rinnovo dei contratti di locazione a canone agevolato)

1. Il quarto periodo del comma 5 dell'articolo 2 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, si interpreta nel senso che, in mancanza della comunicazione ivi prevista, il contratto è rinnovato tacitamente, a ciascuna scadenza, per un ulteriore biennio.

*** 19. 011.** Gusmeroli, Ruocco, Cavandoli, Trano, Covolo, Aprile, Ferrari, Cancelleri, Gerardi, Caso, Alessandro Pagano, Currò, Paternoster, Giuliodori, Tarantino, Maniero, Martinciglio, Migliorino, Ruggiero, Zanichelli, Zennaro, Spadoni.

*** 19. 010.** Ruocco, Gusmeroli, Trano, Cavandoli, Aprile, Covolo, Cancelleri, Ferrari, Caso, Gerardi, Currò, Alessandro Pagano, Giuliodori, Paternoster, Maniero, Tarantino, Migliorino, Martinciglio, Ruggiero, Zennaro, Zanichelli, Spadoni.

ART. 22.

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

1-*bis*. All'articolo 1, comma 859, lettera *a)*, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo le parole: « a quello del secondo esercizio precedente » sono aggiunte le seguenti: « . In ogni caso le misure non si applicano se il debito commerciale residuo scaduto, di cui al citato articolo 33 del decreto legislativo n. 33 del 2013, rilevato alla fine dell'esercizio precedente, non è superiore al 5 per cento del totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio ».

1-*ter*. All'articolo 1, comma 863, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Il Fondo di garanzia debiti commerciali accantonato nel risultato di amministrazione è liberato nell'esercizio successivo a quello in cui sono rispettate le condizioni di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 859 ».

22. 3 *(Nuova formulazione)*. Faro, Trano, Vallascas

ART. 26.

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: fino ad un massimo di tre soggetti

co-proponenti *con le seguenti*: previa indicazione del soggetto capofila

26. 1. *(Nuova formulazione)* Gusmeroli, Bellachioma, Cavandoli, Vanessa Cattoi, Covolo, Cestari, Ferrari, Comaroli, Gerardi, Frassini, Alessandro Pagano, Pretto, Paternoster, Ribolla, Tarantino, Tomasi.

Al comma 4, lettera d)*, dopo il numero 5), aggiungere il seguente:*

5-*bis*) sistemi di selezione del materiale multileggero, al fine di aumentare le quote di recupero e di riciclo di materiali piccoli e leggeri.

*** 26. 7.** *(Nuova formulazione)* Benvenuto, Lucchini, Gusmeroli, Cavandoli, Covolo, Ferrari, Gerardi, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Pretto, Ribolla, Tomasi.

*** 26. 18.** *(Nuova formulazione)* Pettarin.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-*bis*. Al fine di sostenere le imprese e gli investimenti in ricerca, all'articolo 30 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, il secondo periodo è sostituito dal seguente: « La ricognizione delle risorse non utilizzate può essere effettuata dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a. a partire dall'anno 2019, con cadenza almeno biennale e con riferimento al 31 dicembre dell'anno precedente, mediante:

a) la verifica degli atti pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* per le risorse già destinate a interventi in relazione ai quali non siano ancora stati pubblicati i decreti ministeriali contenenti i requisiti e le condizioni per l'accesso ai finanziamenti agevolati o le modalità per la presentazione delle istanze di accesso alle agevolazioni;

b) i dati a essa forniti dalle amministrazioni pubbliche titolari degli interventi agevolativi che accedono al FRI per le risorse eccedenti l'importo necessario alla copertura finanziaria delle istanze presentate a valere sui bandi per i quali, al 31 dicembre dell'anno a cui si riferisce ciascuna ricognizione, siano chiusi i termini di presentazione delle istanze, per le risorse derivanti da rimodulazione o rideterminazione delle agevolazioni concedibili e per le risorse rivenienti da atti di ritiro delle agevolazioni comunque denominati e formalmente perfezionati, quali revoca e decadenza, per la parte non erogata, ovvero erogata e rimborsata. Nel caso in cui le predette amministrazioni pubbliche non comunichino, entro due mesi dalla relativa istanza, le necessarie informazioni, la Cassa depositi e prestiti S.p.a. può procedere alla ricognizione sulla base delle eventuali evidenze a sua disposizione;

c) le proprie scritture contabili per le risorse provenienti dai rientri di capitale dei finanziamenti già erogati, rivenienti dai pagamenti delle rate dei finanziamenti ovvero dalle estinzioni anticipate dei finanziamenti, non costituenti causa di revoca delle agevolazioni ai sensi della disciplina di riferimento »;

b) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

« *3-bis*. Per le finalità di cui al comma 3 del presente articolo e all'articolo 1, comma 355, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, la ricognizione delle risorse non utilizzate effettuata ai sensi del citato comma 3 è comunicata dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a. alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica, al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero dell'economia e delle finanze »;

c) al comma 4, le parole: « le modalità di ricognizione delle risorse non utilizzate di cui al comma 3, nonché » sono sostituite dalle seguenti: « , sentita la Cassa depositi e prestiti, » e le parole: « delle

predette risorse » sono sostituite dalle seguenti: « delle risorse di cui al comma 3 ».

*** 26. 16.** *(Nuova formulazione)* Gusmeroli, Cavandoli, Covolo, Ferrari, Gerardi, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

*** 26. 2.** *(Nuova formulazione)* Comaroli, Bellachioma, Gusmeroli, Cavandoli, Vanessa Cattoi, Covolo, Cestari, Ferrari, Gerardi, Frassini, Alessandro Pagano, Pretto, Paternoster, Ribolla, Tarantino, Tomasi.

Dopo l'articolo 26 inserire il seguente:

ART. 26-*bis*.

(Disposizioni in materia di rifiuti e di imballaggi)

1. L'impresa venditrice della merce può riconoscere all'impresa acquirente un abbuono, a valere sul prezzo dei successivi acquisti, in misura pari al 25 per cento del prezzo dell'imballaggio contenente la merce stessa ed esposto nella fattura. L'abbuono è riconosciuto all'atto della resa dell'imballaggio stesso, da effettuare non oltre un mese dall'acquisto. All'impresa venditrice che riutilizza gli imballaggi usati di cui al periodo precedente ovvero che effettua la raccolta differenziata degli stessi ai fini del successivo avvio al riciclo è riconosciuto un credito d'imposta di importo pari al doppio dell'importo degli abbuoni riconosciuti all'impresa acquirente, ancorché da questa non utilizzati.

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è riconosciuto fino all'importo massimo annuale di euro 10.000 per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 10 milioni di euro per l'anno 2020. Il credito d'imposta è indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di riconoscimento del credito, non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e non è soggetto al limite di cui al comma 53 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Il credito d'imposta è utilizzabile a decorrere dal 1° gennaio del periodo d'imposta successivo a quello in cui sono stati riutilizzati gli imballaggi ovvero è stata effettuata la raccolta differenziata ai fini del successivo avvio al riciclo degli imballaggi medesimi, per i quali è stato riconosciuto l'abbuono all'impresa acquirente, ancorché da questa non utilizzato. Ai fini della fruizione del credito d'imposta, il modello F24 è presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento.

3. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le disposizioni per l'attuazione dei commi 1 e 2 e le modalità per assicurare il rispetto dei limiti di spesa ivi previsti.

4. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal presente decreto.

*** 26. 022.** *(Nuova formulazione)* Ruocco, Gusmeroli, Trano, Cavandoli, Aprile, Covolo, Cancelleri, Ferrari, Caso, Gerardi, Currò, Alessandro Pagano, Giuliodori, Paternoster, Maniero, Tarantino, Migliorino, Martinciglio, Ruggiero, Zennaro, Zanichelli, Spadoni.

*** 26. 024.** *(Nuova formulazione)* Gusmeroli, Ruocco, Cavandoli, Trano, Covolo, Aprile, Ferrari, Cancelleri, Gerardi, Caso, Alessandro Pagano, Currò, Pater-

noster, Giuliodori, Tarantino, Maniero, Martinciglio, Migliorino, Ruggiero, Zanichelli, Zennaro, Spadoni.

Dopo l'articolo 26 inserire il seguente:

ART. 26-*bis*.

(Agevolazioni fiscali sui prodotti da riciclo e riuso)

1. Per l'anno 2020, è riconosciuto un contributo pari al 25 per cento del costo di acquisto di:

a) semilavorati e prodotti finiti derivanti, per almeno il 75 per cento della loro composizione, dal riciclaggio di rifiuti o di rottami;

b) compost di qualità derivante dal trattamento della frazione organica differenziata dei rifiuti.

2. Alle imprese e ai soggetti titolari di reddito di lavoro autonomo acquirenti dei beni di cui al comma 1, il contributo di cui al medesimo comma 1 è riconosciuto sotto forma di credito d'imposta, fino ad un importo massimo annuale di euro 10.000 per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 10 milioni di euro per l'anno 2020. Il credito d'imposta spetta a condizione che i beni acquistati siano effettivamente impiegati nell'esercizio dell'attività economica o professionale e non è cumulabile con il credito d'imposta di cui all'articolo 1, comma 73, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

3. Ai soggetti acquirenti dei beni di cui al comma 1 non destinati all'esercizio dell'attività economica o professionale, il contributo di cui al medesimo comma 1 spetta fino a un importo massimo annuale di euro 5.000 per ciascun beneficiario, nel limite complessivo annuo di 10 milioni di euro per l'anno 2020. Il contributo è anticipato dal venditore dei beni come sconto sul prezzo di vendita ed è a questo rimborsato sotto forma di credito d'imposta di pari importo.

4. I crediti d'imposta di cui ai commi 2 e 3:

a) sono indicati nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui sono riconosciuti;

b) non concorrono alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

c) sono utilizzabili esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dal 1° gennaio del periodo d'imposta successivo a quello di riconoscimento del credito, senza l'applicazione del limite di cui al comma 53 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Ai fini della fruizione dei crediti d'imposta, il modello F24 è presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento.

5. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i requisiti tecnici e le certificazioni idonee ad attestare la natura e le tipologie di materie e prodotti oggetto di agevolazione nonché i criteri e le modalità di applicazione e fruizione dei crediti d'imposta di cui al presente articolo, anche al fine di assicurare il rispetto dei limiti di spesa di cui ai commi 2 e 3.

6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal presente decreto.

**** 26. 023.** *(Nuova formulazione)* Ruocco, Gusmeroli, Trano, Cavandoli, Aprile,

Covolo, Cancelleri, Ferrari, Caso, Gerardi, Currò, Alessandro Pagano, Giuliodori, Paternoster, Maniero, Tarantino, Migliorino, Martinciglio, Ruggiero, Zennaro, Zanichelli, Spadoni.

** **26. 025.** *(Nuova formulazione)* Gusmeroli, Ruocco, Cavandoli, Trano, Covolo, Aprile, Ferrari, Cancelleri, Gerardi, Caso, Alessandro Pagano, Currò, Paternoster, Giuliodori, Tarantino, Maniero, Martinciglio, Migliorino, Ruggiero, Zanichelli, Zennaro, Spadoni.

ART. 27.

Al comma 1, capoverso i-quater)*, sopprimere le parole:* , riservato a investitori professionali,.

* **27. 3.** Gusmeroli, Cavandoli, Covolo, Ferrari, Gerardi, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

* **27. 2.** *(Nuova formulazione)* Vallascas, Faro, Trano.

ART. 30.

Al comma 3, lettera a)*, dopo le parole:* al risparmio energetico degli edifici di proprietà pubblica *aggiungere le seguenti:* e di edilizia residenziale pubblica.

30. 12. Muroni, Fassina, Pastorino.

Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

ART. 30-*bis*.

(Norme in materia di edilizia scolastica)

1. Al fine di garantire la messa in sicurezza degli edifici pubblici adibiti a uso scolastico, gli enti locali beneficiari di finanziamenti e contributi statali possono avvalersi, limitatamente al triennio 2019-2021 e nell'ambito della programmazione triennale nazionale di cui all'articolo 10 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, quanto agli acquisti di beni e servizi, della società Consip Spa e, quanto all'affidamento dei lavori di realizzazione, dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa – Invitalia, che sono tenute a pubblicare gli atti di gara entro novanta giorni dalla presentazione alle stesse, da parte degli enti locali, dei progetti definitivi.

2. Decorso il termine di novanta giorni di cui al comma 1, gli enti locali possono affidare i lavori di cui al medesimo comma 1, anche di importo pari o superiore a 200.000 euro e fino alla soglia di cui all'articolo 35, comma 1, lettera *a)*, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, mediante procedura negoziata con consultazione, nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti, di almeno quindici operatori economici, ove esistenti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene anche l'indicazione dei soggetti invitati.

3. Gli edifici scolastici pubblici, oggetto di interventi di messa in sicurezza a valere su finanziamenti e contributi statali, mantengono la destinazione a uso scolastico per almeno cinque anni dall'avvenuta ultimazione dei lavori.

30. 026. Pella, Mandelli.

Al capo II, dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

ART. 30-*bis*.

(Agevolazioni per la promozione dell'economia locale mediante la riapertura e l'ampliamento di attività commerciali, artigianali e di servizi)

1. Il presente articolo disciplina la concessione di agevolazioni in favore dei soggetti, esercenti attività nei settori di cui

al comma 2, che procedono all'ampliamento di esercizi commerciali già esistenti o alla riapertura di esercizi chiusi da almeno sei mesi, situati nei territori di comuni con popolazione fino a 20.000 abitanti. Le disposizioni del presente articolo non costituiscono in alcun caso deroga alla disciplina prevista dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e dalle leggi regionali in materia di commercio al dettaglio.

2. Sono ammesse a fruire delle agevolazioni previste dal presente articolo le iniziative finalizzate alla riapertura di esercizi operanti nei seguenti settori: artigianato, turismo, fornitura di servizi destinati alla tutela ambientale, alla fruizione di beni culturali e al tempo libero, nonché commercio al dettaglio, limitatamente agli esercizi di cui all'articolo 4, comma 1, lettere *d)* ed *e)*, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, compresa la somministrazione di alimenti e di bevande al pubblico.

3. Sono comunque escluse dalle agevolazioni previste dal presente articolo l'attività di compro oro, definita ai sensi del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 92, nonché le sale per scommesse o che detengono al loro interno apparecchi da intrattenimento previsti dall'articolo 110, comma 6, lettere *a)* e *b)*, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

4. Sono inoltre esclusi dalle agevolazioni previste dal presente articolo i subentri, a qualunque titolo, in attività già esistenti precedentemente interrotte. Sono altresì escluse dalle agevolazioni previste dal presente articolo le aperture di nuove attività e le riaperture, conseguenti a cessione di un'attività preesistente da parte del medesimo soggetto che la esercitava in precedenza o, comunque, di un soggetto, anche costituito in forma societaria, che sia ad esso direttamente o indirettamente riconducibile.

5. Le agevolazioni previste dal presente articolo consistono nell'erogazione di contributi per l'anno nel quale avviene l'apertura o l'ampliamento degli esercizi di cui al comma 2 e per i tre anni successivi. La misura del contributo di cui al periodo precedente è rapportata alla somma dei tributi comunali dovuti dall'esercente e regolarmente pagati nell'anno precedente a quello nel quale è presentata la richiesta di concessione, fino al 100 per cento dell'importo, secondo quanto stabilito dal comma 9.

6. I comuni di cui al comma 1 istituiscono, nell'ambito del proprio bilancio, un fondo da destinare alla concessione dei contributi di cui al comma 5. A tale fine, nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un fondo con una dotazione annuale pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020, a 10 milioni di euro per l'anno 2021, a 13 milioni di euro per l'anno 2022 e a 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023. Il fondo è ripartito tra i comuni beneficiari con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali. In ogni caso, la spesa complessiva per i contributi erogati ai beneficiari non può superare la dotazione annua del fondo di cui al periodo precedente.

7. I contributi di cui ai commi 5 e 6 sono erogati a decorrere dalla data di effettivo inizio dell'attività dell'esercizio, attestata dalle comunicazioni previste dalla normativa vigente.

8. Possono beneficiare dei contributi di cui al comma 5 i soggetti esercenti, in possesso delle abilitazioni e delle autorizzazioni richieste per lo svolgimento delle attività nei settori di cui al comma 2 che, ai sensi del comma 1, procedono all'ampliamento di esercizi già esistenti o alla riapertura di esercizi chiusi da almeno sei mesi. Per gli esercizi il cui ampliamento comporta la riapertura di ingressi o di vetrine su strada pubblica chiusi da almeno sei mesi nell'anno per cui è chiesta l'agevolazione, il contributo è concesso per la sola parte relativa all'ampliamento medesimo.

9. I soggetti che intendono usufruire delle agevolazioni di cui al presente articolo devono presentare al comune di residenza, dal 1° gennaio al 28 febbraio di

ogni anno, la richiesta, redatta in base a un apposito modello, nonché la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante il possesso dei requisiti prescritti. Il comune, dopo aver effettuato i controlli sulla dichiarazione di cui al periodo precedente, determina la misura del contributo spettante, previo riscontro del regolare avvio e mantenimento dell'attività. I contributi sono concessi, nell'ordine di presentazione delle richieste, fino all'esaurimento delle risorse iscritte nel bilancio comunale ai sensi del comma 6. L'importo di ciascun contributo è determinato dal responsabile dell'ufficio comunale competente per i tributi in misura proporzionale al numero dei mesi di apertura dell'esercizio nel quadriennio considerato, che non può comunque essere inferiore a sei mesi.

10. I contributi di cui al presente articolo sono erogati nell'ambito del regime *de minimis* di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, nei limiti previsti dal medesimo regolamento per gli aiuti di Stato a ciascuna impresa. Essi non sono cumulabili con altre agevolazioni previste dal presente decreto o da altre normative statali, regionali o delle province autonome di Trento e di Bolzano.

11. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2020.

12. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020, a 10 milioni di euro per l'anno 2021, a 13 milioni di euro per l'anno 2022 e a 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal presente decreto.

*** 30. 038.** *(Nuova formulazione)* Ruocco, Gusmeroli, Trano, Cavandoli, Aprile, Covolo, Cancelleri, Ferrari, Caso, Gerardi, Currò, Alessandro Pagano, Giuliodori, Paternoster, Maniero, Tarantino, Migliorino, Martinciglio, Ruggiero, Zennaro, Zanichelli, Spadoni.

*** 30. 039.** *(Nuova formulazione)* Gusmeroli, Ruocco, Cavandoli, Trano, Covolo, Aprile, Ferrari, Cancelleri, Gerardi, Caso, Alessandro Pagano, Currò, Paternoster, Giuliodori, Tarantino, Maniero, Martinciglio, Migliorino, Ruggiero, Zanichelli, Zennaro, Spadoni.

ART. 31.

Al comma 1, lettera b), *capoverso* ART. *185*-ter, *comma 2, dopo le parole:* iscritto nel registro speciale di cui all'articolo 185-*bis aggiungere le seguenti:* o, comunque, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 11-*ter*,.

31. 6. Paxia, Faro, Trano.

ART. 32.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, apportare le seguenti modificazioni:

1) *sostituire le parole:* dell'originalità dei prodotti italiani, ivi inclusi quelli agroalimentari, venduti all'estero *con le seguenti*: del *made in Italy*, compresi i prodotti agroalimentari, nei mercati esteri;

2) *aggiungere, in fine, le parole*: , nonché per la realizzazione di campagne informative e di comunicazione finalizzate a consentire l'immediata identificazione del prodotto italiano rispetto ad altri prodotti;

b) al comma 2, dopo le parole: con il Ministro dell'economia e delle finanze *aggiungere le seguenti*: e con il Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo.

32. 11. Gallinella, Bella, Cadeddu, Cassese, Cillis, Cimino, Del Sesto, Gagnarli, L'Abbate, Lombardo, Maglione, Alberto Manca, Marzana, Parentela, Pignatone, Faro, Trano.

Al comma 2, dopo le parole: Ministro dell'economia e delle finanze *aggiungere le seguenti*: e con il Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,.

32. 21. Martina.

ART. 35.

*Al comma 1, capoverso 125-*ter, *secondo periodo, dopo la parola:* pubblicazione *aggiungere le seguenti:* e al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria.

35. 8. Perantoni, Faro, Trano.

ART. 43.

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

4-*bis*. In deroga a quanto previsto dall'articolo 101, comma 2, del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, i termini per l'adeguamento degli statuti delle bande musicali, delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, delle organizzazioni di volontariato, delle associazioni di promozione sociale e delle imprese sociali sono prorogati fino al 30 giugno 2020.

43. 2. *(Nuova formulazione)* Comaroli, Bellachioma, Gusmeroli, Cavandoli, Vanessa Cattoi, Covolo, Cestari, Ferrari, Gerardi, Frassini, Alessandro Pagano, Paternoster, Ribolla, Tarantino, Tomasi, Belotti, Pretto.

ART. 47.

Al comma 1, primo periodo, dopo la parola: architetti *aggiungere le seguenti:* , dottori agronomi, dottori forestali.

47. 1. Gallinella, Faro, Trano.

ART. 50.

Dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:

Articolo 50-*bis*.

(Clausola di salvaguardia)

1. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e con le relative norme di attuazione.

50. 01. Schullian, Emanuela Rossini, Gebhard, Plangger.

ALLEGATO 2

DL 34/2019: Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi. C. 1807 Governo.

PROPOSTA EMENDATIVA RIFORMULATA NEL CORSO DELLA SEDUTA, NON POSTA IN VOTAZIONE

ART. 29.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 5, dopo le parole: piccola e media dimensione, *inserire le seguenti*: anche in coerenza con le linee strategiche del Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione di cui all'articolo 1, comma 513, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e, *dopo le parole:* con decreto del Ministero dello sviluppo economico *aggiungere le seguenti:* , sentita l'Agenzia per l'Italia digitale,;

b) al comma 6, lettera a), *aggiungere, in fine, le seguenti parole:* e delle seguenti ulteriori tecnologie: soluzioni tecnologiche digitali di filiera finalizzate all'ottimizzazione della gestione della catena di distribuzione *(supply chain)* e della gestione delle relazioni con i diversi attori, *software,* piattaforme e applicazioni digitali per la gestione e il coordinamento della logistica con elevate caratteristiche di integrazione delle attività di servizio e altre tecnologie, quali sistemi di *e-commerce,* sistemi di pagamento mobile e via *internet*, fintech, sistemi elettronici per lo scambio di dati (EDI, *electronic data interchange),* geolocalizzazione, tecnologie per l'*in-store customer experience, system integration* applicata all'automazione dei processi, *blockchain,* intelligenza artificiale, *internet of things;*

c) al comma 7, sopprimere la lettera b)*;*

d) dopo il comma 7, inserire il seguente:

« 7-*bis*. I soggetti di cui al comma 7, in numero non superiore a dieci imprese, possono presentare anche congiuntamente tra loro progetti realizzati mediante il ricorso allo strumento del contratto di rete o ad altre forme contrattuali di collaborazione, compresi il consorzio e l'accordo di partenariato, in cui figuri come soggetto promotore capofila un DIH-*digital innovation hub* o un EDI-ecosistema digitale per l'innovazione, di cui al piano Impresa 4.0. In tali progetti l'importo di cui al comma 7, lettera *c),* può essere conseguito mediante la somma dei ricavi delle vendite e delle prestazioni realizzati da tutti i soggetti proponenti nell'esercizio cui si riferisce l'ultimo bilancio approvato e depositato ».

29. 4. *(Nuova formulazione)* Vallascas, Faro, Trano.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva in materia di politiche dell'immigrazione, diritto d'asilo e gestione dei flussi migratori.

Audizione del Prefetto Sandra Sarti, Presidente della Commissione nazionale per il diritto di asilo *(Svolgimento e conclusione)* 40

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

DL 32/2019: Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici. C. 1898 Governo, approvato dal Senato (Parere alla VIII Commissione) *(Esame e conclusione – Parere favorevole)* 41

ALLEGATO 1 (Parere approvato) 71

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Ciad sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 26 luglio 2017. C. 1623 Governo (Parere alla III Commissione) *(Esame e conclusione – Parere favorevole)* 64

ALLEGATO 2 (Parere approvato) 73

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione militare e tecnica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Congo. C. 1624 Governo (Parere alla III Commissione) *(Esame e conclusione – Parere favorevole)* 66

ALLEGATO 3 (Parere approvato) 74

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: *a)* Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Belarus in materia di cooperazione scientifica e tecnologica; *b)* Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Belarus sulla cooperazione culturale. C. 1678, approvata dal Senato (Parere alla III Commissione) *(Esame e conclusione – Parere favorevole)* 67

ALLEGATO 4 (Parere approvato) 75

SEDE REFERENTE:

Modifica all'articolo 58 della Costituzione in materia di elettorato per l'elezione del Senato della Repubblica. C. 1511 cost. Bruno Bossio, C. 1647 cost. Ceccanti e C. 1826 cost. Brescia e petizioni n. 311, limitatamente alla parte relativa alla modifica dell'articolo 58, e n. 341 *(Seguito esame e rinvio)* 70

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 11 giugno 2019. — Presidenza del presidente Giuseppe BRESCIA.

La seduta comincia alle 12.05.

Indagine conoscitiva in materia di politiche dell'immigrazione, diritto d'asilo e gestione dei flussi migratori.

Audizione del Prefetto Sandra Sarti, Presidente della Commissione nazionale per il diritto di asilo.

(Svolgimento e conclusione).

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, avverte che la Commissione prosegue oggi le audizioni previste nel quadro dell'indagine conoscitiva in materia di politiche dell'im-

migrazione, diritto d'asilo e gestione dei flussi migratori. In particolare, l'ordine del giorno prevede l'audizione del Prefetto Sandra Sarti, Presidente della Commissione nazionale per il diritto di asilo.

Avverte inoltre che l'audizione sarà trasmessa attraverso la *web-tv* della Camera dei deputati.

Saluta il Prefetto Sarti e la ringrazia per aver accolto l'invito della Commissione. Dà quindi la parola al Prefetto Sarti.

Sandra SARTI, *Presidente della Commissione nazionale per il diritto di asilo*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, svolgendo considerazioni e ponendo quesiti, i deputati Giuseppe BRESCIA, *presidente*, Riccardo MAGI (Misto-+E-CD), Laura BOLDRINI (LeU), Francesco BERTI (M5S) e Yana Chiara EHM (M5S).

Sandra SARTI, *Presidente della Commissione nazionale per il diritto di asilo*, risponde di volta in volta ai quesiti posti.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, ringrazia il Prefetto Sarti e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 13.10.

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Martedì 11 giugno 2019. — Presidenza del presidente Alberto STEFANI.

La seduta comincia alle 13.15.

DL 32/2019: Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici. C.1898 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla VIII Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento

Anna MACINA (M5S), *relatrice*, rileva come il Comitato permanente per i pareri sia chiamato a esaminare, ai fini del parere alla XII Commissione Affari sociali, il disegno di legge C. 1898, di conversione del decreto-legge n. 32 del 2019, recante disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici, già approvato dal Senato e oggetto di numerose modifiche in quella sede.

Passando a sintetizzare brevemente il contenuto del decreto-legge, che si compone ora di 49 articoli, suddivisi in 3 Capi, il Capo I, costituito dagli articoli da 1 a 5-*septies*, reca norme in materia di contratti pubblici, di accelerazione degli interventi infrastrutturali e di rigenerazione urbana.

In merito segnala innanzitutto che durante l'esame al Senato l'articolo 1 è stato oggetto di una integrale riscrittura, che ha portato alla soppressione di diverse disposizioni presenti nel testo iniziale del decreto-legge.

Il nuovo testo del comma 1 dell'articolo 1, risultante dalla riscrittura dell'articolo operata durante l'esame al Senato, dispone che, nelle more della riforma complessiva del settore e comunque nel rispetto dei principi e delle norme dell'UE, fino al 31 dicembre 2020 non trovano applicazione alcune norme del Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016.

In particolare, si tratta delle seguenti disposizioni del Codice:

l'articolo 37, comma 4, che disciplina le modalità con cui i comuni non capoluogo di provincia devono provvedere agli acquisti di lavori, servizi e forniture, prevedendo che qualora la stazione appaltante sia un comune non capoluogo di provincia (ferme restando le facilitazioni previste dai commi 1 e 2 dello stesso articolo 37 per gli acquisti di importo contenuto), lo stesso procede secondo una delle seguenti modalità:

a) ricorrendo a una centrale di committenza o a soggetti aggregatori qualificati;

b) mediante unioni di comuni costituite e qualificate come centrali di committenza, ovvero associandosi o consorziandosi in centrali di committenza nelle forme previste dall'ordinamento.

c) ricorrendo alla stazione unica appaltante costituita presso le province, le città metropolitane ovvero gli enti di area vasta.

l'articolo 59, comma 1, quarto periodo, ove viene stabilito il divieto di « appalto integrato » (salvo le eccezioni contemplate nel periodo stesso), cioè il divieto di affidamento congiunto della progettazione e dell'esecuzione dei lavori.

In deroga a tale divieto, l'articolo 216, comma 4-*bis*, del Codice, ha però introdotto una disposizione transitoria volta a prevedere la non applicazione del divieto per le opere i cui progetti definitivi risultino definitivamente approvati dall'organo competente alla data di entrata in vigore del Codice (19 aprile 2016) con pubblicazione del bando entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della disposizione.

Al riguardo segnala che la reintroduzione dell'appalto integrato è stata chiesta da più parti nel corso delle audizioni svolte nell'ambito dell'indagine conoscitiva svolta dall'8ª Commissione (Lavori pubblici) del Senato sull'applicazione del Codice dei contratti pubblici. In particolare l'ANCI ha sottolineato che « l'obbligo di dover andare in gara con la sola progettazione esecutiva ha rappresentato un ostacolo al percorso di crescita degli investimenti, tanto più se legato alla difficoltà di individuare risorse e figure professionali per le sole progettazioni ».

l'articolo 77, comma 3, quarto periodo, quanto all'obbligo di scegliere i commissari tra gli esperti iscritti all'albo istituito presso l'ANAC di cui all'articolo 78; viene precisato che resta però fermo l'obbligo di individuare i commissari secondo regole di competenza e trasparenza, preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante.

Ricorda, in estrema sintesi, che il richiamato articolo 77 prevede – per i casi di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa – che la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico sia affidata ad una commissione giudicatrice, composta da esperti nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto. A tal fine, l'articolo 78 ha previsto la creazione presso l'ANAC di un Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici, al fine di rafforzare regole di garanzia, trasparenza ed imparzialità.

Nelle more dell'adozione della disciplina in materia di iscrizione all'Albo, l'articolo 216, comma 12, ha disposto che « la commissione giudicatrice continua ad essere nominata dall'organo della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto, secondo regole di competenza e trasparenza preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante ».

Il comma 2, anch'esso risultante dalla citata riscrittura, prevede che entro il 30 novembre 2020, il Governo presenta alle Camere una relazione sugli effetti della sospensione, al fine di consentire al Parlamento di valutare l'opportunità del mantenimento o meno della sospensione stessa.

Il comma 3 prevede che anche per i settori ordinari, fino al 31 dicembre 2020, trovi applicazione la disposizione prevista, per i settori speciali, dall'articolo 133, comma 8, del Codice dei contratti pubblici, la quale consente agli enti aggiudicatori – limitatamente alle procedure aperte – di espletare l'operazione di esame delle offerte prima dell'operazione di verifica dell'idoneità degli offerenti.

Resta fermo – ai sensi dell'articolo 133, comma 8 – che tale facoltà può essere esercitata se specificamente prevista nel bando di gara o nell'avviso con cui si indice la gara.

Inoltre le amministrazioni aggiudicatrici che si avvalgono di tale possibilità devono garantire che la verifica dell'assenza di motivi di esclusione e del rispetto dei criteri di selezione sia effettuata in

maniera imparziale e trasparente, in modo che nessun appalto sia aggiudicato a un offerente che avrebbe dovuto essere escluso oppure che non soddisfa i criteri di selezione stabiliti dall'amministrazione aggiudicatrice.

Resta salva, infine, a seguito dell'aggiudicazione, la necessità di verificare il possesso dei requisiti richiesti ai fini della stipula del contratto.

Il comma 4, introdotto al Senato, autorizza i soggetti attuatori di opere (cioè alle stazioni appaltanti), per le quali deve essere realizzata la progettazione, di avviare le relative procedure di affidamento anche in caso di disponibilità di finanziamenti limitati alle sole attività di progettazione.

Tali opere sono considerate prioritarie ai fini dell'assegnazione dei finanziamenti per la loro realizzazione.

Il comma 5, introdotto al Senato, autorizza i soggetti attuatori di opere ad avviare le procedure di affidamento della progettazione o dell'esecuzione dei lavori nelle more dell'erogazione delle risorse assegnate agli stessi e finalizzate all'opera con provvedimento legislativo o amministrativo.

Il comma 6, introdotto durante l'esame al Senato, reca una disposizione transitoria che prevede l'applicazione, fino al 31 dicembre 2020, di una disciplina semplificata per i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria (purché non prevedano il rinnovo o la sostituzione di parti strutturali di opere o impianti), precipuamente finalizzata a consentirne l'affidamento sulla base del progetto definitivo e l'esecuzione a prescindere dall'avvenuta redazione e approvazione del progetto esecutivo.

I commi da 7 a 9, introdotti nel corso dell'esame in Senato, intervengono sulla materia del parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

Il comma 7 eleva, fino alla data del 31 dicembre 2020, da 50 a 75 milioni di euro i limiti di importo per l'espressione del parere obbligatorio del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

Il comma 8 riduce – fino alla medesima data del 31 dicembre 2020 indicata dal comma 7 – a quarantacinque giorni dalla trasmissione del progetto il termine per l'espressione del parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

Il comma 9 stabilisce che il Consiglio superiore dei lavori pubblici, in sede di espressione di parere, fornisca anche la valutazione di congruità del costo. Le Amministrazioni, in sede di approvazione dei progetti definitivi o di assegnazione delle risorse ed indipendentemente dal valore del progetto, possono richiedere al Consiglio la valutazione di congruità del costo, che viene resa nel termine di trenta giorni, decorso il quale le Amministrazioni possono comunque procedere.

Il comma 10, introdotto nel corso dell'esame in Senato, stabilisce che – fino al 31 dicembre 2020 – possono essere oggetto di riserva anche gli aspetti progettuali che sono stati oggetto di verifica ai sensi dell'articolo 25 del Codice dei contratti pubblici; viene conseguentemente esteso l'ambito di applicazione dell'accordo bonario di cui all'articolo 205 del codice medesimo.

Il comma 11, introdotto al Senato, consente alle parti, al fine di prevenire le controversie nella fase di esecuzione del contratto, di nominare – fino alla data di entrata in vigore del regolamento unico recante disposizioni di esecuzione, attuazione e integrazione del Codice previsto dall'articolo 216, comma 27-*octies* del medesimo Codice – un collegio consultivo tecnico, prima dell'avvio dell'esecuzione del contratto e comunque non oltre novanta giorni dalla data di tale avvio.

Il collegio consultivo tecnico svolge funzioni di assistenza per la rapida risoluzione delle controversie di ogni natura suscettibili di insorgere nel corso dell'esecuzione del contratto stesso.

Il comma 12, introdotto al Senato, prevede che il collegio consultivo tecnico sia formato da tre membri dotati di esperienza e qualificazione professionale adeguata alla tipologia dell'opera.

La scelta dei tre componenti viene effettuata di comune accordo tra le parti

ovvero si può concordare la nomina di un componente per parte, con il terzo componente scelto dai due componenti di nomina di parte. In ogni caso tutti i componenti devono essere approvati dalle parti.

Il collegio consultivo tecnico si intende costituito al momento della sottoscrizione dell'accordo da parte dei componenti designati e delle parti contrattuali.

Il comma 13, introdotto al Senato, consente, nel caso in cui insorgano controversie, al collegio consultivo tecnico di procedere all'ascolto informale delle parti per favorire la rapida risoluzione delle controversie eventualmente insorte e di convocare le parti per consentire l'esposizione in contraddittorio delle rispettive ragioni.

L'eventuale accordo delle parti che accolga la proposta di soluzione indicata dal collegio consultivo non ha natura transattiva, salva diversa volontà delle parti stesse.

Il comma 14, introdotto al Senato, prevede lo scioglimento del collegio consultivo tecnico al termine dell'esecuzione del contratto o in data anteriore, su accordo delle parti.

Il comma 15, inserito durante l'esame al Senato, introduce una disposizione transitoria (applicabile per gli anni 2019-2020) volta a disciplinare l'approvazione delle varianti ai progetti definitivi, approvati dal CIPE, relativi alle infrastrutture strategiche già inserite negli strumenti di programmazione approvati e per i quali la procedura di valutazione di impatto ambientale è stata avviata prima dell'entrata in vigore del Codice.

In merito rammenta che, in base al disposto del comma 1-*bis* dell'articolo 216 del Codice, i progetti relativi agli interventi ricompresi tra le infrastrutture strategiche, già inseriti negli strumenti di programmazione approvati e per i quali la procedura di VIA sia già stata avviata alla data di entrata in vigore del Codice (vale a dire il 19 aprile 2016), sono approvati secondo la disciplina previgente.

Il comma 16, inserito nel corso dell'esame al Senato, introduce un nuovo comma 2-*bis* nell'articolo 86 del Codice dei contratti pubblici, al fine di dettare una nuova disciplina per i mezzi di prova dell'assenza di motivi di esclusione che l'operatore economico è tenuto a dimostrare con riferimento ai soggetti di cui questo si avvalga ai sensi dell'articolo 89 del Codice e ai suoi subappaltatori.

La norma prevede, inoltre, che, fatta eccezione per il Documento Unico della Regolarità Contributiva, la stazione appaltante, per i certificati e documenti già acquisiti e scaduti da non oltre sessanta giorni e qualora pendente il procedimento di acquisto, può procedere alla verifica dell'assenza dei motivi di esclusione con richiesta diretta agli enti certificatori di eventuale conferma del contenuto dell'attestazione già rilasciata. Gli enti certificatori provvedono a fornire riscontro entro trenta giorni dalla richiesta. Decorso tale termine, il contenuto dei certificati e degli altri documenti si intende confermato.

La disposizione precisa, inoltre, che i certificati e gli altri documenti in corso di validità possono essere utilizzati nell'ambito di diversi procedimenti di acquisto.

Il comma 17, modificato durante l'esame al Senato, riscrive la disposizione (dettata dal testo previgente del comma 6-*bis* dell'articolo 36 del Codice) che, nei mercati elettronici di cui al comma 6 del medesimo articolo 36, disciplina la verifica a campione sull'assenza dei motivi di esclusione e la integra con l'aggiunta di un ulteriore comma 6-*ter* volto a disciplinare la verifica dei requisiti economici e finanziari e tecnico professionali in capo all'aggiudicatario.

Rispetto al testo previgente, una prima modifica risultante dalla riscrittura operata dal comma 6-*bis* è l'estensione della disciplina previgente, che si applicava ai soli affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, a tutti i contratti « sottosoglia ».

Un'ulteriore differenza risiede nell'aggiunta di due periodi volti a disciplinare le modalità di effettuazione della verifica.

Il nuovo comma 6-*ter* dispone che, nelle procedure di affidamento effettuate nell'ambito dei mercati elettronici in que-

stione, la stazione appaltante verifica esclusivamente il possesso da parte dell'aggiudicatario dei requisiti economici e finanziari e tecnico professionali.

Durante l'esame al Senato tale disposizione (oltre a mutare collocazione) è stata integrata al fine di precisare che resta ferma la verifica del possesso dei requisiti generali effettuata dalla stazione appaltante qualora il soggetto aggiudicatario non rientri tra gli operatori economici verificati a campione in base al disposto del precedente comma 6-*bis*.

Il comma 18 detta una disciplina transitoria del subappalto, nelle more di una complessiva revisione del Codice dei contratti pubblici. Il termine di efficacia finale di tale disciplina è fissato al 31 dicembre 2020.

Si prevede che il subappalto debba essere indicato dalle stazioni appaltanti nel bando di gara e non possa superare la quota del 40 per cento dell'importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture.

Tali disposizioni operano in deroga all'articolo 105, comma 2, del codice medesimo, il quale pure prescrive la necessità di indicare il subappalto nel bando di gara, ma fissa la soglia massima del subappalto nel 50 per cento dell'importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture.

È inoltre fatto salvo quanto previsto dal comma 5 del medesimo articolo 105, il quale – per le opere per le quali siano necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali – stabilisce che il subappalto non superi il 30 per cento dell'importo delle opere medesime.

Fino alla data di operatività delle disposizioni in commento (31 dicembre 2020), è sospesa l'applicazione:

del comma 6 dell'articolo 105 del codice dei contratti pubblici, già abrogato dal decreto-legge in corso di conversione;

del comma 2 dell'articolo 174 del codice dei contratti pubblici, il quale prevede che gli operatori economici indichino in sede di offerta le parti del contratto di concessione che intendono subappaltare a terzi;

delle verifiche in sede di gara previste, per il subappaltatore, dall'articolo 80 del codice dei contratti pubblici.

Il comma 19, introdotto dal Senato, al fine di perseguire l'efficacia dell'economia circolare, riscrive il comma 3 dell'articolo 184-*ter* del Codice dell'ambiente (di cui al decreto legislativo n. 152 del 2006) che reca la disciplina transitoria applicabile nelle more dell'emanazione dei criteri per la cessazione della qualifica di rifiuto (*end of waste*).

In particolare si prevede che:

la disciplina transitoria a cui fa riferimento il testo vigente (vale a dire le disposizioni di cui ai decreti del Ministro dell'ambiente datati 5 febbraio 1998, 12 giugno 2002, n. 161, e 17 novembre 2005, n. 269) continua ad applicarsi in relazione alle procedure semplificate per il recupero dei rifiuti;

il rilascio delle autorizzazioni per gli impianti di trattamento rifiuti (di cui agli articoli 208, 209, 211 e di cui al Titolo III-*bis*, parte seconda, del Codice dell'ambiente) avviene, da parte delle regioni, sulla base dei criteri indicati negli allegati dei succitati decreti ministeriali per i parametri ivi indicati relativi a tipologia, provenienza e caratteristiche dei rifiuti, attività di recupero e caratteristiche di quanto ottenuto da tale attività.

La norma in esame, in sintesi, consente dunque alle regioni di utilizzare in via transitoria i criteri statali previsti per la venuta ad esistenza delle materie prime secondarie o prodotti mediante procedure agevolate (di cui ai decreti ministeriale 5 febbraio 1998 e 12 giugno 2002, n. 161 e decreto ministeriale 269/2005) limitatamente a tipologia, provenienza e caratteristiche dei rifiuti, attività di recupero e caratteristiche di quanto ottenuto da tale attività.

La norma prevede altresì l'emanazione di linee guida da parte del Ministero dell'ambiente (mediante decreto, non avente natura regolamentare) per garantire l'uniforme applicazione sul territorio nazionale della norma in esame.

Successivamente, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di approvazione delle linee guida, i titolari delle autorizzazioni rilasciate in forza delle disposizioni recate dal comma in esame devono presentare all'autorità competente apposita istanza di aggiornamento ai criteri generali definiti dalle linee guida in questione.

Per quanto riguarda il comma 20, la lettera *a)*, al numero 1) reca una serie di novelle al Codice dei contratti pubblici che riguardano:

la disciplina dei contenuti della progettazione, che viene demandata al nuovo regolamento unico;

le fasi di elaborazione e i contenuti del progetto di fattibilità tecnica ed economica, nonché i documenti su cui si basa il progetto medesimo;

la disciplina delle spese strumentali.

Il numero 2) della lettera *a)* demanda al nuovo regolamento unico la definizione dei requisiti che devono possedere gli operatori economici ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria e disciplina la normativa transitoria applicabile nelle more dell'emanazione del regolamento. Viene altresì disciplinato l'affidamento di concessioni agli affidatari di incarichi di progettazione.

Il numero 3) della lettera *a)* reca alcune modifiche puntuali al comma 6 dell'articolo 23 del Codice (che disciplina i documenti e le attività che stanno alla base dell'elaborazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica), al fine di precisare la portata di alcuni dei documenti considerati.

Il numero 4) introduce un nuovo comma 11-*bis* nell'articolo 23 del Codice, stabilendo che tra le spese tecniche da prevedere nel quadro economico di ciascun intervento sono comprese le spese di carattere strumentale sostenute dalle amministrazioni aggiudicatrici in relazione all'intervento.

La lettera *b)*, al numero 1, novella il comma 2 dell'articolo 24 del Codice, al fine di demandare al nuovo regolamento unico (previsto dal nuovo comma 27-*octies* dell'articolo 216 del Codice), in luogo di uno specifico decreto ministeriale previsto dal testo previgente, la definizione dei requisiti che devono possedere gli operatori economici ammessi a partecipare (ai sensi dell'articolo 46 del Codice) alle procedure di affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria.

Viene altresì modificata la disciplina transitoria, prevedendo che nelle more dell'emanazione del regolamento unico si applichino le disposizioni del nuovo comma 27-*octies*, in luogo dell'applicazione delle disposizioni previste dal comma 5 dell'articolo 216 del Codice (che faceva rinvio, nelle more dell'emanazione del succitato decreto ministeriale, ai requisiti delle società di ingegneria, delle società di professionisti e dei consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria previsti dagli artt. 254-256 del regolamento di attuazione del « vecchio » Codice (vale a dire del decreto del Presidente della Repubblica 207/2010).

Durante l'esame al Senato, a tale disposizione è stata aggiunta una correzione di carattere formale (contenuta nella lettera *b)*, numero 2), volta a far riferimento (nel testo del comma 5 dell'articolo 24 del Codice) al « regolamento » in luogo del « decreto ».

Il numero 3) novella il comma 7 dell'articolo 24 del Codice, che nel testo previgente vietava (salvo il verificarsi di precise condizioni) agli affidatari di incarichi di progettazione, per progetti posti a base di gara, di poter ottenere l'affidamento degli appalti o delle concessioni di lavori pubblici, nonché degli eventuali subappalti o cottimi, per i quali avessero svolto la suddetta attività di progettazione, differenziando la disciplina in questione a

seconda che si tratti dell'affidamento di una concessione o di altre casistiche.

La lettera *c)*, introdotta dal Senato, novella l'articolo 26 del codice, in materia di verifica preventiva della progettazione, aggiungendo ai soggetti abilitati a tale verifica, per i lavori di importo inferiore a venti milioni di euro e fino alla soglia di rilevanza europea, anche la stazione appaltante nel caso in cui disponga di un sistema di controllo di qualità.

La lettera *d)* sopprime il secondo, il terzo e il quarto periodo dell'articolo 29, comma 1, del Codice dei contratti pubblici in cui sono disciplinati i principi in materia di trasparenza, al fine di escludere la pubblicazione nella sezione « Amministrazione trasparente » dei provvedimenti di esclusione dalla procedura di affidamento dei contratti pubblici (cosiddetta pubblicità che produce effetti legali).

La lettera *e)*, che modifica il comma 5 dell'articolo 31 del Codice, attribuisce al regolamento unico di attuazione del Codice – in luogo delle linee guida emanate dall'ANAC – il compito di definire:

la disciplina di maggiore dettaglio sui compiti specifici del Responsabile unico del procedimento (RUP), sui presupposti e sulle modalità di nomina, e sugli ulteriori requisiti di professionalità, rispetto a quanto disposto dal Codice in relazione alla complessità dei lavori;

l'importo massimo e la tipologia dei lavori, servizi e forniture per i quali il RUP può coincidere con il progettista, con il direttore dei lavori o con il direttore dell'esecuzione.

Si stabilisce, inoltre, che fino alla data di entrata in vigore del citato Regolamento, si applica, in merito alle funzioni del RUP, la disposizione transitoria prevista dal nuovo comma 27-*octies* dell'articolo 216 del Codice, introdotto dalla lettera *gg)* del comma 20, e dunque dalle linee guida n. 3 dell'ANAC.

La lettera *g)* reca una serie di novelle agli articoli del Codice dei contratti pubblici che disciplinano i contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea (cosiddetti « sottosoglia »). Tali novelle riguardano il calcolo del valore stimato degli appalti nel caso di appalti aggiudicati per lotti distinti e la disciplina dell'anticipazione del prezzo all'appaltatore.

La lettera *h)* interviene invece sulle modalità di affidamento dei lavori « sottosoglia ». Poiché tali modifiche si sovrappongono alla disciplina derogatoria introdotta, limitatamente all'anno 2019, dal comma 912 della legge di bilancio 2019 (legge n. 145 del 2018), che viene abrogato dal comma 24 dell'articolo 1.

Ulteriori novelle recate dalla lettera *h)* riguardano:

la disciplina di dettaglio delle procedure per gli affidamenti « sottosoglia », delle indagini di mercato e della formazione e gestione degli elenchi degli operatori economici;

l'utilizzo del criterio del « minor prezzo » come alternativa sempre possibile all'OEPV per l'aggiudicazione dei contratti « sottosoglia ».

Durante l'esame al Senato è stata introdotta una disposizione, ora collocata nella lettera *f)*, che reca una modifica di coordinamento all'articolo 32 del Codice.

La lettera *i)* che modifica l'articolo 46, comma 1, lettera *a)* del Codice dei contratti pubblici, al fine di introdurre – tra gli operatori economici previsti per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria – con riferimento agli interventi inerenti al restauro e alla manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici, gli archeologi, oltre ai soggetti con qualifica di restauratore di beni culturali.

La lettera *l)* novella l'articolo 47 del codice dei contratti pubblici, in materia di consorzi stabili. Si stabilisce che i consorzi stabili eseguono le prestazioni o con la propria struttura o tramite i consorziati indicati in sede di gara senza che ciò costituisca subappalto; resta ferma la responsabilità solidale degli stessi nei confronti della stazione appaltante. Per i lavori, si demanda al nuovo regolamento

unico di attuazione, e non più alle Linee guida ANAC, di stabilire ai fini della qualificazione, i criteri per l'imputazione delle prestazioni eseguite al consorzio o ai singoli consorziati che eseguono le prestazioni. In base alla novella, non costituisce subappalto l'affidamento delle prestazioni ai propri consorziati da parte dei consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e dei consorzi tra imprese artigiane.

Viene poi aggiunto nella norma novellata del codice un nuovo comma 2-*bis*, in base al quale la sussistenza in capo ai consorzi stabili dei requisiti per l'affidamento di servizi e forniture è valutata con verifica in capo ai singoli consorziati. In caso di scioglimento del consorzio stabile per servizi e forniture, ai consorziati sono attribuiti pro-quota i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi maturati a favore del consorzio e non assegnati in esecuzione ai consorziati. Le quote di assegnazione sono proporzionali all'apporto reso dai singoli consorziati nell'esecuzione delle prestazioni nel quinquennio antecedente.

La lettera *m)* novella l'articolo 59 del codice in materia di affidamento congiunto di progettazione e realizzazione, il cosiddetto appalto integrato, inserendo in norma una nuova previsione in base alla quale i requisiti minimi per lo svolgimento della progettazione oggetto del contratto sono previsti nei documenti di gara nel rispetto del codice e del nuovo regolamento di attuazione del codice, di cui all'articolo 216, comma 27-*octies*.

Detti requisiti sono posseduti dalle imprese attestate per prestazioni di sola costruzione attraverso un progettista raggruppato o indicato in sede di offerta, in grado di dimostrarli, scelto tra i soggetti previsti come operatori economici per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria.

Si stabilisce che le imprese attestate per prestazioni di progettazione e costruzione documentino invece i requisiti per lo svolgimento della progettazione esecutiva laddove i predetti requisiti non siano dimostrati dal proprio staff di progettazione.

Inoltre, viene inserito nell'articolo oggetto di novella un nuovo comma 1-*quater*, in base al quale nei casi in cui in cui l'operatore economico si avvalga di uno o più soggetti qualificati alla realizzazione del progetto, la stazione appaltante indica nei documenti di gara le modalità per la corresponsione direttamente al progettista della quota del compenso.

La lettera *n)* novella l'articolo 76 del codice in materia di informazione dei candidati e degli offerenti, prevedendo che ai candidati e ai concorrenti venga dato avviso – con le modalità del Codice dell'amministrazione digitale (o strumento analogo negli altri Stati membri) – del provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni ad essa, con l'indicazione dell'ufficio o del collegamento informatico ad accesso riservato dove sono disponibili i relativi atti.

La lettera *o)* novella taluni commi dell'articolo 80 del Codice dei contratti pubblici, che disciplina i motivi di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura d'appalto o concessione.

La lettera *p)* novella l'articolo 83, comma 2, del Codice, demandando l'individuazione della disciplina dei requisiti rilevanti per i criteri di selezione al regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-*octies*, anziché al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

La lettera *q)* novella in più punti l'articolo 84 del Codice, in materia di sistema unico di qualificazione degli esecutori di lavori pubblici: in tale ambito è aggiunta la previsione che l'attività di attestazione venga esercitata nel rispetto del principio di indipendenza di giudizio, garantendo l'assenza di qualunque interesse commerciale o finanziario che possa determinare comportamenti non imparziali o discriminatori. Si porta a quindici anni – anziché dieci – l'ambito temporale rilevante ai fini della prova del possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria e delle capacità tecniche e professionali. Si stabilisce che gli organismi di diritto privato incaricati dell'attestazione (SOA), nell'eser-

cizio dell'attività di attestazione per gli esecutori di lavori pubblici svolgono funzioni di natura pubblicistica, anche agli effetti della normativa in materia di responsabilità dinanzi alla Corte dei conti. Si dettano infine disposizioni di coordinamento, volte a rinviare al regolamento anziché alle previste Linee guida.

La lettera *r)*, intervenendo sull'articolo 86 del Codice, in materia di mezzi di prova, sostituisce il riferimento alle linee guida dell'ANAC (di cui all'articolo 83, comma 2) con quello al regolamento di attuazione di cui all'articolo 216, comma 27-*octies*, in ordine alla previsione dello schema sulla cui base è redatto il certificato di esecuzione dei lavori, così coordinando la norma del Codice con la previsione del regolamento unico.

La lettera *s)* novella l'articolo 89 del Codice, in materia di avvalimento, sostituendo al comma 11 il riferimento al decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti con quello al regolamento di attuazione, per la individuazione delle opere per le quali, in ragione del notevole contenuto tecnologico o della rilevante complessità, non può ricorrersi all'avvalimento; si prevede, in via transitoria, che fino alla data di entrata in vigore del regolamento stesso si applichi la disposizione transitoria prevista nell'articolo 216, comma 27-*octies*, del Codice in coordinamento con questa.

La lettera *t)* modificata dal Senato, modifica l'articolo 95 in materia di criteri di aggiudicazione dell'appalto.

In tale ambito viene aggiunta una nuova fattispecie a quelle già elencate per le quali si procede alla aggiudicazione esclusivamente sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, inserendo anche il riferimento ai contratti di servizi e le forniture di importo pari o superiore a 40.000 euro caratterizzati da notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo.

Al comma 4 dell'articolo 95, sono poi soppresse le lettere *a)* e *c)*, che prevedevano il possibile utilizzo del criterio del minor prezzo, rispettivamente: per i lavori di importo pari o inferiore a 2.000.000 di euro, quando l'affidamento dei lavori avvenisse con procedure ordinarie, sulla base del progetto esecutivo; e per i servizi e le forniture di importo fino a 40.000 euro, nonché per i servizi e le forniture di importo pari o superiore a 40.000 euro e sino alla soglia comunitaria di cui all'articolo 35 solo se caratterizzati da elevata ripetitività, fatta eccezione per quelli di notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo.

Con una modifica introdotta dal Senato, si novella altresì la lettera *b)* del comma 4 dell'articolo 95, prevedendo che per i servizi e le forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato possa essere utilizzato il criterio del minor prezzo, fatta eccezione per i servizi ad alta intensità di manodopera.

La lettera *u)* modifica l'articolo 97 del Codice dei contratti pubblici in tema di offerte anomale nei casi di aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso.

Una modifica stabilisce che l'esclusione automatica delle offerte anomale possa essere applicata quando l'appalto non rivesta interesse transfrontaliero. Tale condizione si aggiunge a quelle previste dal testo finora vigente.

Un'ulteriore novella mira ad introdurre due distinte modalità di calcolo per l'individuazione della soglia di anomalia, utilizzabili a seconda del numero delle offerte ammesse (rispettivamente pari o superiore a 15 oppure inferiore a 15). Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti si possono rideterminare i medesimi criteri, sempre al fine di impedire che siano predeterminabili dagli offerenti i parametri di riferimento per il calcolo della soglia di anomalia.

Quanto al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui al comma 3 dell'articolo 97 del Codice, la novella limita, tra l'altro, l'applicazione del calcolo ivi previsto ai casi di ammissione di tre o più offerte.

La lettera *v)* interviene sull'articolo 102, comma 8, del Codice, sostituendo con il riferimento al regolamento unico di cui all'articolo 216, comma 27-*octies*, quello –

previgente – al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (su proposta del Consiglio superiore dei lavori pubblici, sentita l'ANAC) per la disciplina e definizione delle modalità tecniche di svolgimento del collaudo, nonché dei casi in cui il certificato di collaudo dei lavori e il certificato di verifica di conformità possono essere sostituiti dal certificato di regolare esecuzione.

A seguito dell'esame in Senato, si interviene non solo sul primo periodo (ricalcando la disposizione della lettera *u)* del testo originario), bensì si sopprime anche il terzo periodo del comma novellato, in base al quale nel decreto dovevano essere disciplinate le modalità e le procedure di predisposizione degli albi dei collaudatori, di livello nazionale e regionale nonché i criteri di iscrizione secondo requisiti di moralità, competenza e professionalità.

La lettera *z)* novella l'articolo 111 del Codice, in materia di controllo tecnico, contabile e amministrativo, inserendo in tale norma il riferimento al regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-*octies* del Codice per l'individuazione delle modalità e della tipologia di atti, attraverso i quali il direttore dei lavori effettua l'attività di cui all'articolo 101, comma 3, in maniera da garantirne trasparenza, semplificazione, efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche anche per i controlli di contabilità.

Si stabilisce inoltre che fino alla entrata in vigore del regolamento si applica la disposizione transitoria ivi prevista.

La lettera *aa)* novella l'articolo 146 del Codice, in materia di qualificazione degli operatori nel settore dei beni culturali.

Si espunge il riferimento al decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di cui si prevedeva l'emanazione entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del codice, e si inserisce, invece, la previsione che i requisiti di qualificazione dei direttori tecnici e degli esecutori dei lavori, nonché le modalità di verifica ai fini della attestazione stessa, siano stabiliti con il regolamento di attuazione di cui all'articolo 216, comma 27-*octies* previsto dal decreto-legge in esame.

Si dispone, quindi, che, fino alla data di entrata in vigore del regolamento suddetto, si applica la disposizione transitoria prevista nel medesimo comma 27-*octies* dell'articolo 216, in base al quale la normativa già adottata ai sensi dell'articolo 146, comma 4, rimane in vigore fino alla data di entrata in vigore del regolamento unico di attuazione.

La lettera *bb)*, modificata nel corso dell'esame al Senato, novellando l'articolo 117 del Codice, differisce al 31 dicembre 2020 il termine a decorrere dal quale scatta l'obbligo, per i titolari di concessioni già in essere alla data di entrata in vigore del Codice dei contratti pubblici (cioè alla data del 19 aprile 2016), di affidare mediante procedure ad evidenza pubblica una quota pari all'80 per cento dei contratti di lavori, servizi e forniture (60 per cento nel caso dei concessionari autostradali).

La lettera *cc)* estende agli investitori istituzionali la possibilità di presentare proposte per l'affidamento di concessioni di lavori pubblici o di lavori di pubblica utilità, non presenti negli strumenti di programmazione approvati dall'amministrazione aggiudicatrice sulla base della normativa vigente, tramite le modalità della finanza di progetto. Durante l'esame al Senato, tale possibilità è stata estesa anche agli istituti nazionali di promozione.

La disposizione stabilisce inoltre che i previsti soggetti, se privi dei requisiti tecnici previsti, presentano le suddette proposte, associati o consorziati, con soggetti in possesso dei requisiti per partecipare a procedure di affidamento di contratti pubblici per servizi di progettazione.

La lettera *dd)* abroga i commi 3 e 4 dell'articolo 196 del Codice, i quali prevedono (al comma 3) l'albo dei soggetti che possono ricoprire i ruoli di direttore dei lavori e di collaudatore negli appalti pubblici di lavori aggiudicati con la formula del contraente generale. Con la soppressione del comma 4, viene anche meno la

previsione della fissazione di criteri, di specifici requisiti di moralità, di competenza e di professionalità (oltreché di modalità di iscrizione all'albo e nomina, nonché di compensi nei limiti normativi previsti) in materia di collaudatori e direttori di lavori per gli appalti aggiudicati con la formula del contraente generale.

La lettera *ee)* novella l'articolo 197 del Codice in materia di sistema di qualificazione del contraente generale, demandando la qualificazione del contraente generale alla disciplina del regolamento di attuazione anziché attraverso il sistema di qualificazione di cui alla disciplina previgente, che prevedeva l'attestazione del possesso dei requisiti mediante SOA. Si abroga il comma 3 della norma, in base al quale le classifiche di qualificazione erano determinate dall'ANAC e si istituisce il sistema di qualificazione del contraente generale, demandandone la disciplina al regolamento, con gestione affidata al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti: esso prevede specifici requisiti in ordine all'adeguata capacità economica e finanziaria, alla adeguata idoneità tecnica e organizzativa nonché ad adeguato organico tecnico e dirigenziale.

La lettera *ff)* novella l'articolo 199 del Codice, in materia di gestione del sistema di qualificazione del contraente generale, al fine di coordinare le previsioni.

La lettera *mm)* modifica ed integra le norme transitorie previste nell'articolo 216 del Codice dei contratti pubblici (in particolare con riferimento agli affidamenti delle concessioni autostradali in scadenza) e disciplinano l'emanazione di un nuovo regolamento di esecuzione, attuazione e integrazione del Codice, nonché le disposizioni applicabili nelle more della sua entrata in vigore.

Il comma 21 disciplina l'applicabilità delle disposizioni recate dal comma 20, stabilendo che le stesse si applicano alle sole procedure « da avviare », cioè:

alle procedure i cui bandi o avvisi, con i quali si indice una gara, sono pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore del decreto-legge;

nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla medesima data, non sono ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte o, in base ad un'integrazione operata durante l'esame al Senato, i preventivi.

Il comma 22 interviene sull'articolo 120 del Codice del processo amministrativo (di cui al decreto legislativo n. 104 del 2010), che disciplina il rito applicabile ai giudizi inerenti alle procedure di affidamento di pubblici lavori, servizi e forniture, eliminando il cosiddetto « rito super accelerato ».

In particolare, si abrogano i commi 2-*bis* e 6-*bis* dell'articolo 120, introdotti dal Codice dei contratti pubblici, che prevedevano l'immediata impugnazione dei provvedimenti relativi all'ammissione alle gare per motivi inerenti ai requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico professionali, disciplinando uno specifico e accelerato procedimento in camera di consiglio.

Il comma 23 introduce una disposizione transitoria, prevedendo che le modifiche all'articolo 120 del processo amministrativo operate dal comma 22 trovino applicazione ai processi iniziati dopo la data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge.

Il comma 25, inserito durante l'esame al Senato, dispone il differimento di termini previsti dal programma « piccoli investimenti dei comuni » istituito e finanziato dai commi da 107 a 114 della legge di bilancio 2019 e, per gli stessi comuni, fanno salve le modalità di affidamento dei lavori « sottosoglia » previste dall'abrogato comma 912 della medesima legge di bilancio, che viene abrogato dal comma 24.

Il comma 27, introdotto dal Senato, dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2020, la società Sport e Salute S.p.A. è qualificata come « centrale di committenza », al fine di svolgere attività di centralizzazione delle committenze per conto delle amministrazioni aggiudicatrici o enti

aggiudicatari operanti nel settore dello sport e tenuti al rispetto delle disposizioni del Codice dei contratti pubblici.

I commi 28 e 29, introdotti durante l'esame al Senato, stabiliscono che le risorse del Fondo sport e periferie già destinate al CONI sono trasferite alla Sport e Salute S.p.A. e che, per l'attuazione degli interventi finanziati con le risorse del medesimo Fondo attribuite all'Ufficio per lo sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri, lo stesso si avvale della medesima società.

Il comma 30, inserito durante l'esame al Senato, dispone che per l'esecuzione dei lavori per la costruzione, il completamento, l'adeguamento e la ristrutturazione dei centri di permanenza per i rimpatri resta confermata la possibilità – prevista dall'articolo 2, comma 2, del decreto – legge n. 113 del 2018 – di ricorrere alla procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, con le modalità e i termini previsti dalla medesima disposizione.

L'articolo 2, modificato nel corso dell'esame in Senato, sostituisce l'articolo 110 del Codice dei contratti pubblici in tema di affidamento dei lavori ad impresa soggetta a procedura concorsuale, anticipando i contenuti della riforma prevista dal recente decreto legislativo n. 14 del 2019, recante codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, che entrerà in vigore nell'agosto 2020.

Al comma 1, rispetto alla formulazione previgente del citato articolo 110:

si conferma che le stazioni appaltanti, in caso di liquidazione giudiziale, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero di risoluzione o di recesso dal contratto, ovvero ancora in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, hanno l'obbligo di interpellare progressivamente i soggetti che hanno preso parte all'originaria procedura di gara, seguendo la relativa graduatoria (c.d. scorrimento delle graduatoria), al fine di stipulare un nuovo negozio di affidamento alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta;

si precisa che l'obbligo di procedere allo scorrimento della graduatoria si applica a patto che non sia stata autorizzata la prosecuzione dei contratti stipulati dall'impresa in crisi (originaria aggiudicataria), come previsto dal comma 3 dell'articolo 110;

si conferma, al comma 3, che il curatore della procedura di fallimento, autorizzato all'esercizio provvisorio dell'attività imprenditoriale dal giudice delegato, può eseguire i contratti già stipulati dall'impresa fallita; rispetto alla formulazione previgente non si fa più menzione della possibilità di « partecipare a procedure di affidamento di concessioni e appalti di lavori, forniture e servizi ovvero essere affidatario di subappalto »; conseguentemente, previa autorizzazione, l'impresa fallita potrà eseguire i contratti già stipulati ma non partecipare a nuove gare; il decreto-legge elimina la possibilità per l'impresa in liquidazione di partecipare alle gare; tale possibilità era stata prevista dal legislatore per consentire al curatore, la cui gestione operativa è evidentemente protesa esclusivamente alla liquidazione dei beni aziendali, di poter porre sul mercato un'impresa appetibile da parte degli operatori economici che effettuano le loro valutazioni anche tenendo conto della mole di attività che viene trasferita con l'azienda;

si consente invece all'impresa che ha fatto domanda di concordato in bianco di partecipare alle gare, risolvendo un contrasto giurisprudenziale in sede di conversione il Senato ha specificato che la partecipazione alle gare è consentita a tutte le imprese che hanno presentato domanda di concordato, non solo a quelle che hanno presentato domanda di concordato « in bianco »;

si conferma, al comma 6, che l'ANAC può subordinare la partecipazione, l'affidamento di subappalti e la stipulazione dei relativi contratti ad una impresa in concordato ad una sorta di avvalimento rinforzato (avvalersi di un altro operatore in possesso dei requisiti di carattere generale,

di capacità finanziaria, tecnica, economica, nonché di certificazione, richiesti per l'affidamento dell'appalto, che si impegni nei confronti dell'impresa concorrente e della stazione appaltante a mettere a disposizione, per la durata del contratto, le risorse necessarie all'esecuzione dell'appalto e a subentrare all'impresa ausiliata nel caso in cui questa nel corso della gara, ovvero dopo la stipulazione del contratto, non sia per qualsiasi ragione più in grado di dare regolare esecuzione all'appalto o alla concessione quando l'impresa non è in possesso dei requisiti aggiuntivi che l'ANAC individua con apposite linee guida). La novità consiste nell'eliminazione delle parole « sentito il giudice delegato »: conseguentemente, la previsione di avvalimento rinforzato sembra rimessa alla sola decisione dell'ANAC.

Il comma 2 dell'articolo 2 chiarisce l'ambito temporale di applicazione della riforma: la nuova formulazione dell'articolo 110 del Codice degli appalti si applica alle procedure di affidamento lavori in cui il bando o l'avviso di indizione della gara è pubblicato tra il 19 aprile 2019 (data di entrata in vigore del decreto – legge) e il 15 agosto 2020. A decorrere dall'entrata in vigore del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (15 agosto 2020).

Il comma 4 modifica due disposizioni della legge fallimentare, gli articoli 104 e 186-*bis*, anch'esse oggetto di riforma ad opera del Codice della crisi d'impresa.

L'articolo 2-*bis*, introdotto nel corso dell'esame al Senato, interviene, al comma 1, sulla disciplina della Sezione speciale del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, per interventi in garanzia a favore delle PMI titolari di crediti certificati nei confronti delle pubbliche Amministrazioni e in difficoltà nella restituzione di finanziamenti già contratti con banche e intermediari finanziari, prevedendo che la garanzia sia rilasciata sui predetti finanziamenti, anche se assistiti da ipoteca sugli immobili aziendali e che l'entità del premio – versato dalle banche o dagli intermediari finanziari alla Sezione speciale a fronte della concessione della garanzia – può essere posta a carico della PMI beneficiaria del finanziamento in una misura massima determinata dal decreto ministeriale attuativo della Sezione.

Il comma 2, introdotto nel corso dell'esame in Senato, prevede la modifica dell'articolo 379 del nuovo Codice della crisi di impresa (di cui al decreto legislativo n. 14 del 2019) che a sua volta ha novellato l'articolo 2477 del codice civile in tema di nomina dei revisori e del collegio sindacale nelle società a responsabilità limitata, al fine di limitare le ipotesi in cui le società a responsabilità limitata sono obbligate a nominare l'organo di controllo o il revisore.

Il comma 3 apporta un coordinamento di natura formale al quinto comma dell'articolo 2477 del codice civile.

L'articolo 3 novella in più punti il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001.

In particolare la lettera *0a)* del comma 1 interviene sull'articolo 59 del citato Testo unico dell'edilizia, in materia di laboratori, prevedendo che i laboratori autorizzati possano effettuare, oltre alle prove sui materiali da costruzione e prove di laboratorio su terre e rocce (già previste dal Testo unico), anche prove e controlli su materiali da costruzione su strutture e costruzioni esistenti; si demanda al Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in esame, l'adozione di specifici provvedimenti attuativi.

La lettera *a)* interviene sull'articolo 65 del Testo unico dell'edilizia, prevedendo, al numero 1), che le opere realizzate con materiali e sistemi costruttivi disciplinati dalle « norme tecniche in vigore » prima del loro inizio devono essere denunciate dal costruttore allo sportello unico. Si operano poi semplificazioni procedimentali, eliminando la triplice copia documentale, nonché, a seguito di una modifica approvata dal Senato, l'invio e deposito tramite PEC, in più punti della disposizione. Con un nuovo comma 8-*bis* all'ar-

ticolo 65, si esentano gli interventi di « minore rilevanza », quali riparazioni e interventi locali sulle costruzioni esistenti, ovvero quelli « privi di rilevanza », dalla applicazione di una serie di obblighi previsti dalla disposizione.

Al riguardo, rileva l'opportunità di specificare la formulazione della norma, nella parte in cui fa riferimento all'esigenza di denunciare opere realizzate con materiali e sistemi costruttivi disciplinati dalle « norme tecniche in vigore », al fine di chiarire l'ambito applicativo della disposizione; ciò anche in considerazione della rilevanza, anche penalistica, della disposizione (per il caso di omessa denuncia delle opere) nel sistema del Testo unico in materia edilizia, al fine di garantire l'osservanza del principio costituzionale di determinatezza e tassatività delle fattispecie di reato.

La lettera *b)* novella l'articolo 67 del Testo unico dell'edilizia – in materia di collaudo statico – prevedendo – per gli interventi qualificati dalla norma di nuova introduzione in materia di interventi strutturali in zone sismiche come di « minore rilevanza » quali riparazioni e interventi locali sulle costruzioni esistenti ovvero « privi di rilevanza » – che il certificato di collaudo venga sostituito dalla dichiarazione di regolare esecuzione resa dal direttore dei lavori. Con una modifica approvata dal Senato si inserisce un nuovo comma 8-*ter* nel predetto articolo 67, stabilendo che per i menzionati interventi in zone sismiche il certificato di collaudo viene sostituito dalla dichiarazione di regolare esecuzione resa dal direttore dei lavori; inoltre, con la modifica apportata dal Senato, si propone una novella al comma 7 dell'articolo 67, sopprimendo la previsione della triplice copia per il certificato di collaudo e prevedendo l'invio tramite posta elettronica certificata (PEC).

La lettera *c)* novella l'articolo 93 del Testo unico dell'edilizia, in materia di denuncia dei lavori e presentazione dei progetti di costruzioni in zone sismiche, riscrivendone i commi 3, 4 e 5.

Il nuovo comma 3 del citato articolo 93 prevede – in linea con la previsione già vigente – che il contenuto minimo del progetto sia determinato dal competente ufficio tecnico della regione. In ogni caso il progetto deve essere esauriente per planimetria, piante, prospetti e sezioni, relazione tecnica, e, come aggiunto dalla citata lettera *c)*, dagli altri elaborati previsti dalle norme tecniche, senza più prevedere il riferimento al fascicolo dei calcoli delle strutture portanti, sia in fondazione sia in elevazione, e ai disegni dei particolari esecutivi delle strutture.

Il nuovo comma 4 prevede che i progetti relativi ai lavori di costruzione in zone sismiche sono accompagnati – anziché da una relazione avente specifici ambiti di oggetto – da una dichiarazione del progettista che asseveri il rispetto delle norme tecniche per le costruzioni, la coerenza tra il progetto esecutivo riguardante le strutture e quello architettonico nonché il rispetto delle eventuali prescrizioni sismiche contenute negli strumenti di pianificazione urbanistica (la disposizione previgente prevedeva che al progetto fosse allegata una relazione sulla fondazione, nella quale illustrare i criteri seguiti nella scelta del tipo di fondazione, le ipotesi assunte, i calcoli svolti nei riguardi del complesso terreno-opera di fondazione).

Il nuovo comma 5 attribuisce, per tutti gli interventi, al preavviso scritto con il contestuale deposito del progetto e dell'asseverazione di cui al comma 4 validità anche agli effetti della denuncia dei lavori di cui all'articolo 65 del TU edilizia (novellato dalla lettera *a)*.

La lettera *d)* inserisce nel Testo unico dell'edilizia un nuovo articolo 94-*bis*, che distingue – ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui a capi I, II e IV della parte seconda del TU edilizia – tra tre tipologie di interventi: « rilevanti », « di minore rilevanza » e interventi « privi di rilevanza ». Con modifiche approvate dal Senato, si prevede un termine per l'adozione delle linee guida, stabilito in sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge; si espunge inoltre la previsione circa la possibile adozione – da parte delle Regioni, nelle more delle linee guida – di specifiche

elencazioni, mentre resta la possibilità di confermare le disposizioni vigenti. Con una ulteriore modifica apportata dal Senato, si è previsto che le elencazioni riconducibili alle categorie di interventi di minore rilevanza, ovvero privi di rilevanza, già deliberate dalle Regioni possono rientrare nelle medesime categorie di interventi di cui al comma 1, lettere *b)* e *c)* della norma.

L'articolo 4, modificato al Senato, prevede una serie di misure riguardanti: la nomina e le funzioni dei commissari straordinari per interventi infrastrutturali ritenuti prioritari; la nomina di un Commissario straordinario per la rete viaria della Regione Siciliana; la conclusione dei programmi infrastrutturali « 6000 Campanili » e « Nuovi Progetti di Intervento »; l'istituzione di un nuovo Programma di interventi infrastrutturali per piccoli Comuni fino a 3.500 abitanti; la chiusura di determinati interventi infrastrutturali collegati agli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981; il completamento della infrastruttura viaria Lioni – Grottaminarda; contributi per gli interventi per la messa in sicurezza di edifici e territorio dei comuni per il 2020; l'impiantistica connessa alla gestione aerobica della frazione organica dei rifiuti solidi urbani (FORSU) e dei rifiuti organici della regione Lazio e della città di Roma Capitale; misure per il Ponte di Parma « Nuovo Ponte Nord »; gli interventi per gli eventi di Cortina d'Ampezzo (Finali di coppa del mondo e campionati mondiali di sci alpino per gli anni 2020 e 2021); le modifiche sulla costituzione del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE).

L'articolo 4-*bis*, introdotto al Senato, reca modifiche alla legge di bilancio 2018 riguardanti i contribuiti erogati a favore dei comuni per le opere di messa in sicurezza degli edifici e del territorio, con particolare riferimento alla disciplina del recupero delle somme erogate nei casi di inosservanza degli obblighi e dei termini previsti. Le modifiche proposte, che stabiliscono eccezioni a tale recupero, mirano a consentire ai comuni beneficiari dei contributi previsti per l'anno 2018 (ammontanti a 150 milioni di euro) di portare a compimento le opere previste.

L'articolo 4-*ter*, introdotto durante l'esame al Senato, prevede la nomina di un Commissario straordinario per la sicurezza del sistema idrico del Gran Sasso, di cui sono disciplinati i compiti, il compenso, la durata (fino al 31 dicembre 2012). È inoltre prevista la costituzione di una struttura di supporto al Commissario, nonché l'eventuale nomina di due subcommissari e l'istituzione di una cabina di coordinamento. Per il funzionamento della struttura commissariale e per la realizzazione degli interventi è autorizzata la spesa complessiva di 123,5 milioni nel triennio 2019-2021, destinata ad alimentare un'apposita contabilità speciale intestata al Commissario. Sono altresì disciplinate le funzioni commissariali, anche in deroga alla normativa vigente, e sono dettate disposizioni specifiche per la captazione delle acque e in materia di rifiuti. È altresì disciplinata la pubblicità degli atti del Commissario.

Il comma 9, secondo periodo, affida in particolare ad un decreto del Ministro dell'interno l'individuazione di speciali misure amministrative di semplificazione per il rilascio, nell'ambito dei lavori per la messa in sicurezza dell'acquifero del Gran Sasso affidati a un Commissario straordinario, anche in deroga alle relative norme.

Al riguardo, segnala l'opportunità di valutare se la formulazione della disposizione non prefiguri una sorta di « delegificazione spuria » della disciplina antimafia di rango legislativo, la quale risulterebbe suscettibile di deroga ad opera di un decreto ministeriale.

L'articolo 4-*quater*, introdotto al Senato, reca disposizioni di sperimentazione e semplificazione contabile, prevedendo, al comma 1, l'applicazione sperimentale per il triennio 2019-2021 di alcune deroghe alle norme contabili sul mantenimento in bilancio delle risorse in conto capitale. La misura è finalizzata a garantire che sussistano le disponibilità di competenza e di cassa occorrenti per l'assunzione degli impegni anche pluriennali e ad assicurare la

tempestività dei pagamenti in un quadro ordinamentale che assicuri la disponibilità in bilancio delle risorse finanziarie in un arco temporale adeguato alla tempistica di realizzazione delle spese di investimento sulla base dello stato avanzamento lavori.

Il comma 2, per semplificare e accelerare le procedure di assegnazione di fondi nel corso della gestione, prevede che talune variazioni di bilancio della legge di contabilità vengano disposte con decreti del Ragioniere generale dello Stato, anziché con decreto ministeriale.

L'articolo 4-*quinquies*, al fine di assicurare una tempestiva realizzazione degli interventi di edilizia sanitaria ritenuti prioritari, detta disposizioni dirette ad evitare l'automatica risoluzione sia degli accordi di programma per i quali non risulti presentata la relativa richiesta di ammissione al finanziamento, che di quelli ammessi al finanziamento per i quali gli enti attuatori non abbiano proceduto all'aggiudicazione dei lavori e per i quali sia inutilmente scaduto il termine di proroga eventualmente autorizzato dal Ministero della salute. In entrambi i casi, in deroga ai termini attualmente concessi e previa valutazione, il Ministro della salute, con proprio decreto ricognitivo, assegna alla regione o alla provincia interessata dei termini congrui per provvedere all'ammissione a finanziamento o all'aggiudicazione. Decorso inutilmente il termine assegnato, il Presidente del Consiglio dei ministri dispone la nomina di un Commissario Straordinario per la realizzazione dell'intervento (individuato nell'ambito dei ruoli dirigenziali delle amministrazioni dello Stato, anche della carriera prefettizia). Il finanziamento, erogato per stati di avanzamento lavori, affluisce su apposito conto corrente di tesoreria intestato alla regione interessata e dedicato all'edilizia sanitaria sul quale il Commissario opera in qualità di Commissario *ad acta*. Al fine di accelerare l'esecuzione degli interventi in questione, si prevede che il Commissario possa avvalersi, previa convenzione, di INVITALIA S.p.A. quale centrale di committenza.

L'articolo 4-*sexies* autorizza la spesa di 5 milioni di euro annui per il periodo 2019-2023 per l'acquisto e la costruzione di nuove sedi di servizio del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e per l'adeguamento, anche strutturale, e l'ammodernamento di quelle esistenti. La disposizione è finalizzata al « potenziamento della risposta operativa del Corpo ». Ricorda che una norma analoga – a cui quindi lo stanziamento in esame si aggiunge – recata dalla legge di bilancio 2019 che, sempre, al fine di potenziare la risposta operativa del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ha autorizzato la spesa di 5 milioni annui dal 2019 al 2023, per l'acquisto e l'adeguamento strutturali delle sedi di servizio territoriali del Corpo (legge n. 145 del 2019, articolo 1, comma 1005). Peraltro, la disposizione in esame destina lo stanziamento, oltre che all'acquisto e all'adeguamento, anche alla costruzione e all'ammodernamento delle sedi dei vigili del fuoco e estende lo stanziamento a tutte le sedi e non solamente a quelle territoriali.

L'articolo 4-*septies,* introdotto durante l'esame al Senato, reca disposizioni in materia di accelerazione degli interventi di adeguamento dei sistemi di collettamento, fognatura e depurazione anche al fine di evitare l'aggravamento delle procedure di infrazione in corso n. 2014/2059 e n. 2017/2181, attribuendo al Commissario unico di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto – legge n. 243 del 2016 (recante « Interventi urgenti per la coesione sociale e territoriale, con particolare riferimento a situazioni critiche in alcune aree del Mezzogiorno »), compiti di coordinamento e realizzazione di interventi funzionali volti a garantire l'adeguamento, nel minor tempo possibile, alla normativa dell'Unione europea.

L'articolo 5, modificato nel corso dell'esame al Senato, reca alcune modifiche al Testo unico in materia edilizia (di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001) volte a favorire la rigenerazione urbana, la riqualificazione del patrimonio edilizio e delle aree urbane degradate, la riduzione del consumo di

suolo, lo sviluppo dell'efficienza energetica e delle fonti rinnovabili e il miglioramento e l'adeguamento sismico del patrimonio edilizio esistente, anche con interventi di demolizione e ricostruzione. La lettera *b-bis)* del comma 2 reca inoltre una disposizione di interpretazione autentica in base alla quale le disposizioni di cui all'articolo 9, commi secondo e terzo, del decreto del Ministro dei lavori pubblici n. 1444 del 1968 si interpretano nel senso che i limiti di distanza tra i fabbricati ivi previsti si considerano riferiti esclusivamente alla zona C) (ossia alle parti del territorio destinate a nuovi complessi insediativi, che risultino inedificate o nelle quali l'edificazione preesistente non raggiunga i limiti di superficie e densità delle parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestano carattere storico, artistico e di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi).

L'articolo 5-*bis*, introdotto al Senato, modifica la legge di bilancio per il 2019, che aveva previsto, all'articolo 1, comma 104, l'istituzione di un « Fondo per le autostrade ciclabili » con uno stanziamento di 2 milioni di euro per l'anno 2019.

La norma introdotta sostituisce la definizione, presente nel citato comma 104, di « autostrade ciclabili », che non trovava riscontro nella normativa vigente, con quella di « ciclovie interurbane (ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera *a)*, della legge n. 2 del 2018) ».

Viene inoltre differito al 31 agosto 2019 il termine entro il quale il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti dovrà definire le modalità di erogazione delle risorse del predetto Fondo, nonché le modalità di verifica e controllo dell'effettivo utilizzo da parte degli enti territoriali delle risorse erogate per le finalità indicate (ai sensi della norma vigente tale termine era stabilito in « 90 giorni dalla data di entrata in vigore » della legge di bilancio).

L'articolo 5-*ter*, introdotto nel corso dell'esame al Senato, interviene sull'articolo 3 del regolamento di disciplina dei procedimenti di localizzazione delle opere di interesse statale (decreto del Presidente della Repubblica n. 383 del 1994) ai fini di un aggiornamento dei riferimenti normativi ivi contenuti. In particolare, il comma 1, lettera *a)*, sostituisce, ai fini del rinvio alla disciplina della conferenza dei servizi, il riferimento all'articolo 2, comma 14, della legge n. 537 del 1993 con il riferimento agli articoli da 14 a 14-*quinquies* della legge n. 241 del 1990.

L'articolo 5-*quater*, introdotto dal Senato, prevede, al fine di consentire il completamento di opere di interesse pubblico, che le somme residue relative ai mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. agli enti locali e trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge n. 269 del 2003, il cui piano di rimborso è scaduto il 31 dicembre 2018, possano essere erogate anche successivamente alla scadenza dell'ammortamento, al fine di garantire la realizzazione degli interventi riguardanti l'opera oggetto del mutuo concesso ovvero alla quale sono state destinate le somme mutuate a seguito dei diversi utilizzi autorizzati dalla Cassa depositi e prestiti Spa nel corso del periodo di ammortamento. L'erogazione delle suddette somme è effettuata dalla Cassa depositi e prestiti Spa entro il 31 dicembre 2021

L'articolo 5-*quinquies*, introdotto dal Senato, istituisce, al fine di assicurare la celere cantierizzazione delle opere pubbliche, dal 1° settembre 2019, la società *in house* « Italia Infrastrutture S.p.a. », controllata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dotata di un capitale sociale di 10 milioni di euro, detenuto interamente dal Ministero dell'economia e delle finanze.

L'articolo 5-*sexies*, introdotto nel corso dell'esame in Senato, detta disposizioni per gli edifici condominiali degradati o ubicati in aree degradate. In particolare, il comma 1 prevede la possibilità per il sindaco del comune in cui siano ubicati edifici condominiali dichiarati degradati dal comune stesso, di richiedere la nomina di un amministratore giudiziario, che assuma le decisioni indifferibili e necessarie in funzione sostitutiva dell'assemblea con-

dominiale. Tale richiesta può essere effettuata ove ricorrano le condizioni di cui all'articolo 1105, quarto comma, del codice civile, e dunque nelle situazioni in cui non si prendono i provvedimenti necessari per l'amministrazione della cosa comune o non si forma una maggioranza, ovvero se la deliberazione adottata non viene eseguita.

L'articolo 5-*septies*, introdotto durante l'esame presso il Senato, reca uno stanziamento volto all'installazione di sistemi di videosorveglianza presso i servizi per l'infanzia e le scuole dell'infanzia nonché presso le strutture che ospitino anziani e disabili.

Ricorda, a tale riguardo, che è in corso l'esame in sede referente presso il Senato di un testo unificato (S. 897), già esaminato in sede referente dalle Commissioni riunite I e XI della Camera e approvato in prima lettura dalla Camera dei deputati il 23 ottobre 2018 (C. 1066) e adottato quale testo base dalla Commissione Affari costituzionali del Senato il 28 febbraio 2019, recante la disciplina di legge delle misure per prevenire e contrastare condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno dei minori nei servizi educativi per l'infanzia e nelle scuole dell'infanzia e degli anziani e persone con disabilità ospiti di strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali, nonché in materia di formazione del personale.

In base al comma 3, lo stanziamento costituisce limite di spesa entro il quale un « apposito provvedimento normativo » provvederà a dare attuazione agli interventi previsti.

Il Capo II, che si compone degli articoli da 6 a 20-*bis*, reca disposizioni relative agli eventi sismici della regione Molise e dell'area etnea.

L'articolo 6 individua l'ambito di applicazione del Capo II con riferimento alla disciplina degli interventi di ricostruzione e di assistenza alla popolazione da realizzare in determinati Comuni delle Regioni Molise e Sicilia, colpiti dagli eventi sismici, rispettivamente, dell'agosto e del dicembre 2018. Disciplina inoltre la nomina dei Commissari straordinari per la ricostruzione e delinea obiettivi e indirizzi per lo svolgimento dell'incarico commissariale.

L'articolo 7, modificato dal Senato, enumera le funzioni (operative, di coordinamento e di vigilanza) attribuite ai Commissari straordinari nominati in relazione ai predetti eventi sismici del Molise e dell'area etnea, definisce le modalità giuridiche con le quali tali funzioni sono svolte e conferisce ai Commissari la possibilità di avvalersi dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa.

Il comma 2 specifica che i Commissari straordinari per la ricostruzione possano agire tramite propri atti, nel rispetto della Costituzione e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

Al riguardo, segnala l'opportunità di valutare l'utilizzo dell'espressione « atti », la quale appare indeterminata (usualmente i commissari straordinari agiscono attraverso ordinanze), nonché di specificare come enucleare i « principi generali dell'ordinamento giuridico » che non potrebbero essere derogati e se si intenda in questo modo consentire una deroga – che pure presenta margini di indeterminatezza – ad ogni altra normativa, anche primaria. Segnala infine come il riferimento al rispetto della Costituzione appaia pleonastico, in quanto ovvio.

L'articolo 8 istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo destinato alla ricostruzione nelle aree colpite dagli eventi sismici in oggetto, con una dotazione di 275,7 milioni di euro per il quinquennio 2019-2023. Inoltre, prevede l'istituzione di apposite contabilità speciali, intestate ai commissari straordinari, su cui confluiscono le risorse finanziarie stanziate per la ricostruzione, nonché quelle a qualsiasi titolo destinate o da destinare alla ricostruzione e per l'assistenza alla popolazione.

L'articolo 9 reca la disciplina della ricostruzione privata, affidando ai Commissari il compito di individuare i contenuti del processo di ricostruzione e ripristino del patrimonio danneggiato, stabilendo le priorità sulla base dell'entità del

danno subito, prevedendo contributi fino al 100 per cento delle spese occorrenti, nel limite delle risorse disponibili sulla contabilità speciale intestata al Commissario, per le tipologie di intervento indicate.

L'articolo 10, modificato dal Senato, disciplina le tipologie di danni agli edifici e, per ognuna di queste, gli interventi di ricostruzione e recupero ammessi a contributo. Sono quindi individuate le categorie di soggetti che, a domanda, e alle condizioni previste, possono beneficiare dei contributi. La misura del contributo è riconosciuta fino al 100 per cento dei costi necessari alla realizzazione dell'intervento.

Ulteriori disposizioni riguardano: la dichiarazione dei requisiti; l'introduzione di deroghe alla disciplina civilistica sulle deliberazioni condominiali; la non applicazione delle norme del Codice dei contratti pubblici (decreto legislativo n. 50 del 2016) ai contratti stipulati dai privati; nonché la fissazione di criteri di selezione dell'impresa a cui il beneficiario dei contributi affiderà i lavori. Ulteriore condizione per la concessione dei suddetti contributi, in base al comma 3, è volta ad impedire l'erogazione per gli immobili danneggiati oggetto di ordine di demolizione o ripristino impartito dal giudice penale; con una modifica approvata dal Senato, si estende tale esclusione anche laddove l'ordine sia da parte dell'autorità amministrativa, se non revocato da parte dell'autorità amministrativa competente.

L'articolo 11 reca la disciplina degli interventi di riparazione e ricostruzione degli immobili danneggiati o distrutti dagli eventi sismici, in base ai danni effettivamente verificatisi nelle zone di classificazione sismica 1, 2, e 3 e nel caso in cui ricorrano le condizioni per la concessione del beneficio.

L'articolo 12, modificato dal Senato, disciplina la procedura per la concessione e l'erogazione dei contributi, prevedendo la unitaria presentazione, da parte dei soggetti legittimati, dell'istanza di concessione dei contributi ai Comuni colpiti dal sisma, e della richiesta del titolo abilitativo necessario per l'intervento progettato. La definizione di modalità e termini per la presentazione delle domande di concessione dei contributi e per l'istruttoria delle pratiche è rinviata a successivi atti del Commissario.

L'articolo 13, modificato dal Senato, reca norme sulla ricostruzione pubblica, demandando a provvedimenti del Commissario di disciplinare il finanziamento, nei limiti delle risorse stanziate, per gli interventi individuati.

Al riguardo il comma 2 prevede che con atti del Commissario si provvede a predisporre e approvare un piano con riferimento alle opere pubbliche e alle chiese ed edifici di culto, piani per il ripristino degli edifici scolastici dichiarati inagibili, un piano dei beni culturali e un piano di interventi sui dissesti idrogeologici.

In base al comma 3 il Commissario può individuare, con motivazione, gli interventi, inseriti in detti piani, che rivestono un'importanza essenziale ai fini della ricostruzione nei territori colpiti dagli eventi sismici di Ischia. La disposizione detta inoltre norme per le procedure di affidamento, richiamando disposizioni del codice dei contratti pubblici, sui cui una modifica approvata dal Senato prevede, per gli appalti da aggiudicarsi da parte dei Commissari, di rendere facoltativa l'applicazione delle indicate disposizioni di cui all'articolo 63 del codice dei contratti pubblici.

Si prevede poi, al comma 9, l'erogazione in via diretta dei contributi e delle spese per l'assistenza alla popolazione, i cui criteri e modalità attuative sono demandati a provvedimenti del Commissario straordinario, adottati d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze.

Al comma 10 si dettano altresì norme per il monitoraggio dei finanziamenti.

Con una modifica introdotta al Senato il comma 5-*bis* stabilisce che, al fine di dare attuazione alla programmazione degli interventi, i Commissari straordinari possono provvedere direttamente agli interventi per i quali l'Ente proprietario non abbia manifestato la disponibilità a svolgere le funzioni di soggetto attuatore di cui all'articolo 14.

Il comma 8-*bis* dell'articolo 13 prevede in particolare che con atti emanati dai commissari straordinari per la ricostruzione post-sisma sono individuate le modalità con le quali acquisire i necessari pareri e nulla osta da parte degli organi competenti per le attività di ricostruzione, anche mediante apposita conferenza dei servizi.

Al riguardo, segnala l'opportunità di valutare se la formulazione della disposizione non consenta una sorta di « delegificazione spuria » della normativa sulla conferenza dei servizi di cui alla legge n. 241 del 1990 da parte di una fonte atipica quali gli « atti » dei Commissari straordinari, con possibili conseguenze negative sulle possibilità di intervento degli enti territoriali, spesso coinvolti nelle conferenze dei servizi.

L'articolo 14 individua i soggetti attuatori degli interventi per la riparazione, il ripristino, il miglioramento sismico o la ricostruzione delle opere pubbliche e dei beni culturali, in materia di ricostruzione pubblica, che sono: la regione Molise; la regione Siciliana; il Ministero per i beni e le attività culturali; il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; l'Agenzia del demanio; numerosi comuni elencati in un allegato; il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca; i soggetti gestori o proprietari delle infrastrutture; la diocesi dei Comuni di cui all'allegato 1, limitatamente agli interventi sugli immobili di proprietà di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti e di importo inferiore alla soglia di rilevanza europea di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; le Province o Città metropolitane.

L'articolo 14-*bis*, introdotto nel corso dell'esame al Senato, autorizza i comuni colpiti dagli eventi sismici del 16 agosto 2018 e del 26 dicembre 2018, ad assumere, per gli anni 2019 e 2020, personale con contratto di lavoro a tempo determinato o, limitatamente allo svolgimento di determinati compiti, di lavoro autonomo di collaborazione coordinata e continuativa, in deroga alla vigente normativa in materia di contenimento della spesa di personale.

L'articolo 15 prevede la possibilità di assegnare un contributo a privati in caso di distruzione o danneggiamento grave di beni mobili presenti nelle unità immobiliari distrutte o danneggiate a causa degli eventi sismici e di beni mobili registrati.

L'articolo 16 dispone, ai commi da 1 a 3, circa l'applicazione delle disposizioni adottate in relazione agli eventi sismici nel Centro Italia in materia di legalità e trasparenza, estendendola alla ricostruzione delle zone colpite dagli eventi sismici nella Provincia di Campobasso e nella città metropolitana di Catania nel corso del 2018. Le disposizioni concernono il presidio di legalità introdotto per la ricostruzione del Centro Italia, con l'obbligo di iscrizione ad una specifica Anagrafe per le imprese che intendano realizzare gli interventi di ricostruzione.

Il comma 3-*bis*, introdotto dal Senato, reca disposizioni in materia di promozioni della Polizia di Stato. In particolare, la disposizione consente – per l'anno 2019 – di cadenzare le promozioni ivi indicate, per funzioni di livello dirigenziale, su due semestri (del 2019), anziché al termine dell'intero anno. Dunque la disponibilità dei posti è prevista come riferita al 30 giugno e al 31 dicembre del 2019 (anziché al solo 31 dicembre, come sarebbe secondo la norma vigente).

L'articolo 17, modificato durante l'esame in Senato, reca disposizioni in ordine alla qualificazione degli operatori economici per l'affidamento di servizi di architettura e di ingegneria. Vengono fissati i requisiti – quali il possesso di adeguati livelli di affidabilità e professionalità nonché il non trovarsi in condizioni ostative al rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva – per l'affidamento di incarichi sia di progettazione, sia di direzione dei lavori, funzionali alla ricostruzione o riparazione e ripristino degli immobili danneggiati dagli eventi sismici.

Durante l'esame al Senato è stata approvata una modifica al comma 5 che stabilisce l'affidamento diretto degli incarichi per importi fino a 40.000 euro, nonché la procedura negoziata per importi superiori a 40.000 euro ed inferiori alle

soglie di rilevanza comunitaria prevedendo la previa consultazione di almeno 10 soggetti; si prevede, altresì, che le stazioni appaltanti affidino la redazione della progettazione al livello esecutivo, ad eccezione di comprovate specifiche ragioni legate alla specifica tipologia e dimensione dell'intervento.

L'articolo 18, modificato dal Senato, pone a disposizione dei Commissari una struttura di personale, delineandone la composizione e disciplinandone il trattamento economico e giuridico, stabilendo la piena autonomia amministrativa, finanziaria e contabile del Commissario straordinario in relazione alle risorse assegnate e attribuendo ai Commissari il potere di disciplinare, mediante propri atti, l'articolazione interna della struttura.

L'articolo 19, modificato dal Senato, prevede per il 2019 e il 2020 la concessione di un contributo ad alcune categorie di imprese, insediate in alcuni comuni ricadenti nella città metropolitana di Catania, a condizione che le stesse abbiano registrato, nei tre mesi successivi agli eventi sismici, una riduzione del fatturato annuo in misura non inferiore al 30 per cento rispetto a quello calcolato sulla media del medesimo periodo del triennio precedente.

L'articolo 20 prevede la sospensione fino a tutto l'anno di imposta 2020 dei termini per una serie di adempimenti a favore dei soggetti, persone fisiche e imprese, localizzate nei comuni di cui all'allegato 1, colpiti dagli eventi sismici che hanno interessato territori della provincia di Campobasso e della Città metropolitana di Catania.

L'articolo 20-*bis*, introdotto durante l'esame al Senato, dispone che i comuni colpiti dagli eventi sismici di cui all'allegato 1 approvano il conto economico e lo stato patrimoniale – documenti contabili disciplinati dall'articolo 227 del decreto legislativo n. 267 del 2000 (testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) – relativi all'esercizio 2018 entro il 31 luglio 2019, laddove il testo unico citato prevede il termine del 30 giugno.

La disposizione prevede inoltre che tali documenti siano inviati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP) entro trenta giorni dall'approvazione.

Il Capo III, che si compone degli articoli da 21 a 30, reca disposizioni relative agli eventi sismici dell'Abruzzo nell'anno 2009, del nord e del centro Italia negli anni 2012, 2016 e 2017 e nei comuni di Casamicciola terme e Lacco Ameno dell'isola d'Ischia nel 2017.

L'articolo 21, modificato dal Senato, prevede per gli anni 2019 e 2020 un contributo straordinario annuale di 10 milioni, a favore del Comune dell'Aquila, e un contributo per il 2019 di 500.000 euro, a favore dell'ufficio speciale per la ricostruzione dei comuni del cratere e fuori cratere.

Durante l'esame al Senato è stato inoltre previsto che la comunicazione dell'ammontare dei danni subiti per gli eventi sismici in Abruzzo nel 2009 venga effettuata entro il 31 dicembre 2019.

L'articolo 22, modificato al Senato, interviene prevedendo ulteriori misure a favore dei territori colpiti dal sisma del 2016 in Centro Italia, al fine di prorogare le esenzioni dalle imposte di registro e di bollo, consentire le assunzioni di personale da parte dei comuni colpiti, riconoscere al Commissario straordinario e agli esperti le spese di viaggio, vitto e alloggio per gli anni 2019 e 2020, e, per quanto riguarda il sisma avvenuto in Abruzzo nel 2009, prevedere misure in materia di personale.

L'articolo 22-*bis*, introdotto dal Senato, estende ai professionisti i benefìci della zona franca urbana istituita dal decreto-legge n. 50 del 2017 nei comuni delle regioni del Lazio, dell'Umbria, delle Marche e dell'Abruzzo colpiti dagli eventi sismici che si sono susseguiti dal 24 agosto 2016.

L'articolo 23, modificato al Senato, reca una serie di modifiche alle norme del decreto-legge n. 189 del 2016, adottate in seguito agli eventi sismici iniziati il 24 agosto 2016 in Italia centrale.

Tali modifiche riguardano: l'affidamento di servizi tecnici « sottosoglia »; l'attribuzione ai comuni delle istruttorie re-

lative agli edifici con danni lievi o gravissimi; gli obblighi e le facoltà previsti in capo al beneficiario dei contributi per la ricostruzione privata; nonché alcune disposizioni di coordinamento.

Inoltre la lettera *b-bis)* del comma 1 introduce disposizioni finalizzate a consentire l'installazione di strutture abitative temporanee e amovibili, da parte dei proprietari degli immobili inagibili, nelle zone maggiormente colpite dagli eventi sismici in questione.

Sono altresì previste modifiche alla disciplina dell'« elenco speciale » dei professionisti abilitati a cui poter affidare gli incarichi di progettazione e direzione dei lavori, nonché a quella degli incarichi che possono essere assunti contemporaneamente dai professionisti in questione.

Viene quindi disposto il differimento, al 15 ottobre 2019, del termine per l'effettuazione degli adempimenti e versamenti fiscali e contributivi sospesi in seguito agli eventi sismici e viene consentito ai comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti, colpiti dagli eventi sismici in questione, l'utilizzo del 50 per cento della quota vincolata, accantonata e destinata del risultato di amministrazione, in deroga alla normativa vigente. Tale deroga è concessa al solo fine di procedere ad interventi urgenti di manutenzione straordinaria o di messa in sicurezza su strade ed infrastrutture comunali.

L'articolo 23-*bis*, introdotto durante l'esame al Senato, reca disposizioni finalizzate a consentire il regolare svolgimento dell'anno scolastico 2019/2020 nelle regioni dell'Italia centrale e meridionale colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017.

L'articolo 24 opera un duplice intervento sulla disciplina derogatoria (prevista dall'articolo 28 del decreto-legge n. 189 del 2016) in materia di trattamento e trasporto del materiale derivante dal crollo parziale o totale degli edifici causato dagli eventi sismici iniziati, in Italia centrale, il 24 agosto 2016. Un primo intervento è volto a precisare i criteri in base ai quali sono considerate o meno pericolose le macerie in cui si registra la presenza di amianto mentre un secondo intervento è finalizzato a prorogare fino al 31 dicembre 2019 l'operatività della disciplina di utilizzo dei materiali da scavo.

L'articolo 25, modificato dal Senato, precisa l'ambito operativo dell'esenzione da alcuni tributi locali, disposta dai commi 997 e 998 dell'articolo 1 della legge di bilancio 2019 (legge n. 145 del 2018), per le attività economiche aventi sede nei comuni colpiti dagli eventi sismici dell'agosto 2016, limitando inoltre l'operatività di dette esenzioni sino al 31 dicembre 2020. Si affida inoltre alle norme secondarie il compito di approvare criteri e modalità per il rimborso ai comuni del conseguente minor gettito. In particolare si prevede l'adozione, ai fini della definizione del rimborso ai comuni del minor gettito derivante da esenzioni relative all'imposta comunale sulla pubblicità e alla tassa di occupazione degli spazi pubblici prevista dalla medesima legge, di un decreto ministeriale, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in luogo del regolamento, adottato d'intesa con la medesima Conferenza, inizialmente previsto dal comma 998 della citata legge n. 145.

L'articolo 26, modificato durante l'esame al Senato, al comma 1 apporta alcune modifiche puntuali al codice della protezione civile (di cui al decreto legislativo n. 1 del 2018), al fine di precisare, quale criterio seguire nell'emanazione dei provvedimenti adottati in conseguenza di eventi calamitosi e finalizzati al ristoro dei soggetti danneggiati, che le eventuali misure di localizzazione non devono avvenire nell'ambito dell'intero territorio nazionale (come previsto dal testo previgente) ma, ove possibile, nell'ambito del territorio regionale.

Il comma 2 prevede che il Commissario straordinario per la ricostruzione del cosiddetto ponte Morandi individui, con propria ordinanza, i criteri e le modalità per la concessione di forme di ristoro di danni subiti dai cittadini residenti nelle zone interessate dalle attività di cantiere, nel limite complessivo di 7 milioni di euro.

Il comma 2-*bis*, introdotto dal Senato, disciplina la procedura per il ristoro dei

danni subiti dalle imprese agricole, confermando l'applicazione delle norme vigenti dettate dall'articolo 1, commi da 422 a 428-*ter*, della legge di stabilità 2016 (legge n. 208 del 2015).

L'articolo 26-*bis*, introdotto al Senato, reca interventi in materia di impignorabilità di risorse pubbliche assegnate per la ricostruzione dei territori colpiti dagli eventi sismici del 2009 in Abruzzo, del 2012 in Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, e del 2016 in Italia centrale, ed estende ai comuni di Lombardia e Veneto colpiti dal sisma del 2012 la proroga al 31 dicembre 2019 riguardante l'esenzione dalla applicazione dell'imposta municipale propria (IMU).

L'articolo 27 integra di 15 unità, fino al 31 dicembre 2019, il contingente di personale militare di cui al comma 688 dell'articolo 1 della legge di bilancio per il 2018 (legge n. 205 del 2017) da destinare al presidio della zona rossa dei comuni di Casamicciola Terme e Lacco Ameno dell'isola d'Ischia, interessati dagli eventi sismici verificatisi il 21 agosto 2017.

L'articolo 28, modificato al Senato, interviene per consentire l'attivazione del sistema di allarme pubblico (denominato « IT-alert ») finalizzato alla trasmissione ai terminali di servizio nonché ai cellulari dei cittadini residenti in una determinata area geografica, di informazioni e messaggi di allerta riguardanti gli scenari di rischio, l'organizzazione dei servizi di protezione civile del proprio territorio e le azioni raccomandate per ridurre i rischi e attenuare le conseguenze derivanti dagli eventi calamitosi previsti.

Il comma 5 introduce inoltre disposizioni concernenti la definizione di « apparecchi atti alla ricezione della radiodiffusione sonora » nelle more del recepimento del nuovo Codice europeo per le comunicazioni elettroniche (direttiva UE 2018/1972).

L'articolo 28-*bis*, introdotto con una modifica del Senato, reca la clausola di salvaguardia, prevedendo che le disposizioni in esame si applichino alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e le relative disposizioni di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale n. 3 del 2001.

L'articolo 29, modificato dal Senato, reca la copertura finanziaria degli oneri derivanti dalle disposizioni del decreto – legge.

L'articolo 30 disciplina l'entrata in vigore del provvedimento, fissandola al giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Per quanto riguarda il rispetto delle competenze costituzionalmente definite, rileva come il provvedimento appaia prevalentemente riconducibile alla materia « governo del territorio », di competenza legislativa concorrente ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, fermo restando che la disciplina dei contratti pubblici investe anche materie di competenza statale esclusiva quali la « tutela della concorrenza » (di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera *e)*, della Costituzione) e « ordinamento civile » (di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera *l)*, della Costituzione).

Formula quindi una proposta di parere favorevole *(vedi allegato 1)*.

Stefano CECCANTI (PD) ritiene che il provvedimento in esame, come già rilevato dal Comitato per la legislazione, sia fortemente criticabile sotto il profilo della proprietà della formulazione, mancando sia in semplicità sia in chiarezza. Sottolinea quindi la necessità di prestare maggiore attenzione alla qualità dei testi legislativi, anche nella prospettiva di consentire una migliore attuazione delle norme da parte degli operatori del diritto.

Esprime altresì perplessità sulla parte del provvedimento che attribuisce ai commissari straordinari – le cui modalità di nomina, peraltro, appaiono, a suo avviso, discutibili – ampi poteri di deroga rispetto alle norme legislative vigenti, contribuendo a rendere caotico il quadro normativo da applicare nelle fattispecie concrete.

Si augura pertanto che i gruppi di maggioranza si confrontino con l'Esecutivo

su tali rilevanti tematiche, nell'ottica di un miglioramento del modo di legiferare.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere formulata dalla relatrice.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Ciad sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 26 luglio 2017.
C. 1623 Governo.
(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Elisa TRIPODI (M5S), *relatrice*, rileva come il Comitato permanente per i pareri sia chiamato a esaminare, ai fini del parere alla III Commissione Affari esteri, il disegno di legge C. 1623, recante ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Ciad sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 26 luglio 2017.

L'Accordo, secondo quanto precisato nella relazione illustrativa al disegno di legge di ratifica, intende definire un'adeguata cornice giuridica volta a rafforzare la cooperazione bilaterale tra le Forze armate dei due Stati, anche al fine di consolidare le rispettive capacità difensive e di migliorare la comprensione reciproca sulle questioni della sicurezza (compresa la lotta contro l'immigrazione irregolare e il terrorismo).

L'Accordo è composto da un breve preambolo (nel quale le Parti confermano tra l'altro il loro impegno nei confronti della Carta delle Nazioni Unite) e da 12 articoli.

L'articolo 1 enuncia i princìpi e lo scopo dell'Accordo, vale a dire incoraggiare, facilitare e sviluppare la cooperazione nel campo della difesa, sulla base dei princìpi di reciprocità, uguaglianza e interesse reciproco, in conformità con i rispettivi ordinamenti giuridici e con gli impegni internazionali assunti, nonché, per quanto riguarda l'Italia, con gli obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione europea.

L'articolo 2 disciplina l'attuazione, i campi e le modalità della cooperazione, che potrà includere:

politica di sicurezza e difesa;

ricerca e sviluppo, supporto logistico e prodotti e servizi per la difesa;

operazioni di mantenimento della pace e di assistenza umanitaria;

organizzazione e impiego delle Forze armate;

formazione e addestramento;

questioni ambientali;

sanità militare;

storia militare;

sport militare;

altri settori di comune interesse.

Quanto alle modalità della cooperazione, essa potrà avvenire, fra l'altro, attraverso visite reciproche, scambio di esperienze, partecipazione ad attività di formazione e seminari nonché ad esercitazioni e a operazioni umanitarie e di mantenimento della pace, scambi nel campo degli eventi culturali e sportivi, supporto a iniziative commerciali relative a prodotti e servizi per la difesa.

L'articolo 3 riguarda gli aspetti finanziari, prevedendo che ciascuna Parte provveda alle spese di sua competenza e fornisca, ove necessario, cure mediche d'urgenza al personale della Parte inviante. Viene inoltre stabilito che le attività di cooperazione sono subordinate alla disponibilità finanziaria delle Parti.

L'articolo 4 è relativo alla giurisdizione e attribuisce alla Parte ospitante la giurisdizione sul personale militare e civile ospitato per i reati commessi sul suo territorio e puniti secondo la propria legislazione. Tuttavia, lo Stato inviante ha diritto di esercitare prioritariamente la propria giurisdizione per reati commessi

dal proprio personale nel territorio dello Stato ospitante nel caso di reati che minaccino la sicurezza o i beni dello Stato inviante o connessi con il servizio. Inoltre, qualora il personale ospitato sia coinvolto in eventi per i quali la legislazione dello Stato ospitante preveda l'applicazione della pena capitale o di altre sanzioni in contrasto con i princìpi fondamentali e con l'ordinamento giuridico dello Stato inviante, tali pene e sanzioni non saranno irrogate e, se già irrogate, non saranno eseguite.

L'articolo 5 concerne il risarcimento dei danni e stabilisce che eventuali danni provocati alla Parte ospitante da un membro della Parte inviante sarà risarcito da quest'ultima. Le Parti, inoltre, rimborseranno, previa intesa, le perdite o danni di cui siano responsabili congiuntamente.

L'articolo 6 riguarda la cooperazione nel campo dei prodotti della difesa ed enumera le categorie di armamenti previste.

L'articolo 7 riguarda la proprietà intellettuale e disciplina la regolamentazione delle procedure necessarie per garantire la protezione della proprietà intellettuale (compresi i brevetti) derivante da attività condotte in conformità all'Accordo e ai sensi delle rispettive normative nazionali e degli Accordi internazionali in materia sottoscritti dalle Parti (nonché, per quanto concerne l'Italia, nel rispetto degli obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione europea).

L'articolo 8 regola il trattamento delle informazioni classificate, in conformità alle leggi dei due Stati. Viene previsto che tali informazioni dovranno essere utilizzate esclusivamente per gli scopi contemplati dall'Accordo e non potranno essere trasferite a terzi senza l'assenso scritto della Parte originatrice, né utilizzati a danno di una delle due Parti. Per gli ulteriori aspetti di sicurezza concernenti le informazioni classificate non contenuti nell'Accordo si rimanda alla stipulazione di uno specifico Accordo di sicurezza tra i due Stati.

L'articolo 9 stabilisce che le eventuali controversie derivanti dall'interpretazione o dall'applicazione dell'Accordo saranno regolate mediante consultazioni tra le Parti, attraverso i rispettivi canali diplomatici.

L'articolo 10 riguarda l'entrata in vigore dell'Accordo, la quale è stabilita alla data di ricezione della seconda delle due notifiche scritte con cui le Parti si informeranno, attraverso i canali diplomatici, del compimento delle rispettive procedure nazionali di ratifica.

L'articolo 11 disciplina la possibilità di stipulare protocolli aggiuntivi in ambiti specifici della cooperazione, di mettere a punto programmi di sviluppo di attuazione dell'accordo e di apportare emendamenti o revisioni all'Accordo mediante Scambio di Note tra le parti.

L'articolo 13 regola la durata e il termine dell'Accordo, prevedendo che esso resti in vigore fino a quando una delle Parti deciderà, in qualunque momento, di denunciarlo.

Per quanto concerne il contenuto del disegno di legge di ratifica, il quale consta di 4 articoli, gli articoli 1 e 2 contengono, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo.

L'articolo 3 reca invece disposizioni di copertura finanziaria relative all'articolo 2 dell'Accordo (attuazione, campi e modalità della cooperazione), mentre l'articolo 4 reca, al comma 1, una clausola di invarianza finanziaria quanto ai restanti articoli, rinviando peraltro, al comma 2, a provvedimenti legislativi *ad hoc* per quanto concerne gli eventuali oneri derivanti dalle disposizioni dell'Accordo sulle spese mediche (di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera *b)*, sul risarcimento dei danni (di cui all'articolo 5) e su protocolli aggiuntivi, emendamenti, revisioni e programmi di sviluppo (di cui all'articolo 11).

L'articolo 5 riguarda l'entrata in vigore della legge, stabilita al giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, rileva come il provvedimento si inquadri nell'ambito della materia « politica estera e rapporti internazionali dello

Stato », demandata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *a)*, della Costituzione.

Formula quindi una proposta di parere favorevole *(vedi allegato 2)*.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere della relatrice.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione militare e tecnica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Congo. C. 1624 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Elisa TRIPODI (M5S), *relatrice*, rileva come il Comitato permanente per i pareri sia chiamato a esaminare, ai fini del parere alla III Commissione Affari esteri, il disegno di legge C. 1624, recante ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione militare e tecnica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Congo, fatto a Roma il 27 giugno 2017.

L'Accordo, che è composto da un breve preambolo e da 10 articoli, secondo quanto precisato nella relazione illustrativa al disegno di legge di ratifica, ha lo scopo di incrementare la cooperazione bilaterale tra le Forze armate dei due Stati, nell'intento di consolidare le rispettive capacità difensive e di migliorare la comprensione reciproca sulle questioni della sicurezza.

L'articolo 1 enuncia lo scopo dell'Accordo, vale a dire definire il quadro giuridico che stabilisce le condizioni generali non esaustive di cooperazione militare e tecnica tra le due Parti, e prevede che la cooperazione si fondi sulla base dei princìpi di reciprocità, uguaglianza e interesse reciproco, in conformità con i rispettivi ordinamenti giuridici e con gli impegni internazionali assunti, nonché, per quanto riguarda l'Italia, con gli obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione europea.

L'articolo 2 riguarda il campo di applicazione della cooperazione e cioè la formazione dei militari congolesi negli stabilimenti militari italiani; l'acquisizione di equipaggiamenti e materiali; l'assistenza in materia di sanità, trasmissioni, logistica e servizi e lo scambio di informazioni strategiche; ogni altro settore di interesse comune.

L'articolo 3 consente l'adozione di strumenti specifici tra le Parti, finalizzati a disciplinare in concreto le aree e le modalità di cooperazione in attuazione dell'Accordo.

L'articolo 4 istituisce una Commissione tecnica mista incaricata di seguire l'applicazione dell'Accordo e degli atti che ne discendono, che si riunirà una volta all'anno alternativamente nei due Paesi.

L'articolo 5 riguarda gli aspetti finanziari, prevedendo che ciascuna Parte provveda alle spese di sua competenza e fornisca, ove necessario, cure mediche d'urgenza al personale della Parte inviante. Viene inoltre stabilito che le attività di cooperazione sono subordinate alla disponibilità finanziaria delle Parti.

L'articolo 6 è relativo alla giurisdizione e attribuisce alla Parte ospitante la giurisdizione sul personale militare e civile ospitato per i reati commessi sul suo territorio e puniti secondo la propria legislazione. Tuttavia, lo Stato inviante ha diritto di esercitare prioritariamente la propria giurisdizione per reati commessi dal proprio personale nel territorio dello Stato ospitante nel caso di reati che minaccino la sicurezza o i beni dello Stato inviante o connessi con il servizio. Inoltre, qualora il personale ospitato sia coinvolto in eventi per i quali la legislazione dello Stato ospitante preveda l'applicazione della pena capitale o di altre sanzioni in contrasto con i princìpi fondamentali e con l'ordinamento giuridico dello Stato inviante, tali pene e sanzioni non saranno irrogate e, se già irrogate, non saranno eseguite.

L'articolo 7 impegna le Parti all'attuazione delle procedure necessarie per ga-

rantire la protezione della proprietà intellettuale (compresi i brevetti) derivante da attività condotte in conformità all'Accordo e ai sensi delle rispettive normative nazionali e degli Accordi internazionali in materia sottoscritti dalle Parti.

L'articolo 8 regola il trattamento delle informazioni classificate, in conformità alle leggi dei due Stati.

Viene previsto che tali informazioni dovranno essere utilizzate esclusivamente per i fini ai quali sono state specificamente destinate, nell'ambito e con le finalità dell'Accordo, e che non potranno essere trasferite a terzi senza l'assenso scritto della Parte originatrice. Per gli ulteriori aspetti di sicurezza concernenti le informazioni classificate non contenuti nell'Accordo si rimanda alla stipula di uno specifico Accordo di sicurezza tra i due Stati.

L'articolo 9 riguarda la durata e il termine dell'Accordo (stipulato per cinque anni, con rinnovo automatico, salva la facoltà di denuncia di ciascuna Parte con preavviso di sei mesi) e la possibilità di apportarvi emendamenti previa consultazione delle Parti.

L'articolo 10 prevede che, in caso di forza maggiore (definita come qualsiasi evento improvviso e grave, imprevedibile, irresistibile e indipendente dalla volontà delle Parti, ovvero che comprometta gravemente una delle Parti, come una grave crisi politica, una guerra o una calamità naturale), le Parti possano, previo incontro, decidere di mantenere, sospendere o risolvere l'Accordo a seguito di un comune esame della situazione nell'ambito di una Commissione tecnica straordinaria.

L'articolo 11 stabilisce che le eventuali controversie derivanti dall'interpretazione o dall'applicazione dell'Accordo verranno risolte amichevolmente tra le Parti e che, in caso di persistente disaccordo, le Parti faranno ricorso alle norme internazionali che regolano la materia.

L'articolo 12 riguarda l'entrata in vigore dell'Accordo stabilita dopo lo scambio delle notifiche, attraverso i canali diplomatici, con cui le Parti comunicheranno il completamento delle rispettive procedure richieste a tale fine.

Per quanto concerne il contenuto del disegno di legge di ratifica, il quale consta di 4 articoli, gli articoli 1 e 2 contengono, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo.

L'articolo 3 reca invece disposizioni di copertura finanziaria relative all'articolo 4 dell'Accordo (spese di missione e di viaggio per le riunioni della Commissione tecnica che si tengano in Congo), mentre l'articolo 4 reca, al comma 1, una clausola di invarianza finanziaria quanto ai restanti articoli, rinviando peraltro, al comma 2, a provvedimenti legislativi *ad hoc* per quanto concerne gli eventuali oneri derivanti dalle disposizioni dell'Accordo sulle spese mediche (di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera *b)* e sugli emendamenti (di cui all'articolo 9).

L'articolo 5 riguarda l'entrata in vigore della legge, stabilita al giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, rileva come il provvedimento si inquadri nell'ambito della materia « politica estera e rapporti internazionali dello Stato », demandata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *a)*, della Costituzione.

Formula quindi una proposta di parere favorevole *(vedi allegato 3)*.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere della relatrice.

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: *a)* Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Belarus in materia di cooperazione scientifica e tecnologica; *b)* Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Belarus sulla cooperazione culturale.

C. 1678, approvata dal Senato.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Elisa TRIPODI (M5S), *relatrice,* rileva come il Comitato permanente per i pareri sia chiamato a esaminare, ai fini del parere alla III Commissione Affari esteri, la proposta di legge C. 1678, d'iniziativa del Senatore Petrocelli (S. 677), approvata dal Senato, recante l'autorizzazione alla ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: *a)* Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Belarus in materia di cooperazione scientifica e tecnologica, fatto a Trieste il 10 giugno 2011; *b)* Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Belarus sulla cooperazione culturale, fatto a Trieste il 10 giugno 2011.

Segnala preliminarmente come durante la XVII legislatura sia stato presentato al Senato un disegno di legge di iniziativa governativa (S. 2812), licenziato dalla Commissione competente ma non esaminato dall'Assemblea, che prevedeva l'autorizzazione alla ratifica di numerosi accordi in campo culturale, tra i quali i due Accordi con la Bielorussia oggi nuovamente all'esame del Parlamento.

Quanto al contenuto degli Accordi di cui si propone la ratifica, l'Accordo in materia di cooperazione scientifica e tecnologica, consta di un breve preambolo e di 11 articoli.

L'Accordo, secondo il preambolo, è mosso dal desiderio di promuovere una cooperazione efficace e dinamica tra le organizzazioni scientifiche e gli accademici dei due Stati.

L'articolo 1 impegna le Parti a promuovere la cooperazione nei settori della scienza e della tecnologia su base partitaria e di reciproco vantaggio, nel rispetto delle proprie legislazioni nazionali e dei rispettivi obblighi internazionali, nonché, per quanto riguarda l'Italia, della normativa dell'Unione europea.

L'articolo 2 impegna le Parti a promuovere la cooperazione tra le organizzazioni e le imprese scientifiche e scientifico-produttive sulla base di accordi tra loro stipulati.

L'articolo 3 individua i settori prioritari di cooperazione, mentre l'articolo 4 specifica le forme della cooperazione.

L'articolo 5 prevede la possibilità per le Parti di partecipare congiuntamente ai progetti dell'Unione europea o di altri organismi internazionali.

L'articolo 6 riguarda la comunicazione a terzi delle informazioni tecnico-scientifiche ottenute nell'ambito dell'attività di cooperazione, che potrà avvenire, fatto salvo il segreto commerciale, con il consenso delle Parti e nel rispetto delle rispettive legislazioni nazionali e degli obblighi internazionali, nonché, per quanto riguarda l'Italia, della normativa dell'Unione europea.

L'articolo 7 istituisce una Commissione mista sulla cooperazione scientifica e tecnologica.

L'articolo 8 reca una clausola di salvaguardia per cui le disposizioni dell'Accordo non possono essere pregiudizievoli dei diritti e degli impegni delle Parti derivanti da convenzioni internazionali e nei confronti di Paesi terzi, ivi inclusi gli impegni derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea.

Gli articoli 9, 10 e 11 riguardano, rispettivamente: le modifiche all'Accordo e la risoluzione delle controversie; l'entrata in vigore; la durata (cinque anni, con rinnovo automatico per altri cinque anni nel caso di mancato esercizio della facoltà di denuncia alla scadenza attribuita a ciascuna Parte); l'entrata in vigore.

Passando all'Accordo in materia di cooperazione culturale, esso è composto da un breve preambolo e da 11 articoli.

L'Accordo, secondo quanto affermato nel preambolo, è mosso dall'intento di sviluppare e intensificare i legami di amicizia esistenti tra i due Paesi promuovendo la cooperazione nel settore della cultura e contribuendo al rafforzamento della conoscenza reciproca tra i popoli italiano e bielorusso.

L'articolo 1 contiene le finalità dell'Accordo, consistenti nella realizzazione di programmi e attività comuni atti a rafforzare la conoscenza reciproca sul potenziale culturale dei due Paesi e la coope-

razione bilaterale in ambito culturale. Le Parti si impegnano inoltre a ricercare forme di collaborazione anche nell'ambito dei programmi dell'Unione europea, dell'Unesco, del Consiglio d'Europa e di altre organizzazioni internazionali.

L'articolo 2 riguarda le forme principali e gli ambiti della collaborazione (manifestazioni artistiche e culturali, letteratura, arte figurativa, architettura, scultura, arte musicale, teatro, lirica, arte coreutica, cinema, folclore e arte popolare, traduzione di opere, collaborazione tra enti statali e privati museali ed espositivi).

L'articolo 3 impegna le Parti alla cooperazione in materia di promozione e conoscenza, conservazione, tutela e restauro del patrimonio storico e culturale, facilitando l'accesso dei ricercatori dell'altra Parte, incoraggiando la collaborazione nel campo dell'archivistica e della biblioteconomia e favorendo lo scambio di informazioni ed esperienze. Si prevede che in tale ambito particolare attenzione sia riservata alla collaborazione per l'attuazione degli obblighi contratti con l'adesione alle Convenzioni UNESCO del 1972 e del 2003 (relative, rispettivamente, alla tutela del patrimonio culturale e naturale e alla salvaguardia del patrimonio culturale immateriale).

In base all'articolo 4 le Parti si impegnano a una partecipazione congiunta ai programmi dell'UNESCO, dell'Unione europea, del Consiglio d'Europa, dell'Iniziativa centro-europea nonché di altri organismi internazionali. Esse si impegnano, altresì, a collaborare all'attuazione della Convenzione UNESCO del 2005 sulla protezione della diversità delle espressioni culturali.

L'articolo 5 prevede la collaborazione tra le rispettive amministrazioni per contrastare il traffico illecito di beni culturali.

L'articolo 6 riguarda la collaborazione nella protezione del diritto d'autore e diritti connessi in campo culturale.

L'articolo 7 impegna ciascuna Parte a sostenere l'attività degli istituti di cultura e delle associazioni culturali dell'altra Parte operanti sul proprio territorio (vengono esplicitamente menzionati i comitati della Società Dante Alighieri).

L'articolo 8 istituisce una Commissione mista culturale italo-bielorussa, con compiti di coordinamento e monitoraggio dell'applicazione dell'Accordo.

Gli articoli 9, 10 e 11 riguardano, rispettivamente, la risoluzione delle controversie, la durata dell'Accordo (illimitata, salva denuncia) e la facoltà di denuncia dello stesso (attribuita a ciascuna Parte con sei mesi di preavviso e senza pregiudizio per i programmi in corso).

Per quanto attiene al contenuto della proposta di legge di autorizzazione alla ratifica, che consta di quattro articoli, gli articoli 1 e 2 contengono, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione.

L'articolo 3 reca disposizioni di copertura finanziaria relative ad alcune disposizioni, specificamente indicate, dei due Accordi, mentre l'articolo 4 reca una clausola di invarianza finanziaria quanto alle restanti disposizioni, per le quali non è prevista la copertura.

L'articolo 5 prevede l'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Per quel che concerne il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, rileva come il provvedimento si inquadri nell'ambito della materia « politica estera e rapporti internazionali dello Stato », demandata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato dall'articolo 117, secondo comma, lettera *a)*, della Costituzione.

Formula quindi una proposta di parere favorevole *(vedi allegato 4)*.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere della relatrice.

La seduta termina alle 13.35.

SEDE REFERENTE

Martedì 11 giugno 2019. — Presidenza del presidente Giuseppe BRESCIA.

La seduta comincia alle 13.35.

Modifica all'articolo 58 della Costituzione in materia di elettorato per l'elezione del Senato della Repubblica.
C. 1511 cost. Bruno Bossio, C. 1647 cost. Ceccanti e C. 1826 cost. Brescia e petizioni n. 311, limitatamente alla parte relativa alla modifica dell'articolo 58, e n. 341.

(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 30 maggio scorso.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, informa che è stata presentata, e sarà prossimamente assegnata alla Commissione in sede referente, la proposta di legge costituzionale C. 1873 Meloni, vertente sulla materia affrontata dalle proposte di legge costituzionale C. 1511, C. 1647 e C. 1826, la quale sarà pertanto abbinata alle proposte di legge già in esame.

Comunica quindi che in data 6 giugno è pervenuta alla Presidenza della Commissione una lettera da parte del firmatario della petizione n. 341, Luca Nascimbene, da Casteggio (Pavia). La petizione, che è stata abbinata alle proposte di legge in discussione, chiede l'abbassamento a 20 e a 25 anni dei limiti di età per essere eletti rispettivamente deputati e senatori. Nella lettera, il firmatario sottolinea ai componenti della Commissione la necessità di una modifica dei requisiti previsti per l'elettorato passivo, al fine di far sentire i giovani più partecipi e attivi alla vita politica. In particolare, nella predetta lettera si afferma che: « Abbiamo l'obbligo di abbattere il requisito dell'età. Dobbiamo guardare al futuro ovvero ai giovani, sono loro il nostro futuro ». Il firmatario, inoltre, cita l'esempio di altre nazioni europee, come la Francia o il Belgio, e lamenta un'arretratezza nelle possibilità di partecipazione dei giovani alla vita politica.

Nel condividere i contenuti della lettera del firmatario della petizione, auspica naturalmente che si individui a riguardo una soluzione ampiamente condivisa, nello spirito dell'*iter* di tale proposta. Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.40.

ALLEGATO 1

DL 32/2019: Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici. C. 1898 Governo, approvato dal Senato.

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 1898, di conversione del decreto-legge n. 32 del 2019, recante disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici, già approvato dal Senato e oggetto di numerose modifiche in quella sede;

evidenziato come il provvedimento rechi una serie molto articolata di misure per facilitare gli interventi infrastrutturali, nonché per far fronte agli eventi sismici che hanno colpito il Molise e l'area etnea, nonché l'Abruzzo nel 2009, il nord e il centro Italia negli anni 2012, 2016 e 2017 e i comuni di Casamicciola terme e Lacco Ameno dell'isola d'Ischia nel 2017;

rilevata, con riferimento al numero 1) della lettera *a)* del comma 1 dell'articolo 3, il quale interviene sull'articolo 65 del Testo unico dell'edilizia, prevedendo che le opere realizzate con materiali e sistemi costruttivi disciplinati dalle « norme tecniche in vigore » prima del loro inizio devono essere denunciate dal costruttore allo sportello unico, l'opportunità di specificare maggiormente il riferimento alle « norme tecniche in vigore », al fine di chiarire l'ambito applicativo della disposizione; ciò anche in considerazione della rilevanza, anche penalistica, della disposizione nel sistema del Testo unico in materia edilizia, al fine di garantire l'osservanza del principio costituzionale di determinatezza e tassatività delle fattispecie di reato;

rilevata, con riferimento al secondo periodo del comma 9 dell'articolo 4-*ter*, il quale demanda a un decreto del Ministro dell'interno l'individuazione di speciali misure amministrative di semplificazione per il rilascio, nell'ambito dei lavori per la messa in sicurezza dell'acquifero del Gran Sasso affidati a un Commissario straordinario, anche in deroga alle relative norme, l'opportunità di valutare se la formulazione della disposizione non prefiguri una sorta di « delegificazione spuria » della disciplina antimafia di rango legislativo, la quale risulterebbe suscettibile di deroga ad opera di un decreto ministeriale;

segnalata, con riferimento all'articolo 7, relativo alla disciplina dei Commissari straordinari nominati in relazione agli eventi sismici del Molise e dell'area etnea, il quale al comma 2 specifica che i predetti Commissari straordinari possano agire tramite propri atti, nel rispetto della Costituzione e dei principi generali dell'ordinamento giuridico, l'opportunità di rivedere l'espressione « atti », che appare indeterminata, di specificare come enucleare i « principi generali dell'ordinamento giuridico » che non potrebbero essere derogati e se si intenda in questo modo consentire una deroga ad ogni altra normativa, anche primaria, nonché di eliminare il riferimento al rispetto della Costituzione, il quale appare pleonastico;

richiamata, con riferimento al comma 8-*bis* dell'articolo 13, il quale prevede che con atti emanati dai Commissari straordinari per la ricostruzione post-sisma sono individuate le modalità con le quali acquisire i necessari pareri e nulla osta da parte degli organi competenti per le attività di ricostruzione, anche mediante apposita conferenza dei servizi, l'opportunità di valutare se la formulazione della disposizione non consenta una sorta di « delegificazione spuria » della normativa sulla conferenza dei servizi di cui alla legge n. 241 del 1990 da parte di una fonte atipica quali gli « atti » dei Commissari straordinari, con possibili conseguenze negative sulle possibilità di intervento degli enti territoriali, spesso coinvolti nelle conferenze dei servizi.

rilevato, per quanto riguarda il rispetto delle competenze costituzionalmente definite, come il provvedimento appaia prevalentemente riconducibile alla materia « governo del territorio », di competenza legislativa concorrente ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, fermo restando che la disciplina dei contratti pubblici investe anche materie di competenza statale esclusiva, quali la « tutela della concorrenza » (di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera *e)*, della Costituzione) e « ordinamento civile » (di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera *l)*, della Costituzione),

esprime

PARERE FAVOREVOLE

ALLEGATO 2

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Ciad sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 26 luglio 2017. C. 1623 Governo.

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il testo del disegno di legge C. 1623, recante « Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Ciad sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 26 luglio 2017 »;

evidenziato come l'Accordo intenda definire un'adeguata cornice giuridica volta a rafforzare la cooperazione bilaterale tra le Forze armate dei due Stati, anche al fine di consolidare le rispettive capacità difensive e di migliorare la comprensione reciproca sulle questioni della sicurezza (compresa la lotta contro l'immigrazione irregolare e il terrorismo);

rilevato, per quanto riguarda il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, come il provvedimento attenga alla materia « politica estera e rapporti internazionali dello Stato », che l'articolo 117, secondo comma, lettera *a)*, della Costituzione, riserva alla competenza legislativa esclusiva dello Stato,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

ALLEGATO 3

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione militare e tecnica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Congo. C. 1624 Governo.

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il testo del disegno di legge C. 1624, recante « Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione militare e tecnica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Congo, fatto a Roma il 27 giugno 2017 »;

evidenziato come l'Accordo abbia lo scopo di incrementare la cooperazione bilaterale tra le Forze armate dei due Stati, nell'intento di consolidare le rispettive capacità difensive e di migliorare la comprensione reciproca sulle questioni della sicurezza;

rilevato, per quanto riguarda il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, come il provvedimento attenga alla materia « politica estera e rapporti internazionali dello Stato », che l'articolo 117, secondo comma, lettera *a)*, della Costituzione, riserva alla competenza legislativa esclusiva dello Stato,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

ALLEGATO 4

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: *a)* Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Belarus in materia di cooperazione scientifica e tecnologica; *b)* Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Belarus sulla cooperazione culturale. C. 1678, approvata dal Senato.

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminata la proposta di legge C. 1678, approvata dal Senato, recante « Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Belarus in materia di cooperazione scientifica e tecnologica, fatto a Trieste il 10 giugno 2011; b) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Belarus sulla cooperazione culturale, fatto a Trieste il 10 giugno 2011 »;

evidenziato come l'Accordo in materia di cooperazione scientifica e tecnologica sia volto a promuovere una cooperazione efficace e dinamica tra le organizzazioni scientifiche e gli accademici dei due Stati;

evidenziato, altresì, come l'Accordo sulla cooperazione culturale sia mosso dall'intento di sviluppare e intensificare i legami di amicizia esistenti tra i due Paesi e di contribuire al rafforzamento della conoscenza reciproca tra i popoli italiano e bielorusso;

rilevato, per quanto riguarda il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, come il provvedimento attenga alla materia « politica estera e rapporti internazionali dello Stato », che l'articolo 117, secondo comma, lettera *a)*, della Costituzione, riserva alla competenza legislativa esclusiva dello Stato,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 32/2019: Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici. C. 1898 (Parere alla VIII Commissione) *(Esame e rinvio)* ... 76

SEDE CONSULTIVA:

DL 32/2019: Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici. C. 1898 (Parere alla VIII Commissione) *(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole)* 81

SEDE CONSULTIVA

Martedì 11 giugno 2019. — Presidenza della presidente Francesca BUSINAROLO.

La seduta comincia alle 10.15.

DL 32/2019: Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici. C. 1898.

(Parere alla VIII Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Mario PERANTONI (M5S), *relatore*, fa presente che la Commissione è chiamata ad esaminare, nella seduta odierna, il disegno di legge C. 1896, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, recante disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici, approvato dal Senato il 6 giugno scorso.

Rammenta che nel corso dell'esame da parte dell'altro ramo del Parlamento sono stati introdotti numerosi articoli aggiuntivi. Il provvedimento all'esame della Camera, infatti, consta di 49 articoli, a fronte dei 30 iniziali.

Nel soffermarsi sugli aspetti di competenza della Commissione Giustizia, segnalo che l'articolo 1, comma 22, del decreto-legge, recando modifiche al Codice del processo amministrativo, di cui al decreto legislativo n. 104 del 2010, disciplina il rito applicabile ai giudizi inerenti alle procedure di affidamento di pubblici lavori, servizi e forniture eliminando il c.d. rito super accelerato.

Evidenzia, in particolare, che il decreto-legge (lettera *a)* del comma 22 dell'articolo 1) abroga i commi 2-*bis* e 6-*bis* dell'articolo 120 del Codice del processo amministrativo, introdotti dal Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legisla-

tivo n. 50 del 2016, che prevedevano l'immediata impugnazione dei provvedimenti relativi all'ammissione alle gare per motivi inerenti ai requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico professionali, disciplinando uno specifico e accelerato procedimento in camera di consiglio. L'abrogazione di tali disposizioni è finalizzata consentire di far valere nelle forme ordinarie i vizi relativi alla fase di ammissione alla gara.

Le successive lettere da *b)* a *e)* del comma 22 apportano modifiche di coordinamento all'articolo 120 del Codice del processo amministrativo, derivanti dall'abrogazione dei commi 2-*bis* e 6-*bis*. In particolare, al comma 9 dell'articolo 120 del Codice del processo amministrativo sono soppresse le disposizioni che imponevano al TAR, nei casi previsti al comma 6-*bis*, di depositare la sentenza entro 7 giorni dall'udienza di discussione e consentivano alle parti di chiedere l'anticipata pubblicazione del dispositivo, entro 2 giorni dall'udienza.

Fa presente che il comma 23 introduce una disposizione transitoria, prevedendo che le modifiche previste all'articolo 120 del Codice del processo amministrativo si applichino ai processi iniziati dopo la data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in esame.

Rileva che l'articolo 2, modificato nel corso dell'esame in Senato, reca disposizioni sulle procedure di affidamento in caso di crisi di impresa. Tale articolo sostituisce l'articolo 110 del Codice dei contratti pubblici in tema di affidamento dei lavori ad impresa soggetta a procedura concorsuale, anticipando i contenuti della riforma prevista codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto n. 14 del 2019, la cui entrata in vigore è fissata per il 15 agosto 2020. La disposizione, inoltre, con finalità di coordinamento interviene anche su alcune disposizioni della legge fallimentare. In particolare, il comma 1 dell'articolo 2 del decreto-legge, anticipando quanto previsto dall'articolo 372 del citato codice della crisi d'impresa, modifica l'articolo 110 del codice dei contratti pubblici.

Segnala che rispetto alla formulazione previgente del citato articolo 110, il decreto-legge: conferma, salvo piccole variazioni terminologiche, i primi due commi dell'articolo 110 e dunque che le stazioni appaltanti, in caso di liquidazione giudiziale, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero di risoluzione o di recesso dal contratto, ovvero ancora in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, hanno l'obbligo di interpellare progressivamente i soggetti che hanno preso parte all'originaria procedura di gara, seguendo la relativa graduatoria (c.d. scorrimento delle graduatoria), al fine di stipulare un nuovo negozio di affidamento alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta; precisa che l'obbligo di procedere allo scorrimento della graduatoria si applica a patto che non sia stata autorizzata la prosecuzione dei contratti stipulati dall'impresa in crisi (originaria aggiudicataria), come previsto dal comma 3 dell'articolo 110; conferma, al comma 3, che il curatore della procedura di fallimento, autorizzato all'esercizio provvisorio dell'attività imprenditoriale dal giudice delegato, può eseguire i contratti già stipulati dall'impresa fallita. Rispetto alla formulazione previgente non si fa più menzione della possibilità di « partecipare a procedure di affidamento di concessioni e appalti di lavori, forniture e servizi ovvero essere affidatario di subappalto »; conseguentemente, previa autorizzazione, l'impresa fallita potrà eseguire i contratti già stipulati ma non partecipare a nuove gare; consente invece all'impresa che ha fatto domanda di concordato in bianco di partecipare alle gare, risolvendo un contrasto giurisprudenziale circa la persistente ammissibilità della partecipazione alle gare delle imprese che ai sensi dell'articolo 161, sesto comma, della legge fallimentare, hanno presentato solamente una domanda di ammissione all'istituto del concordato preventivo, riservandosi di presentare la proposta concordataria ed il relativo piano. Il nuovo comma 4 dell'articolo 110, nel testo originario del decreto-legge, prevede infatti che, nell'intervallo di tempo

intercorrente tra il deposito della domanda di concordato « in bianco » (*ex* articolo 161, sesto comma, della legge fallimentare) ed il deposito del decreto di apertura del procedimento, ai fini della partecipazione alle procedure di affidamento di contratti pubblici, sia sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. Al contrario, una volta ottenuta l'ammissione al concordato preventivo, in base al comma 5 l'impresa non necessita di ricorrere all'avvalimento. Sul nuovo comma 4 è intervenuto in sede di conversione il Senato, per specificare che la partecipazione alle gare è consentita a tutte le imprese che hanno presentato domanda di concordato, non solo a quelle che hanno presentato domanda di concordato « in bianco »; conferma, al comma 6, che l'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) possa subordinare la partecipazione, l'affidamento di subappalti e la stipulazione dei relativi contratti ad una impresa in concordato ad una sorta di avvalimento rinforzato.

Sottolinea che il comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge in commento, nel chiarire l'ambito temporale di applicazione della riforma, stabilisce che la nuova formulazione dell'articolo 110 del Codice degli appalti si applica alle procedure di affidamento lavori in cui il bando o l'avviso di indizione della gara è pubblicato tra la data di entrata in vigore del decreto-legge in esame (19 aprile 2019) e quella dell'entrata in vigore del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (15 agosto 2020). A decorrere dal 15 agosto 2020, in base al comma 3, si applicheranno le disposizioni dell'articolo 372 del Codice della crisi d'impresa.

Fa notare che il comma 4 modifica due disposizioni della legge fallimentare, gli articoli 104 e 186-*bis*, anch'esse oggetto di riforma ad opera del Codice della crisi d'impresa. In particolare, tale comma: intervenendo sull'articolo 104 della legge fallimentare, relativo all'esercizio provvisorio dell'impresa del fallito, il decreto-legge precisa che si tratta di disposizioni che si applicano facendo salvo l'articolo 110, comma 3, del Codice dei contratti pubblici. Tale precisazione è importante in quanto la disposizione della legge fallimentare prevede che durante l'esercizio provvisorio i contratti pendenti proseguano, salvo che il curatore non intenda sospenderne l'esecuzione o scioglierli. Il comma 3 dell'articolo 110, che viene fatto salvo, prevede che il curatore fallimentare può eseguire i contratti pendenti solo con l'autorizzazione del giudice delegato; modificando il comma terzo dell'articolo 186-bis della legge fallimentare, relativo al concordato con continuità aziendale, in base al quale i contratti in corso di esecuzione, anche stipulati con pubbliche amministrazioni, non si risolvono se il professionista designato dal debitore ha attestato la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento. Il decreto-legge precisa che l'esecuzione del contratto prosegue non solo in caso di concordato con continuità aziendale, ma anche in caso di concordato liquidatorio quando il professionista attesti che l'esecuzione del contratto è necessaria alla migliore liquidazione dell'azienda; sostituendo il quarto comma dell'articolo 186-bis della legge fallimentare, individua l'autorità giudiziaria competente ad autorizzare la partecipazione dell'impresa in concordato a procedure di affidamento lavori: tale autorità è individuata nel tribunale, dopo il deposito della domanda di concordato, e nel giudice delegato, previo parere del commissario giudiziale ove già nominato, dopo il decreto di apertura del concordato stesso.

Rammenta che in sede di conversione, il Senato ha previsto inoltre l'abrogazione della lettera *b)* del quinto comma dell'articolo 186-*bis* della legge fallimentare che attualmente consente la partecipazione all'appalto di imprese in concordato preventivo che presentino in gara la dichiarazione di altro operatore in possesso dei requisiti di carattere generale, di capacità finanziaria, tecnica, economica nonché di certificazione, richiesti per l'affidamento dell'appalto, che si impegni nei confronti del concorrente e della stazione appaltante a mettere a disposizione, per la durata del contratto, le risorse necessarie all'esecu-

zione dell'appalto e a subentrare all'impresa ausiliata nel caso in cui questa fallisca nel corso della gara. Per la partecipazione delle imprese in concordato a procedure di affidamento lavori è ora richiesta sempre e soltanto la relazione del professionista che attesta la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

Fa presente che l'articolo 2-*bis*, introdotto nel corso dell'esame in Senato, reca norme urgenti in materia di soggetti coinvolti negli appalti pubblici. Il comma 2, introdotto nel corso dell'esame in Senato, prevede la modifica dell'articolo 379 del nuovo Codice della crisi di impresa (D.lgs. n. 14 del 2019) che a sua volta ha novellato l'articolo 2477 del codice civile in tema di nomina dei revisori e del collegio sindacale nelle società a responsabilità limitata. La modifica è volta a limitare le ipotesi in cui le società a responsabilità limitata sono obbligate a nominare l'organo di controllo o il revisore. Più specificamente, rispetto al testo vigente dell'articolo 2477 del codice civile, sono innalzate le soglie – di totale dell'attivo dello stato patrimoniale, di ricavi delle vendite e delle prestazioni e di dipendenti occupati in media durante l'esercizio – che non devono essere superate ai fini dell'esenzione dall'obbligo. Le soglie sono così rideterminate: il totale dell'attivo dello stato patrimoniale è ampliato dagli attuali 2 milioni di euro a 4 milioni di euro; i ricavi delle vendite e delle prestazioni sono ampliati dagli attuali 2 milioni di euro a 4 milioni di euro; il numero dei dipendenti occupati in media durante l'esercizio è ampliato dalle attuali 10 unità a 20 unità.

Segnala che non è oggetto di modifica la norma che prevede che l'obbligo di nomina del revisore scatta quando si supera per due anni consecutivi anche uno solo dei parametri indicati. Resta altresì inalterata la disposizione che prevede che l'obbligo di nomina dell'organo di controllo o del revisore di cui alle suddette ipotesi cessa quando, per tre esercizi consecutivi, non è superato alcuno dei predetti limiti. Nulla è disposto con riguardo alle società che hanno già adempiuto all'obbligo di nomina del revisore o dell'organo di controllo, in ottemperanza ai limiti più stringenti stabiliti dall'articolo 379 del codice della crisi di impresa (entrato in vigore il 16 marzo 2019).

Rileva che Il comma 3 apporta un coordinamento di natura formale al quinto comma dell'articolo 2477 del codice civile, il quale dispone che l'assemblea – che approva il bilancio in cui vengono superati i limiti sopra i quali scatta l'obbligo di nomina dei revisori – deve provvedere, entro trenta giorni, alla nomina dell'organo di controllo o del revisore.

Segnala che l'articolo 4 del decreto-legge dispone in materia di Commissari straordinari, interventi sostitutivi e responsabilità erariali. In particolare, il *comma 12-ter*, introdotto nel corso dell'esame da parte del Senato, novella l'articolo 1, comma 1, della legge n. 20 del 1994, che disciplina la responsabilità amministrativa del dipendente delle pubbliche amministrazioni che causa ad esse un danno, conseguente a fatti od omissioni commessi con dolo o colpa grave. In particolare, l'intervento legislativo attuato con il comma in esame introduce una esclusione di colpa grave e di conseguente responsabilità amministrativa qualora il danno cagionato all'amministrazione abbia origine da decreti che determinano per qualsiasi ragione la cessazione anticipata delle concessioni autostradali, a condizione che i relativi decreti siano stati vistati e registrati dalla Corte dei Conti in sede di controllo preventivo di legittimità svolto su richiesta dell'amministrazione procedente.

Rammenta che tale esclusione si affianca ad altra, di carattere generale, già oggi prevista dall'articolo 1, comma 1, della citata legge n. 20 del 1994 che esclude il dipendente da responsabilità per colpa grave laddove « il fatto dannoso tragga origine da un atto sottoposto a visto e registrazione in sede di controllo preventivo di legittimità, limitatamente ai profili di pertinenza del controllo ». Secondo la Corte dei conti « detta formulazione vale ad escludere che la norma operi come generale clausola di esenzione, ancorandone il funzionamento a procedimenti di

controllo che si concludano con giudizi argomentati, e nei limiti delle argomentazioni prospettate ». A differenza della disposizione citata, che limita l'esclusione della gravità della colpa ai « profili presi in considerazione nell'esercizio del controllo », la fattispecie che si intende introdurre con la norma in esame per le concessioni autostradali esclude la gravità della colpa, in presenza di un decreto vistato e registrato, « per ogni profilo ».

Fa presente, in fine, che l'articolo 5-*sexies*, introdotto nel corso dell'esame in Senato, detta disposizioni per gli edifici condominiali degradati o ubicati in aree degradate. In particolare, il comma 1 prevede la possibilità per il sindaco del Comune in cui siano ubicati edifici condominiali dichiarati degradati dal Comune stesso, di richiedere la nomina di un amministratore giudiziario, che assuma le decisioni indifferibili e necessarie in funzione sostitutiva dell'assemblea condominiale. Tale richiesta può essere effettuata ove ricorrano le condizioni di cui all'articolo 1105, quarto comma, del codice civile, e dunque nelle situazioni in cui non si prendono i provvedimenti necessari per l'amministrazione della cosa comune o non si forma una maggioranza, ovvero se la deliberazione adottata non viene eseguita. Il comma 2 specifica che le dichiarazioni di degrado degli edifici condominiali (adottate ai sensi del comma 1) sono effettuate dal sindaco del Comune con ordinanza resa ai sensi dell'articolo 50, comma 5, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nel quadro della disciplina in materia di sicurezza delle città, di cui al decreto-legge n. 14 del 2017.

A tale riguardo, rammenta che l'articolo 50, commi 4 e 5 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, come modificati da ultimo dal citato decreto-legge n. 14 del 2017, prevedono che il sindaco eserciti le funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge. In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale, le ordinanze contingibili e urgenti. Le medesime ordinanze sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale, in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali.

Ciò premesso, preannuncia la presentazione di una proposta di parere favorevole.

Francesca BUSINAROLO, *presidente*, nel ricordare che è prevista nella giornata odierna, alle ore 12.45, la deliberazione sul prescritto parere, chiede se vi siano richieste di intervento.

Pierantonio ZANETTIN (FI), con spirito di collaborazione, rammenta che l'articolo 5-*sexies*, introdotto durante l'esame del provvedimento da parte dell'altro ramo del Parlamento, detta disposizioni per gli edifici condominiali degradati o ubicati in aree degradate. A suo avviso, tale articolo stravolge i principi del nostro ordinamento in materia di amministrazione di condominio, imponendo oneri straordinari a carico dell'amministratore e dei condomini. Chiede, pertanto, al relatore di valutare l'opportunità di inserire nel parere della Commissione un'osservazione che evidenzi tale aspetto.

Mario PERANTONI (M5S), *relatore*, si riserva di fornire una risposta ai rilievi

evidenziati dal collega Zanettin nella successiva seduta.

Francesca BUSINAROLO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 10.25.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 11 giugno 2019. — Presidenza della presidente Francesca BUSINAROLO. — Interviene il sottosegretario di Stato alla Giustizia, Jacopo Morrone.

La seduta comincia alle 12.50.

DL 32/2019: Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici. C. 1898.
(Parere alla VIII Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta antimeridiana.

Francesca BUSINAROLO, *presidente*, rammenta che nella seduta odierna delle ore 10 il relatore, onorevole Perantoni, ha svolto la relazione illustrativa del provvedimento e ha preannunciato la presentazione di una proposta di parere favorevole.

Mario PERANTONI (M5S), *relatore*, in riferimento ai rilievi del collega Zanettin, fa notare come l'articolo 5-*sexies* del decreto-legge in esame, introdotto dal Senato, preveda esclusivamente la possibilità per il sindaco del comune in cui siano ubicati edifici condominiali dichiarati degradati di nominare un amministratore giudiziario, che assume le decisioni indifferibili e necessarie in funzione sostitutiva dell'assemblea condominiale. Sottolinea, quindi, che tale disposizione non determina alcun stravolgimento dei principi dell'ordinamento in materia di condominio. Ciò premesso, ribadisce di esprimere sul provvedimento in discussione parere favorevole.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole avanzata dal relatore.

La seduta termina alle 12.55.

III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri e comunitari)

S O M M A R I O

COMITATO PERMANENTE SUI DIRITTI UMANI NEL MONDO

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sull'impegno dell'Italia nella Comunità internazionale per la promozione e tutela dei diritti umani e contro le discriminazioni.

Audizione del presidente di *Green Cross* Italia, dottor Elio Pacilio *(Svolgimento e conclusione)* 82

PETIZIONI:

Petizione n. 151 del 2018 del sig. Mimmo Di Garbo, da Milano, che chiede: iniziative per l'affissione di una targa commemorativa nel luogo della strage di Nassiriya *(Esame ai sensi dell'articolo 109 del regolamento e rinvio)* 83

ALLEGATO 1 (Petizione n. 151 del 2018 del sig. Mimmo Di Garbo, da Milano, che chiede: iniziative per l'affissione di una targa commemorativa nel luogo della strage di Nassiriya) 88

COMUNICAZIONI DELLA PRESIDENTE:

Sugli esiti della missione svolta a Brindisi, in occasione della visita presso il Global Service Centre ONU di Brindisi e il Deposito Umanitario del Programma Alimentare Mondiale (PAM) (13 maggio 2019) 84

ALLEGATO 2 (Sugli esiti della missione presso il Global Service Centre ONU di Brindisi e il Deposito Umanitario del Programma Alimentare Mondiale (PAM) (Brindisi, 13 maggio 2019)) 89

Sui lavori della Commissione 85

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 85

RISOLUZIONI:

7-00254 Fassino: Sull'integrazione dei Balcani Occidentali nelle istituzioni euroatlantiche.

7-00062 Valentini: Sull'integrazione dei Balcani Occidentali nelle istituzioni euroatlantiche *(Seguito della discussione congiunta e rinvio)* 85

ALLEGATO 3 (Ulteriore proposta di testo unificato) 92

ERRATA CORRIGE 86

COMITATO PERMANENTE SUI DIRITTI UMANI NEL MONDO

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 11 giugno 2019. — Presidenza della presidente Iolanda DI STASIO.

La seduta comincia alle 11.35.

Sull'impegno dell'Italia nella Comunità internazionale per la promozione e tutela dei diritti umani e contro le discriminazioni.

Audizione del presidente di *Green Cross* Italia, dottor Elio Pacilio.

(Svolgimento e conclusione).

Iolanda DI STASIO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata

attraverso la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati. Introduce, quindi, l'audizione.

Elio PACILIO, *presidente di Green Cross Italia,* svolge una relazione sui temi oggetto dell'indagine conoscitiva.

Intervengono, quindi, per porre quesiti e formulare osservazioni Laura BOLDRINI (LeU) e Yana Chiara EHM (M5S).

Elio PACILIO, *presidente di Green Cross Italia,* replica ai quesiti posti e fornisce ulteriori precisazioni.

Iolanda DI STASIO, *presidente*, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 12.25.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

PETIZIONI

Martedì 11 giugno 2019. — Presidenza della presidente Marta GRANDE.

La seduta comincia alle 12.30.

Petizione n. 151 del 2018 del sig. Mimmo Di Garbo, da Milano, che chiede: iniziative per l'affissione di una targa commemorativa nel luogo della strage di Nassiriya.

(Esame ai sensi dell'articolo 109 del regolamento e rinvio).

La Commissione inizia l'esame della petizione in oggetto.

Marta GRANDE, *presidente e relatrice*, ricorda che il diritto di petizione, garantito dall'articolo 50 della Costituzione, consiste nella richiesta da parte di un certo numero di cittadini « di provvedimenti legislativi al Parlamento ovvero per esporre comuni necessità ». Tale diritto rappresenta, pertanto, uno strumento di sollecitazione nei confronti dell'attività legislativa e di indirizzo politico del Parlamento. La petizione può essere esercitata da tutti i cittadini, sia individualmente che collettivamente, senza limiti di numero, e non richiede particolare formalità.

Inoltre, il regolamento della Camera, all'articolo 109, prevede che le petizioni siano esaminate dalle Commissioni competenti e che l'esame possa concludersi con « una risoluzione diretta ad interessare il Governo alle necessità esposte oppure con una decisione di abbinamento ad un eventuale progetto di legge all'ordine del giorno ».

Segnala, altresì, che la prassi evidenzia anche la possibilità che l'esame della petizione si concluda con la predisposizione di un documento.

Esprimendo soddisfazione per un atto che valorizza gli istituti della democrazia diretta, passa ad illustrare la petizione in oggetto *(vedi allegato 1)*, che parte dallo spunto di un articolo di stampa, apparso sul quotidiano il Corriere della Sera il 19 marzo 2013, riguardante l'attentato terroristico subito da militari e civili italiani ed iracheni il 12 novembre 2003 alla base Maestrale di Nassiriya in Iraq.

Nell'articolo il giornalista spiegava come nella caserma in cui erano dislocati i nostri militari oggi c'è la sede della Camera di Commercio di Nassiriya e che nessuna targa commemorativa o lapide o altro ricordi il tragico attentato del 12 novembre 2003, tra i più sanguinosi avvenuti nella lunga catena di lutti che caratterizzò l'operazione *Antica Babilonia* in Iraq. Quel giorno un camion sfondò la recinzione della Base Maestrale, sede della missione *Multinational Specialized Unit* dei Carabinieri, aprendo un varco ad un'autobomba che esplose subito dopo. Morirono 12 militari dell'Arma, cinque militari dell'Esercito e due civili, oltre a 9 iracheni. I feriti italiani furono 18.

Ciò premesso, il cittadino Di Garbo giudica oltremodo ingiusto che in una località così importante per la storia d'Italia del dopoguerra e, soprattutto, verso chi è morto in quella circostanza non ci

sia nulla a commemorare la tragedia. Chiede, pertanto, di poter attivare tutte le autorità italiane ed irachene preposte per poter istallare almeno una targa nel luogo in cui sorgeva la Base Maestrale, di modo da poter dare un adeguato ricordo ai morti italiani ed iracheni durate gli anni della missione *Antica Babilonia*, anni in cui la storia del nostro popolo e di quello iracheno si sono intrecciate in maniera indelebile.

Pino CABRAS (M5S) esprime un favore di massima rispetto alla richiesta oggetto della petizione in titolo con riferimento ad ogni gesto che rafforzi la memoria condivisa rispetto al tragico attentato di Nassiriya. Indubbiamente quel drammatico accadimento, che è costato la vita a connazionali impegnati per obiettivi di pace, ha profondamente segnato le coscienze dei cittadini italiani, che fino a quel momento hanno goduto per quasi settant'anni di un lungo tempo di pace e di sicurezza. Rappresenta contestualmente l'auspicio affinché tale memoria vada di pari passo con la consapevolezza sul significato complessivo di quel conflitto, che si è caratterizzato per drammatici accadimenti del tutto analoghi all'attentato che colpì il contingente italiano e che si sono ripetuti con cadenza quotidiana per svariati anni dopo il 2003. Le perdite di vite umane soprattutto tra la popolazione civile, sono state infatti enormi per l'Iraq. Ciò detto, invita la presidenza ad avviare fin da ora un'iniziativa di dialogo con le autorità irachene per realizzare gli intenti del cittadino autore della petizione, nella consapevolezza che all'apposizione di una targa commemorativa potrebbero seguire reazioni da parte irachena volte a fare il punto sul ruolo dell'Italia in tale Paese in quella fase storica e sul silenzio dei *media* occidentali rispetto alle numerose stragi di civili iracheni avvenute negli anni in connessione con le conseguenze di quel conflitto.

Piero FASSINO (PD) ritiene difficile contestare le finalità della petizione rispetto alla apposizione di una targa che commemori i caduti della strage di Nassiriya. Coglie l'occasione per segnalare alla Commissione che in Italia non esiste alcun monumento commemorativo collettivo dedicato, in generale, alla memoria dei caduti italiani nelle missioni internazionali di pace, ricordando come isolato caso che nel 2015, nel cimitero di Orta Nova, in provincia di Foggia, è stato inaugurato un sacello monumentale dedicato alla memoria del Caporal Maggiore Capo Mario Frasca, deceduto in Afghanistan il 23 settembre 2011.

Marta GRANDE, *presidente e relatrice*, condivide le segnalazioni dei colleghi Cabras e Fassino e si riserva di valutare la presentazione di un atto di indirizzo che muova nella direzione auspicata dalla petizione integrando le riflessioni dei colleghi. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame della petizione ad altra seduta.

La seduta termina alle 12.45.

COMUNICAZIONI DELLA PRESIDENTE

Martedì 11 giugno 2019. — Presidenza della presidente Marta GRANDE.

La seduta comincia alle 12.45.

Sugli esiti della missione svolta a Brindisi, in occasione della visita presso il Global Service Centre ONU di Brindisi e il Deposito Umanitario del Programma Alimentare Mondiale (PAM) (13 maggio 2019).

Marta GRANDE, *presidente*, avverte di avere predisposto una relazione sugli esiti della missione in titolo *(vedi allegato 2)*.

La Commissione prende atto.

Marta GRANDE, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire dichiara svolte le comunicazioni in titolo.

Sui lavori della Commissione.

Marta GRANDE, *presidente*, propone un'inversione dei punti all'ordine del giorno nel senso di anticipare lo svolgimento della riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, rispetto al punto concernente il seguito della discussione di risoluzioni, avendo nel frattempo registrato per le vie brevi il consenso unanime dei gruppi a procedere in tal modo.

La Commissione conviene.

La seduta termina alle 12.50.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 12.50 alle 13.

RISOLUZIONI

Martedì 11 giugno 2019. — Presidenza della presidente Marta GRANDE. – Interviene il sottosegretario di Stato agli affari esteri e alla cooperazione internazionale, Manlio Di Stefano.

La seduta comincia alle 13.

7-00254 Fassino: Sull'integrazione dei Balcani Occidentali nelle istituzioni euroatlantiche.

7-00062 Valentini: Sull'integrazione dei Balcani Occidentali nelle istituzioni euroatlantiche.

(Seguito della discussione congiunta e rinvio).

La Commissione prosegue la discussione congiunta delle risoluzioni in titolo, rinviata nella seduta del 6 giugno scorso.

Marta GRANDE, *presidente*, ricorda che nella precedente seduta il vicepresidente Fassino, primo firmatario di uno dei due atti in titolo, ha presentato una proposta di testo unificato delle due risoluzioni in discussione, su cui il collega Pettarin, in qualità di cofirmatario della risoluzione n. 7-00062, ha manifestato il suo assenso a nome del gruppo.

Ricorda, altresì, che, alla luce del dibattito che ha quindi avuto luogo il collega Fassino si è riservato la presentazione di un'ulteriore proposta di testo unificato delle risoluzioni.

Piero FASSINO (PD) segnala di aver effettivamente predisposto un'ulteriore proposta di testo unificato delle due risoluzioni *(vedi allegato 3)* al fine di tenere conto degli elementi emersi nella scorsa seduta e, soprattutto, del ribadito impegno del Governo a considerare una « priorità assoluta » l'integrazione euro-atlantica dei Balcani occidentali. Dichiara di aver inviato per le vie brevi il nuovo testo a tutti i gruppi e di aver già registrato l'assenso dei colleghi Pettarin, a nome del gruppo Forza Italia, Boldrini, a nome del gruppo Liberi e Uguali, e Lupi a nome del gruppo Misto. Attende ora di conoscere l'orientamento delle ulteriori forze politiche. Precisa che, trattandosi di un tema di eminente rilievo strategico per l'Italia, ha ritenuto opportuno lavorare a un testo condiviso che potesse raggiungere il più ampio consenso possibile, apportando talune modifiche alla proposta iniziale, in particolare, proponendo di articolare in maniera più dettagliata le tappe di integrazione dei Paesi balcanici interessati, impegnando il Governo a sostenere, nell'ordine: l'accelerazione dei negoziati con Serbia e Montenegro, operando perché la loro adesione si realizzi in tempi più rapidi rispetto al 2025 indicato dalla Commissione europea; l'accoglimento della domanda di avvio dei negoziati presentata da Albania e Nord Macedonia, stante il positivo accordo con la Grecia sulla denominazione dello Stato macedone; il raggiungimento di un accordo tra Belgrado e Pristina, nonché il rafforzamento della coesione della Bosnia Erzegovina, quali condizioni perché possa essere valutata

l'integrazione di tali Paesi. Segnala, inoltre, che in un'intervista pubblicata oggi sul quotidiano « Il Piccolo », in occasione del vertice InCE in corso a Trieste, il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, Moavero Milanesi, in linea con quanto già rappresentato dalla Viceministra Del Re, ha ribadito l'opportunità di sostenere il percorso di adesione di questi Paesi all'UE, anche alla luce delle importanti decisioni che saranno assunte dal Consiglio europeo del prossimo 20-21 giugno. In tal senso, auspica un'approvazione della risoluzione in esame prima di tale data.

Dimitri COIN (Lega), intervenendo a nome del gruppo e condividendo in profondo l'opportunità di una risoluzione unitaria, da approvare con tempestività rispetto alle imminenti scadenze europee, chiede al collega Fassino disponibilità per un ulteriore breve rinvio della discussione al fine di limare alcuni passaggi e trovare un definitivo punto di intesa tra i gruppi di maggioranza e di opposizione.

Pino CABRAS (M5S), associandosi alle considerazioni del collega Coin e alla sua richiesta di breve rinvio, sottolinea che c'è già un accordo sull'impianto complessivo della risoluzione e che si tratta solo di affinare alcuni profili, essendo fuori di dubbio la convergenza dei gruppi di maggioranza e di opposizione sull'importanza di un atto di indirizzo concernente la nostra proiezione strategica nei Balcani occidentali.

Piero FASSINO (PD), ribadendo la necessità di fugare ogni dubbio circa il convinto sostegno dell'Italia al processo di integrazione euro-atlantica, si dichiara disponibile fin da ora ad accogliere eventuali ulteriori proposte di riformulazione, da far confluire in un nuovo testo condiviso, da approvare auspicabilmente prima del prossimo Consiglio europeo di giugno, dedicato a fare un punto sui negoziati di adesione in particolare di Albania e Montenegro. A tal fine sollecita l'inserimento della risoluzione nel calendario dei lavori della Commissione della prossima settimana sottolineando che nei Balcani l'Italia gioca il proprio ruolo geopolitico nell'area e che occorre scongiurare ogni segnale che possa essere frainteso come freddezza o resipiscenza rispetto ad una priorità finora sempre ribadita dall'Italia.

Marta GRANDE, *presidente*, rassicura il collega Fassino circa la calendarizzazione della risoluzione all'ordine del giorno della prossima settimana, come pure sulla pubblicazione in allegato al resoconto sommario della seduta odierna della nuova proposta di testo unificato delle risoluzioni in titolo.

Il sottosegretario Manlio DI STEFANO conviene sulla priorità di una deliberazione sulle risoluzioni in titolo entro la scadenza del prossimo Consiglio europeo. Inoltre, ricorda che l'Italia, nel corso degli anni, ha sostenuto con convinzione l'allargamento dell'Unione europea a Paesi che non rientravano nella propria diretta sfera di interesse: a maggior ragione, dobbiamo oggi promuovere l'integrazione dei Balcani occidentali, che possono diventare alleati preziosi del nostro Paese nelle istituzioni dell'UE, *in primis* in senso al Consiglio e al Parlamento europeo. Ribadisce, pertanto, l'auspicio affinché la risoluzione sia approvata prima del citato Consiglio europeo di giugno, al fine di rafforzare la posizione del Governo in sede di negoziato con gli altri *partner*.

Marta GRANDE, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire rinvia il seguito della discussione congiunta delle risoluzioni in titolo ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.15.

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 199 del 6 giugno 2019, a pagina 55, seconda colonna, trentanovesima riga, dopo le parole « 3.300.000 euro. » sostituire dalle parole: « La legge di

bilancio 2019 » e fino alla fine del capoverso con i seguenti periodi: « Tale cifra è comprensiva di un contributo ordinario di 700.000 euro (ex legge 3 agosto 1985, n. 411) e di un contributo straordinario pari a 2.600.000 euro, relativo al « Fondo per il potenziamento della promozione della cultura e della lingua italiana all'estero » previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 luglio 2017. La legge di bilancio 2019 ha da ultimo ridotto il contributo ordinario, stanziando un finanziamento complessivo pari a 3.200.000 euro. ».

ALLEGATO 1

Petizione n. 151 del 2018 del sig. Mimmo Di Garbo, da Milano, che chiede: iniziative per l'affissione di una targa commemorativa nel luogo della strage di Nassiriya.

Alla Presidente del Senato della Repubblica
Maria Elisabetta Alberti Casellati

CAMERA DEI DEPUTATI
XVIII LEGISLATURA
Petizione N° 151

Al Presidente della Camera dei Deputati
Roberto Fico

Al Presidente del Consiglio dei Ministri
Giuseppe Conte

OGGETTO: Iniziative per l'istallazione di una targa commemorativa presso il luogo della strage di Nassiriya

Egregia Sig.ra Presidente, Egregio Sig. Presidente vi scrivo in quanto sono rimasto alquanto sconcertato da un articolo letto sul quotidiano il Corriere della Sera del 19 Marzo 2013 riguardante l'attentato terroristico subito da militati e civili Italiani ed Iracheni il 12 novembre 2003 alla Base Maestrale di Nassiriya in Iraq.
In questo articolo il giornalista spiegava come nella caserma in cui erano dislocati i nostri militari oggi c'è la sede della Camera di Commercio di Nassiriya. Nel luogo non si trova nessuna targa commemorativa o lapide o altro che ricordi quel tragico avvenimento.
Giudico oltremodo ingiusto che in una località così importante per la storia d'Italia del dopoguerra e, soprattutto, verso chi è morto in quella circostanza non ci sia nulla a commemorarli.
Le chiedo di poter attivare tutte le autorità Italiane ed Irachene preposte per poter istallare almeno una targa nel luogo in cui sorgeva la Base Maestrale, di modo da poter dare un adeguato ricordo ai morti Italiani ed Iracheni durate gli anni della Missione Antica Babilonia, anni in cui la storia del nostro popolo e di quello Iracheno si sono intrecciate in maniera indelebile.
Cordiali saluti

F.to Mimmo Di Garbo

Mimmo Di Garbo
Via Edoardo Chinotto n°30
20147 Milano

ALLEGATO 2

Sugli esiti della missione presso il Global Service Centre ONU di Brindisi e il Deposito Umanitario del Programma Alimentare Mondiale (PAM) (Brindisi, 13 maggio 2019).

La presidente della III Commissione, Marta Grande, e la deputata Simona Suriano (M5S) il 13 maggio 2019 si sono recate in visita a Brindisi per visitare il *Global Service Centre* ONU di Brindisi (UNLB) e il Deposito Umanitario del Programma Alimentare Mondiale (PAM).

La visita si è inquadrata nell'ambito dell'indagine conoscitiva sull'azione internazionale dell'Italia per l'attuazione dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile: l'efficacia del quadro normativo nazionale e del sistema italiano di cooperazione, in corso di svolgimento, nonché in un percorso di valorizzazione della presenza in Italia di organizzazioni ed agenzie delle Nazioni Unite.

Quanto alla Base logistica ONU, presente a Brindisi dalla metà degli anni Novanta, si ricorda che essa era in origine impiegata come deposito del materiale dismesso dalla missione UNPROFOR dispiegata da febbraio 1992 a marzo 1995 dalle Nazioni Unite nella ex Jugoslavia (Bosnia Erzegovina, Croazia, Serbia e Montenegro, Macedonia) con quartiere generale a Zagabria. Il centro, che occupa un'area di circa 370.000 metri quadrati e 65 edifici messi a disposizione dal Ministero della Difesa, fornisce sostegno logistico a tutte le operazioni (militari e civili) delle Nazioni Unite, incluso nei settori dell'informatica e delle telecomunicazioni e della gestione dell'impatto ambientale delle operazioni delle Nazioni Unite. Le funzioni della base si sono ampliate negli anni parallelamente all'accresciuto impegno delle Nazioni Unite nella stabilizzazione delle aree di crisi. Nel quadro della strategia ONU per il sostegno logistico – la cosiddetta « *Global Field Support Strategy* », l'agenda strategica 2010-2015 lanciata per rimodellare e rafforzare il supporto alle missioni ONU sul campo –, la Base Logistica delle Nazioni Unite di Brindisi è stata riconosciuta – insieme alla *United Nations Support* Base in Valencia (UNSB-V) – quale « Centro Globale di Servizi » (UNGSC) e svolge funzioni quali: sostegno logistico alle operazioni ONU; centro di comunicazioni satellitari delle Nazioni Unite; addestramento professionale per le missioni di peacekeeping e per le missioni a carattere politico, comprensivo anche delle problematiche relative alla gestione dell'impatto ambientale delle operazioni ONU. UNGSC comprende tre aree di servizio principali: attraverso il *Supply Chain Service*-SCS (Servizio della catena della fornitura) il GSC di Brindisi offre servizi di approvvigionamento e pianificazione alla consegna agevolando il rapido dispiegamento delle nuove missioni e supportando la pianificazione gestionale di quelle esistenti e garantendo la cura delle risorse al termine delle missioni. Tali attività vengono svolte anche per le altre entità delle Nazioni Unite, ossia fondi, programmi e agenzie. Il Servizio di tecnologia sul campo (Field Technology Service-FTS) del GSC supporta le operazioni di mantenimento della pace le missioni politiche speciali, agenzie, fondi e programmi delle Nazioni Unite con tecnologia di informazione e comunicazione 24 ore su 24 ad alta disponibilità e con servizi di informazione geospaziale. In tale ambito il GSC di Brindisi è affiancato dall'UNICTF (*United Nations Information and Communications Technology Facility*) di Valencia (Spagna). Il Servizio centrale è responsabile dell'efficacia dell'azione prestata dai due servizi dei quali deve garantire il regolare funzionamento. Inoltre, il Confe-

rence and Learning Centre – CLC ospita attività di formazione per il *Department of Peacekeeping Operations* (DPKO) e per altri dipartimenti e agenzie delle Nazioni Unite cui fornisce supporto logistico e amministrativo a corsi, seminari, workshop, conferenze e visite ufficiali.

Per il programma presso la Base Onu di Brindisi, la delegazione è stata accolta dal Direttore di UNGSC, Michel Bergeron, dalla Manager di UNHRD, Marta Laurienzo, e dal Comandante del Distaccamento aeroportuale di Brindisi, Col. Giambattista Degiuli. Ad un incontro di briefing la delegazione ha potuto anche interagire con il sindaco e presidente della provincia di Brindisi, Riccardo Rossi, che ha sottolineato la rilevanza della Base come crocevia proteso verso il Mediterraneo e la regione balcanica ma anche come indotto occupazionale, considerati i 400 dipendenti brindisini. Il sindaco ha auspicato una sinergia positiva tra Nazioni Unite, governo italiano e autorità locali nell'interesse alla realizzazione a Brindisi di un presidio permanente ed efficienze a supporto dei funzionari internazionali anche grazie alla istituzione di una scuola europea e di servizi di assistenza sanitaria *in loco* dotati delle opportune competenze linguistiche. Nel corso dell'incontro di presentazione è stata valorizzata la complementarietà tra le strutture Onu e WFP e il loro essere a disposizione di tutta la comunità umanitaria internazionale, inclusa l'Unione europea. Il Direttore Bergeron ha dato risalto al ruolo chiave che l'Italia gioca nel sistema onusiano, ricordando in particolare il contributo assicurato dalla Regione Puglia che ospita sul proprio territorio anche le strutture preposte allo *Justice and Corrections Service*, operante a servizio delle operazioni di peace keeping. Il colonnello Degiuli ha illustrato lo speciale modello di collaborazione che vede coinvolta l'Aeronautica italiana, che su base quotidiana e anche senza preavviso è in grado di contribuire alla realizzazione di voli umanitari.

A commento, la presidente Grande ha convenuto sull'opportunità di ogni sforzo finalizzato al valorizzare la presenza della comunità internazionale e delle Nazioni Unite in Italia. In tale ottica ben si comprende la necessità di un dialogo rafforzato con i territori e le autonomie locali e l'esigenza di rendere il loro impegno maggiormente visibile.

Quanto al Deposito del WFP, il Deposito di Pronto Intervento Umanitario delle Nazioni Unite (UNHRD) di Brindisi è stato istituito nel 2000 ed è attualmente situato nella ex-base dell'Aeronautica militare statunitense di San Vito dei Normanni, a 10 km dal porto e dall'aeroporto di Brindisi. Il Deposito fa parte di una Rete internazionale (il c.d. « Network UNHRD ») costituita da 6 depositi creati sul 'modello Brindisi' e localizzati strategicamente nelle diverse aree del mondo: Brindisi, Dubai, Accra, Panama, Kuala Lumpur e Las Palmas. Il « Network UNHRD » – incluso il Deposito di Brindisi – è gestito dal *World Food Programme* (WFP), Agenzia delle Nazioni Unite leader nella logistica nel campo umanitario. Il « Network UNHRD » consente ai propri Partner – attualmente 88 enti tra Governi (es. Italia, USA, Francia, Australia, Irlanda), Organismi Internazionali (es. UE (Commissione europea/DG ECHO), WHO, UNHCR, UNICEF, UNHCR, IOM) ed Organizzazioni della Società Civile (OSC) (es. Intersos, Oxfam) – di « pre-posizionare » i propri beni umanitari nei Depositi e di rispondere in modo rapido ed efficace alle emergenze umanitarie in tutte le aree del mondo, attraverso servizi integrati di acquisto, stoccaggio, trasporto e consegna di beni umanitari. Il Deposito di Brindisi ospita, inoltre, il Centro per « Corsi di formazione, esercitazione e simulazione di emergenze » (*Training Centre del Network* UNHRD) e un « Laboratorio per l'innovazione tecnologica » nel settore della logistica umanitaria, della tecnologia sostenibile e della riduzione degli scarti (*Innovation Lab*). Per connessione di argomento si segnala che il WFP gestisce anche un « *Innovation Accelerator* », ospitato in Germania (Monaco), per identificare idee e soluzioni nel settore della sicurezza alimentare volte a raggiungere il *Sustainable Development Goal* (SDG) « Zero Hunger by 2030 ».

Il « Network UNHRD » consente mediante un sistema di prestiti (« *loan and borrow* »), di prendere in prestito, previo accordo tra le parti e con l'intermediazione del Network stesso, beni umanitari di altri Partner in qualsiasi dei sei depositi della rete, disponendo così di una sorta di « *stock* virtuale » nelle diverse aree del mondo. Analogamente, in assenza di proprie scorte, è possibile acquistare direttamente dai quei fornitori che mantengono presso i depositi di UNHRD una propria giacenza (« *supplier stock* »). Entrambi questi due meccanismi (« *loan and borrow* » e « *supplier stock* ») consentono ai *Partner* di dotarsi di uno *stock* strategico selezionato (in quantità, varietà e collocazione geografica di beni) e di poterlo completare secondo necessità accedendo, a seconda dei casi, all'uno o all'altro meccanismo.

L'Italia detiene le proprie scorte di beni umanitari presso il Deposito di Brindisi. Le scorte italiane sono composte da uno *stock* di farmaci e presidi sanitari acquistati tramite l'OMS e da uno *stock* di beni di prima assistenza e soccorso, acquistati per conto dell'Italia dal WFP. Su autorizzazione della Cooperazione italiana, tali beni possono essere movimentati, trasportati (su nave, aereo o gomma) e consegnati nelle aree di crisi. Tra le spedizioni umanitarie recentemente effettuate, si ricordano: voli umanitari in Niger, Iran, Indonesia e Mozambico, trasporti via nave in Etiopia, El Salvador, RCA, Tunisia, Zimbabwe.

ALLEGATO 3

Risoluzioni nn. 7-00254 Fassino e 7-00062 Valentini: Sull'integrazione dei Balcani Occidentali nelle istituzioni euroatlantiche.

ULTERIORE PROPOSTA DI TESTO UNIFICATO

La III Commissione,

ricordando che:

l'integrazione nelle istituzioni euroatlantiche fu indicata fin dall'accordo di pace di Dayton come il traguardo del processo di stabilizzazione e pacificazione dei Balcani occidentali;

l'UE ha varato nel 1999 il « Patto di stabilizzazione e associazione (PSA) » e il « Patto di stabilità », trasformato nel 2008 nel « Consiglio di Cooperazione Regionale » (CCR) con l'adesione di tutti i Paesi della regione;

dal Consiglio Europeo di Salonicco (2003) in poi, l'UE ha espresso più volte la propria determinazione a sostenere la prospettiva di integrazione dei paesi dei Balcani occidentali;

la Commissione Europea nel 2018 ha adottato per la prima volta formalmente la « strategia di integrazione dei Balcani occidentali » e i capi di Stato dell'Unione e dei Balcani hanno sottoscritto la « Dichiarazione di Sofia » che indica il duplice obiettivo di rafforzare le forme di cooperazione rafforzata con i paesi della regione e di perseguire la strategia di loro inclusione nella UE;

considerando che l'Unione europea ha compiuto in questi anni atti significativi nella direzione della integrazione europea della regione e in particolare;

accogliendo quattro Paesi della più vasta area dell'Europa sudorientale: Slovenia (2004), Romania e Bulgaria (2007), Croazia (2013);

aprendo i negoziati di adesione con Montenegro (2012) e Serbia (2014) con l'obiettivo di concluderli positivamente entro il 2025;

accordando lo status di candidati a FYROM (oggi Nord Macedonia) (2005) e Albania (2012);

riconoscendo a Bosnia-Erzegovina lo status di potenziale candidato;

riconoscendo anche al Kossovo indipendente lo status di potenziale candidato, subordinando l'avvio del percorso di adesione a una normalizzazione delle relazioni con la Serbia;

considerando altresì che l'accordo raggiunto dalla tra Grecia e FYROM per l'adozione da parte di quest'ultima della denominazione « Nord Macedonia » rimuove il principale ostacolo all'avvio del percorso di integrazione euroatlantica anche per quella nazione, prossima a divenire membro della NATO, fatto che potrà contribuire alla stabilizzazione della regione;

considerando inoltre che, con un attivo e riconosciuto ruolo dell'Italia, sono stati in questi anni attivati numerosi fora di cooperazione regionale – Iniziativa Centroeuropea (InCE), Iniziativa Adriatico Ionica, Processo di Berlino – finalizzati a promuovere strategie di preadesione e a favorire un ordinato percorso di integrazione europea dei Balcani occidentali;

ricordando che la NATO ha aperto già le sue porte a Romania, Bulgaria, Slovenia, Croazia, Albania, Montenegro e prossimamente a Nord Macedonia, in re-

lazione alla quale è all'esame del Parlamento italiano il disegno di legge di ratifica e esecuzione del Protocollo al Trattato Nato-Nord Macedonia;

rilevando che, a conferma del carattere strategico dei Balcani occidentali, importanti nazioni, a partire da Russia e Turchia, manifestano una crescente attenzione alla regione, che peraltro è coinvolta nella *Belt and Road Initiative* promossa dalla Cina;

sottolineando in particolare che:

i Balcani occidentali rappresentano per l'Italia un'area strategica, che il nostro Paese ha interesse a rendere stabile e sicura;

fin dal 1995 l'Italia ha contribuito al mantenimento della pace e alla stabilizzazione della regione con la partecipazione alla missione K-For – di cui oggi l'Italia detiene il comando – e con politiche di cooperazione economica e di intense relazioni bilaterali;

rilevanti sono gli interessi economici che legano l'Italia ai Balcani occidentali, stante che l'Italia è già oggi il secondo partner commerciale degli Stati della regione, il primo per *stock* di investimenti diretti, realizza un *export* di oltre 6 miliardi di euro e migliaia sono le imprese italiane operanti nella regione;

lungo i Balcani corrono flussi migratori che in buona parte approdano in Italia e richiedono strategie condivise di contrasto alle migrazioni illegali e al traffico di migranti;

l'Italia si è sempre pronunciata in favore dell'integrazione dei Balcani occidentali nelle istituzioni euro-atlantiche, orientamento ancora recentemente dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dal Presidente del Consiglio dei ministri in occasione di incontri con i *leader* dei paesi interessati;

constatando al tempo stesso con preoccupazione che il protrarsi continuo dei tempi di integrazione rischia di deludere le aspettative dei governi della regione e delle loro opinioni pubbliche, favorendo il riemergere di pulsioni nazionalistiche, conflitti interetnici e dinamiche destabilizzanti;

riaffermando che l'integrazione nelle istituzioni euro-atlantiche richiede che:

i Paesi candidati ottemperino scrupolosamente ai criteri di adesione e sia verificata il pieno rispetto delle condizioni prestabilite;

in particolare assicurino l'adozione e l'osservanza degli standard internazionali in materia di sicurezza, controllo delle frontiere, lotta alla criminalità organizzata e alla corruzione, governo dei flussi migratori e contrasto alle migrazioni illegali e al traffico di migranti, lotta al terrorismo e alla radicalizzazione religiosa;

tenendo conto delle diverse condizioni dei Paesi candidati e del diverso stato di avanzamento dei loro percorsi di integrazione;

impegna il Governo a sostenere:

tutte le iniziative utili alla stabilizzazione e alla democratizzazione dei Balcani occidentali e al proseguimento dei percorsi di loro inclusione nelle istituzioni euro-atlantiche;

l'accelerazione dei negoziati con Serbia e Montenegro, operando perché la loro adesione si realizzi in tempi più rapidi rispetto al 2025 indicato dalla Commissione europea;

l'accoglimento della domanda di avvio dei negoziati presentata da Albania e Nord Macedonia, stante il positivo accordo con la Grecia sulla denominazione dello Stato macedone;

il raggiungimento di un accordo tra Belgrado e Pristina, nonché il rafforzamento della coesione della Bosnia Erze-

govina, condizioni perché possa essere valutata la loro integrazione,

impegna altresì il Governo a:

sostenere attivamente le azioni di preadesione e cooperazione regionale promosse dall'Iniziativa Centroeuropea (InCE), Iniziativa Adriatico Ionica (IAI), Processo di Berlino e da altri fora multilaterali;

accompagnare le iniziative multilaterali incrementando le azioni bilaterali di cooperazione economica, sociale, culturale e istituzionale dell'Italia con i Paesi della regione;

svolgere un ruolo di partner della integrazione euro-atlantica dei Paesi della regione, tenuto conto della rilevanza strategica che quel processo ha per l'Italia, degli interessi italiani nella regione e della necessità di promuovere la sicurezza e la stabilità dell'Europa e del Mediterraneo.

« Fassino »

IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL n. 32/2019: Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici. C. 1898 Governo, approvato dal Senato (Parere alla VIII Commissione) *(Esame e conclusione – Parere favorevole)* 95

ALLEGATO (Parere approvato dalla Commissione) 98

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva su Sulla pianificazione dei sistemi di difesa e sulle prospettive della ricerca tecnologica, della produzione e degli investimenti funzionali alle esigenze del comparto difesa.

Audizione dell'amministratore delegato della Iveco Defence Vehicles SpA, ing. Claudio Catalano *(Svolgimento e conclusione)* 97

SEDE CONSULTIVA

Martedì 11 giugno 2019. — Presidenza del presidente Gianluca RIZZO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa, Raffaele Volpi.

La seduta comincia alle 12.10.

DL n. 32/2019: Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici. C. 1898 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla VIII Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Alessandra ERMELLINO (M5S), *relatrice*, introduce l'esame del provvedimento segnalando che il decreto-legge n. 32 del 2019 consta di 30 articoli, suddivisi in 3 Capi e reca disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici.

Sottolinea, quindi, che il citato decreto-legge, nel corso dell'esame presso il Senato, è stato ampiamente modificato anche attraverso l'introduzione di numerose disposizioni aggiuntive.

In particolare, l'articolo 1 – che apporta numerose modifiche al codice dei contratti pubblici volte in parte a semplificare le procedure di aggiudicazione – è stato oggetto di un'integrale riscrittura che ha portato alla soppressione di diverse disposizioni presenti nel testo iniziale del provvedimento.

Rileva, quindi, che il Capo I (articoli da 1 a 5) reca norme in materia di contratti pubblici, di accelerazione degli interventi infrastrutturali, di semplificazione edilizia, con particolare riferimento alla disciplina degli interventi strutturali in zone sismiche, nonché di rigenerazione urbana.

Nel Capo II (articoli da 6 a 20) sono invece contenute le disposizioni finalizzate a favorire la ricostruzione nei comuni della regione Molise e dell'area Etnea, indicati nell'allegato 1, colpiti dagli eventi sismici, rispettivamente, dell'agosto e del dicembre 2018. Al tal fine è prevista anche la nomina, rispettivamente per la provincia di Campobasso e la Città metropolitana di Catania, di due Commissari straordinari per la ricostruzione, che durano in carica fino al 31 dicembre 2021.

Infine, osserva che il Capo III (articoli da 21 a 30) reca le disposizioni relative agli eventi sismici dell'Abruzzo nell'anno 2009, del Nord e del Centro Italia negli anni 2012, 2016 e 2017 e nei Comuni di Casamicciola Terme e Lacco Ameno dell'Isola di Ischia nel 2017.

Per quanto riguarda le norme che interessano materie di competenza della Commissione Difesa, chiamata ad esprimere il parere sul provvedimento, segnala l'articolo 27. Nello specifico, il comma 1 prevede l'integrazione di 15 unità, fino al 31 dicembre 2019, del contingente di personale delle Forze armate utilizzato, in concorso e congiuntamente alle Forze di polizia, per servizi di vigilanza a siti e obiettivi sensibili, nell'ambito del piano di impiego previsto dall'articolo 7-*bis* del decreto-legge 23 maggio 2008 n. 92 (c.d. « operazione strade sicure »), destinandolo a compiti di presidio della zona rossa dei comuni di Casamicciola Terme e Lacco Ameno dell'isola d'Ischia interessati dagli eventi sismici verificatisi il 21 agosto 2017.

Al riguardo, ricorda che il comma 688 dell'articolo 1 della legge di bilancio per il 2018 (legge n. 205 del 2017) ha prorogato, fino al 31 dicembre 2019 e limitatamente a 7.050 unità, l'impiego di personale militare appartenente alle Forze armate impiegato nella cosiddetta operazione « Strade sicure » destinato sia a servizi di perlustrazione e pattuglia nonché di vigilanza di siti e obiettivi sensibili in concorso e congiuntamente alle Forze di polizia (articolo 24, commi 74 e 75, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78), sia messo a disposizione dei prefetti nell'ambito delle operazioni di sicurezza e di controllo del territorio finalizzate alla prevenzione dei delitti di criminalità organizzata e ambientale (articolo 3, comma 2, del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136).

Precisa, poi, che anche al contingente di 15 unità impiegato nella richiamata attività di presidio della zona rossa dei comuni di Casamicciola Terme e Lacco Ameno si applicheranno le medesime disposizioni di carattere ordinamentale già previste dai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 7-*bis* del decreto-legge n. 92 del 2008, per il contingente di 7.050 unità di cui è stata disposta la proroga dalla citata disposizione della legge di bilancio 2019.

In particolare, ricorda che il personale militare è posto a disposizione dei prefetti interessati; che il piano di impiego del personale delle Forze armate è adottato con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della difesa, sentito il Comitato nazionale dell'ordine e della sicurezza pubblica integrato dal Capo di stato maggiore della difesa e previa informazione al Presidente del Consiglio dei Ministri; infine, che – nel corso delle operazioni – i militari delle Forze armate agiscono con le funzioni di agenti di pubblica sicurezza.

Passando al comma 2, osserva che tale disposizione quantifica in euro 418.694 per l'anno 2019 gli oneri per l'impiego del citato contingente fino al 31 dicembre 2019, precisando che le relative risorse saranno finanziate a valere sulle contabilità speciali di cui all'articolo 19 del decreto-legge n. 109 del 2018 (cd. decreto sicurezza).

Tutto ciò premesso, considerato che il provvedimento non reca altre disposizioni che riguardano ambiti di competenza della nostra Commissione, propone di esprimere un parere favorevole sul provvedimento in esame che si riserva di illustrare.

Maria TRIPODI (FI) dichiara la contrarietà del gruppo di Forza Italia all'impianto generale del provvedimento precisando, tuttavia, che condivide la disposizione che incrementa di 15 unità il contingente di militari impiegato nell'operazione « Strade sicure » al fine di presidiare la zona rossa

dei comuni dell'isola d'Ischia interessati dagli eventi sismici verificatisi dell'agosto 2017.

Salvatore DEIDDA (FdI) ritiene che il decreto-legge costituisca un'ulteriore occasione persa per cercare di risolvere molte problematiche legate alle esigenze infrastrutturali del Paese e di quelle zone colpite negli ultimi anni da tragici eventi sismici.

Anziché premiare ulteriormente le gestioni commissariali, considera che sarebbe stato più opportuno dedicare tali risorse ai territori che ancora patiscono le conseguenze del blocco delle attività economiche per via delle recenti calamità naturali.

Passando alle materie che riguardano le competenze della Commissione difesa, evidenza che anche in questo settore il provvedimento non coglie l'opportunità di adottare quelle misure che davvero servirebbero alla Difesa, come la necessaria revisione degli obiettivi e dei parametri fissati nella legge n. 244 del 2012, che sono alla base delle difficoltà oggi incontrate dalle Forze armate nell'espletare con piena efficienza i loro compiti istituzionali.

In particolare, sottolinea come, a livello di arruolamento, sia necessario ripristinare le quote della riserva assoluta nei concorsi delle Forze di polizia per il personale militare volontario che non riesce a transitare nel servizio permanente effettivo a causa della riduzione degli organici delle Forze armate.

Alessandra ERMELLINO (M5S), *relatrice*, presenta una proposta di parere favorevole che illustra *(vedi allegato)*.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

La seduta termina alle 12.15.

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 11 giugno 2019. — Presidenza del presidente Gianluca RIZZO.

La seduta comincia alle 12.30.

Indagine conoscitiva su Sulla pianificazione dei sistemi di difesa e sulle prospettive della ricerca tecnologica, della produzione e degli investimenti funzionali alle esigenze del comparto difesa.

Audizione dell'amministratore delegato della Iveco Defence Vehicles SpA, ing. Claudio Catalano.

(Svolgimento e conclusione).

Gianluca RIZZO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Introduce, quindi, l'audizione.

Claudio CATALANO, *Amministratore delegato della Iveco Defence Vehicles SpA*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, quindi, per porre domande e formulare osservazioni i deputati Giovanni RUSSO (M5S), Roberto Paolo FERRARI (Lega), Renzo TONDO (Misto-NcI-USEI), Salvatore DEIDDA (FdI) ed Edoardo RIXI (Lega).

Claudio CATALANO, *Amministratore delegato della Iveco Defence Vehicles SpA*, risponde ai quesiti posti e svolge ulteriori considerazioni.

Gianluca RIZZO, *presidente*, ringrazia l'ing. Claudio CATALANO per il suo intervento e dichiara, quindi, conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 13.45.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

ALLEGATO

DL n. 32/2019: Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici. C. 1898 Governo, approvato dal Senato.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La Commissione IV (Difesa),

esaminato, per le parti di propria competenza, il disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, recante disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici (C. 1898 Governo, approvato dal Senato);

rilevato che l'articolo 27 prevede l'integrazione di 15 unità, fino al 31 dicembre 2019, del contingente di personale delle Forze armate utilizzato, in concorso e congiuntamente alle Forze di polizia, per servizi di vigilanza a siti e obiettivi sensibili, nell'ambito del piano di impiego previsto dall'articolo 7-*bis* del decreto-legge 23 maggio 2008 n. 92 (c.d. « operazione strade sicure »), destinandolo a compiti di presidio della zona rossa dei comuni di Casamicciola Terme e Lacco Ameno dell'isola d'Ischia interessati dagli eventi sismici verificatisi il 21 agosto 2017;

evidenziato che al contingente di 15 unità impiegato nella richiamata attività di presidio della zona rossa dei comuni di Casamicciola Terme e Lacco Ameno si applicheranno le medesime disposizioni di carattere ordinamentale già previste dai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 7-*bis* del decreto-legge n. 92 del 2008, per il contingente di 7.050 unità di cui è stata disposta la proroga per tutto il biennio 2018-2019 dal comma 688 dell'articolo 1 della legge n. 205 del 2017 (legge di bilancio 2019),

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 32/2019: Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici. C. 1898 Governo, approvato dal Senato (Parere alla VIII Commissione) *(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole)* 99

ALLEGATO (Relazione tecnica aggiornata) 101

SEDE CONSULTIVA

Martedì 11 giugno 2019. — Presidenza del vicepresidente Giuseppe BUOMPANE. – Interviene il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico Davide Crippa.

La seduta comincia alle 12.10.

DL 32/2019: Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici. C. 1898 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla VIII Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 10 giugno 2019.

Giuseppe BUOMPANE, *presidente*, ricorda che nella seduta del 10 giugno scorso la rappresentante del Governo si era riservata di fornire i chiarimenti richiesti dal relatore.

Il sottosegretario Davide CRIPPA deposita agli atti della Commissione la relazione tecnica aggiornata ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009 *(vedi allegato)*.

Gabriele LORENZONI (M5S), *relatore*, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il progetto di legge C. 1898 Governo, approvato dal Senato, di conversione in legge del decreto-legge n. 32 del 2019, recante Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici;

preso atto dei chiarimenti forniti dalla relazione tecnica di passaggio,

esprime

PARERE FAVOREVOLE ».

Il sottosegretario Davide CRIPPA concorda con la proposta di parere del relatore.

Luigi MARATTIN (PD) chiede che la seduta sia sospesa al fine di consentire ai commissari di esaminare quanto riportato nella relazione tecnica testé depositata dal rappresentante del Governo.

Giuseppe BUOMPANE, *presidente*, non essendovi obiezioni, sospende brevemente la seduta, per consentire ai commissari di valutare il contenuto della relazione tecnica aggiornata ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009.

La seduta, sospesa alle 12.15, riprende alle 12.30.

Luigi MARATTIN (PD) osserva che il lasso di tempo concesso per l'approfondimento del contenuto della relazione tecnica depositata dal rappresentante del Governo non sia stato sufficiente a valutare tutti gli aspetti del complesso provvedimento in esame.

Evidenzia comunque come il gruppo Partito Democratico sia totalmente contrario a quanto previsto dal citato provvedimento, il quale, peraltro, ha un impatto finanziario estremamente modesto, pari a 350 mila euro in termini di saldo netto da finanziare per il 2019 e a 1,13 milioni di euro per il medesimo anno in termini di fabbisogno e indebitamento.

Esprime infine disappunto per l'organizzazione dei lavori parlamentari, che non consentono un congruo esame e un vero dibattito dei provvedimenti approvati dal Senato.

Andrea MANDELLI (FI) si dichiara a disagio per la tempistica di esame del disegno di legge in oggetto e sottolinea l'impossibilità di esaminare in maniera appropriata la corposa e complessa relazione tecnica depositata dal rappresentante del Governo. Ritiene quindi difficile valutare l'impatto del provvedimento sull'economia del Paese.

Gianluca BENAMATI (PD), concordando con il collega Marattin in merito al giudizio complessivo del provvedimento, osserva come il Governo abbia preferito prevedere di fatto la disapplicazione del codice degli appalti, piuttosto che intervenire in maniera puntuale sugli aspetti che avrebbero dovuto essere riformati.

Si sofferma quindi in particolare su una questione che non è stata risolta nel corso della prima lettura, ovvero la prossima scadenza dei contratti a tempo determinato stipulati tra la società Invitalia e 135 professionisti incaricati dell'istruttoria per la concessione di contributi alle imprese dell'Emilia Romagna colpite dal sisma del 2012. Ricorda che il rinnovo di tali contratti a tempo determinato è vietato ai sensi di quanto previsto dal decreto-legge n. 87 del 2018, cosiddetto decreto dignità, e pertanto è necessario un intervento normativo per consentire la prosecuzione dei rapporti di lavoro con Invitalia, allo scopo di erogare i previsti contributi alle imprese dell'Emilia Romagna. Chiede pertanto al Governo di farsi carico della questione e di impegnarsi a risolverla al più presto.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 12.35.

ALLEGATO

DL 32/2019: Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici. C. 1898 Governo, approvato dal Senato.

RELAZIONE TECNICA AGGIORNATA

A.C. 1898

Disegno di legge di conversione del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32

Relazione tecnica ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge 31 dicembre 2009, n. 196

CAPO I

Norme in materia di contratti pubblici, di accelerazione degli interventi infrastrutturali e di rigenerazione urbana

Dagli articoli 1, 2, **2-bis** e 3 non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 1 (*Modifiche al codice dei contratti pubblici e sospensione sperimentale dell'efficacia di disposizioni in materia di appalti pubblici e in materia di economia circolare*) **contiene disposizioni di carattere ordinamentale e apporta, prevalentemente, modifiche al codice dei contratti pubblici. Tali disposizioni non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Di seguito le modifiche di maggior rilievo:**

a) sospensione, nelle more di una complessiva rivisitazione del codice dei contratti pubblici, delle seguenti disposizioni:

- **divieto dell'appalto integrato;**
- **obbligo di individuare i commissari di gara nell'elenco ANAC;**
- **divieto, per i comuni non capoluogo di provincia, di procedere direttamente ad affidamenti di servizi e forniture;**

b) rivisitazione delle procedure per gli affidamenti sotto soglia, disciplinando gli affidamenti diretti fino a 150 mila euro e le procedure negoziate fino ad un milione di euro;

c) reintroduzione della previsione della costituzione facoltativa di un collegio consultivo per la risoluzione di controversie nell'esecuzione del contratto;

d)introduzione di disposizioni relative ai pareri emessi dal Consiglio superiore dei lavori pubblici;

e) introduzione di disposizioni semplificate per il recupero dei rifiuti.

Sono state, altresì, previste disposizioni riguardanti la società Sport e Salute S.p.A. che la qualificano di diritto centrale di committenza riconoscendole la facoltà di svolgere attività di centralizzazione delle committenze per conto delle Amministrazioni Aggiudicatrici o Enti

aggiudicatari operanti nel settore dello sport tenuti al rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50.

Inoltre, si prevede che a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le risorse del Fondo sport e periferie di cui all'articolo 15 del decreto-legge 25 novembre 2015, n.185, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 2016, n. 9, siano trasferite alla società Sport e Salute spa, la quale subentra nella gestione del fondo e dei rapporti pendenti. Si stabilisce, inoltre, che perle attività necessarie all'attuazione degli interventi finanziati ai sensi dell'articolo 1, comma 362, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, l'Ufficio dello sport si avvale della società Sport e Salute SpA.

Infine, si prevede che per l'esecuzione dei lavori per la costruzione, il completamento, l'adeguamento e la ristrutturazione dei centri di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, resta fermo quanto previsto dall'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito con modificazioni dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132.

Le disposizioni di cui all'articolo 2 (*disposizioni sulle procedure di affidamento in caso di crisi di impresa*) sono volte a eliminare i gravi problemi di coordinamento esistenti tra l'articolo 110 del codice dei contratti pubblici vigente e la disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa di cui al Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.
Le disposizioni hanno carattere ordinamentale e, pertanto, dalle stesse non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Con riferimento all'articolo 2-bis (*Norme urgenti in materia di soggetti coinvolti negli appalti*), il comma 1 concerne l'operatività della sezione speciale del Fondo di Garanzia per le PMI istituita dall'articolo 1 del decreto legge n. 135 del 2018 in favore delle PMI in difficoltà nella restituzione dei finanziamenti bancari e, al contempo, creditrici della PA.
In particolare la lettera a) è volta a chiarire che l'ipoteca sugli immobili aziendali è una possibilità ma non un requisito di accesso. La lettera b) rimette al decreto ministeriale attuativo la definizione del limite massimo del premio di garanzia che gli istituti bancari finanziatori possono traslare in capo alla PMI beneficiaria della garanzia.
La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
I commi 2 e 3 modificano l'articolo 2477 cc, relativamente all'obbligo di nomina dell'organo di controllo o del revisore, raddoppiando i limiti relativi all'attivo dello stato patrimoniale, dei ricavi delle vendite e degli occupati.
La disposizione, di carattere ordinamentale, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

L'articolo 3 (*disposizioni in materia di semplificazione della disciplina degli interventi strutturali in zone sismiche*) reca una serie di novelle al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. **Inoltre al comma 1, lett. 0a), si interviene sulle modalità attuative dell'articolo 59 del medesimo decreto.** Le disposizioni hanno carattere ordinamentale e procedurale e dalle stesse non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

All'articolo 4 *(Commissari straordinari, interventi sostitutivi e responsabilità erariali)* i commi da 1 a 5 recano disposizioni relative alle gestioni commissariali per l'accelerazione di procedure di affidamento e di esecuzione di lavori e non prevedono nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. In particolare il comma 2 prevede che i Commissari straordinari provvedono all'eventuale rielaborazione e approvazione dei progetti non ancora appaltati, operando in raccordo con i Provveditorati interregionali alle opere pubbliche, anche mediante specifici protocolli operativi per l'applicazione delle migliori pratiche; sul punto si precisa che tale attività rientra tra le quelle istituzionali svolte dai Provveditorati e, di conseguenza, si provvederà con le risorse umane e strumentali previste a legislazione vigente. **L'ultimo periodo del medesimo comma reca una norma di semplificazione procedimentale che consente di ridurre i termini per la realizzazione dell'impiantistica relativa ai rifiuti, accelerando le procedure per la realizzazione degli impianti necessari ad assicurare un efficiente servizio di gestione dei rifiuti nella regione Lazio; trattandosi di una norma procedurale, non si rilevano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.** Il comma 4 prevede che i Commissari straordinari operano in raccordo con la Struttura di cui all'articolo 1, comma 179, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Investitalia), anche con riferimento alla sicurezza delle dighe e delle infrastrutture idriche; sul punto si precisa che tali attività saranno svolte nell'ambito delle risorse già autorizzate dalla norma istitutiva di Investitalia. **Ai sensi dell'ultimo periodo del comma 4, le modalità e deroghe previste si applicano anche agli interventi dei Commissari straordinari per il dissesto idrogeologico, in attuazione del Piano nazionale contro il dissesto e ai Commissari per l'attuazione degli interventi idrici di cui all'articolo 1, comma 153 della l. 145 del 2018.** Infine, il comma 5 stabilisce espressamente che gli oneri per i compensi o eventuali altri oneri di supporto tecnico dei Commissari straordinari siano sono posti a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare o completare che presentano le occorrenti disponibilità finanziarie, e sono stabiliti in misura non superiore a quella indicata all'articolo 15, comma 3, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. I commissari possono avvalersi delle amministrazioni pubbliche interessate e di società pubbliche sulla base di convenzioni, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il comma 6 prevede la nomina di un Commissario straordinario incaricato di sovraintendere alla programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione degli interventi sulla rete viaria della Regione Siciliana al fine di fronteggiare la situazione di grave degrado in cui versa la rete viaria

della Regione. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente per tali finalità.
Sul punto si precisa, altresì, che gli oneri derivanti dalle attività connesse alla realizzazione delle opere e il compenso del Commissario straordinario sono posti a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare analogamente al comma 5.
I compensi del Commissario, in analogia con quanto previsto per le figure commissariali di cui ai commi precedenti sono stabiliti in misura non superiore a quella indicata all'articolo 15, comma 3, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. **Il Commissario può avvalersi delle amministrazioni pubbliche interessate e di società pubbliche sulla base di convenzioni, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.**

Il comma 6-*bis* reca disposizioni per la prosecuzione dei lavori di realizzazione sistema MO.S.E. In particolare si prevede la nomina, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di un Commissario straordinario incaricato di sovraintendere alle fasi di prosecuzione dei lavori volti al completamento dell'opera.

La disposizione non determina effetti finanziari negativi in quanto prevede che il compenso del Commissario, fissato in misura non superiore a quella indicata all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge n. 98/2011, convertito con modificazioni dalla legge n. 111/2011, sia posto a carico del quadro economico. Il Commissario medesimo ha poi la facoltà di avvalersi di strutture delle amministrazioni centrali o territoriali interessate nonché di società controllate dallo Stato o dalle Regioni, nel limite delle risorse disponibili e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il comma 6-*ter* prevede, al fine della più celere realizzazione degli interventi per la salvaguardia della Laguna di Venezia, che le risorse assegnate dall'articolo 1, comma 852, della legge n. 205/2017 siano ripartite, per le annualità 2018 e 2019, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentiti gli enti attuatori, anziché dal Comitato di cui all'art. 4 della legge n. 798 del 1984. La disposizione ha natura procedimentale e pertanto non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il comma 6-*quater* dispone che, al fine di assicurare la piena fruibilità degli spazi costruiti sull'infrastruttura del Ponte di Parma denominato «Nuovo Ponte Nord», la Regione Emilia Romagna, la Provincia di Parma e il Comune di Parma, possono adottare i necessari provvedimenti finalizzati a consentirne l'utilizzo permanente attraverso l'insediamento di attività di interesse collettivo sia a scala urbana che extraurbana, anche in deroga alla pianificazione vigente nel rispetto della pianificazione di bacino e delle relative norme di attuazione. Tale utilizzo costituisce fattispecie unica e straordinaria. I costi per l'utilizzo di cui

al presente gravano sull'ente incaricato della gestione e non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il comma 7 stabilisce che alla data di entrata in vigore del decreto si ritengono conclusi i programmi infrastrutturali "6000 Campanili" e "Nuovi Progetti di Intervento", di cui al decreto legge 21 giugno 2013 n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n.98, alla legge 27 dicembre 2013 **n. 147** e al decreto legge 12 settembre 2014 n.133, convertito con modificazioni in legge 11 novembre 2014, n.169. Il medesimo comma introduce un nuovo programma per i "Piccoli comuni", il cui finanziamento è previsto mediante l'utilizzo delle somme non utilizzate relative ai suddetti programmi cessati. A tal fine, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge sarà emanato un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di ricognizione delle somme relative ai predetti programmi iscritte nel bilancio dello Stato e non più dovute. Le stesse dovranno essere versate all'entrata del bilancio dello Stato nell'anno 2019, per essere successivamente riassegnate ad apposito capitolo di spesa da istituire nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per il finanziamento del nuovo Programma di "Interventi infrastrutturali per Piccoli Comuni fino a 3.500 abitanti" **anche per progetti per l'abbattimento delle barriere architettoniche. Tale finalizzazione ha carattere ordinamentale e non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.**
L'esatta quantificazione delle somme, comprensiva di quelle iscritte in conto residui, con esclusione di quelle perenti, è rimessa al suddetto decreto interministeriale di ricognizione.
Dall'attuazione del presente comma non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Ai commi 7-bis e 7-ter si stabilisce che con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, siano individuati gli interventi per realizzare:

- **la Piattaforma Unica Nazionale (PUN) di cui all'articolo 8, comma 5, d.lgs. *n.* 257 del 2016;**
- **progetti di reti di infrastrutture di ricarica dedicate ai veicoli alimentati ad energia elettrica, immediatamente realizzabili, valutati e selezionati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, riconducibili al Piano nazionale infrastrutturale per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica di cui all'articolo 17-septies del d.l. n. 83 del 2012 (cosiddetto "PNire 3").**

A tal fine, si prevede un limite complessivo di spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2019, con copertura mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1091, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, relativa all'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, del Fondo per interventi volti a favorire lo sviluppo del capitale immateriale, della competitività e della produttività.
I commi da 8 a 12 non determinano effetti negativi per la finanza pubblica in quanto:

- non recano oneri aggiuntivi atteso che le Amministrazioni individuate provvederanno all'evasione degli incombenti di competenza per la realizzazione o il completamento delle opere con le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente;
- non si realizza alcuna duplicazione di oneri subentrando le strutture delle Amministrazioni individuate a quelle del Commissario senza sovrapposizione alcuna.

In particolare, il comma 9 stabilisce che la regione Campania subentra nei rapporti attivi e passivi in essere ed è autorizzata alla liquidazione delle somme spettanti alle imprese esecutrici utilizzando risorse finanziarie nella propria disponibilità, comunque destinate al completamento del citato collegamento.

Il comma 10, poi, prevede la costituzione di apposito Comitato di vigilanza per l'attuazione degli interventi. La costituzione del Comitato non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto, come stabilito espressamente dalla norma, ai cinque componenti di cui è composto non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi spesa o altri emolumenti comunque denominati.

Il comma 11 prevede la riassegnazione alle Amministrazioni titolari degli interventi delle risorse giacenti sulla contabilità speciale intestata al Commissario, previo versamento, ove necessario, all'entrata del bilancio dello Stato.

Il comma 12, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, esplicita che per l'esecuzione degli interventi previsti dall'articolo connessi alla realizzazione dell'opera si applicano le disposizioni di cui all'art. 74, comma 2, del d.lgs. n. 76/1990, recante testo unico delle leggi per gli interventi nei territori della Campania, Basilicata, Puglia e Calabria colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980, del febbraio 1981 e del marzo 1982.

Il comma 12-bis estende, per l'anno 2020, ai contributi da attribuire ai comuni per interventi di messa in sicurezza di edifici e del territorio, di cui all'articolo 1, comma 853, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Legge di bilancio 2018), la disciplina dettata dai commi da 140 a 148 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di bilancio 2019), che prevede l'assegnazione di contributi ai comuni per interventi di messa in sicurezza di edifici e territorio per gli anni 2021-2033. La disposizione ha natura procedurale e non comporta, pertanto effetti finanziari negativi, in quanto viene individuata la procedura da applicare per l'erogazione dei contributi già stanziati per il 2020.

Il comma 12-*ter* reca modifiche all'articolo 1, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, che prevede che la gravità della colpa e ogni conseguente responsabilità siano in ogni caso escluse per ogni profilo se il fatto dannoso trae origine da decreti che determinano la cessazione anticipata, per qualsiasi ragione, di rapporti di concessione autostradale, allorché detti decreti siano stati vistati e registrati dalla Corte dei conti in sede di controllo preventivo di legittimità svolto su richiesta dell'amministrazione procedente.

La disposizione ha carattere ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il comma 12-*quater* reca una norma di carattere ordinamentale che disciplina la Presidenza del CIPE, in caso di assenza o impedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Il comma 12- *quinquies* in materia di eventi sportivi di sci alpino, introduce modifiche all'articolo 61 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96. La norma dispone le proroghe dei termini previsti al comma 6 e al comma 9 del medesimo articolo 61. La disposizione ha carattere ordinamentale e, pertanto, non introduce nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Al comma 12- *sexies* vengono apportate modifiche al primo periodo del comma 13 dell'articolo 55 della legge n. 449/1997 prevedendo che le finalità del fondo ivi istituito siano ampliate al fine di destinare le risorse accantonate, oltre che al rinnovo dell'infrastruttura ferroviaria attraverso il Brennero, alla realizzazione delle relative gallerie e ai collegamenti ferroviari e infrastrutture connesse fino al nodo stazione di Verona, anche alle iniziative relative all'interporto di Trento, all'interporto ferroviario di Isola della Scala (Verona) ed al porto fluviale di Valdaro (Mantova).
La disposizione non comporta oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica in quanto i costi degli interventi previsti, stimati in complessivi euro 250 milioni (euro 50 milioni per l'interporto di Trento, euro 150 milioni per l'interporto ferroviario di Isola della Scala (Verona) ed euro 50 milioni per il porto fluviale di Valdaro), saranno a carico del nuovo concessionario dell'autostrada A22 Brennero-Modena a valere sulle quote da accantonare, in base al proprio piano finanziario ed economico, ai sensi dell'art. 55, comma 13, della legge n. 449/1997.

Al comma 12-*septies* viene prevista l'unificazione dei progetti "Potenziamento infrastrutturale Voltri-Brignole", "Linea AV/AC Milano-Genova: Terzo Valico dei Giovi" e "Potenziamento Genova-Campasso" in un Progetto unico, interamente finanziato nell'ambito del Contratto di programma RFI – Parte investimenti, con un limite di spesa di 6.853,23 milioni di euro. Tale unificazione è finalizzata a contenere tempi e costi di realizzazione di un programma infrastrutturale che assume una significativa valenza trasportistica solo con l'insieme sinergico delle opere che lo compongono e a consentire l'utilizzo delle risorse disponibili per i singoli interventi in una gestione unitaria, in relazione alle attività cantierabili. L'aggiornamento 2018-2019 del suddetto Contratto di programma RFI recepirà questo nuovo assetto, prevedendo la completa copertura finanziaria del Progetto unificato, nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente. Nelle more del predetto Aggiornamento del Contratto viene inoltre autorizzato l'avvio della realizzazione del sesto lotto costruttivo del Terzo Valico, mediante utilizzo delle risorse assegnate a RFI, anche a valere sul fondo di cui al comma 1072 della legge di bilancio 2018.La disposizione non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, posto che prevede l'utilizzo di risorse già destinate a RFI e non ancora contrattualizzate.

Al comma 12-*octies*, al fine di assicurare la celere realizzazione dei lavori del Nodo ferroviario di Genova e del collegamento dell'ultimo miglio tra il Terzo Valico dei Giovi e il Porto storico di Genova viene prevista la nomina di un Commissario straordinario, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. La disposizione, pertanto, non determina effetti finanziari negativi

L'articolo 4-*bis* *(Norme in materia di messa in sicurezza di edifici e territorio)* mira, in coerenza con l'indirizzo di effettiva realizzazione di investimenti programmati, ad evitare la revoca del contributo concesso ai sensi dell'articolo 1, comma 853 e ss. della legge di bilancio 2018 per i Comuni già beneficiari che non siano riusciti a rispettare il termine del 13 dicembre per l'avvio dei lavori. Si tratta in particolare di opere pubbliche per le quali alla stessa data sono stati posti in essere una serie di attività, rilevabili dal monitoraggio della BDAP, quali la progettazione ma per le quali i nove mesi dalla concessione del contributo all'avvio dei lavori si sono rilevati insufficienti per il completamento della procedura. Peraltro si segnala che la normativa di concessione del contributo ha privilegiato i Comuni in disavanzo e quindi in forte crisi finanziaria; conseguentemente un'eventuale revoca del contributo già utilizzato/impegnato per il pagamento della progettazione potrebbe comportare conseguenze finanziarie significative soprattutto per gli enti locali di piccole e medie dimensioni.
La disposizione non comporta effetti finanziari negativi in quanto si tratta di utilizzo di risorse già previste e finalizzate per tali scopi a legislazione vigente.

L'articolo 4-*ter* *(Commissario straordinario per la sicurezza del sistema idrico del Gran Sasso)* prevede al comma 1 la nomina di un Commissario straordinario del Governo per sovraintendere alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione degli interventi indifferibili ed urgenti volti a fronteggiare la situazione di grave rischio idrogeologico e conseguire adeguati standard di qualità delle acque e di sicurezza idraulica del sistema idrico del Gran Sasso. Il comma 2 stabilisce che al Commissario straordinario è attribuito un compenso, determinato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in misura non superiore a quella indicata all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge n. 98 del 2011, con oneri a carico delle risorse di cui al comma 12.

Il comma 3 prevede che per l'esercizio dei compiti assegnati, il Commissario straordinario si avvale di una struttura di supporto posta alle sue dirette dipendenze, costituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e composta da un contingente massimo di undici unità di personale, di cui una unità di livello dirigenziale non generale e dieci unità di personale non dirigenziale, scelto tra il personale delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con esclusione del personale docente educativo ed amministrativo tecnico ausiliario delle istituzioni scolastiche. Al personale della struttura è riconosciuto il trattamento economico accessorio corrisposto al

personale dirigenziale e non dirigenziale della Presidenza del Consiglio dei ministri nel caso in cui il trattamento economico accessorio di provenienza risulti complessivamente inferiore. Al personale non dirigenziale spetta comunque l'indennità di amministrazione della Presidenza del Consiglio dei ministri. Nell'ambito del menzionato contingente di personale non dirigenziale possono essere nominati fino a cinque esperti o consulenti, scelti anche tra soggetti estranei alla pubblica amministrazione, in possesso di comprovata esperienza, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il cui compenso è definito con provvedimento del Commissario e comunque non è superiore ad euro 48.000 annui. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante le risorse di cui al comma 12.

Al comma 4 si prevede che il personale pubblico della struttura commissariale è collocato, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, in posizione di comando, fuori ruolo o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti. All'atto del collocamento in fuori ruolo è reso indisponibile, per tutta la durata del collocamento in fuori ruolo, un numero di posti nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza equivalente dal punto di vista finanziario. Il trattamento economico fondamentale ed accessorio del predetto personale è anticipato dalle amministrazioni di provenienza e corrisposto secondo le seguenti modalità:
a) le amministrazioni statali di provenienza, ivi comprese le agenzie fiscali, le amministrazioni statali ad ordinamento autonomo e le università, provvedono, con oneri a proprio carico esclusivo, al pagamento del trattamento economico fondamentale, nonché dell'indennità di amministrazione. Qualora l'indennità di amministrazione risulti inferiore a quella prevista per il personale della Presidenza del Consiglio dei ministri, il Commissario straordinario provvede al rimborso delle sole somme eccedenti l'importo dovuto, a tale titolo, dall'amministrazione di provenienza;
b) per le amministrazioni pubbliche diverse da quelle di cui alla lettera a) il trattamento economico fondamentale e l'indennità di amministrazione sono a carico esclusivo del Commissario;
c) ogni altro emolumento accessorio è corrisposto con oneri a carico esclusivo del Commissario il quale provvede direttamente ovvero mediante apposita convenzione con le amministrazioni pubbliche di provenienza ovvero con altra amministrazione dello Stato o ente locale. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante le risorse di cui al comma 12.

Al comma 5 si prevede che il Commissario straordinario può nominare, con proprio provvedimento, fino a due sub-commissari, il cui compenso è determinato in misura non superiore a quella indicata all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge n. 98 del 2011. L'incarico di sub-commissario ha durata massima non superiore a quella del Commissario e

nei limiti delle risorse individuate al comma 12. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante le risorse di cui al comma 12.

Al comma 6 si prevede che la Struttura Commissariale cessa alla scadenza dell'incarico del Commissario. La disposizione ha carattere ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Al comma 7 si prevede che, per l'esercizio dei compiti assegnati, il Commissario straordinario può avvalersi, sulla base di appositi protocolli d'intesa, del personale di ANAS SpA nei limiti delle risorse individuate al comma 12.

Al comma 8 viene costituita una "Cabina di coordinamento", presieduta dal Presidente della Regione Abruzzo, con compiti di comunicazione ed informazione nei confronti delle popolazioni interessate, nonché di coordinamento tra i diversi livelli di governo nonché di verifica circa lo stato di avanzamento degli interventi di messa in sicurezza del sistema idrico del Gran Sasso. La Cabina di coordinamento è composta dai Presidenti delle Amministrazioni provinciali di L'Aquila e Teramo, dai Sindaci dei Comuni di L'Aquila e Teramo, da due rappresentanti dell'ANCI, uno per la provincia di L'Aquila e uno per la provincia di Teramo, dal Presidente del Parco Nazionale del Gran Sasso e dei Monti della Laga, nonché da un rappresentante del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, uno del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, e uno del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nonché un rappresentante ciascuno rispettivamente per la ASL di Teramo e quella di L'Aquila. Il Presidente della Cabina di coordinamento relaziona periodicamente al Presidente del Consiglio dei ministri. Per la partecipazione alla Cabina di coordinamento non spettano gettoni di presenza, indennità o emolumenti comunque denominati. Gli eventuali rimborsi spese sono posti a carico delle amministrazioni di appartenenza.

Al comma 9 si prevede che il Commissario straordinario può assumere direttamente le funzioni di stazione appaltante e opera in deroga alle disposizioni di legge in materia di contratti pubblici, fatto salvo il rispetto dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. La disposizione ha carattere ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Le disposizioni previste dal comma 10 hanno carattere ordinamentale e non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Al comma 11 è autorizzata l'apertura di apposita contabilità speciale intestata al Commissario straordinario, sulla quale confluiscono le risorse pubbliche all'uopo destinate o risorse di altra natura e al comma 12 si stabilisce che gli oneri derivanti dalla costituzione e dal funzionamento della struttura di supporto di cui ai commi 2, 3, 4, 5 e 7 provvede il

Commissario straordinario nel limite delle risorse disponibili nella contabilità speciale. A tal fine è autorizzata la spesa di complessivi euro 700.000 per l'anno 2019 e di euro 1.400.000 per gli anni 2020 e 2021.

Al comma 13 si prevede che per la definizione del progetti e per la realizzazione degli interventi strutturali di completa messa in sicurezza dell'acquifero del Gran Sasso e del sistema di captazione delle acque potabili, i cui oneri sono stati stimati dai rispettivi quadri economici, sia autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2019, 50 milioni per l'anno 2020 e 50 milioni per l'anno 2021.
Le disposizioni previste dal comma 14 hanno carattere ordinamentale e non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il comma 15 reca la di copertura finanziaria e prevede che, per l'attuazione delle disposizioni derivanti dall'articolo, pari a 20,7 milioni di euro per l'anno 2019, a 51,4 milioni di euro per l'anno 2020 e a 51,4 milioni di euro per l'anno 2021, si provveda:
a) quanto a 0,7 milioni di euro per l'anno 2019 e per 1,4 milioni di euro per l'anno 2020 mediante corrispondente utilizzo del fondo di cui al comma 5 dell'articolo 34-ter della legge 31 dicembre 2009, n. 196 iscritto nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
b) quanto a 1,4 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
c) quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2019, 50 milioni per l'anno 2020 e 50 milioni per l'anno 2021 mediante corrispondente utilizzo dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, da imputarsi sulla quota parte del fondo attribuita al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per 18 milioni di euro per l'anno 2019, 45 milioni per l'anno 2020 e 43 milioni per l'anno 2021 e sulla quota parte del fondo attribuita al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per 2 milioni di euro per l'anno 2019, 5 milioni per l'anno 2020 e 7 milioni per l'anno 2021.

L'art. 4-*quater (Sperimentazione e semplificazioni in materia contabile)* reca disposizioni di sperimentazione e semplificazioni in materia contabile, ha carattere ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'art. 4-*quinquies (Misure per l'accelerazione degli interventi di edilizia sanitaria)* – in coerenza con l'obiettivo dell'accelerazione degli interventi infrastrutturali perseguito dal decreto legge 18 aprile 2019, n. 32, muove dall'intento di rimuovere le cause delle criticità che impediscono,

di fatto, una tempestiva realizzazione degli interventi sul patrimonio sanitario strutturale e tecnologico, inseriti negli Accordi di programma, sottoscritti dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 5-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, e dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e ritenuti prioritari e rilevanti per l'ottimale erogazione delle prestazioni sanitarie e, più in generale, per lo sviluppo del Paese.

In particolare, si mira ad evitare, almeno per gli interventi che rivestono un carattere strategico, la risoluzione degli Accordi di programmi, ai sensi dell'art. 1, comma 310, della legge n. 266 del 23 dicembre 2005 (legge finanziaria 2006) modificato dall'art. 1, comma 436, della legge n. 205 del 27 dicembre 2017 (legge di bilancio 2018), che prevede che:

- ***"...gli accordi di programma sottoscritti decorsi trenta mesi si intendono risolti, limitatamente alla parte relativa agli interventi per i quali la relativa richiesta di ammissione al finanziamento non risulti presentata al Ministero della salute."***
- ***"...nonché alla parte degli accordi relativa agli interventi ammessi a finanziamento per i quali entro diciotto mesi gli enti attuatori non abbiano proceduto all'aggiudicazione dei lavori".***

Si dispone, quindi, di consentire al Ministro della salute, per gli interventi per i quali non risulti presentata la relativa richiesta di ammissione al finanziamento entro 24 mesi dalla sottoscrizione dell'Accordo e che siano ritenuti prioritari e per gli interventi ammessi a finanziamento per i quali, entro diciotto mesi dalla relativa comunicazione alla regione o provincia autonoma, gli enti attuatori non abbiano proceduto all'aggiudicazione dei lavori e sia inutilmente scaduto il termine di proroga eventualmente assegnato ai sensi dell'articolo 1, comma 310, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, che siano anch'essi ritenuti prioritari, di assegnare - previa valutazione del relativo stato di attuazione in contraddittorio con la regione o la provincia autonoma interessata - un termine congruo per provvedere, anche in deroga a quello previsto dall'articolo 1, comma 310, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

Decorso inutilmente tale termine, il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della salute, sentita la regione o la provincia autonoma interessata, il Ministro per gli affari regionali e le autonomie e il Ministro dell'economia e delle finanze, disporrà la nomina di un Commissario Straordinario per la realizzazione dell'intervento stesso, individuato nell'ambito dei ruoli dirigenziali delle amministrazioni dello Stato, anche della carriera prefettizia.

L'opportunità della introduzione di una disposizione di tal sorta emerge per tabulas dalla documentazione agli atti della Direzione Generale competente del Ministero della salute, dalla quale risultano gli interventi inseriti in accordi di programma già sottoscritti che non sono ad oggi completamente attivati e che, unitamente agli interventi previsti in accordi di programma in corso di sottoscrizione, necessitano di tempestiva realizzazione.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per gli affari regionali

e le autonomie, saranno stabiliti i termini, le tempistiche, l'eventuale supporto tecnico e le attività connesse alla realizzazione dell'opera. Per gli interventi che non sono ritenuti prioritari e strategici, continuerà ad applicarsi quanto previsto dal sopra citato articolo 1, comma 310, della legge n. 266 del 23 dicembre 2005.
L'articolo, atteso il carattere ordinamentale delle disposizioni in esso contenute, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Con riguardo al Commissario straordinario si rileva che la nomina, sulla base del tenore letterale della disposizione (comma 2 ultimo periodo) deve essere effettuata nell'ambito del personale appartenente ai ruoli dirigenziali delle amministrazioni dello Stato, anche della carriera prefettizia, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. La disposizione, inoltre, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto, analogamente a quanto disposto dal comma 5 dell'art. 4 del presente decreto, gli oneri per il compenso o eventuali altri oneri di supporto tecnico dei Commissari straordinari saranno posti a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare o completare e sono stabiliti in misura non superiore a quella indicata all'articolo 15, comma 3, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni della legge 15 luglio 2011, n. 111. I Commissari possono avvalersi, previa convenzione, di Invitalia Spa quale centrale di committenza, nei limiti delle risorse previste nei quadri economici degli interventi da realizzare e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

L'art. 4-*sexies* *(Autorizzazione di spesa per acquisizioni e inter-venti in materia di sedi di servizio del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)* prevede il finanziamento di interventi destinati all'acquisto, alla costruzione, all'adeguamento, anche strutturale, e all'ammodernamento delle sedi di servizio del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, caratterizzate dalla necessità di mantenere la massima efficienza operativa per svolgere al meglio i compiti istituzionali affidati al medesimo Corpo, tra cui quello del soccorso pubblico. La disposizione tende a garantire un flusso di risorse finanziarie per un ammontare complessivo di 25 milioni di euro complessivi, in modo da assicurare i tempi necessari per le attività di progettazione ed esecuzione dei relativi lavori. A tal fine, oltre alla programmazione degli acquisti e degli interventi di costruzione e ristrutturazione delle sedi di servizio del Corpo nazionale già effettuata sulla base degli stanziamenti disponibili, è stato predisposto un elenco di ulteriori interventi da realizzarsi secondo criteri di urgenza, durata dell'attesa e concretezza di condizioni per procedere. Tali opere corrispondono a studi preliminari già svolti e sono pertanto da considerarsi pronte per l'avvio delle procedure di realizzazione. Pertanto, la disposizione autorizza la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2023. All'onere derivante dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 29, comma 1 bis.

L'art. 4-septies *(Disposizioni in materia di accelerazione degli interventi di adeguamento dei sistemi di collettamento, fognatura e depurazione anche al fine di evitare l'aggravamento delle procedure di infra-zione in corso)* è volto ad evitare l'aggravamento delle procedure di

infrazione in corso in materia di acque reflue, come richiesto espressamente dalla Commissione Europea, estende i poteri del Commissario unico, di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legge n. 243 del 2016, anche alle ulteriori procedure di infrazione n. 2014/2059 e 2017/2181.

La norma in esame riprende i contenuti dell'art. 10 del disegno di legge sul dissesto idrogeologico ("legge CantierAmbiente"), approvato in esame preliminare dal Consiglio dei Ministri del 4 aprile 2019.

Analogamente a quanto già operato ai sensi dell'articolo 2 del decreto legge n. 243 del 2016, la realizzazione degli interventi di adeguamento dei sistemi di collettamento, fognatura e depurazione, spettante alle Regioni ovvero ai Commissari straordinari di cui all'art. 7, comma 7, del DL n. 133 del 2014, convertito dalla legge n. 164 del 2014, viene demandata al Commissario unico, unitamente alle risorse previste a legislazione vigente per le attività in argomento.

Mentre l'articolo 2 del decreto legge n. 243 del 2016 riguardava le procedure di infrazione europee n. 2004/2034 e n. 2009/2034, la presente diposizione assegna al Commissario unico anche le procedure di infrazione n. 2014/2059 e 2017/2181.

I commi 1 e 2 hanno carattere ordinamentale e pertanto non si determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. In particolare, estendendo le competenze del Commissario unico previsto dall'art. 2 del DL n. 243 del 2016 alle ulteriori procedure di infrazione sopra citate si consente l'accelerazione dei tempi del procedimento di realizzazione delle opere, senza che da ciò derivino nuovi o maggiori oneri. Al contrario, si prevede di realizzare potenziali risparmi derivanti dai minori ritardi di attuazione degli obblighi europei e si imprime una spinta all'utilizzo effettivo delle risorse, evitando improduttive giacenze di disponibilità e formazione di residui.

Il comma 3 prevede che le regioni e i Commissari straordinari provvedano a predisporre una relazione sulle misure intraprese e/o programmate con riferimento alle procedure di infrazione n. 2014/2059 e 2017/2181 unitamente alle risorse finanziarie dedicate a tali interventi. Si tratta di un'attività di ricognizione da parte delle regioni e dei Commissari straordinari di cui all'art. 7, comma 7, del DL n. 133 del 2014 degli interventi in atto o previsti per la risoluzione del contenzioso e delle risorse finanziarie disponibili, riconducibili alle loro competenze, cui pertanto potranno provvedervi senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

In base a tale attività di ricognizione, ai sensi del comma 4 si prevede l'emanazione di un dpcm per individuare gli interventi per i quali non è già intervenuta l'aggiudicazione definitiva, la cui attuazione è demandata al Commissario unico che si identifica così come soggetto attuatore degli stessi.

Con il medesimo decreto si individuano le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente necessarie anche per il completamento degli interventi oggetto delle sentenze di condanna (derivanti dalle cause C-565/10 e C-85/13) in ragione delle quali era stata prevista l'istituzione

del Commissario unico ai sensi dell'art. 2, comma 1, del DL n. 243 del 2012; si tratta pertanto di una previsione volta alla individuazione di disponibilità già previste a legislazione vigente e a disposizione delle regioni e dei Commissari straordinari che cessano dalle funzioni in forza del comma 3, le cui risorse non impegnate devono pertanto essere trasferite al Commissario unico in base alle relazioni trasmesse ai sensi del comma 3, anche per il completamento/realizzazione di interventi che già oggi, ai sensi del DL n. 243 del 2016, rientrano tra le competenze in capo al Commissario unico. Pertanto, poiché l'individuazione di tali risorse per mezzo del dPCM in argomento avverrà nei limiti delle risorse finanziarie già assegnate ai citati enti, non si determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Con riferimento agli interventi funzionali a garantire l'adeguamento alle sentenze di condanna della Corte di giustizia dell'Unione Europea del 19 luglio 2012 (causa C-565/10) e del 10 aprile 2014 (causa C-85/13), si rappresenta che il decreto di riparto del fondo previsto dall'art. 1, commi 95 e seguenti, della legge n. 145 del 2018, in corso di perfezionamento, intende destinare 303 milioni di euro circa per gli interventi sul sistema fognario-depurativo ricadenti in agglomerati oggetto di contenzioso comunitario in materia di trattamento delle acque reflue urbane. In particolare tale fabbisogno è scaturito a seguito di approfondimenti tecnici svolti dal Commissario Straordinario Unico di cui al decreto legge 29 dicembre 2016, n. 243 convertito, con modificazioni nella legge 27 febbraio 2017 e dal Commissario straordinario nominato ai sensi dell'art. 7, comma 7, del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164 per l'intervento "Sistema depurativo del comune di Mondragone e Falciano del Massico – realizzazione nuova condotta sottomarina di scarico", necessario per risolvere il contenzioso comunitario di cui alla procedura di infrazione n. 2014/2059 per mancato recepimento della direttiva 91/271/CEE.
Si prevede altresì, sempre con il medesimo decreto, la possibilità di estendere le competenze del Commissario ad altri agglomerati oggetto di procedure di infrazione; al riguardo, si rappresenta che la nomina del Commissario unico si qualifica come esercizio di un potere sostitutivo "straordinario" ai sensi dell'articolo 120, secondo comma, Cost., che in quanto tale non necessita di una normativa primaria che ne disciplini l'esercizio, fatta salva la disciplina sul procedimento di sostituzione prevista dall'art. 8 della legge n. 131 del 2003. La previsione di un dPCM ha pertanto valore ricognitivo e non attributivo di potere, derivando quest'ultimo dalla generale disciplina del potere sostitutivo "straordinario" contenuto a livello costituzionale.
Pertanto, la norma non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, anzi favorendo la realizzazione degli interventi e conseguentemente una più rapida chiusura del contenzioso europeo, si potrà determinare un minor aggravio finanziario derivante dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie conseguenti a una sentenza di condanna da parte della Corte di giustizia dell'UE.

Il comma 5 prevede che sulla base di specifica convenzione il Commissario operi presso il Mattm, con sede presso il medesimo Ministero. Attualmente, il Commissario opera presso la sede della Sogesid, e in forza della norma in argomento, la sede del Commissario si sposterebbe all'interno della struttura ministeriale, che presenta idonei spazi per consentire lo svolgimento delle funzioni del Commissario stesso.
Il comma 6 disciplina l'afflusso delle risorse previste a legislazione vigente per la realizzazione degli interventi in argomento; viene richiamata la disciplina già prevista per i Commissari straordinari di cui all'art. 7, commi 7-bis e 7-ter del d.l. n. 133 del 2014, pertanto non si determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Il comma 7, lett. a), prevede le opere realizzate dal Commissario devono essere trasferite alle regioni oltre che agli enti di governo d'ambito; la modifica si rende necessaria in quanto in alcuni casi gli enti di governo d'ambito non si sono ancora costituiti ovvero non siano ancora operativi, pertanto il trasferimento dovrà avvenire a favore delle Regioni.
Al comma 7, lett. b), si estende la facoltà per il Commissario di avvalersi anche del gestore del servizio idrico integrato territorialmente competente, in ragione delle specifiche competenze e del ruolo in materia, pertanto non si determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Infine, la modifica apportata dal comma 7, lett. c), è volta a prevedere la possibilità di corrispondere compenso per lavoro straordinario al personale di cui il Commissario si avvale, nel limite massimo di 30 ore mensili per persona; si tratta di una facoltà rimessa al Commissario comunque subordinata alla presenza delle necessarie disponibilità tra quelle destinate per la realizzazione degli interventi, allocate presso la contabilità speciale del Commissario stesso.
Il comma 8 prevede apposita clausola di invarianza finanziaria, in forza della quale dall'attuazione del presente articolo non si determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Pertanto, le attività previste verranno realizzate con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.

La disposizione prevista all'articolo 5 (*Norme in materia di rigenerazione urbana*) si pone l'obiettivo di rispondere a specifiche esigenze di ulteriormente snellire, semplificare e velocizzare i procedimenti sottesi alla realizzazione degli interventi edilizi, al fine di consentire la necessaria e urgente ripresa dell'attività edilizia, settore nevralgico e trainante per lo sviluppo del Paese, assicurando, nel contempo una drastica riduzione del consumo di suolo e favorendo la rigenerazione del patrimonio edilizio esistente, anche con interventi di demolizione e ricostruzione.
A tal fine, si apportano modifiche all'articolo 2-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, recante "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (Testo A)" in tema di limiti di densità edilizia, altezza e distanza dei fabbricati.
Al comma 1- bis si prevede un rifinanziamento di 500 mila euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2025 finalizzato alle iniziative volte alla rigenerazione delle aree urbane. La

disposizione comporta maggiori oneri per il bilancio dello Stato in misura pari a 500 mila euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2025. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
Il comma 1- ter prevede il trattamento contabile di alcune risorse relative al finanziamento per la riqualificazione urbanistica. La disposizione si rende necessaria per assicurare la corretta allocazione degli interventi in bilancio, mediante lo spostamento delle risorse disponibili, pari a 500 mila euro - conservate nel conto dei residui del Ministero delle Infrastrutture - al Ministero dell'interno, Amministrazione titolare dei trasferimenti alle Amministrazioni locali. Trattandosi di un mero spostamento di risorse disponibili a legislazione vigente tra stati di previsione del bilancio di due Amministrazioni, la disposizione non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L' art. 5-*bis (Disposizioni in materia di ciclovie interurbane)* reca modifiche al comma 104, dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018 n.145 , al fine di destinare le risorse pari a 2 milioni di euro per l'anno 2019 del Fondo istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e trasporti, al finanziamento di interventi finalizzati alla progettazione di ciclovie interurbane, così come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera a), della legge n. 2 del 2018, anziché alla progettazione delle autostrade ciclabili come stabilito inizialmente dal comma 104 della legge 145/2018 che, non essendo definite in alcuna norma, non ha reso possibile, ad oggi, l'individuazione dei soggetti destinatari delle risorse, e di conseguenza, l'emanazione, nei termini previsti, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per la definizione delle modalità di erogazione delle stesse, nonché delle modalità di verifica e controllo dell'utilizzo delle risorse erogate. Al riguardo, la disposizione prevede anche il rinvio al 31 agosto 2019 del termine per l'emanazione del menzionato decreto.
Le modifiche apportate dalla disposizione introdotta rivestono carattere ordinamentale e non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'art. 5-*ter (Norme applicabili in materia di procedimenti di localizzazione di opere di interesse statale)* è volta a semplificare i procedimenti di localizzazione delle opere di interesse statale, applicando anche a tali procedimenti le norme generali sulla conferenza di servizi di cui agli artt. 14 e ss. della L. 241/90, come da ultimo modificati dal D. Lgs. 127/2016.
La disposizione riveste carattere procedurale e ordinamentale e, pertanto, non determina effetti finanziari negativi a carico della finanza pubblica.

L'art. 5-*quater* (*Proroga di mutui scaduti*) è volto a consentire l'erogazione delle somme residue relative ai mutui concessi da CDP spa e già trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'art. 5, commi 1 e 3 del d.l. 269/2003, anche successivamente alla scadenza dell'ammortamento, ai fini del completamento di opere di interesse pubblico. L'erogazione delle suddette somme deve essere effettuata entro il 31 dicembre 2021. L'ammontare complessivo dei residui da erogare è pari ad euro 138,5 milioni di euro. Trattandosi di risorse disponibili presso la tesoreria statale, la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica poiché già prudenzialmente scontate nei saldi.

L'art. 5-*quinquies* (*Disposizioni urgenti in materia di infrastrutture. istituzione della società Infrastrutture spa*), in considerazione della straordinaria necessità ed urgenza di assicurare la celere cantierizzazione delle opere pubbliche istituisce, a decorrere dal 1° settembre 2019, la società per azioni denominata «Italia Infrastrutture s.p.a.» con capitale sociale pari a dieci milioni di euro interamente detenuto dal Ministero dell'economia e delle finanze, su cui il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti esercita il controllo di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175. La società, previa stipula di una o più convenzioni con le strutture interessate del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ha per oggetto il supporto tecnico-amministrativo, alle direzioni generali in materia di programmi di spesa che prevedano il trasferimento di fondi a Regioni ed Enti locali e che siano sottoposti alle conferenze di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Le risorse destinate alle predette convenzioni sono erogate alla Società su un conto di tesoreria intestato alla medesima Società, appositamente istituito con le modalità previste dalle stesse convenzioni.

Inoltre, si demanda a un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, l'adozione dello statuto della Società, precisando che la designazione del Consiglio di Amministrazione compete al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Si prevede, infine, che la Società possa avvalersi, sulla base di apposite convenzioni e con oneri a carico della Società stessa nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, di personale proveniente dalle pubbliche amministrazioni, anche ad ordinamento autonomo, e possa stipulare contratti di lavoro a tempo determinato, nel rispetto della disciplina applicabile, con esperti di elevata professionalità nelle materie oggetto d'intervento della Società medesima.

Per le citate convenzioni si autorizza la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2019 e di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020.

Le disposizioni comportano maggiori oneri per il bilancio dello Stato pari a 12 milioni di euro per l'anno 2019 e a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020.

Al relativo onere si provvede:

a) quanto a 0.5 milioni di euro nel 2019 e di 2 milioni di euro a decorrere dal 2020 mediante minore riassegnazione delle risorse derivanti dall'incremento delle tariffe motorizzazione di

cui all'articolo 1, comma 238, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, che prevede che una quota derivante dalle suddette maggiori entrate, vengano destinate al funzionamento della Struttura Tecnica di Missione presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di cui all'articolo 2, commi 3, 4 e 5, del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190. Il funzionamento della Struttura Tecnica di Missione potrà comunque essere garantita con la rimanente quota delle maggiori entrate che saranno, comunque, riassegnate spesa;
b) quanto a 1,5 milioni di euro per l'anno 2019, a 3 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'art. 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
c) quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2019, mediante corrispondente utilizzo dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, da imputarsi sulla quota parte del fondo attribuita al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

L'art. 5-*sexies* *(Disposizioni urgenti per gli edifici condominiali degradati o ubicati in aree degradate)* prevede che negli edifici condominiali dichiarati degradati dal Comune nel cui territorio sono ubicati gli edifici medesimi, quando ricorrono le condizioni di cui all'articolo 1105, quarto comma, del codice civile, la nomina di un amministratore giudiziario può essere richiesta anche dal sindaco del Comune ove l'immobile è ubicato. L'amministratore giudiziario assume le decisioni indifferibili e necessarie in funzione sostitutiva dell'assemblea. Stante la natura procedurale la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. La clausola di invarianza finanziaria garantisce in ogni caso l'assenza di effetti finanziari negativi per la finanza pubblica.

L'art. 5-septies. (*Sistemi di videosorveglianza a tutela dei minori e degli anziani*), al comma 1, nell'intento di assicurare la più ampia tutela dei minori negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia, istituisce presso il Ministero dell'interno un fondo del quale prevede la dotazione (di 5 milioni di euro per l'anno 2019 e di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024) e la specifica finalizzazione consistente nell'erogazione ai comuni di somme necessarie all'installazione nelle aule di sistemi di videosorveglianza a circuito chiuso con le accessorie apparecchiature per la registrazione e conservazione delle immagini per un periodo adeguato.

Al comma 2 si prevede l'istituzione di un fondo nello stato di previsione del Ministero della Salute con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2019 e 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024, finalizzato all'installazione di sistemi di videosorveglianza a circuito chiuso presso le strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità, a carattere residenziale, semiresidenziale o diurno.

Con successivi interventi normativi si darà attuazione agli interventi previsti nei limiti delle risorse di cui ai commi 1 e 2.

Alla copertura degli oneri pari a 10 milioni per l'anno 2019 e 30 milioni per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024, si provvede, quanto ad euro 5 milioni per l'anno 2019 e ad euro 15 per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024, mediante corrispondente utilizzo dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, comma 95 della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di bilancio per il 2019) relativa alla quota del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, e quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2019 e a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024, mediante corrispondente utilizzo delle risorse di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni. Si segnala che le risorse per gli investimenti in ambito sanitario, già previste dall'articolo 20 della legge 67/1988 e successive modificazioni, sono sufficienti a garantire gli interventi ivi indicati.

CAPO II

Disposizioni relative agli eventi sismici della regione Molise e dell'area Etnea

L'articolo 6 definisce l'oggetto e disciplina l'ambito di applicazione del capo recante disposizioni urgenti per eventi sismici e, trattandosi di norma ordinamentale, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Le risorse finanziarie di cui si avvalgono i Commissari straordinari nominati, per la programmazione e regolazione degli interventi di riparazione e ricostruzione degli immobili, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica, anche attraverso piani **di riparazione e ricostruzione degli immobili privati e pubblici,** di adeguamento urbano, sono quelle relative alle contabilità speciali di cui all'articolo 8 del presente decreto.

L'articolo 7 definisce le funzioni e i compiti dei Commissari straordinari. Tali compiti sono analoghi a quelli attribuiti ad altri Commissari straordinari e, in particolare, al Commissario per la ricostruzione del sisma centro Italia.
Le disposizioni, essendo di natura ordinamentale, non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ad eccezione della lettera i) del comma 1 che prevede la redazione, da parte del Commissario straordinario d'intesa con il Dipartimento della protezione civile, di un piano finalizzato a dotare i comuni interessati degli studi di microzonazione sismica di III livello, attività propedeutica alla ricostruzione, Gli oneri connessi alla redazione di tale piano sono a carico delle risorse disponibili in contabilità speciale ai sensi dell'articolo 8, e sono stimati entro il limite complessivo di euro 380.000 per l'anno 2019, di cui euro 299.000 per i comuni della provincia di Catania, ed euro 81.000 per i comuni della provincia di Campobasso, **ad esclusione di quei comuni già destinatari di contributi per l'adozione dei medesimi piani.**

Tale stima è stata effettuata con riferimento a quanto previsto dall'articolo 7 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile del 9 maggio 2016, n. 344, per cui i professionisti incaricati dovranno realizzare studi di microzonazione sismica di livello 1+3 ed il costo delle prove *down-hole* è stimato in euro 5.000 ciascuna. Si tratta dei medesimi parametri già utilizzati ai fini della quantificazione degli oneri connessi alla microzonazione sismica per il sisma centro Italia.

Alla lettera h) viene previsto, tra le funzioni dei Commissari straordinari per la ricostruzione nei territori dei comuni colpiti dal sisma dell'area etnea e della provincia di Campobasso, l'esplicito riferimento anche quella di sostegno alle imprese che hanno sede nei territori interessati e della funzione di recupero del tessuto socio-economico delle aree colpite dagli eventi sismici. I contributi da concedere alle imprese sono quelli previsti all'articolo 19; conseguentemente, la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il comma 2 bis prevede, per lo svolgimento delle funzioni di cui al comma 1, la facoltà in capo ai Commissari straordinari di avvalersi, mediante la sottoscrizione di apposita convenzione, dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. (Invitalia), con oneri posti a carico delle contabilità speciali. SI tratta quindi di una facoltà da esercitare da parte dei Commissari compatibilmente alle risorse disponibili.

Nell'articolo 8 viene istituito, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, il Fondo per la ricostruzione dei comuni colpiti dagli eventi sismici di cui all'allegato 1 e le contabilità speciali intestate ai Commissari straordinari, alle quali vengono assegnate le risorse provenienti dal Fondo, ripartite in euro 236,7 milioni per i territori della Regione Siciliana ed in euro 39 milioni per i territori della Regione Molise.

Si stabilisce una ripartizione delle somme bilanciata alle relative esigenze annuali di ricostruzione e assistenza alla popolazione. In particolare, per i territori della Regione Siciliana si assegnano euro 38,15 milioni per l'anno 2019, euro 58,75 milioni per l'anno 2020, euro 79,8 milioni per l'anno 2021 ed euro 30 milioni per ciascuno degli anni 2022 e 2023; per i territori della Regione Molise, invece, si assegnano euro 10 milioni per l'anno 2019, euro 19 milioni per l'anno 2020 ed euro 10 milioni per l'anno 2021.

Per pervenire alla quantificazione della stima di euro 236,7 milioni per i territori della Regione Siciliana e di euro 39 milioni per i territori della Regione Molise, sono stati considerati gli oneri relativi alla microzonazione sismica, indicati all'articolo 7, gli oneri relativi alla ricostruzione privata di cui all'articolo 9, gli oneri relativi alla ricostruzione pubblica indicati nel dettaglio al successivo articolo 13, i contributi ai privati per i beni mobili danneggiati di cui all'articolo 15, gli oneri relativi alla struttura per la prevenzione ed il contrasto delle infiltrazioni della criminalità organizzata indicati all' articolo 16, la qualificazione degli operatori economici e l'affidamento dei servizi di architettura e di ingegneria di cui all'articolo 17, le spese di struttura del Commissario straordinario indicati all'articolo 18, gli interventi per la ripresa economica di cui all'articolo 19.

Agli oneri relativi al presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 29.

L'articolo 9 disciplina le procedure relative alla ricostruzione privata. Le disposizioni non determinano effetti finanziari negativi perché si limitano a stabilire le procedure con le quali saranno erogati i contributi per la ricostruzione privata a valere sulle risorse delle contabilità speciali di cui all'articolo 8.

L'articolo 10 stabilisce i criteri e le modalità generali finalizzate alla concessione dei contributi per la ricostruzione privata. Le disposizioni rivestono carattere procedurale e pertanto non comportano effetti finanziari negativi.

In particolare il comma 3 prevede che non siano erogati contributi agli immobili danneggiati oggetto di ordine di demolizione o ripristino impartito dal giudice penale e dall'autorità amministrativa. Si tratta di disposizione a carattere ordinamentale e pertanto non si ascrivono effetti finanziari negativi per la finanza pubblica.

Relativamente all'esenzione prevista al comma 8, considerata la natura straordinaria della misura, non si ascrivono effetti finanziari rilevando una rinuncia a maggior gettito.
L'articolo 11 individua la tipologia di danno per la quale sono concessi i contributi per gli interventi di riparazione e ricostruzione degli immobili danneggiati o distrutti; ha carattere ordinamentale e dunque non comporta effetti finanziari negativi.

L'articolo 12 contiene disposizioni relative alla procedura per la concessione e l'erogazione dei contributi; ha carattere procedurale specificando, tra l'altro, i documenti necessari da allegare alla domanda di contributo e individuando il soggetto preposto alla concessione dello stesso contributo; pertanto la disposizione non comporta effetti finanziari negativi. **Viene altresì precisato che il computo metrico estimativo da cui risulta l'entità del contributo richiesto. deve avvenire sulla base del prezzario regionale in vigore e che per gli interventi sugli edifici di interesse storico-artistico, la documentazione prodotta dall'impresa affidataria è integrata con delle attestazioni del possesso di competenze tecniche commisurate alla tipologia di immobile e alla tipologia di intervento. La disposizione di carattere ordinamentale e procedurale, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.**
L'avvalimento da parte dei Commissari straordinari della collaborazione dei Provveditorati Opere Pubbliche o degli uffici regionali territorialmente competenti, avviene nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, trattandosi di attività istituzionali.

L'articolo 13 riguarda disposizioni finalizzate alla ricostruzione pubblica. L'articolo rinvia ai provvedimenti dei Commissari straordinari la disciplina del finanziamento attraverso la concessione di contributi per la ricostruzione, la riparazione ed il ripristino degli edifici pubblici, individuati a

seguito della ricognizione dei fabbisogni effettuata dal Commissario, nonché l'approvazione della programmazione degli interventi.
Gli interventi pubblici disciplinati nel presente articolo, verranno finanziati nei limiti delle risorse disponibili in contabilità speciale di cui all'articolo 8.

Il comma 3 prevede la facoltà per i Commissari di applicare le disposizioni di cui all'art. 63 del codice degli appalti. Trattasi di disposizione a carattere procedurale alla quale non si ascrivono effetti finanziari negativi per la finanza pubblica.

Il comma 4 prevede le modalità di espletamento delle procedure di gara relative agli immobili di proprietà delle regioni e degli enti locali delle medesime Regioni con oneri a carico delle contabilità speciali di cui all'art. 8.

Il comma 5 prevede che i Commissari straordinari provvedono all'attuazione degli interventi sugli immobili di proprietà statale nei limiti delle risorse disponibili con oneri a carico delle contabilità speciali di cui all'art. 8.

Il comma 5- *bis* non comporta nuovi oneri a carico della finanza pubblica, in quanto dispone che i Commissari straordinari possano provvedere direttamente agli interventi, inseriti nella programmazione e già oggetto di finanziamento, di ricostruzione o ripristino di opere che sono già ricomprese nell'ambito dei piani di intervento in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016. La presente disposizione non comporta dunque nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il comma 7 è formulato in termini facoltativi: i soggetti attuatori di cui all'articolo 14, comma 1 ed i Comuni interessati provvedono alla predisposizione dei progetti delle c.d. opere pubbliche ed all'elaborazione degli atti di pianificazione e di programmazione urbanistica, sia tramite risorse interne, sia, in via residuale, mediante l'affidamento di incarichi a professionisti esterni.

I commi 8 e 8 bis prevedono rispettivamente l'acquisizione dei necessari pareri e nulla osta da parte degli organi competenti anche mediante apposita Conferenza di Servizi nonché il rinvio ad atto commissariale l'indicazione delle modalità di attuazione del comma 6, nonché di acquisizioni dei pareri e nulla osta da parte degli organi competenti mediante Conferenza di Servizi.
Le disposizioni rivestono carattere ordinamentale e, pertanto, non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 14 prevede che il Commissario straordinario individua i soggetti attuatori degli interventi relativi alle opere pubbliche e ai beni culturali, in funzione dei rispettivi ambiti di competenza. Le disposizioni rivestono carattere ordinamentale e dunque non comportano effetti finanziari negativi.

Il comma 1-*bis* è volto a velocizzazione e aumentare efficienza ed efficacia delle procedure di ricostruzione per il tramite di Invitalia S.p.A.
SI tratta di una facoltà da esercitare da parte dei Commissari compatibilmente alle risorse disponibili. Alla disposizione non si ascrivono, pertanto, effetti finanziari negativi per la finanza pubblica.

L'articolo 14 bis *(Disposizioni concernenti il personale dei comuni)* **contiene le disposizioni concernenti il personale dei Comuni della città metropolitana di Catania da assumere con contratti di lavoro a tempo determinato, in deroga all'articolo 259, comma 6 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, a seguito del maggior numero di procedimenti facenti carico ai Comuni colpiti dagli eventi sismici di cui all'allegato 1. Si stabilisce l'inserimento di un numero complessivo massimo di 40 unità di personale con professionalità di tipo tecnico o amministrativo-contabile, per ciascuno degli anni 2019 e 2020.**
Nelle more dell'espletamento delle procedure di assunzione del personale di cui sopra, limitatamente allo svolgimento di compiti di natura tecnico-amministrativa strettamente connessi ai servizi sociali, all'attività di progettazione, di affidamento dei lavori, dei servizi e delle forniture, di direzione dei lavori e di controllo sull'esecuzione degli appalti, nell'ambito delle risorse a tal fine previste, i Comuni della città metropolitana di Catania, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e di cui all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, possono sottoscrivere contratti di lavoro autonomo di collaborazione coordinata e continuativa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con durata non superiore al 31 dicembre 2019.
Ai relativi oneri si fa fronte nel limite di spesa di euro 830.000 per l'anno 2019 e di euro 1.660.000 per l'anno 2020, a valere sulle risorse disponibili nella contabilità speciale intestata al Commissario straordinario per la ricostruzione nei territori dei Comuni della città metropolitana di Catania di cui all'articolo 8.
Agli oneri si provvede con le risorse disponibili sulla contabilità speciale intestata al Commissario.

L'articolo 15 prevede che per i beni mobili e i beni mobili registrati distrutti o danneggiati possa essere assegnato un contributo secondo le modalità, i criteri e i limiti definiti con provvedimenti dei Commissari straordinari a valere sulle risorse disponibili sulle contabilità speciali di cui all'art. 8. Per i beni mobili non registrati può essere concesso solo un contributo forfettario. Pertanto, trattandosi di una facoltà i cui criteri e limiti di assegnazione sono definiti con atti dei Commissari, la disposizione potrà trovare applicazione nell'ambito delle risorse disponibili sulle citate contabilità speciali.

L'articolo 16 definisce il modello al quale devono conformarsi le cautele antimafia messe in campo al fine di prevenire l'ingresso, nelle opere della ricostruzione, di operatori economici in qualche modo collegati alla criminalità organizzata. A tale scopo, il Commissario si avvale delle procedure e della struttura di cui all'articolo 30 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229. Il funzionamento della predetta struttura è stato finanziato con l'importo di 1 milione di euro a valere sul fondo di cui all'articolo 4 del decreto legge 189/2016. Detta Struttura di missione svolgerà le sue funzioni anche in riferimento alla ricostruzione conseguente al sisma del territorio ischitano e per le attività connesse alla ricostruzione a seguito degli eventi sismici nell'area Etnea e nella Regione Molise di cui al presente decreto.

In considerazione dell'entità dei danni che per la regione Molise sono stati di entità limitata rispetto a quelli registrati nella zona Etnea e in quella del centro Italia e in prosecuzione del conseguimento delle attività di cui sopra, si è ritenuto opportuno provvedere al finanziamento di tale struttura per il successivo biennio (2019-2020), ripartendo le somme in parti uguali tra la contabilità speciale intestata al Commissario straordinario per la ricostruzione nei territori dei Comuni della provincia di Catania di cui all'articolo 8, con un importo pari ad euro 500.000 per il 2019 ed euro 500.000 per il 2020 e la contabilità speciale di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016, con un importo pari ad euro 500.000 per il 2019 ed euro 500.000 per il 2020.

Nello specifico si indica di seguito la previsione di spesa per il funzionamento della Struttura di Missione Prevenzione e Contrasto Antimafia Sisma per gli anni in riferimento.

QUANTIFICAZIONE ONERI ANNUALI per:

-compenso per prestazioni di lavoro straordinario del personale della Struttura di Missione Prevenzione e Contrasto Antimafia Sisma;

-buoni pasto in favore del personale della Struttura di Missione;

-spese per incarichi di missione relativi a trasferte per partecipazione a riunioni, incontri e sopralluoghi presso le Aree interessate;

-dotazioni strumentali;

-implementazione del software.

- ONERI per compenso per prestazioni di lavoro straordinario del personale della Struttura di Missione Prevenzione e Contrasto Antimafia Sisma

  PREVISIONE SPESA per prestazioni di lavoro straordinario per n. 36 unità di personale per n. 75 ore mensili

	ONERE COMPLESSIVO 12 MESI
Compenso lavoro straordinario al personale della Struttura di Missione Prevenzione e Contrasto Antimafia Sisma, comprensivo degli oneri fiscali e contributivi a carico del	

lavoratore	419.000,00
Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'Amministrazione relativi alle competenze accessorie del personale della Struttura di Missione Prevenzione e Contrasto Antimafia Sisma	102.000,00
Irap sulle competenze accessorie del personale della Struttura di Missione Prevenzione e Contrasto Antimafia Sisma	36.000,00
TOTALE COMPLESSIVO 12 MESI	€ 557.000,00

- Spese per buoni pasto in favore del personale della Struttura di Missione

PREVISIONE SPESA PER fornitura di una media mensile di n. 20 buoni pasto in favore di n. 40 unità di personale della Struttura di Missione

	SPESA MEDIA MENSILE -20 B.P.	NUMERO UNITA'	COSTO COMPLESSIVO 12 MESI
SPESE FORNITURA BUONI PASTO	140,00	40	67.200,00
TOTALE COMPLESSIVO 12 MESI			€ 67.200,00

- ONERI per incarichi di missione relativi a trasferte per partecipazione a riunioni, incontri e sopralluoghi presso le Aree interessate

PREVISIONE SPESA PER INCARICHI DI MISSIONE PROGRAMMATI

	COSTO MEDIO MISSIONE	PREVISIONE NUMERO MISSIONI	COSTO COMPLESSIVO 12 MESI
SPESE ALLOGGIAMENTO, VITTO, VIAGGIO	550,00	100	55.000,00
TOTALE COMPLES-SIVO 12 MESI			€ 55.000,00

- ONERI DI FUNZIONAMENTO PER DOTAZIONI STRUMENTALI

Costi per materiale informatico, reti, collegamenti, banca dati, arredi e materiale vario d'ufficio

TOTALE ONERI DOTAZIONI STRUMENTALI € 120.800,00

- ONERI per implementazione del software che gestisce l'Anagrafe vera e propria e molte fasi del procedimento (sono interessati circa 20.000 operatori economici di cui attualmente 14.000 iscritti)

Costi per le seguenti implementazione del software a seguito delle nuove competenze:

- ampliamenti sulla parte relativa ai cantieri nelle aree del sisma in risposta ad uno specifico protocollo di legalità con oneri solo in parte a carico del Commissario al Sisma 2016;

-automatizzazione procedure rinnovi;

-automatizzazione delle altre fasi del processo di gestione dei documenti.

TOTALE ONERI implementazione del software € 200.000,00

TOTALE COMPLESSIVO ONERI ANNUALI (A+B+C+D+E) € 1.000.000,00

La disposizione in esame al comma 3-bis, introduce, solo per il 2019, la previsione dell'espletamento di due turni di scrutinio per le promozioni delle qualifiche dirigenziali della Polizia di Stato, riferite ai posti disponibili al 30 giugno e al 31 dicembre del medesimo anno. Tale intervento consentirà la copertura dei posti resisi disponibili a seguito della cessazione dal servizio del personale avente qualifica dirigenziale secondo una tempistica più rispondente a criteri di efficienza e produttività.

Il numero di cessazioni nelle diverse posizioni dirigenziali, nel periodo dal 1 gennaio 2019 al 30 giugno 2019, nei vari ruoli della Polizia di Stato risulta essere di 70 unità per un onere di 496.949,30 euro, comunque non superiore al limite massimo di spesa di 500.000 euro. Alla relativa copertura si provvede mediante la corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'Interno.

In particolare, lo scrutinio riguarderà 39 posizioni per la promozione a primo dirigente e 8 per le equivalenti qualifiche del ruolo tecnico, nonché 18 posizioni per la promozione a dirigente superiore e 4 per le equivalenti qualifiche del ruolo tecnico. Si aggiunge la promozione di 1 commissario capo per la promozione a vice questore aggiunto.

Si rappresenta che la norma comporta solo il maggior onere - in relazione al quale, peraltro, è prevista idonea copertura - dell'anticipazione di sei mesi per le decorrenze delle promozioni dei dirigenti della Polizia di Stato, in quanto si tratta di disposizione che consente un'anticipazione di promozioni che verrebbero comunque effettuate con decorrenza 1° gennaio 2020.

In altri termini, posto che in assenza della norma le promozioni conseguenti alle cessazioni intervenute nell'arco del 2019 potrebbero essere disposte solo con decorrenza gennaio 2020, con la modifica normativa si consente di coprire i posti disponibili al 30 giugno senza dover attendere lo scadere del secondo semestre. La norma non comporta ulteriori oneri rispetto a

quelli appena indicati ed essendo limitata al solo 2019 non è in grado di produrre ulteriori effetti di trascinamento per gli anni a venire, in quanto le medesime promozioni verrebbero effettuate con decorrenza 1 gennaio 2020.

Si riportano di seguito le relative tabelle.

QUANTIFICAZIONE PREVISIONALE ONERI PER PROMOZIONI ANTICIPATE CARRIERE FUNZIONARI TRIENNIO 2019 - 2021

promozione da	promozione a	onere complessivo anno 2019	anno 2020	anno 2021
Primo Dirigente + 23	Dirigente Superiore	113.245.63	-	-
Vice Questore	Primo Dirigente	296.697.70	-	-
Commissario Capo	Vice Questore Aggiunto	979.21	-	-
Primo Dirigente + 23	Dirigente Superiore	25.165.70	-	-
Direttore T./Medico Sup.	Primo Dirigente	60.861.07	-	-
Direttore T./Medico Princ.	Direttore T./Medico Capo	-	-	-
TOTALE MAGGIORE ONERE		496.949.30		

QUANTIFICAZIONE PREVISIONALE ONERI PER PROMOZIONI ANTICIPATE CARRIERE FUNZIONARI 1° LUGLIO 2019

Unità	da	a	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	anno 2019	anno 2020	anno 2021
18	Primo Dirigente + 23	Dirigente Superiore	105.964.30	117.643.37	11.684.07	113.245.63	113.245.63		
39	Vice Questore	Primo Dirigente	76.993.50	91.121.96	14.128.46	296.697.70	296.697.70		
1	Commissario Capo	Vice Questore Aggiunto	56.200.15	58.018.69	1.818.54	979.21	979.21		
4	Primo Dirigente + 23	Dirigente Superiore	105.964.30	117.648.37	11.684.07	25.165.70	25.165.70		
8	Direttore T./Medico Sup.	Primo Dirigente	76.993.50	91.121.96	14.128.46	60.861.07	60.861.07		
-	Direttore T./Medico Princ.	Direttore T./Medico Capo	56.200.15	58.018.69	1.818.54	-	-		
70	TOTALI MAGGIORI ONERI						496.949.30	-	-

L'articolo 17 prevede, senza istituire un elenco speciale dei professionisti, che siano rispettati i requisiti di qualificazione da parte dei progettisti incaricati **e che non si trovino in condizioni ostative al rilascio del DURC**. Si prevede, altresì, che il contributo massimo a carico dei Commissari straordinari, per tutte le attività tecniche poste in essere per la ricostruzione pubblica e privata, stabilito nella misura del 10 per cento, incrementabile fino al 12,5 per cento per i lavori di importo inferiore ad euro 500.000, sia al netto dell'IVA e dei versamenti previdenziali, mentre per i lavori di importo superiore ad euro 2 milioni il contributo massimo sia pari al 7,5 per cento. Può essere riconosciuto un contributo aggiuntivo, per le sole indagini o prestazioni specialistiche, nella misura massima del 2,5 per cento, di cui lo 0,5 per cento per l'analisi di risposta sismica locale, al netto dell'IVA e dei versamenti previdenziali.

Ai relativi oneri si provvede mediante le risorse disponibili sulle contabilità speciali di cui all'articolo 8.

La disposizione prevista al comma 5 non comporta nuovi oneri a carico della finanza pubblica e intende conferire maggiore garanzia di trasparenza all'affidamento dei servizi di ingegneria e limitare l'uso eccessivo di ribassi in sede di aggiudicazione. In particolare, si vuole dare la possibilità alle stazioni appaltanti di dimezzare i tempi di gara e approvazione del progetto, poiché piuttosto che redigere e approvare progetti di livello definitivo e successivamente di livello esecutivo cantierabile, tali progetti verrebbero affidati direttamente alla progettazione di livello esecutivo.
Inoltre viene eliminato il criterio del prezzo più basso e si utilizza l'affidamento diretto per importi fino a 40.000 euro come dal Codice contratti pubblici.
Agli oneri derivanti dalle disposizioni contenute nell'articolo si provvede mediante le risorse disponibili sulle contabilità speciali di cui all'articolo 8.

L'articolo 18 disciplina le modalità di individuazione e il trattamento economico dei componenti della struttura del Commissario straordinario, fissandone anche il limite massimo.
In particolare, il trattamento economico fondamentale dei componenti della Struttura è anticipato dalle amministrazioni di provenienza e corrisposto, unitamente all'indennità di amministrazione, secondo due distinte modalità:

- per le Amministrazioni Statali di provenienza gli oneri sono a carico esclusivo delle medesime, provvedendo il Commissario Straordinario al solo rimborso della quota parte dell'indennità di amministrazione, qualora quella di provenienza sia inferiore a quella prevista per il personale della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
- per le altre Amministrazioni il pagamento del trattamento economico fondamentale e dell'indennità di amministrazione è a carico esclusivo del Commissario Straordinario.

Ogni altro emolumento accessorio è a totale carico del Commissario straordinario.
L'onere a carico della Struttura commissariale è stato stimato nella misura massima complessiva di euro 642.000 per l'anno 2019, di euro 700.000 per l'anno 2020 e di euro 700.000 per l'anno 2021.
In particolare, al Commissario straordinario per la ricostruzione della **città metropolitana di Catania**, si assegnano euro 428.000 per l'anno 2019, euro 466.500 per l'anno 2020 ed euro 466.500 per l'anno 2021, al Commissario straordinario per la ricostruzione della provincia di Campobasso, invece, si assegnano euro 214.000 per l'anno 2019, euro 233.500 per l'anno 2020 ed euro 233.500 per l'anno 2021, a valere sulle risorse presenti sulla contabilità speciale di cui all'articolo 8.
Tali somme sono state calcolate includendo gli oneri a carico dell'Amministrazione, come segue:

- per la dotazione di <u>personale non dirigenziale</u> (n. 12 unità) tenendo conto del costo medio di una unità di Area A, fascia retributiva F3;
- per la dotazione di <u>personale dirigenziale</u> (n. 3 unità) tenendo conto della retribuzione di posizione di una unità dirigenziale di livello non generale, fascia A (II), della Presidenza del Consiglio dei ministri;
- per gli esperti nominati con proprio provvedimento, il costo stimato può essere valutato in circa euro 48.000, comprensivo degli oneri a carico dell'Amministrazione per ogni unità.

In riferimento al pagamento degli emolumenti accessori diversi dal trattamento economico fondamentale e dall'indennità di amministrazione del personale pubblico della struttura commissariale collocato in posizione di comando, fuori ruolo o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti, viene prevista la possibilità per il Commissario straordinario obbligato della relativa corresponsione, di stipulare apposita convenzione con le Amministrazioni di provenienza del personale o anche con Amministrazioni diverse (Noi PA).

La disposizione non comporta effetti finanziari negativi, atteso che le spese per la struttura commissariale verranno finanziate nel limite delle risorse disponibili sulle contabilità speciali di cui all'articolo 8.

Quantificazione oneri art. 13	Unità	costo annuo lordissimo x unità	TOTALE costo annuo lordissimo x 12 unità
personale non dirigenziale - n. 12 unità	12	33.426,82	401.121,84
DETTAGLIO COSTI personale non dirigenziale - n. 12 unità			
		TRATT. ECON. ACCESSORIO 28 ORE lavoro straord costo annuo lordissimo x unità (20,61x28x12 mesi)	TOTALE TRATT. ECON. ACCESSORIO 28 ORE lavoro straord costo annuo lordissimo x 12 unità (20,61x28x12x12)
	12	6.924,96	83.099,52
		TRATT. ECON. ACCESSORIO IND. SPEC. ORG.VA (art. 18) costo annuo lordissimo x unità (1273,92x12 mesi)	TOTALE TRATT. ECON. ACCESSORIO IND. SPEC. ORG.VA (art. 18) costo annuo lordissimo x 12 unità (1273,92x12x12)
	12	15.287,04	183.444,48
		TRATT. ECON. ACCESSORIO FUP costo annuo lordissimo x unità	TOTALE TRATT. ECON. ACCESSORIO FUP costo annuo lordissimo x 12 unità (3795,22x12)
	12	3.795,22	45.542,64
		TRATT. ECON. ACCESSORIO 30 ORE lavoro straord. costo annuo lordissimo x	TOTALE TRATT. ECON. ACCESSORIO 30 ORE lavoro straord. costo annuo lordissimo x 12 unità

		unità (20,61x30x12 mesi)	(20,61x30x15 x12)
	12	7.419,60	89.035,20
		33.426,82	401.121,84

Quantificazione oneri art. 13	Unità	costo annuo lordissimo x unità	TOTALE costo annuo lordissimo x 1 unità
personale dirigenziale n. 3 unità di livello dirigenziale non generale	3	99.607,99	298.823,97
DETTAGLIO COSTI personale dirigenziale - n. 3 unità			
		Retribuzione di posizione mensile	TOTALE Retribuzione di posizione x 3 unità (4548,31x13 mesi x3 unità)
	3	€ 4.548,31	€ 177.384,09
		Retribuzione di risultato= (50%) della retribuzione di posizione	TOTALE Retribuzione di risultato x 3 unità (2274,16x13 mesi x3 unità)
	3	€ 2.274,16	€ 88.692,05
		MAGGIORAZIONE 20% retribuzione mensile di posizione x unità x 30 giorni (909,66)	TOTALE MAGGIORAZIONE 20% retribuzione mensile di posizione x 3 unità x 30 giorni (909,66x12 mesix3 unità)
	3	€ 909,66	€ 32.747,76
		7.732,13	298.823,90

Il comma 4-bis prevede per il compimento degli atti di ordinaria amministrazione che il dirigente in servizio presso la struttura alle dirette dipendenze del Commissario possa esercitare le funzioni di quest'ultimo, in caso di sua assenza o impedimento temporaneo. Al dirigente non spetta alcun compenso e, pertanto, la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il comma 5 allinea la cessazione della struttura commissariale alla data di scadenza della gestione straordinaria (di cui all'articolo 6, comma 2 del presente decreto-legge), e non alla scadenza del Commissario straordinario. Trattandosi di una razionalizzazione volta ad

evitare una discontinuità delle attività amministrative, la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri.

I commi 6-*bis* e 6-*ter* prevedono che alle spese di funzionamento delle Strutture commissariali diverse da quelle previste ai commi precedenti si provvede nell'ambito dei limiti massimi e secondo la ripartizione indicata nella disposizione tra i Commissari straordinari, a valere sulle risorse presenti nelle contabilità speciali di cui all'articolo 8.

L'articolo 19 disciplina la concessione di un contributo alle imprese del settore turistico, dei servizi connessi, dei pubblici esercizi e del commercio e artigianato insediate da almeno dodici mesi antecedenti l'evento sismico nei Comuni di cui all'allegato 1, che abbiano registrato nei tre mesi successivi all'evento sismico, una riduzione del fatturato in misura non inferiore al 30 per cento rispetto a quello calcolato sulla media del medesimo periodo del triennio precedente, secondo i criteri, le procedure, le modalità di concessione e di calcolo dei contributi e di riparto delle risorse tra i Comuni interessati, stabiliti con provvedimento del Commissario straordinario.
I contributi saranno concessi nel limite complessivo di euro 2 milioni per l'anno 2019 ed euro 2 milioni per il 2020, ripartiti, quanto a euro 1,7 milioni per ciascuno degli anni 2019 e 2020, per il Commissario straordinario per la ricostruzione della città metropolitana di Catania e, quanto a euro 300.000 per ciascuno degli anni 2019 e 2020, per il Commissario straordinario per la ricostruzione della provincia di Campobasso. Ai relativi oneri si provvede mediante le risorse disponibili nella contabilità speciale di cui all'articolo 8.

L'articolo 20 riguarda la sospensione dei termini per il pagamento delle imposte sui redditi dei fabbricati ubicati nei Comuni di cui all'allegato 1, purché relativi ad immobili distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, in quanto inagibili totalmente o parzialmente, fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati medesimi e non oltre l'anno di imposta 2020, al fine di agevolare le popolazioni colpite da eventi sismici.
Il comma 1, primo periodo, dell'articolo in esame prevede, fino all'anno di imposta 2020, la non concorrenza alla formazione del reddito imponibile ai fini IRPEF e IRES dei redditi da fabbricati ubicati nelle zone colpite dagli eventi sismici della regione Molise del 16 agosto 2018 e dell'area Etnea del 26 dicembre 2018, purché distrutti oppure oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, in quanto inagibili totalmente o parzialmente.
Al riguardo, si rileva che la previsione sopra citata ricalca quanto previsto generalmente in occasione di interventi conseguenti ad eventi eccezionali (da ultimo, per i territori colpiti dal sisma nel Centro Italia, dall'articolo 48, comma 16, del decreto-legge n. 189 del 2016, e per i territori colpiti dal sisma nell'isola di Ischia dall'articolo 2, comma 5-ter, del decreto-legge n. 148 del 2017).

Sulla base dei dati delle ultime dichiarazioni dei redditi disponibili e tenuto conto delle informazioni provvisorie in merito al numero dei fabbricati inagibili, acquisite per le vie brevi dal competente Dipartimento della Protezione civile, si stimano i seguenti effetti finanziari:

	2019	2020	2021	2022	2023
IRPEF	0	-0,25	-0,14	0,11	0
Addizionale regionale	0	-0,01	-0,01	-0,01	0
Addizionale comunale	0	-0,005	-0,004	0,001	0
IRES	0	-0,063	-0,036	0,027	0
Totale	0	-0,328	-0,19	0,128	0
In milioni di euro					

Comma 1 secondo periodo – esenzione IMU e TASI. Per la valutazione degli effetti finanziari si è proceduto ad una stima sulla base di informazioni fornite per le vie brevi dal Dipartimento della protezione civile circa il numero di fabbricati inagibili in base alle schede Aedes. In particolare, risulta che per i comuni della provincia di Catania i fabbricati inagibili rappresentano il 2,4% dei fabbricati soggetti a IMU/TASI mentre per i comuni della provincia di Campobasso solo lo 0,4% del totale dei fabbricati soggetti a IMU/TASI.

Tali percentuali sono state prudenzialmente triplicate considerato che le verifiche di agibilità risultano ancora in corso e che la disposizione in esame prevede anche la possibilità per il contribuente di dichiarare la distruzione o l'inagibilità totale o parziale del fabbricato all'autorità comunale entro il 31 dicembre 2019.

Sulla base di tali assunzioni si stima un minor gettito IMU/TASI per ciascuno degli anni 2019 e 2020 pari a -1,85 milioni di euro, di cui -1,7 milioni di euro quota comune e -0,15 milioni di euro quota Stato.

Il minor gettito dovrà essere ristorato ai comuni interessati secondo i criteri e le modalità che saranno stabilite con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

***

Di seguito gli effetti complessivi del comma 1:

Art. 20, co.1	2019	2020	2021	2022	2023
Esenzione imposte dirette	0	-0,328	-0,19	0,128	0
Esenzione IMU/TASI	-1,85	-1,85	0	0	0
Totale	-1,85	-2,178	-0,19	0,128	0
In milioni di euro					

Agli oneri recati dal comma 1 si provvede ai sensi dell'articolo 29.
Al comma 3 si prevede che le competenti Autorità di regolazione possano prevedere, con propri provvedimenti esenzioni del pagamento delle forniture di energia elettrica, gas, acqua, e telefonia comprensive sia degli oneri generali di sistema che degli eventuali consumi, dall'ordinanza di inagibilità o dall'ordinanza sindacale di sgombero fino alla revoca delle medesime.
La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, considerato che le Autorità provvedono individuando le modalità per la copertura delle agevolazioni stesse attraverso specifiche componenti tariffarie, facendo ricorso, ove opportuno, a strumenti di tipo perequativo.
Al comma 4 viene prevista l'erogazione di un contributo ai Comuni di cui allegato 1, fino a 500 mila euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, a carico delle contabilità speciali di cui all'articolo 8, finalizzato a sopperire le minori entrate TARI-tributo o TARI-corrispettivo. Il contributo è stato calcolato sulla base del numero di abitazioni private ad oggi dichiarate inagibili.

Art. 20-*bis*. – *(Disposizioni in materia di bilanci)*

La disposizione risulta finanziariamente neutrale, in quanto meramente preordinata a prevedere lo slittamento al 31 luglio 2019 del termine di approvazione del conto economico e dello stato patrimoniale da parte dei comuni inseriti nell'allegato 1.

CAPO III

Disposizioni relative agli eventi sismici dell'Abruzzo nell'anno 2009, DEL NORD E del centro Italia negli anni 2016 e 2017, e nei Comuni di Casamicciola Terme e Lacco Ameno dell'Isola di Ischia nel 2017

Con riferimento all'articolo 21, si rileva che l'evento sismico del 2009 ha determinato effetti diretti ed indiretti anche sotto il profilo della gestione di bilancio del Comune dell'Aquila. In particolare, a fronte delle necessità connesse agli effetti del sisma l'Ente, nel corso degli anni, ha dovuto sostenere maggiori spese rispetto alla precedente gestione di bilancio - anche in conseguenza del

nuovo assetto socio territoriale delineatosi in conseguenza del sisma - oltre che incassare minori entrate tributarie ed extratributarie a causa, principalmente, della condizione di persistente inagibilità del patrimonio edilizio cittadino. Al fine di far fronte a tali esigenze, nel corso dei precedenti esercizi finanziari lo Stato ha riconosciuto al Comune de L'Aquila un contributo straordinario, come di seguito specificato.

2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
30 milioni	26 milioni	26 milioni	24,5 milioni	17 milioni	16 milioni	12 milioni
Ord.3945/2011art .6	D.L.95/2012 conv. nella L. 135/2012 art.23, comma 12 septies	L.228/2012, art.1 comma 289	L.147/2013, art. 1 comma 350	L. 190/2014, art. 1 comma 446	D.L.113/2016 conv. nella L.160/2016 art. 3	D.L.244/2016 conv. nella L. 19/2017 art.14 comma 7

Con riferimento all'esercizio 2018, con l'art. 3, comma 1 del D. L. n. 113/2016, convertito, con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2016, n. 160, come successivamente modificato dall'articolo 1, comma 709, della Legge n. 205/2017, al Comune de L'Aquila, per l'anno 2018 è stato assegnato un contributo straordinario di euro 10 milioni, destinato per quanto concerne le maggiori spese, alle seguenti finalità: *"a) esigenze dell'Ufficio tecnico; b) esigenze del settore sociale e della scuola dell'obbligo ivi compresi gli asili nido; c) esigenze connesse alla viabilità; d) esigenze per il trasporto pubblico locale; e) ripristino e manutenzione del verde pubblico"* e per quanto concerne le minori entrate destinato al ristoro: *"per le entrate tributarie, delle tasse per la raccolta di rifiuti solidi urbani e, per le entrate extra-tributarie, dei proventi derivanti da posteggi a pagamento, servizi mense e trasporti e installazioni mezzi pubblicitari"*.

Anche per gli anni 2019 **e 2020** è necessario, al fine di assicurare gli equilibri economico-finanziari connessi appunto all'approvazione del Bilancio di Previsione 2019 - 2021, che venga riconosciuto all'ente il contributo straordinario in questione per l'importo di euro 10 milioni **per ciascuno degli anni del biennio**, a copertura delle maggiori spese e delle minori entrate.
Si evidenzia in particolare che l'attuale gettito T.A.R.I. risulta ancora insufficiente a garantire l'integrale copertura del servizio cui è finalizzata, sia in conseguenza dei maggiori costi causati dall'attuale, significativa, dispersione territoriale degli insediamenti abitativi delineatasi in conseguenza del sisma, sia a causa della riduzione del gettito della T.A.R.I., in conseguenza della persistente indisponibilità del patrimonio immobiliare privato, inagibile in conseguenza del sisma.

Per l'anno 2019, al fine di garantire continuità nell'espletamento delle pratiche relative ai comuni fuori del cratere sismico, a seguito della soppressione degli Uffici territoriali per la ricostruzione, è assegnato un contributo di 500 mila euro, trasferiti all'Ufficio speciale per la ricostruzione dei comuni del cratere, competente anche per gli interventi nei comuni fuori cratere ai sensi di quanto previsto all'articolo 67-ter, comma 2, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 **convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134,** a valere sulle medesime risorse di cui all'articolo 7-bis, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 2013, n.43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013 n. 71 e successivi rifinanziamenti e con le modalità ivi previste. Tali somme sono destinate alle spese derivanti dall'attuazione di quanto previsto dall'art. 2-bis, comma 32, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n.148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, secondo cui è disciplinata la soppressione degli Uffici territoriali per la ricostruzione e il mantenimento di sportelli per la ricostruzione, presso i Comuni interessati, a garanzia di continuità nell'espletamento delle pratiche relative ai Comuni fuori del cratere sismico.
La disposizione determina un onere complessivo per l'anno 2019 di **10,5 milioni di euro** di cui euro 10 milioni in favore del Comune de L'Aquila ed euro 500 mila in favore dell'ufficio speciale per la ricostruzione di cui all'articolo 67-ter, comma 3, primo periodo, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, per le spese derivanti dallo svolgimento delle attività di competenza dei soppressi Uffici territoriali per la ricostruzione e per l'espletamento delle pratiche relative ai restanti comuni colpiti dal sisma del 6 aprile 2009 **e per l'anno 2020 di 10 milioni di euro in favore del Comune de L'Aquila**. A tale onere si fa fronte a valere sulle risorse di cui all'articolo 7-bis, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 2013, n.43 **convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71.**

Il comma 2-bis proroga il termine di presentazione dei dati relativi all'ammontare dei danni subiti per effetto degli eventi sismici del 2009, della regione Abruzzo. Dispone una proroga di pochi mesi che, in considerazione del limitato arco temporale, non contrastante con la normativa europea in tema di procedure di recupero degli aiuti di stato dichiarati illegittimi. Dall'attuazione della presente disposizione non derivano quindi nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 22 introduce modifiche al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189.
Il comma 01 proroga al 31 dicembre 2019 l'esenzione dal pagamento dell'imposta di bollo dell'imposta di registro prevista dall'articolo 48, comma 7, del D.L. n. 189/2016 per le istanze, i contratti e i documenti presentati fino al 31 dicembre 2018. Al riguardo considerato il carattere straordinario della disposizione e che l'esenzione in esame spetta per i soli documenti presentati in esecuzione delle ordinanze commissariali, alla disposizione in esame non si ascrivono effetti negativi in quanto si tratta di rinuncia a maggior gettito.

Il comma 1 modifica l'art. 50 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 (*Struttura del Commissario straordinario e misure per il personale impiegato in attività emergenziali*).

Alla lettera a) viene eliminato il limite massimo delle unità di personale da adibire alla predetta struttura commissariale, da individuare tra il personale delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, fermo restando il tetto delle duecentoventicinque unità in dotazione.
Alla lettera b) sono previste le modalità con le quali il Commissario straordinario provvede agli oneri economici a proprio carico.
Alla lettera c) si subordina l'attribuzione degli incrementi stipendiali già riconosciuti ai dipendenti pubblici impiegati presso gli Uffici speciali per la ricostruzione post sisma 2016 alla "*previa verifica semestrale dei risultati raggiunti a fronte degli obiettivi assegnati dal Commissario straordinario e dai vice commissari*" *e* **si prevede il riconoscimento al Commissario e agli esperti di cui al comma 6 dell'articolo 50 del decreto legge 189/2016, del rimborso delle spese di viaggio vitto e alloggio secondo le disposizioni vigenti in materia e comunque nel limite massimo di 80 mila euro per gli anni 2019 e 2020 a valere sulle contabilità speciali di cui all'art. 4 comma 3 dello stesso decreto 189/2016 nell'ambito delle risorse previste a tale scopo. Trattandosi di mera specificazione dell'applicazione di norme vigenti non si rilevano effetti finanziari negativi.**
Dalle citate disposizioni non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il comma 2 introduce delle modifiche all'art. 50-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 *(Disposizioni concernenti il personale dei Comuni e del Dipartimento della protezione civile).*

Alla lettera 0a) La disposizione elimina il tetto numerico, inizialmente previsto in 700 unità, per le assunzioni di personale da parte dei comuni, fermo restando il limite finanziario già previsto dalla norma. La norma non comporta nuovi oneri a carico della finanza pubblica, in quanto le assunzioni possono essere previste esclusivamente nei limiti delle risorse già disponibili, di cui all'art. 50-bis DL 189/2016, i cui effetti sono stati prorogati dall'art. 1 comma 990 della l. 145/2018.

Al fine di far fronte al previsto forte incremento delle attività in carico ai comuni nei prossimi anni alla lettera 0b) introduce il comma 1- ter che prevede che il Commissario Straordinario possa autorizzare, per gli anni 2019 e 2020, con proprio provvedimento, gli Uffici Speciali per la Ricostruzione e i Comuni a stipulare contratti a tempo determinato fino a 200 unità complessive di personale, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010 n. 122, e successive modificazioni, e di cui all'articolo i, cc-mmi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006 n. 296, nel limite di spesa di 4,150 milioni di euro per l'anno 2019 e di 8,300 milioni di euro per l'anno 2020. Tale necessità è dettata dalla previsione di aumento del numero di istanze di contributo negli anni 2019 e 2020 anche a seguito delle semplificazioni introdotte con il presente decreto 32/2019 nonché per far fronte

alle nuove competenze che possono essere delegate, su richiesta, ai singoli Comuni ai sensi dell'art. 23. Il Commissario provvede alla ripartizione del personale autorizzato fra gli enti destinatari e alla definizione dei tempi, modalità e criteri per la regolamentazione della disposizione con apposite Ordinanze commissariali.
Ai relativi oneri si fa fronte mediante corrispondente **utilizzo del fondo derivante dal riaccertamento dei** residui passivi ai sensi dell'articolo 49, comma 2, **lettera a), del decreto-legge 24 aprile 2014, n.** 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 **giugno 2014, n. 89, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.**

Alla lettera a) viene prevista la possibilità per i Comuni interessati dagli eventi sismici di stipulare contratti a tempo parziale, nei limiti delle risorse finanziarie corrispondenti alle assunzioni autorizzate con il provvedimento del Commissario Straordinario. **Nel caso di professionisti i contratti a tempo parziale possono essere stipulati previa dichiarazione di non attuale iscrizione nell'elenco speciale dei professionisti di cui all'articolo 34 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 al fine di prevenire fenomeni di conflitto di interesse.**
Alla lettera c) viene soppresso il comma 3- *quinquies* che fissa a trecentocinquanta il numero dei contratti di lavoro autonomo di collaborazione coordinata e continuativa che i Comuni interessati dagli eventi sismici possono sottoscrivere ai sensi del comma 3-bis, nei limiti delle risorse assegnate con i provvedimenti del Commissario straordinario di cui al comma 3-quater ultimo periodo dello stesso articolo 50-bis.
Il comma 3 prevede che il personale in servizio alla data del 1 luglio 2018 presso i soppressi Uffici territoriali per la ricostruzione e attualmente dipendenti del Comune capofila, sono assegnati in via temporanea presso l'Ufficio speciale per i Comuni del cratere (USRC) de l'Aquila. La disposizione ha natura ordinamentale, per cui non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il comma 4-bis rende definitivo l'aumento delle piante organiche dei comuni al fine di riassorbire al proprio interno il personale assunto ai sensi del comma 5 dell'art. 67-ter del decreto legge 83 del 2012. Non si rilevano effetti finanziari negativi in quanto trattasi di assunzioni già previste ed adeguatamente coperte dall'articolo 67-sexies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con legge 7 agosto 2012, n. 134.

L'articolo 22- bis **(*Estensione dei benefici della zona franca urbana ai professionisti*) modificando l'articolo 46 del D.L. n. 50 del 2017 prevede l'estensione dei benefici della Zona Franca Urbana, di cui all'articolo 46 del DL n. 50/2017 già previsti per le imprese, anche ai professionisti per gli anni 2019 e 2020. In particolare per le imprese che hanno la sede principale o l'unità locale all'interno della zona franca e che hanno subito a causa degli eventi sismici una riduzione del fatturato almeno pari al 25% per cento nel periodo dal 1° settembre 2016 al 31 dicembre 2016, rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2015, possono**

beneficiare, in relazione ai redditi e al valore della produzione netta derivanti dalla prosecuzione dell'attività nei citati Comuni, delle seguenti agevolazioni:

a) esenzione dalle imposte sui redditi del reddito derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa nella zona franca fino a concorrenza, per ciascun periodo di imposta, dell'importo di 100.000 euro riferito al reddito derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa nella zona franca;
b) esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive del valore della produzione netta derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa nella zona franca nel limite di euro 300.000 per ciascun periodo di imposta, riferito al valore della produzione netta;
c) esenzione dalle imposte municipali proprie per gli immobili siti nella zona franca posseduti e utilizzati dai soggetti di cui al presente articolo per l'esercizio dell'attività economica;
d) esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per l'assicurazione obbligatoria infortunistica, a carico dei datori di lavoro, sulle retribuzioni da lavoro dipendente.
Le esenzioni di cui sopra spettano anche alle imprese che intraprendono una nuova iniziativa economica all'interno della zona franca entro il 31 dicembre 2019. L'agevolazione è in vigore fino al periodo d'imposta 2020 e prevede un limite di spesa.
Pertanto, con riferimento agli aspetti di natura finanziaria, non si stimano oneri in relazione alla disposizione in esame in considerazione dell'esistenza di un limite di spesa.

L'articolo 23 introduce delle modifiche al decreto legge n. 189 del 2016 volte ad accelerare la ricostruzione pubblica nelle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria colpite dagli eventi sismici del 2016 e 2017.
Il comma 1 alla lettera a), modificando il comma 2 bis dell'articolo 2 del decreto legge 189 del 2016 prevede che l'affidamento degli incarichi di progettazione e dei servizi di architettura e ingegneria ed altri servizi tecnici avvenga, per importi fino a 40mila euro, mediante procedura di affidamento diretto e per importi superiori a 40 mila euro e inferiori a quelli di soglia europea, mediante procedure negoziate previa consultazione di almeno 10 professionisti. Si conferisce inoltre alle stazioni appaltanti la possibilità di dimezzare i tempi di gara e approvazione del progetto poiché, piuttosto che redigere e approvare progetti di livello definitivo e successivamente di livello esecutivo cantierabile, tali progetti possono venire affidati direttamente alla progettazione di livello esecutivo. direttamente alla progettazione di livello esecutivo.
Inoltre viene eliminato il criterio del prezzo più basso e si utilizza l'affidamento diretto per importi fino a 40.000 euro come dal Codice contratti pubblici. Gli oneri derivanti dall'affidamento degli incarichi è posto a carico delle risorse della contabilità speciale di cui all'art. 4, comma 3 del decreto legge 189 del 2016.
La lettera **b)** disciplina una speciale procedura semplificata per l'istruttoria delle pratiche relative agli immobili con danni lievi che viene delegata ai comuni che ne facciano richiesta, **estesa anche**

ai danni gravi, scheda Aedes E livello parametrico L4 (demolizione e ricostruzione o adeguamento sismico),, per i quali è prevista la demolizione e ricostruzione.

La lettera b-bis) introduce l''Art. 4-quater, che prevede la possibilità, nei comuni di cui agli allegati 1 e 2 che presentano una percentuale superiore al 50 per cento di edifici dichiarati inagibili con esito "E" ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 maggio 2011, rispetto agli edifici esistenti alla data dell'evento sismico, di installare strutture abitative temporanee ed amovibili, per scongiurare i fenomeni di abbandono dei comuni colpiti dai suddetti eventi calamitosi. Le modalità sono demandate ad apposita normativa regionale.
La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico delle finanze pubbliche in quanto sono esclusi indennità o rimborsi da parte della PA per l'utilizzo di terreni non di proprietà e si prevede che alla successiva rimozione provvedano direttamente i soggetti beneficiari con oneri a proprio carico.

La lettera b- ter) introduce il comma 2-bis all'articolo 6 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n.189, convertito, con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n.229, e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. La disposizione è, infatti, finalizzata a garantire omogeneità ai procedimenti di concessione dei finanziamenti previsti per gli interventi di ricostruzione o di recupero di immobili privati di interesse culturale danneggiati o distrutti a causa degli eventi sismici, attraverso l'equiparazione degli esiti di classificazione di agibilità rilevati nei censimenti elaborati dal Ministero per i beni e le attività culturali con quelli analoghi delle schede Agibilità e Danno in emergenza sismica di rilevamento di agibilità dei fabbricati, eliminando quindi il rischio di possibili ambiguità amministrative e conseguenti ulteriori rallentamenti dell'opera di ricostruzione. La disposizione ha come obiettivo la semplificazione e quindi l'accelerazione delle procedure riguardanti gli interventi di messa in sicurezza e ricostruzione del patrimonio culturale danneggiato da eventi calamitosi, eliminando una potenziale incoerenza ed eventuali sovrapposizioni all'atto dell'utilizzo delle schede di rilievo del danno MIBAC e Aedes.
Trattasi di una modifica riguardante l'iter procedurale inerente la documentazione richiesta per accedere ai finanziamenti pubblici, che non comporta nessuna modificazione dei requisiti e del quadro esigenziale posti a base dell'elaborazione dei piani di ricostruzione e al rilascio di contributi, e non incide sulle risorse umane e strumentali del Ministero.

La lettera c) prevede la soppressione dei commi 10 e 10 ter dell'art. 6 del decreto legge n. 189 del 2016 **convertito, con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n.229** di modo che il proprietario che alieni il proprio diritto sull'immobile entro due anni dal completamento degli interventi realizzati con i finanziamenti agevolati per la ricostruzione privata, non incorra nella dichiarazione di decadenza dalle provvidenze.

La lettera d) prevede che l'ufficio speciale per la ricostruzione, ovvero i comuni nei casi previsti, verificata la spettanza del contributo e il relativo importo, trasmetta al vice commissario territorialmente competente la proposta di concessione del contributo medesimo, comprensivo delle spese tecniche.

La disposizione di cui alla lettera d-bis) non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Essa mira, infatti, non all'assegnazione di ulteriori risorse, ma alla sola riduzione dei tempi di ricostruzione dei più importanti edifici di culto, grazie all'ampliamento dell'ambito applicativo delle previsioni di cui al comma 3-bis dell'articolo 14 del d.l. n. 189 del 2016 convertito, con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n.229 in materia di ricostruzione pubblica, nel rispetto dei limiti e delle condizioni in esso previsti. L'intento della disposizione è dunque finalizzato a velocizzare la ricostruzione del tessuto sociale e culturale dei luoghi coinvolti dagli eventi sismici, grazie alla possibilità di applicare tali procedure accelerate per gli edifici già previsti nelle Ordinanze e per quelli che verranno inseriti nei prossimi piani. La disposizione non incide sulla organizzazione della struttura ministeriale preposta alla ricostruzione. Trattasi di disposizione che ha ad oggetto esclusivamente una modifica di carattere procedurale che non genera nessuna modificazione dei requisiti e del quadro esigenziale posti a base dell'elaborazione dei piani di ricostruzione.

La lettera e) introduce la possibilità di finanziare l'analisi di risposta sismica locale nell'ambito del contributo riconosciuto e precisa che per evitare gli accentramenti nell'assunzione degli incarichi da parte dei professionisti, il Commissario straordinario con proprio provvedimento fissa il numero e l'importo complessivo massimo degli incarichi assumibili dagli stessi.
Lettera e-bis) nell'ottica della rimozione di ostacoli ad una celere ricostruzione, prevede l'individuazione di criteri finalizzati ad evitare concentrazioni di incarichi contemporanei.
Le disposizioni di cui alle lettere e) ed e-bis) hanno natura procedurale, per tale motivo con comportano ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.

La lettera «e-ter), modificando l'art. 48 del decreto legge n.189 del 2016, differisce la ripresa dei versamenti per la sospensione dei tributi concessa a seguito degli eventi sismici dell'anno 2016 e prevede che i versamenti possano essere effettuati in unica soluzione entro il 15 ottobre 2019, ovvero mediante rateizzazione fino a un massimo di 120 rate mensili di pari importo, assicurando che le prime cinque rate siano versate entro il 15 ottobre 2019. La misura riguarda i soggetti diversi dai titolari di reddito d'impresa e di lavoro autonomo nonché dagli esercenti attività agricole che a legislazione vigente devono versare i tributi sospesi in unica soluzione entro il 1° giugno 2019 ovvero mediante 120 rate mensili di pari importo a decorrere dalla stessa data del 1° giugno 2019. Considerato che la disposizione in esame consente di acquisire entro il corrente anno lo stesso ammontare di rate previsto a legislazione vigente, non si ascrivono effetti finanziari dal lato delle entrate.

Al comma 1 bis si prevede l'assegnazione di un contributo complessivo di 5 milioni per l'anno 2019 a favore dei comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti, colpiti dal sisma del 24 agosto 2016 per interventi urgenti di manutenzione straordinaria o di messa in sicurezza su strade ed infrastrutture comunali All'onere derivante dal presente comma, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero

L'articolo 23-*bis (Disposizioni in materia di continuità dei servizi scolastici in seguito agli eventi sismici del Centro Italia e dell'Isola di Ischia)* è finalizzato a consentire il regolare inizio dell'anno scolastico 2019/2020 nelle zone colpite dagli eventi sismici del 2016 e 2017, mediante la proroga delle misure di emergenza varate nel 2016. Si conferma anche per il 2019/2020 l'estensione di tale intervento anche ai comuni dell'isola di Ischia colpiti dall'evento sismico del 21 agosto 2017. Alla copertura dei maggiori oneri di spesa, pari ad euro 1,5 milioni per l'anno 2019 ed euro 2,25 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti disponibili nel fondo speciale di parte corrente del MIUR. Tale copertura costituisce limite di spesa per l'attivazione degli ulteriori posti di organico previsti dal comma 1, ed è inferiore a quella già stanziata per il corrente anno scolastico 2018/2019, in quanto per effetto del progredire della ricostruzione degli edifici sarà possibile un minor ricorso alla sottoscrizione di contratti a tempo determinato fino al 30 giugno.

Con riferimento all'articolo 24, si rileva che il decreto legge 189/2016, all'articolo 28, comma 4, prevede che i materiali derivanti da crollo parziale o totale di edifici a seguito degli eventi sismici siano trattati in deroga all'articolo 184 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, classificandoli come rifiuti urbani non pericolosi.

Al comma 11 dello stesso articolo si stabilisce che la deroga, di cui al comma 4, non si applica nel caso sia rilevata, anche mediante ispezione visiva, la presenza di tracce di amianto, senza prevedere alcun limite.
Con la lettera a) del presente articolo si introduce una soglia oltre la quale valgono le disposizioni previste dal comma 11, utilizzando quella già prevista al punto 3.4 dell'allegato D alla parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n 152, per la presenza di amianto
Con la lettera b) si riallinea la scadenza indicata al comma 13-ter dell'articolo 28, comma 7, del decreto legge 17 ottobre 2016 n. 189, convertito con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, alle scadenze indicate all'articolo 1 comma 1131 lettera h), della legge 145 del 30 dicembre 2018.
Le disposizioni in oggetto non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto di natura ordinamentale.

L'articolo 25 modifica l'articolo 1, commi 997 e 998, della legge n. 145/2018 in tema di esenzione di imposte sulle insegne e di TOSAP/COSAP nei Comuni interessati dagli eventi sismici del centro Italia, di cui agli allegati al D.L. n. 189/2016. Viene in particolare limitata la durata dell'esenzione, precisando che la stessa termina il 31 dicembre 2020, e viene precisato che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno e sentita la Conferenza Stato città e autonomie locali, si procede al rimborso per i comuni del mancato gettito.
Al riguardo, sotto il profilo delle minori entrate dei tributi comunali interessati si conferma la stima già indicata nella relazione tecnica del citato comma 997 (5 milioni di euro su base annua). Considerata la modifica introdotta dalla presente disposizione le minori entrate sono previste per le sole annualità 2019 e 2020. Rispetto a quanto scontato nel prospetto riepilogativo degli effetti finanziari della legge di bilancio per il 2019, si determina un onere in termini di saldo netto da finanziare di 5 milioni di euro nelle predette annualità, alla cui copertura si provvede ai sensi dell'articolo 29.

L'articolo 26 introduce, al comma 1, disposizioni per la semplificazione delle procedure per il ristoro dei danni subiti dalle attività economiche e produttive e dai privati a seguito di eventi calamitosi di cui alla lettera e) del comma 2, dell'articolo 25 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, a valere sul fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44 del citato decreto legislativo n. 1 del 2018.

Si rappresenta, a tal riguardo, che per il ristoro dei danni a privati ed attività produttive riguardanti gli eventi occorsi negli anni dal 2013 al 2015, sono stati stanziati, nell'anno 2016, ai sensi della procedura di cui ai commi al 422 al 428-ter della legge 28 dicembre 2015, n. 208, rispettivamente 140.309.151,59 euro e 74.141.50,07 euro, mentre per gli eventi occorsi negli anni 2016 e 2017 sono stati stanziati, nell'anno 2018, circa 72 milioni di euro per i privati e 66 milioni di euro per le imprese. Pertanto, la media annua degli stanziamenti destinati a privati ed imprese risulta essere di circa 70 milioni di euro, ed è coerente con la dotazione del Fondo per le emergenze nazionali.

Comma 1, lettera b) La disposizione prevede una modifica all'articolo 28 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 (codice della protezione civile) al fine di permettere di far fronte ai danni occorsi alle attività economiche e produttive e al patrimonio privato con le necessarie risorse finanziarie che saranno individuate con deliberazioni del Consiglio dei ministri nell'ambito delle risorse disponibili del Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44 del medesimo codice.
Al comma 2 si prevede che il Commissario straordinario di cui all'articolo 1 del decreto legge n. 109 del 2018, individui con propria ordinanza i criteri e le modalità per la concessione di forme di ristoro di danni subiti dai cittadini residenti nelle zone interessate dalle attività di cantiere, nei limiti delle risorse disponibili sulla propria contabilità speciale non destinate ad altra finalità e comunque nel limite di 7 milioni di euro

Il comma 2-bis prevede una disciplina specifica per il ristoro dei danni in favore delle imprese agricole colpite da calamità per le quali trova applicazione il meccanismo di cui all'articolo 1, commi dal 422 al 428 ter, della legge 28 dicembre 2015 n. 208.La disposizione non comporta nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto utilizza risorse disponibili a legislazione vigente.

L'articolo 26-bis precisa che l'esenzione IMU (anno 2019) per gli immobili inagibili a seguito del sisma 2012 riguarda anche gli immobili ubicati nei comuni delle regioni Lombardia e Veneto di cui all'articolo 1, co.1, del DL 74/2012. Non si ascrivono effetti in considerazione della circostanza che la copertura è assicurata dalle risorse previste dall'articolo 1, comma 985, della legge n. 145/2018 che si ritengono sostanzialmente congrue sulla base delle informazioni e dei dati acquisiti dalle strutture commissariali.

L'articolo 27 prevede la spesa di euro 418.694, al fine di rafforzare il dispositivo di vigilanza e sicurezza della zona rossa dei comuni di Casamicciola Terme e Lacco Ameno, interessati dagli eventi sismici del 21 agosto 2017. Il contingente di personale militare di cui all'articolo 1, comma 688, della legge 27 dicembre 2017, n.205, è pertanto incrementato di n.15 unità dalla data del 18 aprile 2019 e fino al 31 dicembre 2019. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7-bis, commi 1,2 e 3, del decreto legge 23 maggio 2008, 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n.125.

Piano di impiego delle Forze armate

Al fine di rafforzare il dispositivo di vigilanza e sicurezza della zona rossa dei comuni di Casamicciola Terme e Lacco Ameno, interessati dagli eventi sismici del 21 agosto 2017, il contingente di personale militare pari a 7.050 unità di cui all'articolo 1, comma 688, della legge 27 dicembre 2017, n.205, è incrementato di n.15 unità dalla data del 18 aprile e fino al 31 dicembre 2019. Per la quantificazione sono presi a riferimento i seguenti parametri:

Spese di PERSONALE:

□ indennità onnicomprensiva/ordine pubblico: per tutti i militari delle Forze Armate è stata prevista l'indennità giornaliera onnicomprensiva commisurata all'indennità di ordine pubblico prevista per il personale delle Forze di polizia, nell'importo pari, rispettivamente, a euro 26 per i militari impiegati fuori dalla sede di servizio (a cui si applica il trattamento fiscale previsto dall'art. 51 comma 5 del D.P.R. 917 del 1986) e 13€ per i militari impiegati nella sede di servizio. A tali volumi sono stati aggiunti i contributi a carico dello Stato (ritenute INPDAP del 24,20% ed IRAP del 8,5%) ai sensi della vigente normativa in materia;

□ compenso per lavoro straordinario: per tutti i militari delle Forze Armate, sia nella sede che fuori dalla sede di servizio, è stato previsto un limite individuale medio mensile di 14,5 ore di compenso per lavoro straordinario effettivamente reso, eccedenti i vigenti limiti individuali massimi stabiliti per le esigenze dell'Amministrazione di appartenenza, ed utilizzato un costo medio orario

di 12,63€ in considerazione della categoria del personale impiegato (di cui la gran parte è truppa). A tale volume sono stati aggiunti i contributi a carico dello Stato (INPDAP – 24,20% - ed IRAP – 8,5%);

Spese di FUNZIONAMENTO:

□ viveri: per i militari impiegati fuori dalla sede di servizio ammessi al vitto presso strutture militari, è stato previsto un incremento pro capite giornaliero della razione viveri di € 4,80, per soddisfare le esigenze della prima colazione e della cena; nelle località prive di strutture militari, è stato previsto un costo giornaliero pro capite di € 15 per la consumazione del vitto presso strutture civili. Per il personale impiegato nella sede di servizio l'incremento pro capite giornaliero della razione viveri è stato ricondotto a € 2,40;

□ alloggio: per i militari impiegati fuori dalla sede di servizio nelle località prive di strutture militari, è stato previsto un costo giornaliero pro capite di € 35 per l'alloggiamento presso strutture civili;

□ servizi generali: per i militari impiegati fuori dalla sede di servizio è stato previsto un costo pro capite giornaliero di € 6,25, per soddisfare le esigenze di lavanderia, pulizia, consumi di corrente elettrica/acqua ecc.. Per il personale impiegato nella sede di servizio l'incremento pro capite giornaliero è stato ricondotto a € 2,10;

□ equipaggiamento/vestiario: per tutti i militari, sia nella sede che fuori dalla sede di servizio, è stato previsto un costo pro capite giornaliero di € 1,45, per soddisfare le esigenze di acquisto e riparazione vestiario ed equipaggiamenti ecc.;

□ impiego automezzi: in considerazione dell'entità del personale complessivamente impiegato sono stati calcolati gli automezzi necessari al loro trasporto ed impiego ed utilizzati i costi orari dei VM/90 (2€/ora); in tali oneri sono incluse le spese di manutenzione, acquisto carbolubrificanti, ecc.;

1) una tantum:

□ indennità di marcia/ missione/ oneri per ricognizioni e trasferimenti: per il personale impiegato fuori dalla sede di servizio è prevista la corresponsione dell'indennità di marcia/indennità di missione durante i trasferimenti. In considerazione dei turni di servizio, della distanza da percorrere per raggiungere la sede di impiego e dei necessari periodi di affiancamento, è stato calcolato forfettariamente un costo di:

□ € 1.400 circa per 15 militari impiegati dal 18 aprile al 31 dicembre 2019 fuori dalla sede di servizio, prevedendo la corresponsione per 5/7 giorni (6 giorni in media), al costo giornaliero di € 235 circa;

□ acquisto dotazioni individuali straordinarie e spese di manutenzione straordinaria mezzi e adeguamento infrastrutture, acquisto materiali ed attrezzature varie, pedaggi autostradali per un onere complessivo di circa € 45.000;

Il totale degli oneri è riportato nella scheda che segue.

LOCALITA' MISSIONE : CASAMICCIOLA TERME E LACCO AMENO MISSIONE : STRADE SICURE E TERRA DEI FUOCHI 15 MILITARI FUORI SEDE STANZIALE				
ONERI DI PERSONALE				
	numero	costi unitari	costo/mese	costo dal 18/04 al 31/12/2019 (258 gg.)
Onnicomprensiva/O.P. fuori sede	15	29,44	13.248	113.933
Straordinario	15	16,76	3.645	43.744
TOTALE SPESE PERSONALE			16.893	157.677
ONERI DI FUNZIONAMENTO				
	numero	costi unitari	costo/mese	costo dal 18/04 al 31/12/2019 (258 gg.)
Vitto strutture civili	15	15,00	6.750	58.050
Alloggio strutture civili	15	35,00	15.750	135.450
equipaggiamento/vestiario	15	1,45	653	5.613
funzionamento automezzi	3	20,00	1.800	15.480
ONERI DI FUNZIONAMENTO			24.953	214.593
ONERI UNA TANTUM				
Indennità di marcia/missione/oneri per ricognizioni e trasferimenti				1.424
Materiali ed attrezzature varie, pedaggi autostradali				45.000
TOTALE ONERI UNA TANTUM				46.424
RIEPILOGO			costo/mese (30 gg.)	costo dal 18/04 al 31/12/2019 (258 gg.)
ONERI DI PERSONALE			16.893	157.677
ONERI DI FUNZIONAMENTO			24.953	214.593
TOTALE ONERI			41.846	372.270
ONERI UNA TANTUM				46.424
TOTALE GENERALE			41.846	418.694

Alla copertura degli oneri si provvede con le risorse della contabilità speciale di cui all'articolo 19 del d.l. 109 del 2018 intestata al Commissario straordinario per la ricostruzione nei territori dell'isola di Ischia, che presenta capienza sufficiente anche tenuto conto degli interventi programmati, dei lavori già in corso di esecuzione o di affidamento.

All'articolo 28, i commi da 1 a 4 riguardano l'istituzione del servizio di allertamento IT-ALERT. Le disposizioni non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, stante che il relativo fabbisogno viene ricompreso tra i servizi offerti dagli operatori e gestori di telefonia mobile, come accade negli altri Paesi dove sono stati attivati analoghi sistemi di allertamento.

Il decreto di cui al comma 2, al fine dello snellimento delle procedure e dell'economia dei provvedimenti, potrà già disciplinare i criteri e le modalità per l'eventuale corresponsione di contributi, nazionali o comunitari, volti al potenziamento e all'innovazione delle reti dei gestori e della gestione operativa della piattaforma, posto che, ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, tale provvedimento dovrebbe comunque essere adottato.

La disposizione interpretativa di cui al comma 5 ha carattere ordinamentale e non comporta oneri a carico della finanza pubblica. **In particolare il comma 5 precisa, con talune deroghe, l'ambito di applicazione del comma 1044 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205.**

L'articolo 28-bis, prevede una clausola di salvaguardia per le Regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e Bolzano, e pertanto non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

L'articolo 29 dispone che agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 8, 20 e 25 pari complessivamente a 55 milioni di euro per l'anno 2019, a 84,928 milioni di euro per l'anno 2020, a 89,990 milioni di euro per l'anno 2021 e a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, si provvede:

a) quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2019 e a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021, 2022 e 2023, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero;

b) quanto a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e a 59,990 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del fondo derivante dal riaccertamento dei residui passivi ai sensi dell'articolo 49, comma 2, lettera a), del decreto-legge n. 66 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 89 del 2014, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze;

c) quanto a 30 milioni di euro per l'anno 2019 e a 34,928 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7-bis del decreto-legge n. 43 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n.71 del 2013, rifinanziata dalla legge n. 190 del 2014;

d) quanto a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, mediante corrispondente riduzione, in termini di solo saldo netto da finanziare, delle somme iscritte nella Missione "Politiche economiche-finanziare e di bilancio e di tutela della finanza pubblica", Programma "Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi di imposte" dello stato di previsione del ministero dell'economia e delle finanze, nei medesimi anni.

Al comma 1-bis si provvede alla copertura finanziaria degli oneri dell'articolo 4-sexies, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2023, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1091, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, relativa all'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, del Fondo per interventi volti a favorire lo sviluppo del capitale immateriale, della competitività e della produttività.

L'articolo 30 prevede l'entrata in vigore del presente decreto il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, nonché la clausola di presentazione alle Camere per la conversione in legge.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito

[X] POSITIVO [ ] NEGATIVO

Il Ragioniere Generale dello Stato

11 GIU. 2019

Decreto legge n. 32/2019 " Disposizioni urgenti per il rilancio dei contratti pubblici, per l'accelarazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici"

(dati in milioni di euro)

emendamento	Art.	Co.	descrizione	s/e	natura	SALDO NETTO DA FINANZIARE			FABBISOGNO			INDEBITAMENTO		
						2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021
			Capo II- Disposizioni relative agli eventi sismici della regione Molise e dell'area Etnea											
4.852 testo 2	4	7 bis	Interventi per la realizzazione della Piattaforma Unica Nazionale (PUN) e per gli investimenti del Piano nazionale infrastrutture per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica	s	k	10,00			10,00			10,00		
4.852 testo 2	4	7 ter	Riduzione del Fondo per il capitale immateriale, la competitività e la produttività e della Fondazione	s	k	-10,00			-10,00			-10,00		
	4 ter	2;3;4,5;7	Apertura contabilità speciale intestata al Commissario straordinario del Governo per la sovraintendenza alla progettazione, all'affidamento ed all'esecuzione degli interventi urgenti di risanamento del grave rischio idrogeologico ed il conseguimento di standard di qualità delle acque, di sicurezza idraulica del sistema idrico del Gran Sasso	s	c	0,70	1,40	1,40	0,70	1,40	1,40	0,70	1,40	1,40
	4 ter	15 lettera a	Riduzione del Fondo per il riaccertamento dei residui passivi di parte corrente di cui art. 34 ter, comma 5, L.196/2009- MIT	s	c	-0,70	-1,40		-0,70	-1,40		-0,70	-1.40	
	4 ter	15 lettera b	Riduzione Tab A - MIUR	s	c			-1,40			-1,40			-1,40
4.0.853 testo 2	4 sexies		Acquisto, costruzione, adeguamento, ammodernamento delle sedi di servizio del Corpo nazionale dei vigili del fuoco	s	k	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
5.33	5	1 bis	Interventi di rigenerazione delle aree urbane del comune di Pietralcina	s	k	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
5.33	5	1 bis	Riduzione tabella B MEF	s	k	-0,50	-0,50	-0,50	-0,50	-0,50	-0,50	-0,50	-0,50	-0,50
5.0.852	5 quinquies	3	Convenzioni di supporto tecnico-amministrativo in materia di programmi di spesa tra "Italia infrastrutture s.p.a" e le strutture interessate del Ministero delle infrastrutture e trasporti	s	c	2,00	5,00	5,00	2,00	5,00	5,00	2,00	5,00	5,00
5.0.852	5 quinquies	4 lettera a	Minore riassegnazione alla spesa delle somme derivanti dall'incremento delle tariffe applicabili per le operazioni in materia di motorizzazione	e	ext	0,50	2,00	2,00						
5.0.852	5 quinquies	4 lettera a	Minore riassegnazione alla spesa delle somme derivanti dall'incremento delle tariffe applicabili per le operazioni in materia di motorizzazione	s	c				-0,50	-2,00	-2,00	-0,50	-2,00	-2,00
5.0.852	5 quinquies	4 lettera b	Riduzione Fondo per interventi strutturali di politica economica	s	c	-1,50	-3,00	-3,00	-1,50	-3,00	-3,00	-1,50	-3,00	-3,00

Decreto legge n. 32/2019 " Disposizioni urgenti per il rilancio dei contratti pubblici, per l'accelarazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici"

(dati in milioni di euro)

emendamento	Art.	Co.	descrizione	s/e	natura	SALDO NETTO DA FINANZIARE			FABBISOGNO			INDEBITAMENTO		
						2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021
	5septies	2	Fondo per l'installazione dei sistemi di videosorveglianza a circuito chiuso presso le strutture socio sanitarie e socio assistenziali per anziani e per persone con disabilità	s	k	5,00	15,00	15,00	5,00	15,00	15,00	5,00	15,00	15,00
	5septies	4	Riduzione fondo per l'edilizia sanitaria	s	k	-5,00	-15,00	-15,00	-5,00	-15,00	-15,00	-5,00	-15,00	-15,00
	8	2	Fondo per la ricostruzione nei territori dei Comuni della Provincia di Campobasso e della città metropolitana di Catania colpiti rispettivamente dagli eventi sismici a far data dal 16 agosto 2018 e dall'evento sismico del 26 dicembre 2018	s	k	48,15	77,75	89,80	48,15	77,75	89,80	48,15	77,75	89,80
16.850	16	3 bis	Promozioni aventi decorrenza 1 luglio 2019 per merito comparativo al quale è ammesso il personale della Polizia di Stato che possieda l'anzianità di effettivo servizio nella qualifica prevista dalla legislazione vigente, maturata rispettivamente, entro le predette date del 30 giugno e del 31 dicembre	s	c	0,50			0,50			0,50		
16.850	16	3 bis	Promozioni aventi decorrenza 1 luglio 2019 per merito comparativo al quale è ammesso il personale della Polizia di Stato che possieda l'anzianità di effettivo servizio nella qualifica prevista dalla legislazione vigente, maturata rispettivamente, entro le predette date del 30 giugno e del 31 dicembre - effetti riflessi	e	t/c				0,24			0,24		
16.850	16	3 bis	Riduzione tabella A interno	s	c	-0,50			-0,50			-0,50		
	20	1	Esclusione dal reddito imponibile dei redditi da fabbricati distrutti o inagibili, ubicati nelle zone colpite dagli eventi sismici del Molise e dell'area Etnea- IRPEF	e	t		-0,25	-0,14		-0,25	-0,14		-0,25	-0,14
	20	1	Esclusione dal reddito imponibile dei redditi da fabbricati distrutti o inagibili, ubicati nelle zone colpite dagli eventi sismici del Molise e dell'area Etnea- addizionale regionale	e	t					-0,01	-0,01		-0,01	-0,01
	20	1	Esclusione dal reddito imponibile dei redditi da fabbricati distrutti o inagibili, ubicati nelle zone colpite dagli eventi sismici del Molise e dell'area Etnea- addizionale regionale	s	c		0,01	0,01						
	20	1	Esclusione dal reddito imponibile dei redditi da fabbricati distrutti o inagibili, ubicati nelle zone colpite dagli eventi sismici del Molise e dell'area Etnea- addizionale comunale	e	t					-0,005	-0,004		-0,005	-0,004
	20	1	Esclusione dal reddito imponibile dei redditi da fabbricati distrutti o inagibili, ubicati nelle zone colpite dagli eventi sismici del Molise e dell'area Etnea- addizionale comunale	s	c		0,005	0,004						
	20	1	Esclusione dal reddito imponibile dei redditi da fabbricati distrutti o inagibili, ubicati nelle zone colpite dagli eventi sismici del Molise e dell'area Etnea- IRES	e	t		-0,063	-0,036		-0,063	-0,036		-0,063	-0,036
	20	1	Esenzione IMU/TASI per i fabbricati distrutti o inagibili, ubicati nelle zone colpite dagli eventi sismici del Molise e dell'area Etnea-quota Comune	e	t				-1,70	-1,70		-1,70	-1,70	

Decreto legge n. 32/2019 " Disposizioni urgenti per il rilancio dei contratti pubblici, per l'accelarazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici"

(dati in milioni di euro)

emendamento	Art.	Co.	descrizione	s/e	natura	SALDO NETTO DA FINANZIARE			FABBISOGNO			INDEBITAMENTO		
						2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021
	20	1	Ristoro ai Comuni per minor gettito connesso all'esenzione IMU/TASI per i fabbricati distrutti o inagibili, ubicati nelle zone colpite dagli eventi sismici del Molise e dell'area Etnea	s	c	1,70	1,70							
	20	1	Esenzione IMU/TASI per i fabbricati distrutti o inagibili, ubicati nelle zone colpite dagli eventi sismici del Molise e dell'area Etnea-quota Stato	e	t	-0,15	-0,15		-0,15	-0,15		-0,15	-0,15	
			Capo III- Disposizioni relative agli eventi sismici dell'Abruzzo nell'anno 2009, del centro Italia negli anni 2016 e 2017 e nei Comuni di Casamicciola Terme e Lacco Ameno dell'Ischia di Ischia nel 2017											
22.900	22	1ter	Assunzione personale di tipo tecnico o amministrativo contabile da impiegare esclusivamente nei servizi per la ricostruzione degli immobili danneggiati dall'evento sismico in centro Italia	s	c	4,15	8,30		4,15	8,30		4,15	8,30	
22.900	22	1ter	Assunzione personale di tipo tecnico o amministrativo contabile da impiegare esclusivamente nei servizi per la ricostruzione degli immobili danneggiati dall'evento sismico in centro Italia- effetti riflessi	e	t/c				2,01	4,03		2,01	4,03	
22.900	22	1ter	Riduzione fondo derivante dal riaccertamento dei residui passivi ai sensi dell'articolo 49, comma 2, lettera a), del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, MEF	s	c	-4,15	-8,30		-4,15	-8,30		-4,15	-8,30	
23.95	23	1 bis	Contributi ai comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti colpiti dal sisma del 2016, per interventi di manutenzione straordinaria o di messa in sicurezza di strade e infrastrutture comunali	s	k	5,00			5,00			5,00		
23.95	23	1 bis	Riduzione tabella 8- MEF	s	k	-5,00			-5,00			-5,00		
23.0.3 testo 2	23 bis	1 lettera d	Proroga dall'anno scolastico 2018/2019 al 2019/2020 per le misure urgenti per lo svolgimento dell'anno scolastico e della continuità dei servizi scolastici a seguito degli eventi sismici del Centro Italia e dell'isola di Ischia ed estensione dei comuni interessati	s	c	1,50	2,25		1,50	2,25		1,50	2,25	
23.0.3 testo 3	24 bis	1 lettera d	Proroga dall'anno scolastico 2018/2019 al 2019/2020 per le misure urgenti per lo svolgimento dell'anno scolastico e della continuità dei servizi scolastici a seguito degli eventi sismici del Centro Italia e dell'isola di Ischia ed estensione dei comuni interessati - Effetti riflessi	e	t/c				0,73	1,09		0,73	1,09	
23.0.3 testo 2	25 bis	1 lettera e bis	Riduzione Tab A- MIUR	s	c	-1,50	-2,25		-1,50	-2,25		-1,50	-2,25	
	25	1	Modifica all'articolo 1, comma 997 della legge n. 145/2018- Compensazione finanziaria per i Comuni interessati dagli eventi sismici del Centro Italia delle minori entrate dovute a esenzione imposta comunale sulle insegne TOSAP/COSAP	s	c	5,00	5,00							

Decreto legge n. 32/2019 " Disposizioni urgenti per il rilancio dei contratti pubblici, per l'accelarazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici"

(dati in milioni di euro)

emendamento	Art.	Co.	descrizione	s/e	natura	SALDO NETTO DA FINANZIARE			FABBISOGNO			INDEBITAMENTO		
						2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021
	25	1	Modifica all'articolo 1, comma 997 della legge n. 145/2018- Maggiori entrate derivanti dalla riduzione del termine al 31 dicembre 2020 della esenzione dell'imposta comunale sulle insegne TOSAP/COSAP	e	t						5,00			5,00
	25	1	Modifica all'articolo 1, comma 997 della legge n. 145/2018- Maggiori spese per i comuni derivanti dalla riduzione al 31/12/2020 del termine della esenzione dell'imposta comunale sulle insegne TOSAP/COSAP	s	c						5,00			5,00
	29	1 lettera a)	Riduzione tabella B MEF	s	k	-5,00	-30,00	-30,00	-5,00	-30,00	-30,00	-5,00	-30,00	-30,00
	29	1 lettera b)	Riduzione Fondo riaccertamento residui passivi di parte corrente MEF	s	c	-15,00	-15,00	-59,99	-15,00	-15,00	-59,99	-15,00	-15,00	-59,99
	29	1 lettera c)	Riduzione autorizzazione di spesa Regione Abruzzo-sisma 2009-interventi ricostruzione privata	s	k	-30,00	-34,93		-30,00	-34,93		-30,00	-34,93	
	29	1 lettera d)	Riduzione delle somme iscritte nella missione "Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica", Programma "Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi di imposte"-MEF	s	c	-5,00	-5,00							
4.0.853 testo 2	29	1 bis	Riduzione del Fondo per il capitale immateriale, la competitività e la produttività e della Fondazione	s	k	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00
			TOTALE ENTRATE	e		0,35	1,54	1,82	1,13	2,94	4,81	1,13	2,94	4,81
			TOTALE SPESE	s		0,35	1,54	1,82	-1,85	-2,18	4,81	-1,85	-2,18	4,81
			SALDO			0,00	0,00	0,00	2,98	5,12	0,00	2,98	5,12	0,00

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 34/2019: Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici. C. 1898 Governo, approvato dal Senato (Parere alla VIII Commissione) *(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-*bis*, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e conclusione – Parere favorevole)* 154

Limitazioni alla vendita dei prodotti agricoli e agroalimentari sottocosto, divieto di aste a doppio ribasso per l'acquisito di prodotti agricoli e agroalimentari, nonché delega al Governo per la disciplina e il sostegno delle filiere etiche di produzione. Nuovo testo C. 1549 Cenni (Parere alla XIII Commissione) *(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-*bis*, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e conclusione – Parere favorevole)* 155

SEDE CONSULTIVA

Martedì 11 giugno 2019. — Presidenza del vicepresidente Alberto Luigi GUSMEROLI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alessio Mattia Villarosa.

La seduta comincia alle 12.20.

DL 34/2019: Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici. C. 1898 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla VIII Commissione).

*(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-*bis*, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 10 giugno scorso.

Luca MIGLIORINO (M5S), *relatore*, alla luce di quanto esposto nella relazione illustrata durante la seduta di ieri, formula sul decreto-legge in esame un parere favorevole.

Silvia FREGOLENT (PD) osserva che, per quanto riguarda il Partito Democratico, quanto illustrato ieri dal relatore non è sufficiente a determinare un voto favorevole. Ricorda che, nel corso dell'esame in sede referente, svoltosi in Commissione Ambiente, il suo gruppo ha chiesto di apportare modifiche sostanziali al provvedimento, che tuttavia non sono state approvate.

In particolare ritiene che le misure economiche contenute nel provvedimento volte a sostenere le aree in difficoltà non siano adeguate e che gli sgravi fiscali previsti nel testo dovessero essere molto più ampi. L'intero impianto del decreto-legge vede contrario il gruppo del PD, che non presenterà pertanto alcuna proposta di parere alternativa. Preannuncia in con-

clusione il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

Limitazioni alla vendita dei prodotti agricoli e agroalimentari sottocosto, divieto di aste a doppio ribasso per l'acquisito di prodotti agricoli e agroalimentari, nonché delega al Governo per la disciplina e il sostegno delle filiere etiche di produzione. Nuovo testo C. 1549 Cenni.
(Parere alla XIII Commissione).

*(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-*bis*, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 10 giugno scorso.

Giovanni CURRÒ (M5S), *relatore*, formula un parere favorevole sul provvedimento in esame.

Silvia FREGOLENT (PD) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

La seduta termina alle 12.30.

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sull'innovazione didattica – Audizione di rappresentanti dell'INVALSI e dell'INDIRE *(Svolgimento e conclusione)* 156

SEDE CONSULTIVA:

Sulla pubblicità dei lavori 157

DL 32/2019: Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici. C. 1898 Governo, approvato dal Senato (Parere alla VIII Commissione) *(Esame e conclusione – Parere favorevole)* 157

SEDE REFERENTE:

Deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché di semplificazione. C. 1603-*bis* Governo *(Seguito dell'esame e rinvio)* .. 161

ALLEGATO (Emendamenti del Relatore) 166

AVVERTENZA 165

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 11 giugno 2019. — Presidenza del presidente Luigi GALLO.

La seduta comincia alle 11.10.

Indagine conoscitiva sull'innovazione didattica – Audizione di rappresentanti dell'INVALSI e dell'INDIRE.

(Svolgimento e conclusione).

Luigi GALLO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori è assicurata anche mediante la diretta *web-tv*. Introduce, quindi, l'audizione.

Giovanni BIONDI, *presidente dell'INDIRE*, e Anna Maria AJELLO, *presidente dell'INVALSI*, svolgono relazioni sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Luigi GALLO, *presidente*, Alessandro FUSACCHIA (Misto-+E-CD), Vittoria CASA (M5S), Valentina APREA (FI) e Federico MOLLICONE (FdI).

Giovanni BIONDI, *presidente dell'INDIRE*, e Anna Maria AJELLO, *presidente dell'INVALSI*, rispondono ai quesiti posti e rendono ulteriori precisazioni.

Luigi GALLO, *presidente*, ringrazia gli intervenuti e dichiara quindi conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 12.35.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 11 giugno 2019. — Presidenza del presidente Luigi GALLO. – Intervengono il viceministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca Lorenzo Fioramonti e il sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali Gianluca Vacca.

La seduta comincia alle 12.40.

Sulla pubblicità dei lavori.

Luigi GALLO, *presidente*, ricorda che è stato chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante gli impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

DL 32/2019: Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici. C. 1898 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla VIII Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Giorgia LATINI (Lega), *relatrice*, ricorda che la Commissione è chiamata ad esprimere alla Commissione Ambiente il parere sui profili di propria competenza del decreto-legge n. 32 del 2019, il quale introduce disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici. Precisa che il provvedimento originario consta di 30 articoli, suddivisi in 3 Capi. Il Capo I (articoli da 1 a 5) reca norme in materia di contratti pubblici, di accelerazione degli interventi infrastrutturali e di rigenerazione urbana. Il Capo II (articoli da 6 a 20) reca disposizioni relative agli eventi sismici della regione Molise e dell'area Etnea. Il Capo III (articoli da 21 a 30) reca disposizioni relative agli eventi sismici dell'Abruzzo nell'anno 2009, del centro Italia negli anni 2016 e 2017 e nei comuni di Casamicciola Terme e Lacco Ameno dell'Isola di Ischia nel 2017. Il provvedimento è stato già esaminato dal Senato, che vi ha apportato consistenti aggiunte e modifiche.

Avverte che si limiterà a riferire sulle parti di competenza della VII Commissione, con qualche accenno a disposizioni che interessano la Commissione cultura solo indirettamente.

L'articolo 1, comma 10, introdotto nel corso dell'esame in Senato, stabilisce che – fino al 31 dicembre 2020 – possono essere oggetto di riserva anche gli aspetti progettuali che sono stati oggetto di verifica ai sensi dell'articolo 25 del codice dei contratti pubblici; viene conseguentemente esteso l'ambito di applicazione dell'accordo bonario di cui all'articolo 205 del codice medesimo. Ricordo che l'articolo 25 concerne la verifica preventiva dell'interesse archeologico, in base alla quale le stazioni appaltanti trasmettono alle sovrintendenze competenti, prima dell'approvazione, copia del progetto di fattibilità dell'intervento o di uno stralcio di esso sufficiente ai fini archeologici. Il sovrintendente, ove lo ritenga necessario in base all'esistenza di un interesse archeologico nelle aree oggetto di progettazione, può richiedere motivatamente, entro trenta giorni dal ricevimento del progetto di fattibilità ovvero dello stralcio, la sottoposizione dell'intervento alla procedura di verifica preventiva. interessata dai lavori. La procedura si conclude in un termine predeterminato dal soprintendente in relazione all'estensione dell'area interessata, con la redazione della relazione archeologica definitiva, approvata dal soprintendente di settore territorialmente competente. La procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico è condotta sotto la direzione della soprintendenza archeologica territorialmente competente.

L'articolo 1, comma 20, lettera *gg)*, introduce un nuovo comma 27-octies nel codice dei contratti pubblici, il quale prevede l'emanazione, entro il 16 ottobre 2019, di un regolamento « unico » di ese-

cuzione, attuazione e integrazione del Codice, che dovrà recare disposizioni concernenti, tra l'altro, i lavori riguardanti i beni culturali.

L'articolo 1, comma 27, introdotto dal Senato, dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2020, la società Sport e Salute S.p.A. è qualificata come « centrale di committenza », al fine di svolgere attività di centralizzazione delle committenze per conto delle amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatari operanti nel settore dello sport e tenuti al rispetto delle disposizioni del Codice dei contratti pubblici (decreto legislativo n. 50 del 2016). I commi 28 e 29, introdotti anch'essi durante l'esame al Senato, stabiliscono che le risorse del Fondo sport e periferie già destinate al CONI sono trasferite alla Sport e Salute S.p.A. e che, per l'attuazione degli interventi finanziati con le risorse del medesimo Fondo attribuite all'Ufficio per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri, lo stesso si avvale della società.

L'articolo 4 prevede che per gli interventi infrastrutturali ritenuti prioritari, individuati con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, si dispone la nomina di Commissari straordinari. Ai sensi del comma 2 di questo articolo 4, ai Commissari straordinari è attribuito il potere di assumere ogni determinazione necessaria per l'avvio ovvero la prosecuzione dei lavori, anche sospesi e di stabilire le condizioni per l'effettiva realizzazione dei lavori. In materia – in particolare – di tutela di beni culturali e paesaggistici viene stabilito che il termine per il rilascio degli atti amministrativi propedeutici all'approvazione del progetto è fissato non oltre i sessanta giorni, decorsi i quali, in assenza di pronuncia da parte dell'autorità competente, il provvedimento si intende rilasciato secondo il principio del silenzio-assenso.

L'articolo 5-*septies* reca uno stanziamento per l'installazione di sistemi di videosorveglianza presso i servizi per l'infanzia e le scuole dell'infanzia nonché presso le strutture che ospitino anziani e disabili. In particolare, il comma 1 concerne i minori presenti nei servizi educativi per l'infanzia e nelle scuole dell'infanzia, statali e paritarie. La norma istituisce presso lo stato di previsione del Ministero dell'interno un Fondo per l'installazione di sistemi di videosorveglianza a circuito chiuso presso ogni aula (« di ciascuna scuola ») nonché per l'acquisto delle apparecchiature per la conservazione delle immagini per un arco di tempo adeguato. Tale Fondo è finalizzato ad erogazioni « a favore di ciascun Comune ». In relazione alla formulazione di tale comma, si valuti l'opportunità di chiarire se le erogazioni a favore dei Comuni possano riguardare, oltre alle scuole dell'infanzia comunali (paritarie pubbliche), anche scuole dell'infanzia statali e scuole dell'infanzia paritarie private nonché un coinvolgimento, per le scuole dell'infanzia, Ministero dell'istruzione (tenuto anche conto che talvolta le scuole dell'infanzia sono ubicate in istituti comprensivi). Alla copertura degli oneri, pari a 10 milioni di euro per il 2019 e a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024, si provvede quanto a 5 milioni per il 2019 e a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024, mediante corrispondente utilizzo dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 95, della legge n. 145 del 2018, relativa alla quota del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Si tratta delle risorse del Fondo finalizzato al rilancio degli investimenti delle Amministrazioni centrali dello Stato e allo sviluppo del Paese alla cui ripartizione si provvede con DPCM. Ricorda che il relativo schema di decreto (atto del Governo n. 81) è stato già esaminato dalla Commissione, ai fini dei rilievi alla Commissione Bilancio.

L'articolo 11 reca la disciplina degli interventi di riparazione e ricostruzione degli immobili danneggiati o distrutti dagli eventi sismici, in base ai danni effettivamente verificatisi nelle zone di classificazione sismica 1, 2, e 3, e nel caso in cui ricorrano le condizioni per la concessione del beneficio. In particolare, ai sensi del comma 1, lett. *b*), tali contributi sono finalizzati a riparare, ripristinare, demo-

lire e ricostruire gli immobili « di interesse strategico », di cui al decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile 21 ottobre 2003 e gli immobili ad uso scolastico danneggiati o distrutti dall'evento sismico. Per tali immobili, l'intervento deve conseguire l'adeguamento sismico ai sensi delle norme tecniche per le costruzioni vigenti. Ai sensi della lettera *c*), i contributi sono finalizzati a riparare e ripristinare gli immobili soggetti alla tutela del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, danneggiati dall'evento sismico. Per tali immobili, l'intervento di miglioramento sismico deve conseguire il massimo livello di sicurezza compatibile con le concomitanti esigenze di tutela e conservazione dell'identità culturale del bene stesso. Le citate norme tecniche per le costruzioni prevedono che per i beni di interesse culturale in zone dichiarate a rischio sismico, ai sensi del comma 4 dell'articolo 29 del citato Codice dei beni culturali e del paesaggio, è in ogni caso possibile limitarsi ad interventi di miglioramento effettuando la relativa valutazione della sicurezza.

L'articolo 13, modificato dal Senato, reca norme sulla ricostruzione pubblica, demandando a provvedimenti del Commissario di disciplinare il finanziamento, nei limiti delle risorse stanziate allo scopo, per gli interventi individuati. Con atti del Commissario si provvede a predisporre e approvare un piano con riferimento alle opere pubbliche e alle chiese ed edifici di culto, dei piani per il ripristino degli edifici scolastici dichiarati inagibili, un piano dei beni culturali e un piano di interventi sui dissesti idrogeologici. In particolare, il comma 1 demanda a provvedimenti dei Commissari straordinari (rispettivamente, per la ricostruzione nei territori dei comuni della provincia di Campobasso e per la ricostruzione nei territori della Città metropolitana di Catania) la disciplina del finanziamento, nei limiti delle risorse delle contabilità speciali per i seguenti interventi: – la demolizione e ricostruzione, la riparazione e il ripristino degli edifici pubblici, delle chiese e degli edifici di culto di proprietà di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti; – gli interventi volti ad assicurare la funzionalità dei servizi pubblici e delle infrastrutture; – gli interventi sui beni del patrimonio artistico e culturale, compresi quelli sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio. Tali interventi devono prevedere anche opere di miglioramento sismico finalizzate ad accrescere in maniera sostanziale la capacità di resistenza delle strutture, nei comuni dell'allegato 1. Il finanziamento degli interventi avviene attraverso la concessione di contributi per la realizzazione degli interventi individuati a seguito della ricognizione dei fabbisogni, effettuata dal Commissario straordinario competente. In base al comma 2, con l'indicata finalità di dare attuazione alla programmazione degli interventi di cui al comma 1, sempre con atti del Commissario straordinario competente si provvede a predisporre e approvare: *a)* un piano degli edifici pubblici, delle chiese e degli edifici di culto di proprietà di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti; tale piano quantifica il danno prevedendo il relativo finanziamento nei limiti delle risorse disponibili in contabilità speciale; *b)* un piano di interventi finalizzati ad assicurare la funzionalità di servizi pubblici ed infrastrutture a valere sulle risorse disponibili in contabilità speciale; *c)* un piano dei beni culturali, che quantifica il danno e ne prevede il finanziamento in base alle risorse disponibili in contabilità speciale; si prevede che siano a tal fine sentiti il MIBAC ovvero il competente assessorato della Regione Siciliana.

L'articolo 23, comma 1, lett. *b-ter*), introduce una disposizione che precisa i criteri di valutazione dei danni relativi agli immobili di interesse culturale, ai fini dell'accesso ai contributi per la ricostruzione (nuovo comma 2-*bis* dell'articolo 6 del decreto-legge n. 189 del 2016).

L'articolo 23-*bis*, introdotto durante l'esame al Senato, reca disposizioni finalizzate a consentire il regolare svolgimento dell'anno scolastico 2019/2020 nelle regioni dell'Italia centrale e meridionale colpite dagli eventi sismici del 2016 e del

2017. A tal fine, novella l'articolo 18-*bis* del decreto-legge n. 189 del 2016, estendendo anche all'anno scolastico 2019/2020 le disposizioni da esso previste per gli anni scolastici 2016/2017, 2017/2018 e 2018/2019, e già applicabili anche a determinati comuni dell'isola di Ischia. In particolare, si consentono alcune facoltà ai dirigenti degli Uffici scolastici regionali delle Regioni Abruzzo, Marche, Lazio, Umbria e Campania, i cui edifici, siti nelle aree di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 189 del 2016 e nei comuni di Casamicciola Terme, di Forio e di Lacco Ameno, nell'isola di Ischia, siano stati dichiarati parzialmente o totalmente inagibili ovvero le cui istituzioni scolastiche siano ospitate in strutture temporanee di emergenza o ospitano alunni sfollati. In particolare, si consente ai dirigenti di: – derogare al numero minimo e massimo di alunni per classe previsto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 81 del 2009, nei limiti delle risorse disponibili; – istituire, previa verifica delle necessità aggiuntive, ulteriori posti di personale docente, da attivare sino al 30 giugno 2020 (termine dell'attività didattica dell'anno scolastico 2019/2020), nonché di personale ATA; – assegnare alle cattedre i docenti, il personale ATA e gli educatori o, per il personale in servizio presso edifici dichiarati parzialmente o totalmente inagibili, modificare le assegnazioni effettuate, in deroga alle procedure e ai termini previsti dalla normativa vigente.

Conseguentemente, si eleva l'autorizzazione di spesa per il 2019 (da euro 4,5 milioni) a euro 6 milioni e si autorizza la spesa di euro 2,25 milioni per il 2020. Alla copertura del relativo onere, pari a euro 1,5 milioni per il 2019 ed euro 2,25 milioni per il 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

Conclude formulando una proposta di parere favorevole.

Vittoria CASA (M5S) propone che nel parere venga inserita una condizione o un'osservazione volta a richiedere la definizione di una normativa antincendio per gli edifici delle istituzioni scolastiche.

Federico MOLLICONE (FdI) premette che sarebbe forte la tentazione di votare contro la proposta di parere favorevole. Tuttavia, trattandosi di un provvedimento contenente norme per interventi di ricostruzione nelle aree danneggiate dai terremoti, il suo gruppo si limiterà ad un'astensione dal voto. Ciò in quanto i rappresentanti del Governo sono stati molto solerti nel recarsi presso i territori colpiti dal sisma, ma non altrettanto tempestivi nell'agire. È quindi necessario ora agevolare l'inizio degli interventi per rispetto in primo luogo delle popolazioni interessate e, quindi, del patrimonio culturale danneggiato. Esprime forti riserve sulla disposizione – peraltro non attinente, a suo avviso, alla materia del decreto-legge – che trasferisce le risorse del Fondo sport e periferie, già destinate al CONI, alla società Sport e Salute S.p.A. di cui si avvarrà la Presidenza del Consiglio dei ministri per l'attuazione degli interventi.

Valentina APREA (FI) rileva che non si può votare contro un provvedimento recante disposizioni per sbloccare i cantieri, per accelerare la ricostruzione dei territori colpiti dal terremoto e per mettere in sicurezza gli edifici scolastici. Tuttavia è dell'avviso che il provvedimento nel complesso presenti criticità tali da non poter essere valutato favorevolmente: per cui il gruppo Forza Italia si asterrà dalla votazione, pur non smettendo di seguire da vicino le attività che saranno messe in atto per realizzare gli interventi previsti.

Flavia PICCOLI NARDELLI (PD) preannuncia il voto contrario del Partito

democratico per molte delle ragioni critiche evidenziate dai colleghi che l'hanno preceduta e, soprattutto, in considerazione dell'insufficiente grado di tutela previsto per i beni culturali, oltre che per le disposizioni recate dall'articolo 5-*septies* sull'installazione di sistemi di videosorveglianza presso le scuole dell'infanzia. Conclude esprimendo un avviso contrario in merito all'accentramento politico del sistema sport, che passa dalla gestione del CONI a quella della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

La seduta termina alle 13.10.

SEDE REFERENTE

Martedì 11 giugno 2019. — Presidenza del presidente Luigi GALLO. – Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Simone Valente.

La seduta comincia alle 15.40.

Deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché di semplificazione.
C. 1603-*bis* Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato da ultimo nella seduta del 6 giugno 2019.

Luigi GALLO, *presidente*, ricorda che il 6 giugno scorso è stato comunicato l'elenco degli emendamenti inammissibili. Secondo quanto convenuto nell'ambito dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, la Commissione comincia oggi la discussione degli emendamenti, con l'obiettivo di concluderne l'esame entro la settimana. Ricorda infatti che la Conferenza dei presidenti di gruppo ha previsto che la discussione del provvedimento in Aula inizi la prossima settimana, giovedì 20 giugno. Avverte che in data odierna è pervenuto il parere del Comitato per la legislazione. Constatato quindi che non ci sono richieste di intervento sul complesso degli emendamenti, dà la parola al relatore per i pareri sugli emendamenti.

Daniele BELOTTI (Lega), *relatore*, sulle proposte emendative riferite all'articolo 1, esprime i seguenti pareri: invita al ritiro, avvertendo che altrimenti il parere è contrario, dell'emendamento Toccafondi 1.6 e 1.1, Mollicone 1.19, Rossi 1.9, Mollicone 1.20; esprime parere favorevole sull'emendamento Butti 1.24, a condizione che sia riformulato nei termini che si riserva di precisare; invita al ritiro, avvertendo che altrimenti il parere è contrario, degli emendamenti Marin 1.27, 1.26 e 1.25, e dell'emendamento Boldrini 1.8, chiarendo che quest'ultimo, come altri sul tema della parità di genere, è assorbito dal suo emendamento 4.51, che affronta il tema; invita al ritiro, avvertendo che altrimenti il parere è contrario, dell'emendamento Marin 1.28. Esprime parere favorevole sugli emendamenti Mollicone 1.44 e Marin 1.29, a condizione che siano riformulati nei termini che si riserva di precisare. Invita al ritiro, avvertendo che altrimenti il parere è contrario, degli identici emendamenti Toccafondi 1.2 e Marin 1.30; degli emendamenti Mollicone 1.45, Rossi 1.12, Marin 1.31 e 1.32, Lotti 1.13 (invitando i presentatori di quest'ultimo a valutare la possibilità di presentare sul tema un ordine del giorno in Assemblea), Rossi 1.14, Marin 1.33, Cristina 1.34 (invitando i presentatori di quest'ultimo a valutare la possibilità di presentare sul tema un ordine del giorno in Assemblea), Marin 1.35, Rossi 1.10, Mollicone 1.22, Toccafondi 1.3, Marin 1.40, Cristina 1.36 (invitando i presentatori di quest'ultimo a valutare la possibilità di presentare sul tema un ordine del giorno in Assemblea) e 1.37 (invitando i presentatori di quest'ultimo a valutare la possibilità di pre-

sentare sul tema un ordine del giorno in Assemblea), Marin 1.38 e 1.39. Esprime parere favorevole sugli emendamenti Marin 1.41 e Mariani 1.18, a condizione che siano riformulati nei termini che si riserva di precisare. Invita al ritiro, avvertendo che altrimenti il parere è contrario, dell'emendamento Marin 1.42, degli identici emendamenti Mollicone 1.23, Toccafondi 1.4 e Rossi 1.15, degli emendamenti Fratoianni 1.7 e Marin 1.43. Chiede di accantonare l'emendamento Lotti 1.16. Invita al ritiro degli emendamenti Rossi 1.17 (invitando i presentatori di quest'ultimo a valutare la possibilità di presentare sul tema un ordine del giorno in Assemblea), Toccafondi 1.5 e Rossi 1.11; riguardo a quest'ultimo fa presente che la questione del tempo da assegnare alle Commissioni parlamentari per l'espressione del parere è affrontata dal suo emendamento 1.61 e da analoghi emendamenti presentati agli altri articoli. Preannuncia che sull'articolo 1 sono in corso di presentazione suoi emendamenti.

Il sottosegretario Simone VALENTE esprime parere conforme a quello del relatore.

Luigi GALLO, *presidente,* propone di iniziare la votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 1.

Marco MARIN (FI), intervenendo sull'ordine dei lavori, chiede alla presidenza chiarimenti sulle modalità di svolgimento dell'esame degli emendamenti. Ritiene infatti più corretto che il relatore renda note le sue proposte di riformulazione e i suoi emendamenti, prima di iniziare le votazioni.

Federico MOLLICONE (FdI) concorda con il deputato Marin.

Andrea ROSSI (PD) non ritiene opportuno che si inizi a votare gli emendamenti riferiti all'articolo 1 senza conoscere le proposte di riformulazione e gli emendamenti del relatore. Reputa meglio procedere con l'espressione del parere, da parte del relatore e del Governo, anche sugli emendamenti riferiti agli altri articoli, in attesa di poter valutare le riformulazioni proposte e gli emendamenti del relatore. Premesso che il suo gruppo non intende fare ostruzionismo, osserva che l'esame degli emendamenti non potrà essere spedito se i commissari non sono messi nella condizione di capire il complesso delle modifiche che si intende apportare al testo.

Federico MOLLICONE (FdI) non comprende le ragioni di correre alla votazione. A suo avviso, è necessario conoscere l'atteggiamento generale della maggioranza e del Governo rispetto agli emendamenti nel complesso, per decidere quale dovrà essere, di conseguenza, quello dell'opposizione. Propone, quindi, di ascoltare prima tutti i pareri, di conoscere le riformulazioni proposte e gli emendamenti del relatore e di iniziare a votare solo dopo. Sottolinea che il passaggio di un provvedimento in Commissione non deve essere considerato un semplice atto formale.

Marco MARIN (FI) si associa al deputato Mollicone, assicurando che gli impegni presi con il relatore a tenere un atteggiamento costruttivo e collaborativo saranno rispettati dall'opposizione se c'è un atteggiamento parimenti corretto da parte della maggioranza. Non si tratta di ostruzionismo: trattandosi di un provvedimento importante, la chiarezza riguardo a quello che la maggioranza vuole fare è d'obbligo. Ribadisce che è necessario conoscere prima tutti i pareri.

Luigi GALLO, *presidente*, dopo aver fatto presente che l'esame in sede referente non è mai stato considerato da nessuno come un semplice atto formale, invita il relatore a proseguire nell'espressione dei pareri sugli articoli.

Daniele BELOTTI (Lega), *relatore*, riferendosi alle proposte emendative all'articolo 2, esprime parere favorevole sull'emendamento Marin 2.11, a condizione

che si riformulato nei termini che si riserva di precisare, e parere favorevole sull'emendamento Gallo 2.7. Invita al ritiro, avvertendo che altrimenti il parere è contrario, dell'emendamento Prestipino 2.6 (in quanto assorbito dall'emendamento Gallo 2.7). Chiede l'accantonamento dell'emendamento Prestipino 2.14. Invita al ritiro, avvertendo che altrimenti il parere è contrario, degli emendamenti Fratoianni 2.17 e Marin 2.12. Esprime parere favorevole sugli identici emendamenti Fratoianni 2.2, Rossi 2.5 e Mollicone 2.10. Esprime parere favorevole, a condizione che siano riformulati nei termini che si riserva di precisare, sugli emendamenti Prestipino 2.15 e Tuzi 2.8. Invita al ritiro, avvertendo che altrimenti il parere è contrario, degli emendamenti Rossi 2.3 e 2.4 (invitando i presentatori di questi ultimi a valutare la possibilità di presentare sul tema ordini del giorno in Assemblea). Esprime parere favorevole, a condizione che siano riformulati nei termini che si riserva di precisare, sull'emendamento Butti 2.9. Invita al ritiro, avvertendo che altrimenti il parere è contrario, dell'emendamento Marin 2.13.

Il sottosegretario Simone VALENTE esprime parere conforme a quello del relatore.

Daniele BELOTTI (Lega), *relatore*, sulle proposte emendative riferite all'articolo 3, invita al ritiro, avvertendo che altrimenti il parere è contrario, degli identici emendamenti Toccafondi 3.1, Boldrini 3.3 e Lotti 3.4. Esprime parere favorevole, a condizione che sia riformulato nei termini che si riserva di precisare, sull'emendamento Butti 3.7. Esprime parere favorevole sull'emendamento Marin 3.9. Esprime parere favorevole, a condizione che siano riformulati nei termini che si riserva di precisare, sugli identici emendamenti Rossi 3.5 e Mollicone 3.6. Invita al ritiro, avvertendo che altrimenti il parere è contrario, dell'emendamento Toccafondi 3.2. Esprime parere favorevole sull'emendamento Marin 3.8. Esprime parere favorevole, a condizione che sia riformulato nei termini che si riserva di precisare, sull'articolo aggiuntivo Furgiuele 3.01.

Il sottosegretario Simone VALENTE esprime parere conforme a quello del relatore.

Daniele BELOTTI (Lega), *relatore*, con riferimento alle proposte emendative all'articolo 4, invita al ritiro, avvertendo che altrimenti il parere è contrario, dell'emendamento Boldrini 4.2. esprime parere favorevole sull'emendamento Tuzi 4.13. Invita al ritiro, avvertendo che altrimenti il parere è contrario, degli emendamenti Marin 4.19 e 4.20, Rossi 4.6 e Lotti 4.8 (invitando i presentatori di quest'ultimo a valutare la possibilità di presentare sul tema un ordine del giorno in Assemblea). Esprime parere favorevole sull'emendamento Boldi 4.1. Invita al ritiro, avvertendo che altrimenti il parere è contrario, degli emendamenti Rossi 4.10 e Marin 4.21. Chiede l'accantonamento dell'emendamento Pettarin 4.22. Invita al ritiro, avvertendo che altrimenti il parere è contrario, degli emendamenti Marin 4.23, Boldrini 4.3 e Occhionero 4.4. Esprime parere favorevole, a condizione che sia riformulato nei termini che si riserva di precisare, sull'emendamento Tuzi 4.12. Invita al ritiro, avvertendo che altrimenti il parere è contrario, degli emendamenti Butti 4.15, Ascani 4.9, Occhionero 4.5, Butti 4.17 (invitando i presentatori di quest'ultimo a valutare la possibilità di presentare sul tema un ordine del giorno in Assemblea) e 4.18, Lucaselli 4.14, Butti 4.16, Rossi 4.7 e degli articoli aggiuntivi Ascani 4.01 e Butti 4.03.

Il sottosegretario Simone VALENTE esprime parere conforme a quello del relatore.

Marco MARIN (FI) chiede che vengano rese note le riformulazioni proposte per gli emendamenti riferiti agli articoli 2, 3 e 4.

Daniele BELOTTI (Lega), *relatore*, chiede una breve sospensione della seduta, per avere il tempo di mettere a punto gli emendamenti che intende presentare.

Luigi GALLO, *presidente*, preso atto che non vi sono obiezioni, sospende la seduta.

La seduta, sospesa alle 16.15, riprende alle 17.

Luigi GALLO, *presidente*, comunica che tra i rappresentanti dei gruppi è intervenuto informalmente un accordo per proseguire con l'espressione del parere del relatore e del Governo su tutti gli emendamenti nella seduta odierna. Comunica inoltre il relatore ha depositato gli emendamenti del relatore 1.65, 1.64, 1.63, 1.62, 1.60, 1.61, 3.52, 4.51, 4.53, 4.50, 5.50, 5.51, 12.50, 13.51, 13.50 e 14.50 (*vedi allegato*) e che il termine per la presentazione di eventuali subemendamenti è fissato alle ore 12 di domani. Aggiunge che l'accordo intervenuto tra i gruppi prevede che la votazione di tutti gli emendamenti si svolga giovedì 13 giugno.

Daniele BELOTTI (Lega), *relatore*, proseguendo l'espressione del parere con riguardo alle proposte emendative all'articolo 5, invita al ritiro, avvertendo che altrimenti il parere è contrario, dell'emendamento Rossi 5.6. Chiede l'accantonamento dell'emendamento Toccafondi 5.1. Invita al ritiro, avvertendo che altrimenti il parere è contrario, degli emendamenti Boldrini 5.3 e 5.4, Toccafondi 5.2, Boldrini 5.5, Lotti 5.8 e 5.7.

Il sottosegretario Simone VALENTE esprime parere conforme a quello del relatore.

Daniele BELOTTI (Lega), *relatore*, con riferimento agli emendamenti all'articolo 12, invita al ritiro, avvertendo che altrimenti il parere è contrario, dell'emendamento Rossi 12.1. Esprime parere favorevole sugli emendamenti Gallo 12.3 e 12.4. Esprime parere favorevole, a condizione che sia riformulato nei termini che si riserva di precisare, sull'emendamento Ilaria Fontana 12.5. Chiede di accantonare gli emendamenti Ilaria Fontana 12.8 e Tuzi 12.6. Esprime parere favorevole sull'emendamento Mollicone 12.7. Invita al ritiro, avvertendo che altrimenti il parere è contrario, dell'emendamento Rossi 12.2.

Il sottosegretario Simone VALENTE esprime parere conforme a quello del relatore.

Daniele BELOTTI (Lega), *relatore*, con riferimento alle proposte emendative all'articolo 13, esprime parere favorevole sull'emendamento Mariani 13.3 e invita al ritiro, avvertendo che altrimenti il parere è contrario, degli emendamenti Lucaselli 13.4 e Rossi 13.1.

Il sottosegretario Simone VALENTE esprime parere conforme a quello del relatore.

Daniele BELOTTI (Lega), *relatore*, con riferimento alle proposte emendative all'articolo 14, invita al ritiro, avvertendo che altrimenti il parere è contrario, dell'emendamento Rossi 14.7. Chiede l'accantonamento degli emendamenti Carbonaro 14.2 e Frassinetti 14.5. Invita al ritiro, avvertendo che altrimenti il parere è contrario, degli emendamenti Ciaburro 14.3 e Rossi 14.1. Esprime parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Schullian 14.01, invitando quindi al ritiro dell'articolo aggiuntivo Marin 14.02.

Il sottosegretario Simone VALENTE esprime parere conforme a quello del relatore.

Giorgia LATINI (Lega) comunica di aver sottoscritto l'articolo aggiuntivo Furgiuele 3.01.

Ketty FOGLIANI (Lega) comunica di aver sottoscritto l'emendamento Carbonaro 14.2.

Luigi GALLO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 17.05.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

COMITATO RISTRETTO

Disposizioni per la promozione e il sostegno della lettura.
C. 478 Piccoli Nardelli, C. 1410 Belotti, C. 1516 Mollicone, C. 1614 Frassinetti e C. 1686 Casciello.

ALLEGATO

Deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché di semplificazione. (C. 1603-*bis* Governo).

EMENDAMENTI DEL RELATORE

ART. 1.

Al comma 1, alla lettera d)*, sostituire le parole da*: quale organo di indirizzo dell'attività sportiva *fino alla fine della lettera, con le seguenti*: di governo dell'attività olimpica.

1. 65. Il Relatore.

Al comma 1, sostituire la lettera e) *con la seguente: e)* confermare, in coerenza con quanto disposto dalla Carta Olimpica, la missione del Coni di incoraggiare e divulgare i princìpi e i valori dell'olimpismo;

1. 64. Il Relatore.

Al comma 1, sostituire la lettera f) *con la seguente: f)* prevedere che il Coni eserciti un potere di vigilanza al fine di verificare che le attività sportive delle federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate, degli enti di promozione sportiva e delle associazioni benemerite siano svolte in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi del comitato olimpico internazionale e del Coni, deliberi il commissariamento di federazioni sportive nazionali e discipline sportive associate qualora siano accertate gravi violazioni di norme di Statuti e regolamenti sportivi finalizzate al regolare avvio e svolgimento delle competizioni sportive o sia accertata l'impossibilità di funzionamento degli organi direttivi, ferma restando l'autonomia delle federazioni sportive e delle discipline sportive associate e la loro capacità di determinare la propria politica generale;.

1. 63. Il Relatore.

Al comma 1, lettera g) *aggiungere infine il seguente periodo*: modificare la composizione del collegio dei revisori al fine di tener conto di quanto previsto dal comma 4-*quater*, dell'articolo 8 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 2012, n. 178;.

1. 62. Il Relatore.

Al comma 1, dopo la lettera i)*, aggiungere la seguente*: *i-bis)* individuare forme e condizioni di azionariato popolare per le società professionistiche;.

1. 60. Il Relatore.

Al comma 2, dopo il secondo periodo aggiungere il seguente: Le Commissioni possono chiedere ai Presidenti delle Camere una proroga di 15 giorni per l'espressione del parere, qualora ciò si renda necessario per la complessità della materia o per il numero dei decreti trasmessi all'esame delle Commissioni.

1. 61. Il Relatore.

ART. 3.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-*bis*.

(Organi consultivi per la tutela degli interessi dei tifosi)

1. All'articolo 10 della legge 23 marzo 1981, n. 91, dopo il comma 6, inserire i seguenti:

« 6-*bis*. Negli atti costitutivi delle società sportive di cui al primo comma è prevista la costituzione di un organo consultivo che provvede alla tutela degli interessi specifici dei tifosi ed esprime pareri obbligatori ma non vincolanti sulle questioni di loro esclusivo interesse. L'organo è formato da un minimo di tre a un massimo di cinque membri eletti, ogni tre anni, dagli abbonati alla società sportiva, con sistema elettronico, in base a un apposito regolamento approvato dal consiglio di amministrazione della stessa società che dovrà contenere regole in materia di riservatezza nonché le cause di ineleggibilità e di decadenza. L'organo consultivo elegge tra i propri membri il presidente, che può assistere alle assemblee dei soci.

6-*ter*. Le società sportive professionistiche adeguano il proprio assetto societario alle disposizioni di cui al comma 6-*bis*, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. ».

3. 52. Il Relatore.

ART. 4.

Al comma 1, lettera b)*, aggiungere, in fine, le seguenti parole*: nonché del principio delle pari opportunità nella pratica sportiva;.

4. 51. Il Relatore.

Al comma 1, dopo la lettera l)*, aggiungere la seguente*: *l-bis)* riordino della normativa applicabile alle discipline sportive che prevedono l'impiego di animali avendo riguardo, in particolare, agli aspetti sanitari, al trasporto, alla tutela e al benessere degli animali impiegati in attività sportive.

4. 53. Il Relatore.

Al comma 2, dopo il secondo periodo aggiungere il seguente: Le Commissioni possono chiedere ai Presidenti delle Camere una proroga di 15 giorni per l'espressione del parere, qualora ciò si renda necessario per la complessità della materia o per il numero dei decreti trasmessi all'esame delle Commissioni.

4. 50. Il Relatore.

ART. 5.

Al comma 1, lettera e)*, sostituire le parole da:* nei rapporti tra gli atleti *fino alla fine della lettera, con le seguenti:* nei rapporti tra gli atleti, le società sportive e gli agenti, anche nel caso in cui l'attività di questi ultimi sia esercitata in forma societaria;.

5. 50. Il Relatore.

Al comma 2, dopo il secondo periodo aggiungere il seguente: Le Commissioni possono chiedere ai Presidenti delle Camere una proroga di 15 giorni per l'espressione del parere, qualora ciò si renda necessario per la complessità della materia o per il numero dei decreti trasmessi all'esame delle Commissioni.

5. 51. Il Relatore.

ART. 12.

Al comma 3, dopo il secondo periodo aggiungere il seguente: Le Commissioni

possono chiedere ai Presidenti delle Camere una proroga di 15 giorni per l'espressione del parere, qualora ciò si renda necessario per la complessità della materia o per il numero dei decreti trasmessi all'esame delle Commissioni.

12. 50. Il Relatore.

ART. 13.

Al comma 2, dopo la lettera a)*, inserire la seguente lettera: a-bis)* Riordinare anche al fine di semplificare la disciplina relativa alla certificazione dell'attività sportiva svolta dalle società e dalle associazioni dilettantistiche;.

13. 51. Il Relatore.

Al comma 3, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: Le Commissioni possono chiedere ai Presidenti delle Camere una proroga di 15 giorni per l'espressione del parere, qualora ciò si renda necessario per la complessità della materia o per il numero dei decreti trasmessi all'esame delle Commissioni.

13. 50. Il Relatore.

ART. 14.

Al comma 2, dopo il secondo periodo aggiungere il seguente: Le Commissioni possono chiedere ai Presidenti delle Camere una proroga di 15 giorni per l'espressione del parere, qualora ciò si renda necessario per la complessità della materia o per il numero dei decreti trasmessi all'esame delle Commissioni.

14. 50. Il Relatore.

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Decreto-legge n. 32/2019: Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici. C. 1898 Governo, approvato dal Senato *(Seguito esame e rinvio)* 169

AUDIZIONI:

Audizione, nell'ambito dell'esame in sede referente, del decreto-legge n. 32/2019, C. 1898 Governo, approvato dal Senato, recante Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici, del Presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), Raffaele Cantone *(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento, e conclusione)* 173

SEDE REFERENTE:

Decreto-legge n. 32/2019: Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici. C. 1898 Governo, approvato dal Senato *(Seguito esame e conclusione)* 173

SEDE REFERENTE

Martedì 11 giugno 2019. — Presidenza della vicepresidente Patrizia TERZONI. — Interviene il Sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali, Gianluca Vacca.

La seduta comincia alle 10.

Decreto-legge n. 32/2019: Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici.
C. 1898 Governo, approvato dal Senato.

(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo rinviato nella seduta del 10 giugno scorso.

Patrizia TERZONI, *presidente*, ricorda che nella seduta di ieri sono stati esaminati tutti gli emendamenti presentati, ad esclusione di quelli riferiti all'articolo 1. Avverte che la Commissione concluderà i propri lavori entro la seduta antimeridiana, previa acquisizione dei pareri delle Commissioni competenti in sede consultiva. Nel corso della seduta antimeridiana avrà luogo l'audizione del Presidente Cantone, impossibilitato a partecipare ai lavori della Commissione all'ora prefissata, cui farà seguito la ripresa della seduta per la trattazione dei restanti emendamenti.

Elena LUCCHINI (Lega), *relatrice*, anche a nome del collega Traversi, esprime parere contrario su tutte le proposte emendative riferite all'articolo 1 *(vedi fascicolo allegato al Bollettino delle Giunte e*

delle Commissioni parlamentari del 10 giugno 2019).

Il sottosegretario Gianluca VACCA esprime parere conforme ai relatori.

Chiara BRAGA (PD), intervenendo sul complesso degli emendamenti riferiti all'articolo 1, osserva che, ancora una volta, la discussione delle disposizioni che recano modifiche al codice degli appalti avvengono in assenza di un confronto serio della Commissione con un rappresentante del Ministero competente, cosa a sua memoria mai avvenuta, soprattutto per provvedimenti che, come quello in esame, presentano così forti criticità, evidenziate da ultimo nella giornata di ieri nel corso delle numerose audizioni svoltesi.

Ritiene questa in primo luogo una mancanza di rispetto nei confronti del Parlamento, ma anche e soprattutto una mancanza di consapevolezza rispetto alla portata della riforma del codice.

Ricorda brevemente l'*iter* che ha portato all'approvazione del testo oggi all'esame della Commissione. Il testo originario del decreto-legge, all'articolo 1, prevedeva modifiche consistente al codice degli appalti che, nel corso dell'esame referente al Senato, sono state fortemente rivisitate, licenziando per l'Aula del Senato un testo completamente diverso. In quella fase, a seguito di un emendamento presentato da una senatrice del gruppo della Lega, è stato riscritto in modo sostanziale l'articolo 1, prevedendo una generica sospensione per due anni di numerose disposizioni del codice degli appalti. Su questo emendamento si è interrotta la discussione al Senato, che ha visto esplicitarsi divisioni interne alla maggioranza, e il punto di caduta è rappresentato da un testo che contiene una disciplina disorganica e confusa nella materia.

Pur consapevole che la disciplina del settore delle costruzioni è passibile di miglioramenti, ritiene che questi non possano essere conseguiti aggiungendo instabilità e incertezza al quadro normativo. Richiama, in particolare, il comma 1, che prevede la sospensione, fino al 31 dicembre 2020, di disposizioni assai rilevanti, quali l'obbligo di aggregazione delle stazioni appaltanti, il divieto di ricorso all'appalto integrato e l'obbligo di scegliere i commissari di gara nell'ambito dell'albo tenuto dall'ANAC. Le numerose sospensioni che si rinvengono nei successivi commi del provvedimento, relative ad altre disposizioni di grande rilievo quali, ad esempio, i subappalti o le soglie per l'affidamento dei lavori pubblici, tradiscono la grande confusione del Governo e della maggioranza, che non sono stati in grado di intervenire in modo strutturale e che hanno messo in campo una soluzione provvisoria le cui conseguenze si potranno verificare nel prossimo futuro.

Sempre in un quadro di grande confusione, mentre è prevista una relazione alle Camere sugli effetti delle sospensioni previste dal comma 1, nulla è previsto in ordine alla verifica degli effetti delle altre sospensioni.

Riguardo alla disciplina del subappalto, le motivazioni apportate dal Governo per l'intervento normativo recato dal testo originario del decreto-legge facevano riferimento all'esigenza di rispondere ad un rilievo mosso dalle autorità europee. Ricorda che, nella scorsa legislatura, con il supporto dei colleghi del Movimento 5 Stelle, che anzi incitavano a mettere in campo misure più incisive, essendo il subappalto riconosciuto come uno dei settori a maggior rischio di infiltrazione criminale, era stato fissato il limite del 30 per cento per l'affidamento in subappalto delle opere. Tale limite, che il testo originario del decreto-legge aveva innalzato al 50 per cento, viene oggi stabilito al 40 per cento, a seguito di una mediazione tra le due forze di maggioranza nel corso dell'esame al Senato, e peraltro con una validità transitoria, fino al 31 dicembre del 2020. A tale riguardo, richiama le preoccupazioni manifestate ieri dai rappresentanti dei lavoratori e da numerosi altri soggetti nel corso delle audizioni riguardo all'ampliamento degli spazi del subappalto e all'eliminazione della disposizione che prevede un obbligo di verifica dei requisiti dei subappaltatori. Manifesta una forte pre-

occupazione perché il Governo non ha ritenuto di fissare un limite inferiore per il subappalto neanche per quei settori notoriamente a maggior rischio di infiltrazione mafiosa. Richiama al riguardo gli interventi già svolti da esponenti del proprio gruppo nel corso della discussione generale del provvedimento e ricorda le numerose indagini svolte in tutto il territorio nazionale e, di recente, soprattutto nel Centro-Nord, dal procuratore generale antimafia al riguardo. Di fronte a una situazione di forte allarme prende atto che la scelta del Governo è quella di ridurre i livelli di tutela.

Manca una visione strategica ed organica anche rispetto alla modifica delle soglie per gli affidamenti, rispetto alla quale si sarebbe aspettata un intervento strutturale. Manifesta preoccupazioni riguardo alla riduzione della concorrenza e all'aumento di criticità e opacità nell'affidamento dei lavori pubblici conseguente all'innalzamento delle soglie entro le quali i lavori possono essere affidati con trattativa privata.

Rileva la criticità della regola del massimo ribasso, reintrodotta dal Governo per ogni opera fino alla soglia comunitaria. A suo giudizio l'aumento delle soglie per il subappalto e la reintroduzione della regola del massimo ribasso costituiscono i punti di maggiore criticità della nuova disciplina degli appalti pubblici, dovendo le imprese concorrere solo sull'elemento del prezzo, che si costruirà esclusivamente riducendo la qualità e la tutela del lavoro, come evidenziato anche dai sindacati nel corso della audizione svoltasi ieri.

Giudica un grave passo indietro anche la reintroduzione dell'appalto integrato per opere fino a 5 milioni di euro, ossia alla soglia comunitaria. Viene così cancellata la scommessa che il previgente codice degli appalti intendeva fare, ossia mettere al centro la qualità del progetto. Il divieto del ricorso all'appalto integrato derivava, più che da una decisione ideologica, dalla stortura con cui questo strumento era stato utilizzato in passato. Il crollo di ponti e viadotti in Sicilia aveva messo in evidenza i limiti forti di questo strumento, che oggi il Governo e la maggioranza reintroducono, affidando alle imprese anche la progettazione e deresponsabilizzando le pubbliche amministrazioni, che si dovrebbero invece rinforzare, dotandole di professionalità e competenza. Come evidenziato dal presidente Cantone nel corso dell'illustrazione della relazione annuale al Parlamento, il numero di affidamenti è cresciuto nell'ultimo anno, anche grazie al divieto di ricorso all'appalto integrato, la cui reintroduzione porterà a gravi conseguenze da questo punto di vista.

Giudica assai gravi anche le modifiche apportate alla disciplina del *general contractor*. Anche a tale riguardo ricorda le battaglie sostenute nella scorsa legislatura dai rappresentanti del Movimento 5 Stelle, che, diversamente dai colleghi della Lega, da sempre complici della gestione delle opere attraverso lo strumento commissariale, si sono sempre detti contrari a questo istituto. Ricorda che nel 2016 l'istituto del *general contractor*, pur previsto dalle direttive comunitarie, era stato regolamentato in modo serio e puntuale, per colmare alcune lacune tipiche del sistema italiano, attraverso l'obbligo di qualificazione dei soggetti attuatori. A tal fine era stata prevista l'istituzione di un albo per i direttori dei lavori e i collaudatori, cui potevano iscriversi soggetti in possesso di requisiti personali e professionali, ed erano state stabilite anche regole precise volte ad una riduzione dei loro compensi.

L'articolo 1 interviene anche sul tema delle opere pubbliche oggetto di parere da parte di soggetti terzi. Al riguardo ritiene condivisibile la disposizione che riduce da 90 a 45 giorni il termine per il parere da parte del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici. Pur andando nella direzione auspicata di riduzione dei tempi, la disposizione da un lato innalza l'importo delle opere per le quali deve essere effettuato l'esame preventivo da parte del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici e dall'altro affida a questo organismo la valutazione sulla congruità del costo, difficilmente attuabile in un tempo così breve. Le opere al di sotto di 75.000 euro saranno valutate invece dai provveditorati regionali. Al ri-

guardo fa presente che al tavolo sulla semplificazione delle procedure istituito presso il ministero delle infrastrutture il tempo di esame delle opere da parte dei provveditorati regionali è emerso come uno dei problemi maggiormente rappresentati dai soggetti convocati.

Un'ulteriore dimostrazione della contraddittorietà che caratterizza le scelte adottate per facilitare la costruzione delle opere pubbliche è costituita, a suo avviso, dal comma 15 dell'articolo 1, che disciplina l'approvazione delle varianti ai progetti definitivi, relativi alle infrastrutture strategiche già inserite nelle leggi obiettivo. Sulla base della norma, infatti, tali varianti possono essere approvate direttamente dal soggetto aggiudicatore se non superano il 50 per cento del valore del progetto approvato, escludendo in tal caso la competenza del CIPE. È del tutto evidente, a suo avviso, che in tal modo si consente che opere particolarmente controverse e costose, avversate nella scorsa legislatura dai colleghi del Movimento 5 Stelle, possano vedere lievitare a dismisura i costi senza adeguati controlli.

Patrizia TERZONI, *presidente*, sollecita la collega Braga ad avviarsi alla conclusione del suo intervento, per dare modo ad altri colleghi di intervenire, prima che inizi l'audizione del presidente Cantone.

Chiara BRAGA (PD) ritiene di avere fornito un quadro d'insieme delle criticità recate dall'articolo 1 del decreto-legge e si riserva di intervenire sui successivi emendamenti con interventi dal contenuto più circoscritto.

Alessio BUTTI (FdI), condividendo la ricostruzione fatta dalla collega Braga e osservando che l'articolo 1 reca alcuni aspetti positivi, che, tuttavia, risultano poco incisivi, e altri invece fortemente negativi, preannuncia l'astensione del gruppo di Fratelli d'Italia dal voto sull'emendamento Muroni 1.11, che sopprime una parte dell'articolato.

I punti più critici, a suo avviso, sono rappresentati dalle modifiche alla disciplina degli appalti integrati, dal pericolo che si incida negativamente sull'efficienza delle stazioni appaltanti, dalla mancanza di disposizioni che assicurino la trasparenza delle procedure. Ma a suo giudizio non è opportuno tornare alla disciplina recata dal decreto legislativo n. 50 del 2016, i cui punti deboli, il più grave dei quali, a suo avviso, è il potere condizionante dell'ANAC – che assume un indebito ruolo politico – sulle amministrazioni locali, sono stati messi in luce nel corso delle audizioni.

Piergiorgio CORTELAZZO (FI) ritiene che la disciplina recata dall'articolo 1 del decreto-legge denoti la mancanza di coraggio della maggioranza, che ha scelto di introdurre disposizioni la cui validità è limitata al 2020, laddove, al contrario, sarebbe necessaria la stabilità della cornice normativa entro la quale le imprese si devono muovere. Non condivide nemmeno l'impostazione che sottende l'impianto normativo, che appare partire dal presupposto che generalmente le imprese non si muovano nella legalità. In tal modo la loro azione, necessaria per la creazione di posti di lavoro, è soffocata da continui quanto inutili appesantimenti burocratici.

Entrando nel merito, condivide la nuova disciplina dei subappalti e ritiene quella relativa alle procedure negoziate migliore di quella proposte in precedenza. A suo parere, tuttavia, sarebbe opportuno introdurre modifiche a tale disciplina volte, in primo luogo, a valorizzare il territorio, ad esempio, come propone ANCE, prevedendo di riservare una quota di inviti a partecipare ad aziende del territorio. In secondo luogo, i criteri previsti per la scelta delle aziende da invitare gli appaiono poco incisivi e, per questo, migliorabili.

Patrizia TERZONI, *presidente*, nessun altro intendendo intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta per consentire lo svolgimento dell'audizione del dottor Raffaele Cantone, presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC).

La seduta termina alle 10.50.

AUDIZIONI

Martedì 11 giugno 2019. — Presidenza della vicepresidente Patrizia TERZONI.

La seduta comincia alle 10.50.

Audizione, nell'ambito dell'esame in sede referente, del decreto-legge n. 32/2019, C. 1898 Governo, approvato dal Senato, recante Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici, del Presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), Raffaele Cantone.

(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento, e conclusione).

Raffaele CANTONE, svolge una relazione sul tema oggetto dell'audizione.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Chiara BRAGA (PD), Rossella MURONI (LeU), Paolo TRANCASSINI (FdI), Piergiorgio CORTELAZZO (FI), Gianluca ROSPI (M5S) e Ugo PAROLO (Lega).

Raffaele CANTONE, replica ai quesiti posti, fornendo ulteriori precisazioni.

Patrizia TERZONI, *presidente*, ringrazia il presidente Raffaele Cantone per il suo intervento e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 12.10.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

SEDE REFERENTE

Martedì 11 giugno 2019. — Presidenza della vicepresidente Patrizia TERZONI. — Interviene il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega all'editoria e alle aree sismiche, Vito Claudio Crimi.

La seduta comincia alle 12.10.

Decreto-legge n. 32/2019: Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici.
C. 1898 Governo, approvato dal Senato.

(Seguito esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo rinviato nella seduta antimeridiana della giornata odierna.

Patrizia TERZONI, *presidente*, avverte che si proseguirà con l'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 1.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Muroni 1.11 e Braga 1.12.

Alessio BUTTI (FdI) illustra l'emendamento Foti 1.13, con il quale si chiede di allungare il termine di sospensione previsto dal Governo al comma 1. Osserva che il termine del 31 dicembre 2020 rischia di essere troppo ristretto al fine di poter effettuare una sperimentazione efficace e ne propone l'allungamento, anche alla luce della relazione che lo stesso Governo è chiamato a presentare a novembre del 2020, che potrebbe indurre ad un nuovo cambiamento del quadro regolatorio.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Foti 1.13, Muroni 1.14, gli identici emendamenti Muroni 1.15 e Braga 1.16, gli identici emendamenti Muroni 1.17 e Braga 1.18, gli emendamenti Muroni 1.19, Braga 1.20, Muroni 1.21 e 1.22, Braga 1.23, Muroni 1.24, 1.25, 1.26, 1.27 e 1.28.

Stefania PEZZOPANE (PD), in ordine all'emendamento Braga 1.29, evidenzia l'opportunità che l'esame così repentino degli emendamenti venga ripreso nei giusti termini, soprattutto con riferimento a pro-

poste importanti come quella all'esame della Commissione, che illustra. Esprime sconcerto per l'indifferenza dei colleghi del Movimento 5 Stelle sulle questioni evidenziate dal presidente Cantone nell'audizione testé svolta e alle perplessità da questi manifestate su alcune modifiche apportate al codice degli appalti, che ignorano quanto avvenuto in questo settore negli ultimi anni.

Il codice degli appalti, come modificato, rappresenta una strana coabitazione di due ideologie solo apparentemente contrapposte, come dimostra l'atteggiamento di una parte della maggioranza che non più di due anni fa inneggiava all'autorevolezza del presidente Cantone e gridava allo scandalo rispetto a scelte che oggi vengono sposate serenamente e addirittura con entusiasmo, tradendo la falsità dell'atteggiamento tenuto negli anni passati.

Bocciando alcuni degli emendamenti presentati, dei quali nessuno riveste carattere ostruzionistico, il Movimento 5 Stelle non solo rinnega le posizioni finora assunte, ma la sua stessa identità. Stigmatizza pertanto il comportamento cinico e indifferente che la maggioranza sta avendo nei confronti delle opposizioni, alle quali viene lasciata solo la possibilità di intervenire nel dibattito, senza il diritto ad un confronto serio con un rappresentante del Ministero competente né ad una risposta di merito da parte dei relatori riguardo alle osservazioni sollevate durante l'esame del provvedimento.

La Commissione respinge l'emendamento Braga 1.29.

Rossella MURONI (LeU) illustra l'emendamento a propria prima firma 1.30, che, nell'ottica di ridurre i danni che a suo giudizio deriveranno dall'applicazione del decreto-legge all'esame, esclude la risoluzione, attraverso il collegio consultivo tecnico, delle controversie concernenti valutazioni di impatto ambientale, paesaggistico e di salvaguardia dei beni culturali.

Chiara BRAGA (PD) rileva che l'emendamento Muroni 1.30 investe la questione dell'istituzione del collegio consultivo tecnico, oggetto di osservazioni da parte del presidente Cantone. Sottolinea il ruolo forte che l'impresa, incaricata del progetto, avrà nei confronti delle stazioni appaltanti e invita pertanto i colleghi della maggioranza a valutare con attenzione i contenuti della proposta emendativa.

La Commissione respinge l'emendamento Muroni 1.30.

Rossella MURONI (LeU) illustra l'emendamento a sua prima firma 1.31, che è volto a ridurre i danni introdotti dal provvedimento in esame, modificando la composizione del collegio consultivo tecnico. Evidenzia che obiettivo dell'intervento emendativo è quello di dare un ruolo al collegio che, allo stato, così come sottolineato dalla collega Braga, assume piuttosto una funzione di « paravento ».

La Commissione respinge l'emendamento Muroni 1.31.

Rossella MURONI (LeU) illustra l'emendamento a sua prima firma 1.32 che, analogamente al precedente, si prefigge un intervento correttivo delle disposizioni in esame, tentando di attribuire un profilo utile al neo istituito collegio consultivo tecnico.

La Commissione respinge l'emendamento Muroni 1.32.

Chiara BRAGA (PD) illustra l'emendamento a sua prima firma 1.33, volto a sopprimere la disposizione che consente al soggetto aggiudicatore di approvare le varianti, qualora esse non superino il 50 per cento del valore totale del progetto, senza il coinvolgimento del CIPE.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Braga 1.33 e Sozzani 1.2.

Rossella MURONI (LeU) illustra l'emendamento a sua prima firma 1.34, volto a meglio definire i ruoli reciproci delle parti in causa e a rafforzare il ruolo del CIPE.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Muroni 1.34 e Sozzani 1.1.

Rossella MURONI (LeU) illustra l'emendamento a sua prima firma 1.35, evidenziando come le disposizioni relative al subappalto siano uno degli aspetti più pericolosi del provvedimento in esame.

La Commissione respinge l'emendamento Muroni 1.35.

Rossella MURONI (LeU) illustra l'emendamento a sua prima firma 1.36, che è volto a meglio definire le sinergie tra gli strumenti già esistenti e quelli introdotti dal provvedimento in esame.

La Commissione respinge l'emendamento Muroni 1.36.

Rossella MURONI (LeU) illustra l'emendamento a sua prima firma 1.37 sui controlli concernenti gli appalti nei mercati elettronici.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Muroni 1.37, Braga 1.38 e 1.39.

Chiara BRAGA (PD) illustra l'emendamento a sua prima firma 1.40, volto a sopprimere la disciplina transitoria in materia di subappalto introdotta dal comma 18 dell'articolo 1 che, oltre ad aumentare la soglia del subappalto dal 30 al 40 per cento dell'importo complessivo dei lavori, sopprime le verifiche dei requisiti dei soggetti subappaltatori. A tale proposito stigmatizza il fatto che, come evidenziato anche nel corso delle audizioni svolte, la soppressione delle verifiche avvenga in ogni caso, anche per quei settori in cui alto è il rischio di infiltrazioni mafiose. Nel riconoscere la necessità di un intervento in materia, considerato che l'Italia è oggetto di una procedura di infrazione da parte dell'Unione europea, evidenzia tuttavia che il comma 18 non fornisce alcuna soluzione al problema. Invita pertanto Governo e maggioranza a sopprimere la disposizione in oggetto, dedicando al delicato tema del subappalto in Italia una discussione più approfondita.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Braga 1.40 e 1.41.

Rossella MURONI (LeU) illustra l'emendamento a sua prima firma 1.42, che è volto a ridurre dal 40 al 20 per cento la soglia del subappalto, in linea con le preoccupazioni espresse oltre che dalla collega Braga anche dal presidente Cantone.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Muroni 1.42, Braga 1.43 e 1.44 e Mazzetti 1.9.

Chiara BRAGA (PD) illustra l'emendamento a sua prima firma 1.45, che interviene sul comma 19 dell'articolo 1 in tema di cessazione della qualifica di rifiuto. Nel ricordare le preoccupazioni espresse sulla disposizione in oggetto da Fise Assoambiente nel corso dell'audizione svoltasi ieri, tiene a sottolineare che i componenti del Partito democratico sono intervenuti sulla materia con diverse proposte emendative, ritenendo che la questione della cessazione della qualifica di rifiuto meriti un'adeguata regolamentazione. Nel riconoscere di aver auspicato un intervento normativo in materia, che è avvenuto in Senato in un provvedimento che affronta tutt'altro argomento, sottolinea tuttavia che il comma 19, oltre a risultare insufficiente, rischia di creare seri problemi al settore.

Evidenzia infatti che, sulla base della disposizione in oggetto, alle autorizzazioni per il recupero dei rifiuti continuano ad applicarsi le procedure previste dal decreto ministeriale del 1998, con ciò fotografando una situazione anacronistica ed ignorando l'impegno degli ultimi vent'anni di tante imprese nazionali in tema di innovazione tecnologica nel recupero dei materiali. Ventila pertanto il rischio che tale soluzione, adottata quale difficile compromesso tra le diverse posizioni delle

due forze di maggioranza, possa determinare il blocco delle attività delle imprese più innovative e avanzate del Paese.

Nell'evidenziare la difficoltà di intervenire nuovamente sulla materia per correggere la disposizione introdotta dal Governo, essendo nota la contrapposizione all'interno della maggioranza, invita il Governo e la maggioranza a sopprimere il comma 19 e ad aprire la discussione su tale rilevante tema in una sede appropriata.

Rossella MURONI (LeU) si rammarica per il fatto che la disposizione recata dal comma 19 rappresenti un'occasione perduta, considerato che le imprese del settore aspettano da anni un intervento volto a promuovere l'innovazione tecnologica e l'economia circolare. Evidenzia come le forze di maggioranza abbiano raggiunto sull'argomento un accordo al ribasso, rinunciando a rendere competitivo il nostro Paese e tradendo vent'anni di attività innovative da parte di imprenditori onesti che hanno fatto importanti investimenti e hanno necessità di certezze normative.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Braga 1.45, Buratti 1.46, Pellicani 1.47, Braga 1.48 e 1.49, Cortelazzo 1.51, Cunial 1.85, Braga 1.52, Sozzani 1.53, Buratti 1.54, Braga 1.55 e Cunial 1.56.

Chiara BRAGA (PD) illustra l'emendamento a sua prima firma 1.57, volto ad evitare l'incertezza normativa derivante dall'eventuale mancata adozione, nei termini previsti, del nuovo regolamento unico per la progettazione dei lavori. A tale proposito ricorda che, come evidenziato dal presidente Cantone in audizione, allo scopo di favorire la realizzazione dei lavori, le amministrazioni pubbliche, soprattutto le più « impaurite », chiedono la certezza delle norme da applicare. Ritiene pertanto che in assenza di un quadro certo della regolamentazione sarà inevitabile ritornare in futuro sull'argomento per correggere una disposizione superficiale e pasticciata.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Braga 1.57 e Cunial 1.58.

Chiara BRAGA (PD), nell'illustrare l'emendamento a sua prima firma 1.59, evidenzia che la lettera *b)* del comma 20 dell'articolo 1 è volta a modificare l'attuale disposizione del codice dei contratti pubblici, consentendo che gli affidatari di incarichi di progettazione per progetti posti a base di gara possano essere affidatari delle concessioni di lavori pubblici. Sottolinea a tale proposito che si tratta di una questione molto delicata, affrontata dalla maggioranza e dal Governo in modo assolutamente superficiale.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Braga 1.59, Buratti 1.60, Pellicani 1.61, Braga 1.62 e 1.63.

Alessio BUTTI (FdI), intervenendo sul suo emendamento 1.65, rileva come esso sia volto a sopprimere la lettera *c)* del comma 20 dell'articolo 1, in materia di verifica preventiva da parte della stazione appaltante e ricorda come l'inopportunità della norma di cui si propone la soppressione sia stata evidenziata nel corso dell'attività conoscitiva, da ultimo dal presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione, Cantone. Osserva come la gestione interna da parte della stazione appaltante di tale attività di verifica, anche per appalti di ingente valore economico, presenti diverse criticità sia sotto il profilo dei rapporti tra i soggetti che prendono parte alla procedura, venendo meno di fatto il principio cardine della terzietà, sia sotto quello della qualità dell'opera, anche in considerazione del fatto che non tutte le stazioni appaltanti dispongono di strutture tecniche idonee allo svolgimento della predetta attività di verifica.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli identici emendamenti Braga 1.64 e Butti 1.65, nonché l'emendamento Fidanza 1.66.

Umberto BURATTI (PD) illustra il suo emendamento 1.67, volto ad incidere sulla

norma che prevede l'inserimento della stazione appaltante tra i soggetti abilitati a svolgere la verifica preventiva, circoscrivendone la portata alle stazioni appaltanti il cui sistema interno di controllo e qualità sia certificato ai sensi della normativa UNI. Questo consentirebbe controlli più rigorosi e maggiormente rispondenti agli *standard* propri delle verifiche di qualità, con conseguenti indiscutibili vantaggi in ordine alla sicurezza delle infrastrutture del Paese.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli identici emendamenti Buratti 1.67 e Butti 1.68, nonché gli emendamenti Cortelazzo 1.8 e Braga 1.69, 1.70 e 1.71.

Chiara BRAGA (PD), intervenendo sul suo emendamento 1.72, ricorda come la Commissione abbia precedentemente respinto una proposta emendativa volta a precisare che, fino all'adozione del regolamento di attuazione, continuino ad applicarsi le linee guida dell'ANAC e rileva come l'emendamento 1.72 in esame contenga una proposta subordinata rispetto a quella respinta, prevedendo l'adozione di linee guida da parte dell'ANAC entro il 30 settembre 2019, al fine di evitare una situazione di incertezza normativa. Il termine assai stringente rappresenta inoltre una risposta ferma alle critiche mosse dagli operatori riguardo al ritardo nell'emanazione delle linee guida.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Braga 1.72, 1.73 e 1.74.

Chiara BRAGA (PD), intervenendo sul suo emendamento 1.75, rileva come esso incida sul comma 20 dell'articolo 1, che reca modifiche sostanziali alle soglie al di sotto delle quali si può procedere mediante affidamento diretto o procedura negoziata e non con gara aperta. Osserva come gli interventi recati dal provvedimento in esame non siano affatto temporanei o limitati, ma siano volti ad incidere in modo stabile sulla disciplina degli appalti pubblici.

Ricorda come l'innalzamento delle soglie fosse stato già previsto da una disposizione contenuta in una precedente legge di bilancio e come al riguardo si sia registrata a suo tempo una presa di posizione particolarmente dura da parte del presidente della Commissione antimafia, Morra, autorevole esponente del Movimento 5 Stelle, il quale aveva assunto l'impegno a promuoverne quanto prima l'abrogazione, e sottolinea come non soltanto tale disposizione non sia stata abrogata, ma sia stata addirittura resa stabile, rendendo possibile l'affidamento diretto, previa valutazione di soli tre preventivi, per importi fino a 150 mila euro e prevedendo il ricorso alla procedura aperta solo per importi superiori a un milione di euro, innalzando in modo considerevole la soglia prevista nel testo originario.

Stigmatizza, inoltre, la previsione in virtù della quale la valutazione dei requisiti viene posticipata alla fase successiva alla presentazione delle offerte. Critica tale scelta del Governo e ribadisce come essa, insieme alla reintroduzione del criterio del minor prezzo in luogo di quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, permetterà di affidare la maggior parte dei lavori per opere pubbliche con il criterio del massimo ribasso e senza verifiche preventive. Ritiene questa una responsabilità enorme in capo ai colleghi della maggioranza, che saranno chiamati a spiegare le loro scelte a quei cittadini che hanno creduto ai loro proclami di trasparenza e legalità, oggi del tutto disattesi.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Braga 1.75 e 1.76.

Piergiorgio CORTELAZZO (FI), intervenendo sull'emendamento Gelmini 1.77, di cui è cofirmatario, rileva come esso rechi una misura in favore delle imprese, prevedendo l'aumento, dal 20 al 30 per cento del valore dell'appalto, dell'importo dell'anticipazione corrisposta all'appaltatore.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Gelmini 1.77,

Cortelazzo 1.78, Casino 1.79, Trancassini 1.80, Braga 1.81, Trancassini 1.82, Rampelli 1.83, Braga 1.84 e Buratti 1.86.

Piergiorgio CORTELAZZO (FI), intervenendo sull'emendamento Mazzetti 1.87, di cui è cofirmatario, sottolinea come esso sia volto a favorire l'economia locale, prevedendo la possibilità per le stazioni appaltanti, nelle indagini di mercato e nell'utilizzazione degli elenchi, di riservare una quota di partecipazione non superiore al 50 per cento alle micro, piccole e medie imprese che abbiano sede nel territorio provinciale o regionale.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Mazzetti 1.87 e Pellicani 1.88 e gli identici emendamenti Trancassini 1.89 e Ruffino 1.90.

Chiara BRAGA (PD), intervenendo sul suo emendamento 1.91, sottolinea come esso sia volto a sopprimere la norma che prevede l'ampliamento della possibilità di procedere all'aggiudicazione sulla base del criterio del minor prezzo e non comprende per quali motivi si sia ritenuto da parte della maggioranza di modificare la disciplina, recentemente introdotta, che prevedeva al riguardo criteri più restrittivi. Osserva come ciò rappresenti un netto cambiamento di posizione rispetto a quanto sostenuto finora dal Movimento 5 Stelle e ipotizza come tale cambiamento possa essere maturato nell'ambito di accordi intervenuti tra le forze politiche della maggioranza al solo fine di assicurare la sopravvivenza del Governo, e chiede chiarimenti al riguardo al sottosegretario Crimi.

Il sottosegretario Vito Claudio CRIMI rileva come non sia previsto il ricorso al criterio del minor prezzo *tout court*, in quanto tale criterio è temperato dall'esclusione automatica delle offerte anomale, con meccanismi tali da escludere i ribassi eccessivi e la preventiva conoscibilità del prezzo di aggiudicazione.

L'automatismo da un lato evita l'attuale fenomeno per cui una impresa riesce sempre a giustificare un ribasso eccessivo e dall'altro esclude i ricorsi giurisdizionali. Nello stesso tempo riduce i tempi eccessivi attualmente impiegati nella valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

Chiara BRAGA (PD) rileva come la disciplina attualmente vigente sia unanimemente riconosciuta come quella più idonea a impedire la predeterminazione del prezzo, mentre le modifiche introdotte dal provvedimento in esame non danno analoghe garanzie. Ricorda come sia stata sempre generalmente condivisa l'esigenza di evitare che l'affidamento avvenga soltanto sulla base del minor costo, in quanto in tal modo si rischia di compromettere la qualità e la compatibilità ambientale dell'opera. Osserva come il provvedimento in esame introduca indiscutibilmente il criterio dell'affidamento sulla base del minor prezzo, a dispetto delle spiegazioni offerte dal Sottosegretario Crimi, e rileva come ciò contraddica le posizioni politiche finora sostenute dal Movimento 5 Stelle.

Il sottosegretario Vito Claudio CRIMI rileva che le considerazioni della deputata Braga si basano su una interpretazione non condivisibile della norma e dei chiarimenti da lui stesso testè forniti.

Piergiorgio CORTELAZZO (FI) rileva come debba essere sottolineato con chiarezza che la norma in esame introduce il criterio del massimo ribasso, nonostante i meccanismi ai quali ha fatto il riferimento il Sottosegretario, che non sono tali da impedire che l'affidamento avvenga essenzialmente sulla base del minor costo. Per quanto concerne il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, rileva come la relativa valutazione sia rimessa sostanzialmente alla committenza e come i membri delle Commissioni siano prevalentemente funzionari pubblici, il che pone ulteriori profili di criticità.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli identici emendamenti Braga 1.91 e Cunial 1.92, gli emendamenti Pez-

zopane 1.93, Sozzani 1.94, Cortelazzo 1.95, Trancassini 1.96, Cortelazzo 1.97, Trancassini 1.98 e Braga 1.99 nonché gli identici emendamenti Cunial 1.100 e Pellicani 1.101.

Chiara BRAGA (PD) in qualità di cofirmataria illustra l'emendamento Buratti 1.102 volto ad evitare che si allarghino troppo le maglie su una materia che è stata oggetto anche di preoccupate segnalazioni da parte delle organizzazioni sindacali e del mondo del lavoro. Sottolinea, infatti, che così come concepita la norma consentirebbe ai consorzi stabili di eseguire le prestazioni, oltre che con la propria struttura, anche tramite consorziati, ma senza che ciò costituisca subappalto, cosa che ritiene un aggiramento della normativa generale. Osserva che siffatta norma è non solo un elemento distorsivo del sistema, ma anche idonea ad abbassare il livello dei controlli sulla qualità dei soggetti che eseguono lavori in subappalto con qualche possibile rischio conseguente in materia di sicurezza sul lavoro nonché di infiltrazioni mafiose, soprattutto nei settori che riguardano la movimentazione della terra e la lavorazione del calcestruzzo. Si chiede se il Governo e la maggioranza abbiano valutato a fondo tali aspetti e invita comunque a tenere in considerazione le predette perplessità del mondo del lavoro.

La Commissione respinge, con distinte votazioni, gli emendamenti Buratti 1.102 e 1.103, Trancassini 1.104, Giacometto 1.105, Braga 1.106, Labriola 1.107, Cortelazzo 1.108, 1.109 e 1.110, Trancassini 1.111, Rampelli 1.112, Braga 1.113, Rampelli 1.114, Braga 1.115, Cortelazzo 1.116, Braga 1.117, 1.118 e 1.119, Cortelazzo 1.120 e Braga 1.121.

Patrizia TERZONI, *presidente*, ricorda che la Commissione è tenuta a concludere l'esame in sede referente entro le 15.30, orario di inizio della discussione generale in Assemblea e pertanto l'esame degli emendamenti potrà aver luogo al massimo fino alle 15. In Ufficio di Presidenza era stato convenuto di concludere i lavori entro le 14, così da consentire ai colleghi di partecipare alla seduta della Assemblea dedicata alla informativa urgente del Governo in merito all'eventuale avvio di una procedura per disavanzi eccessivi nei confronti dell'Italia, da parte del Ministro dell'economia e delle finanze, Giovanni Tria.

In ossequio a tale programmazione, ove non vi sia una accelerazione nelle votazioni, si troverà costretta a limitare i tempi di intervento. Invita in tale senso i colleghi ad attenersi ad una durata degli interventi contenuta, riservandosi di fissare altrimenti un limite pari a 30 secondi per ciascun intervento.

Chiara BRAGA (PD) intervenendo sull'ordine dei lavori ritiene di non considerare normale una tale contrazione dei tempi che contempla anche la possibilità di togliere la parola ai deputati. Peraltro ritiene inopportuno che la Commissione prosegua i suoi lavori in concomitanza con l'intervento in Assemblea del Ministro dell'economia e delle finanze su fatti così rilevanti, e rimarca che il suo gruppo non è disponibile a ciò essendo altrimenti disponibile a interrompere i lavori per riprenderli solo al termine del predetto intervento del Ministro Giovanni Tria. Ricorda inoltre che nel corso dell'esame il suo gruppo è intervenuto nel merito delle proposte emendative senza adottare tattiche dilatorie. Sottolinea che il poco tempo a disposizione, che non è imputabile certamente all'opposizione, non può significare una restrizione del diritto di intervenire nel dibattito parlamentare.

Interviene, quindi, sull'emendamento 1.122 a sua prima firma segnalando che esso riguarda l'esclusione dalle gare degli operatori economici per illecito professionale prevedendo che la stazione appaltante abbia ambiti di valutazione connessi alla durata della pena principale ai fini della definizione del periodo di esclusione per un periodo non superiore alla pena principale.

La Commissione respinge, con distinte votazioni, gli emendamenti Braga 1.122,

Cortelazzo 1.123, Gelmini 1.124, Braga 1.125, 1.126 e 1.127, Giacometto 1.128, Ruffino 1.129, Braga 1.130, Pellicani 1.131, gli identici emendamenti Buratti 1.132 e Cortelazzo 1.133 nonché l'emendamento Cortelazzo 1.134.

Chiara BRAGA (PD) illustra l'emendamento 1.135 a sua prima firma concernente la certificazione SOA. Rammenta che nell'audizione di questa mattina è emersa la questione relativa alla sua validità come elemento critico della normativa all'esame e ricorda altresì che il codice degli appalti ne prevedeva la durata per cinque anni.

La Commissione respinge, con distinte votazioni, gli emendamenti Braga 1.135, Buratti 1.136, Cortelazzo 1.137, Pellicani 1.138, Buratti 1.139, Braga 1.140, Pellicani 1.141, Cortelazzo 1.142, Braga 1.143 e 1.144.

Chiara BRAGA (PD) illustrando l'emendamento 1.145 a sua prima firma, sottolinea che esso è volto a ridurre la discrezionalità eccessiva della stazione appaltante per l'aggiudicazione dei contratti con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa attraverso l'inserimento di una soglia di sbarramento, espressa come punteggio minimo che le offerte tecniche devono raggiungere per poter essere valutate anche sotto il profilo economico, il cui mancato superamento impedisce al concorrente di accedere alla fase di valutazione dell'offerta economica.

La Commissione respinge, con distinte votazioni, gli emendamenti Braga 1.145, Cortelazzo 1.146, Mazzetti 1.147, Cortelazzo 1.148, Cunial 1.149, Braga 1.150, Buratti 1.151, gli identici emendamenti Braga 1.152 e Pellicani 1.153, gli emendamenti Cortelazzo 1.154, Pellicani 1.155, Buratti 1.156, Braga 1.157 e Buratti 1.158.

Chiara BRAGA (PD), illustrando l'emendamento 1.159 a sua prima firma, segnala che esso è volto a consentire l'intervento dell'ANAC nella predisposizione del previsto decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti diretto a rideterminare le modalità di calcolo, al fine di rendere non predeterminabili dagli offerenti i parametri di riferimento per il calcolo della soglia di anomalia.

La Commissione respinge, con distinte votazioni, gli emendamenti Braga 1.159, Buratti 1.160, Braga 1.161, 1.162 e 1.163, Trancassini 1.164, Fidanza 1.165, Cortelazzo 1.166 e 1.167, Braga 1.168 e 1.169, Cortelazzo 1.170, Ferro 1.171, Braga 1.172 e 1.173.

Chiara BRAGA (PD) illustra l'emendamento 1.174 a sua prima firma e ricorda che la norma sulla quale insiste la proposta emendativa in esame, modificata dal Senato, differisce il termine a decorrere dal quale scatta l'obbligo, per i titolari di concessioni già in essere alla data di entrata in vigore del codice dei contratti pubblici, di affidare mediante procedure ad evidenza pubblica una quota pari all'80 per cento dei contratti di lavori, servizi e forniture, che nel caso dei concessionari autostradali è fissata al 60 per cento. Sottolinea quindi come tale disposizione, che favorirà anche la società Autostrade S.p.A., si pone in contrasto con quanto predicato ormai da molto tempo dal MoVimento 5 Stelle che ha fatto della materia, in passato, un suo cavallo di battaglia. Osserva che la norma è stata inserita nel testo con metodi discutibili e opachi e si chiede se il Ministro delle infrastrutture sia consapevole delle conseguenze che essa comporta.

La Commissione respinge, con distinte votazioni, gli emendamenti Braga 1.174, 1.175 e 1.176, Cortelazzo 1.177.

Chiara BRAGA (PD) interviene sul suo emendamento 1.178 volto ad evitare l'eliminazione dell'albo dei soggetti che possono ricoprire i ruoli di direttore dei lavori e di collaudatore negli appalti pubblici di lavori aggiudicati con la formula del contraente generale e la soppressione della

previsione della fissazione di criteri, di specifici requisiti di moralità, di competenza e di professionalità, oltreché di modalità di iscrizione all'albo e nomina, nonché di compensi nei limiti normativi previsti.

Osserva, infatti, che quanto recato nella disposizione oggetto della proposta emendativa rischia di far rivivere le opacità del passato con la commistione di interessi che comporta. Ricorda che sul punto il codice degli appalti tentava di fare chiarezza e cancellando i predetti obblighi si lascia il contraente generale con le mani totalmente libere giacché in mancanza di un albo cui ricorrere potrà scegliere a suo piacimento gli esecutori. Si chiede quindi se il Governo, ovvero più specificamente una sua componente, il MoVimento 5 Stelle, sia consapevole di tutto ciò o anche se non significhi che c'è una grande voglia da parte della maggioranza di tornare ai fasti della cosiddetta « epoca delle grandi opere ».

La Commissione respinge, con distinte votazioni, gli emendamenti Braga 1.178, 1.179, 1.180, 1.181 e 1.182, Pellicani 1.183, Braga 1.184 e 1.185, Cortelazzo 1.186, Gelmini 1.187, Labriola 1.188, Braga 1.189 e 1.190.

Chiara BRAGA (PD) interviene sull'emendamento a sua prima firma 1.191 sottolineando in particolar modo che il comma 20, lettera *gg),* numero 3, dell'articolo 1 di fatto amplia la platea delle concessioni autostradali per le quali era previsto che il concedente potesse avviare le procedure di gara per l'affidamento della concessione autostradale sulla base del solo quadro esigenziale, limitatamente agli interventi di messa in sicurezza dell'infrastruttura esistente. Ricorda inoltre che con il successivo numero 4 del citato comma 20, lettera *gg),* si prevede l'emanazione di un regolamento unico di esecuzione, attuazione e integrazione del codice dei contratti pubblici con l'intento, da parte del Governo, di superare le linee guida e di dare maggiore certezza giuridica agli operatori.

Segnala, tuttavia, che non è ben chiaro cosa accada nelle more dell'emanazione del predetto decreto per il quale, peraltro, ritiene illusorio il termine di 180 giorni ivi previsto per la sua emanazione, e critica che il Parlamento non venga coinvolto nella sua redazione e che ne venga messo a conoscenza solo a cose fatte.

Ricorda inoltre che il presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione, Raffaele Cantone, ha avuto modo di segnalare che non è certo che nelle more dell'emanazione del decreto le linee guida possano continuare ad essere applicate. Osserva che sarebbe opportuno che il Governo assicurasse almeno che nel predetto decreto siano incorporate le attuali linee guida anche in considerazione del fatto che tale incertezza non favorisce certamente la ripresa degli investimenti.

La Commissione respinge, con distinte votazioni, gli emendamenti Braga 1.191, Ruffino 1.192, Buratti 1.193, Pellicani 1.194, Buratti 1.195, Braga 1.196 e Pellicani 1.197.

Chiara BRAGA (PD) interviene sull'emendamento a propria prima firma 1.198, che prevede che, nelle more dell'adozione del regolamento di attuazione ed esecuzione del codice degli appalti, restino in vigore i provvedimenti attuativi e le linee guida già approvati. Riguardo alle conseguenze negative che potrebbero derivare dalla mancata adozione del regolamento nei tempi previsti, ribadisce le considerazioni già svolte nel corso del dibattito.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Braga 1.198, 1.199, 1.200, 1.201, 1.202 e 1.203 e Cortelazzo 1.204.

Chiara BRAGA (PD) illustra l'emendamento a sua prima firma 1.50, evidenziando la contrarietà del Partito democratico alla modifica del codice del processo amministrativo recata dai commi 22 e 23 dell'articolo 1. Sottolinea, in particolare, che vengono abrogati i

commi 2-*bis* e 6-*bis* dell'articolo 120, che prevedevano l'immediata impugnazione dei provvedimenti relativi all'ammissione alle gare per motivi inerenti ai requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico professionali, disciplinando uno specifico e accelerato procedimento in camera di consiglio. Ritiene tale scelta incomprensibile e in contraddizione con l'intento sbandierato dalla maggioranza, che con il provvedimento in esame si prefigge di sbloccare i cantieri, di facilitare i lavori ed eliminare le lungaggini burocratiche e procedurali.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Braga 1.50, Rampelli 1.10, Nevi 1.6, Cortelazzo 1.7, Gelmini 1.4 e 1.3, nonché l'articolo aggiuntivo Cortelazzo 1.02.

Patrizia TERZONI, *presidente*, avverte che sono pervenuti i prescritti pareri delle Commissioni chiamate ad esprimersi in sede consultiva.

Chiara BRAGA (PD) chiede alla presidenza se è pervenuto il parere del Comitato della legislazione.

Patrizia TERZONI, *presidente*, fa presente che sono pervenuti tutti i prescritti pareri, tra i quali anche quello del Comitato per la legislazione.

Chiara BRAGA (PD), intervenendo in sede di dichiarazione di voto sul conferimento del mandato ai relatori a riferire favorevolmente in assemblea, preannuncia il voto contrario del proprio gruppo. Stigmatizza ancora una volta l'assenza di un confronto di merito serio con la maggioranza e con un interlocutore del Governo competente sulla materia cui interviene il provvedimento.

La condizione nella quale si trovano le opposizioni è oggettivamente disarmante, non essendo stata data alcuna risposta rispetto alle numerose criticità sollevate e confermate dai soggetti convocati in audizione. I silenzi resteranno agli atti e anche su questo la maggioranza e il Governo verranno giudicati quando si tornerà a parlare, in Parlamento o sui media, degli effetti nefasti di questo decreto-legge.

Evidenzia come l'assenza, nel corso del dibattito, di rappresentanti del Ministero delle infrastrutture sia il segnale plastico della debolezza del Ministro che guida quella struttura che, insieme ai colleghi del suo gruppo, ha consegnato le chiavi del Governo al vero azionista, permettendogli di decidere che sugli appalti non servono più le regole. Ritiene ingiustificabile la posizione di sudditanza dei colleghi del Movimento 5 Stelle, che non potranno invocare nessuna imposizione nell'approvazione di misure che hanno addirittura sostenuto con interventi imbarazzanti e di cui si sono resi complici anche solo con il silenzio assordante con cui hanno voluto caratterizzare questo dibattito.

Patrizia TERZONI, *presidente*, avverte i colleghi che sono iniziate le comunicazioni del Ministro Tria in Assemblea.

Tommaso FOTI (FdI) osserva che il Parlamento ha avuto un ruolo marginale sulla materia degli appalti sia in questa che nella passata legislatura. Se si fosse intervenuti un anno fa con un disegno di legge che avesse affrontato in modo organico la materia degli appalti, si sarebbero evitate le eccessive aperture alla discrezionalità contenute nel testo oggi all'esame della Commissione.

Ritiene che la velocità nell'esecuzione degli appalti non sia garantita dalla discrezionalità, bensì dallo snellimento di una burocrazia spesso inutile, che rallenta la realizzazione dei lavori. Non ricorrere ai bandi di gara avrà la conseguenza di generare un numero rilevante di controversie, appesantendo il lavoro dei tribunali amministrativi, che dovranno intervenire su situazioni estremamente difformi, che si verificheranno anche nell'ambito dello stesso territorio.

Ritiene che per mettere in moto gli investimenti sia necessario un intervento strutturale e che l'azione messa in campo

dal Governo non solo non abbia tali caratteristiche ma appaia come qualcosa che vuole cambiare tutto perché nulla cambi.

La Commissione delibera di conferire il mandato ai relatori, Elena Lucchini e Roberto Traversi, a riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Patrizia TERZONI, *presidente,* comunica che la presidenza si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove per l'esame in Assemblea, sulla base delle indicazioni dei gruppi.

La seduta termina alle 14.10.

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

Sulla pubblicità dei lavori 185

5-02256 Paita: Iniziative urgenti per assicurare il funzionamento degli uffici della Motorizzazione civile 185

ALLEGATO 1 (Testo integrale della risposta) 203

5-02255 Fidanza: Iniziative urgenti in materia di immatricolazione di veicoli all'estero 185

ALLEGATO 2 (Testo integrale della risposta) 204

5-02257 Bergamini: Iniziative urgenti per il ripristino della viabilità sul Ponte sul Torrente Pescia 185

ALLEGATO 3 (Testo integrale della risposta) 205

5-02258 Carinelli: Attuazione del decreto ministeriale sulla micromobilità elettrica 185

ALLEGATO 4 (Testo integrale della risposta) 206

SEDE CONSULTIVA:

DL 32/2019: Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici. C. 1898 Governo, approvato dal Senato (Parere alla VIII Commissione) *(Esame e conclusione – Parere favorevole)* 186

ALLEGATO 5 (Parere approvato) 207

SEDE REFERENTE:

Differimento dell'efficacia dell'obbligo della patente nautica per la conduzione di unità aventi motore di cilindrata superiore a 750 cc a iniezione a due tempi. C. 1822 Fogliani *(Seguito dell'esame e rinvio)* 193

ALLEGATO 6 (Emendamenti) 208

SEDE REFERENTE:

Differimento dell'efficacia dell'obbligo della patente nautica per la conduzione di unità aventi motore di cilindrata superiore a 750 cc a iniezione a due tempi. C. 1822 Fogliani *(Seguito dell'esame e rinvio)* 193

Modifiche al codice della strada. Testo unificato C. 24 Brambilla, C. 192 Schullian, C. 193 Schullian, C. 219 Schullian, C. 234 Gebhard, C. 264 Molteni, C. 367 Comaroli, C. 681 Baldelli, C. 777 Gusmeroli, C. 1051 De Lorenzis, C. 1113 Pagani, C. 1187 Bergamini, C. 1245 Mulè, C. 1348 Gadda, C. 1358 Meloni, C. 1364 Frassini, C. 1366 Maccanti, C. 1368 Scagliusi, C. 1399 Vinci, C. 1400 Vinci, C. 1601 Butti, C. 1613 Zanella e petizione n. 38 *(Seguito dell'esame e rinvio)* 194

ALLEGATO 7 (Emendamenti dei relatori) 209

ALLEGATO 8 (Emendamento riformulato) 210

ALLEGATO 9 (Emendamento approvato) 211

Sull'ordine dei lavori 199

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Martedì 11 giugno 2019. — Presidenza del presidente Alessandro MORELLI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti, Michele Dell'Orco.

La seduta comincia alle 12.40.

Sulla pubblicità dei lavori.

Alessandro MORELLI, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-*ter*, comma 5, del regolamento, la pubblicità della seduta per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche mediante la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Ne dispone pertanto l'attivazione.

5-02256 Paita: Iniziative urgenti per assicurare il funzionamento degli uffici della Motorizzazione civile.

Elena CARNEVALI (PD), in qualità di cofirmataria, illustra l'interrogazione in titolo, auspicando che si trovi presto una soluzione ai gravi problemi della motorizzazione di Bergamo.

Il sottosegretario Michele DELL'ORCO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato *(vedi allegato 1)*.

Elena CARNEVALI (PD), replicando, si dichiara insoddisfatta della risposta fornita dal rappresentante del Governo, giudicando assolutamente inaccettabili i tempi necessari per lo svolgimento di un concorso pubblico. Ricorda che le esigenze di organico degli uffici della motorizzazione di Bergamo sono note da tempo all'Esecutivo e pertanto si augura che gli impegni assunti in questa sede siano effettivamente rispettati e che vi sia, entro tempi ragionevoli, il trasferimento di ulteriori unità di personale.

5-02255 Fidanza: Iniziative urgenti in materia di immatricolazione di veicoli all'estero.

Mauro ROTELLI (FdI), in qualità di cofirmatario, rinuncia ad illustrare l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Michele DELL'ORCO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato *(vedi allegato 2)*.

Mauro ROTELLI (FdI), replicando, si dichiara soddisfatto della risposta fornita dal rappresentante del Governo limitatamente alla presa d'atto delle criticità segnalate e invita il Governo a individuare tempestivamente le soluzioni idonee a risolvere i problemi dei lavoratori in possesso di autoveicoli immatricolati all'estero.

5-02257 Bergamini: Iniziative urgenti per il ripristino della viabilità sul Ponte sul Torrente Pescia.

Giorgio MULÈ (FI), in qualità di cofirmatario, illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Michele DELL'ORCO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato *(vedi allegato 3)*.

Giorgio MULÈ (FI), replicando, si dichiara solo parzialmente soddisfatto rispetto all'avvenuto stanziamento delle risorse necessarie per gli interventi di consolidamento del Ponte. Auspica quindi che tali interventi siano realizzati in tempi ragionevoli e utili al superamento delle criticità segnalate in termini di viabilità.

5-02258 Carinelli: Attuazione del decreto ministeriale sulla micromobilità elettrica.

Paola CARINELLI (M5S) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Michele DELL'ORCO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato *(vedi allegato 4)*.

Paola CARINELLI (M5S), replicando, si dichiara soddisfatta della risposta fornita dal rappresentante del Governo, sottolineando come l'intervento normativo ampiamente atteso nel settore della micromobilità sia il frutto di un dialogo costruttivo con le autorità amministrative locali e certamente impedirà il nascere di ulteriori polemiche pretestuose.

Alessandro MORELLI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 13.05.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 11 giugno 2019. — Presidenza del presidente Alessandro MORELLI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti, Michele Dell'Orco.

La seduta comincia alle 13.05.

DL 32/2019: Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici. C. 1898 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla VIII Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Mirella LIUZZI (M5S), *relatrice*, ricordando che la Commissione è chiamata ad esprimere il parere alla Commissione Ambiente sul disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, recante disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici, preliminarmente, ricorda che il provvedimento originario constava di 30 articoli; nel corso dell'esame presso il Senato sono state peraltro introdotte numerose disposizioni.

Con riferimento agli ambiti di interesse della Commissione Trasporti, segnala le seguenti disposizioni.

L'articolo 4, comma 1, prevede la nomina, da parte del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, di uno o più Commissari straordinari per gli interventi infrastrutturali ritenuti prioritari. Durante l'esame al Senato, è stata prevista l'individuazione dei predetti interventi con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in esame, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari. Con norma introdotta nel corso dell'esame al Senato è stata prevista inoltre la possibilità che entro il 31 dicembre 2020 il Presidente del Consiglio dei ministri individui, con uno o più decreti successivi, ulteriori interventi prioritari per i quali disporre la nomina di Commissari straordinari. Il comma 5 rimette ad uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, l'individuazione delle modalità con cui operano i Commissari straordinari.

Il comma 2 attribuisce ai Commissari straordinari il potere di assumere ogni determinazione ritenuta necessaria per l'avvio ovvero la prosecuzione dei lavori, anche sospesi e di stabilire le condizioni per l'effettiva realizzazione dei lavori. I Commissari straordinari provvedono, in particolare, all'eventuale rielaborazione e approvazione dei progetti non ancora appaltati, operando in raccordo con i Provveditorati interregionali alle opere pubbliche, anche mediante specifici protocolli operativi, al fine dell'applicazione delle migliori pratiche. L'approvazione dei pro-

getti da parte dei Commissari straordinari, d'intesa con i Presidenti delle regioni e delle province autonome territorialmente competenti, è sostitutiva di ogni autorizzazione, parere, visto e nulla osta occorrenti per l'avvio o la prosecuzione dei lavori, fatta eccezione per quelli relativi alla tutela di beni culturali e paesaggistici e per quelli di tutela ambientale. In materia di tutela di beni culturali e paesaggistici viene peraltro stabilito il principio del silenzio-assenso per il rilascio di determinati atti amministrativi propedeutici all'approvazione del progetto (autorizzazione, parere favorevole, visto o nulla osta), il cui termine è fissato in misura comunque non superiore a sessanta giorni; decorso tale termine, in assenza di pronuncia da parte dell'autorità competente, l'autorizzazione, parere favorevole, visto o nulla osta si intende rilasciato. In materia di tutela ambientale i termini dei relativi procedimenti sono dimezzati. I Commissari straordinari sono individuabili anche nell'ambito delle società a prevalente capitale pubblico.

Il comma 3 attribuisce ai Commissari straordinari le funzioni di stazione appaltante per l'esecuzione degli interventi previsti.

Essi derogano alle disposizioni di legge in materia di contratti pubblici (decreto legislativo n. 50 del 2016), fatto salvo il rispetto delle disposizioni del Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione (decreto legislativo n. 159 del 2011) e dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea.

Il comma 4 prevede che i Commissari straordinari operino in raccordo con InvestItalia anche con riferimento alla sicurezza delle dighe e delle infrastrutture idriche.

Il comma 6 dispone la nomina di un Commissario straordinario volto a fronteggiare la situazione di grave degrado in cui versa la rete viaria della Regione Siciliana, ancor più acuitasi in conseguenza dei recenti eventi meteorologici che hanno interessato vaste aree del territorio, ed a programmare immediati interventi di riqualificazione, miglioramento e rifunzionalizzazione della stessa rete viaria, per il conseguimento di idonei standard di sicurezza stradale e adeguata mobilità. La nomina del Commissario straordinario è demandata ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Presidente della Giunta regionale, da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame.

Il comma 6-*bis*, introdotto dal Senato, prevede la nomina di un Commissario straordinario per il completamento e la messa in esercizio del modulo sperimentale elettromeccanico per la tutela e la salvaguardia della Laguna di Venezia, noto come Sistema Mo.S.E. La nomina del Commissario straordinario è prevista con l'emanazione di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con la regione Veneto, sentiti i Ministri dell'economia e delle finanze, per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo, la Città Metropolitana di Venezia e il Comune di Venezia, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge. Per l'esecuzione delle attività, il Commissario straordinario assume direttamente le funzioni di stazione appaltante e opera in raccordo con la struttura del Provveditorato interregionale alle opere pubbliche per il Veneto, il Trentino-Alto Adige e il Friuli Venezia Giulia. Il Commissario straordinario opera in deroga alle disposizioni di legge in materia di contratti pubblici, fatto salvo il rispetto dei principi generali posti dai Trattati dell'Unione europea e dalle disposizioni delle direttive di settore, anche come recepiti dall'ordinamento interno.

Il comma 7 dispone la conclusione dei programmi infrastrutturali « 6000 Campanili » e « Nuovi Progetti di Intervento » (decreto-legge n. 69 del 2013, Legge n. 147 del 2013 e decreto-legge n. 133 del 2014)

a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione. Esso prevede, inoltre, l'assegnazione ad un nuovo Programma di interventi infrastrutturali per piccoli Comuni fino a 3.500 abitanti delle economie risultanti dai predetti programmi. Le relative risorse sono risorse riassegnate ad apposito capitolo di spesa da istituire nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per il finanziamento di un nuovo Programma di interventi infrastrutturali per piccoli comuni fino a 3.500 abitanti per lavori di immediata cantierabilità per la manutenzione di strade, illuminazione pubblica, strutture pubbliche comunali.

Il comma 7-*bis* dell'articolo 4, introdotto dal Senato, rinvia ad un decreto interministeriale l'individuazione degli interventi per realizzare la Piattaforma Unica Nazionale (PUN) dei punti di ricarica o di rifornimento di combustibili alternativi e per gli investimenti del Piano nazionale infrastrutturale per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica (cd. PNire3), a favore di progetti di realizzazione di reti di infrastrutture di ricarica elettrica, immediatamente realizzabili, valutati e selezionati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Con il comma 7-*ter* dell'articolo 4 si prevede la copertura finanziaria dell'intervento, con il limite massimo di 10 milioni di euro per il 2019, a valere sul Fondo per interventi volti a favorire lo sviluppo del capitale immateriale, della competitività e della produttività istituito dall'articolo 1 comma 1091, della legge di bilancio 2018 (legge 27 dicembre 2017, n. 205).

Il comma 12-*ter* dell'articolo 4, introdotto dal Senato, esclude per legge, in ogni caso di cessazione anticipata di rapporti di concessione autostradale, la colpa grave e la responsabilità amministrativa conseguente, purché il danno tragga origine da un decreto vistato e registrato dalla Corte dei conti in sede di controllo preventivo di legittimità, svolto su richiesta dell'amministrazione procedente.

Il comma 12-*sexies* dell'articolo 4, introdotto dal Senato, prevede che le somme che la società concessionaria dell'autostrada del Brennero è autorizzata ad accantonare – ai sensi dell'articolo 55, comma 13, della legge n. 449 del 1997 – in un apposito fondo attualmente destinato al rinnovo dell'infrastruttura ferroviaria attraverso il Brennero ed alla realizzazione delle relative gallerie nonché dei collegamenti ferroviari e delle infrastrutture connesse fino al nodo stazione di Verona, possano altresì essere utilizzate per iniziative concernenti l'interporto di Trento, l'interporto ferroviario di Isola della Scala ed il porto fluviale di Valdaro.

I commi 12-*septies* e 12-*octies* dell'articolo 4, introdotti dal Senato, prevedono l'unificazione dei progetti ferroviari attualmente esistenti e denominati « Potenziamento Infrastrutturale Voltri – Brignole », « Linea AV/AC Milano – Genova: Terzo Valico dei Giovi » e « Potenziamento Genova – Campasso », nonché l'autorizzazione all'avvio del sesto lotto costruttivo della linea ferroviaria del terzo valico dei Giovi.

Ricorda che il tema dell'unificazione dei progetti era stato affrontato nel corso della missione svolta dalla Commissione al Terzo valico dei Giovi il 3 maggio scorso.

In particolare il comma 12-*septies*, che dispone l'accorpamento dei progetti, ha la finalità di consentire il riavvio dei lavori del Nodo ferroviario di Genova e assicurare il collegamento dell'ultimo miglio tra il Terzo Valico dei Giovi e il Porto storico di Genova.

Per il Progetto unico, il limite di spesa viene fissato in 6.853,23 milioni di euro, interamente finanziato nell'ambito delle risorse del contratto di programma RFI.

La finalizzazione delle risorse sarà recepita nell'aggiornamento del contratto di programma parte investimenti tra il Ministero delle infrastrutture e del trasporti e RFI per gli anni 2018-2019, che recherà il quadro economico unitario del Progetto Unico e il cronoprogramma degli interventi.

Viene dunque autorizzato dal comma 12-*septies*, l'avvio della realizzazione del sesto lotto costruttivo della « Linea AV/AC Milano – Genova: Terzo Valico dei Giovi », mediante utilizzo delle risorse già asse-

gnate a RFI per il finanziamento del contratto di programma parte investimenti RFI, nel limite di 833 milioni di euro (costo complessivo dell'intervento) anche nell'ambito del riparto del « Fondo per gli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese », di cui all'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

Con il nuovo comma 12-*octies* si prevede che il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Presidente della Giunta regionale della Liguria, nomini, con proprio decreto, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto e senza oneri per la finanza pubblica, il Commissario straordinario per il completamento dei lavori del Nodo ferroviario di Genova e del collegamento dell'ultimo miglio tra il Terzo Valico dei Giovi e il Porto storico di Genova in deroga alla procedura vigente.

L'articolo 5-*bis*, introdotto dal Senato, modifica la legge di bilancio per il 2019, che aveva previsto, all'articolo 1, comma 104, l'istituzione di un « Fondo per le autostrade ciclabili » con uno stanziamento di 2 milioni di euro per l'anno 2019. La norma introdotta sostituisce la definizione, presente nel citato comma 104, « autostrade ciclabili », che non trovava riscontro nella normativa vigente, con quella di « ciclovie interurbane (ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera *a)* della legge n. 2 dell'11 gennaio 2018) » (comma 1, lettera *a)*). Il comma 1, lettera b), della disposizione differisce al 31 agosto 2019 il termine entro il quale il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti dovrà definire le modalità di erogazione delle risorse del predetto Fondo, nonché le modalità di verifica e controllo dell'effettivo utilizzo da parte degli enti territoriali delle risorse erogate per le finalità indicate (ai sensi della norma vigente tale termine era fissato « entro 90 giorni dalla entrata in vigore » della legge di bilancio).

L'articolo 5-*quinquies,* introdotto dal Senato, istituisce, al fine di assicurare la celere cantierizzazione delle opere pubbliche, dal 1° settembre 2019, la società *in house* « Italia Infrastrutture S.p.a. » dotata di un capitale sociale di 10 milioni, detenuto interamente dal Ministero dell'economia e delle finanze e sulla quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti esercita il controllo.

In particolare, il comma 1 dell'articolo in esame dispone, in considerazione della straordinaria necessità ed urgenza di assicurare la celere cantierizzazione delle opere pubbliche, l'istituzione, a decorrere dal 1° settembre 2019, della società per azioni denominata « Italia Infrastrutture s.p.a. », con capitale sociale pari a dieci milioni di euro interamente detenuto dal Ministero dell'economia, su cui il Ministero delle infrastrutture esercita il controllo di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175. Il comma 1 stabilisce altresì che la società, previa stipula di una o più convenzioni con le strutture interessate del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ha per oggetto il supporto tecnico-amministrativo, alle direzioni generali in materia di programmi di spesa che prevedano il trasferimento di fondi a Regioni ed Enti locali e che siano sottoposti alle conferenze di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Con D.P.C.M., su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è adottato lo statuto della Società. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, designa il Consiglio di amministrazione. Il comma 2 consente alla Società di avvalersi, sulla base di apposite convenzioni e con oneri a carico della Società stessa, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, di personale proveniente dalle pubbliche amministrazioni, anche ad ordinamento autonomo, e di stipulare contratti di lavoro a tempo determinato, nel rispetto della disciplina applicabile, con esperti di elevata professionalità nelle materie oggetto d'intervento della Società medesima. Il comma 3 autorizza la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2019 e 5 milioni di euro a decorrere

dall'anno 2020 per le convenzioni da stipularsi con il Ministero delle infrastrutture da parte della Società « Italia infrastrutture S.p.A. ». Il comma 4 reca la relativa norma di copertura finanziaria.

L'articolo 28, modificato dal Senato, interviene per consentire l'attivazione del sistema di allarme pubblico (denominato « IT-alert ») finalizzato alla trasmissione ai terminali di servizio nonché ai cellulari dei cittadini residenti in una determinata area geografica, di informazioni e messaggi di allerta riguardanti gli scenari di rischio, l'organizzazione dei servizi di protezione civile del proprio territorio e le azioni raccomandate per ridurre i rischi e attenuare le conseguenze derivanti dagli eventi calamitosi previsti.

In particolare, viene modificato il codice delle comunicazioni elettroniche, introducendo le definizioni di « sistema di allarme pubblico », « servizio di Cell Broadcast Service », « messaggio IT-alert », « servizio IT-alert » e « misure di autoprotezione ».

È inoltre introdotta una nuova finalità a cui deve tendere la disciplina delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica, ossia quella di promuovere e favorire, nell'imminenza o in caso di eventi emergenziali di protezione civile, attraverso le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, l'adozione di misure di autoprotezione da parte dei cittadini. Analogamente viene incluso, tra gli obiettivi di interesse generale che giustificano le misure che impongono la fornitura di un servizio di comunicazione elettronica in una banda specifica disponibile per i servizi di comunicazione elettronica, quello di promuovere e favorire, nell'imminenza o in caso di eventi emergenziali di protezione civile, l'adozione di misure di autoprotezione da parte dei cittadini.

Viene inoltre abrogata la possibilità per gli enti pubblici territoriali di conseguire l'autorizzazione generale per l'impianto e l'esercizio di stazioni di radioamatore, per finalità concernenti le loro attività istituzionali.

È infine integrato l'allegato n. 25 del Codice, che elenca particolari modalità di esercizio delle reti, consentendo agli enti pubblici territoriali, previo consenso del Ministero, di rendere partecipi all'utilizzo della propria rete di comunicazione elettronica altri soggetti per il perseguimento di finalità istituzionali di interesse pubblico e per il coordinamento delle attività legate alla prevenzione delle calamità naturali ed alla salvaguardia della vita umana, dell'ambiente e dei beni, nonché per le finalità di ordine pubblico.

Il comma 2 rimette la disciplina attuativa ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentiti il Garante per la protezione dei dati personali e l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto.

In caso di inosservanza delle disposizioni si applicano le sanzioni previste dall'articolo 98 del codice delle comunicazioni elettroniche per le reti e servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico.

Il comma 5 introduce inoltre disposizioni concernenti la definizione di « apparecchi atti alla ricezione della radiodiffusione sonora » nelle more del recepimento del nuovo Codice europeo per le comunicazioni elettroniche (direttiva UE 2018/1972), per consentire l'attuazione dell'articolo 1, comma 1044, della legge di Bilancio 2018 (legge 27 dicembre 2017, n. 205. Il citato comma 1044 ha introdotto dal 1° giugno 2019 l'obbligo per le aziende produttrici di vendere apparecchi radio, ai distributori di apparecchiature elettroniche al dettaglio sul territorio nazionale, che integrino almeno un'interfaccia per ricevere i servizi della radio digitale. Esso ha inoltre previsto che a decorrere dal 1° gennaio 2020 gli apparecchi atti alla ricezione radio venduti ai consumatori nel territorio nazionale dovranno avere almeno un'interfaccia per ricevere i servizi della radio digitale.

Il comma 5 definisce dunque « apparecchi atti alla ricezione della radiodiffusione sonora », i seguenti:

i ricevitori autoradio venduti singolarmente o integrati in un veicolo nuovo della categoria M (si tratta di tutte le tipologie di veicoli a motore per il trasporto di persone ad almeno 4 ruote, come definiti dall'articolo 47 del Codice della Strada) nonché della categoria N, cioè tutte le categorie di veicoli a motore destinati al trasporto di merci, aventi almeno quattro ruote (l'estensione della norma alla categoria N è stata introdotta con una modifica approvata dal Senato);

i ricevitori con sintonizzatore radio che operino nelle bande destinate al servizio di radiodiffusione secondo il Piano nazionale di ripartizione delle frequenze (PNRF), approvato con il decreto del Ministro dello sviluppo economico 5 ottobre 2018.

Sono invece escluse dal campo di applicazione della norma le apparecchiature utilizzate dai radioamatori ed i prodotti nei quali il ricevitore radio è puramente accessorio.

Segnala inoltre che con una modifica approvata al Senato è stato soppresso il riferimento ai dispositivi di telefonia mobile tra i dispositivi esclusi dal campo di applicazione.

Con un'ulteriore modifica introdotta al Senato si specifica che per gli apparati di telefonia mobile e per i veicoli nuovi di categoria N, gli obblighi di commercializzazione al consumatore con le caratteristiche indicate dal comma 1044, decorrono dal 31 dicembre 2020, anziché dal 1° gennaio 2020, come previsto dal comma 1044.

Infine, si prevede che per i veicoli nuovi delle sole categorie M siano fatti salvi i veicoli prodotti in data antecedente al 1° gennaio 2020 e messi in circolazione sul mercato fino al 21 dicembre 2020, entro il limite del 10 per cento dei veicoli messi in circolazione nel 2019 per ciascun costruttore.

Raffaella PAITA (PD) desidera innanzitutto stigmatizzare l'eccessiva ristrettezza dei tempi a disposizione della Camera dei deputati e delle Commissioni parlamentari per l'esame del provvedimento, già approvato dal Senato che ha inserito numerose modifiche. Osserva quindi che il testo del decreto-legge giunge di fatto « blindato » all'esame di questo ramo del Parlamento; al riguardo, ritiene che tale circostanza rischi di pregiudicare la correttezza dei rapporti istituzionali tra Governo e Parlamento.

Passando quindi al merito delle disposizioni di interesse della Commissione Trasporti, ritiene che il provvedimento non possa raggiungere i risultati preannunciati dal Governo in termini di accelerazione delle procedure di riavvio delle opere pubbliche da tempo bloccate. Non si tratta solo della TAV ma di numerose opere. Cita ad esempio la vicenda relativa alla realizzazione della Gronda di Genova, per lungo tempo bloccata per la presunta revoca della concessione autostradale mai intervenuta. Più in generale, osserva che si sarebbe aspettata misure puntuali volte a sbloccare concretamente i cantieri in essere e non certo la previsione della nomina di commissari straordinari *ad hoc* per tutte quelle opere infrastrutturali giudicate prioritarie dal Governo. Le misure contenute nel provvedimento dispongono numerose deroghe alla normativa vigente in tema di appalto di opere pubbliche con grave pregiudizio per il rispetto del principio di trasparenza a suo giudizio necessario per garantire un quadro di legalità. In particolare, ritiene che gli interventi previsti dall'Esecutivo siano il risultato di una profonda spaccatura all'interno della maggioranza, circostanza che richiederebbe un profondo chiarimento all'interno del Governo. Evidenzia, a titolo di esempio, le profonde difficoltà che sta incontrando il commissario straordinario nominato per la ricostruzione del Ponte Morandi nella città di Genova, osservando come non sia sufficiente la previsione di una struttura commissariale per rendere più fluide le procedure amministrative; rileva altresì come il provvedimento in esame non indichi alcuna soluzione per gli abitanti della cosiddetta « zona arancione ». L'unico intervento che ritiene me-

ritevole di apprezzamento è costituito dall'unificazione dei progetti del Nodo di Genova e del Terzo Valico, che può contribuire a sbloccare un'*impasse* che va avanti da troppo tempo. Stigmatizza infine l'istituzione dell'ennesimo organismo a carattere centrale, quale si prefigura la nuova società Italia Infrastrutture Spa, che appare essere in sostanza uno strumento di natura clientelare. Preannuncia quindi l'orientamento decisamente contrario del Partito Democratico sul provvedimento in esame, posizione che sarà ampiamente illustrata nel corso dell'esame in Assemblea.

Diego SOZZANI (FI), nel sottolineare l'estrema complessità del provvedimento in esame, giudica del tutto insufficienti le misure ivi previste rispetto alle finalità illustrate dal Governo. Pur volendo esercitare delle critiche in uno spirito costruttivo, non può che stigmatizzare l'individuazione nell'anno 2020 del termine previsto per la nomina dei commissari straordinari, termine che certamente non rispecchia le ragioni di urgenza che sono alla base del provvedimento. Osserva, inoltre, come siano del tutto inadeguati gli strumenti individuati dal Governo al fine di semplificare sia la fase della progettazione che la fase dell'aggiudicazione dei contratti di appalto; si è scelto infatti di sovrapporre agli organismi già vigenti ulteriori strutture di *governance* e cabine di regia che certamente non saranno utili allo scopo che il Governo dice di voler raggiungere. Più nel dettaglio, esprime forti perplessità sulla norma relativa alla responsabilità dei funzionari amministrativi in materia di concessioni e preannuncia la presentazione di un ordine del giorno in Assemblea volto ad affrontare il nodo dei numerosi ricorsi al TAR sulla materia dell'aggiudicazione dei contratti di appalto. Con particolare riferimento all'articolo 28, recante disposizioni volte all'attivazione del sistema di allarme pubblico denominato « IT alert », ritiene necessaria un'ulteriore riflessione rispetto alle disposizioni in materia di uso di dispositivi digitali. In conclusione, ritiene che non sia stato possibile svolgere il necessario approfondimento delle complesse tematiche affrontate dal decreto-legge in esame e preannuncia quindi il voto di astensione del gruppo di Forza Italia.

Mauro ROTELLI (FdI) ritiene che il provvedimento in esame sia il frutto della volontà di ricerca di consensi per specifiche opere e cantieri. Nel condividere dunque le considerazioni svolte dal collega Sozzani sul massiccio contenzioso amministrativo in materia di aggiudicazioni delle gare di appalto, ricorda che tra le opere bloccate figura anche la trasversale Ancona-Civitavecchia, sulla quale dovrà ora pronunciarsi la Corte di giustizia europea. Preannuncia dunque il voto di astensione del suo gruppo, stigmatizzando il fatto che nessuna proposta emendativa presentata sia stata accolta.

Il sottosegretario Michele DELL'ORCO desidera fornire alcuni chiarimenti alla luce del dibattito fin qui svoltosi. In particolare, chiarisce che la Centrale Unica di Progettazione rappresenta un organismo volto ad intervenire nel settore della progettazione dei lavori pubblici, mentre la società *in house* di nuova istituzione Infrastrutture Spa è chiamata ad intervenire in una fase diversa della realizzazione delle infrastrutture, assicurandone la celere cantierizzazione. Con riferimento alla nomina dei commissari straordinari prevista dall'articolo 4, chiarisce che il termine fissato all'anno 2020 non impedirà di certo al Governo di procedere tempestivamente a tali adempimenti subito dopo la conversione del decreto-legge. Per quanto concerne l'individuazione delle opere infrastrutturali prioritarie, evidenzia che la mancata indicazione di tale elenco è frutto di una precisa volontà del Governo al fine di riservare tale delicata valutazione ai ministeri competenti.

Mirella LIUZZI (M5S), *relatrice*, formula una proposta di parere favorevole sul provvedimento in esame *(vedi allegato 5)*.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

La seduta termina alle 13.45.

SEDE REFERENTE

Martedì 11 giugno 2019. — Presidenza del presidente Alessandro MORELLI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti, Michele Dell'Orco.

La seduta comincia alle 13.45.

Differimento dell'efficacia dell'obbligo della patente nautica per la conduzione di unità aventi motore di cilindrata superiore a 750 cc a iniezione a due tempi.
C. 1822 Fogliani.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 5 giugno 2019.

Giovanni Battista TOMBOLATO (Lega), *relatore*, chiede una sospensione della seduta per approfondire alcune questioni relative agli emendamenti presentati.

Alessandro MORELLI, *presidente*, in vista dell'inizio dei lavori dell'Assemblea, rinvia il seguito dell'esame alla seduta già convocata per le 15.30.

La seduta termina alle 13.50.

SEDE REFERENTE

Martedì 11 giugno 2019. — Presidenza del presidente Alessandro MORELLI, indi del vicepresidente Diego DE LORENZIS. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti, Michele Dell'Orco.

La seduta comincia alle 15.35.

Differimento dell'efficacia dell'obbligo della patente nautica per la conduzione di unità aventi motore di cilindrata superiore a 750 cc a iniezione a due tempi.
C. 1822 Fogliani.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella odierna seduta antimeridiana.

Raffaella PAITA (PD) ricorda che il collega Tombolato nella precedente seduta aveva dichiarato la disponibilità della maggioranza ad accogliere l'emendamento presentato dal gruppo del Partito Democratico, volto a circoscrivere la proroga dell'entrata in vigore dell'obbligo della patente nautica all'anno 2020. Dichiara di condividere la necessità di tale proroga anche sulla base delle legittime aspettative degli operatori del settore. Osserva pertanto che il suo gruppo è disponibile anche ad approvare tale intervento normativo in sede legislativa, ma ritiene altresì necessario prevedere un intervento organico che contemperi gli interessi in campo a cominciare da quello della sicurezza.

Alessandro MORELLI, *presidente*, non essendovi deputati che intendono intervenire sul complesso degli emendamenti, invita il relatore e il Governo ad esprimere il parere sugli emendamenti presentati.

Giovanni Battista TOMBOLATO (Lega), *relatore*, esprime parere contrario sull'emendamento Deidda 1.1, mentre esprime parere favorevole sull'emendamento Paita 1.2, raccomandando quindi l'approvazione delle proposte emendative a sua firma 1.3 e 1.01.

Il sottosegretario Michele DELL'ORCO esprime parere conforme a quello del relatore.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'emendamento Deidda 1.1 ed approva gli emendamenti Paita 1.2, 1.3 del

relatore e l'articolo aggiuntivo 1.01 del relatore *(vedi allegato 6)*.

Alessandro MORELLI, *presidente*, avverte che il testo risultante dagli emendamenti approvati sarà inviato alle Commissioni competenti per l'espressione del parere di competenza.

Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Modifiche al codice della strada.
Testo unificato C. 24 Brambilla, C. 192 Schullian, C. 193 Schullian, C. 219 Schullian, C. 234 Gebhard, C. 264 Molteni, C. 367 Comaroli, C. 681 Baldelli, C. 777 Gusmeroli, C. 1051 De Lorenzis, C. 1113 Pagani, C. 1187 Bergamini, C. 1245 Mulè, C. 1348 Gadda, C. 1358 Meloni, C. 1364 Frassini, C. 1366 Maccanti, C. 1368 Scagliusi, C. 1399 Vinci, C. 1400 Vinci, C. 1601 Butti, C. 1613 Zanella e petizione n. 38.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 5 giugno 2019.

Alessandro MORELLI, *presidente*, avverte che il deputato Baldelli ha ritirato gli emendamenti 2.6, 2.10, 2.24, 5.48 e 5.46 a sua prima firma e il deputato Fidanza ha ritirato gli emendamenti 6.17 e 6.26 a sua prima firma.

Ricorda che nella seduta del 5 giugno sono stati esaminati gli emendamenti riferiti all'articolo 1 e sono stati accantonati gli emendamenti 1.1, 1.8, 1.10, 1.12, 1.16, 1.3, 1.28, 1.27 e 1.22.

Avverte che i relatori hanno presentato l'emendamento 3.100 *(vedi allegato 7)*.

Diego DE LORENZIS (M5S), *relatore*, anche a nome del relatore Donina, propone l'accantonamento dell'emendamento Schullian 2.1, esprime parere contrario sull'emendamento Schullian 2.2, propone l'accantonamento dell'emendamento Schullian 2.3, esprime parere contrario sull'emendamento Schullian 2.4 e parere favorevole sull'emendamento 2.5 dei Relatori. Propone dunque l'accantonamento Gebhard 2.7, che deve intendersi come emendamento aggiuntivo, esprime parere contrario sugli emendamenti Mulè 2.8, Bergamini 2.9 e Paita 2.36, propone l'accantonamento dell'emendamento Mulè 2.39, esprime parere contrario sugli emendamenti Bergamini 2.11, 2.12, 2.13, Rotta 2.31, Sozzani 2.14 e Gebhard 2.15. Propone l'accantonamento dell'emendamento Scagliusi 2.17 ed esprime parere contrario sugli emendamenti Gebhard 2.16, Bergamini 2.18, Rosso 2.19 e 2.20, Baldelli 2.21, Rosso 2.22, Mulè 2.23, Rosso 2.25, Cantini 2.26, Rosso 2.28 e 2.29, Mulè 2.30, Fidanza 2.27, Bergamini 2.32, Mulè 2.33, Rosso 2.34, Bergamini 2.35, Gebhard 2.37 e 2.38.

Alessandro MORELLI, *presidente*, avverte che devono intendersi accantonati gli emendamenti Schullian 2.1 e 2.3, Gebhard 2.7, Mulè 2.39 e Scagliusi 2.17.

Il sottosegretario Michele DELL'ORCO esprime parere conforme a quello dei relatori.

Davide GARIGLIO (PD) chiede le ragioni del parere contrario sull'emendamento 2.2 del collega Schullian.

Diego DE LORENZIS (M5S), *relatore*, rileva che la contrarietà è dovuta a motivi tecnici, non essendo possibile introdurre deroghe al divieto all'interno degli svincoli.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Schullian 2.2 e 2.4.

Davide GARIGLIO (PD), intervenendo sull'emendamento 2.5 dei relatori, chiede loro di illustrare le ragioni che hanno indotto a tornare indietro sul testo base che introduceva sanzioni per chi si pone alla guida in assenza dei requisiti psicofisici previsti per il conseguimento della patente.

Diego DE LORENZIS (M5S), *relatore*, evidenzia che anche in questo caso le ragioni sono di natura prettamente tecnica

in quanto gli uffici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti hanno verificato la difficoltà di procedere alle verifiche tossicologiche. In particolare con riferimento alla fattispecie di reato prevista dall'articolo 187 del codice della strada per la guida conseguente all'uso di sostanze stupefacenti, rileva che gli accertamenti per verificare l'uso di sostanze stupefacenti non consentono di individuare il momento in cui si è assunta la sostanza e che sul punto si è registrata una netta contrarietà del Ministero della giustizia.

Roberto ROSSO (FI) rileva che l'emendamento 2.5 dei relatori accoglie le osservazioni avanzate dal gruppo Forza Italia che aveva manifestato perplessità sul contenuto delle modifiche agli articoli 115 e 187.

La Commissione approva l'emendamento 2.5 dei relatori *(vedi allegato 9)*.

Alessandro MORELLI, *presidente*, avverte che, a seguito dell'approvazione dell'emendamento 2.5 dei relatori, l'emendamento Mulè 2.8 risulta precluso e l'emendamento Bergamini 2.9 risulta assorbito.

Davide GARIGLIO (PD), evidenzia che l'emendamento 2.36 della collega Paita, interviene su una materia molto delicata quale quella della sicurezza del trasporto scolastico; negli ultimi tempi si sono registrati infatti diversi casi di cronaca relativi a incidenti sugli scuolabus. Sottolinea inoltre che spesso il servizio di trasporto scolastico è oggetto di appalti che non assicurano adeguate garanzie sulle modalità di reclutamento del personale.

Diego DE LORENZIS (M5S), *relatore,* dichiara di condividere le intenzioni della presentatrice dell'emendamento 2.36, anche alla luce dei recenti fatti di cronaca dianzi illustrati dal collega Gariglio. Evidenzia che la contrarietà è dovuta unicamente a ragioni di ordine tecnico e fa presente che è aperto un tavolo con il Ministero della salute per l'adozione di un protocollo specifico sul tema, anche al fine di garantire la piena attuazione di quanto previsto dall'articolo 119 del codice della strada.

Elena MACCANTI (Lega) sottolinea che anche il gruppo Lega presta la massima attenzione al tema della sicurezza sugli scuolabus. Sul punto è stato aperto un confronto con la polizia stradale e i tecnici del Ministero dell'interno che ha evidenziato come già oggi vengano effettuati numerosi controlli a campione, che proprio per l'effetto sorpresa possono risultare più efficaci rispetto alle visite programmate. Sono state effettuate ben 40 mila ispezioni che hanno rilevato violazioni della normativa nel 14 per cento dei casi.

La Commissione respinge l'emendamento Paita 2.36.

Deborah BERGAMINI (FI), intervenendo sull'emendamento a sua prima firma 2.11, osserva che lo stesso è volto a prevenire incidenti quali quello verificatosi la scorsa estate sulla tangenziale di Bologna, nei pressi di Borgo Panigale. Sottolinea che l'introduzione obbligatoria di sistemi di sicurezza per gli autocarri costituisce una misura di puro buon senso.

Elena MACCANTI (Lega) dichiara di condividere le osservazioni della collega Bergamini e ricorda come l'articolo 2, comma 2, del testo unificato vada esattamente nella stessa direzione. Il comma 2 è stato mantenuto nel testo nonostante le perplessità sollevate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che lo riteneva ultroneo. La contrarietà dunque non è una contrarietà di carattere politico ma di ordine puramente tecnico.

Diego DE LORENZIS (M5S), *relatore,* ricorda che un regolamento europeo disciplina in materia puntuale i sistemi di sicurezza la cui adozione è obbligatoria sui veicoli. Per questo motivo i relatori devono esprimere parere contrario sugli emendamenti Bergamini 2.11 e 2.32.

Federica ZANELLA (FI) evidenzia che le norme europee sono obbligatorie solo per i nuovi veicoli laddove sarebbe opportuna l'adozione di obblighi di sicurezza anche per i veicoli in circolazione.

Diego DE LORENZIS (M5S) *relatore*, con riferimento all'intervento del collega Zanella chiarisce che la legge di bilancio ha stanziato risorse finanziarie per il rinnovo dei veicoli particolarmente inquinanti e quindi con la finalità di ridurre l'impatto ambientale. Ritiene auspicabile che siano individuate ulteriori risorse finanziarie per le medesime finalità.

La Commissione respinge l'emendamento Bergamini 2.11.

Deborah BERGAMINI (FI), intervenendo sull'emendamento a sua firma 2.12, ricorda che a inizio legislatura la Commissione ha approvato in tempi brevissimi la legge sull'obbligatorietà dei dispositivi antiabbandono per i bambini. Rileva tuttavia che anche le migliori leggi non sono in grado di conseguire gli obiettivi che si prefiggono se non viene ad esse data una pronta ed efficace attuazione. L'emendamento 2.12 è dunque volto ad introdurre a livello normativo la disciplina di attuazione al fine di consentire finalmente l'entrata in vigore dell'obbligo.

Il sottosegretario Michele DELL'ORCO rassicura sulle intenzioni del Governo di giungere quanto prima all'adozione della disciplina attuativa.

Davide GARIGLIO (PD) sottolinea l'incapacità sia politica che tecnica del Governo che non è in grado di dare attuazione alle leggi di cui sostiene l'approvazione. Ritiene dunque quanto mai opportuna l'approvazione dell'emendamento 2.12.

Mauro ROTELLI (FdI), dopo essersi associato alle considerazioni dei colleghi, ricorda inoltre che in questa materia è d'importanza fondamentale assicurare l'entrata in vigore prima dell'inizio della stagione estiva.

La Commissione respinge l'emendamento Bergamini 2.12.

Deborah BERGAMINI (FI) evidenzia che l'emendamento a sua prima firma 2.13 interviene di nuovo sul tema fondamentale della sicurezza dei bambini, ritenendo ormai improcrastinabile l'introduzione dell'obbligatorietà dei sistemi di ritenuta omologati sui veicoli M2 e M3.

Davide GARIGLIO (PD) condivide pienamente la finalità dell'emendamento Bergamini 2.13 e richiama il successivo emendamento Rotta 2.31 anch'esso volto a introdurre l'obbligatorietà dei sistemi di ritenuta per bambini.

Raffaella PAITA (PD) sottolinea che i pareri contrari espressi dai relatori tradiscono lo spirito di collaborazione che aveva improntato i lavori della Commissione. Ritiene che non sia accettabile evitare la discussione e il confronto su un tema cruciale quale quello della sicurezza dei bambini.

Elena MACCANTI (Lega) ricorda come sia naturalmente interesse primario di tutti tutelare la vita dei bambini. La contrarietà dei relatori è dovuta a motivazioni tecniche in quanto il confronto con gli uffici tecnici ha evidenziato la pericolosità per i bambini del sistema di ritenuta addominale. Propone dunque, al fine di mantenere il clima di collaborazione con l'opposizione, di accantonare gli emendamenti Bergamini 2.13 e Rotta 2.31.

Davide GARIGLIO (PD) ringrazia la collega Maccanti per la proposta di accantonamento e chiarisce che gli interventi delle opposizioni si basano sulle informazioni in loro possesso. Riguardo al sistema di ritenuta dei bambini, richiama il contenuto del comma 6 dell'articolo 172 del codice della strada, che già prevede l'uso tale tipologia di sistema, considerandolo peraltro eventuale.

Raffaella PAITA (PD) accoglie con favore la proposta di accantonamento, anche al fine di trovare la formulazione più corretta degli emendamenti in discussione.

Roberto ROSSO (FI) ricorda che in sede di comitato ristretto si era in un primo momento deciso di concentrare il dibattito proprio sul tema della sicurezza. Invita pertanto il Governo ad individuare la soluzione tecnica adeguata a risolvere la questione della sicurezza dei bambini.

Raffaella PAITA (PD) segnala l'opportunità di riconsiderare anche gli emendamenti che prevedevano l'istituzione della anagrafe nazionale degli autisti di scuolabus, al fine di avere il costante controllo sullo stato di aggiornamento della patente di tali addetti, anche alla luce delle informazioni fornite dalla collega Maccanti sulla percentuale di violazioni rilevate al momento dei controlli.

Diego DE LORENZIS (M5S), *presidente e relatore,* precisa che la percentuale di violazioni rilevate non riguarda esclusivamente il possesso dei requisiti di idoneità da parte dei conducenti ma anche l'idoneità dei veicoli. Chiarisce quindi che il parere contrario espresso dai relatori su tali emendamenti deriva anche da ulteriori confronti svoltisi nelle opportune sedi tecniche, nelle quali è stato evidenziato come in caso di introduzione dell'obbligo molti veicoli non risulterebbero più a norma, con un forte rischio di interruzione del servizio pubblico. Richiama infine l'attenzione sulla necessità di individuare un testo condiviso che contemperi tutti gli interessi in campo.

Il sottosegretario Michele DELL'ORCO dichiara la disponibilità del Governo ad accantonare gli emendamenti in esame, ma segnala la necessità di identificare con chiarezza le tipologie di sistemi di ritenuta suscettibili di omologazione. Più in generale, sul piano meramente metodologico ricorda che nella scorsa legislatura si era riusciti ad arrivare ad un testo condiviso in quanto limitato ad alcuni interventi di modifica del codice della strada. Ricorda altresì che il Governo ha presentato anche un disegno di legge delega che si augura possa essere discusso e approvato rapidamente. Ribadisce quindi l'opportunità che l'esame del testo unificato delle proposte di legge di origine parlamentare possa essere limitato a materie specifiche al fine di poter raggiungere un'intesa.

Davide GARIGLIO (PD), nel sottolineare che il gruppo del Partito Democratico non intende avanzare questioni di principio, ritiene che si possa raggiungere un accordo su un testo condiviso, ma ribadisce la necessità di introdurre l'obbligo di un sistema di ritenuta anche sugli scuolabus eventualmente prevedendo un periodo transitorio.

Deborah BERGAMINI (FI) chiede quindi conferma alla presidenza sull'accantonamento degli emendamenti in esame.

Diego DE LORENZIS (M5S), *presidente e relatore*, avverte che gli emendamenti Bergamini 2.13 e Rotta 2.31 devono ritenersi accantonati.

Simone BALDELLI (FI), intervenendo in qualità di cofirmatario sull'emendamento Sozzani 2.14, ne illustra le finalità evidenziando come in molte situazioni risulti irragionevole addossare al conducente la responsabilità per il comportamento dei soggetti trasportati. Invita il Governo ad individuare le soluzioni che ritiene più opportuno, insistendo per l'accantonamento dell'emendamento Sozzani 2.14.

Diego DE LORENZIS (M5S), *presidente e relatore,* propone, anche a nome del relatore Donina, una riformulazione dell'emendamento Scagliusi 2.17 *(vedi allegato 8)*.

Propone dunque l'accantonamento degli emendamenti Sozzani 2.14, Gebhard 2.15, Scagliusi 2.17 *(Nuova formulazione)*, Gebhard 2.16 e Bergamini 2.18.

Roberto ROSSO (FI), illustra le finalità dell'emendamento 2.19 a sua prima firma, volto a sopprimere la lettera *e)* del comma 1, recante modifiche all'articolo 173 in materia di utilizzo di dispositivi elettronici che comportino l'allontanamento delle mani dal volante. Al riguardo ricorda che già in sede di comitato ristretto si sia svolto un approfondito dibattito relativo a tale problematica sottolineando come a suo giudizio in termini di mera distrazione debba essere considerato ancora più pericoloso il fumo durante la guida. Invita quindi i relatori e il Governo ad un supplemento di riflessione sulla portata del divieto che si intende introdurre.

Diego DE LORENZIS (M5S), *presidente e relatore,* desidera chiarire che sull'introduzione del divieto relativo all'uso dei dispositivi elettronici si sia svolto un ampio confronto con gli uffici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed evidenzia che il comportamento che si intende sanzionare riguarda meramente l'uso di tali dispositivi.

Simone BALDELLI (FI) giudica non convincenti le argomentazioni avanzate dal relatore e ritiene la norma che si intende introdurre risulti di fatto inapplicabile. Invita quindi i relatori ed il Governo a considerare che le distrazioni alla guida sono di vario tipo e che anche la polizia stradale sarebbe chiamata ad effettuare dei controlli assai complicati. Più in generale, invita la maggioranza ad una valutazione di metodo al fine di giungere all'approvazione di norme ampiamente condivise e di non insistere sull'introduzione di disposizioni nel codice della strada inapplicabili.

Raffaella PAITA (PD) concorda con le considerazioni svolte dal collega Baldelli ritenendo opportuno che la commissione proceda all'approvazione di norme che tengano conto della realtà evitando interventi privi di logica.

Davide GARIGLIO (PD) chiede alcuni chiarimenti circa l'effettiva portata del comma 2 dell'articolo 173 ed in particolare sul significato della locuzione « capacità uditive ad entrambe le orecchie che non richiedono per il loro funzionamento l'uso delle mani ».

Diego DE LORENZIS (M5S), *presidente e relatore,* chiarisce che la locuzione è formulata scorrettamente da un punto di vista letterale ma che ciò non comporta problemi in sede applicativa.

Il sottosegretario Michele DELL'ORCO desidera condividere alcune considerazioni sui dati relativi agli incidenti e alle vittime delle strade, incidenti che risultano notevolmente aumentati a seguito della diffusione dell'uso dei telefoni cellulari. Ritiene quindi urgente intervenire a disciplinare tale fattispecie. Dichiara quindi di condividere la soluzione prospettata dai relatori nel testo unificato.

Giuseppe Cesare DONINA (Lega), *relatore,* chiarisce che l'intervento di modifica dell'articolo 173 previsto nel testo unificato deriva proprio dalla volontà di dare un segnale di attenzione al tema della sicurezza legata all'uso dei dispositivi elettronici in auto. Ritiene inoltre che le norme proposte potranno essere applicate con la dovuta flessibilità, sottolineandone il carattere di assoluto buon senso, dal momento che l'uso dei telefoni cellulari sembra essere la prima causa di incidente in Italia. Si tratta pertanto di compiere una scelta chiara al fine di scoraggiarne l'utilizzo durante la guida.

Simone BALDELLI (FI) giudica del tutto insufficienti le argomentazioni dal relatore Donina, ritenendo necessario che le fattispecie sanzionabili dal codice della strada debbano essere determinate con chiarezza, anche al fine di consentire gli opportuni controlli da parte della polizia stradale. Invita quindi i relatori ed il Governo a ragionare sull'effettiva applicabilità delle nuove norme, ritenendo questo il primo compito del legislatore.

La Commissione respinge l'emendamento Rosso 2.19.

Roberto ROSSO (FI), illustra le finalità dell'emendamento a sua prima firma 2.20, chiarendo che per la sanzionabilità dei comportamenti dovrebbe essere espressamente previsto l'allontanamento di entrambe le mani dal volante possibilmente per un tempo prolungato. Ritiene infatti che il comportamento da colpire sia la distrazione durante la guida. Più in generale richiama l'attenzione sul fatto che il divieto che si vuole introdurre relativo all'uso dei dispositivi elettronici così come riformulato potrebbe essere rapidamente superato dalla diffusione di nuove tecnologie che non richiedono l'uso delle mani, quali ad esempio i *google glass*.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Rosso 2.20, Baldelli 2.21, Rosso 2.22, Mulè 2.23 e Rosso 2.25.

Diego DE LORENZIS (M5S), *presidente e relatore*, avverte che l'emendamento Cantini 2.26 è stato ritirato dalla presentatrice.

Avverte altresì che, a seguito dell'approvazione dell'emendamento 2.5 dei relatori, l'emendamento Rosso 2.28 deve intendersi assorbito e gli emendamenti Rosso 2.29 e Mulè 2.30 devono ritenersi preclusi.

La Commissione respinge l'emendamento Fidanza 2.27.

Deborah BERGAMINI (FI) chiede ai relatori di meglio motivare il parere negativo espresso sull'emendamento a sua prima firma 2.32.

Diego DE LORENZIS (M5S), *presidente e relatore*, chiarisce che il parere negativo deriva dall'impossibilità di prevedere l'installazione obbligatoria di dispositivi di guida assistita sui mezzi pesanti, utilizzo attualmente disciplinato da norme europee e quindi non derogabili con normativa nazionale.

La Commissione respinge gli emendamenti Bergamini 2.32 e Mulè 2.33.

Roberto ROSSO (FI) illustra le finalità dell'emendamento 2.34 a sua prima firma, che prevede campagne di informazione sulla sicurezza stradale e il rinvio dell'entrata in vigore dei nuovi divieti di cui all'articolo 173 del codice della strada.

La Commissione respinge l'emendamento Rosso 2.34.

Deborah BERGAMINI (FI) illustra l'emendamento a sua prima firma 2.35, volto a prevedere l'istituzione di un comitato che garantisca la diffusione delle campagne di informazione sull'utilizzo dei dispositivi anti abbandono.

Diego DE LORENZIS (M5S), *presidente e relatore*, con riferimento agli emendamenti relativi ai dispositivi anti abbandono chiarisce che è attualmente in corso di svolgimento la procedura di notifica alla commissione europea della legge approvata. Per tali ragioni non è possibile modificare tale normativa né prevedere un ulteriore rinvio dell'entrata in vigore.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Bergamini 2.35, nonché gli emendamenti Gebhard 2.37 e 2.38.

Sull'ordine dei lavori.

Elena MACCANTI (Lega) chiede una breve sospensione della seduta al fine di svolgere alcuni approfondimenti con i relatori sugli emendamenti presentati all'articolo 3.

Simone BALDELLI (FI) chiede alla Presidenza come intenda procedere e, in particolare, se si intenda procedere alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 3 o se ci si voglia limitare all'espressione dei pareri da parte dei relatori.

Emanuele SCAGLIUSI (M5S) ritiene che la Commissione possa procedere anche alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 3.

Mauro ROTELLI (FdI) si dichiara d'accordo a procedere all'esame dell'articolo 3.

Elena MACCANTI (Lega) ricorda che il calendario dei lavori dell'Assemblea prevede l'inizio della discussione generale il 20 giugno e ritiene quindi che la Commissione debba continuare ad esaminare gli emendamenti presentati all'articolo 3.

Diego DE LORENZIS, *presidente*, sospende brevemente la seduta.

La seduta, sospesa alle 17.30, è ripresa alle 17.45.

Diego DE LORENZIS, *presidente e relatore*, avverte che è stato presentato l'emendamento 3.101 dei relatori *(vedi allegato 7)*.

Raccomanda l'approvazione degli emendamenti 3.100 e 3.101 dei relatori. Esprime, anche a nome del relatore Donina, parere contrario su tutte le restanti proposte emendative riferite all'articolo 3, ad eccezione degli emendamenti Maccanti 3.9, Scagliusi 3.27, Bergamini 3.51, 3.31, 3.53 e 3.54, nonché dell'emendamento Maccanti 3.41, di cui propone l'accantonamento.

Giovanni Battista TOMBOLATO (Lega) ritira l'emendamento 3.21 a sua prima firma.

Il sottosegretario Michele DELL'ORCO esprime parere conforme a quello del relatore.

Diego DE LORENZIS, *presidente e relatore*, avverte quindi che gli emendamenti Maccanti 3.9, Scagliusi 3.27, Bergamini 3.51, 3.31, 3.53 e 3.54, nonché l'emendamento Maccanti 3.41 devono ritenersi accantonati.

Deborah BERGAMINI (FI) illustra le finalità dell'emendamento a sua prima firma 3.1, in materia di classificazione delle strade locali, volto essenzialmente a colmare una lacuna dell'ordinamento che genera un enorme contenzioso. Chiede quindi ai relatori e al Governo di procedere all'accantonamento dell'emendamento ai fini di un'ulteriore valutazione.

Diego DE LORENZIS, *presidente e relatore*, chiarisce che il parere contrario espresso dai relatori deriva da alcuni chiarimenti forniti dagli uffici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e che non si tratta in realtà di un problema di mera classificazione delle strade locali.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Bergamini 3.1 e Schullian 3.2.

Giorgio MULÈ (FI), intervenendo sugli identici emendamenti Fidanza 3.3 e Squeri 3.4, in qualità di cofirmatario, ne illustra le finalità chiarendo che esso è volto ad adeguare la disciplina del divieto di circolazione dei mezzi pesanti nei giorni festivi al fine di adeguarla alle nuove esigenze della rete logistica e distributiva, che non si ferma più nei giorni festivi. Invita quindi i relatori a rivedere il parere contrario già espresso.

Diego DE LORENZIS, *presidente e relatore*, chiarisce che le ragioni del parere negativo sugli identici emendamenti Fidanza 3.3 e Squeri 3.4 originano da una riflessione in corso presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che, di intesa con il Ministero dell'interno sta cercando la soluzione più idonea per venire incontro alle esigenze della sicurezza della circolazione e le legittime aspettative del sistema produttivo. Evidenzia pertanto come su tale delicata questione non vi sia in realtà nessuna preclusione ideologica dei relatori.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli identici emendamenti Fidanza 3.3 e Squeri 3.4, nonché gli emendamenti Schullian 3.5, Sozzani 3.6 e gli identici Fidanza 3.7 e Squeri 3.8.

Davide GARIGLIO (PD) illustra le finalità dell'emendamento a sua prima firma 3.10, volto ad affrontare la que-

stione della responsabilità giuridica della custodia dei veicoli in sosta nei parcheggi a pagamento. Al riguardo ritiene opportuno che il Governo individui una soluzione idonea al fine di evitare l'insorgere di ulteriore contenzioso.

La Commissione respinge l'emendamento Gariglio 3.10.

Giorgio MULÈ (FI), intervenendo sull'emendamento Sozzani 3.12 in qualità di cofirmatario, sottolinea l'esigenza di consentire anche ai veicoli a propulsione ibrida l'accesso alle zone ZTL, anche al fine di evitare discriminazioni tra le tipologie di veicoli a basse emissioni inquinanti.

Simone BALDELLI (FI), intervenendo sulla medesima questione dell'accesso nelle zone ZTL dei veicoli a propulsione elettrica o ibrida, segnala che in Spagna nella città metropolitana di Madrid le zone a traffico limitato sono state eliminate in quanto suscettibili di complicare ulteriormente la vita dei cittadini. In particolare, segnala come anche la segnaletica relativa alle ZTL, che traduce « varco attivo » con « *open gate* », possa fornire un messaggio fuorviante agli utenti. Un'ulteriore vessazione per i cittadini deriva dai frequenti casi di reiterazione delle sanzioni amministrative per infrazioni commesse in successione per un'erronea conoscenza della delimitazione della ZTL.

Il sottosegretario Michele DELL'ORCO ricorda che nella recente legge di bilancio per il 2019 è stato inserito il nuovo comma 9-*bis* dell'articolo 7 del codice della strada, che prevede il libero accesso nelle zone a traffico limitato per i veicoli a propulsione elettrica e per i veicoli ibridi. Rileva peraltro come, mentre gli acquisti di auto elettriche risultino ancora piuttosto contenuti, risultino molto rilevanti gli acquisti di auto ibride, soprattutto in alcune città del Nord. La norma rischia dunque di creare un'eccessiva congestione nelle ZTL. Al riguardo segnala che la modifica prevista nel testo unificato all'esame della Commissione va incontro alle sollecitazioni dei territori, espresse dall'ANCI e da comuni governati da forze politiche di tutti i colori.

Mauro ROTELLI (FdI) illustra le finalità dell'emendamento 3.11, in qualità di cofirmatario, sottolineando come il codice della strada debba rispettare il principio della neutralità tecnologica, al fine di evitare continui aggiornamenti per adeguarlo al rapido sviluppo delle tecnologie.

Davide GARIGLIO (PD) stigmatizza l'atteggiamento di chiusura da parte della maggioranza e del Governo nel valutare il contenuto degli emendamenti dell'opposizione. Sottolinea l'opportunità che il nuovo comma 9-*bis* dell'articolo 7 venga soppresso al fine di consentire ai sindaci di scegliere come disciplinare l'accesso nei centri storici dei veicoli a propulsione ibrida o elettrica anche sulla base delle caratteristiche specifiche dei centri storici, esercitando un legittimo potere discrezionale. Al riguardo cita a titolo esemplificativo l'esempio dell'amministrazione della città di Torino dove sono state assunte decisioni drastiche al fine di scoraggiare l'uso delle auto private a discapito delle viabilità, anche creando congestioni nei principali nodi di accesso al centro della città. Chiede pertanto ai relatori e al Governo di modificare il parere negativo già espresso sul successivo emendamento Pizzetti 3.14.

Alessandro MORELLI, *presidente*, invita i parlamentari delle opposizioni ad un uso dei tempi più ragionevole anche in vista dell'imminente ripresa dei lavori dell'Assemblea.

Raffaella PAITA (PD) desidera svolgere alcune considerazioni sul tema delicato dell'accesso dei veicoli alle zone ZTL e auspica da parte della presidenza un atteggiamento conciliante e rispettoso dei diritti delle opposizioni, alle quali deve essere consentito di esprimere liberamente

le proprie opinioni nella fase di illustrazione degli emendamenti e di dichiarazioni di voto, anche al fine di mantenere un clima costruttivo e sereno per l'esame delle proposte di legge di modifica del codice della strada.

Alessandro MORELLI, *presidente*, in vista della ripresa dei lavori con votazioni dell'Aula, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 18.30.

ALLEGATO 1

5-02256 Paita: Iniziative urgenti per assicurare il funzionamento degli uffici della Motorizzazione civile.

TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA

Per quanto riguarda i pensionamenti, non risulta che con la nuova normativa cosiddetta « quota 100 » il personale della Motorizzazione di Bergamo abbia chiesto il collocamento a riposo. Solamente due operatori – né esaminatori, né tecnici – saranno collocati a riposo per limiti di età rispettivamente il 1° settembre 2019 e il 1° gennaio 2020.

Circa gli ipotizzati ritardi nello svolgimento del concorso *in itinere* per l'assunzione di 148 ingegneri, informo che le prove preselettive sono state svolte a novembre 2018, a febbraio 2019 si sono svolte le prove scritte, ed è terminata la fase di correzione degli elaborati. Pertanto, entro il prossimo settembre si potranno concludere le prove orali e si procederà all'assunzione dei candidati risultati vincitori. Nell'ambito di questo concorso è prevista l'assegnazione di 6 unità di personale alla sede di Bergamo, di diversi ingegneri a Milano e ad altri uffici limitrofi.

Inoltre, per scorrimento di graduatorie già in essere, nei prossimi giorni si procederà all'assunzione di ulteriori funzionari ingegneri/architetti. Tra le sedi di assegnazione sono previste 2 unità per l'ufficio motorizzazione di Bergamo, 2 per l'UMC di Brescia e 3 per l'UMC di Milano. Non risultano altresì che siano stati adottati provvedimenti di trasferimento ma solo una rotazione straordinaria territoriale per un dipendente oggetto di licenziamento e attualmente riammesso in servizio ma comunque privo di abilitazioni a svolgere attività di esaminatore e/o tecnico.

Informo anche che lo scorso 30 maggio il Direttore generale territoriale ha incontrato il personale dell'Ufficio Motorizzazione Civile di Bergamo; nel corso dell'incontro, oltre a fare il punto sulle nuove assunzioni di personale, è stato prospettato l'invio di personale tecnico ed esaminatore proveniente dalle sezioni coordinate appartenenti all'Ufficio motorizzazione di Bergamo, dalla stessa Direzione Generale territoriale Nord-Ovest nonché dalla sede Centrale. Tale intervento consentirà non solo di incrementare il numero delle operazioni ma di ridurre lo straordinario degli operatori che con forte impegno stanno portando avanti l'attività.

ALLEGATO 2

5-02255 Fidanza: Iniziative urgenti in materia di immatricolazione di veicoli all'estero.

TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA

Le modifiche apportate all'articolo 93 del Codice della strada nel dicembre 2018 avevano e hanno l'obiettivo di contrastare il fenomeno della cosiddetta esterovestizione, ossia la circolazione di autoveicoli con targa estera nel territorio nazionale, al solo fine di eludere gli obblighi assicurativi e fiscali, nonché di evitare l'applicazione delle sanzioni del Codice stesso.

In merito alle criticità segnalate dal territorio ed evidenziate nell'atto in esame il Ministero dell'interno ha precisato quanto segue.

Il divieto di circolazione, temperato da alcune eccezioni esplicitamente previste, come riferito dagli operatori di polizia, sta già facendo registrare risultati positivi che nel tempo andranno a consolidarsi.

Con circolare dello scorso gennaio sono state già fornite indicazioni operative per porre rimedio ad alcune criticità evidenziatesi.

La problematica dell'applicazione del divieto non solo ai cittadini comunitari ma anche ai cosiddetti residenti normali – ossia quelli dimoranti nel territorio nazionale per almeno 185 giorni all'anno per interessi professionali o personali – potrà essere superata in via amministrativa, precisando l'esclusione dei cittadini comunitari residenti all'estero dal campo d'applicazione del divieto di circolazione e la facoltà per gli stessi di circolare sul territorio nazionale con targa estera per la durata massima di un anno.

Per quanto concerne invece la situazione dei lavoratori stagionali stranieri – che potrebbero incorrere nel divieto di circolazione in ragione della natura potenzialmente pluriennale dell'attività lavorativa – sono in corso di valutazione diverse possibili soluzioni che dovranno trovare ingresso nell'ordinamento con un provvedimento normativo.

Dunque, le criticità segnalate ed emerse nella fase di prima applicazione della normativa sono adeguatamente affrontate in modo da salvaguardare le poche ma evidenti situazioni meritevoli di uno specifico trattamento derogatorio, fermo restando l'obiettivo di colpire le migliaia di condotte elusive degli obblighi di legge.

ALLEGATO 3

5-02257 Bergamini: Iniziative urgenti per il ripristino della viabilità sul Ponte sul Torrente Pescia.

TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA

In merito alle iniziative urgenti per il ripristino della viabilità sul tratto viario in argomento, la Prefettura di Pistoia ha evidenziato quanto segue.

A seguito di plurime segnalazioni sullo stato di manutenzione del ponte sul torrente Pescia lungo la strada provinciale 11 Francesca Vecchia, la Provincia di Pistoia ha eseguito specifici sopralluoghi per verificarne l'integrità strutturale, all'esito dei quali il 7 febbraio 2019 è stata depositata una prima perizia dalla quale si evincono gravi problemi strutturali del manufatto. Pertanto, in pari data, l'Amministrazione provinciale istituiva il limite di velocità non superiore a 30 km/h nonché il divieto di transito per i mezzi superiori a *3,5* tonnellate.

Tuttavia, considerati i volumi di traffico, si è resa necessaria una nuova e più approfondita verifica tecnica, acquisita dalla Provincia lo scorso 4 giugno, dalla quale sono emersi nuovi profili inerenti la stabilità della struttura tali da poter generare – anche senza alcun carico – il crollo del ponte. Con ordinanza in data 5 giugno 2019, l'Amministrazione provinciale ha quindi disposto l'interdizione al traffico veicolare e pedonale sul ponte fino all'esecuzione dei lavori di messa in sicurezza; al contempo, quale itinerario alternativo, ha istituito il senso unico di un tratto della strada provinciale 30.

Infine, l'Amministrazione provinciale riferisce di aver già stanziato 400.000 euro per la messa in sicurezza del manufatto, unitamente alla Regione Toscana che ha a sua volta programmato un finanziamento di circa 25.000 euro per la progettazione tecnica dell'intervento.

In chiusura ricordo che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con decreto 16 febbraio 2018, n. 49, *Finanziamento degli interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di Province e Città Metropolitane* ha stanziato 1.620 miliardi di euro ripartiti per gli anni dal 2018 al 2023 finalizzati al miglioramento della sicurezza per la viabilità di Province e Città Metropolitane.

In particolare per la provincia di Pistoia il citato decreto ha previsto un finanziamento di complessivi euro 11.225.460,69.

Quanto evidenziato a conferma dell'impegno del Governo per la manutenzione e messa in sicurezza della viabilità locale.

ALLEGATO 4

5-02258 Carinelli: Attuazione del decreto ministeriale sulla micromobilità elettrica.

TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA

Il comma 102 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante « Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021 », ha introdotto la possibilità di autorizzare la sperimentazione della circolazione su strada di veicoli per la mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica, quali *segway*, hoverboard e monopattini, ed ha previsto l'emanazione di uno specifico decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per la definizione delle modalità di attuazione e degli strumenti operativi della sperimentazione.

Lo scorso 4 giugno il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ha firmato la bozza di decreto, attualmente al vaglio della Corte dei Conti e dell'Ufficio Centrale di Bilancio, per poi essere pubblicato in Gazzetta Ufficiale.

Pur non essendo espressamente previsto dalla legge di bilancio, considerato che la sperimentazione è attuabile su base volontaria da parte dei Comuni, il Ministero ha ritenuto opportuno trasmettere una prima bozza di decreto ad ANCI in data 24 aprile.

ANCI ha fatto pervenire le proprie osservazioni in data 8 maggio, tra le quali si paventava il rischio di « una proliferazione di segnaletica verticale e orizzontale eccessiva » con particolare riferimento all'uso della segnaletica di obbligo finalizzata ad indicare la circolazione riservata a determinate categorie di utenti, nel caso di specie i dispositivi per la micromobilità. Il Ministero ha quindi elaborato una soluzione finalizzata ad una semplificazione dello schema segnaletico proposto nella bozza introducendo un segnale sperimentale da apporre al di sotto del segnale di « INIZIO DEL CENTRO ABITATO » finalizzato ad indicare all'utente della strada che accede all'interno del centro abitato, l'informazione che è in atto la sperimentazione della micromobilità elettrica e che nelle zone 30 o su strade con limite di velocità massimo di 30 km/h, nonché sulle piste ciclabili e sui percorsi pedonali e ciclabili è ammessa la circolazione di monopattini elettrici e *segway*.

I comuni che intendano avviare la sperimentazione devono prevedere una campagna di informazione in corrispondenza di infrastrutture di trasporto, ricadenti nel proprio centro abitato, destinate allo scambio modale quali porti, aeroporti, stazioni ferroviarie, autostazioni, oltre a quella nei confronti degli utilizzatori che deve essere operata da parte delle società responsabili del servizio di noleggio circa le regole di utilizzo.

Con questa semplificazione il Ministero ha sostanzialmente accolto tutte le osservazioni e le richieste poste da ANCI, cosicché sarà possibile testare la fruibilità e l'utilizzo in ambito urbano di questi dispositivi. Auspichiamo che il maggior numero possibile di Comuni colga questa occasione e proietti la propria città nel futuro, verso una mobilità dolce e a zero impatto ambientale.

ALLEGATO 5

DL 32/2019: Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici (C. 1898 Governo, approvato dal Senato).

PARERE APPROVATO

La IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni),

esaminato, per i profili di competenza, il disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, recante disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici (C. 1898 Governo, approvato dal Senato),

esprime

PARERE FAVOREVOLE

ALLEGATO 6

Differimento dell'efficacia dell'obbligo della patente nautica per la conduzione di unità aventi motore di cilindrata superiore a 750 cc a iniezione a due tempi (C. 1822 Fogliani).

EMENDAMENTI

Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.

(Modifica all'articolo 39 del codice della nautica da diporto, di cui al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, concernente i tipi di navigazione per i quali è obbligatorio il possesso della patente nautica)

1. La lettera *b)* del comma 1 dell'articolo 39 del codice della nautica da diporto, di cui al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, è sostituita dalla seguente:

« *b)* per la navigazione nelle acque interne e per la navigazione nelle acque marittime entro sei miglia dalla costa, quando a bordo dell'unità è installato un motore avente una cilindrata superiore a 750 cc se a carburazione a due tempi, o a 1.000 cc se a carburazione a quattro tempi fuori bordo o a iniezione diretta, o a 1.300 cc se a carburazione a quattro tempi entro bordo, o a 2.000 cc se a ciclo *diesel*, comunque con potenza superiore a 30 kW o a 40,8 CV. ».

1. 1. Deidda, Fidanza, Rotelli.

Al comma 1, sostituire la parola: 2021 *con la seguente:* 2020.

1. 2. Paita, Gariglio.

(Approvato)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

2. All'articolo 9, comma 2, primo e secondo periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, la parola: « 2019 », introdotta dall'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 25 luglio 2018, n. 108, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2018, n. 108, è sostituita dalla seguente: « 2020 ».

Conseguentemente, sostituire il titolo con il seguente: Modifiche di termini in materia di patente nautica e di formazione al salvamento acquatico.

1. 3. Il Relatore.

(Approvato)

Aggiungere, in fine, il seguente articolo:

Art. 2. – 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*.

1. 01. Il Relatore.

(Approvato)

ALLEGATO 7

Modifiche al codice della strada. (Testo unificato C. 24 Brambilla, C. 192 Schullian, C. 193 Schullian, C. 219 Schullian, C. 234 Gebhard, C. 264 Molteni, C. 367 Comaroli, C. 681 Baldelli, C. 777 Gusmeroli, C. 1051 De Lorenzis, C. 1113 Pagani, C. 1187 Bergamini, C. 1245 Mulè, C. 1348 Gadda, C. 1358 Meloni, C. 1364 Frassini, C. 1366 Maccanti, C. 1368 Scagliusi, C. 1399 Vinci, C. 1400 Vinci, C. 1601 Butti, C. 1613 Zanella e petizione n. 38).

EMENDAMENTI DEI RELATORI

ART. 3.

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

3. 100. I Relatori.

Al comma 1, lettera f)*, numero 2, sopprimere le parole:* o A2.

3. 101. I Relatori.

ALLEGATO 8

Modifiche al codice della strada. (Testo unificato C. 24 Brambilla, C. 192 Schullian, C. 193 Schullian, C. 219 Schullian, C. 234 Gebhard, C. 264 Molteni, C. 367 Comaroli, C. 681 Baldelli, C. 777 Gusmeroli, C. 1051 De Lorenzis, C. 1113 Pagani, C. 1187 Bergamini, C. 1245 Mulè, C. 1348 Gadda, C. 1358 Meloni, C. 1364 Frassini, C. 1366 Maccanti, C. 1368 Scagliusi, C. 1399 Vinci, C. 1400 Vinci, C. 1601 Butti, C. 1613 Zanella e petizione n. 38).

EMENDAMENTO RIFORMULATO

Al comma 1, sostituire la lettera d) *con la seguente:*

d) all'articolo 172, comma 10, dopo il primo periodo è inserito il seguente: « Quando il mancato uso riguarda trasportati maggiorenni, la medesima sanzione si applica anche al conducente nel caso di veicoli di cui al comma 1, fatto salvo il caso di conducente di veicolo adibito a servizio di piazza o di noleggio con conducente; in tal caso questi deve tenere informati i passeggeri dell'obbligo di utilizzare le cinture di sicurezza, quando sono seduti ed il veicolo è in movimento, con le modalità di cui al comma 7.

2. 17. *(Nuova formulazione)* Scagliusi, Barbuto, Barzotti, Luciano Cantone, Carinelli, De Girolamo, Ficara, Grippa, Liuzzi, Marino, Raffa, Paolo Nicolò Romano, Serritella, Spessotto, Termini.

ALLEGATO 9

Modifiche al codice della strada. (Testo unificato C. 24 Brambilla, C. 192 Schullian, C. 193 Schullian, C. 219 Schullian, C. 234 Gebhard, C. 264 Molteni, C. 367 Comaroli, C. 681 Baldelli, C. 777 Gusmeroli, C. 1051 De Lorenzis, C. 1113 Pagani, C. 1187 Bergamini, C. 1245 Mulè, C. 1348 Gadda, C. 1358 Meloni, C. 1364 Frassini, C. 1366 Maccanti, C. 1368 Scagliusi, C. 1399 Vinci, C. 1400 Vinci, C. 1601 Butti, C. 1613 Zanella e petizione n. 38).

EMENDAMENTO APPROVATO

ART. 2.

Al comma 1, sopprimere le lettere b) *e* g).

2. 5. I Relatori.

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 32/2019: Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici. C. 1898 Governo, approvato dal Senato (Parere alla VIII Commissione) *(Esame e conclusione – Parere favorevole)* 212

ALLEGATO 1 (Parere approvato dalla Commissione) 235

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Ciad sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 26 luglio 2017. C. 1623 Governo (Parere alla III Commissione) *(Esame e conclusione – Parere favorevole)* 229

ALLEGATO 2 (Parere approvato dalla Commissione) 236

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione militare e tecnica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Congo, fatto a Roma il 27 giugno 2017. C. 1624 Governo (Parere alla III Commissione) *(Esame e conclusione – Parere favorevole)* 230

ALLEGATO 3 (Parere approvato dalla Commissione) 237

Limitazioni alla vendita dei prodotti agricoli e agroalimentari sottocosto, divieto di aste a doppio ribasso per l'acquisto di prodotti agricoli e agroalimentari, nonché delega al Governo per la disciplina e il sostegno delle filiere etiche di produzione. Nuovo testo C. 1549 Cenni (Parere alla XIII Commissione) *(Esame e rinvio)* 231

SEDE REFERENTE:

Delega al Governo in materia di turismo. C. 1698 Governo *(Seguito dell'esame e rinvio)* .. 233

SEDE CONSULTIVA

Martedì 11 giugno 2019. — Presidenza della presidente Barbara SALTAMARTINI.

La seduta comincia alle 12.

DL 32/2019: Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici. C. 1898 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla VIII Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Diego BINELLI (Lega), *relatore*, prima di esaminare nel dettaglio, il provvedimento in titolo, desidera fare qualche osservazione introduttiva.

In primis osserva che il nomignolo attribuito a questo importante provvedimento non gli rende giustizia, perché come si evince dai 30 articoli in esso contenuti non si propone di sbloccare solo i cantieri, ma anche gli impianti per il settore dei rifiuti, la ricostruzione nelle zone sismiche distrutte e un processo di semplificazione normativa troppo a lungo interrotto. Esso

va quindi ben al di là del titolo, che è evocativo, ma certamente non comprende tutte le importanti misure proposte dall'articolato. Pensa innanzitutto, per quanto di competenza della X Commissione, all'articolo 2-*bis* che, al comma 1, interviene sulla disciplina della Sezione speciale del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese modificando le condizioni per l'intervento e disponendo che la garanzia sia rilasciata sui predetti finanziamenti, anche se assistiti da ipoteca sugli immobili aziendali, in misura non superiore a un quarto del suo importo. Altrettanto importante è poi la modifica introdotta dal secondo comma dell'articolo 2-*bis* del testo, che interviene sull'articolo 2477 del Codice civile, recentemente novellato dal Codice della crisi di impresa, in tema di nomina dei revisori e del collegio sindacale nelle società a responsabilità limitata. In particolare la modifica è volta a limitare le ipotesi in cui le società a responsabilità limitata sono obbligate a nominare l'organo di controllo o il revisore e più specificamente, rispetto al testo vigente dell'articolo 2477 del Codice civile, sono innalzate le soglie – del totale dell'attivo dello stato patrimoniale, dei ricavi delle vendite e delle prestazioni e di dipendenti occupati in media durante l'esercizio – entro le quali non opera il nuovo obbligo così come auspicato anche nel corso dei lavori della X Commissione in sede consultiva sulla legge n. 20 del 2019 che reca « Delega al Governo per l'adozione di disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi adottati in attuazione della delega per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza, di cui alla legge 19 ottobre 2017, n. 155 ». Molto attesa è anche la norma contenuta nell'articolo 2 del provvedimento in oggetto, che reca disposizioni sulle procedure di affidamento in caso di crisi: essa anticipa quanto già previsto dall'articolo 372 del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza disponendo, con una modifica dell'articolo 110 del Codice dei contratti pubblici, che a fronte dell'esclusione di un'impresa fallita da nuove procedure di gara è invece concessa la partecipazione a queste ultime per l'impresa che ha fatto domanda di concordato con continuità aziendale. Inoltre, si precisa che l'esecuzione del contratto di appalto prosegue non solo in caso di concordato con continuità aziendale, ma anche in caso di concordato liquidatorio quando il professionista attesti che l'esecuzione del contratto è necessaria alla migliore liquidazione dell'azienda. È poi certamente di interesse della X Commissione l'articolo 4, commi 7-*bis* e 7-*ter* introdotti al Senato, che rinviano ad un decreto interministeriale l'individuazione degli interventi diretti a realizzare la Piattaforma Unica Nazionale (PUN) dei punti di ricarica o di rifornimento di combustibili alternativi e degli investimenti del Piano nazionale infrastrutturale per la ricarica dei veicoli elettrici. Da ultimo desidera ricordare l'articolo 19 del provvedimento in esame, che prevede per il 2019 e il 2020 un contributo per le imprese del settore turistico, dei pubblici esercizi, del commercio e dell'artigianato, nonché per le imprese che svolgono attività agrituristica – insediate in alcuni comuni ricadenti nella città metropolitana di Catania e della provincia di Campobasso – che nei tre mesi successivi agli eventi sismici abbiano registrato una riduzione del fatturato non inferiore al 30 per cento rispetto a quello calcolato sulla media del medesimo periodo del triennio precedente. Oltre a quelle citate molte sono le altre misure contenute nell'atto Camera n. 1898 (tra tutte la moratoria di due anni in materia di appalti, le tanto attese semplificazioni in materia di interventi strutturali in zone sismiche, ma anche le importantissime disposizioni che incidono sul sistema autorizzatorio degli impianti per lo smaltimento dei rifiuti) volte a favorire le imprese, i Comuni e in generale il sistema produttivo del nostro Paese e l'auspicio nel procedere oggi al nostro esame è che tali disposizioni una volta approvate possano realmente contribuire a sbloccare l'intero « cantiere Italia ».

Passa all'esame delle singole disposizioni del provvedimento che interessano la X Commissione.

Il provvedimento originario consta di 30 articoli, suddivisi in 3 Capi. Il Capo I (articoli da 1 a 5) reca norme in materia di contratti pubblici, di accelerazione degli interventi infrastrutturali e di rigenerazione urbana. Il Capo II (articoli da 6 a 20) reca disposizioni relative agli eventi sismici della regione Molise e dell'area Etnea. Il Capo III (articoli da 21 a 30) reca disposizioni relative agli eventi sismici dell'Abruzzo nell'anno 2009, del centro Italia negli anni 2016 e 2017 e nei comuni di Casamicciola Terme e Lacco Ameno dell'Isola di Ischia nel 2017.

Numerose modifiche sono state apportate in sede di esame presso il Senato.

Per quanto di competenza della Commissione rileva innanzitutto, come accennato, l'articolo 2-*bis* che interviene, al comma 1, sulla disciplina della Sezione speciale del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese istituita, dall'articolo 1 del decreto-legge 135/2015, per interventi in garanzia a favore delle PMI titolari di crediti certificati nei confronti delle pubbliche Amministrazioni e in difficoltà nella restituzione di finanziamenti già contratti con banche e intermediari finanziari. Nel dettaglio, il comma 1 modifica le condizioni per l'intervento in garanzia della Sezione, disponendo che la garanzia sia rilasciata sui predetti finanziamenti, anche se assistiti da ipoteca sugli immobili aziendali. La formulazione vigente, invece, si riferisce a finanziamenti « anche assistiti da ipoteca », che l'entità del premio – versato dalle banche o dagli intermediari finanziari alla Sezione speciale a fronte della concessione della garanzia – può essere posta a carico della PMI beneficiaria del finanziamento in una misura massima determinata dal decreto ministeriale attuativo della Sezione. La formulazione vigente invece prevede che l'entità del premio può essere posto a carico della PMI beneficiaria in misura non superiore a un quarto del suo importo. Il comma 2 prevede la modifica dell'articolo 379 del nuovo Codice della crisi di impresa (D.lgs. n. 14 del 2019) che a sua volta ha novellato l'articolo 2477 del codice civile in tema di nomina dei revisori e del collegio sindacale nelle società a responsabilità limitata. In particolare la modifica è volta a limitare le ipotesi in cui le società a responsabilità limitata sono obbligate a nominare l'organo di controllo o il revisore. Più specificamente, come già detto, rispetto al testo vigente dell'articolo 2477 c.c., sono innalzate le soglie – di totale dell'attivo dello stato patrimoniale, di ricavi delle vendite e delle prestazioni e di dipendenti occupati in media durante l'esercizio – che non devono essere superate ai fini dell'esenzione dall'obbligo. Il comma 3 apporta un coordinamento di natura formale.

Di interesse della X Commissione l'articolo 2 che, modificato al Senato solo sul piano formale, reca disposizioni sulle procedure di affidamento in caso di crisi, in sostanza anticipando il testo contenuto nell'articolo 372 del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo n. 14 del 2019, che entra in vigore il 15 agosto 2020. In particolare, il comma 1, novellando l'articolo 110 del Codice dei contratti pubblici, esclude che possa partecipare a nuove gare un'impresa fallita, mentre lo si consente all'impresa che ha fatto domanda di concordato con continuità aziendale, rendendo obbligatorio l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto fino a quando la domanda non è accolta o comunque se l'ANAC – non più sentendo il giudice delegato – lo ritenga necessario. I commi 2 e 3 precisano che tale novella si applica alle procedure il cui bando o avviso è pubblicato tra il 19 aprile 2019 (data di entrata in vigore del decreto in commento) e il 15 agosto 2020, data di entrata in vigore del citato articolo 372. Il comma 4 reca alcuni coordinamenti con la legge fallimentare. In particolare, relativamente all'esercizio provvisorio dell'impresa del fallito, si chiarisce che il curatore fallimentare può eseguire i contratti pendenti solo con l'autorizzazione del giudice delegato. Inoltre, si precisa che l'esecuzione del contratto prosegue non solo in caso di concordato con continuità aziendale, ma anche in caso di concordato liquidatorio quando il professionista attesti che l'esecuzione del contratto è neces-

saria alla migliore liquidazione dell'azienda; Infine, si individua l'autorità giudiziaria competente ad autorizzare la partecipazione dell'impresa in concordato a procedure di affidamento lavori nel tribunale, dopo il deposito della domanda di concordato, e nel giudice delegato, dopo il decreto di apertura del concordato stesso.

Di interesse della X Commissione, come accennato anche l'articolo 4, commi 7-*bis* e 7-*ter* introdotti al Senato, che rinviano ad un decreto interministeriale per l'individuazione degli interventi diretti a realizzare la Piattaforma Unica Nazionale (PUN) dei punti di ricarica o di rifornimento di combustibili alternativi e degli investimenti del Piano nazionale infrastrutturale per la ricarica dei veicoli elettrici.

Rileva, inoltre, l'articolo 19, modificato nel corso dell'esame al Senato, che prevede per il 2019 e il 2020 la concessione di un contributo ad alcune categorie di imprese, insediate in alcuni comuni ricadenti nella città metropolitana di Catania e della provincia di Campobasso, a condizione che le stesse abbiano registrato, nei tre mesi successivi agli eventi sismici, una riduzione del fatturato non inferiore al 30 per cento rispetto a quello calcolato sulla media del medesimo periodo del triennio precedente. In particolare, il comma 1 concede contributi, nel limite complessivo massimo di 2 milioni di euro per il 2019 e di 2 milioni di euro per il 2020, alle imprese del settore turistico, dei servizi connessi, dei pubblici esercizi e del commercio e artigianato, nonché alle imprese che svolgono attività agrituristica, nei suddetti comuni. Il comma 2 demanda a un provvedimento del Commissario straordinario, da adottare entro 60 giorni, la definizione dei criteri, delle procedure, delle modalità di concessione e di calcolo dei contributi e di riparto delle risorse tra i comuni interessati. Il comma 3 dispone che i contributi sono erogati ai sensi della normativa europea sugli aiuti « de minimis » conseguenti a calamità naturali.

Nel rinviare alla documentazione predisposta dagli Uffici per un esame analitico delle altre disposizioni contenute nel decreto, illustra in estrema sintesi il restante contenuto del provvedimento.

L'articolo 1, nel testo approvato dal Senato, consta di 30 commi, in gran parte innovativi rispetto alla versione originaria del provvedimento. Il nuovo testo del comma 1, risultante dalla riscrittura dell'articolo in esame operata durante l'esame al Senato, dispone che, nelle more della riforma complessiva del settore e comunque nel rispetto dei principi e delle norme dell'UE, fino al 31 dicembre 2020 non trovano applicazione le norme del Codice dei contratti pubblici di seguito citate. Viene sospeso l'articolo 37, comma 4, che disciplina le modalità con cui i comuni non capoluogo di provincia devono provvedere agli acquisti di lavori, servizi e forniture. Il testo previgente all'entrata in vigore del decreto-legge, prevedeva che qualora tali comuni assumessero le funzioni di stazione appaltante dovessero ricorrere a una centrale di committenza o a soggetti aggregatori qualificati, oppure procedere mediante unioni di comuni, ovvero associandosi o consorziandosi in centrali di committenza o, ancora, ricorrere alla stazione unica appaltante costituita presso le province, le città metropolitane ovvero gli enti di area vasta. Il testo originario del decreto tramutava tali obblighi in facoltà, consentendo quindi ai comuni in questione anche di procedere autonomamente. Adesso la disposizione in oggetto riassume carattere obbligatorio ma tale obbligo viene però sospeso fino al 31 dicembre 2020 dal comma in esame. La seconda disposizione interessata è l'articolo 59, comma 1, quarto periodo, ove viene stabilito il divieto di « appalto integrato » (salvo le eccezioni contemplate nel periodo stesso), cioè il divieto di affidamento congiunto della progettazione e dell'esecuzione dei lavori. Ancora, viene sospesa l'applicazione dell'articolo 77, comma 3, quarto periodo, quanto all'obbligo di scegliere i commissari tra gli esperti iscritti all'albo istituito presso l'ANAC. Viene precisato che resta però fermo l'obbligo di individuare i commissari secondo regole di competenza e trasparenza,

preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante. Il comma 2 prevede che entro il 30 novembre 2020, il Governo presenti alle Camere una relazione sugli effetti della sospensione, al fine di consentire al Parlamento di valutare l'opportunità del mantenimento o meno della sospensione stessa. Il comma 3 prevede che anche per i settori ordinari, fino al 31 dicembre 2020, trovi applicazione la disposizione prevista, per i settori speciali, dall'articolo 133, comma 8, del codice dei contratti pubblici, la quale consente agli enti aggiudicatori – limitatamente alle procedure aperte – di espletare l'operazione di esame delle offerte prima dell'operazione di verifica dell'idoneità degli offerenti (se tale facoltà era esplicitamente prevista nel bando di gara o nell'avviso). Resta salva, infine, a seguito dell'aggiudicazione, la necessità di verificare il possesso dei requisiti richiesti ai fini della stipula del contratto.

Il comma 4 consente per gli anni 2019-2020 ai soggetti attuatori di opere (cioè alle stazioni appaltanti), per le quali deve essere realizzata la progettazione, di avviare le relative procedure di affidamento anche in caso di disponibilità di finanziamenti limitati alle sole attività di progettazione. Dall'avvenuta progettazione consegue che le opere sono considerate prioritarie ai fini dell'assegnazione dei finanziamenti per la loro realizzazione. Il comma 5 autorizza i soggetti attuatori di opere ad avviare le procedure di affidamento della progettazione o dell'esecuzione dei lavori nelle more dell'erogazione delle risorse assegnate agli stessi e finalizzate all'opera con provvedimento legislativo o amministrativo. Il comma 6 reca una disposizione transitoria che prevede l'applicazione, fino al 31 dicembre 2020, di una disciplina semplificata per i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria che non prevedono il rinnovo o la sostituzione di parti strutturali delle opere, precipuamente finalizzata a consentirne l'esecuzione a prescindere dall'avvenuta redazione e approvazione del progetto esecutivo. I commi da 7 a 9 intervengono sulla materia del parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici. Il comma 8 riduce, fino al 31 dicembre 2020, a quarantacinque giorni dalla trasmissione del progetto il termine per l'espressione del parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici. Il comma 9 stabilisce che il Consiglio superiore dei lavori pubblici, in sede di espressione di parere, fornisca anche la valutazione di congruità del costo. Il comma 10 stabilisce che – fino al 31 dicembre 2020 – possono essere oggetto di riserva anche gli aspetti progettuali che sono stati oggetto di verifica ai sensi dell'articolo 25 del codice dei contratti pubblici, che concerne la verifica preventiva dell'interesse archeologico. Viene conseguentemente esteso l'ambito di applicazione dell'accordo bonario di cui all'articolo 205 del codice medesimo, che consente di definire in via stragiudiziale le controversie che potrebbero insorgere fra le parti durante la fase dell'esecuzione del contratto di appalto pubblico. I commi da 11 a 14 riguardano la nomina e le funzioni del Collegio consultivo tecnico. Il comma 11 consente alle parti, al fine di prevenire le controversie nella fase di esecuzione del contratto, di nominare – fino alla data di entrata in vigore del « regolamento unico » – un collegio consultivo tecnico, prima dell'avvio dell'esecuzione del contratto e comunque non oltre novanta giorni dalla data di tale avvio. Il collegio svolge funzioni di assistenza per la rapida risoluzione delle controversie di ogni natura suscettibili di insorgere nel corso dell'esecuzione del contratto stesso. Il comma 12 prevede che il collegio sia formato da tre membri dotati di esperienza e qualificazione professionale adeguata alla tipologia dell'opera, scelti di comune accordo tra le parti ovvero concordando la nomina di un componente per parte, ai quali compete la scelta del terzo. In ogni caso tutti i componenti devono essere approvati dalle parti. Il comma 13 consente, nel caso in cui insorgano controversie, al collegio di favorire la rapida risoluzione delle controversie e di convocare le parti in contraddittorio. L'eventuale accordo delle parti che accolga la proposta di soluzione indicata dal collegio consultivo non ha

natura transattiva, salva diversa volontà delle parti stesse. Il comma 14 prevede lo scioglimento del collegio al termine dell'esecuzione del contratto o in data anteriore su accordo delle parti. Il comma 15 introduce una disposizione transitoria (applicabile per gli anni 2019-2020) volta a disciplinare l'approvazione delle varianti ai progetti definitivi, approvati dal CIPE, relativi alle infrastrutture strategiche già inserite negli strumenti di programmazione approvati e per i quali la procedura di valutazione di impatto ambientale è stata avviata prima dell'entrata in vigore del Codice. Il comma 16 introduce il nuovo comma 2-*bis* all'articolo 86 del Codice al fine di dettare una nuova disciplina per i mezzi di prova dell'assenza di motivi di esclusione che l'operatore economico è tenuto a dimostrare con riferimento ai soggetti di cui questo si avvalga ai sensi dell'articolo 89 del Codice e ai suoi subappaltatori. Il comma 17 riscrive la disposizione (dettata dal testo previgente del comma 6-*bis* dell'articolo 36) che, nei mercati elettronici di cui al comma 6 del medesimo articolo 36, disciplina la verifica a campione sull'assenza dei motivi di esclusione e la integra con l'aggiunta di un ulteriore comma (6-*ter*) volto a disciplinare la verifica dei requisiti economici e finanziari e tecnico professionali in capo all'aggiudicatario. In particolare, si estende a tutti i contratti « sottosoglia » la disciplina che si applicava ai soli affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro e si stabilisce – quanto alle verifiche – che esse sono effettuate attraverso la Banca dati nazionale degli operatori economici (BDOE), sopprimendo la possibilità di verifica sull'aggiudicatario. Il comma 18 detta una disciplina transitoria del subappalto nelle more di una complessiva revisione del codice dei contratti pubblici. Il termine di efficacia finale di tale disciplina è fissato al 31 dicembre 2020. Si prevede, tra l'altro, che il subappalto debba essere indicato dalle stazioni appaltanti nel bando di gara e non possa superare la quota del 40 per cento dell'importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture. Il comma 19 detta i criteri per la cessazione della qualifica di rifiuto, riscrivendo il comma 3 dell'articolo 184-*ter* del Codice dell'ambiente (D.Lgs. 152/2006) che reca la disciplina transitoria (*end of waste*). Il comma 20 alla lettera *a)*, numero 1) reca una serie di novelle al Codice che riguardano la disciplina dei contenuti della progettazione, che viene demandata al nuovo regolamento unico; le fasi di elaborazione e i contenuti del progetto di fattibilità tecnica ed economica, nonché i documenti su cui si basa il progetto medesimo; la disciplina delle spese strumentali. Il numero 2) demanda al nuovo regolamento unico la definizione dei requisiti che devono possedere gli operatori economici ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria e disciplina la normativa transitoria applicabile nelle more dell'emanazione del regolamento. Viene altresì disciplinato l'affidamento di concessioni agli affidatari di incarichi di progettazione. La lettera *a)*, numero 3 reca alcune modifiche puntuali al comma 6 dell'articolo 23 del Codice, che disciplina i documenti e le attività che stanno alla base dell'elaborazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica al fine di precisare la portata di alcuni dei documenti considerati. La lettera *a)* numero 4 introduce il nuovo comma 11-*bis* dell'articolo 23 del Codice sul computo delle spese di carattere strumentale tra le spese tecniche da prevedere nel quadro economico. La lettera *a)* numero 5 introduce il comma 11-*ter* sempre con riguardo alle spese strumentali per le manutenzioni degli immobili in uso alle amministrazioni pubbliche ponendole a carico del Demanio. La lettera *b)*, numero 1 novella il comma 2 dell'articolo 24 del Codice, al fine di demandare al nuovo regolamento unico (numero 2) la definizione dei requisiti che devono possedere gli operatori economici ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria. La lettera *b)*, numero 3) novella il comma 7 dell'articolo 24 del Codice, che nel testo previgente vietava (salvo il verificarsi di precise condizioni) agli affidatari di incarichi di

progettazione, per progetti posti a base di gara, di poter ottenere l'affidamento degli appalti o delle concessioni di lavori pubblici, nonché degli eventuali subappalti o cottimi, per i quali avessero svolto la suddetta attività di progettazione. La lettera *c)* novella l'articolo 26 del codice, in materia di verifica preventiva della progettazione, aggiungendo ai soggetti abilitati a tale verifica, per i lavori di importo inferiore a venti milioni di euro e fino alla soglia di rilevanza europea, anche la stazione appaltante nel caso in cui disponga di un sistema di controllo di qualità. La lettera *d)*, per ragioni di coordinamento, abroga all'articolo 29 del codice, il riferimento ai termini per l'impugnativa di cui all'articolo 120, comma 2-*bis*, abrogata a sua volta. La lettera *e)* modifica il comma 5 dell'articolo 31 del Codice, attribuendo al regolamento unico di attuazione del Codice – in luogo delle linee guida emanate dall'ANAC – il compito di definire la disciplina sui compiti specifici del Responsabile unico del procedimento (RUP), nonché l'importo massimo e la tipologia dei lavori, servizi e forniture per i quali il RUP può coincidere con il progettista, con il direttore dei lavori o con il direttore dell'esecuzione. Le lettere *f), g)* e *h)* novellano gli articoli del Codice che disciplinano i contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea (c.d. sottosoglia). Tali novelle riguardano: il calcolo del valore stimato degli appalti nel caso di appalti aggiudicati per lotti distinti e la disciplina dell'anticipazione del prezzo all'appaltatore. La lettera *h)* interviene invece sulle modalità di affidamento dei lavori « sottosoglia ». Poiché tali modifiche si sovrappongono alla disciplina derogatoria introdotta, limitatamente all'anno 2019, dal comma 912 della legge di bilancio 2019 (L. 145/2018), tale comma viene abrogato dal comma 24 dell'articolo in esame. Ulteriori novelle recate dalla lettera *h)* riguardano: la disciplina di dettaglio delle procedure per gli affidamenti « sottosoglia », delle indagini di mercato e della formazione e gestione degli elenchi degli operatori economici; l'utilizzo del criterio del « minor prezzo » come alternativa sempre possibile all'OEPV per l'aggiudicazione dei contratti « sottosoglia ». Tali disposizioni, in parte modificate durante l'esame al Senato, ripropongono quelle recate dalle lettere *e)* ed *f)* del comma 1 dell'articolo 1 del testo iniziale. La lettera *i)* modifica l'articolo 46, comma 1, lettera *a)* del Codice dei contratti pubblici, al fine di introdurre – tra gli operatori economici previsti per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria – con riferimento agli interventi inerenti al restauro e alla manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici, gli archeologi, oltre ai soggetti con qualifica di restauratore di beni culturali. La lettera *l)* novella l'articolo 47 del codice, in materia di consorzi stabili. Si stabilisce, tra l'altro, che i consorzi stabili eseguono le prestazioni o con la propria struttura o tramite i consorziati indicati in sede di gara senza che ciò costituisca subappalto; resta ferma la responsabilità solidale degli stessi nei confronti della stazione appaltante. La lettera *m)* novella l'articolo 59 del codice in materia di affidamento congiunto di progettazione e realizzazione, il cosiddetto appalto integrato, inserendo in norma una nuova previsione in base alla quale i requisiti minimi per lo svolgimento della progettazione oggetto del contratto sono previsti nei documenti di gara nel rispetto del codice e del nuovo regolamento di attuazione. Detti requisiti sono posseduti dalle imprese attestate per prestazioni di sola costruzione attraverso un progettista raggruppato o indicato in sede di offerta, in grado di dimostrarli, scelto tra i soggetti previsti come operatori economici per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria. Si stabilisce che le imprese attestate per prestazioni di progettazione e costruzione documentino invece i requisiti per lo svolgimento della progettazione esecutiva laddove i predetti requisiti non siano dimostrati dal proprio staff di progettazione. Inoltre, viene inserito nell'articolo oggetto di novella un nuovo comma 1-*quater*, in base al quale nei casi in cui in cui l'operatore economico si avvalga di uno o più soggetti qualificati alla realiz-

zazione del progetto, la stazione appaltante indica nei documenti di gara le modalità per la corresponsione direttamente al progettista della quota del compenso. Si stabilisce inoltre che le imprese attestate per prestazioni di progettazione e costruzione documentino i requisiti per lo svolgimento della progettazione esecutiva laddove i predetti requisiti non siano dimostrati dal proprio staff di progettazione. La lettera *n)* novella l'articolo 76 del codice in materia di informazione dei candidati e degli offerenti, prevedendo che ai candidati e ai concorrenti venga dato avviso – con le modalità del Codice dell'amministrazione digitale (o strumento analogo negli altri Stati membri) – del provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni ad essa, con l'indicazione dell'ufficio o del collegamento informatico ad accesso riservato dove sono disponibili i relativi atti. La lettera *o)* novella taluni commi dell'articolo 80 del Codice, in materia di motivi di esclusione dalla partecipazione a una procedura d'appalto o concessione. La lettera *p)* novella l'articolo 83, comma 2, del Codice demandando l'individuazione della disciplina dei requisiti rilevanti per i criteri di selezione al regolamento anziché al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Le lettere *q), r)* e *s)* intervengono sul sistema di attestazione della qualificazione degli esecutori di lavori pubblici. La lettera *r)*, intervenendo sull'articolo 86 in materia di mezzi di prova, sostituisce il riferimento alle linee guida dell'ANAC (di cui all'articolo 83, comma 2) con quello al regolamento di attuazione. Così, analogamente la lettera *s)* che novella l'articolo 89 del Codice, in materia di avvalimento, sostituendo al comma 11 il riferimento al decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti con quello al regolamento di attuazione, per la individuazione delle opere per le quali, in ragione del notevole contenuto tecnologico o della rilevante complessità, non può ricorrersi all'avvalimento. La lettera *t)* modifica l'articolo 95 in materia di criteri di aggiudicazione dell'appalto. Viene aggiunta una nuova fattispecie a quelle già elencate per le quali si procede alla aggiudicazione esclusivamente sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, inserendo anche il riferimento ai contratti di servizi e le forniture di importo pari o superiore a 40.000 euro caratterizzati da notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo. Al comma 4 dell'articolo 95, sono soppresse le lettere *a)* e *c)*, che prevedevano il possibile utilizzo del criterio del minor prezzo, rispettivamente: per i lavori di importo pari o inferiore a 2.000.000 di euro, quando l'affidamento dei lavori avvenisse con procedure ordinarie, sulla base del progetto esecutivo; e per i servizi e le forniture di importo fino a 40.000 euro, nonché per i servizi e le forniture di importo pari o superiore a 40.000 euro e sino alla soglia comunitaria di cui all'articolo 35 solo se caratterizzati da elevata ripetitività, fatta eccezione per quelli di notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo. Si novella altresì la lettera *b)* della norma, prevedendo che per i servizi e le forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato possa essere utilizzato il criterio del minor prezzo, fatta eccezione per i servizi ad alta intensità di manodopera. La lettera *u)* reca modifiche all'articolo 97 del Codice in tema di offerte anomale nei casi di aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso. La lettera *v)* interviene sull'articolo 102, comma 8, del codice le parole sostituendo con il riferimento al regolamento unico quello – previgente – al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (su proposta del Consiglio superiore dei lavori pubblici, sentita l'ANAC) per la disciplina e definizione delle modalità tecniche di svolgimento del collaudo. La lettera *z)* novella l'articolo 111 del codice, in materia di controllo tecnico, contabile e amministrativo, inserendo il riferimento al regolamento anziché ad un decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti – per l'individuazione delle modalità e della tipologia di atti attraverso i quali il direttore dei lavori effettua l'attività di supervisione e controllo. Si stabi-

lisce che fino alla entrata in vigore del regolamento si applica la disposizione transitoria ivi prevista. La lettera *aa)* abroga i commi 3 e 4 dell'articolo 196, che prevedono (al comma 3) l'albo dei soggetti che possono ricoprire i ruoli di direttore dei lavori e di collaudatore negli appalti pubblici di lavori aggiudicati con la formula del contraente generale. La lettera *ee)* novella l'articolo 197 in materia di Sistema di qualificazione del contraente generale. La lettera *ff)* novella l'articolo 199 del codice, in materia di gestione del sistema di qualificazione del contraente generale, al fine di coordinare le previsioni. La lettera *gg)* modifica ed integra le norme transitorie previste nell'articolo 216 del Codice (in particolare con riferimento agli affidamenti delle concessioni autostradali in scadenza) e disciplinano l'emanazione di un nuovo regolamento di esecuzione, attuazione e integrazione del Codice, nonché le disposizioni applicabili nelle more della sua entrata in vigore. La lettera *gg)* numero 4 introduce il nuovo comma 27-*octies* il quale prevede l'emanazione, entro 180 giorni di un regolamento « unico » di esecuzione, attuazione e integrazione del Codice, mediante un apposito decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottata di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni. Il comma 22 interviene sull'articolo 120 del Codice del processo amministrativo, che disciplina il rito applicabile ai giudizi inerenti alle procedure di affidamento di pubblici lavori, servizi e forniture eliminando il c.d. rito super accelerato. Il comma 23 ne definisce l'ambito di applicazione. I commi da 24 a 26 dispongono il differimento di termini previsti dal programma « piccoli investimenti dei comuni » istituito e finanziato dai commi 107-114 della legge di bilancio 2019 e, per gli stessi comuni, fanno salve le modalità di affidamento dei lavori « sottosoglia » previste dall'abrogato comma 912 della medesima legge di bilancio. I commi da 27 a 29 riguardano la Società Sport e Salute S.p.A. e il fondo sport e periferie. Il comma 27 dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2020, la società Sport e Salute S.p.A. è qualificata come « centrale di committenza », al fine di svolgere attività di centralizzazione delle committenze per conto delle amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatari operanti nel settore dello sport e tenuti al rispetto delle disposizioni del Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 50/2016). I commi 28 e 29, stabiliscono che le risorse del Fondo sport e periferie già destinate al CONI sono trasferite alla Sport e Salute S.p.A. e che, per l'attuazione degli interventi finanziati con le risorse del medesimo Fondo attribuite all'Ufficio per lo sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri, lo stesso si avvale della medesima società. Il comma 30 interviene sulle modalità di affidamento dei lavori di costruzione, completamento, adeguamento o ristrutturazione dei Centri di permanenza per i rimpatri.

L'articolo 3 reca disposizioni in materia di semplificazione edilizia, con particolare riferimento alla disciplina degli interventi strutturali in zone sismiche apportando, tra l'altro, una serie di modifiche – volte a semplificare le procedure e ad alleggerire gli oneri burocratici – all'articolo 65 del testo unico dell'edilizia, in materia di denuncia dei lavori di realizzazione e relazione a struttura ultimata di opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica, nonché all'articolo 67, in materia di collaudo statico.

L'articolo 4 prevede che, per gli interventi infrastrutturali ritenuti prioritari, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e sentito il Ministro dell'economia, disponga la nomina di uno o più Commissari straordinari (comma 1), la cui struttura e i cui compensi saranno definiti da successivi provvedimenti governativi (comma 5). Il comma 2 attribuisce ai Commissari straordinari il potere di assumere ogni determinazione ritenuta necessaria per l'avvio ovvero la prosecuzione dei lavori, anche sospesi e di stabilire le condizioni

per l'effettiva realizzazione dei lavori. Il comma 3 attribuisce ai Commissari straordinari le funzioni di stazione appaltante per l'esecuzione degli interventi previsti. I Commissari straordinari derogano alle disposizioni di legge in materia di contratti pubblici (D. Lgs. 50 del 2016). In tale ambito, è fatto salvo il rispetto: delle disposizioni del Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione (D. Lgs. 159 del 2011), e dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. Il comma 4 prevede che i Commissari straordinari operino in raccordo con InvestItalia (la struttura prevista all'articolo 1, comma 179, della legge 145 del 2018 – legge di bilancio 2019). Il comma 6 prevede la nomina di un Commissario straordinario volto a fronteggiare la situazione di grave degrado in cui versa la rete viaria della Regione Siciliana, ancor più acuitasi in conseguenza dei recenti eventi meteorologici che hanno interessato vaste aree del territorio. Il comma 6-*bis* – introdotto nel corso dell'esame al Senato – prevede la nomina di un Commissario straordinario per il completamento e la messa in esercizio del modulo sperimentale elettromeccanico per la tutela e la salvaguardia della Laguna di Venezia, noto come Sistema Mo.S.E. Il comma 6-*ter* prevede, al fine della più celere realizzazione degli interventi per la salvaguardia della laguna di Venezia, la ripartizione, per le annualità 2018 e 2019, delle risorse destinate ai Comuni della laguna di Venezia, ripartite dal Comitato di cui all'articolo 4 della legge del 29 novembre 1984 n. 798. Le risorse previste sono state assegnate dall'articolo 1, comma 852, della legge di bilancio 2018, pari a 25 milioni di euro per l'anno 2018 e a 40 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2024. Il comma 6-*quater* prevede che, al fine di assicurare la piena fruibilità degli spazi costruiti sull'infrastruttura del Ponte di Parma denominato « Nuovo Ponte Nord », prevede che la Regione Emilia-Romagna, la Provincia di Parma e il Comune di Parma possano adottare i necessari provvedimenti finalizzati a consentirne l'utilizzo permanente attraverso l'insediamento di attività di interesse collettivo sia a scala urbana che extraurbana, anche in deroga alla pianificazione vigente nel rispetto della pianificazione di bacino e delle relative norme di attuazione. Il comma 7 dispone la conclusione dei programmi infrastrutturali « 6000 Campanili » e « Nuovi Progetti di Intervento » (decreto-legge 69 del 2013, Legge n. 147/2013 e decreto-legge 133 del 2014) a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge. Il comma 8 è volto garantire la realizzazione e il completamento degli interventi infrastrutturali nei comuni delle regioni Campania, Basilicata, Puglia e Calabria colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981, tra cui rientra l'intervento di completamento dell'asse stradale Lioni-Grottaminarda (articolo 86 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 – legge finanziaria 2003). Il comma 9 attribuisce alla Regione Campania la competenza per il completamento delle attività relative al « Collegamento A3 (Contursi) – SS 7var (Lioni) – A16 (Grottaminarda) – A14 (Termoli). Tratta campana Strada a scorrimento veloce Lioni-Grottaminarda », subentrando nei rapporti attivi e passivi in essere. Il comma 10 prevede l'emanazione di un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, per la costituzione di apposito Comitato di vigilanza per l'attuazione degli interventi di completamento della strada a scorrimento veloce « Lioni-Grottaminarda ». Il comma 11 prevede la riassegnazione, ai fini degli effetti finanziari derivanti dalle previsioni di cui ai commi 8 e 9, delle risorse esistenti sulla contabilità speciale n. 3250, intestata al commissario ad acta, provenienti dalla contabilità speciale, alle amministrazioni titolari degli interventi (Ministero delle infrastrutture, Ministero dello sviluppo economico e Regione Campania), ove necessario mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato. Il comma 12 prevede – per l'esecuzione degli interventi di cui ai

commi 8 e 9 – l'applicazione delle disposizioni di agevolazione fiscale di cui all'articolo 74, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76. Il comma 12-*bis* aggiunge il comma 148-*bis* all'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di bilancio 2019), che disciplina l'assegnazione di contributi ai comuni per interventi di messa in sicurezza di edifici e territorio per gli anni 2021-2033. Il comma 12-*ter*, introdotto nel corso dell'esame al Senato, esclude per legge, in ogni caso di cessazione anticipata di rapporti di concessione autostradale, la colpa grave e la responsabilità amministrativa conseguente, purché il danno tragga origine da un decreto vistato e registrato dalla Corte dei conti in sede di controllo preventivo di legittimità, svolto su richiesta dell'amministrazione procedente. Il comma 12-*quater* aggiunge un secondo comma all'articolo 16 della legge 27 febbraio 1967, n. 48, che prevede, in caso di assenza o impedimento temporaneo del Presidente del Consiglio dei Ministri, che il CIPE venga presieduto dal Ministro dell'economia e delle finanze in qualità di vicepresidente del Comitato. Il comma 12-*quinquies* modifica l'articolo 61 del decreto-legge 50/2017 che disciplina la realizzazione degli interventi del progetto sportivo delle finali di coppa del mondo e dei campionati mondiali di sci alpino, che si terranno a Cortina d'Ampezzo, rispettivamente, nel marzo 2020 e nel febbraio 2021. Il comma 12-*sexies*, introdotto al Senato, prevede che le somme che la società concessionaria dell'autostrada del Brennero è autorizzata ad accantonare in un apposito fondo attualmente destinato al rinnovo dell'infrastruttura ferroviaria attraverso il Brennero ed alla realizzazione delle relative gallerie nonché dei collegamenti ferroviari e delle infrastrutture connesse fino al nodo stazione di Verona, possano altresì essere utilizzate per iniziative concernenti l'interporto di Trento, l'interporto ferroviario di Isola della Scala ed al porto fluviale di Valdaro. I commi 12-*septies* e 12-*octies*, introdotti al Senato, prevedono l'unificazione dei progetti ferroviari attualmente esistenti e denominati « Potenziamento Infrastrutturale Voltri – Brignole », « Linea AV/AC Milano – Genova: Terzo Valico dei Giovi » e « Potenziamento Genova – Campasso », nonché l'autorizzazione all'avvio del sesto lotto costruttivo della linea ferroviaria del terzo valico dei Giovi.

Passando agli articoli aggiuntivi all'articolo 4 introdotti nel corso dell'esame al Senato, l'articolo 4-*bis* reca modifiche alle disposizioni della Legge di Bilancio 2018 riguardanti i contributi erogati a favore dei comuni per le opere di messa in sicurezza degli edifici e del territorio, con particolare riferimento alla disciplina del recupero delle somme erogate nei casi di inosservanza degli obblighi e dei termini previsti. Le modifiche proposte, che stabiliscono eccezioni a tale recupero, mirano a consentire ai comuni beneficiari dei contributi previsti per l'anno 2018 (ammontanti a 150 milioni di euro) di portare a compimento le opere previste.

L'articolo 4-*ter* prevede la nomina di un Commissario straordinario per la sicurezza del sistema idrico del Gran Sasso, di cui sono disciplinati i compiti, il compenso, la durata (fino al 31 dicembre 2012). È inoltre prevista la costituzione di una struttura di supporto al Commissario, nonché l'eventuale nomina di due subcommissari e l'istituzione di una cabina di coordinamento.

L'articolo 4-*quater* prevede l'applicazione sperimentale per il triennio 2019-2021 di alcune deroghe alle norme contabili sul mantenimento in bilancio delle risorse in conto capitale.

L'articolo 4-*quinquies* reca misure per l'accelerazione degli interventi di edilizia sanitaria. L'articolo 4-*sexies* autorizza la spesa di 5 milioni di euro all'anno per il periodo 2019-2023 per l'acquisto e la costruzione di nuove sedi di servizio del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e per l'adeguamento, anche strutturale, e l'ammodernamento di quelle esistenti.

L'articolo 4-*septies* reca disposizioni in materia di accelerazione degli interventi di adeguamento dei sistemi di collettamento, fognatura e depurazione anche al fine di

evitare l'aggravamento delle procedure di infrazione in corso in materia di trattamento delle acque reflue urbane.

L'articolo 5, modificato nel corso dell'esame al Senato, al comma 1, reca alcune modifiche al decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001 (Testo unico in materia edilizia) volte a favorire la rigenerazione urbana, la riqualificazione del patrimonio edilizio e delle aree urbane degradate, la riduzione del consumo di suolo, lo sviluppo dell'efficienza energetica e delle fonti rinnovabili e il miglioramento e l'adeguamento sismico del patrimonio edilizio esistente, anche con interventi di demolizione e ricostruzione.

Il comma 1-*bis* – introdotto nel corso dell'esame al Senato – rifinanzia, per l'importo di euro 500 mila per ciascuno degli anni dal 2019 al 2025, l'autorizzazione di spesa di cui alla legge 14 marzo 2001, n. 80, prevedendo la relativa copertura dell'onere. La citata legge n. 80 ha previsto interventi a favore del comune di Pietrelcina, ai fini della predisposizione di idonei servizi e di locali di accoglienza dei pellegrini, nonché del miglioramento delle strutture necessarie per l'accesso dei visitatori.

Il comma 1-*ter* – anch'esso introdotto nel corso dell'esame al Senato – prevede che le risorse disponibili relative al finanziamento per la riqualificazione urbanistica dei comuni di Cosenza Zimella (VR) e Montecchia di Crosara (VR) rispettivamente pari a 200 mila euro e a 150 mila euro ciascuno, autorizzate per l'anno 2018 ai sensi della legge di bilancio 2018 (L. n. 205 del 2017) e iscritte nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sono conservate nel conto dei residui passivi per essere iscritte nei pertinenti capitoli di bilancio dello stato di previsione del Ministero dell'interno.

L'articolo 5-*bis*, introdotto nel corso dell'esame al Senato, interviene sull'articolo 1, comma 104, della legge di bilancio per il 2019, che ha previsto l'istituzione di un « Fondo per le autostrade ciclabili » con uno stanziamento di 2 milioni di euro per l'anno 2019.

L'articolo 5-*ter* – introdotto nel corso dell'esame al Senato – novella l'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 383/1994 (Regolamento recante disciplina dei procedimenti di localizzazione delle opere di interesse statale) ai fini di un aggiornamento dei riferimenti normativi ivi contenuti.

L'articolo 5-*quater* – introdotto nel corso dell'esame al Senato – prevede la proroga di mutui erogati al fine del completamento di opere di interesse pubblico, trasferiti al Ministero dell'economia in relazione alla trasformazione di Cassa depositi e prestiti in società per azioni, il cui piano di rimborso sia scaduto il 31 dicembre 2018 e le cui somme residue non siano state utilizzate dai soggetti mutuatari. In tal caso, la norma prevede che l'erogazione delle somme sia effettuata dalla Cassa depositi e prestiti entro il 31 dicembre 2021, su domanda dei soggetti mutuatari, previo nulla osta dei Ministeri competenti, sulla base dei documenti giustificativi delle spese connesse alla realizzazione delle predette opere.

L'articolo 5-*quinquies* – introdotto nel corso dell'esame al Senato – con la finalità di assicurare la celere cantierizzazione delle opere pubbliche, istituisce dal 1° settembre 2019 la società in house « Italia Infrastrutture S.p.a. », dotata di un capitale sociale di 10 milioni, detenuto interamente dal Ministero dell'Economia e sulla quale il Ministero delle infrastrutture esercita il controllo.

L'articolo 5-*sexies* – introdotto nel corso dell'esame in Senato – detta disposizioni per gli edifici condominiali degradati o ubicati in aree degradate.

L'articolo 5-*septies* – introdotto durante l'esame presso il Senato – reca uno stanziamento volto all'installazione di sistemi di videosorveglianza presso i servizi per l'infanzia e le scuole dell'infanzia nonché presso le strutture che ospitino anziani e disabili.

Nel Capo II (articoli 6-20) sono contenute le disposizioni finalizzate a favorire la ricostruzione nei comuni della regione Molise e dell'area Etnea, indicati nell'alle-

gato 1, colpiti dagli eventi sismici, rispettivamente, dell'agosto e del dicembre 2018.

L'articolo 6 prevede la nomina, rispettivamente per la provincia di Campobasso e la Città metropolitana di Catania, di due Commissari straordinari per la ricostruzione, che durano in carica fino al 31 dicembre 2021, data in cui cessa anche la gestione straordinaria istituita per l'attuazione delle misure di ricostruzione e di assistenza oggetto delle norme in esame. La nomina dei Commissari è demandata a un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato d'intesa con i Presidenti delle Giunte regionali competenti per territorio, con il quale saranno determinati anche i compensi ad essi spettanti.

L'articolo 7 enumera le funzioni (operative, di coordinamento e di vigilanza) attribuite ai Commissari straordinari e definisce le modalità giuridiche con le quali tali funzioni sono espletate.

Il comma 2 prevede che i Commissari straordinari esercitino le funzioni di cui al comma 1 tramite propri atti, nel rispetto della Costituzione e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

Il comma 2-*bis*, inserito nel corso dell'esame al Senato, prevede che i Commissari possano avvalersi dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa (Invitalia), sulla base di apposita convenzione.

L'articolo 8 per l'attuazione degli interventi di immediata necessità introdotti dal provvedimento, istituisce, per il quinquennio 2019-2023, un apposito Fondo per la ricostruzione, con una dotazione iniziale di 236,7 per Catania e 39 per Campobasso, da assegnare alle contabilità speciali intestate ai due Commissari straordinari, su cui confluiscono le risorse finanziarie stanziate per la ricostruzione, nonché quelle a qualsiasi titolo destinate o da destinare alla ricostruzione e per l'assistenza alla popolazione.

L'articolo 9 interviene sulla disciplina della ricostruzione privata.

L'articolo 10, modificato al Senato fissa i criteri e le modalità per la concessione dei contributi.

L'articolo 11 reca la disciplina degli interventi di riparazione e ricostruzione degli immobili danneggiati o distrutti dagli eventi sismici, in base ai danni effettivamente verificatisi nelle zone di classificazione sismica 1, 2, e 3 e nel caso in cui ricorrano le condizioni per la concessione del beneficio.

L'articolo 12, modificato al Senato disciplina la procedura per la concessione e l'erogazione dei contributi, prevedendo che sia contestualmente presentata, da parte dei soggetti legittimati, l'istanza di concessione dei contributi e la richiesta del titolo abilitativo necessario per l'intervento progettato, con i necessari allegati tecnici riferiti all'intervento e alle competenze dell'impresa (comma 1).

L'articolo 13, modificato al Senato, reca norme sulla ricostruzione pubblica.

L'articolo 14 individua, al comma 1, i soggetti attuatori degli interventi legati alla ricostruzione post sisma. Si tratta, conformemente a quanto previsto in casi analoghi di regioni (Molise e Sicilia), ministeri (beni e attività culturali, infrastrutture e dei trasporti, istruzione), Agenzia del demanio, comuni interessati, soggetti gestori o proprietari delle infrastrutture, diocesi per interventi su immobili ecclesiastici di importo inferiore alla soglia di rilevanza europea. Rispetto alle previsioni in analoga materia adottate con riferimento ad eventi sismici la disposizione inserisce tra i soggetti attuatori per la ricostruzione pubblica le Province o Città metropolitane.

Il comma 1-*bis*, introdotto durante l'esame al Senato, stabilisce che nell'ambito dei programmi d'intervento in materia di ricostruzione pubblica, i Commissari straordinari possono autorizzare i citati soggetti attuatori ad avvalersi dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Invitalia S.p.A., anche in qualità di centrale di committenza o a renderne disponibile il supporto.

L'articolo 14-*bis*, introdotto nel corso dell'esame al Senato, autorizza i comuni colpiti dagli eventi sismici del 16 agosto 2018 e del 26 dicembre 2018, ad assumere, per gli anni 2019 e 2020, personale con

contratto di lavoro a tempo determinato o, limitatamente allo svolgimento di determinati compiti, di lavoro autonomo di collaborazione coordinata e continuativa, in deroga alla vigente normativa in materia di contenimento della spesa di personale.

L'articolo 15 prevede la possibilità di assegnare un contributo a privati in caso di distruzione o danneggiamento grave di beni mobili presenti nelle unità immobiliari distrutte o danneggiate a causa degli eventi sismici e di beni mobili registrati. Si rinvia a modalità e criteri da definire con provvedimenti del Commissario straordinario, precisando che, in ogni caso, per i beni mobili non registrati può essere concesso solo un contributo forfettario e che la disposizione si applicano nei limiti e nel rispetto delle condizioni previste dalla normativa europea in materia di aiuti per calamità naturali.

L'articolo 16 estende l'applicazione delle disposizioni adottate in relazione agli eventi sismici nel Centro Italia in materia di legalità e trasparenza, alla ricostruzione delle zone nella Provincia di Campobasso e Catania. Il comma 2 dispone in ordine alla copertura degli oneri finanziari, quantificati in 1 milione di euro annui.

Il comma 3 prevede che agli atti di competenza dei Commissari straordinari si applicano le disposizioni in materia di trasparenza e di pubblicità degli atti.

Il comma 3-*bis*, introdotto dal Senato, reca disposizioni in materia di promozioni della Polizia di Stato, attraverso l'introduzione dell'articolo 68-*bis* al decreto legislativo n. 334 del 2000 (Riordino dei ruoli del personale direttivo e dirigente della Polizia di Stato).

L'articolo 17, modificato nel corso dell'esame al Senato, reca disposizioni in ordine alla qualificazione degli operatori economici per l'affidamento di servizi di architettura e di ingegneria, fissando, tra l'altro, requisiti soggettivi (affidabilità e professionalità nonché in condizioni non ostative rispetto al rilascio del DURC – Documento Unico di Regolarità Contributiva).

L'articolo 18 disciplina la struttura dei Commissari straordinari, delineandone la composizione e disciplinandone il trattamento economico e giuridico, ferma restando la piena autonomia amministrativa, finanziaria e contabile del Commissario straordinario in relazione alle risorse assegnate anche con riguardo all'articolazione interna della struttura in questione (comma 1).

L'articolo 20 prevede la sospensione fino a tutto l'anno di imposta 2020 dei termini per una serie di adempimenti a favore dei soggetti, persone fisiche e imprese, localizzate nei comuni di cui all'allegato 1, ubicati nelle provincia di Campobasso e Catania.

L'articolo 20-*bis*, introdotto durante l'esame presso il Senato, dispone che i Comuni colpiti dagli eventi sismici di cui all'allegato 1 approvano entro il 31 luglio 2019 il conto economico e lo stato patrimoniale relativi all'esercizio 2018, laddove il Testo unico citato prevede il termine del 30 giugno. L'articolo in esame prevede inoltre che tali documenti siano inviati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP) entro trenta giorni dall'approvazione.

Il Capo III reca le disposizioni relative agli eventi sismici dell'Abruzzo nell'anno 2009, del Nord e del Centro Italia negli anni 2012, 2016 e 2017 e nei Comuni di Casamicciola Terme e Lacco Ameno dell'Isola di Ischia nel 2017.

L'articolo 21 prevede per gli anni 2019 e 2020, un contributo straordinario annuale di 10 milioni a favore del Comune dell'Aquila e un contributo per il 2019 di 500.000 euro a favore dell'ufficio speciale per la ricostruzione dei comuni del cratere e fuori cratere, che si aggiunge al contributo straordinario di 2 milioni di euro già previsto per il medesimo 2019.

Il comma 2-*bis*, introdotto nel corso dell'esame al Senato, che stabilisce che la comunicazione sull'ammontare dei danni subiti a causa degli eventi sismici del 2009 in Abruzzo venga presentata entro il 31 dicembre 2019, anziché entro 480 giorni dalla comunicazione di avvio del relativo procedimento di recupero.

L'articolo 22, modificato nel corso dell'esame al Senato, interviene, per quanto

riguarda il sisma del 2016 in Centro Italia, in primo luogo introducendo una proroga al 31 dicembre 2019 delle esenzioni dalle imposte di registro e di bollo (comma 01).

Inoltre, reca al comma 1 disposizioni riguardanti il personale aggiuntivo alla struttura del Commissario straordinario, consentendo di attingere al personale della PA senza più limiti e stabilendo che, per il loro trattamento economico, il Commissario provvederà direttamente ovvero mediante apposita convenzione con le amministrazioni pubbliche.

L'articolo 22-*bis*, introdotto nel corso dell'esame al Senato, estende ai professionisti già in attività e a quelli che intraprendono una nuova iniziativa economica all'interno della zona franca entro il 31 dicembre 2019 le agevolazioni fiscali della zona franca urbana istituita dal decreto-legge n. 50 del 2017 nei comuni delle regioni del Lazio, dell'Umbria, delle Marche e dell'Abruzzo colpiti dagli eventi sismici che si sono susseguiti dal 24 agosto 2016. Tali esenzioni sono concesse per gli anni 2019 e 2020.

L'articolo 23, modificato dal Senato, reca una serie di interventi alle norme del decreto-legge 189/2016, adottate in seguito agli eventi sismici iniziati il 24 agosto 2016 in Italia centrale. Tali modifiche riguardano: l'affidamento di servizi tecnici « sottosoglia »; l'attribuzione ai comuni delle istruttorie relative agli edifici con danni lievi o gravissimi; gli obblighi e le facoltà previsti in capo al beneficiario dei contributi per la ricostruzione privata; nonché disposizioni di coordinamento (comma 1, lettere *a, b)* e *c)*).

La lettera *b-bis)* introduce disposizioni finalizzate a consentire l'installazione di strutture abitative temporanee ed amovibili, da parte dei proprietari degli immobili inagibili, nelle zone maggiormente colpite dagli eventi sismici in questione. Sono altresì previste modifiche alla disciplina dell'« elenco speciale » dei professionisti abilitati a cui poter affidare gli incarichi di progettazione e direzione dei lavori, nonché a quella degli incarichi che possono essere assunti contemporaneamente dai professionisti in questione (comma 1, lettere *e)* ed *e-bis)*). Viene inoltre disposto il differimento, al 15 ottobre 2019, del termine per l'effettuazione degli adempimenti e versamenti fiscali e contributivi sospesi in seguito agli eventi sismici di cui trattasi (commi 1, lettera *e-ter*). Il comma 1-*bis*, inserito durante l'esame al Senato, reca disposizioni finalizzate a consentire ai comuni con popolazione superiore a 30 mila abitanti, colpiti dagli eventi sismici in questione, l'utilizzo del 50 per cento della quota vincolata, accantonata e destinata del risultato di amministrazione, in deroga alla normativa vigente. Tale deroga è concessa al solo fine di procedere ad interventi urgenti di manutenzione straordinaria o di messa in sicurezza su strade ed infrastrutture comunali.

L'articolo 23-*bis*, introdotto nel corso dell'esame al Senato, reca disposizioni per assicurare la continuità del servizio scolastico dell'anno scolastico 2019/2020 nelle aree del Centro Italia e nell'isola di Ischia colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017.

L'articolo 24 opera un duplice intervento sulla disciplina derogatoria (prevista dall'articolo 28 del citato decreto-legge n. 189) in materia di trattamento e trasporto del materiale derivante dal crollo parziale o totale degli edifici causato dagli eventi sismici iniziati, in Italia centrale, il 24 agosto 2016. Un primo intervento è volto a considerare come non pericolose, e quindi gestibili secondo procedure semplificate, le macerie con un ridotto contenuto di amianto. Un secondo intervento è invece finalizzato a prorogare fino al 31 dicembre 2019 l'operatività della disciplina di utilizzo dei materiali da scavo per i materiali da scavo provenienti dai cantieri allestiti per la realizzazione delle strutture abitative di emergenza o di altre opere provvisionali connesse all'emergenza conseguente agli eventi sismici iniziati il 24 agosto 2016.

L'articolo 25 precisa l'ambito operativo dell'esenzione da alcuni tributi locali, disposta dalla legge di bilancio 2019, per le attività economiche aventi sede nei comuni colpiti dagli eventi sismici dell'agosto 2016, limitando inoltre l'operatività di dette

esenzioni sino al 31 dicembre 2020. Si affida inoltre alle norme secondarie il compito di approvare criteri e modalità per il rimborso ai comuni del conseguente minor gettito.

L'articolo 26 reca misure di semplificazione delle procedure volte al ristoro dei danni subiti dalle attività economiche e produttive e dai privati a seguito di eventi calamitosi. Il comma 1 precisa, quale criterio da seguire nell'emanazione dei provvedimenti di ricognizione dei fabbisogni e di ristoro dei soggetti danneggiati, che le eventuali misure di delocalizzazione non devono avvenire nell'ambito dell'intero territorio nazionale (come previsto dal testo previgente) ma, ove possibile, nell'ambito del territorio regionale.

Il comma 2 prevede che il Commissario straordinario per la ricostruzione del c.d. ponte Morandi individua, con propria ordinanza, i criteri e le modalità per la concessione di forme di ristoro di danni subiti dai cittadini residenti nelle zone interessate dalle attività di cantiere, nel limite complessivo di 7 milioni di euro.

Il comma 2-*bis*, inserito durante l'esame al Senato, dispone che ai fini del ristoro dei danni subiti dalle imprese agricole continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti dettate dall'articolo 1, commi da 422 a 428-*ter*, della legge 28 dicembre 2015 n. 208 (legge di stabilità 2016).

L'articolo 26-*bis*, introdotto al Senato, reca misure per a favore dei territori nei comuni delle regioni Lombardia e Veneto colpiti dal sisma del 2012. In particolare, il comma 1 estende alle risorse del Commissario il regione della impignorabilità delle risorse pubbliche assegnate per specifici interventi riguardanti la ricostruzione.

Il comma 2 estende ai comuni di Lombardia e Veneto colpiti dal sisma del 2012 la proroga al 31 dicembre 2019 riguardante l'esenzione dalla applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) per gli immobili distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati interessati.

L'articolo 27 integra di 15 unità, fino al 31 dicembre 2019, il contingente di personale militare da destinare al presidio della zona rossa dei comuni di Casamicciola Terme e Lacco Ameno dell'isola d'Ischia.

L'articolo 28, reca disposizioni per l'attivazione del sistema di allarme pubblico « IT-alert », finalizzato alla trasmissione ai terminali di servizio nonché ai cellulari dei cittadini residenti in una determinata area geografica, di informazioni e messaggi di allerta riguardanti gli scenari di rischio, l'organizzazione dei servizi di protezione civile del proprio territorio e le azioni raccomandate per ridurre i rischi e attenuare le conseguenze derivanti dagli eventi calamitosi previsti.

Il comma 1 reca modifiche al Codice delle comunicazioni elettroniche (D. Lgs. 259/2003) volte a disciplinare il nuovo sistema di allarme pubblico, in particolare;

a) introducendo in esso nuove definizioni (sistema di allarme pubblico, servizio di Cell Broadcast Service, messaggio IT-alert, servizio IT-alert, misure di autoprotezione;

b) prevedendo la finalità – nell'ambito della disciplina delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica – di promuovere e favorire l'adozione di misure di autoprotezione da parte dei cittadini, nell'imminenza o in caso di eventi emergenziali di protezione civile;

c) introducendo – tra le attività che devono essere svolte dal Ministero dello sviluppo economico e dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni – l'attivazione del servizio IT-alert;

d) includendo – tra gli obiettivi di interesse generale che giustificano le misure che impongono la fornitura di un servizio di comunicazione elettronica in una banda specifica disponibile per i servizi di comunicazione elettronica – quello di promuovere e favorire l'adozione di misure di autoprotezione da parte dei cittadini in previsione di eventi calamitosi;

e) abrogando la possibilità degli enti pubblici territoriali di conseguire l'autorizzazione generale per l'impianto e l'esercizio di stazioni di radioamatore, per finalità concernenti le loro attività istituzionali;

f) integrando l'elenco delle condizioni che possono essere apposte all'autorizzazione generale con la condizione che sia garantita l'attivazione del servizio IT-alert;

g) integrando la disciplina dell'esercizio delle reti con la previsione che gli Enti Pubblici Territoriali, previo consenso del Ministero, possano rendere partecipi all'utilizzo della propria rete di comunicazione elettronica altri soggetti per il perseguimento di finalità istituzionali di interesse pubblico e per il coordinamento delle attività legate alla prevenzione delle calamità naturali ed alla salvaguardia della vita umana, dell'ambiente e dei beni, nonché per le finalità di ordine pubblico e recando la conseguente disciplina relativa al pagamento dei corrispettivi.

Il comma 2 reca la disciplina attuativa, prevedendo l'emanazione, entro 3 mesi, di un apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri – adottato di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentiti il Garante per la protezione dei dati personali e l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni – che dovrà definire la normativa di dettaglio.

Il comma 3 prevede che in caso di inosservanza delle disposizioni del presente articolo, si applichino le sanzioni – pecuniarie e penali – previste dall'articolo 98 del Codice delle comunicazioni elettroniche per le reti e servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico. Il comma 4 reca la clausola di invarianza finanziaria.

Il comma 5 reca una definizione di « apparecchi atti alla ricezione della radiodiffusione sonora » nelle more del recepimento della direttiva (UE) 2018/1972, ai fini dell'attuazione dell'articolo 1, comma 1044, della legge di Bilancio 2018 (legge 27 dicembre 2017, n. 205), che ha introdotto l'obbligo dal 1° giugno 2019 da parte delle aziende produttrici di vendere apparecchi radio che integrino l'interfaccia per ricevere i servizi della radio digitale. Al Senato è stata introdotta una disposizione che prevede, per gli apparati di telefonia mobile e per i veicoli nuovi di categoria N che tale obbligo di commercializzazione al consumatore decorra dal 31 dicembre 2020. La disposizione prevede inoltre che per i veicoli nuovi della categoria M sono fatti salvi i veicoli prodotti in data antecedente al 1° gennaio 2020 e messi in circolazione sul mercato fino al 21 dicembre 2020, entro il limite del 10 per cento dei veicoli messi in circolazione nel 2019 per ciascun costruttore.

L'articolo 28-*bis*, reca la clausola di salvaguardia dell'autonomia riconosciuta alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano, prevedendo che l'applicazione delle disposizioni del decreto avvenga compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e le relative disposizioni di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale n. 3 del 2001.

L'articolo 29 reca le norme di copertura finanziaria. Il comma 1-bis reca la copertura gli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 4-*sexies*. L'articolo 30 reca l'entrata in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Formula, quindi, una proposta di parere favorevole *(vedi allegato 1)*.

Francesca BONOMO (PD) dichiara prima di tutto, a nome del gruppo del Partito Democratico, la contrarietà al metodo usato per la discussione di un provvedimento così rilevante, metodo che ne riduce a poche ore l'esame da parte della Camera. Condivide, ma per motivi opposti, quanto detto dal relatore sul fatto che un nome evocativo come « sbloccacantieri » non rende giustizia al decreto-legge in esame. Infatti il provvedimento più che sbloccare crea incertezza, come sottolineato anche nell'audizione di questa mattina in Commissione ambiente dal presidente dell'ANAC, così come da altri operatori. Proprio per questo sarebbe stato opportuno un esame approfondito, anche teso a una riflessione sul codice degli appalti alla quale il Partito Democratico sarebbe stato disponibile. Ma il decreto-legge arriva solo ora alla Camera, dopo essere stato approvato 49 giorni fa dal Consiglio dei ministri e modificato, anzi stravolto, nel passaggio

al Senato. Il testo che arriva alla Camera è il frutto di una mancata convergenza nella maggioranza sulle linee da seguire per sbloccare i cantieri, che ha dato vita a norme confuse. Si è deciso di sospendere disposizioni introdotte nel nome del rispetto della legalità, come, ad esempio, la modifica del regime dei subappalti, condivise dal Movimento 5 Stelle che adesso pare aver cambiato posizione e nega all'attuale opposizione anche il confronto. Il Partito Democratico è quindi completamente contrario alle soluzioni messe in atto dal Governo, che, ad esempio, sospendono fino al 31 dicembre 2020 l'efficacia dell'Albo dei commissari, così come quella delle norme sulla terna dei subappaltatori. Ribadisce che in questo modo si crea uno stato d'incertezza pericoloso per le imprese e per le Amministrazioni e che, quindi, il nome evocativo usato per il provvedimento è fuorviante, in quanto si rischia il blocco, e non lo sblocco, dei lavori e si mette a repentaglio la trasparenza, così cara al Movimento 5 Stelle che in suo nome voleva abrogare le grandi opere. Ora, invece, si crea una situazione per cui, in alcuni casi, non è necessaria l'approvazione del CIPE per le medesime opere.

Per tutti i motivi esposti, preannuncia il voto contrario del gruppo del Partito Democratico sulla proposta di parere del relatore.

Gianluca BENAMATI (PD) concorda con quanto affermato dalla deputata Bonomo, in particolare sul metodo usato dalla maggioranza. Sarebbe stata infatti necessaria, come detto dalla collega del suo gruppo, una riflessione sul Codice degli appalti, con un ampio dibattito, per contemperare il rispetto della legalità con la rapidità delle procedure. Si è preferita, invece, una sospensione *sine die* di alcune disposizioni introdotte nel Codice degli appalti.

Desidera rivolgere un appello a tutti i componenti della Commissione, per sensibilizzarli su una questione che non ha trovato soluzione in questo provvedimento e che riguarda la stabilizzazione di 135 professionisti messi a contratto da Invitalia e che si occupano delle pratiche di ricostruzione successive agli eventi sismici che hanno colpito il Centro Italia. Si tratta di lavoratori a cui non possono essere rinnovati i contratti, per le disposizioni del decreto dignità. Sottolinea come il danno di una mancata stabilizzazione non sarebbe solo per loro, ma anche per quei cittadini ai quali hanno impostato le pratiche, pratiche che quindi conoscono a fondo. Si tratta, a suo avviso, di una battaglia che dovrebbe coinvolgere tutti i deputati, al di là della forza politica di appartenenza e chiede, quindi, l'impegno della Commissione a trovare una soluzione alla questione posta in un prossimo provvedimento.

Pier Luigi BERSANI (LeU), nel dichiarare il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore, ritiene che la strada imboccata dalla maggioranza, in ordine alle tematiche oggetto del provvedimento, sia pericolosa perché si otterrà lo sblocco di piccole opere a fronte di un grave deterioramento della legalità.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Ciad sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 26 luglio 2017.
C. 1623 Governo.
(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Andrea DARA (Lega), *relatore,* espone in sintesi i contenuti del provvedimento in esame. L'Accordo con il Ciad sulla cooperazione nel settore della difesa, oggetto del disegno di legge di ratifica C. 1623 all'esame della Commissione, è volto a rafforzare la cooperazione bilaterale anche al fine di consolidare le rispettive capacità

difensive e di migliorare la comprensione reciproca sulle questioni della sicurezza, compresa la lotta contro l'immigrazione irregolare e il terrorismo.

L'Accordo è composto da un breve preambolo e da 12 articoli.

L'articolo 1 enuncia i princìpi ispiratori e lo scopo dell'Accordo.

L'articolo 2 attribuisce la responsabilità della gestione delle attività ai rispettivi ministeri della difesa e individua aree e modalità di gestione, tra cui, d'interesse della X Commissione, politica di sicurezza militare e difesa e sviluppo e ricerca scientifica, Si prevede, in particolare, che le modalità di cooperazione nel settore dell'industria della difesa prevedranno, tra l'altro, scambio di personale di formazione e di relatori nonché di studenti provenienti da istituzioni militari, partecipazione a corsi di formazione teorici e pratici, seminari, conferenze dibattiti e simposi organizzati presso istituti civili e militari della difesa.

L'articolo 3 riguarda gli aspetti finanziari e prevede che ciascuna Parte provveda alle spese di sua competenza.

L'articolo 4 è relativo alla giurisdizione.

L'articolo 5 stabilisce che eventuali danni provocati alla parte ospitante da un membro della parte inviante in relazione alla missione prevista dall'Accordo sarà risarcito dalla parte inviante o da entrambe le Parti nel caso di responsabilità congiunta.

L'articolo 6 riguarda la cooperazione nel campo dei prodotti della difesa.

L'articolo 7, che riguarda direttamente le competenze della X Commissione, impegna le Parti ad attuare le procedure necessarie a garantire la proprietà intellettuale, inclusi i brevetti, derivanti dalle attività svolte sulla base dell'Accordo e ai sensi delle rispettive normative nazionali e degli Accordi internazionali in materia sottoscritti dalle Parti.

L'articolo 8 regola il trattamento delle informazioni, dei documenti e dei materiali classificati, in conformità alle leggi dei due Stati.

L'articolo 9 stabilisce che le eventuali controversie relative dall'interpretazione o applicazione dell'Accordo saranno regolate mediante consultazioni e negoziazioni.

L'articolo 10 dispone l'entrata in vigore della legge alla data delle ricezione della seconda delle due notifiche scritte con le quali le Parti si informeranno reciprocamente del completamento delle procedure nazionali di entrata in vigore dell'Accordo.

L'articolo 11 prevede la possibilità di sottoscrivere protocolli aggiuntivi in ambiti specifici di cooperazione e rivedere o emendare l'Accordo mediante scambio di note.

L'articolo 12 stabilisce che l'Accordo resterà in vigore fino all'avvenuta denuncia di una delle due Parti, se non diversamente concordato.

Il disegno di legge di ratifica dell'Accordo si compone di cinque articoli. Gli articoli 1 e 2 contengono rispettivamente l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione. L'articolo 3 riguarda la copertura finanziaria degli oneri derivanti dal provvedimento. L'articolo 4 contiene una clausola di invarianza finanziaria eccetto che per le disposizioni dell'articolo 2 dell'Accordo. L'articolo 5, infine, dispone l'entrata in vigore della legge per il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Andrea DARA (Lega), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole *(vedi allegato 2)*.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione militare e tecnica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Congo, fatto a Roma il 27 giugno 2017.
C. 1624 Governo.
(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Maria Soave ALEMANNO (M5S), *relatrice,* espone in sintesi i contenuti del provvedimento in esame. L'Accordo di cooperazione militare e tecnica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Congo, oggetto del disegno di legge di ratifica all'esame della Commissione, è volto ad incrementare la cooperazione bilaterale tra le Forze armate dei due Paesi. L'Accordo si compone di un breve preambolo e dodici articoli.

L'articolo 1 riguarda lo scopo dell'Accordo.

L'articolo 2 individua le aree di applicazione.

L'articolo 3 prevede la possibilità che vengano stipulate ulteriori intese tecniche volte a disciplinare in concreto le aree e le modalità di cooperazione.

L'articolo 4 istituisce una Commissione tecnica mista incaricata di seguire l'applicazione dell'Accordo e degli atti che ne discendono.

L'articolo 5 regola gli aspetti finanziari derivanti dall'applicazione dell'Accordo.

L'articolo 6 riguarda la giurisdizione.

L'articolo 7, che investe direttamente le competenze della X Commissione, impegna le Parti all'attuazione delle procedure necessarie per garantire la protezione della proprietà intellettuale, compresi i brevetti, derivante da attività condotte in conformità all'Accordo e ai sensi delle rispettive normative nazionali e degli Accordi internazionali in materia sottoscritti dalle Parti.

L'articolo 8 regola il trattamento delle informazioni, dei documenti e dei materiali classificati, in conformità alle leggi dei due Stati.

L'articolo 9 stabilisce la durata dell'Accordo in 5 anni, rinnovabili automaticamente salvo denuncia.

L'articolo 10 prevede che, in caso di forza maggiore, le Parti possano decidere di continuare, sospendere o risolvere l'Accordo a seguito di un comune esame della situazione nell'ambito di una Commissione tecnica straordinaria.

L'articolo 11 stabilisce che le eventuali controversie derivanti dall'interpretazione o dall'applicazione dell'Accordo verranno risolte amichevolmente tra le Parti e che, in caso di persistente disaccordo, le Parti faranno ricorso alle norme internazionali che regolano la materia.

L'articolo 12, infine, prevede che l'Accordo e le successive modifiche entreranno in vigore dopo lo scambio delle notifiche, con cui le Parti comunicheranno il completamento delle rispettive procedure richieste a tal fine.

Il disegno di legge di ratifica si compone di cinque articoli. Gli articoli 1 e 2 contengono rispettivamente l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione. L'articolo 3 riguarda la copertura finanziaria degli oneri derivanti dal provvedimento. L'articolo 4 contiene una clausola di invarianza finanziaria, eccetto per le disposizioni dell'articolo 4 dell'Accordo. L'articolo 5, infine, dispone l'entrata in vigore della legge per il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Maria Soave ALEMANNO (M5S), *relatrice*, formula una proposta di parere favorevole *(vedi allegato 3)*.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Limitazioni alla vendita dei prodotti agricoli e agroalimentari sottocosto, divieto di aste a doppio ribasso per l'acquisto di prodotti agricoli e agroalimentari, nonché delega al Governo per la disciplina e il sostegno delle filiere etiche di produzione.
Nuovo testo C. 1549 Cenni.
(Parere alla XIII Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Lucia SCANU (M5S), *relatrice*, espone in sintesi il contenuto del provvedimento in esame.

La X Commissione è chiamata ad esprimere il proprio parere, ai sensi del-

l'articolo 73, comma 1-*bis*, del regolamento della Camera, sulla proposta di legge C. 1549 Cenni, che nel testo originario era titolata « Disposizioni concernenti l'etichettatura, la tracciabilità e il divieto della vendita sottocosto dei prodotti agricoli e agroalimentari, nonché delega al Governo per la disciplina e il sostegno delle filiere etiche di produzione ». La proposta, che investe in modo rilevante le competenze della X Commissione, è stata notevolmente modificata in sede referente ed ha assunto il titolo: « Limitazioni alla vendita dei prodotti agricoli e agroalimentari sottocosto, divieto di aste a doppio ribasso per l'acquisito di prodotti agricoli e agroalimentari, nonché delega al Governo per la disciplina e il sostegno delle filiere etiche di produzione ».

Il nuovo testo della proposta di legge consta di 5 articoli, suddivisi in due capi.

Il Capo I, rubricato « Limitazioni alla vendita dei prodotti agricoli e agroalimentari sottocosto e divieto di aste a doppio ribasso », è formato dagli articoli da 1 a 3.

L'articolo 1, introdotto in sede referente, è finalizzato a regolamentare la vendita sottocosto dei prodotti alimentari freschi e deperibili. A tale scopo si autorizza il Governo, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, a modificare il regolamento recante disciplina delle vendite sottocosto, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 2001. Le modifiche devono essere volte a prevedere che la vendita sottocosto di prodotti alimentari sia ammessa solo nel caso si registri dell'invenduto a rischio deperibilità, o nel caso di operazioni commerciali programmate e concordate in forma scritta, fermo restando il divieto di imporre unilateralmente, in modo diretto o indiretto, la perdita o il costo della vendita sottocosto al fornitore.

L'articolo 2, anch'esso introdotto in sede referente, dispone il divieto di aste elettroniche per l'acquisto di prodotti agricoli e agroalimentari a doppio ribasso relativamente al prezzo di acquisto. Per chi contravviene al suddetto divieto è prevista una sanzione amministrativa da euro 2.000,00 a euro 50.000,00, la cui entità è determinata in ragione del fatturato dell'azienda che ha commesso la violazione. In caso di violazioni di particolare gravità o di reiterazione, si prevede inoltre che l'autorità amministrativa disponga la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a venti giorni.

L'articolo 3, non modificato dalla Commissione di merito, integra, con l'introduzione di un comma 1-*bis*, la disciplina delle aste elettroniche, prevista dall'articolo 56 del Codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016, al fine di vietarne l'utilizzo negli appalti diretti all'acquisto di prodotti e servizi nei settori della ristorazione collettiva e della fornitura di derrate alimentari.

Il Capo II, rubricato « Sostegno alle imprese virtuose che promuovono filiere etiche di produzione » è composto dagli articoli 4 e 5.

L'articolo 4, anch'esso non modificato in sede referente, prevede che nell'elenco nazionale delle organizzazioni di produttori debbano figurare i nominativi dei soci affiliati. A tal fine si dispone che venga modificato, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 3 febbraio 2016 contenente il suddetto elenco.

L'articolo 5, modificato in sede referente, reca una delega al Governo per la disciplina delle filiere etiche di produzione, importazione e distribuzione dei prodotto alimentari e agroalimentari.

In particolare, si delega il Governo ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo in merito alla suddetta disciplina, avendo riguardo alla sostenibilità ambientale, sociale ed economica delle filiere in questione. I criteri e principi direttivi in base ai quali configurare l'esercizio della delega sono i seguenti: definizione degli *standard* di sostenibilità ambientale, sociale ed economica delle filiere, con riferimento, tra l'altro, alla tracciabilità dei prodotti e al benessere animale nell'ambito dei processi produttivi, di lavorazione, di trasformazione, di

confezionamento e di fornitura dei prodotti alimentari e agro-alimentari; introduzione di agevolazioni fiscali e sistemi premianti per le imprese dei settori agricolo e agroalimentare che concorrono alla realizzazione di progetti volti alla creazione di filiere etiche, in conformità alla disciplina nazionale e dell'Unione europea in materia fiscale, di diritto del lavoro, nonché di tutela dell'ambiente, della salute e dei diritti del fanciullo, e nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato; definizione e sviluppo di sinergie fra sistemi di classificazione e di tracciabilità delle produzioni, compresa la divulgazione pubblica dell'elenco dei fornitori da parte delle imprese, della grande distribuzione organizzata e dell'industria della trasformazione alimentare; introduzione di agevolazioni e sistemi premianti per le imprese agricole che aderiscono alla Rete del lavoro agricolo di qualità. Si definisce la procedura di adozione del decreto, prevedendo che sia adottato su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, di concerto con i Ministri dello Sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni. Lo schema è poi trasmesso alle Camere per l'espressione del prescritto parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari. Il Governo, qualora non intenda conformarsi alle indicazioni del parere, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e eventuali modificazioni. Il parere definitivo delle Commissioni parlamentari competenti per materia è espresso entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, il decreto può comunque essere adottato. Si prevede per l'attuazione della delega la clausola di invarianza finanziaria. Si stabilisce altresì che, in conformità all'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009, qualora il decreto legislativo determini nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, questo è emanato solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi, ivi compresa la legge di bilancio, che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.

Barbara SALTAMARTINI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 12.30.

SEDE REFERENTE

Martedì 11 giugno 2019. — Presidenza della presidente Barbara SALTAMARTINI.

La seduta comincia alle 12.30.

Delega al Governo in materia di turismo.
C. 1698 Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 5 giugno 2019.

Sara MORETTO (PD) fa presente che, durante l'esame in sede referente del cosiddetto Decreto crescita presso le Commissioni V e VI, i relatori hanno presentato un articolo aggiuntivo che introduce il codice identificativo delle strutture ricettive. Sottolinea che in tal modo si è nuovamente svilito il ruolo della X Commissione sottraendole un tema di sua stretta competenza che costituiva peraltro uno degli elementi più rilevanti del dibattito svolto in commissione sul disegno di legge in esame. Ritiene pertanto di rinnovare il suo giudizio negativo sul provvedimento non soltanto perché giudicato indeterminato e incompleto nella definizione dei principi e criteri direttivi ma anche perché sostanzialmente ormai svuotato del suo contenuto più importante.

Giorgia ANDREUZZA (Lega), *relatrice*, ringrazia tutti i colleghi per il proficuo lavoro fatto sino ad oggi e sottolinea che

la Commissione, attraverso le numerose audizioni svolte, ha avuto modo di fare il punto sulla salute del turismo in Italia e di riflettere sulle possibilità di intervenire per sostenere il settore nel futuro. Ricorda che alcuni dei temi sollevati dagli operatori del settore lungi dall'essere nuovi sono già stati oggetto di confronto con il Governo. Non ritiene, a suo avviso, rilevante poi la sede in cui si adottano le misure necessarie a favorire la crescita del turismo.

Francesca BONOMO (PD) prende atto con rammarico di quanto affermato dalla relatrice, Comprende, infatti, l'urgenza di intervenire su determinate questioni del settore del turismo, ma qui ci si affida prima a una delega in bianco e poi a decisioni prese in altra sede, quasi ad affermare l'impossibilità della relatrice e della Commissione di trovare soluzioni adeguate. Il Partito Democratico non concorda con questo atteggiamento che svilisce il ruolo della Commissione e dei Parlamentari.

Barbara SALTAMARTINI, *presidente*, desidera fornire alcune precisazioni su quanto affermato dalle deputate Moretto e Bonomo. Ricorda la sua posizione nella discussione svolta in ufficio di presidenza, e anche in Commissione, sulla mancata assegnazione in sede referente alla X Commissione del decreto-legge crescita. Ma nel contempo sottolinea la libertà di qualsiasi deputato, anche nella veste di relatore, di presentare, nella sede che ritiene più opportuna, proposte emendative per risolvere problemi indubbiamente urgenti, anche in seguito all'ascolto delle esigenze prospettate dagli operatori del settore nelle audizioni svolte presso la nostra Commissione, cosa della quale si compiace. Ritiene che la cosa importante è che si risolvano le questioni che interessano i cittadini e non è rilevante, quindi, la sede dove questo accade, se in questa Commissione o in un'altra. Osserva, infine, che si tratta di una prassi usata anche nella passata legislatura dall'allora maggioranza.

Nessun altro chiedendo di intervenire, dichiara concluso l'esame preliminare del provvedimento.

Ricorda che il termine per la presentazione di proposte emendative scade alle ore 14 della giornata odierna.

Rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 12.40.

ALLEGATO 1

DL 32/2019: Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici. C. 1898 Governo, approvato dal Senato.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La X Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il testo del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge n. 32/2019, recante Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici (C. 1898 Governo, approvato dal Senato),

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 2

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Ciad sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 26 luglio 2017. C. 1623 Governo.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La X Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il testo del disegno di legge recante « Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Ciad sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 26 luglio 2017 » (C. 1623 Governo),

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 3

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione militare e tecnica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Congo, fatto a Roma il 27 giugno 2017. C. 1624 Governo.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La X Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il testo del disegno di legge recante « Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione militare e tecnica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Congo, fatto a Roma il 27 giugno 2017 » (C. 1624 Governo),

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 32/2019: Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici. C. 1898 Governo, approvato dal Senato (Parere alla VIII Commissione) *(Esame e rinvio)* 238

SEDE CONSULTIVA:

DL 32/2019: Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici. C. 1898 Governo, approvato dal Senato (Parere alla VIII Commissione) *(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole)* 242

ALLEGATO (Parere approvato dalla Commissione) 245

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 244

SEDE CONSULTIVA

Martedì 11 giugno 2019. — Presidenza del presidente Andrea GIACCONE.

La seduta comincia alle 10.35.

DL 32/2019: Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici. C. 1898 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla VIII Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Andrea GIACCONE, *presidente*, avverte che l'ordine del giorno reca l'esame in sede consultiva, ai fini dell'espressione del parere alla VIII Commissione (Ambiente), del disegno di legge C. 1898 Governo, recante conversione, con modificazioni, del decreto-legge n. 32 del 2019: Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici, approvato in prima lettura dal Senato. Ricorda che, essendo l'inizio dell'esame del provvedimento da parte dell'Assemblea previsto a partire dalle ore 15.30 della seduta odierna, il prescritto parere dovrà essere espresso, al più tardi, entro le ore 13 di oggi, per dar modo alla Commissione referente di conferire il mandato al relatore in tempo utile per l'inizio dell'esame da parte dell'Assemblea, tenuto conto anche dei tempi di predisposizione e di stampa del testo per l'Aula.

Ricorda, infine, che l'esame in sede consultiva potrà avere inizio immediatamente dopo la relazione del deputato Tucci e proseguire anche nel corso della seduta già convocata per le ore 12 della

giornata odierna, nel corso della quale la Commissione procederà all'espressione del parere.

Invita, quindi, il relatore a svolgere la relazione introduttiva.

Riccardo TUCCI (M5S), *relatore*, sottolinea preliminarmente che si tratta di un provvedimento, composto di quarantanove articoli, suddivisi in tre Capi, che, nel complesso, non può essere ricondotto direttamente alla competenza della Commissione lavoro, ma la cui applicazione porterà senz'altro effetti positivi sul piano occupazionale.

Segnala, quindi, che, al Capo I (articoli da 1 a 5-*septies*), che reca norme in materia di contratti pubblici, di accelerazione degli interventi infrastrutturali e di rigenerazione urbana, l'articolo 1, come sostituito dal Senato, dispone, da un lato, la sospensione fino al 31 dicembre 2020 di alcune disposizioni del Codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016, e, dall'altro, introduce norme sperimentali per la disciplina di alcune fattispecie per il medesimo periodo. Per quanto riguarda le competenze della XI Commissione, rileva che, al comma 6, si mantiene ferma la predisposizione del piano di sicurezza e di coordinamento con l'individuazione analitica dei costi della sicurezza da non assoggettare a ribasso, anche laddove si prevede che, per gli anni 2019-2020, l'esecuzione dei lavori può prescindere dall'avvenuta redazione e approvazione del progetto esecutivo, qualora si tratti di lavori di manutenzione. Segnala poi che la disposizione, in ogni caso, fa salva, al comma 16, la vigente disciplina riguardante il Documento unico di regolarità contributiva (DURC) ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione, laddove, invece, per gli altri documenti e certificati richiesti ai partecipanti alla procedura di selezione, la norma prevede una procedura di acquisizione semplificata. Al comma 20, lettera *t*), n. 3, inoltre, modificando l'articolo 95 del Codice dei contratti pubblici, si escludono esplicitamente i contratti ad alta intensità di manodopera dalla possibilità di utilizzare il criterio del minor prezzo per l'aggiudicazione dell'appalto.

Con riferimento all'articolo 4, segnala, al comma 4, la previsione in base alla quale i Commissari straordinari, nominati per il completamento degli interventi infrastrutturali ritenuti prioritari, possono avvalersi di strutture dell'amministrazione centrale o territoriale interessata nonché di società controllate dallo Stato o dalle Regioni. Tale possibilità è estesa anche agli interventi dei Commissari straordinari per il dissesto idrogeologico in attuazione del Piano nazionale contro il dissesto, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 febbraio 2019, e ai Commissari per l'attuazione degli interventi idrici di cui all'articolo 1, comma 153, della legge n. 145 del 2018. Rileva, quindi, che il comma 6-*bis* dispone la nomina di un Commissario straordinario incaricato di sovraintendere alle fasi di completamento, collaudo e avviamento del Sistema Mo.S.E. per la tutela e la salvaguardia della laguna di Venezia, nonché alle procedure tecnico-amministrative per la gestione e la manutenzione del Sistema stesso.

Segnala, altresì, che l'articolo 4-*ter* dispone la nomina di un Commissario straordinario per la sicurezza del sistema idrico del Gran Sasso, che si avvale di una struttura di supporto posta alle sue dirette dipendenze, costituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e composta da personale delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, delle amministrazioni territoriali, degli Enti e degli Istituti di ricerca e delle Università, nonché di ANAS SpA. Anche il successivo articolo 4-*quinquies* prevede la nomina di un Commissario straordinario, individuato nell'ambito dei ruoli dirigenziali delle amministrazioni dello Stato, anche della carriera prefettizia, per l'accelerazione degli interventi di edilizia sanitaria.

Rileva, quindi, che l'articolo 5-*quinquies* prevede l'istituzione di una società per azioni denominata « Italia Infrastrutture S.p.a. », a cui sono assegnate funzioni per assicurare la celere cantierizzazione delle opere pubbliche e che si può avvalere

di personale proveniente dalle pubbliche amministrazioni, anche ad ordinamento autonomo, e di esperti di elevata professionalità nelle materie oggetto d'intervento della Società medesima.

Si sofferma sull'articolo 5-*septies*, che, riproducendo in parte il contenuto di un testo unificato approvato dalla Camera dei deputati (C. 1066 e abbinate), esaminato in sede referente dalle Commissioni riunite I e XI, introduce disposizioni per garantire la videosorveglianza nei servizi educativi per l'infanzia e nelle scuole dell'infanzia statali e paritarie, nonché nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità, a carattere residenziale, semiresidenziale o diurno. A tale scopo, la norma si limita a disporre l'istituzione di due distinti fondi, le cui risorse costituiscono limiti di spesa, per l'installazione di sistemi di videosorveglianza a circuito chiuso nonché per l'acquisto delle apparecchiature finalizzate alla conservazione delle immagini per un periodo temporale adeguato.

Osserva che al Capo II (articoli da 6 a 20-*bis*), recante disposizioni per accelerare la ricostruzione nelle zone colpite dagli eventi sismici della regione Molise e dell'area Etnea attraverso la nomina di Commissari straordinari, l'articolo 14-*bis* autorizza i Comuni della città metropolitana di Catania, previo provvedimento del Commissario straordinario, ad assumere con contratti di lavoro a tempo determinato, in deroga alla disciplina relativa al rapporto medio tra dipendenti e popolazione, di cui al comma 6 dell'articolo 259 del decreto legislativo n. 267 del 2000, nonché in deroga ai vigenti vincoli di contenimento della spesa di personale, complessivamente fino a quaranta unità di personale per ciascuno degli anni 2019 e 2020, con professionalità di tipo tecnico o amministrativo-contabile. Con riferimento alle medesime professionalità e nei limiti delle risorse finanziarie e delle unità di personale assegnate, ciascun Comune, sempre negli anni 2019 e 2020, può incrementare la durata della prestazione lavorativa dei rapporti a tempo parziale già in essere e può stipulare contratti a tempo parziale per un numero di unità di personale superiore a quello autorizzato. Le assunzioni possono essere effettuate attingendo alle graduatorie vigenti, anche per assunzioni a tempo indeterminato e anche di altre amministrazioni. In caso di impossibilità, ciascun Comune può procedere all'assunzione previa selezione pubblica, anche per soli titoli. Nelle more dell'espletamento di tali procedure, la norma autorizza ciascun Comune, in deroga ai vigenti vincoli di contenimento della spesa di personale, a sottoscrivere contratti di lavoro autonomo di collaborazione coordinata e continuativa, con durata non superiore al 31 dicembre 2019, che possono essere rinnovati una sola volta e per una durata non superiore al 31 dicembre 2020. Tali contratti possono essere stipulati esclusivamente con esperti di particolare e comprovata specializzazione, il cui compenso non può essere superiore alle voci di natura fissa e continuativa del trattamento economico previsto per il personale dipendente appartenente alla categoria D del comparto Regioni e autonomie locali.

Dopo avere segnalato che, all'articolo 16, il comma 3-*bis* introduce disposizioni transitorie per il conferimento dei posti di funzione di livello dirigenziale nei ruoli della Polizia di Stato, si sofferma sull'articolo 17, che disciplina i criteri per la scelta degli operatori economici a cui affidare i servizi di architettura e di ingegneria, introducendo, al comma 1, la condizione relativa al rispetto delle norme contributive e previdenziali ostative al rilascio del Documento unico di regolarità contributiva (DURC) quale ulteriore requisito per l'affidamento di incarichi e, al comma 3, la disciplina della determinazione dei contributi per le attività tecniche poste in essere per la ricostruzione privata, stabiliti in percentuale al netto di IVA e contributi previdenziali. Si sofferma, in particolare, sull'articolo 18, che disciplina la struttura di ciascuno dei Commissari straordinari, la cui dotazione di personale, scelto tra il personale delle amministrazioni pubbliche, come previsto dal comma 2, alle dirette dipendenze del

singolo Commissario, è composta da un contingente massimo di cinque unità (di cui una unità dirigenziale di livello non generale), per l'emergenza conseguente agli eventi sismici che hanno colpito i Comuni della Provincia di Campobasso, e da dieci unità (di cui due unità dirigenziali di livello non generale) per l'emergenza conseguente agli eventi sismici che hanno colpito alcuni Comuni del Catanese. Al personale della struttura è riconosciuto il trattamento economico accessorio corrisposto al personale dirigenziale e non dirigenziale della Presidenza del Consiglio dei ministri, nel caso in cui il trattamento economico accessorio di provenienza risulti complessivamente inferiore. Al personale non dirigenziale spetta comunque l'indennità di amministrazione della Presidenza del Consiglio dei ministri. La norma prevede anche la possibilità, sempre nel rispetto del limite del contingente, di scegliere soggetti estranei alla pubblica amministrazione in possesso di comprovata esperienza, il cui compenso è definito con provvedimento del Commissario e comunque non è superiore a 48.000 euro annui. Ai sensi del comma 3, il personale della struttura alle dipendenze del Commissario è posto in posizione di comando, o di distacco, fuori ruolo o altro analogo istituto, conservando lo stato giuridico e il trattamento economico fondamentale spettante presso l'amministrazione di appartenenza. Il medesimo comma 3 disciplina le modalità di corresponsione da parte delle amministrazioni di appartenenza del trattamento economico fondamentale e accessorio. Segnala che il comma autorizza i Commissari straordinari, nel limite della disponibilità della contabilità speciale loro intestata, a corrispondere al personale della struttura, dipendente di pubbliche amministrazioni e più direttamente impegnato, ulteriori emolumenti, consistenti, per il personale non dirigenziale, in compensi per prestazioni di lavoro straordinario nel limite massimo di trenta ore mensili effettivamente svolte, oltre a quelle già previste dai rispettivi ordinamenti, e comunque nel rispetto della disciplina in materia di orario di lavoro di cui al decreto legislativo n. 66 del 2003, e, per il personale dirigenziale, in un incremento del 20 per cento della retribuzione mensile di posizione, commisurato ai giorni di effettivo impiego. Segnala che, come disposto dal comma 4-*bis*, in caso di assenza o di impedimento temporaneo, le funzioni del Commissario straordinario sono esercitate dal dirigente in servizio presso la struttura, che provvede esclusivamente al compimento degli atti di ordinaria amministrazione. Sulla base del comma 5, infine, la struttura commissariale cessa alla scadenza della gestione straordinaria.

Rileva, quindi, che il Capo III (articoli da 21 a 30) reca disposizioni relative agli eventi sismici dell'Abruzzo nell'anno 2009, del Centro Italia negli anni 2016 e 2017 e nei Comuni di Casamicciola Terme e Lacco Ameno dell'Isola di Ischia nel 2017. Si sofferma, in particolare, sull'articolo 22, che, con riferimento al personale tecnico in servizio presso gli enti locali e gli uffici speciali per la ricostruzione, introduce modifiche alla normativa previgente, recata dal decreto-legge n. 189 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 229 del 2016, dal decreto-legge n. 148 del 2017, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 172 del 2017, nonché dalla legge n. 145 del 2018 (legge di bilancio per il 2019). In particolare, il comma 1 sopprime il limite numerico di cento unità di personale pubblico da cui attingere per la dotazione del personale impiegato dal Commissario straordinario, pari a 225 unità di personale (lettera *a)*); stabilisce che, per il trattamento economico del personale pubblico della struttura commissariale (collocato in posizione di comando, fuori ruolo o altro analogo istituto), il Commissario straordinario provvede direttamente ovvero mediante apposita convenzione con le amministrazioni pubbliche di provenienza ovvero con altra amministrazione dello Stato o ente locale (lettera *b)*); dispone che gli specifici incrementi retributivi previsti anche per i dipendenti pubblici impiegati presso gli Uffici speciali per la ricostruzione sono attribuiti previa verifica semestrale dei ri-

sultati raggiunti a fronte degli obiettivi assegnati dal Commissario straordinario e dai vice commissari. A tali ultimi soggetti è riconosciuto il rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio, nonché per la copertura assicurativa, connesse all'espletamento delle attività demandate (lettera *c)*). Il comma 2, modificando la disciplina delle assunzioni da parte dei Comuni del personale negli Uffici speciali per la ricostruzione, sopprime il limite numerico di unità da assumere nel biennio 2017-2018 (lettera *0a)*); consente al Commissario straordinario di autorizzare gli Uffici speciali per la ricostruzione e i Comuni a stipulare, nei limiti previsti dalla legislazione vigente, ulteriori contratti di lavoro a tempo determinato per gli anni 2019 e 2020 per duecento unità complessive di personale di tipo tecnico o amministrativo contabile da impiegare esclusivamente nei servizi necessari alla ricostruzione (lettera *0b)*); consente di assumere anche con contratti a tempo parziale il personale da impiegare negli Uffici speciali per la ricostruzione (lettera *a)*); autorizzare la stipula di contratti di lavoro autonomo di collaborazione coordinata e continuativa, per lo svolgimento di determinate attività, per una durata non superiore al 31 dicembre 2019 e superando i limiti, previsti dalla normativa previgente, al rinnovo dei contratti (lettera *b)*) e al numero dei contratti da stipulare (lettera c)), ma comunque nel rispetto dei limiti temporali previsti dalla normativa europea. Il comma 3 stabilisce l'assegnazione temporanea del personale, in servizio alla data del 1° luglio 2018 presso gli Uffici territoriali per la ricostruzione, all'Ufficio speciale per i comuni del cratere e fuori del cratere. Il comma 4-*bis*, infine, introduce modifiche ai parametri per la rideterminazione delle piante organiche di ciascun Comune, per tenere conto del personale assegnato.

Dopo avere segnalato che l'articolo 22-*bis* estende ai professionisti i benefici connessi alla Zona franca urbana nei comuni del Lazio, dell'Umbria, delle Marche e dell'Abruzzo colpiti dagli eventi sismici del 2016, rileva che l'articolo 23, al comma 1, lettera *e-ter*, dispone il rinvio dal 1° giugno al 31 ottobre 2019 della ripresa degli adempimenti e dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria in scadenza, sospesi nelle medesime zone colpite dal sisma dal decreto-legge n. 189 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 229 del 2016.

L'articolo 23-*bis*, infine, introduce norme per consentire il regolare svolgimento dell'anno scolastico 2019/2020 nelle regioni dell'Italia centrale e meridionale colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017, tra le quali segnalo la possibilità di istituire, previa verifica delle necessità aggiuntive, ulteriori posti di personale docente nonché di personale ATA e di modificarne le assegnazioni, nel caso prestino servizio presso edifici parzialmente o totalmente inagibili.

Andrea GIACCONE, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta già prevista per le ore 12 di oggi, nella quale si procederà all'espressione del parere.

La seduta termina alle 10.55.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 11 giugno 2019. — Presidenza del presidente Andrea GIACCONE.

La seduta comincia alle 12.05.

DL 32/2019: Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici. C. 1898 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla VIII Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta odierna antimeridiana.

Andrea GIACCONE, *presidente*, avverte che l'ordine del giorno reca il seguito dell'esame in sede consultiva, ai fini dell'espressione del parere alla VIII Commissione (Ambiente), del disegno di legge n. C. 1898 Governo, recante conversione, con modificazioni, del decreto-legge n. 32 del 2019: Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici, approvato in prima lettura dal Senato.

Ricorda che, avendo nella seduta antimeridiana odierna il relatore, onorevole Tucci, svolto la sua relazione, in questa seduta la Commissione procederà all'espressione del parere.

Invita il relatore a illustrare la sua proposta di parere.

Riccardo TUCCI (M5S), *relatore*, illustra la sua proposta di parere favorevole *(vedi allegato)*.

Debora SERRACCHIANI (PD) sottolinea la scelta del gruppo Partito Democratico di non presentare una proposta di parere alternativa a quella del relatore, scelta che esprime tutta la contrarietà del suo gruppo nei confronti di un provvedimento profondamente sbagliato nei contenuti e portato all'approvazione del Parlamento secondo modalità altrettanto sbagliate. Ritiene ingiustificabile, infatti, che si costringa la Camera a esaminare un testo così importante in tempi tanto ristretti, impedendo ai deputati di approfondire le questioni più spinose e di proporre modifiche. Si tratta di una modalità di azione che permette alla maggioranza di compiere le proprie scelte, senza assumersene la piena responsabilità. Entrando, quindi, nel merito del provvedimento, mette in luce i punti che, a suo giudizio, presentano le maggiori criticità. In primo luogo, l'abbassamento della soglia per la possibilità di ricorrere al subappalto, motivata dalla necessità di adeguamento alla normativa europea, appare peraltro contraddetta dalla limitazione al solo anno 2020. Sulla scelta di eliminare la competenza del CIPE per l'approvazione di varianti di grandi infrastrutture strategiche che non superano il 15 per cento del valore del progetto approvato deve constatare il radicale mutamento della posizione del Movimento 5 Stelle, che, nella scorsa legislatura, si era battuto per limitare al massimo gli spazi dei soggetti aggiudicatari dell'appalto e per garantire la trasparenza delle procedure. Rileva, inoltre, l'ipocrisia di chi ha, di fatto, reintrodotto il criterio del massimo ribasso, aspramente criticato in passato dai partiti oggi in maggioranza perché strumento che incide negativamente sui diritti dei lavoratori. L'erosione del costo del lavoro, infatti, non solo comporterà la riduzione delle retribuzioni e la minore tutela dei dipendenti delle ditte appaltatrici, ma si rifletterà negativamente anche sulle condizioni di lavoro e sulla sicurezza in particolare, che già sconta gli effetti della riduzione dei finanziamenti all'INAIL disposta dall'ultima legge di bilancio. La reintroduzione surrettizia del criterio del massimo ribasso, ora chiamato minor prezzo, inoltre, favorirà il risorgere dei fenomeni di illegalità che il Codice dei contratti pubblici si era proposto di contrastare. Infine, sottolineando il gran numero di commissari straordinari la cui nomina è prevista dal decreto-legge in esame per la risoluzione di disparate questioni, ricorda la fiera opposizione, nella scorsa legislatura, del Movimento 5 Stelle al ricorso a un tale strumento, che certifica il fallimento della politica e richiederebbe personalità dalla sicura competenza, che, tuttavia, non si ritrova nelle nomine già compiute dal Governo. Su tali temi, che saranno oggetto di specifiche pregiudiziali di costituzionalità, il gruppo Partito Democratico condurrà ogni azione possibile, in tutte le sedi a disposizione, avanzando proposte per la modifica del testo, profondamente diverso da quello adottato dal Governo, nella consapevolezza che, purtroppo, la maggioranza è chiusa a qualsiasi contributo esterno.

Carlo FATUZZO (FI) preannuncia, anche a nome del suo gruppo, l'astensione

sulla proposta di parere del relatore, pur esprimendo il suo compiacimento per i finanziamenti, disposti dall'articolo 5-*septies*, per l'installazione di sistemi di videosorveglianza a circuito chiuso nei servizi educativi per l'infanzia e nelle scuole dell'infanzia statali e paritarie, nonché nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità. Ritiene, tuttavia, auspicabile prevedere ulteriori risorse per rendere meno costose, e quindi più accessibili, le rette di tali istituti nonché per riconoscere, grazie a miglioramenti retributivi, il prezioso lavoro del personale di tali strutture, che si dedica con abnegazione alle persone a queste affidate, come ha avuto modo di constatare per esperienza diretta.

Elena MURELLI (Lega), ricordando di essere stata relatrice per la XI Commissione sul testo unificato, approvato dalla Camera dei Deputati, delle proposte di legge recanti un contenuto analogo a quello dell'articolo 5-*septies* (C. 1066 e abbinate), ritiene importante la previsione di finanziamenti per l'acquisto di apparecchiature di videosorveglianza per la tutela dei soggetti più deboli, dalle quali non conseguono effetti negativi per coloro che lavorano onestamente e secondo le regole.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore *(vedi allegato)*.

La seduta termina alle 12.25.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 12.25 alle 12.35.

ALLEGATO

DL 32/2019: Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici (C. 1898 Governo, approvato dal Senato).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XI Commissione,

esaminato, per quanto di competenza, il disegno di legge n. 1898, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge n. 32 del 2019, recante: Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici;

condivise le finalità del provvedimento che reca disposizioni la cui applicazione, imprimendo una forte spinta alla ripresa dei lavori pubblici, porterà senz'altro effetti positivi sul piano occupazionale;

preso atto delle modifiche introdotte in prima lettura dal Senato;

apprezzato che la sospensione transitoria dell'applicazione di alcune disposizioni del Codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016, disposta dall'articolo 1, fa comunque salve le norme a tutela dei lavoratori, con particolare riferimento alla sicurezza sui luoghi di lavoro e alla regolarità dei versamenti a carico dei datori di lavoro dei contributi previdenziali e assistenziali;

preso atto che l'articolo 5-*septies*, riproducendo in parte il contenuto di un testo unificato approvato dalla Camera dei Deputati (C. 1066 e abbinate), esaminato in sede referente dalle Commissioni riunite I e XI, introduce disposizioni per garantire la videosorveglianza nei servizi educativi per l'infanzia e nelle scuole dell'infanzia statali e paritarie, nonché nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità, a carattere residenziale, semiresidenziale o diurno, prevedendo l'istituzione di due distinti fondi, le cui risorse costituiscono limiti di spesa, per l'installazione di sistemi di videosorveglianza a circuito chiuso nonché per l'acquisto delle apparecchiature finalizzate alla conservazione delle immagini per un periodo temporale adeguato;

osservato che l'articolo 14-*bis* autorizza i Comuni della città metropolitana di Catania ad assumere con contratti di lavoro a tempo determinato complessivamente fino a quaranta unità di personale per ciascuno degli anni 2019 e 2020, con professionalità di tipo tecnico o amministrativo-contabile;

condivisa la finalità dell'articolo 23, che, al comma 1, lettera *e-ter*), dispone il rinvio dal 1° giugno al 31 ottobre 2019 della ripresa degli adempimenti e dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria in scadenza, sospesi, nelle zone del Lazio, dell'Umbria, delle Marche e dell'Abruzzo colpite dagli eventi sismici del 2016, dal decreto-legge n. 189 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 229 del 2016,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di Daniela Bianco, *partner* di The European House – Ambrosetti e responsabile dell'area Health Care, Giampiero Di Leo, presidente nazionale Strutture comunitarie per la salute mentale (ANASCOP) e presidente Strutture associate Reverie, di rappresentanti della Società europea di psichiatria, della Federazione italiana comunità terapeutiche, del Consiglio nazionale dell'Ordine degli psicologi e della Società italiana di neuropsichiatria dell'infanzia e dell'adolescenza, nell'ambito della discussione congiunta delle risoluzioni 7-00164 De Filippo e 7-00206 Troiano: Iniziative volte a garantire l'effettiva tutela della salute mentale 246

SEDE CONSULTIVA:

Variazione nella composizione della Commissione 246

DL 32/2019: Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici. C. 1898 Governo, approvato dal Senato (Parere alla VIII Commissione) *(Esame e conclusione – Parere favorevole)* 246

ALLEGATO (Parere approvato dalla Commissione) 249

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 11 giugno 2019.

Audizione di Daniela Bianco, *partner* di The European House – Ambrosetti e responsabile dell'area Health Care, Giampiero Di Leo, presidente nazionale Strutture comunitarie per la salute mentale (ANASCOP) e presidente Strutture associate Reverie, di rappresentanti della Società europea di psichiatria, della Federazione italiana comunità terapeutiche, del Consiglio nazionale dell'Ordine degli psicologi e della Società italiana di neuropsichiatria dell'infanzia e dell'adolescenza, nell'ambito della discussione congiunta delle risoluzioni 7-00164 De Filippo e 7-00206 Troiano: Iniziative volte a garantire l'effettiva tutela della salute mentale.

L'audizione informale è stata svolta dalle 11.10 alle 12.45.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 11 giugno 2019. — Presidenza della vicepresidente Rossana BOLDI.

La seduta comincia alle 12.45.

Variazione nella composizione della Commissione.

Rossana BOLDI, *presidente*, avverte che il deputato Mauro Sutto è entrato a far parte della Commissione.

DL 32/2019: Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici. C. 1898 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla VIII Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Rossana BOLDI, *presidente*, fa presente che il parere alla Commissione di merito deve essere espresso nella seduta odierna, essendo il provvedimento calendarizzato per la discussione in Assemblea a partire dalle ore 15.30 di oggi.

Dà, quindi, la parola alla relatrice, deputata Nappi, per lo svolgimento della relazione.

Silvana NAPPI (M5S), *relatrice*, ricorda che la XII Commissione è chiamata ad esprimere alla Commissione VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici) il prescritto parere, per le parti di competenza, sul disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 32 del 2019, in materia di rilancio del settore dei contratti pubblici, interventi infrastrutturali, rigenerazione urbana e ricostruzione a seguito di eventi sismici.

L'unica disposizione del provvedimento in oggetto volta ad incidere direttamente su materie che rientrano nella competenza della Commissione Affari sociali è quella recata dall'articolo 4-*quinquies*, introdotto nel corso dell'esame al Senato, che prevede misure per l'accelerazione degli interventi di edilizia sanitaria. In particolare, per assicurare la tempestiva realizzazione degli interventi di edilizia sanitaria ritenuti prioritari, la norma in esame, al comma 1, detta disposizioni dirette a evitare la risoluzione automatica a cui sono attualmente soggetti gli accordi di programma per i quali non risulti presentata la relativa richiesta di ammissione al finanziamento entro ventiquattro mesi dalla sottoscrizione dell'accordo stesso da parte delle regioni e delle province autonome. A tal fine, il Ministro della salute, con proprio decreto ricognitivo, previa valutazione del relativo stato di attuazione in contraddittorio con la regione o la provincia autonoma interessata, assegna a quest'ultima un termine congruo per provvedere all'ammissione a finanziamento.

Il comma 2 del suddetto articolo prevede che, decorso inutilmente il termine assegnato con decreto ricognitivo per provvedere all'ammissione a finanziamento, il Presidente del Consiglio dei ministri dispone la nomina di un Commissario straordinario per la realizzazione dell'intervento. Tale comma stabilisce altresì che il Commissario deve essere individuato nell'ambito dei ruoli dirigenziali delle amministrazioni dello Stato, anche della carriera prefettizia, nonché il compenso ad esso spettante per tale incarico, in parte fisso, in parte correlato al raggiungimento degli obiettivi e al rispetto dei tempi di realizzazione degli interventi.

Il finanziamento per gli interventi di edilizia sanitaria, erogato dal Ministero dell'economia e delle finanze per stati di avanzamento dei lavori, affluisce su un apposito conto corrente di tesoreria intestato alla regione interessata e dedicato all'edilizia sanitaria (comma 3).

Il comma 4, al fine di accelerare l'esecuzione degli interventi in questione, prevede che il Commissario straordinario possa avvalersi, previa convenzione, di Invitalia S.p.A. quale centrale di committenza, nei limiti delle risorse previste nei quadri economici degli interventi da realizzare o completare e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

La medesima procedura ora descritta viene prevista, al comma 5, anche per assicurare la tempestiva realizzazione degli interventi di edilizia sanitaria ritenuti prioritari e ammessi al finanziamento per i quali, entro diciotto mesi dalla relativa comunicazione alla regione o provincia autonoma, gli enti attuatori non abbiano proceduto all'aggiudicazione dei lavori e per i quali sia inutilmente scaduto il termine di proroga eventualmente autorizzato dal Ministero della salute. Anche in tal caso il Ministro della salute, con proprio decreto ricognitivo, previa valutazione del relativo stato di attuazione in contraddittorio con la regione o la provincia autonoma interessata, assegna a quest'ultima un termine congruo per addivenire all'aggiudicazione.

Il comma 8 prevede l'applicazione all'articolo in commento, in quanto compatibili, delle disposizioni di cui all'articolo 4, commi 2, 3 e 4, del decreto-legge in esame,

concernenti le funzioni dei commissari straordinari per interventi infrastrutturali ritenuti prioritari.

Il comma 9, infine, demanda a un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, la fissazione dei termini, delle modalità, delle tempistiche, dell'eventuale supporto tecnico e delle attività connesse alla realizzazione dell'opera.

Un'altra disposizione che vorrebbe richiamare in questa sede, pur riguardando in via principale le competenze di altre Commissioni, è quella contenuta nell'articolo 5-*septies* del decreto-legge, che dispone l'erogazione di risorse finanziarie per favorire l'installazione di sistemi di videosorveglianza a circuito chiuso presso le scuole dell'infanzia, al fine di assicurare la tutela dei minori, nonché presso strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità, al fine di assicurare la loro tutela. La disposizione in esame rinvia, quindi, ad un apposito provvedimento normativo per quanto concerne la disciplina specifica di tali interventi, comunque nei limiti di spesa indicati dallo stesso articolo 5-*septies*.

Al riguardo, fa presente che presso la Commissione Affari costituzionali del Senato è in corso di esame, in sede referente, un testo unificato di progetti di legge presentati in materia, tra cui quello già approvato dalla Camera (S. 897), recante misure per prevenire e contrastare condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno dei minori nei servizi educativi per l'infanzia e nelle scuole dell'infanzia e degli anziani e persone con disabilità ospiti di strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali, nonché in materia di formazione del personale.

Elena CARNEVALI (PD) rileva preliminarmente che i tempi di esame del provvedimento non consentono un dibattito adeguato e che, non essendo ipotizzabile nessuna modifica, si crea nuovamente una sorta di monocameralismo di fatto, ricordando che in passato le forze politiche facenti parte dell'attuale maggioranza si sono battute contro la riforma costituzionale che proponeva di semplificare il procedimento legislativo. Passando al merito del provvedimento, osserva che l'articolo 4-*quinquies* si inserisce in una situazione che vede, come illustrato chiaramente dall'analisi fatta dalla Corte dei conti, alcune regioni quasi pienamente adempienti nell'attuazione dei programmi di edilizia sanitaria mentre in altre si registrano gravi carenze. In proposito, giudica scandalosa e incomprensibile la modalità scelta per affrontare tale problematica, ricorrendo ancora una volta, dopo quanto accaduto per il decreto-legge sulla sanità in Calabria, alla figura del commissario straordinario. Osserva in proposito che le regioni più ritardo con i piani di edilizia sanitaria sono proprio quelle che sono state commissariate. Segnala, inoltre, posto che i piani in fase di attuazione si basano su un'analisi condotta quasi 10 anni fa, la necessità di adeguare gli interventi alla programmazione sanitaria odierna. Sulla base di tali premesse e precisando che la posizione del suo gruppo circa i sistemi di videosorveglianza nelle scuole e nelle strutture residenziali è stata già espressa in occasione dell'esame in sede consultiva sullo specifico provvedimento, preannuncia il voto contrario del Partito democratico sul provvedimento in esame.

Rossana BOLDI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, invita la relatrice ad illustrare la proposta di parere che ha predisposto.

Silvana NAPPI (M5S), *relatrice*, illustra una proposta di parere favorevole *(vedi allegato)*.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

La seduta termina alle 13.05.

ALLEGATO

DL 32/2019: Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici. C. 1898 Governo, approvato dal Senato.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XII Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge C. 1898, approvato dal Senato, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, recante disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici;

considerate le disposizioni recate, rispettivamente, dall'articolo 4-*quinquies*, che prevede misure volte ad assicurare una tempestiva realizzazione degli interventi di edilizia sanitaria ritenuti prioritari, e dall'articolo 5-*septies* del decreto-legge, che dispone l'erogazione di risorse finanziarie per favorire l'installazione di sistemi di videosorveglianza a circuito chiuso presso le scuole dell'infanzia nonché presso strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità, al fine di assicurare la tutela dei minori e dei soggetti più vulnerabili,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Variazione nella composizione della Commissione 250

DL 32/2019: Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici. C. 1898, approvato dal Senato (Parere alla VIII Commissione) *(Esame e conclusione – Parere favorevole)* 250

ALLEGATO (Proposta di parere del Relatore approvata dalla Commissione) 255

SEDE CONSULTIVA

Martedì 11 giugno 2019. — Presidenza della vicepresidente Susanna CENNI.

La seduta comincia alle 12.

Variazione nella composizione della Commissione.

Susanna CENNI, *presidente*, comunica che la deputata Martina Loss entra a far parte della Commissione.

DL 32/2019: Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici. C. 1898, approvato dal Senato.
(Parere alla VIII Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Susanna CENNI, *presidente*, comunica che il gruppo M5S e il gruppo PD hanno chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Ricorda che la Commissione dovrà esprimere il parere di competenza nella seduta odierna in tempo utile per consentire alla Commissione di merito di concludere l'esame referente in vista dell'esame del provvedimento in Assemblea, previsto a partire dalle 15.30 di oggi.

Marzio LIUNI (Lega), *relatore*, osserva che il provvedimento, per effetto delle modifiche apportate dall'altro ramo del Parlamento, si compone di 49 articoli, suddivisi in 3 Capi.

Il Capo I (articoli da 1 a 5-*septies*) reca norme in materia di contratti pubblici, di accelerazione degli interventi infrastrutturali e di rigenerazione urbana. Il Capo II (articoli da 6 a 20-*bis*) reca disposizioni relative agli eventi sismici della regione Molise e dell'area etnea (con riferimento ai territori di cui agli Allegati I e II al decreto-legge). Il Capo III (articoli da 21 a 30) reca disposizioni relative agli eventi sismici dell'Abruzzo nell'anno 2009, del

nord e del centro Italia negli anni 2012, 2016 e 2017 e nei comuni di Casamicciola Terme e Lacco Ameno dell'Isola di Ischia nel 2017.

Nel corso dell'esame presso il Senato sono state introdotte numerose disposizioni ed è stato interamente riscritto l'articolo 1 recante modifiche al codice dei contratti pubblici e sospensione sperimentale dell'efficacia di disposizioni in materia di appalti pubblici e di economia circolare.

Fa presente preliminarmente che si soffermerà esclusivamente sull'analisi delle disposizioni che recano specifici profili di interesse per la Commissione Agricoltura, rinviando alla documentazione predisposta dagli uffici per una completa disamina del testo.

Al riguardo, segnala che l'articolo 4 prevede che, per gli interventi infrastrutturali ritenuti prioritari, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e sentito il Ministro dell'economia, disponga la nomina di uno o più Commissari straordinari (comma 1), la cui struttura e i cui compensi saranno definiti da successivi provvedimenti governativi (comma 5). Il comma 2 attribuisce ai Commissari straordinari il potere di assumere ogni determinazione ritenuta necessaria per l'avvio ovvero la prosecuzione dei lavori, anche sospesi e di stabilire le condizioni per l'effettiva realizzazione dei lavori. Stabilisce poi, tra l'altro, che i Commissari straordinari provvedono, in particolare, all'eventuale rielaborazione e approvazione dei progetti non ancora appaltati, operando in raccordo con i Provveditorati interregionali alle opere pubbliche. L'approvazione dei progetti da parte dei Commissari straordinari, d'intesa con i Presidenti delle regioni e delle province autonome territorialmente competenti, è sostitutiva di ogni autorizzazione, parere, visto e nulla-osta occorrenti per l'avvio o la prosecuzione dei lavori, fatta eccezione per quelli relativi alla tutela di beni culturali e paesaggistici e per quelli di tutela ambientale.

Il comma 3 attribuisce ai Commissari straordinari le funzioni di stazione appaltante per l'esecuzione degli interventi previsti. Stabilisce poi che i Commissari straordinari derogano alle disposizioni di legge in materia di contratti pubblici (D.Lgs. 50 del 2016). In tale ambito, è fatto salvo il rispetto delle disposizioni del Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione (D.Lgs. 159 del 2011), nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea.

Nel corso dell'esame del provvedimento al Senato, è stata aggiunta la previsione secondo cui le modalità e le deroghe previste dalle richiamate disposizioni (fatta eccezione per i procedimenti di tutela di beni culturali e paesaggistici) sono estese anche agli interventi dei Commissari straordinari per il dissesto idrogeologico in attuazione del Piano nazionale per la mitigazione del rischio idrogeologico e ai Commissari per l'attuazione degli interventi idrici ricompresi nel Piano nazionale di interventi nel settore idrico cui all'articolo 1, comma 153, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

L'articolo 4-*ter*, introdotto durante l'esame al Senato, prevede la nomina di un Commissario straordinario per la sicurezza del sistema idrico del Gran Sasso, di cui sono disciplinati i compiti, il compenso, la durata (fino al 31 dicembre 2012). L'articolo disciplina, tra l'altro, le funzioni commissariali, anche in deroga alla normativa vigente, e reca disposizioni specifiche per la captazione delle acque e in materia di rifiuti.

Segnala poi che l'articolo 5, modificato nel corso dell'esame al Senato, reca disposizioni in materia di rigenerazione urbana con l'obiettivo di « concorrere a indurre una drastica riduzione del consumo di suolo e a favorire la rigenerazione del patrimonio edilizio esistente, a incentivare la razionalizzazione di detto patrimonio edilizio, nonché a promuovere e agevolare la riqualificazione di aree urbane degradate con presenza di funzioni eterogenee e tessuti edilizi disorganici o incompiuti, nonché di edifici a destinazione non residenziale dismessi o in via di dismissione, ovvero da rilocalizzare, tenuto conto, tra l'altro, della necessità di favorire lo svi-

luppo dell'efficienza energetica e delle fonti rinnovabili e di assicurare il miglioramento e l'adeguamento sismico del patrimonio edilizio esistente, anche con interventi di demolizione e ricostruzione ».

A tal fine, l'articolo reca alcune modifiche al decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001 (Testo unico in materia edilizia) e prevede che le disposizioni del comma 1 dell'articolo 2-*bis* del medesimo decreto del Presidente della Repubblica 380/2001 sono finalizzate a orientare i comuni nella definizione di limiti di densità edilizia, altezza e distanza dei fabbricati negli ambiti urbani consolidati del proprio territorio.

Ricorda che l'articolo 2-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001 dispone quanto segue: « Ferma restando la competenza statale in materia di ordinamento civile con riferimento al diritto di proprietà e alle connesse norme del codice civile e alle disposizioni integrative, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono prevedere, con proprie leggi e regolamenti, disposizioni derogatorie al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, e possono dettare disposizioni sugli spazi da destinare agli insediamenti residenziali, a quelli produttivi, a quelli riservati alle attività collettive, al verde e ai parcheggi, nell'ambito della definizione o revisione di strumenti urbanistici comunque funzionali a un assetto complessivo e unitario o di specifiche aree territoriali ».

Rammenta inoltre che la richiamata disposizione fa riferimento ai c.d. « standard urbanistici », espressione con la quale si intendono le previsioni che fissano la quantità minima di spazio che ogni piano regolatore generale deve inderogabilmente riservare all'uso pubblico e le distanze minime e altezze massime da osservare nell'edificazione degli e tra gli edifici, nonché ai lati delle strade.

Osserva che l'articolo 5 interviene poi in materia di demolizione e ricostruzione degli edifici, stabilendo che tali interventi sono subordinati al rispetto delle distanze legittimamente preesistenti, alla coincidenza dell'area di sedime e del volume dell'edificio e al rispetto dei limiti dell'altezza massima dell'edificio demolito (comma 1, lettera *b)*, capoverso comma 1-*ter)*, ed in materia di limiti di distanza tra i fabbricati. A tale ultimo riguardo, con una disposizione di interpretazione autentica, viene stabilito che le disposizioni di cui all'articolo 9, commi secondo e terzo, del DM 1444/1968 si interpretano nel senso che i limiti di distanza tra i fabbricati ivi previsti si considerano riferiti esclusivamente alla zona C), ossia alle parti del territorio destinate a nuovi complessi insediativi, che risultino inedificate o nelle quali l'edificazione preesistente non raggiunga i limiti di superficie e densità delle parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestano carattere storico, artistico e di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi.

Fa presente, infine, che l'articolo in esame reca norme in materia di rifinanziamento dell'autorizzazione di spesa di cui alla legge n. 80/2001 e di utilizzo delle risorse per la riqualificazione urbanistica di comuni (comma 1-*bis)*.

Rileva che altre disposizioni di interesse della Commissione Agricoltura si rinvengono poi in alcuni articoli del Capo II, concernenti misure per favorire la ricostruzione privata e la ripresa delle attività economiche nei territori dei Comuni colpiti dagli eventi sismici verificatisi nel 2018 in Molise e nell'area etnea, indicati nell'allegato 1 del decreto-legge in esame.

In particolare, l'articolo 9, nell'ambito della disciplina sulla ricostruzione privata, individua, tra le tipologie di danni in relazione ai quali si potrà fruire di contributi, quantificati fino al 100 per cento dei costi sostenuti dai richiedenti, anche i gravi danni a scorte e beni mobili strumentali alle attività produttive, industriali, agricole, zootecniche.

L'articolo 11 reca le prescrizioni tecniche generali per la ricostruzione, il ripristino, la delocalizzazione e la riparazione degli immobili, distrutti o danneggiati dagli eventi sismici, di edilizia privata anche ad uso agricolo. Per tali immobili, le opere di miglioramento o di adeguamento sismico debbono conseguire il massimo livello di

sicurezza, compatibile in termini tecnico-economici con la tipologia dell'immobile, nel rispetto della normativa di settore.

L'articolo 19, modificato nel corso dell'esame al Senato, prevede per il 2019 e il 2020 la concessione di contributi finalizzati a favorire la ripresa economica anche delle imprese che svolgono attività agrituristica, insediate da almeno dodici mesi antecedenti agli eventi sismici nei comuni di cui all'allegato 1 ricadenti nella città metropolitana di Catania e della provincia di Campobasso, che abbiano registrato, nei tre mesi successivi agli eventi sismici, una riduzione del fatturato annuo in misura non inferiore al 30 per cento rispetto a quello calcolato sulla media del medesimo periodo del triennio precedente. Il limite complessivo degli oneri connessi a tali contributi è di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, a valere sulle risorse disponibili di cui all'articolo 8.

L'articolo 20 disciplina la sospensione, fino a tutto l'anno di imposta 2020, dei termini per una serie di adempimenti a favore dei soggetti, persone fisiche e imprese, localizzate nei comuni di cui all'allegato 1, colpiti dagli eventi sismici che hanno interessato territori della provincia di Campobasso e della Città metropolitana di Catania.

In particolare, si prevede che gli immobili distrutti o inagibili non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini IRPEF ed IRES né al calcolo dell'ISEE, fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei medesimi fabbricati. Gli stessi fabbricati sono esenti dall'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI), alle condizioni stabilite al comma 1.

Nell'ambito del Capo III, segnala che l'articolo 26 reca misure di semplificazione delle procedure per l'immediato ristoro dei danni subiti dalle attività economiche e produttive e dai privati a seguito di eventi calamitosi nei territori indicati nel medesimo articolo, nell'ambito della cosiddetta « Fase 2 » (commi 422 e seguenti dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e articoli 25 e 28 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1) che risulta alquanto lunga e complessa, manifestando limiti sia con riferimento alla tempistica di erogazione che all'ammontare delle risorse rese disponibili.

In tale contesto, il comma 2-*bis*, inserito durante l'esame al Senato, dispone che, ai fini del ristoro dei danni subiti dalle imprese agricole, continuano invece ad applicarsi le disposizioni vigenti dettate dall'articolo 1, commi da 422 a 428-*ter*, della legge 28 dicembre 2015 n. 208 (legge di stabilità 2016). Come esplicitato nella relazione illustrativa che accompagna il decreto-legge, la procedura disciplinata dai citati commi è infatti più agevole per le imprese agricole, atteso che sconta comunque tempistiche più lente derivanti dalla necessità di armonizzare la disciplina emergenziale con le procedure di cui al decreto legislativo n. 102 del 2004 concernenti il Fondo di solidarietà nazionale per le calamità naturali.

Non essendovi richieste di intervento in discussione generale, passa ad illustrare la sua proposta di parere favorevole *(vedi allegato)*.

Federico FORNARO (LeU) espressa la totale contrarietà del suo gruppo al provvedimento in esame, preannuncia il voto contrario sulla proposta di parere del relatore.

Maria Chiara GADDA (PD) stigmatizza i tempi ristrettissimi con i quali la Camera si trova ad esaminare il decreto-legge in oggetto, evidenziando come tra la sua approvazione in Consiglio dei ministri e la sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale sia intercorso un notevole lasso di tempo, durante il quale le misure venivano però già rivendute nella campagna elettorale, e come tra tale pubblicazione ed il suo esame alla Camera sia intercorso un lasso di tempo ancor maggiore, considerato che il decreto-legge è stato trasmesso dal Senato dieci giorni prima della sua scadenza.

Peraltro, il decreto-legge, cosiddetto sblocca cantieri, al di là del « titolo » evocativo, contiene ben poche misure indirizzate a far ripartire il settore.

Evidenziata la necessità di coniugare l'esigenza di semplificare le norme sugli appalti pubblici con quella di contrastare le infiltrazioni delle organizzazioni criminali in tale settore che, di fatto, minano la competitività del sistema produttivo del Paese, rileva come di tale necessità il decreto-legge non si faccia carico. Cita, a tale proposito, ad esempio, la disapplicazione dell'efficacia per due anni delle norme sul subappalto, sul massimo ribasso e sull'appalto integrato, manifestando grande stupore per il cambio di passo del Governo « del cambiamento », e in particolare del MoVimento 5 Stelle, che su tali aspetti aveva in precedenza assunto posizioni diverse.

Sottolinea la mancanza di una visione complessiva e di misure strutturali volte a garantire effettivamente la trasparenza, la certezza delle regole e una reale semplificazione burocratica. Pur comprendendo le difficoltà dell'Esecutivo nell'intervenire in questo settore dell'ordinamento, denuncia una mancanza di coraggio da parte del Governo e auspica che il disegno di legge delega di riforma complessiva del sistema, da tempo fermo al Senato, sia trasmesso in tempi congrui alla Camera al fine di un esame approfondito.

Soffermandosi poi sul tema delle nomine dei Commissari straordinari, evidenzia che – ferma restando la necessità di fare ricorso a tali figure per gestire situazioni complesse – occorre superare la logica emergenziale e derogatoria alle norme ordinarie, predisponendo un sistema di regole semplici, chiare e trasparenti. Sottolinea quindi come anche sotto questo aspetto occorra registrare un significativo cambio di passo del MoVimento 5 Stelle che nella precedente legislatura aveva criticato aspramente la scelta di alcuni Commissari straordinari.

Rimarca che il decreto-legge non reca misure finalizzate alla riduzione dei tempi delle procedure di svolgimento degli appalti, fortemente richiesta invece dalle imprese e legata all'urgente necessità di realizzare le opere pubbliche per le quali sono stati stanziati ben 49 miliardi di euro. Evidenzia, infatti, la necessità, una volta effettuata l'analisi costi-benefici, che si mettano in opera gli interventi infrastrutturali programmati, rilevando invece l'immobilismo dell'attuale Governo.

Con specifico riferimento al comparto agricolo, osserva che, per l'ennesima volta, l'agricoltura viene trattata come fanalino di coda dall'Esecutivo che avrebbe potuto riservare ad esso maggiore attenzione, ad esempio, nel prevedere efficaci misure a sostegno della ripresa delle attività produttive nelle zone colpite dagli eventi sismici considerati.

Per tali motivi, preannuncia il voto contrario del gruppo Partito democratico sulla proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore *(vedi allegato)*.

La seduta termina alle 12.30.

ALLEGATO

DL 32/2019: Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici. C. 1898, approvato dal Senato.

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE APPROVATA DALLA COMMISSIONE

La XIII Commissione Agricoltura,

esaminato il disegno di legge C. 1898 Governo, approvato dal Senato, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, recante disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici;

osservato che esso reca un complesso di disposizioni volte a favorire la crescita economica e a dare impulso al sistema produttivo del Paese, introducendo, tra l'altro, apposite disposizioni volte a semplificare e velocizzare i procedimenti sottesi alla realizzazione degli interventi edilizi di rigenerazione urbana e ritenuto che, in tale contesto, una specifica attenzione meriti il verde urbano, anche come forma di sostegno al settore florovivaistico;

osservato altresì favorevolmente che, nell'ambito del Capo I, un'attenzione specifica è dedicata all'attuazione degli interventi idrici e di quelli di mitigazione del rischio idrogeologico ricompresi nei rispettivi Piani nazionali e ricordata l'importanza di tali interventi per l'attività agricola,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 32/2019: Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici. C. 1898 Governo, approvato dal Senato (Parere alla VIII Commissione) *(Esame e conclusione – Parere favorevole)* 256

ALLEGATO 1 (Parere approvato dalla Commissione) 269

ALLEGATO 2 (Proposta alternativa di parere presentata dal gruppo LeU) 270

Limitazioni alla vendita dei prodotti agricoli e agroalimentari sottocosto, divieto di aste a doppio ribasso per l'acquisto di prodotti agricoli e agroalimentari, nonché delega al Governo per la disciplina e il sostegno delle filiere etiche di produzione. Nuovo testo C. 1549 Cenni (Parere alla XIII Commissione) *(Esame e rinvio)* 266

SEDE CONSULTIVA

Martedì 11 giugno 2019. — Presidenza del presidente Sergio BATTELLI.

La seduta comincia alle 10.05.

DL 32/2019: Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici. C. 1898 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla VIII Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Sergio BATTELLI, *presidente*, ricorda che il decreto-legge scadrà lunedì 17 giugno e che, come convenuto in sede di ufficio di presidenza, il parere dovrà essere reso già nel corso della seduta odierna, e comunque entro le ore 13, in tempo utile rispetto ai tempi di esame previsti in Commissione di merito e per la sua calendarizzazione in Assemblea, prevista a partire da oggi, alle ore 15.30.

Marco MAGGIONI (Lega), *relatore*, ricorda che il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 32 del 2019 (il cosiddetto « sblocca cantieri »), all'odierno esame, è stato trasmesso dal Senato venerdì 7 giugno 2019, e che la Commissione è chiamata a rendere il proprio parere alla VIII Commissione (Ambiente), competente per il merito. Evidenzia che si tratta, insieme al decreto cosiddetto « crescita » all'esame delle Commissioni riunite V e VI, di un provvedimento di fondamentale importanza per sostenere la ripresa economica nel Paese ed è, in particolare, volto a rilanciare gli investimenti pubblici e a facilitare l'apertura per la realizzazione delle opere pubbliche, anche in chiave correttiva e di semplificazione delle norme vigenti in materia di appalti. Rimarca che il Senato vi ha apportato numerose modifiche e aggiunte fino a renderlo un

articolato molto corposo, che infatti la Commissione referente ha già cominciato a esaminare fin da venerdì 7 giugno. Rinviando per maggiori approfondimenti alla documentazione predisposta dagli uffici, illustra quindi sinteticamente il contenuto del provvedimento in esame, concentrandosi sugli aspetti di competenza della Commissione.

Segnala che l'articolo 1 – disposizione che ha conosciuto la dilatazione maggiore rispetto al testo di prima emanazione – prevede la sospensione sperimentale dell'efficacia di alcune disposizioni in materia di appalti pubblici. Premette, al riguardo, che tale materia trova, a livello europeo, la sua disciplina nella direttiva 2014/24/UE che è stata recepita nel nostro ordinamento con il decreto legislativo n. 50 del 2016 (cosiddetto codice degli appalti) e poi dal decreto legislativo correttivo n. 56 del 2017.

Sottolinea che la base di diritto primario dell'Unione europea della disciplina degli appalti è costituita dalle norme sul mercato interno, sulla concorrenza e sul divieto di accordi di cartello di concentrazioni e di abuso di posizioni dominanti (articoli 26, 101 e 102 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea) e segnala che l'articolo 1 del decreto-legge, come risultante dalle modifiche apportate in Senato si concentra sui seguenti aspetti. Anzitutto dispone la sospensione fino al 31 dicembre 2020 dell'articolo 37, comma 4, del decreto legislativo n. 50 del 2016 consentendo ai comuni che non siano capoluogo di provincia di stipulare i contratti d'appalto anche senza ricorrere a centrali di committenza, a soggetti aggregatori qualificati o al sistema dell'unione di comuni o di associazioni e consorzi di comuni. Viene disposta anche la sospensione del divieto di indire appalti cosiddetti integrati, insieme di progettazione ed esecuzione di lavori, nonché sospesa la regola di cui all'articolo 77, in ordine all'obbligo di scegliere i commissari di gara tra gli esperti iscritti ad un apposito albo tenuto dall'Autorità anticorruzione e sul punto ricorda, peraltro, che l'albo è divenuto efficace da pochi mesi dal momento che la sua formazione è stata assai complessa.

Ricorda altresì che il comma 3 dell'articolo 1 prevede la possibilità – disposta per i settori speciali – di esaminare le offerte economiche prima dell'idoneità degli offerenti anche ai settori ordinari e che il comma 4 prevede che i soggetti attuatori possono avviare le procedure di affidamento per la progettazione anche se non dispongono dei finanziamenti per l'esecuzione: le opere così progettate sono considerate prioritariamente nell'assegnazione dei finanziamenti per la loro esecuzione.

Rileva che il comma 6 dell'articolo 1 consente l'aggiudicazione di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria (che non comportino il rinnovo o la sostituzione di parti strutturali) anche a prescindere dall'esistenza di un progetto esecutivo, che il comma 7 prevede poi l'innalzamento della soglia oltre la quale è obbligatorio il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici – che, tuttavia, ove resta obbligatorio deve essere reso entro 45 giorni – e che il comma 10 inerisce all'accordo bonario di cui all'articolo 205 del decreto legislativo n. 50 del 2016 anche nei casi in cui vi sia stata la riserva attinente agli aspetti di verifica dell'interesse culturale.

Segnala che nei commi da 11 a 14 viene previsto che possa essere convenuta la costituzione di un Collegio consultivo tecnico con la finalità di prevenire controversie relative all'esecuzione del contratto e la sua composizione, i cui componenti possono essere scelti dalle parti di comune accordo o mediante il sistema dell'arbitrato.

Osserva che l'articolo 1, comma 18, detta una disciplina transitoria del subappalto nelle more di una complessiva revisione del codice dei contratti pubblici. In particolare, osserva che il termine di efficacia finale di tale disciplina è fissato al 31 dicembre 2020 e si prevede che il subappalto debba essere indicato dalle stazioni appaltanti nel bando di gara e non possa superare la quota del 40 per cento dell'importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture.

Segnala che tali disposizioni operano in deroga all'articolo 105, comma 2, del codice medesimo, il quale pure prescrive la necessità di indicare il subappalto nel bando di gara, ma fissa la soglia massima del subappalto nel 50 per cento dell'importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture. È inoltre fatto salvo quanto previsto dal comma 5 del medesimo articolo 105, il quale – per le opere per le quali siano necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali – stabilisce che il subappalto non superi il 30 per cento dell'importo delle opere medesime.

Sottolinea quindi che, fino alla data di operatività delle disposizioni in commento, è sospesa l'applicazione: del comma 6 dell'articolo 105 del codice dei contratti pubblici, che prevede l'obbligatoria indicazione di una terna di subappaltatori; del comma 2 dell'articolo 174 del codice dei contratti pubblici, il quale prevede che gli operatori economici indichino in sede di offerta le parti del contratto di concessione che intendono subappaltare a terzi; dello svolgimento delle verifiche in sede di gara previste, per il subappaltatore, dall'articolo 80 del codice dei contratti pubblici, relativamente ai requisiti di onorabilità necessari per contrarre con la pubblica amministrazione.

Segnala che non viene invece modificato il comma 7 del citato articolo 105, che prevede la comunicazione alla stazione appaltante dei documenti e le dichiarazioni attestanti i requisiti e l'assenza delle cause di esclusione dei subappaltatori al momento dell'affidamento del lavoro.

Rimarca che, con riguardo alle cause di esclusione, lo stesso articolo 80 del codice degli appalti subisce numerose modifiche; l'articolo 1, comma 20, del decreto-legge reca – infatti – una nutrita serie di novelle al codice degli appalti. Ritiene peraltro di particolare interesse, rispetto alle competenze della Commissione, la lettera *g)*, numeri 1) e 2), di tale comma che modifica in più punti l'articolo 35 del Codice dei contratti pubblici, in materia di soglie di rilevanza comunitaria per l'aggiudicazione dei contratti pubblici e i metodi di calcolo del valore stimato degli appalti, disponendo che, a tal fine, il computo del valore complessivo stimato della totalità dei lotti si applichi anche nel caso di appalti aggiudicati per lotti distinti, e non solo in caso di aggiudicazione contemporanea di lotti distinti, al fine di recepire quanto indicato nella procedura di infrazione n. 2018/2273.

Con riferimento alla necessità di rispondere ai rilievi formulati dalla Commissione europea nella medesima procedura di infrazione n. 2018/2273, segnala che l'articolo 1, comma 20, lettera *u)*, novella l'articolo 97, comma 8, del citato decreto legislativo n. 50 del 2016, escludendo le gare transfrontaliere da quelle per le quali sono applicabili le cause di esclusione automatica.

Evidenzia che la successiva lettera *h)*, volta a modificare l'articolo 36 del Codice, attiene ai metodi di scelta del contraente negli appalti di lavori, modificando le soglie entro cui è consentito l'affidamento diretto: quest'ultimo è permesso per affidamenti fino a 40 mila euro; per affidamenti da 40 mila euro a 150 mila euro l'affidamento diretto può avvenire solo previa valutazione di tre preventivi; per gli affidamenti da 150 mila a 350 mila euro è permessa la procedura negoziata di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016 previa consultazione di almeno dieci operatori economici nel caso di appalti di lavori e di almeno cinque per gli appalti di servizi e forniture nel rispetto del criterio della rotazione.

Osserva inoltre, sempre a proposito della scelta del contraente negli appalti di lavori, che per importi da 350 mila euro a 1 milione di euro la procedura negoziata è ammessa previa consultazione di almeno quindici operatori economici mentre per gli appalti da 1 milione fino alla soglia comunitaria dei 5 milioni e 548 mila euro si può fare ricorso alla procedura aperta, di cui all'articolo 60 del codice degli appalti.

Segnala che l'articolo 1, comma 16, novella l'articolo 86 del medesimo decreto legislativo n. 50 del 2016 con l'aggiunta di un comma 2-*bis* con riferimento ai documenti accettati come prova dell'assenza di motivi di esclusione dalle procedure di selezione, prevedendo che i relativi documenti abbiano una durata pari a 6 mesi dalla data del rilascio. Quanto poi ai documenti già acquisiti dall'amministrazione pubblica appaltante, che non siano scaduti da più di 60 giorni, spetta a quest'ultima chiedere conferma agli enti certificatori della mancanza di motivi di esclusione, applicandovisi, peraltro, il criterio del silenzio confermativo, decorsi 30 giorni dalla richiesta.

Evidenzia altresì che la lettera *gg)*, numero 4), introduce, all'articolo 216 del codice, il nuovo comma 27-*octies* il quale prevede l'emanazione, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della stessa disposizione, di un regolamento « unico » di esecuzione, attuazione e integrazione del Codice, che dovrà sostituire gli attuali decreti ministeriali e linee guida dell'ANAC anche al fine di superare le criticità rilevate con le procedure di infrazione 2017/2090 e 2018/2273. Contestualmente, nelle more dell'emanazione del regolamento si dispone l'applicabilità dei richiamati decreti ministeriali e linee guida solo in quanto compatibili con i rilievi formulati nelle procedure di infrazione citate e si autorizzano Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e ANAC ad apportare rispettivamente le modifiche ai decreti e alle linee guida necessarie ai soli fini dell'archiviazione delle procedure di infrazione.

Infine, per quanto riguarda l'articolo 1, ricorda che al comma 27 è previsto il ruolo della società in mano pubblica Sport e Salute quale centrale unica di committenza nell'ambito delle opere di carattere sportivo.

Illustra quindi l'articolo 2 che reca disposizioni sulle procedure di affidamento nel caso di imprese in crisi. Segnala che in esso si prevede che, nel caso di procedure fallimentari o comunque di crisi, la stazione appaltante affidi i lavori ai soggetti che risultino successivi nella graduatoria della procedura di gara alle medesime condizioni del vincitore: il curatore fallimentare comunque è autorizzato all'esercizio provvisorio dell'impresa per eseguire i contratti già stipulati dall'impresa fallita, con l'autorizzazione del giudice delegato e che in tal caso, comunque, occorre che l'impresa fallita si avvalga di un altro soggetto che conservi i requisiti previsti dal codice degli appalti.

Osserva che l'articolo 2-*bis*, al comma 1, interviene sulla disciplina della Sezione speciale del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese istituita dal decreto-legge n. 135 del 2015, per interventi in garanzia a favore delle piccole e medie imprese titolari di crediti certificati nei confronti delle pubbliche amministrazioni e in difficoltà nella restituzione di finanziamenti già contratti con banche e intermediari finanziari. Nel dettaglio, specifica che il comma 1 modifica le condizioni per l'intervento in garanzia della Sezione, disponendo: alla lettera *a)*, che la garanzia sia rilasciata sui predetti finanziamenti, anche se assistiti da ipoteca sugli immobili aziendali – la formulazione vigente, invece, si riferisce a finanziamenti « anche assistiti da ipoteca »; alla lettera *b)*, che l'entità del premio – versato dalle banche o dagli intermediari finanziari alla Sezione speciale a fronte della concessione della garanzia – può essere posta a carico della PMI beneficiaria del finanziamento in una misura massima determinata dal decreto ministeriale attuativo della Sezione – la formulazione vigente invece prevede che l'entità del premio può essere posto a carico della PMI beneficiaria in misura non superiore a un quarto del suo importo.

Illustra quindi l'articolo 3 che reca disposizioni di semplificazione della disciplina degli interventi strutturali nelle zone sismiche, principalmente nella materia dei collaudi, facilitando l'esercizio delle proprie attività da parte dei laboratori e le comunicazioni e le notificazioni tramite lo sportello unico e la posta elettronica certificata.

Segnala, inoltre, che nell'articolo 4 è prevista la possibilità di nominare, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge, commissari straordinari per la realizzazione di interventi infrastrutturali ritenuti prioritari: tra questi, è inserito il MOSE di Venezia, oggetto di attenzione specifica nel comma 6-*bis*.

Ricorda che l'articolo 4-*bis* porta modifiche alla legge di bilancio per il 2018, volta ad accelerare la messa in sicurezza di edifici e del territorio, che l'articolo 4-*ter* prevede la nomina di un commissario straordinario per la sicurezza del sistema idrico del Gran Sasso, che l'articolo 4-*quater*, specificando la nozione di impegno di cui all'articolo 34 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, prevede che in essa siano comprese una serie di somme e voci analiticamente elencate, che l'articolo 4-*quinquies* concerne l'accelerazione degli interventi nell'edilizia sanitaria e che l'articolo 4-*sexies* riguarda le sedi dei vigili del fuoco autorizzando allo scopo 5 milioni di euro per il quinquennio 2019-2023.

Sottolinea che l'articolo 4-*septies* reca disposizioni per l'accelerazione degli interventi di adeguamento dei sistemi di collettamento, fognatura e depurazione con lo scopo anche di evitare l'aggravamento delle procedure di infrazione 2014/2059 e 2017/2181. Al riguardo, ricorda che la procedura d'infrazione 2014/2059 era stata aperta per violazione della direttiva 1991/271/CEE sul trattamento delle acque reflue urbane: il 31 marzo 2014 la Commissione europea ha quindi aperto una procedura di infrazione (2014/2059), con riferimento ad agglomerati urbani, tra cui Roma, Firenze, Napoli, Bari e Pisa, risultanti, sulla base dei dati in suo possesso, non conformi alla direttiva 91/271/CEE. Ricorda che si tratta di agglomerati con più di 2.000 abitanti, alcuni dei quali scaricano in aree sensibili per i quali la violazione era già stata accertata dalle precedenti sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea relative alle procedure di infrazione n. 2004/2034 e 2009/2034.

Rammenta che, con il decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, era stata istituita la figura di un unico Commissario straordinario del Governo (« Commissario unico »), nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti i Presidenti delle regioni interessate, e scelto tra persone, anche estranee alla pubblica amministrazione, di comprovata esperienza gestionale e amministrativa: il Commissario resta in carica per un triennio. Rimarca quindi che il provvedimento all'esame non è – dunque – il primo a intervenire sull'oggetto delle procedure d'infrazione, visto che già dal 2014 si sono succeduti diversi decreti d'urgenza e ribadisce che – sul punto – la Corte di giustizia ha già condannato l'Italia diverse volte. Sottolinea che la disposizione in esame prevede che le competenze del Commissario unico potranno essere estese anche ad altri agglomerati oggetto di ulteriori procedure di infrazione. Osserva quindi che l'articolo 5 reca norme in materia di rigenerazione urbana, che l'articolo 5-*bis* reca disposizioni di modifica della legge di bilancio per il 2019, in materia di ciclovie interurbane, che l'articolo 5-*ter* reca norme applicabili in materia di procedimenti di localizzazione di opere di interesse stradale, e che l'articolo 5-*quater* concerne erogazioni da parte della cassa depositi e prestiti per la proroga di mutui scaduti.

Segnala che l'articolo 5-*quinquies* istituisce la società per azioni, interamente detenuta dal ministero dell'economia e delle finanze e con capitale di 10 milioni, denominata Italia infrastrutture SPA.

Rileva che l'articolo 5-*sexies* prevede che i sindaci delle città possano chiedere al Tribunale la nomina di un amministratore giudiziario per i condomini particolarmente degradati.

Sottolinea che l'articolo 5-*septies* contiene una norma che consente l'istallazione di sistemi di video sorveglianza a tutela dei minori, nelle aule delle scuole dell'infanzia, e degli anziani, nelle strutture socio sanitarie e socio assistenziali. In particolare, sulla presenza delle telecamere nelle aule, ricorda che il Garante per i dati personali – in ossequio al regola-

mento 2012/679/UE – ha emanato un apposito *vademecum* che esclude la possibilità di attivare le video riprese in orario scolastico e nelle aule, ma solo, a tutela del patrimonio scolastico, in orario di chiusura e nelle zone comuni. Quando la scuola è aperta, il Garante ha ritenuto consentita la video sorveglianza, sempre previa indicazione a tutti con appositi cartelli, solo nelle zone perimetrali per fini di sicurezza esterna.

Osserva che gli articoli 6, 7 e 8 concernono l'ambito di applicazione, le funzioni e la contabilità speciale dei regimi commissariali straordinari nelle zone colpite da eventi in Molise e nell'area Etnea mentre gli articoli 9, 10, 11 e 12 prevedono invece la nozione, i criteri e le modalità della ricostruzione privata e dei relativi contributi a carico dell'erario. Inoltre, rileva che l'articolo 13 concerne la ricostruzione pubblica nelle medesime aree, mentre l'articolo 14 individua i soggetti attuatori di tale ricostruzione pubblica.

Segnala che l'articolo 14-*bis* prevede stanziamenti appositi per il personale dei Comuni interessati che presta servizio con le gestioni commissariali, mentre l'articolo 15 prevede contributi ai privati anche per beni mobili danneggiati.

Ricorda che l'articolo 16 prevede misure di legalità e trasparenza, mentre l'articolo 17 concerne la qualificazione degli operatori economici per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria.

Rileva che l'articolo 18 è dedicato alla struttura dei commissari straordinari mentre l'articolo 19 prevede interventi volti alla ripresa economica delle medesime aree colpite dagli eventi in Molise e nella zona etnea.

Segnala che l'articolo 20 prevede la sospensione di termini, mentre l'articolo 20-*bis* prevede i termini per la trasmissione dei bilanci degli enti locali.

Osserva che con l'articolo 21 si apre il capo III del decreto-legge, che attiene alle zone terremotate dell'Abruzzo 2009 del nord e del centro Italia negli anni 2012, 2016 e 2017 nonché di Ischia. Tale articolo modifica i provvedimenti legislativi già assunti al proposito, per rifinanziarne gli interventi, mentre l'articolo 22 prevede misure per il personale tecnico in servizio presso gli enti locali interessati dalla ricostruzione.

Ricorda che l'articolo 22-*bis* prevede l'estensione dei benefici della zona franca urbana ai professionisti e che l'articolo 23 prevede misure di accelerazione della ricostruzione pubblica nelle regioni colpite dagli eventi sismici appena citati.

Sottolinea che l'articolo 23-*bis* prevede disposizioni in materia di continuità dei servizi scolastici delle zone terremotate, che l'articolo 24 proroga le disposizioni per il deposito e il trasporto di terre e rocce da scavo e che l'articolo 25 prevede ristori per i comuni a compensazione da parte dello Stato per le minori entrate dovute alle esenzioni concesse alle popolazioni terremotate.

Evidenzia che l'articolo 26, modificato durante l'esame al Senato, al comma 1 apporta alcune modifiche puntuali al Codice della protezione civile (decreto legislativo n. 1 del 2018) al fine precipuo di precisare, quale criterio da seguire nell'emanazione dei provvedimenti adottati in conseguenza di eventi calamitosi e finalizzati al ristoro dei soggetti danneggiati, che le eventuali misure di localizzazione non devono avvenire nell'ambito dell'intero territorio nazionale (come previsto dal testo previgente) ma, ove possibile, nell'ambito del territorio regionale. Il comma 2 del medesimo articolo prevede che il Commissario straordinario per la ricostruzione del cosiddetto « ponte Morandi » individui, con propria ordinanza, i criteri e le modalità per la concessione di forme di ristoro di danni subiti dai cittadini residenti nelle zone interessate dalle attività di cantiere, nel limite complessivo di 7 milioni di euro.

Segnala che l'articolo 26-*bis*, introdotto al Senato, reca interventi in materia di impignorabilità di risorse pubbliche assegnate per la ricostruzione dei territori colpiti dagli eventi sismici del 2009 in Abruzzo, del 2012 in Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, e del 2016 in Italia centrale, ed estende ai comuni di Lom-

bardia e Veneto colpiti dal sisma del 2012 la proroga al 31 dicembre 2019 riguardante l'esenzione dalla applicazione dell'imposta municipale propria (IMU).

Ricorda che l'articolo 27 integra di quindici unità, fino al 31 dicembre 2019, il contingente di personale militare di cui al comma 688 dell'articolo 1 della legge di bilancio per il 2018 da destinare al presidio della zona rossa dei comuni di Casamicciola Terme e Lacco Ameno dell'isola d'Ischia, interessati dagli eventi sismici verificatisi il 21 agosto 2017. Ricorda altresì, al proposito, che il comma 688 dell'articolo 1 della legge di bilancio per il 2018 ha prorogato fino al 31 dicembre 2019 e limitatamente a 7.050 unità l'operatività del piano di impiego cui all'articolo 7-*bis* del decreto-legge 23 maggio 2008 n. 92, concernente l'utilizzo di un contingente di personale militare appartenente alle Forze armate per il controllo del territorio in concorso e congiuntamente alle Forze di polizia.

Osserva che l'articolo 28, modificato al Senato, interviene per consentire l'attivazione del sistema di allarme pubblico finalizzato alla trasmissione ai terminali di servizio nonché ai cellulari dei cittadini residenti in una determinata area geografica, di informazioni e messaggi di allerta riguardanti gli scenari di rischio, l'organizzazione dei servizi di protezione civile del proprio territorio e le azioni raccomandate per ridurre i rischi e attenuare le conseguenze derivanti dagli eventi calamitosi previsti: il comma 5 introduce inoltre disposizioni concernenti la definizione di « apparecchi atti alla ricezione della radiodiffusione sonora » nelle more del recepimento del nuovo Codice europeo per le comunicazioni elettroniche, di cui alla direttiva 2018/1972/UE.

Illustra quindi l'articolo 28-*bis*, introdotto con una modifica del Senato, che prevede che le disposizioni in esame si applichino alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e le relative disposizioni di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale n. 3 del 2001.

Rammenta che l'articolo 29 reca – al comma 1 – la copertura finanziaria degli oneri previsti ai sensi degli articoli 8, 20 e 25 del provvedimento. Il comma 1-*bis*, introdotto al Senato, contiene la copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'articolo 4-*sexies*, riguardante acquisizioni e interventi in materia di sedi di servizio del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2023 e che, infine, l'articolo 30 concerne l'entrata in vigore.

Rileva che, nel complesso e in conclusione, il diritto primario dell'Unione europea non sembra ostare all'espressione di un parere favorevole. Ritiene inoltre che le direttive europee vigenti nella materia non sono di ostacolo a una simile conclusione, giacché la grande maggioranza delle norme sulle procedure ineriscono agli appalti esclusi dall'ambito d'applicazione della direttiva 2014/24/UE, perché al di sotto della soglia di cui al suo articolo 4; osserva, infine, che le restanti disposizioni introdotte dal decreto-legge riguardano aspetti non prescritti dalla direttiva o comunque di più peculiare diritto interno al nostro ordinamento.

Conclude riservandosi di formulare una proposta di parere all'esito del dibattito.

Giuseppina OCCHIONERO (LeU) preannuncia che il suo gruppo esprimerà un voto contrario sul provvedimento evidenziando come l'idea alla base del medesimo sia l'incompatibilità tra le regole di trasparenza e di correttezza dei comportamenti con lo sviluppo economico. Ritiene altresì che le semplificazioni introdotte dall'articolo 1 del decreto-legge nelle procedure di appalto siano tutte in danno degli interessi dei lavoratori e, in particolare, incidano sul costo del lavoro e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, ponendosi peraltro in contrasto con l'articolo 31 della Carta di Nizza, che prescrive agli Stati membri di assicurare condizioni di lavoro sane, sicure e dignitose.

Osserva inoltre che le deroghe alle norme sul subappalto sono, a suo avviso, in palese contrasto con gli articoli 26, 101 e 102 del Trattato sul funzionamento del-

l'Unione europea (TFUE), in materia di mercato unico e tutela della concorrenza, poiché di fatto consentono di aggirare le regole del divieto di concentrazioni e accordi restrittivi attraverso i subappalti nonché che le disposizioni introdotte dal decreto-legge sono anche in contrasto con i *considerando* nn. 1 e 90 della direttiva 2014/24/UE, i quali affermano come parità di trattamento, non discriminazione, mutuo riconoscimento, proporzionalità e trasparenza siano indici fondamentali di rispetto del TFUE.

Rileva, infine, che il decreto-legge altera il procedimento decisionale nell'aggiudicazione degli appalti, così ponendosi in contrasto con il *considerando* n. 126 della direttiva 2014/24/UE che afferma come la tracciabilità e la trasparenza del processo decisionale nelle procedure d'appalto siano garanzia di lotta alla corruzione. Conclusivamente si riserva di presentare un parere alternativo, a nome del suo gruppo.

Piero DE LUCA (PD) osserva preliminarmente che, da un punto di vista più generale, i tempi concessi per l'esame di un provvedimento così complesso sono da considerarsi inaccettabili perché non rendono possibili i necessari approfondimenti e non consentono il corretto esercizio della funzione legislativa parlamentare. Per tali motivi stigmatizza il metodo seguito che, peraltro, rende impossibile anche solo esaminare superficialmente gli eventuali interventi emendativi che la Commissione di merito potrebbe approvare. Invita quindi la presidenza ad attivarsi affinché sia consentito di legiferare bene e di avere a disposizione il tempo necessario per farlo.

Da un punto di vista politico ritiene che taluni aspetti emersi in questi frangenti possano essere assai interessanti. Tra di essi spicca, a suo avviso, una sorta di nuova intesa tra i « due Governi » che sembrano comporre l'Esecutivo, considerato che una componente della maggioranza, il MoVimento 5 Stelle ha di fatto operato un notevole cambio di rotta, accettando che siano poste in essere tutte le grandi opere sollecitate dalla Lega.

Per quanto riguarda il contenuto di particolari norme segnala la criticità di quelle che consentono ai comuni non capoluogo di provincia, anche se provvisoriamente, di non avvalersi della centrale unica per i bandi di gara, cosa che non faciliterà la redazione di nuovi bandi e quindi lo svolgimento delle attività economiche conseguenti, considerando che questi comuni generalmente sono di piccole dimensioni e non hanno le risorse adeguate per svolgere tali complesse attività. Teme quindi che più che sbloccare i cantieri queste norme finiranno per bloccarli.

In materia di subappalti, osserva che il decreto-legge in esame produca serie problematiche. Rileva infatti che, malgrado la normativa europea non prevede di per sé limiti particolarmente stringenti, le norme unionali andrebbero interpretate nel loro insieme. In tal senso, segnala come nel testo originario del decreto-legge sia stato soppresso il divieto di conferire un subappalto ad un'impresa che abbia partecipato alla gara principale, favorendosi, in astratto, accordi obliqui e fraudolenti tra i partecipanti alle gare d'appalto, con l'effetto di aggirare il senso della gara medesima rendendola inutile. Sottolinea, peraltro, come tutto ciò possa creare confusione e ombre sul sistema delle gare, nonché costituire una violazione dei principi dell'Unione europea in materia di concorrenza.

Osserva, inoltre, che vi sono altre norme che presentano notevoli criticità o comunque che creano problematiche disfunzionali. Tra di esse, ad esempio, segnala quelle che riguardano la creazione delle figure commissariali che rendono possibile agire in deroga alla normativa ordinaria senza tuttavia che sia ben chiaro quale sia la normativa sia derogata. Inoltre, osserva che si continuano a costituire strutture amministrative e societarie, con particolare riferimento alla costituzione della società Infrastrutture S.p.A., di cui non si comprende bene il fine e di fun-

zionamento e delle quali non è ben chiara la composizione, quale sia la loro *governance* e chi effettivamente abbia il potere di nominarne i componenti. Rileva inoltre che, in questo anno di governo, l'Esecutivo ha già proceduto a creare simili strutture tuttavia non solo non hanno funzionato ma che anzi hanno bloccato procedure e attività economiche.

Sottolinea che la tempistica dei lavori, che ha già avuto modo di stigmatizzare, non rende possibile esprimere valutazioni sulle altre norme recate dal provvedimento riservandosi quindi di tornarvi in altro momento. Ritiene tuttavia che per dare un significato effettivo al lavoro della Commissione sia quantomeno necessario rendere alla Commissione competente per il merito un parere negativo per la parte delle norme del provvedimento in titolo relative alla materia del subappalto che, ribadisce, costituiscono una violazione della normativa europea concernente la concorrenza.

Marco MAGGIONI (Lega), *relatore*, in considerazione delle richieste di chiarimento avanzate dai deputati Occhionero e De Luca, il cui contenuto è altamente tecnico, ritiene utile avere un opportuno spazio di tempo per approfondirne gli aspetti. Chiede quindi se sia possibile sospendere la seduta per poi fornire i necessari chiarimenti alla ripresa.

Piero DE LUCA (PD) si dichiara d'accordo con la richiesta del relatore a patto che sia chiaro che gli approfondimenti richiesti non afferiscono solo alla sfera tecnica della materia in discussione ma riguardano anche precisi aspetti giuridici nonché politici.

Sergio BATTELLI, *presidente*, concorde la Commissione sospende la seduta per un'ora.

La seduta, sospesa alle 10.45, è ripresa alle 11.45.

Marco MAGGIONI (Lega), *relatore*, prima di fornire i chiarimenti richiesti dai deputati della Commissione ripercorre brevemente l'evoluzione del quadro normativo di riferimento ricordando che la direttiva dell'Unione europea in questione risale al 2014 e che l'Italia l'ha recepita con due distinti decreti legislativi nel 2016 i quali, tuttavia, non sembrano aver centrato perfettamente gli obiettivi europei tanto che sono state aperte due procedure di infrazione da parte dell'Unione europea a carico dell'Italia. Sottolinea quindi che da questo fatto nasce la necessità di intervenire legislativamente al fine di superare le obiezioni dell'Unione europea, ma anche per raggiungere nuovi obiettivi che si sono palesati come opportuni in conseguenza dell'emergere di nuovi aspetti dell'evoluzione della situazione prodottasi in questi anni. Osserva, peraltro, che resta personalmente perplesso dalla pretesa che la regolazione di fenomeni e attività, che assumono forme e necessità di intervento differenti a seconda della realtà e dei Paesi interessati, possa essere oggetto di una normativa sovraordinata da parte dell'Unione europea, adatta, allo stesso modo, per ciascuno Stato membro, senza tenere conto delle singole peculiarità.

Fornisce quindi i chiarimenti richiesti e con riferimento alle osservazioni della deputata Occhionero, in merito alla tutela dei lavoratori, rileva innanzitutto che il decreto-legge all'esame non reca deroghe alla vigente normativa sulla sicurezza sul lavoro, il cui rispetto resta una priorità di tutti. Ribadisce infatti che le norme relative alla sicurezza e alla salute dei lavoratori sullo di lavoro rappresentano una priorità per tutte le forze politiche e che non vi è quindi l'intenzione di diminuire i livelli di protezione dei lavoratori. Segnala in proposito che la regola del massimo ribasso, che comunque resta facoltativa, assicura invece una maggiore certezza nella valutazione delle offerte riducendo i margini di discrezionalità delle stazioni appaltanti, con effetti positivi in relazione al contenimento del contenzioso e rispetto alla velocità nell'aggiudicazione dell'appalto.

Rispetto alle osservazioni dei deputati De Luca e Occhionero, relative al rispetto

dei principi in materia di concorrenza, che a loro avviso risulterebbero messe a repentaglio dalle nuove norme in materia di subappalto, evidenzia che il decreto-legge in esame non apporta nessuna deroga né alla normativa sulla concorrenza, peraltro di derivazione europea, né a quella penale. Pertanto, le autorità preposte (Antitrust, da un lato, magistratura dall'altro) non subiscono alcuna limitazione nello svolgimento dei loro compiti di controllo ed eventualmente di sanzione di comportamenti ritenuti illeciti. Peraltro, rispetto al testo originario del decreto-legge, che aveva previsto l'abrogazione della lettera *a)* dell'articolo 105, comma 4, che vieta l'affidamento in subappalto a soggetti che abbiano partecipato alla gara principale, rileva che il Senato non ne ha confermato l'abrogazione e che pertanto la norma tornerà in vigore con la legge di conversione del decreto-legge in esame, impedendo comportamenti elusivi della concorrenza.

In merito agli eventuali rischi in materia di trasparenza e lotta alla corruzione, ricorda che il decreto-legge semplifica le procedure per la partecipazione alle gare, ma non esonera dall'espletamento dei controlli anticorruzione e antimafia in sede di affidamento in concreto del subappalto.

Inoltre, rispetto a quanto lamentato dal deputato De Luca circa la sospensione delle norme che obbligano i comuni a ricorrere alla centrale di committenza, rileva che queste rappresentano solo una facoltà in più che si riconosce agli enti locali, che abbiano le strutture necessarie per attivare le relative procedure, favorendo una maggiore velocità nell'affidamento degli appalti di tali enti.

Con riferimento infine alla società Infrastrutture S.p.A., rileva che la sua costituzione è stata prevista al fine di assicurare la celere cantierizzazione delle opere pubbliche, dal 1° settembre 2019, come una società *in house*, dotata di un capitale sociale di 10 milioni, detenuto interamente dal Ministero dell'economia e delle finanze sulla quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti esercita il controllo. Lo statuto della Società sarà adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, designerà il Consiglio di amministrazione.

Conclude, con riferimento alla nomina dei commissari, rilevando che essi potranno garantire una maggiore celerità alle opere.

Piero DE LUCA (PD) ringrazia il relatore per i chiarimenti forniti che ritiene confermino le perplessità in precedenza espresse. Resta comunque assai critico in relazione al metodo seguito e richiama quanto già da lui osservato in materia commissari e relativamente alla creazione di nuove società ribadendo le perplessità già evidenziate.

Giuseppina OCCHIONERO (LeU) ringrazia il relatore per i chiarimenti forniti ribadendo tuttavia che le perplessità siate nel suo precedente intervento restano attuali, anche in considerazione di quanto dichiarato in audizione questa mattina presso la VIII Commissione (Ambiente) dal dottor Cantone, presidente dell'Autorità anticorruzione – che ha segnalato un elevatissimo numero di misure interdittive antimafia e anticorruzione a carico di oltre 2.000 imprese –, e in relazione ai requisiti richiesti alle aziende dei subappalti.

Marco MAGGIONI (Lega), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole *(vedi allegato 1)*.

Giuseppina OCCHIONERO (LeU) presenta, a nome del suo gruppo, una proposta di parere alternativa sul provvedimento in esame *(vedi allegato 2)*.

Sergio BATTELLI, *presidente*, avverte, quindi, che sarà posta in votazione la proposta di parere favorevole presentata

dal relatore e che, in caso di sua approvazione, risulterà preclusa la proposta di parere alternativa presentata dal gruppo LeU.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore *(vedi allegato 1)* risultando pertanto preclusa la proposta di parere alternativa presentata dal gruppo LeU.

Limitazioni alla vendita dei prodotti agricoli e agroalimentari sottocosto, divieto di aste a doppio ribasso per l'acquisto di prodotti agricoli e agroalimentari, nonché delega al Governo per la disciplina e il sostegno delle filiere etiche di produzione. Nuovo testo C. 1549 Cenni.
(Parere alla XIII Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Francesca GALIZIA (M5S), *relatrice,* illustrando il testo all'esame ricorda, preliminarmente, che il provvedimento si compone di cinque articoli. Osserva che l'articolo 1, che consta di un solo comma, è relativo alla regolamentazione della vendita sottocosto dei prodotti alimentari freschi e deperibili. Rileva, in particolare, che esso è volto ad autorizzare il Governo a modificare il regolamento recante disciplina delle vendite sottocosto, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 2001, n. 218, nel senso di ammettere la vendita sottocosto dei prodotti alimentari solo nel caso in cui si registri dell'invenduto a rischio deperibilità o nel caso di operazioni commerciali programmate e concordate in forma scritta, fermo restando il divieto di imporre unilateralmente, in modo diretto o indiretto, la perdita o il costo della vendita sottocosto al fornitore. Specifica che per « invenduto a rischio deperibilità » si intende la merce fresca e deperibile che sia rimasta invenduta nelle ore precedenti la chiusura dell'esercizio commerciale.

Rinviando alla documentazione predisposta dagli uffici per la ricostruzione della normativa in materia di vendita sottocosto e di pratiche commerciali sleali, ricorda, al riguardo, che, a norma dell'articolo 1 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 2001, si intende per vendita sottocosto la vendita al pubblico di uno o più prodotti effettuata ad un prezzo inferiore a quello risultante dalle fatture di acquisto maggiorato dell'imposta del valore aggiunto e di ogni altra imposta o tassa connessa alla natura del prodotto e diminuito degli eventuali sconti o contribuzioni riconducibili al prodotto medesimo purché documentati nonché che l'articolo 2 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 2001 disciplina inoltre i casi in cui le vendite sottocosto dei prodotti alimentari sono attualmente ammesse.

Segnala, inoltre, che l'articolo 62, comma 2, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, successivamente modificato nel 2015, ha disciplinato le pratiche sleali con riferimento alla vendita di prodotti alimentari, demandandone peraltro la tutela all'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

Ricorda, infine, che è stata recentemente approvata la direttiva (UE) n. 2019/633 del 17 aprile 2019, in materia di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera agricola e alimentare, il cui termine di recepimento scade il 1° maggio 2021 (con obbligo di applicare la nuova normativa dal 1° novembre 2021), che tende proprio a tutelare le imprese agricole da comportamenti sleali, anche in ragione al prezzo di vendita, posti in essere dalla grande distribuzione al momento dell'acquisto. Rammenta che nelle premesse della direttiva si riconosce che « nella filiera agricola e alimentare sono comuni squilibri considerevoli nel potere contrattuale tra fornitori ed acquirenti di prodotti agricoli e alimentari ».

Osserva che la nuova normativa europea si applica alla vendita di qualsiasi prodotto agricolo o alimentare nonché alla fornitura di servizi « ancillari », quali, per

esempio le attività promozionali. Rileva che la nuova normativa europea considera, in particolare, pratiche commerciali sleali vietate (articolo 3, paragrafo 1): i ritardi nei pagamenti per i prodotti deperibili (oltre i 30 giorni) e non deperibili (oltre i 60 giorni); le modifiche unilaterali e retroattive dei contratti di fornitura; la cancellazione degli ordini di prodotti deperibili con breve preavviso; il pagamento per il deterioramento dei prodotti già venduti e consegnati all'acquirente; l'imposizione di pagamenti per servizi non correlati alla vendita del prodotto; il rifiuto di concedere un contratto scritto se richiesto dal fornitore; l'abuso di informazioni confidenziali del fornitore da parte dell'acquirente; le ritorsioni commerciali o la sola minaccia nel caso in cui il fornitore si avvalga dei diritti garantiti dalla direttiva; il pagamento da parte del fornitore per la gestione dei reclami dei clienti.

Sottolinea altresì che la medesima direttiva, all'articolo 3, paragrafo 2, prevede, peraltro, che gli Stati membri adottino disposizioni affinché siano vietate anche ulteriori pratiche commerciali, a meno che non siano state precedentemente concordate in termini chiari ed univoci nell'accordo di fornitura o in un altro accordo successivo tra il fornitore e l'acquirente, tra cui, in particolare, quella di porre a carico del fornitore, in tutto o in parte, il costo di sconti sui prodotti venduti dall'acquirente come parte di una promozione.

Ritiene che le previsioni di cui all'articolo 1, nelle more di un compiuto recepimento della normativa europea, che dovrà avvenire con uno strumento legislativo *ad hoc*, non sembrano comunque porsi in contrasto con la medesima normativa, anzi risulterebbero in linea con quanto richiesto dalle richiamate disposizioni.

Segnala quindi che l'articolo 2, prevede, al comma 1, il divieto delle aste elettroniche a doppio ribasso, relativamente al prezzo di acquisto, per l'acquisto di prodotti agricoli e agroalimentari. Il comma 2 prevede che chiunque contravviene al divieto, salvo che il fatto costituisca reato, sia punito con la sanzione amministrativa da 2.000 a 50.000 euro, calcolata in relazione all'entità del fatturato e il comma 3 dispone che, in caso di violazioni di particolare gravità o di reiterazione, sia disposta la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a venti giorni.

Ricorda che l'articolo 3 reca una modifica al codice dei contratti pubblici volta a vietare che gli appalti diretti all'acquisto di prodotti e servizi nei settori della ristorazione collettiva e della fornitura di derrate alimentari possano essere oggetto di aste elettroniche. In proposito, ricorda che l'articolo 35 della direttiva (UE) n. 2014/24 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici, configura il ricorso a tale tipologia di aste come facoltativo per le amministrazioni. Rammenta, peraltro, che il *considerando* 67 della medesima direttiva precisa che « le aste elettroniche non sono normalmente adatte per determinati appalti pubblici di lavori e determinati appalti pubblici di servizi che hanno per oggetto prestazioni intellettuali come la progettazione di lavori, in quanto possono essere oggetto di aste elettroniche solo gli elementi adatti alla valutazione automatizzata con strumenti elettronici, senza intervento o valutazione da parte dell'amministrazione aggiudicatrice ».

Rileva che l'articolo 4 prevede che nell'elenco nazionale delle organizzazioni di produttori debbano figurare i nominativi dei soci affiliati e che a tal fine si prevede che venga modificato, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 3 febbraio 2016 contenente il suddetto elenco. Rileva che il decreto regola la concessione, il controllo, la sospensione e la revoca del riconoscimento delle organizzazioni dei produttori che operano nei settori agricoli elencati dall'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013 ad esclusione dei prodotti del settore dell'olio di oliva, dei prodotti ortofrutticoli, inclusi quelli trasformati. Illustra, infine, l'articolo 5, precisando che esso reca una delega al Governo per la disciplina delle

filiere etiche di produzione, importazione e distribuzione dei prodotti alimentari e agroalimentari segnalando che, a tal fine, il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge, un decreto legislativo per la disciplina di tali filiere sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi: definizione di standard di sostenibilità ambientale, sociale ed economica di tali filiere; introduzione di agevolazioni fiscali e sistemi premianti per le imprese dei settori agricolo e agroalimentare che concorrono alla realizzazione di progetti per la creazione di filiere etiche di produzione, distribuzione e commercializzazione di prodotti alimentari e agroalimentari, nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea; definizione di sinergie tra sistemi di classificazione e tracciabilità delle produzioni; introduzione di agevolazioni e sistemi premianti per le imprese agricole che aderiscono alla Rete di lavoro agricolo di qualità.

Sergio BATTELLI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 12.10.

ALLEGATO 1

DL 32/2019: Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici (C. 1898 Governo, approvato dal Senato).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea),

esaminato, per quanto di competenza, il disegno di legge C. 1898 Governo, approvato dal Senato, di conversione in legge del DL 32/2019 recante « Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici »;

considerato che l'articolo 1, comma 20, lettera *g)*, nn. 1) e 2), modifica in più punti l'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, che disciplina le soglie di rilevanza comunitaria per l'aggiudicazione dei contratti pubblici e i metodi di calcolo del valore stimato degli appalti, disponendo che a tal fine il computo del valore complessivo stimato della totalità dei lotti si applica anche nel caso di appalti aggiudicati per lotti distinti, e non solo in caso di aggiudicazione contemporanea di lotti distinti, al fine di recepire quanto indicato nella procedura di infrazione n. 2018/2273;

rilevato che l'articolo 1, comma 20, lettera *u)*, novella l'articolo 97, comma 8, del citato decreto legislativo n. 50 del 2016 escludendo le gare transfrontaliere da quelle per le quali sono applicabili le cause di esclusione automatica, al fine di recepire quanto indicato nella citata procedura di infrazione n. 2018/2273;

tenuto conto che l'articolo 1, comma 20, lettera *gg)*, numero 4), introduce, all'articolo 216 del Codice, il nuovo comma 27-*octies* il quale prevede l'emanazione, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della stessa disposizione, di un regolamento « unico » di esecuzione, attuazione e integrazione del Codice, che dovrà sostituire gli attuali decreti ministeriali e linee guida dell'ANAC, anche al fine di superare le criticità rilevate con le procedure di infrazione 2017/2090 e 2018/2273;

rilevato che contestualmente, nelle more dell'emanazione del citato regolamento si dispone l'applicabilità dei richiamati decreti ministeriali e linee guida solo in quanto compatibili con i rilievi formulati nelle procedure di infrazione citate e si autorizzano Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e ANAC ad apportare rispettivamente le modifiche ai decreti e alle linee guida necessarie ai soli fini dell'archiviazione delle predette procedure di infrazione;

considerato che l'articolo 4-*septies* reca disposizioni per l'accelerazione degli interventi di adeguamento dei sistemi di collettamento, fognatura e depurazione con lo scopo anche di evitare l'aggravamento delle procedure di infrazione 2014/2059 e 2017/2181,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 2

DL 32/2019: Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici (C. 1898 Governo, approvato dal Senato).

PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE PRESENTATA DAL GRUPPO LEU

La XIV Commissione Politiche dell'Unione europea,

esaminato il decreto-legge n. 32 del 2019, come modificato nel corso dell'*iter* al Senato;

constatato che l'idea di base del provvedimento è l'incompatibilità delle regole di trasparenza e di correttezza dei comportamenti con lo sviluppo economico;

verificato altresì che le semplificazioni introdotte dall'articolo 1 del decreto-legge nelle procedure di appalto sono tutte in danno degli interessi dei lavoratori e, in particolare, incidono sul costo del lavoro e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, in contrasto con l'articolo 31 della Carta di Nizza, che prescrive agli Stati membri di assicurare condizioni di lavoro sane, sicure e dignitose;

visto altresì che le deroghe alle norme sul subappalto sono in palese contrasto con gli articoli 26, 101 e 102 del TFUE, in materia di mercato unico e tutela della concorrenza, poiché di fatto consentono di aggirare le regole del divieto di concentrazioni e accordi restrittivi attraverso i subappalti. Le disposizioni introdotte dal decreto-legge sono anche in contrasto con i *Considerando* nn. 1 e 90 della direttiva 2014/24/UE, i quali affermano come parità di trattamento, non discriminazione, mutuo riconoscimento, proporzionalità e trasparenza siano indici fondamentali di rispetto del TFUE;

ritenuto che il decreto-legge altera il procedimento decisionale nell'aggiudicazione degli appalti, così ponendosi in contrasto con il *Considerando* n. 126 della direttiva 2014/24/UE che afferma come la tracciabilità e la trasparenza del processo decisionale nelle procedure d'appalto siano garanzia di lotta alla corruzione,

esprime

PARERE CONTRARIO.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per le questioni regionali

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 32/2019: Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici. C. 1898 Governo, approvato dal Senato (Parere alla VIII Commissione della Camera) *(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni)* 271

ALLEGATO 1 (Parere approvato) 278

Misure emergenziali per il servizio sanitario della Regione Calabria e altre misure urgenti in materia sanitaria. S. 1315 Governo, approvato dalla Camera (Parere alla 12ª Commissione del Senato) *(Esame e conclusione – Parere favorevole)* 274

ALLEGATO 2 (Parere approvato) 280

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sul processo di attuazione del « regionalismo differenziato » ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione.

Seguito dell'audizione di rappresentanti della SOSE Spa *(Seguito dello svolgimento e conclusione)* 276

Audizione della Ministra per il Sud, Barbara Lezzi *(Svolgimento e conclusione)* 277

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 277

SEDE CONSULTIVA

Martedì 11 giugno 2019. — Presidenza della presidente Emanuela CORDA.

La seduta comincia alle 10.40.

DL 32/2019: Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici. C. 1898 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla VIII Commissione della Camera).

(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

La senatrice Tiziana Carmela Rosaria DRAGO (M5S), *relatrice*, ricorda che sul provvedimento la Commissione ha già espresso il parere di competenza nel corso dell'iter al Senato, nella seduta del 7 maggio 2019. Il parere conteneva due osservazioni. La prima osservazione era riferita l'articolo 5, comma 1, lettera *a)*, che prevedeva, con una modifica all'articolo 2-*bis* del testo unico in materia edilizia (decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001) che le regioni e le province autonome introducessero disposizioni derogatorie al decreto del Ministro dei lavori pubblici n. 1444 del 1968 che definisce gli *standard* urbanistici, la disciplina previgente prevedeva invece una facoltà, per regioni e province autonome, di derogare al citato decreto; al riguardo, si

rilevava l'opportunità di un approfondimento sulla formulazione della disposizione; questa sembrava infatti prefigurare un obbligo di deroga imposto alle regioni, il quale avrebbe potuto presentare problematicità con riferimento al riparto di competenze tra Stato e regioni, alla luce delle competenze regionali in materia di urbanistica. Segnala che l'osservazione è stata recepita: la lettera è stata infatti soppressa.

La seconda osservazione concerneva l'articolo 25. Tale articolo modifica una disposizione dell'ultima legge di bilancio (legge n. 145/2018, articolo 1, comma 998) prevedendo l'adozione, ai fini della definizione del rimborso ai comuni del minor gettito derivante da esenzioni relative all'imposta comunale sulla pubblicità e alla tassa di occupazione degli spazi pubblici previste dalla medesima legge, di un decreto ministeriale sentita la Conferenza Stato-città, in luogo del regolamento adottato d'intesa con la Conferenza inizialmente previsto dalla norma; al riguardo, l'osservazione rilevava che avrebbe potuto essere valutata l'opportunità di mantenere la previsione dell'intesa e non del semplice parere. Fa presente che tale osservazione non è stata recepita e propone quindi di ribadirla nel parere che la Commissione è chiamata a rendere.

Si sofferma quindi sulle modifiche introdotte al provvedimento al Senato, che assumono rilievo per la Commissione. Ricorda in via preliminare che il provvedimento appare prevalentemente riconducibile alla materia *governo del territorio*, di competenza legislativa concorrente (articolo 117, terzo comma, della Costituzione), fermo restando che la disciplina in materia di contratti pubblici investe anche materie di esclusiva competenza statale come la *tutela della concorrenza* (articolo 117, secondo comma, lettera *e)* e *l'ordinamento civile* (articolo 117, secondo comma, lettera *l)*; si pone pertanto l'esigenza di adeguate forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali; nel prosieguo della relazione si soffermerà quindi anche quali forme di coinvolgimento delle autonomie territoriali sono state inserite rispetto a quelle già presenti nel testo originario. Tra queste ultime ricorda per tutte la previsione del parere della Conferenza Stato-regioni per il regolamento di attuazione del Codice dei contratti pubblici chiamato a sostituire le linee guida ANAC, ai sensi dell'articolo 1, comma 20, lettera *gg)*, numero 4).

In particolare, al Senato, l'articolo 1 è stato oggetto di un'integrale riscrittura. L'articolo 1 prevede, tra le altre cose, al comma 1 la sospensione fino al 31 dicembre 2020 dell'applicazione di alcune norme del Codice dei contratti pubblici (decreto legislativo n. 50 del 2016) relative alle modalità con le quali i comuni non capoluogo di provincia devono provvedere agli acquisti di lavori, servizi e forniture (cioè attraverso centrali uniche di committenza, unioni di comuni o stazioni uniche appaltanti articolo 37, comma 4); al divieto di appalto integrato (articolo 59, comma 1) e all'obbligo di scegliere i commissari tra gli esperti iscritti a un albo ANAC peraltro non ancora formalmente costituito (articolo 77, comma 3). Sottolinea che non si tratta quindi di una sospensione in blocco di tutto il codice dei contratti pubblici ma solo della sospensione di alcune specifiche norme. Il successivo comma 6 prevede, sempre fino al 31 dicembre 2020, una disciplina semplificata per i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria; il comma 7 eleva fino alla medesima data da 50 a 75 milioni di euro i limiti di importo oltre i quali è obbligatorio il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici; i commi successivi intervengono sull'istituzione di un collegio consultivo tecnico per prevenire le controversie nelle fasi esecutive del contratto (commi 11-14); sulle varianti ai progetti definitivi di infrastrutture strategiche (comma 15); sui mezzi di prova dell'assenza dei motivi di esclusione dalle gare (comma 16). Il comma 18 detta una disciplina transitoria – sempre fino al 31 dicembre 2020 – del subappalto in base alla quale il subappalto non può superare la quota del 40 per cento dell'importo complessivo del contratto dei lavori; al riguardo sottolinea che anche in questo

caso si tratta di una norma transitoria, nella more di una riforma più complessiva, che troverà attuazione fino alla fine del 2020; rimane però fermo il limite del 30 per cento per le opere per le quali siano necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti o opere speciali. Il comma 20 lettera *h)* interviene infine sulla disciplina dei lavori sotto-soglia.

L'articolo 4, modificato al Senato, prevede una serie di misure riguardanti, la nomina e le funzioni dei commissari straordinari per interventi infrastrutturali ritenuti prioritari (tra questi vi è anche un nuovo programma di interventi infrastrutturali per i comuni fino a 3.500 abitanti). Il Senato ha mantenuto la previsione che l'approvazione dei progetti da parte dei Commissari straordinari avvenga d'intesa con i presidenti delle regioni interessate.

L'articolo 4-*bis*, inserito al Senato, reca modifiche alle disposizioni della Legge di Bilancio 2018 riguardanti i contribuiti erogati a favore dei comuni per le opere di messa in sicurezza degli edifici e del territorio, con particolare riferimento alla disciplina del recupero delle somme erogate nei casi di inosservanza degli obblighi e dei termini previsti.

All'articolo 4-*ter* il comma 8 affianca al Commissario straordinario per la sicurezza del sistema idrico del Gran Sasso una cabina di coordinamento presieduta dal presidente della regione Abruzzo e composta da rappresentanti delle amministrazioni locali e centrali interessate.

All'articolo 4-*quinquies* si prevede, nell'ambito delle misure di accelerazione degli interventi di edilizia sanitaria, che la nomina del relativo Commissario straordinario avvenga sentite la regione o la provincia autonoma interessata.

All'articolo 4-*septies* si prevede che le regioni inviino al commissario unico straordinario per gli interventi di adeguamento dei sistemi di fognatura e depurazione delle acque, istituito dal medesimo articolo, una relazione dettagliata su tutte le misure intraprese per superare la procedura di infrazione in materia.

L'articolo 5-*septies* reca uno stanziamento volto all'installazione di sistemi di videosorveglianza presso i servizi per l'infanzia e le scuole dell'infanzia nonché presso le strutture che ospitino anziani e disabili. In base al comma 3, lo stanziamento costituisce limite di spesa entro il quale un « apposito provvedimento normativo » provvederà a dare attuazione agli interventi previsti. Al riguardo, rileva andrebbe valutata l'opportunità di specificare meglio la fonte giuridica del futuro provvedimento e se essa debba essere di rango primario, in modo da poter individuare nell'ambito della legge da approvare adeguate forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali, alla luce delle competenze di regioni e comuni in materia. In tal senso potrebbe essere sufficiente, alla luce degli stretti tempi di conversione del provvedimento, l'approvazione di un ordine del giorno da parte dell'Assemblea volto a chiarire che si intende fare riferimento a un provvedimento legislativo. Ricorda che su questa materia è in corso l'esame in sede referente presso il Senato di un testo unificato (S. 897), già esaminato in sede referente dalle Commissioni riunite I e XI della Camera e approvato in prima lettura dalla Camera dei deputati il 23 ottobre 2018 (C. 1066).

Il comma 8-*bis* dell'articolo 13 prevede che con atto emanato dai commissari straordinari per la ricostruzione post-sisma, sono individuate le modalità con i quali acquisire i necessari pareri e nulla osta da parte degli organi competenti per le attività di ricostruzione, anche mediante apposita conferenza dei servizi. Al riguardo, segnala che andrebbe valutato se la formulazione non consenta una sorta di « delegificazione spuria » della normativa sulla conferenza dei servizi recata dalla legge n. 241 del 1990 da parte di una fonte atipica quali gli « atti » dei Commissari straordinari, con un possibile impatto sulle competenze degli enti territoriali, di norma coinvolti nelle conferenze dei servizi.

Il deputato Davide GARIGLIO (PD), nel ringraziare la relatrice per il lavoro svolto,

condivide la necessità di ribadire nel parere l'osservazione non recepita del precedente parere con riferimento all'articolo 25. Condivide anche le criticità segnalate con riferimento all'articolo 13, comma 8-*septies*, che costituisce a suo avviso un tentativo di aggirare la normativa relativa alla Conferenza dei servizi. Ritiene invece non sufficiente, con riferimento all'articolo 5-*septies*, rimediare con un semplice ordine del giorno. È evidente che in materia è necessaria una legge, in assenza della quale si è fatto solo propaganda elettorale. Rileva infine che l'integrale riscrittura dell'articolo 1 operata dal Senato rende del tutto superato l'approfondimento al riguardo compiuto in precedenza dalla Commissione.

La senatrice Erica RIVOLTA (L-SP-Psd'Az), in risposta alle osservazioni svolte dal collega Gariglio con riferimento all'articolo 5-*septies*, osserva che ragioni di evidente urgenza hanno spinto ad inserire subito lo stanziamento di spesa nel decreto-legge, in attesa dell'approvazione del progetto di legge S. 897 in discussione al Senato. L'evidente urgenza giustifica anche le disposizioni relative ai poteri dei commissari straordinari in materia di acquisizione di pareri e nulla osta da parte delle amministrazioni competenti di cui all'articolo 13, comma 8-*bis*.

La senatrice Tiziana Carmela Rosaria DRAGO (M5S), *relatrice*, nel concordare con le considerazioni da ultimo svolte dalla collega Rivolta, ricorda anche che comunque i commissari straordinari, ai sensi degli articoli 7 e 13, dovranno comunque operare coinvolgendo i presidenti delle regioni interessate. Formula quindi una proposta di parere favorevole con osservazioni.

La Commissione approva la proposta di parere *(vedi allegato 1)*.

Misure emergenziali per il servizio sanitario della Regione Calabria e altre misure urgenti in materia sanitaria.

S. 1315 Governo, approvato dalla Camera.
(Parere alla 12ª Commissione del Senato).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Emanuela CORDA, *presidente*, invita la senatrice Granato a sostituire nel ruolo di relatrice sul provvedimento la senatrice Abate, impossibilitata a partecipare.

La senatrice Bianca Laura GRANATO (M5S), *relatrice*, ricorda che sul testo originario del provvedimento la Commissione ha già espresso il parere di competenza nel corso dell'iter alla Camera, nella seduta del 15 maggio 2019. Il parere approvato conteneva alcune osservazioni. Rileva come le osservazioni fossero volte a introdurre clausole di tutela delle autonomie speciali: in particolare, si richiedeva la soppressione, agli articoli 11 e 12 in materia di spesa per il personale medico e di formazione di tale personale, dei riferimenti alle province autonome di Trento e di Bolzano, alla luce della piena competenza legislativa e amministrativa delle province in tali materie. Si richiedeva inoltre l'inserimento di una clausola generale di salvaguardia delle autonomie speciali. Tali osservazioni sono state recepite.

Illustra quindi sulle modifiche introdotte alla Camera che assumono rilievo per le competenze della Commissione e che non sono state oggetto del precedente parere.

All'articolo 1, al comma 1, è stato specificato che la finalità del Capo I (Disposizioni urgenti per il servizio sanitario della regione Calabria) è anche quella del raggiungimento dei livelli essenziali di assistenza.

All'articolo 3, comma 1, è stato specificato che per le aziende ospedaliere universitarie calabresi l'eventuale nomina di un Commissario straordinario da parte del Commissario ad acta per il rientro dalla situazione di disavanzo sanitario avverrà previa intesa con il rettore.

Al medesimo articolo, al comma 5, è stato specificato che l'eventuale compenso aggiuntivo del Commissario straordinario sarà subordinato all'esito positivo della verifica delle attività svolte dal Commissario.

All'articolo 3, è stato inserito un nuovo comma 6-*bis*, che prevede che ai fini dell'adozione da parte del Commissario straordinario dell'atto aziendale chiamato a disciplinare l'attività delle ASL calabresi venga istituita un'unità di crisi speciale per la regione con il compito di effettuare – entro tre mesi dalla sua istituzione – visite ispettive straordinarie presso le aziende sanitarie locali, le aziende ospedalieri e ospedalieri-universitarie. L'Unità di crisi, nominata con decreto del Ministro della salute, è composta da dirigenti del Ministero della salute e da un numero massimo di cinque esperti nelle discipline chirurgiche, mediche, anatomopatologiche e dei servizi diagnostici. Con una modifica al precedente comma 6 si è previsto che l'adozione del nuovo atto aziendale debba avvenire entro sei mesi, e non nove, dalla nomina del Commissario straordinario.

All'articolo 4, è stato aggiunto il comma 1-*bis* in base al quale quando, ai sensi del comma 1, il Commissario straordinario o il direttore generale sostituisce direttori amministrativi e sanitari dichiarati decaduti, possono essere nominati a tali incarichi, nel caso in cui nessun soggetto iscritto nei relativi elenchi regionali di idonei abbia espresso manifestazione di interesse, anche soggetti non iscritti, purché in possesso di laurea, specialistica o magistrale, e di comprovata esperienza dirigenziale, almeno quinquennale nel settore sanitario o settennale in altri settori.

All'articolo 6, al comma 4, è stato specificato che la Convenzione tra gli enti del Servizio sanitario della regione Calabria ed Invitalia Spa per l'attivazione dei programmi di investimento e appalto dei lavori prevista dal comma può essere attivata anche per l'attuazione degli interventi già inseriti negli accordi di programma stipulati in materia tra le Amministrazioni centrali, le regioni e gli altri soggetti pubblici interessati.

Il comma 4-*ter* dell'articolo 11 sopprime la norma che dispone il blocco automatico del turn over del personale del Servizio sanitario regionale per l'ipotesi di mancata adozione, entro un determinato termine, dei provvedimenti necessari per il ripianamento del disavanzo di gestione.

I successivi commi 4-*quater* e 4-*quinquies* concernono i requisiti per la nomina di direttore generale presso gli Istituti zooprofilattici sperimentali.

Infine il comma 5-*bis* prevede che nelle regioni commissariate per mancato rispetto dei piani di rientro dai disavanzi sanitari ai sensi del decreto-legge n. 159/2007 (e cioè Campania, Lazio, Calabria e Molise), per diciotto mesi e nelle more di una riforma complessiva, la rosa dei candidati da sottoporre al Presidente della regione per la nomina dei direttori generali delle aziende sanitarie locali è proposta dalla competente commissione secondo una graduatoria di merito. Si specifica che la nomina può comunque essere effettuata da parte del Presidente della regione anche prescindendo dall'ordine della graduatoria. Con accordo in sede di Conferenza Stato-regioni la previsione potrà applicarsi anche alle regioni che, pur non essendo commissariate, sono sottoposte a un piano di rientro (e cioè Puglia, Abruzzo e Sicilia). Ricorda, in proposito, che già a legislazione vigente, in base al decreto legislativo n. 171 del 2016, è il presidente della Regione a nominare i direttori generali delle ASL.

All'articolo 12, il comma 2, nel testo modificato alla Camera, estende ai medici veterinari le norme che consentono, a determinate condizioni, ai medici in formazione specialistica di partecipare alle procedure concorsuali per l'accesso alla dirigenza del ruolo sanitario; per tutti i medici viene anche consentita, a determinate condizioni, l'assunzione a tempo determinato e con orario parziale prima del conseguimento del titolo di specializzazione. Viene demandata ad accordi tra le regioni, le province autonome e le università interessate la definizione delle modalità di svolgimento della formazione specialistica di tali soggetti una volta assunti,

che dovrà proseguire a tempo parziale e secondo il principio che la formazione teorica è svolta presso le università e quella pratica presso l'ente o l'azienda di inquadramento.

Al comma 5 dell'articolo 12 la Camera ha invece soppresso la previsione che autorizzava ai semplici iscritti ai corsi di specializzazione in medicina generale l'esercizio dell'attività di medici di medicina generale nell'ambito del Servizio sanitario.

All'articolo 13, il nuovo comma 01 prevede che l'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) adotti, dandone previa notizia al Ministero della salute, un provvedimento di blocco temporaneo delle esportazioni di medicinali, nel caso in cui esso si renda necessario per prevenire o limitare stati di carenza o indisponibilità.

Inoltre, il nuovo comma 1-*bis* prevede che, al fine di garantire il necessario monitoraggio sul territorio nazionale inteso a prevenire stati di carenza di medicinali, sia aggiornato, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, il regolamento sull'organizzazione e il funzionamento dell'AIFA, con l'istituzione, a supporto del direttore generale, delle figure del direttore amministrativo e del direttore tecnico-scientifico.

Rileva come le modifiche apportate appaiano prevalentemente riconducibili, per quanto concerne le disposizioni relative alla regione Calabria, alla *ratio* unitaria di agevolare il compito di risanamento del settore sanitario e ricorda che in materia anche la giurisprudenza della Corte costituzionale appare orientata ad agevolare tale opera, ad esempio garantendo che, nel concreto esercizio del potere sostitutivo ai sensi dell'articolo 120 della Costituzione, l'azione del Commissario *ad acta* si possa svolgere al riparo di ogni interferenza da parte di organismi regionali (si veda ad esempio la sentenza n. 117/2018).

Con riferimento invece alle modifiche alle ulteriori disposizioni in materia sanitaria, rileva che le stesse attengono alla materia « tutela della salute » di competenza legislativa concorrente tra lo Stato e le regioni ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione. Al riguardo, segnala che la conseguente esigenza di prevedere adeguate forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali appare soddisfatta dall'accordo in sede di Conferenza Stato-regioni previsto dall'articolo 11, comma 5-*bis*, con riferimento alla possibile estensione ad altre regioni delle disposizioni in materia di nomina dei direttori generali, e dagli accordi tra le regioni e le province autonome e le università interessate previsti dall'articolo 12, comma 2, lettera *c)*, capoverso 584-*bis*, con riferimento alla formazione specialistica medica.

Formula quindi una proposta di parere favorevole.

La Commissione approva la proposta di parere *(vedi allegato 2)*.

La seduta termina alle 11.10.

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 11 giugno 2019. — Presidenza della presidente Emanuela CORDA.

La seduta comincia alle 11.10.

Indagine conoscitiva sul processo di attuazione del « regionalismo differenziato » ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione.

Seguito dell'audizione di rappresentanti della SOSE Spa.

(Seguito dello svolgimento e conclusione).

Emanuela CORDA, *presidente*, avverte che l'audizione sarà trasmessa anche attraverso la *web-tv* della Camera dei deputati. Dà quindi la parola al professor Vincenzo Atella, *amministratore delegato e direttore generale della SOSE Spa*.

Vincenzo ATELLA, *amministratore delegato e direttore generale della SOSE Spa*, e Marco STRADIOTTO, *responsabile analisi della finanza pubblica della SOSE Spa*,

svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono quindi il deputato Davide GARIGLIO (PD), nonché le senatrici Erica RIVOLTA (L-SP-PSd'Az) e Bianca Laura GRANATO (M5S).

Vincenzo ATELLA, *amministratore delegato e direttore generale della SOSE Spa,* e Marco STRADIOTTO, *responsabile analisi della finanza pubblica della SOSE Spa,* rispondono ai quesiti posti e rendono ulteriori precisazioni.

Emanuela CORDA, *presidente*, ringrazia i rappresentanti della SOSE Spa e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta, sospesa alle 12.15 è ripresa alle 12.30.

Audizione della Ministra per il Sud, Barbara Lezzi.

(Svolgimento e conclusione).

Emanuela CORDA, *presidente*, avverte che l'audizione sarà trasmessa anche attraverso la *web-tv* della Camera dei deputati. Dà quindi la parola alla Ministra Lezzi.

Barbara LEZZI, *Ministra per il Sud*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono quindi il deputato Davide GARIGLIO (PD), nonché le senatrici Erica RIVOLTA (L-SP-PSd'Az), Bianca Laura GRANATO (M5S) e Roberta TOFFANIN (FI-BP).

Barbara LEZZI, *ministra per il Sud*, risponde ai quesiti posti e rende ulteriori precisazioni.

Emanuela CORDA, *presidente*, ringrazia la ministra Lezzi e dichiara conclusa l'audizione.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

La seduta termina alle 13.15.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.15 alle 13.20.

ALLEGATO 1

Disegno di legge C. 1898 di conversione del decreto-legge n. 32 del 2019 (« Sblocca cantieri »).

PARERE APPROVATO

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato, per i profili di competenza, il disegno di legge C. 1898 di conversione del decreto-legge n. 32 del 2019 recante disposizioni urgenti per il rilancio dei settori dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici;

richiamato il parere reso sul provvedimento nel corso dell'iter al Senato, nella seduta del 7 maggio 2019;

rilevato che:

il provvedimento appare prevalentemente riconducibile alla materia governo del territorio, di competenza legislativa concorrente (articolo 117, terzo comma, della Costituzione), fermo restando che la disciplina in materia di contratti pubblici investe anche materie di esclusiva competenza statale come la tutela della concorrenza (articolo 117, secondo comma, lettera *e*) e l'ordinamento civile (articolo 117, secondo comma, lettera *l*); si pone pertanto l'esigenza di adeguate forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali;

l'articolo 5-*septies* reca uno stanziamento volto all'installazione di sistemi di videosorveglianza presso i servizi per l'infanzia e le scuole dell'infanzia nonché presso le strutture che ospitino anziani e disabili; in base al comma 3, lo stanziamento costituisce limite di spesa entro il quale un « apposito provvedimento normativo » provvederà a dare attuazione agli interventi previsti; al riguardo andrebbe valutata l'opportunità di specificare meglio la fonte giuridica del futuro provvedimento e se essa debba essere di rango primario, in modo da poter individuare nell'ambito della legge da approvare adeguate forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali, alle luce delle competenze di regioni e comuni in materia;

il comma 8-*bis* dell'articolo 13 prevede che con atto emanato dai commissari straordinari per la ricostruzione post-sisma, siano individuate le modalità con i quali acquisire i necessari pareri e nulla osta da parte degli organi competenti per le attività di ricostruzione, anche mediante apposita conferenza dei servizi; al riguardo, andrebbe valutato se la formulazione non consenta una sorta di « delegificazione spuria » della normativa sulla conferenza dei servizi recata dalla legge n. 241 del 1990 da parte di una fonte atipica quali gli « atti » dei Commissari straordinari, con un possibile impatto sulle competenze degli enti territoriali, di norma coinvolti nelle conferenze dei servizi;

l'articolo 25 modifica una disposizione dell'ultima legge di bilancio (L. n. 145/2018, articolo 1, comma 998) prevedendo l'adozione, ai fini della definizione del rimborso ai comuni del minor gettito derivante da esenzioni relative all'imposta comunale sulla pubblicità e alla tassa di occupazione degli spazi pubblici previste dalla medesima legge, di un decreto ministeriale sentita la Conferenza Stato-città, in luogo del regolamento adot-

tato d'intesa con la Conferenza inizialmente previsto dalla norma; al riguardo, potrebbe essere valutata l'opportunità di mantenere la previsione dell'intesa e non del semplice parere;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

valuti la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'opportunità di:

sostituire, all'articolo 5-*septies*, comma 3, le parole: « provvedimento normativo » con le seguenti: « provvedimento legislativo »;

approfondire la formulazione dell'articolo 13, comma 8-*septies*;

sostituire, all'articolo 25, comma 1, le parole: « sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali » con le seguenti: « d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali ».

ALLEGATO 2

Disegno di legge S. 1315 di conversione del decreto-legge n. 35 del 2019 (Sanità Calabria e altre disposizioni in materia sanitaria).

PARERE APPROVATO

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato, per i profili di competenza, il disegno di legge S. 1315 di conversione del decreto-legge n. 35 del 2019, recante misure emergenziali per il servizio sanitario della regione Calabria e altre misure urgenti in materia sanitaria;

richiamato il parere reso sul testo originario del provvedimento, nel corso dell'esame alla Camera, nella seduta del 15 maggio 2019;

rilevato che:

le modifiche introdotte al Capo I – Disposizioni urgenti per il servizio sanitario della regione Calabria – appaiono riconducibili alla *ratio* unitaria di agevolare il compito di risanamento del settore sanitario in quella regione; al riguardo, si ricorda che in materia anche la giurisprudenza della Corte costituzionale risulta orientata ad agevolare l'opera di rientro dalla situazioni di disavanzo nel settore sanitario, ad esempio garantendo che, nel concreto esercizio del potere sostitutivo ai sensi dell'articolo 120 della Costituzione, l'azione del Commissario ad acta si possa svolgere al riparo di ogni interferenza da parte di organismi regionali (si veda ad esempio la sentenza n. 117/2018);

le modifiche introdotte al Capo II – Disposizioni urgenti in materia di salute – attengono alla materia tutela della salute di competenza legislativa concorrente tra lo Stato e le regioni ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione; al riguardo, si segnala che la conseguente esigenza di prevedere adeguate forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali appare soddisfatta dall'accordo in sede di Conferenza Stato-regioni previsto dall'articolo 11, comma 5-*bis*, con riferimento alla possibile estensione ad altre regioni delle disposizioni in materia di nomina dei direttori generali delle ASL, e dagli accordi tra le regioni e le province autonome e le università interessate previsti dall'articolo 12, comma 2, lettera *c)*, capoverso 584-*bis*, con riferimento alla formazione specialistica medica;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere

S O M M A R I O

COMITATO VI – PERMEABILITÀ DELLE PROCEDURE DI APPALTO ED EVIDENZA PUBBLICA ALLA INFILTRAZIONE DELLE ASSOCIAZIONI CRIMINALI 281

COMITATO VI – PERMEABILITÀ DELLE PROCEDURE DI APPALTO ED EVIDENZA PUBBLICA ALLA INFILTRAZIONE DELLE ASSOCIAZIONI CRIMINALI

Martedì 11 giugno 2019. — Coordinatore BARTOLOZZI (FI).

Il Comitato si è riunito dalle 13.20 alle 14.20.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

di controllo sulle attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale

S O M M A R I O

Sulla pubblicità dei lavori 282

PROCEDURE INFORMATIVE:

Seguito dell'indagine conoscitiva sulle politiche di investimento e spesa dei fondi pensione e delle casse professionali.

Audizione del Presidente e del Presidente del collegio sindacale della Cassa italiana di previdenza e assistenza dei geometri liberi professionisti (CIPAG) 282

Martedì 11 giugno 2019. — Presidenza del presidente PUGLIA.

La seduta comincia alle 11.37.

Sulla pubblicità dei lavori.

Il PRESIDENTE avverte che della seduta odierna verrà redatto il resoconto sommario ed il resoconto stenografico e che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento del Senato, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo, con contestuale registrazione audio, e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

I lavori della Commissione, che saranno oggetto di registrazione, potranno essere quindi seguiti – dall'esterno – sulla *web*-Tv della Camera.

Non essendovi osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sulle politiche di investimento e spesa dei fondi pensione e delle casse professionali.

Audizione del Presidente e del Presidente del collegio sindacale della Cassa italiana di previdenza e assistenza dei geometri liberi professionisti (CIPAG).

Il PRESIDENTE, ringrazia il geometra Diego Buono, Presidente della Cassa italiana di previdenza e assistenza dei geometri liberi professionisti (CIPAG) e la dottoressa Rendina, che della Cassa presiede il Collegio sindacale. Ricorda che l'Ente è stato istituito nel 1955 come ente pubblico per la previdenza e assistenza dei geometri ed è stato trasformato in associazione di diritto privato nel 1995. Alla Cassa nel 2017 risultavano iscritti 87 mila geometri in attività, con un monte contributivo superiore ai 500 milioni di euro all'anno, grazie ai quali sono assicurate le prestazioni di cui beneficiano 30 mila pensionati. I rappresentanti della CIPAG sono chiamati, in questa sede, a fornire il loro fondamentale contributo sul tema delle proprie politiche di investimento e di spesa. Parliamo di un patrimonio di attività che supera i 2 miliardi di euro, fra investimenti e crediti legati principalmente al recupero di contributi. Per quanto riguarda gli investimenti, l'obiettivo della Commissione e quello di comprendere sia in che modo viene gestito il processo di

selezione degli stessi, che la dinamica delle principali classi dell'attivo: componente azionaria e obbligazionaria dei fondi in portafoglio, gestione diretta e indiretta degli immobili, e partecipazioni aziendali. Si tratta di ambiti che, come è emerso ripetutamente nel corso delle precedenti audizioni, attendono ormai da anni di essere disciplinati in modo armonizzato e l'auspicio di tutte le istituzioni audite è che siano maturi i tempi per l'adozione di questa cornice normativa delegata dall'articolo 14, comma 3, del decreto-legge n. 98 del 2011. Per quanto riguarda la spesa, l'interesse principale è quello di acquisire elementi di approfondimento relativi alle prestazioni erogate dalla cassa, sia di natura obbligatoria che integrativa. Guardando l'attivo dello stato patrimoniale CIPAG, inoltre, appare di immediata evidenza la consistenza dei crediti contributivi, il cui ammontare supera gli 800 milioni di euro. Anche su questo dato, saranno graditi elementi informativi volti a comprendere con quali modalità e con quale velocità l'ente pensa di poter rientrare in possesso di quanto ritiene di sua pertinenza. Vi è poi un ulteriore elemento che desta la nostra attenzione: conoscere le politiche che la cassa ha messo in atto per sostenere i giovani che si affacciano sul mercato del lavoro e, più in generale, i soggetti caratterizzati da un monte retributivo ridotto. Ricorda che, come emerso anche in altri contesti che saranno a breve oggetto di approfondimento, la CIPAG si confronta con un numero di iscritti che evidenzia da tempo un *trend* in riduzione, a fronte di prestazioni che aumentano in numero e ammontare. Queste dinamiche si sono tradotte nella difficile gestione del saldo previdenziale che, come evidenziato dalla Corte dei conti nell'audizione del 28 maggio, hanno determinato negli ultimi anni degli squilibri che la cassa ha affrontato attivamente, prendendo decisioni che hanno determinato l'aumento delle entrate e il contenimento della spesa. Ricorda infine a tutti che questo ciclo di audizioni testimonia la volontà della Commissione di approfondire la situazione degli enti gestori prima di esprimere i propri pareri. Chiede pertanto, di mantenere il massimo equilibrio possibile nelle dichiarazioni riferite agli atti di competenza della Commissione per rispetto delle regole di funzionamento della stessa e per evitare che avvengano prese di posizione, che possono anche determinare confusione e preoccupazione per gli operatori del settore, per poi essere smentite dal voto della maggioranza dei componenti. Ciò premesso, do la parola al Presidente Buono.

Il presidente BUONO fa presente, in premessa, che l'analisi delle dinamiche gestionali e la lettura dei dati relativi alla CIPAG non può prescindere dall'esame del quadro in cui i geometri liberi professionisti si sono trovati ad operare in quest'ultimo decennio. Il settore dell'edilizia, infatti, ha registrato una contrazione più marcata rispetto a quella già critica osservata nello stesso periodo per il resto dell'economia nazionale. Ciò con inevitabili conseguenze sull'attività produttiva, sul mercato del lavoro e sulle dinamiche reddituali degli operatori del settore. Nonostante la crisi, la categoria dei geometri ha tuttavia evidenziato una riduzione degli imponibili medi previdenziali più contenuta rispetto ad altre professioni che operano nel settore delle costruzioni e attualmente cominciano a consolidarsi segnali di fiducia e di ripresa. Ricorda che in tale contesto nel 2014 il saldo della gestione previdenziale è divenuto negativo ma che grazie alle riforme nel tempo approvate la CIPAG è di nuovo in grado di garantire la sostenibilità della gestione. Segnala che nel dicembre 2018 è stato deliberato dal comitato dei delegati l'innalzamento dell'aliquota del contributo soggettivo al 18 per cento, già approvata dai Ministeri vigilanti, con previsione di contestuale retrocessione di una parte del contributo integrativo al montante contributivo, in percentuale variabile a seconda della data di prima iscrizione alla Cassa. Evidenzia che, oltre alla sostenibilità è necessario garantire l'adeguatezza delle prestazioni: in tal senso, la misura di aumento dell'aliquota consente sia di riequilibrare il saldo che di

aumentare le pensioni future. La riduzione della platea, pari al 10,9 per cento fra il 2008 e il 2018, si spiega sia con i dati relativi all'andamento demografico ed economico che con i riflessi della riforma scolastica, che ha provocato una iniziale confusione nelle prospettive professionali e lavorative della categoria. Per invertire questo *trend* e incentivare le iscrizioni all'indirizzo CAT (Costruzione Ambiente Territorio), CIPAG insieme al Consiglio Nazionale dell'Ordine ha avviato un progetto nel 2013 rivolto agli studenti delle scuole secondarie di primo grado che sta portando effetti positivi tangibili. Sottolinea che un'ulteriore opportunità di crescita della platea è rappresentata dall'innovazione tecnologica e digitale, che lungi dal costituire una minaccia per la professione, esprime una delle leve più dinamiche e incisive nell'evoluzione della figura del geometra, che ha da tempo sviluppato la capacità di intercettare nuovi spazi e nuove opportunità nel mercato del lavoro, con una forte propensione per le nuove tecnologie. Mette in evidenza che la varietà e complessità delle competenze dei geometri riducono il rischio di sostituzione uomo-macchina e forniscono una chiave di volta per ampliare gli ambiti di intervento. La situazione è in miglioramento anche per la crescita del monte retributivo che è aumentato del 10 per cento negli ultimi tre anni. Affronta poi il tema dei crediti contributivi che derivano quasi esclusivamente dalle difficoltà economiche incontrate dagli iscritti. La CIPAG ha avviato da diversi anni una serie di azioni nei confronti degli iscritti morosi finalizzate all'incentivazione del pagamento, previo monitoraggio delle posizioni in sofferenza, preservando comunque l'esigibilità del credito, la cui prescrizione viene tempestivamente interrotta anche con azioni autonome da parte dell'Ente. È stata attivata una forma di riscossione attraverso un canale diretto degli uffici con l'iscritto, per la ricerca guidata di una soluzione dilazionata di rientro della contribuzione a favore di quei soggetti da sempre regolari che a causa della crisi si sono trovati in difficoltà. Rammenta, altresì, che la cassa geometri ha da tempo messo a disposizione degli iscritti la possibilità di attivare il rientro della morosità attraverso piani di ammortamento, che ha riscosso un notevole successo tra gli iscritti consentendo di gestire la morosità prima di attivare la riscossione coattiva. Persistendo la morosità e in difetto di attivazione del pagamento seppure dilazionato, la CIPAG agisce con l'iscrizione a ruolo ed ora in via sperimentale con decreti ingiuntivi, attraverso società di recupero crediti e, laddove possibile, con trattenute su pensione. Segnala che la ricerca di strategie di riscossione più incisive si muove in un quadro vincolato e che è stato più volte sollecitato, unitamente ad altre casse, un intervento legislativo volto ad attribuire valore esecutivo agli avvisi contributivi emessi, al pari di quanto avviene gli avvisi di addebito con valore esecutivo notificati dall'INPS. Ciò eviterebbe, peraltro, l'allungarsi dei tempi dell'azione nonché un dispendio di consistenti risorse economiche per le attività degli agenti della riscossione o del contenzioso. Ancora, evidenzia tra le difficoltà operative per la riscossione dei crediti, la mancata estensione ai professionisti dell'intervento sostitutivo, attualmente disciplinato nel Codice dei contratti pubblici, che consente anche a coloro che non siano in regola con i versamenti contributivi di ottenere il pagamento da parte della pubblica amministrazione purché il pagamento stesso vada a copertura della contribuzione dovuta. In ultimo, rappresenta come sulla riscossione dei crediti stiano incidendo in modo sensibile, rendendo molto complesso effettuare valutazioni sistematiche, i provvedimenti legislativi approvati a partire dal 2016 in materia di definizione agevolata dei carichi pendenti presso gli agenti della riscossione.

Il PRESIDENTE segnala che la CIPAG ha fornito alla Commissione un contributo corposo e, alla luce del tempo residuo a disposizione, fa presente che lo stesso verrà successivamente approfondito in una ulteriore occasione di confronto. Dà quindi la parola ai componenti che

desiderassero porre delle domande agli auditi.

L'onorevole TONDO (Misto-NCI-USEI), ringrazia il presidente PUGLIA per la sua introduzione e per le puntualizzazioni sull'utilità del percorso conoscitivo. Chiede al presidente Buono un chiarimento sugli immobili in gestione diretta e la posizione della CIPAG sul decreto-legge n. 32 del 2019 in discussione alla Camera dei deputati.

Il presidente BUONO, fa presente che per quanto riguarda gli immobili destinati ad uso direzionale, si tratta di edifici che non sono utilizzati dalla Cassa ma dall'Ordine dei Geometri per le sedi provinciali di collegio. La CIPAG ne detiene la proprietà e mentre l'Ordine versa dei canoni per la relativa locazione. Per quanto riguarda il decreto-legge n. 32 del 2019 esprime un parere positivo sulle norme ivi contenute sottolineando che osservazioni puntuali sono state rese pubbliche dal Consiglio Nazionale dell'Ordine.

Il PRESIDENTE chiede infine un approfondimento sulle politiche a sostegno dei giovani, dei soggetti caratterizzati da un monte retributivo ridotto e più in generale sulle politiche di *welfare* della Cassa.

Il presidente BUONO, fa presente che per i nuovi iscritti con età inferiore ai trenta anni la contribuzione è ridotta ad un quarto nel primo biennio e alla metà per i successivi tre anni; inoltre, non è dovuto il contributo minimo integrativo. Tali agevolazioni non incidono tuttavia negativamente sul futuro previdenziale del professionista, in quanto la Cassa riconoscerà nel momento della liquidazione della pensione una quota figurativa di contributo soggettivo pari alla differenza tra quanto dovuto senza riduzioni e quanto pagato: in questo modo pur avendo versato una contribuzione ridotta, dal punto di vista previdenziale sarà come se la contribuzione fosse stata versata interamente, sia in termini di anzianità che di montante contributivo. Inoltre, i giovani geometri possono usufruire di contributi economici nel caso di partecipazione a corsi professionali validi per l'acquisizione di crediti formativi, con il duplice obiettivo di acquisire specializzazioni professionali e di adempiere all'obbligo della formazione professionale obbligatoria. Più in generale, la Cassa sta attuando un piano di intervento di *welfare* integrato in favore dei propri iscritti, coerente con le norme del settore e rientrante nelle sue finalità statutarie, realizzando in tal modo un sistema di protezione e sostegno degli associati dal loro ingresso nel mondo della professione fino ed oltre il pensionamento. Gli interventi comprendono: assicurazione sanitaria integrativa, inclusa la tutela del rischio di non autosufficienza; provvidenze straordinarie per malattie ed eventi calamitosi; contributi figurativi per giovani iscritti già richiamati; incentivi per la formazione; fondo rotativo; accesso agevolato ai prestiti; convenzioni per mutui e prestiti agevolati; posta elettronica certificata gratuita; assicurazione professionale gratuita per il primo anno di iscrizione.

Il PRESIDENTE dà quindi la parola alla dottoressa Rendina, Presidente del Collegio dei Sindaci.

La dottoressa Rendina sottolinea che il Collegio sindacale della CIPAG agisce in modo puntuale, attento e costante e garantisce il controllo sulla gestione. I risultati dell'attività sono allegati ai principali documenti contabili. Ringrazia la Commissione e auspica la possibilità di futuri approfondimenti.

Il PRESIDENTE ringrazia i rappresentanti della CIPAG per la loro disponibilità e dichiara conclusa l'audizione. Ricorda che la Commissione tornerà a riunirsi martedì 18 giugno per l'audizione dell'INPGI.

La seduta è tolta.

La seduta termina alle 12.43.

INDICE GENERALE

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-*BIS*, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO:

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, recante disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici. C. 1898 Governo, approvato dal Senato (Parere alla Commissione VIII) *(Esame e conclusione – Parere con condizione, osservazione e raccomandazioni)* 3

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 16-*BIS*, COMMA 6-*BIS*, DEL REGOLAMENTO:

Deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché di semplificazione. C. 1603-*bis* (Parere alla Commissione VII) *(Esame e conclusione – Parere con osservazioni)* 6

COMMISSIONI RIUNITE (V e VI)

SEDE REFERENTE:

DL 34/2019: Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi. C. 1807 Governo *(Seguito dell'esame e rinvio)* 9

ALLEGATO 1 (Proposte emendative approvate) 27

SEDE REFERENTE:

DL 34/2019: Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi. C. 1807 Governo *(Seguito dell'esame e rinvio)* 16

ALLEGATO 2 (Proposta emendativa riformulata nel corso della seduta, non posta in votazione) 39

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva in materia di politiche dell'immigrazione, diritto d'asilo e gestione dei flussi migratori.

Audizione del Prefetto Sandra Sarti, Presidente della Commissione nazionale per il diritto di asilo *(Svolgimento e conclusione)* 40

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

DL 32/2019: Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici. C. 1898 Governo, approvato dal Senato (Parere alla VIII Commissione) *(Esame e conclusione – Parere favorevole)* 41

ALLEGATO 1 (Parere approvato) 71

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Ciad sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 26 luglio

2017. C. 1623 Governo (Parere alla III Commissione) *(Esame e conclusione – Parere favorevole)* 64

ALLEGATO 2 (Parere approvato) 73

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione militare e tecnica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Congo. C. 1624 Governo (Parere alla III Commissione) *(Esame e conclusione – Parere favorevole)* 66

ALLEGATO 3 (Parere approvato) 74

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: *a)* Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Belarus in materia di cooperazione scientifica e tecnologica; *b)* Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Belarus sulla cooperazione culturale. C. 1678, approvata dal Senato (Parere alla III Commissione) *(Esame e conclusione – Parere favorevole)* 67

ALLEGATO 4 (Parere approvato) 75

SEDE REFERENTE:

Modifica all'articolo 58 della Costituzione in materia di elettorato per l'elezione del Senato della Repubblica. C. 1511 cost. Bruno Bossio, C. 1647 cost. Ceccanti e C. 1826 cost. Brescia e petizioni n. 311, limitatamente alla parte relativa alla modifica dell'articolo 58, e n. 341 *(Seguito esame e rinvio)* 70

II Giustizia

SEDE CONSULTIVA:

DL 32/2019: Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici. C. 1898 (Parere alla VIII Commissione) *(Esame e rinvio)* ... 76

SEDE CONSULTIVA:

DL 32/2019: Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici. C. 1898 (Parere alla VIII Commissione) *(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole)* 81

III Affari esteri e comunitari

COMITATO PERMANENTE SUI DIRITTI UMANI NEL MONDO

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sull'impegno dell'Italia nella Comunità internazionale per la promozione e tutela dei diritti umani e contro le discriminazioni.

Audizione del presidente di *Green Cross* Italia, dottor Elio Pacilio *(Svolgimento e conclusione)* 82

PETIZIONI:

Petizione n. 151 del 2018 del sig. Mimmo Di Garbo, da Milano, che chiede: iniziative per l'affissione di una targa commemorativa nel luogo della strage di Nassiriya *(Esame ai sensi dell'articolo 109 del regolamento e rinvio)* 83

ALLEGATO 1 (Petizione n. 151 del 2018 del sig. Mimmo Di Garbo, da Milano, che chiede: iniziative per l'affissione di una targa commemorativa nel luogo della strage di Nassiriya) 88

COMUNICAZIONI DELLA PRESIDENTE:

Sugli esiti della missione svolta a Brindisi, in occasione della visita presso il Global Service Centre ONU di Brindisi e il Deposito Umanitario del Programma Alimentare Mondiale (PAM) (13 maggio 2019) 84

ALLEGATO 2 (Sugli esiti della missione presso il Global Service Centre ONU di Brindisi e il Deposito Umanitario del Programma Alimentare Mondiale (PAM) (Brindisi, 13 maggio 2019)) 89

Sui lavori della Commissione 85

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 85

RISOLUZIONI:

7-00254 Fassino: Sull'integrazione dei Balcani Occidentali nelle istituzioni euroatlantiche.

7-00062 Valentini: Sull'integrazione dei Balcani Occidentali nelle istituzioni euroatlantiche *(Seguito della discussione congiunta e rinvio)* 85

ALLEGATO 3 (Ulteriore proposta di testo unificato) 92

ERRATA CORRIGE 86

IV Difesa

SEDE CONSULTIVA:

DL n. 32/2019: Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici. C. 1898 Governo, approvato dal Senato (Parere alla VIII Commissione) *(Esame e conclusione – Parere favorevole)* 95

ALLEGATO (Parere approvato dalla Commissione) 98

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva su Sulla pianificazione dei sistemi di difesa e sulle prospettive della ricerca tecnologica, della produzione e degli investimenti funzionali alle esigenze del comparto difesa.

Audizione dell'amministratore delegato della Iveco Defence Vehicles SpA, ing. Claudio Catalano *(Svolgimento e conclusione)* 97

V Bilancio, tesoro e programmazione

SEDE CONSULTIVA:

DL 32/2019: Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici. C. 1898 Governo, approvato dal Senato (Parere alla VIII Commissione) *(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole)* 99

ALLEGATO (Relazione tecnica aggiornata) 101

VI Finanze

SEDE CONSULTIVA:

DL 34/2019: Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici. C. 1898 Governo, approvato dal Senato (Parere alla VIII Commissione) *(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-*bis*, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e conclusione – Parere favorevole)* 154

Limitazioni alla vendita dei prodotti agricoli e agroalimentari sottocosto, divieto di aste a doppio ribasso per l'acquisito di prodotti agricoli e agroalimentari, nonché delega al Governo per la disciplina e il sostegno delle filiere etiche di produzione. Nuovo testo C. 1549 Cenni (Parere alla XIII Commissione) *(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-*bis*, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e conclusione – Parere favorevole)* 155

VII Cultura, scienza e istruzione

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sull'innovazione didattica – Audizione di rappresentanti dell'INVALSI e dell'INDIRE *(Svolgimento e conclusione)* 156

SEDE CONSULTIVA:

Sulla pubblicità dei lavori 157

DL 32/2019: Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici. C. 1898 Governo, approvato dal Senato (Parere alla VIII Commissione) *(Esame e conclusione – Parere favorevole)* 157

SEDE REFERENTE:

Deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché di semplificazione. C. 1603-*bis* Governo *(Seguito dell'esame e rinvio)* .. 161

ALLEGATO (Emendamenti del Relatore) 166

AVVERTENZA 165

VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici

SEDE REFERENTE:

Decreto-legge n. 32/2019: Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici. C. 1898 Governo, approvato dal Senato *(Seguito esame e rinvio)* 169

AUDIZIONI:

Audizione, nell'ambito dell'esame in sede referente, del decreto-legge n. 32/2019, C. 1898 Governo, approvato dal Senato, recante Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici, del Presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), Raffaele Cantone *(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento, e conclusione)* 173

SEDE REFERENTE:

Decreto-legge n. 32/2019: Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici. C. 1898 Governo, approvato dal Senato *(Seguito esame e conclusione)* 173

IX Trasporti, poste e telecomunicazioni

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

Sulla pubblicità dei lavori 185

5-02256 Paita: Iniziative urgenti per assicurare il funzionamento degli uffici della Motorizzazione civile 185

ALLEGATO 1 (Testo integrale della risposta) 203

5-02255 Fidanza: Iniziative urgenti in materia di immatricolazione di veicoli all'estero ... 185

ALLEGATO 2 (Testo integrale della risposta) 204

5-02257 Bergamini: Iniziative urgenti per il ripristino della viabilità sul Ponte sul Torrente Pescia 185

ALLEGATO 3 (Testo integrale della risposta) 205

5-02258 Carinelli: Attuazione del decreto ministeriale sulla micromobilità elettrica 185

ALLEGATO 4 (Testo integrale della risposta) 206

SEDE CONSULTIVA:

DL 32/2019: Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici. C. 1898 Governo, approvato dal Senato (Parere alla VIII Commissione) *(Esame e conclusione – Parere favorevole)* 186

ALLEGATO 5 (Parere approvato) 207

SEDE REFERENTE:

Differimento dell'efficacia dell'obbligo della patente nautica per la conduzione di unità aventi motore di cilindrata superiore a 750 cc a iniezione a due tempi. C. 1822 Fogliani *(Seguito dell'esame e rinvio)* 193

ALLEGATO 6 (Emendamenti) 208

SEDE REFERENTE:

Differimento dell'efficacia dell'obbligo della patente nautica per la conduzione di unità aventi motore di cilindrata superiore a 750 cc a iniezione a due tempi. C. 1822 Fogliani *(Seguito dell'esame e rinvio)* 193

Modifiche al codice della strada. Testo unificato C. 24 Brambilla, C. 192 Schullian, C. 193 Schullian, C. 219 Schullian, C. 234 Gebhard, C. 264 Molteni, C. 367 Comaroli, C. 681 Baldelli, C. 777 Gusmeroli, C. 1051 De Lorenzis, C. 1113 Pagani, C. 1187 Bergamini, C. 1245 Mulè, C. 1348 Gadda, C. 1358 Meloni, C. 1364 Frassini, C. 1366 Maccanti, C. 1368 Scagliusi, C. 1399 Vinci, C. 1400 Vinci, C. 1601 Butti, C. 1613 Zanella e petizione n. 38 *(Seguito dell'esame e rinvio)* 194

ALLEGATO 7 (Emendamenti dei relatori) 209

ALLEGATO 8 (Emendamento riformulato) 210

ALLEGATO 9 (Emendamento approvato) 211

Sull'ordine dei lavori 199

X Attività produttive, commercio e turismo

SEDE CONSULTIVA:

DL 32/2019: Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici. C. 1898 Governo, approvato dal Senato (Parere alla VIII Commissione) *(Esame e conclusione – Parere favorevole)* 212

ALLEGATO 1 (Parere approvato dalla Commissione) 235

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Ciad sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 26 luglio 2017. C. 1623 Governo (Parere alla III Commissione) *(Esame e conclusione – Parere favorevole)* 229

ALLEGATO 2 (Parere approvato dalla Commissione) 236

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione militare e tecnica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Congo, fatto a Roma il 27 giugno 2017. C. 1624 Governo (Parere alla III Commissione) *(Esame e conclusione – Parere favorevole)* 230

ALLEGATO 3 (Parere approvato dalla Commissione) 237

Limitazioni alla vendita dei prodotti agricoli e agroalimentari sottocosto, divieto di aste a doppio ribasso per l'acquisto di prodotti agricoli e agroalimentari, nonché delega al Governo per la disciplina e il sostegno delle filiere etiche di produzione. Nuovo testo C. 1549 Cenni (Parere alla XIII Commissione) *(Esame e rinvio)* 231

SEDE REFERENTE:

Delega al Governo in materia di turismo. C. 1698 Governo *(Seguito dell'esame e rinvio)* .. 233

XI Lavoro pubblico e privato

SEDE CONSULTIVA:

DL 32/2019: Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici. C. 1898 Governo, approvato dal Senato (Parere alla VIII Commissione) *(Esame e rinvio)* 238

SEDE CONSULTIVA:

DL 32/2019: Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici. C. 1898 Governo, approvato dal Senato (Parere alla VIII Commissione) *(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole)* 242

ALLEGATO (Parere approvato dalla Commissione) 245

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 244

XII Affari sociali

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di Daniela Bianco, *partner* di The European House – Ambrosetti e responsabile dell'area Health Care, Giampiero Di Leo, presidente nazionale Strutture comunitarie per la salute mentale (ANASCOP) e presidente Strutture associate Reverie, di rappresentanti della Società europea di psichiatria, della Federazione italiana comunità terapeutiche, del Consiglio nazionale dell'Ordine degli psicologi e della Società italiana di neuropsichiatria dell'infanzia e dell'adolescenza, nell'ambito della discussione congiunta delle risoluzioni 7-00164 De Filippo e 7-00206 Troiano: Iniziative volte a garantire l'effettiva tutela della salute mentale 246

SEDE CONSULTIVA:

Variazione nella composizione della Commissione 246

DL 32/2019: Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici. C. 1898 Governo, approvato dal Senato (Parere alla VIII Commissione) *(Esame e conclusione – Parere favorevole)* 246

ALLEGATO (Parere approvato dalla Commissione) 249

XIII Agricoltura

SEDE CONSULTIVA:

Variazione nella composizione della Commissione 250

DL 32/2019: Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici. C. 1898, approvato dal Senato (Parere alla VIII Commissione) *(Esame e conclusione – Parere favorevole)* 250

ALLEGATO (Proposta di parere del Relatore approvata dalla Commissione) 255

XIV Politiche dell'Unione europea

SEDE CONSULTIVA:

DL 32/2019: Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici. C. 1898 Governo, approvato dal Senato (Parere alla VIII Commissione) *(Esame e conclusione – Parere favorevole)* 256

ALLEGATO 1 (Parere approvato dalla Commissione) 269

ALLEGATO 2 (Proposta alternativa di parere presentata dal gruppo LeU) 270

Limitazioni alla vendita dei prodotti agricoli e agroalimentari sottocosto, divieto di aste a doppio ribasso per l'acquisto di prodotti agricoli e agroalimentari, nonché delega al Governo per la disciplina e il sostegno delle filiere etiche di produzione. Nuovo testo C. 1549 Cenni (Parere alla XIII Commissione) *(Esame e rinvio)* 266

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI

SEDE CONSULTIVA:

DL 32/2019: Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici. C. 1898 Governo, approvato dal Senato (Parere alla VIII Commissione della Camera) *(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni)* 271

ALLEGATO 1 (Parere approvato) 278

Misure emergenziali per il servizio sanitario della Regione Calabria e altre misure urgenti in materia sanitaria. S. 1315 Governo, approvato dalla Camera (Parere alla 12ª Commissione del Senato) *(Esame e conclusione – Parere favorevole)* 274

ALLEGATO 2 (Parere approvato) 280

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sul processo di attuazione del « regionalismo differenziato » ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione.

Seguito dell'audizione di rappresentanti della SOSE Spa *(Seguito dello svolgimento e conclusione)* 276

Audizione della Ministra per il Sud, Barbara Lezzi *(Svolgimento e conclusione)* 277

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 277

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE

COMITATO VI – PERMEABILITÀ DELLE PROCEDURE DI APPALTO ED EVIDENZA PUBBLICA ALLA INFILTRAZIONE DELLE ASSOCIAZIONI CRIMINALI 281

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULLE ATTIVITÀ DEGLI ENTI GESTORI DI FORME OBBLIGATORIE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Sulla pubblicità dei lavori 282

PROCEDURE INFORMATIVE:

Seguito dell'indagine conoscitiva sulle politiche di investimento e spesa dei fondi pensione e delle casse professionali.

Audizione del Presidente e del Presidente del collegio sindacale della Cassa italiana di previdenza e assistenza dei geometri liberi professionisti (CIPAG) 282

XVIII LEGISLATURA

BOLLETTINO DELLE DELEGAZIONI PRESSO LE ASSEMBLEE PARLAMENTARI INTERNAZIONALI

INDICE

Delegazione presso l'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa . . . . . *Pag.* III

PAGINA BIANCA

DELEGAZIONE

presso l'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa

Roma, martedì 11 giugno 2019. – Presidenza del presidente Alvise MANIERO.

Incontro con Didier Reynders, Ministro degli Affari esteri del Belgio, candidato alla nomina di Segretario Generale del Consiglio d'Europa.

L'incontro si è svolto dalle 13 alle 14.

Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S. p. A.

18SMC0064010